

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Normativa sull'autotrasporto	I compiti di regolazione in materia di circolazione stradale (nelle componenti, veicoli, conducenti e autotrasporti) all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono affidati	al Dipartimento per i trasporti e la navigazione	all'Ufficio legislativo	al Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici	alla sola Direzione generale territoriale del Centro
1. Normativa sull'autotrasporto	Le quattro Direzioni generali territoriali sono articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sono competenti	sugli UMC presenti a livello territoriale suddivisi in ambito regionale	in ragione del numero di immatricolazioni a livello regionale	in ragione del numero di autorizzazioni rilasciate	in ragione del numero di immatricolazioni a livello provinciale
1. Normativa sull'autotrasporto	La gestione dell'iscrizione all'Albo autotrasportatori, REN e relative autorizzazioni all'accesso alla professione di autotrasportatore è affidata	agli UMC (Uffici motorizzazione civile)	alle Province	agli Studi di consulenza abilitati ad operare nel settore dei trasporti	alle Regioni
1. Normativa sull'autotrasporto	La gestione della circolazione stradale, nelle due componenti di veicoli e conducenti, è affidata a	UMC (Uffici motorizzazione civile) e relative sezioni provinciali	Direzioni generali territoriali	Dipartimento per i trasporti e la navigazione	Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Rientra nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi il	servizio di locazione dei veicoli senza conducente	trasporto in conto proprio	trasporto di cose per finalità interne eseguito dalle pubbliche amministrazioni	servizio di soccorso stradale effettuato con carri attrezzi
1. Normativa sull'autotrasporto	In base alla legge n. 298/1974 l'autotrasporto di cose può essere distinto in	trasporto di cose in conto proprio e trasporto di cose per conto di terzi	trasporto di cose per conto di terzi e trasporto promiscuo	trasporti occasionali e periodici	trasporto promiscuo e trasporto di cose in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	Gli autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato	sono esentati dalla normativa che regola il trasporto delle cose se eseguono trasporti per esigenze interne dell'ente	sono assoggettati alla disciplina dell'autotrasporto di cose per conto di terzi solo se eseguono trasporti per esigenze interne dell'ente	sono sempre assoggettati alla disciplina dell'autotrasporto di cose per conto di terzi	devono essere in possesso di licenze in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	I veicoli dello Stato, regioni, comuni, province sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto	quando sono destinati esclusivamente a soddisfare esigenze interne a tali enti	non sono esentati in quanto target con targa civile	solo se muniti di specifiche targhe	quando effettuano trasporti per conto terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto i motocarri e i veicoli adibiti	ad uso speciale	alla raccolta di rifiuti solidi urbani	a trasporto di cose in conto proprio aventi massa complessiva superiore a 6 t	a trasporto di cose per conto terzi aventi massa complessiva inferiore a 6 t
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi del CDS sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto cose gli autocarri aventi	massa complessiva non superiore a 6 t adibiti a uso proprio	massa complessiva non superiore a 1,5 t	portata non superiore a 3,5 t	portata superiore a 6 t
1. Normativa sull'autotrasporto	La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	rileva ai fini del possesso del titolo autorizzativo al trasporto	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche	non rileva ai fini del possesso del titolo autorizzativo al trasporto
1. Normativa sull'autotrasporto	La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	riguarda l'utilizzazione economica del veicolo	non rileva ai fini del titolo autorizzativo necessario per l'esercizio del trasporto	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche
1. Normativa sull'autotrasporto	Il servizio di linea per trasporto di cose	può essere esercitato previo ottenimento di apposita concessione	può essere esercitato liberamente senza alcun titolo	non è previsto dal CDS	ha notevole rilevanza economica e sociale
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra le condizioni per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio è previsto che	il trasporto non rappresenti l'attività economicamente prevalente del soggetto	il trasporto costituisca attività economicamente prevalente	il trasporto possa avvenire con mezzi di massa complessiva superiore a 6 t noleggiati senza conducenti	le cose trasportate appartengono a terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	In base alla legge n. 298/1974 l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato	ad apposita licenza qualora i veicoli utilizzati superino la massa complessiva di 6 t	a iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	a nulla osta	a una previa comunicazione all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti

1. Normativa sull'autotrasporto	Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose	attinenti all'attività del titolare e per la quale è stata rilasciata la licenza	esclusivamente di proprietà del conducente	esclusivamente se di proprietà del titolare della licenza	di qualsiasi natura e proprietà
1. Normativa sull'autotrasporto	L'elencazione delle cose trasportate in forza della licenza di trasporto in conto proprio devono accompagnare	ogni trasporto in conto proprio eseguito con autoveicoli aventi portata utile superiore a 3 t	solo i trasporti in conto proprio laddove il percorso ecceda i cinquanta chilometri	solo i trasporti in conto proprio eseguiti con autoveicoli aventi portata utile superiore a 6 t	ogni trasporto in conto di terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza di trasporto cose in conto proprio è soggetta a	verifiche periodiche per accertare che persistano i requisiti in base ai quali la licenza fu rilasciata	visite ispettive	controlli mensili	controlli ogni triennio
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata da	provincia	Camera di commercio	UMC	comune
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza per il trasporto di cose in conto proprio con veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	Deve accompagnare la carta di circolazione o il Documento Unico di circolazione del veicolo	Viene conservata presso l'Amministrazione provinciale competente al rilascio	Deve accompagnare la patente di guida del conducente	Va tenuta presso la sede legale dell'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	In base alla legge n. 298/1974 la redazione del documento di trasporto per cose in conto proprio	è obbligatoria solo ove il trasporto avvenga con veicoli di portata superiore a 3 t	è obbligatoria solo per il trasporto di derrate alimentari	non è mai obbligatoria	è obbligatoria solo se richiesta dal competente ufficio della provincia
1. Normativa sull'autotrasporto	L'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è	l'albo presso cui devono essere iscritte le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi	l'albo dove vengono iscritti coloro che hanno superato l'esame per l'accesso all'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi	l'elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi	l'elenco dei veicoli di massa superiore a 1,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è condizione indispensabile	per tutte le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi	solo per le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto quale attività complementare all'attività principale svolta	per tutte le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio	per tutte le imprese che intendono acquistare veicoli da adibire al trasporto cose
1. Normativa sull'autotrasporto	Non rientra tra le attribuzioni del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori	il rilascio delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio	svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore	determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto	verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori
1. Normativa sull'autotrasporto	In base alla legge n. 298/1974 il compito di determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto	rientra tra le competenze del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	è in capo alle province	è di esclusiva competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	è di competenza degli UMC
1. Normativa sull'autotrasporto	La quota di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi va versata	entro il 31 dicembre di ogni anno	ogni sei mesi	entro il 10 gennaio di ogni anno	entro il 31 gennaio di ogni anno
1. Normativa sull'autotrasporto	Le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ogni anno sono tenute a versare	una quota d'iscrizione calcolata in base al parco veicolare e alla massa dei veicoli	una tassa di Concessione governativa per mantenere l'iscrizione	una volta iscritte non versano alcuna quota annuale	un diritto in base al capitale dell'impresa, per far fronte ai costi di gestione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione all'interno dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi può essere iscrizione	limitata, senza vincoli e limiti e nella sezione speciale	nella sezione nazionale e nella sezione regionale	con autocarri, con autovetture, con motoveicoli	in conto proprio, per conto terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	Possono iscriversi all'Albo nazionale degli autotrasportatori	i cittadini italiani e UE	solo cittadini italiani	anche i cittadini extra UE se richiedono la cittadinanza italiana	solo i cittadini extra UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	coloro che richiedono e ottengono l'iscrizione devono corrispondere una tassa di concessione governativa	l'iscrizione è esente da qualsiasi tassa	la tassa di concessione governativa dipende dalla tipologia di veicoli in uso all'impresa	se l'iscrizione riguarda imprese che esercitano con veicoli la cui massa complessiva non è superiore a 1,5 t l'iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa
1. Normativa sull'autotrasporto	La ricezione, l'istruzione e le decisioni sull'accoglimento o meno delle domande delle imprese per l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi spetta	agli uffici periferici della Motorizzazione civile	alla polizia locale	alla polizia provinciale	all'Albo nazionale gestori ambientali

1. Normativa sull'autotrasporto	Le imprese che utilizzano solo macchine operatrici o macchine agricole	sono esenti dall'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	devono iscriversi all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi solo con il requisito dell'onorabilità	sono esenti dall'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi solo se i veicoli hanno massa complessiva inferiore a 6 t	devono iscriversi all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	Per l'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto di terzi è necessaria la dimostrazione	dell'onorabilità, dell'ideoneità professionale, dell'ideoneità finanziaria e dello stabilimento	di avere un numero di dipendenti non inferiore a dieci	della disponibilità di un numero di veicoli superiore a quattro	di non essere stato coinvolto in sinistri stradali da cui siano derivati danni a persone nell'ultimo quinquennio
1. Normativa sull'autotrasporto	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi occorre essere in possesso, tra l'altro, dei requisiti	di onorabilità, ideoneità professionale, ideoneità finanziaria	di esperienza pluriennale	di possesso continuato e ininterrotto dei veicoli per tre anni e della capacità finanziaria	economico-finanziari relativamente alla sede di esercizio
1. Normativa sull'autotrasporto	Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di autotrasporto merci per conto terzi devono dimostrare	requisiti di onorabilità, ideoneità professionale, ideoneità finanziaria e stabilimento nonché immettere in circolazione almeno un veicolo	solo il possesso di un attestato di formazione professionale conseguito previa frequenza di un corso	solo la disponibilità di risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività	solo l'esperienza triennale in un'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi con qualsiasi tipologia di veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione di un'impresa di autotrasporto nel Registro elettronico nazionale (REN) comporta	l'autorizzazione per l'esercizio della professione	la cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	la cancellazione dall'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio	l'obbligo di pagare un canone annuale
1. Normativa sull'autotrasporto	Qualora l'autorità competente constati che l'impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto di terzi	sospende o ritira l'autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada	provvede a modificare l'autorizzazione rendendola "inattiva"	ne informa le forze di polizia	avverte l'impresa che, fino a quando non abbia regolarizzato la propria situazione, può effettuare trasporti solo in ambito provinciale
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) presso l'UMC competente per la provincia ove ha sede l'impresa	è obbligatoria per tutte le imprese che intendono esercitare il trasporto su strada di merci per conto di terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	è necessaria solo per chi esercita con veicoli di massa complessiva e pieno carico superiore a 12 t	si acquisisce solo mediante dimostrazione di esperienza nel settore dell'autotrasporto	è necessaria solo per chi esercita l'autotrasporto internazionale
1. Normativa sull'autotrasporto	Il venire meno del requisito di onorabilità in capo all'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi deve essere comunicato all'autorità competente entro	30 giorni	90 giorni	un anno	60 giorni
1. Normativa sull'autotrasporto	La mera violazione dell'obbligo di comunicazione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nei termini previsti dalla norma, della perdita dell'onorabilità comporta la	sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una forte somma di denaro	perdita definitiva dell'onorabilità	sospensione a tempo indeterminato dall'Albo nazionale degli autotrasportatori	immediata cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori
1. Normativa sull'autotrasporto	L'obbligo di comunicare all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nei termini previsti dalla norma, la perdita dell'ideoneità finanziaria è in capo	all'impresa e al soggetto che emette la relativa attestazione	al gestore dei trasporti	alla sola impresa	al solo soggetto che emette la relativa attestazione
1. Normativa sull'autotrasporto	In una cooperativa di produzione e lavoro che esercita l'attività di autotrasporto per conto di terzi, il requisito dell'onorabilità, oltre che dal gestore dei trasporti deve essere posseduto da tutti i	membri del consiglio di amministrazione	dipendenti	soci	revisori dei conti
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'onorabilità è sussistente se posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti, dal consigliere di amministrazione di una	SRL (società a responsabilità limitata), le cui quote sono in mano a un ente pubblico	SNC (società in nome collettivo)	impresa familiare	SAS (società in accomandita semplice)
1. Normativa sull'autotrasporto	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i soci di una società di	capitali, non devono dimostrare di possedere l'onorabilità	persone, devono dimostrare di possedere i requisiti finanziari	capitali, devono dimostrare di possedere i requisiti finanziari	persone, devono possedere i requisiti di ideoneità professionale
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'onorabilità non sussiste o viene meno in capo alla persona	dichiarata fallita	che in sede di dichiarazione dei redditi denuncia un reddito negativo	dichiarata nullamente	non residente in un Paese della UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'onorabilità nelle società in nome collettivo deve essere posseduto	da tutti i soci e dal gestore dei trasporti	dai soli soci lavoratori	dai soli soci amministratori	da nessuno dei soci, deve possederla solo il gestore alla direzione dell'attività di trasporto
1. Normativa sull'autotrasporto	Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 298/1974 l'esercizio abusivo dell'autotrasporto di merci per conto di terzi comporta	la perdita del requisito dell'onorabilità	responsabilità civili	sanzioni disciplinari	sanzioni penali

1. Normativa sull'autotrasporto	Il gestore dei trasporti può perdere il requisito di onorabilità	in caso di istruzioni o disposizioni impartite al lavoratore dipendente che hanno determinato la violazione	solo in caso di ripetute violazioni delle norme relative al sorpasso	esclusivamente per violazioni a lui imputabili	solo se contemporaneamente lo perde l'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	L'omessa vigilanza del gestore in relazione a più violazioni	determina la perdita, per il gestore stesso, del requisito di onorabilità	è fonte di responsabilità per il gestore solo nei confronti dell'impresa	non comporta mai la perdita del requisito dell'onorabilità	non rileva in nessun caso
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fini dell'accertamento dell'idoneità finanziaria per l'accesso all'attività di autotrasporto per conto di terzi vanno considerati	capitale e riserve di cui l'impresa dispone	debiti di esercizio	solo gli immobili del titolare	solo i conti bancari
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina sull'autotrasporto di merci per conto di terzi, per idoneità finanziaria si intende	la capacità dell'impresa di assolvere gli obblighi finanziari connessi con l'esercizio della propria attività	la disponibilità dei mezzi finanziari necessari solo per l'acquisto di veicoli	la disponibilità dei mezzi finanziari necessari solo per la retribuzione dei conducenti	il raggiungimento ogni anno del pareggio di bilancio nel conto economico
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria da parte di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi si fa riferimento	ai veicoli a motore di massa complessiva superiore a 3,5 t in disponibilità dell'impresa	a tutti i veicoli in proprietà dell'impresa, tranne i rimorchi e i semirimorchi	a tutti i veicoli che costituiscono il parco dell'impresa	solo ai rimorchi e ai semirimorchi in disponibilità dell'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	L'idoneità finanziaria di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi è dimostrata con	attestazione rilasciata dal revisore contabile	carta di credito	garanzia ipotecaria su beni mobili registrati	beni immobili
1. Normativa sull'autotrasporto	Per i sodalizi di imprese di trasporto merci iscritte alla sezione speciale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi il requisito di idoneità finanziaria	avviene attraverso la dimostrazione delle singole imprese costituenti il consorzio o la cooperativa a proprietà divisa	è dimostrato una volta sola e non annualmente come le imprese singole	è sufficiente che sia dimostrato da una sola delle imprese associate o consorziate	non deve essere dimostrato
1. Normativa sull'autotrasporto	L'idoneità finanziaria di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi è dimostrata	annualmente	ogni 5 anni	solo una volta	ogni 2 anni
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina sull'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel caso di perdita dell'idoneità finanziaria, l'autorità competente	può assegnare un termine non superiore a sei mesi per la regolarizzazione	può assegnare un termine non superiore a un anno per la regolarizzazione	provvede alla revoca dell'idoneità professionale dell'impresa	dispone l'immediata cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina sull'autotrasporto di merci per conto di terzi, ai fini della dimostrazione del requisito dello stabilimento, è necessario che l'impresa dimostri	la disponibilità di una sede situata nello Stato membro in cui conserva i suoi documenti principali	di possedere almeno tre veicoli immatricolati	la disponibilità di un parcheggio per i veicoli	la disponibilità di un'officina
1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa di autotrasporto per conto di terzi deve soddisfare la dimostrazione del requisito dello stabilimento mediante, tra l'altro,	la disponibilità di una sede nella quale organizza l'attività dei veicoli in modo da garantire il loro rientro in sede al più tardi entro otto settimane dalla partenza	la dimostrazione della disponibilità di veicoli acquistati in proprietà	il possesso di almeno un computer	la disponibilità di una sede, senza alcun vincolo relativo alla garanzia di rientro dei veicoli entro un certo periodo
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra le condizioni necessarie ai fini della dimostrazione del requisito di stabilimento da parte dell'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi è prevista	la disponibilità di una sede, di strutture tecniche appropriate, di almeno un veicolo e della proporzione tra veicoli, conducenti e operatori di trasporto	solo la disponibilità di veicoli e l'esistenza di una sede secondaria	solo la disponibilità di una sede e di almeno un veicolo posseduto necessariamente a titolo di proprietà	la disponibilità di un parco veicolare di almeno due veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina sull'autotrasporto di merci per conto di terzi, l'impresa deve conservare presso la sede amministrativa situata nel territorio dello Stato italiano, tra gli altri,	i documenti contabili, relativi alla gestione economica e patrimoniale la cui conservazione è prevista dalla normativa vigente	il registro di carico e scarico dei rifiuti	i documenti relativi al controllo della tracciabilità dei rifiuti	tutta la corrispondenza in entrata e in uscita da quella sede
1. Normativa sull'autotrasporto	Il venire meno del requisito dello stabilimento di un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi deve essere comunicato all'autorità competente entro	30 giorni	90 giorni	un anno	60 giorni
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel caso in cui un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi non disponga più delle condizioni per la sussistenza del requisito di stabilimento, l'UMC	asigna un termine non superiore a sei mesi, entro il quale l'impresa deve regolarizzare la propria situazione	irroga all'impresa una sanzione amministrativa	comunica all'impresa anche la perdita del requisito di onorabilità	cancella immediatamente l'impresa dal REN senza assegnare alla stessa la possibilità di regolarizzazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il gestore dei trasporti deve essere in possesso dei requisiti di	idoneità professionale e onorabilità	onorabilità e stabilimento	diploma di laurea	idoneità professionale e stabilimento

1. Normativa sull'autotrasporto	Il requisito dell'idoneità professionale in capo a un'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi è dimostrato	con il possesso dell'attestato di idoneità professionale da parte del soggetto indicato quale gestore dei trasporti	attraverso la verifica dei titoli di studio	attraverso l'accertamento del possesso della laurea in ingegneria	con autocertificazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi del regolamento (UE) n. 1071/2009 il soggetto che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell'impresa di trasporto per conto di terzi viene definito	gestore dei trasporti	come colui che garantisce all'impresa l'approvvigionamento delle materie prime necessarie all'esercizio dell'attività	come colui che assicura la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	quale soggetto delegato dal titolare dell'impresa a reclutare il personale da adibire al trasporto
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, l'attestato di idoneità professionale ha durata	illimitata	decennale	annuale	fino al compimento del 65esimo anno di età
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'idoneità professionale è dimostrato con	un attestato rilasciato dall'autorità competente	una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	la carta di qualificazione del conducente	il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
1. Normativa sull'autotrasporto	Secondo il regolamento (UE) n. 1071/2009 l'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi ha valenza per	il trasporto nazionale e internazionale	il solo trasporto nazionale	il solo trasporto internazionale	i trasporti con i Paesi non facenti parte dell'UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, possono essere gestori dei trasporti	i soggetti cui siano state espressamente conferite le relative attribuzioni	soci limitatamente responsabili nelle società di persone	il conducente più anziano	i procuratori
1. Normativa sull'autotrasporto	Un viaggiato può essere designato a svolgere le funzioni di gestore dei trasporti di un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi	in una sola impresa	per due imprese, a condizione che una delle due sia una società di capitali	in più imprese	per due imprese, a condizione che una delle due sia una società di persone
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, tra le attività tipiche di competenza del gestore dei trasporti c'è	la verifica tecnica su allestimenti e manutenzione degli autoveicoli	la verifica relativa all'idoneità finanziaria dell'impresa con relativa comunicazione all'ufficio competente	l'obbligo di nominare anche un gestore esterno, qualora sia necessario	l'obbligo di comunicare all'Albo nazionale degli autotrasportatori i dati relativi alla retribuzione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, tra le attività tipiche di competenza del gestore dei trasporti c'è	la gestione pratiche di revisione e collaudo degli autoveicoli	l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria relativa a fatti integranti reato commessi dal titolare dell'impresa	sempre la conduzione dei veicoli	l'obbligo di effettuare personalmente la manutenzione dei veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il gestore dei trasporti, con l'incarico,	assume responsabilità civili, penali e amministrative	non assume alcuna responsabilità amministrativa	assume solo responsabilità civili	assume la responsabilità penale per fatti commessi da chiunque sia inserito nell'organigramma dell'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il gestore dei trasporti dell'impresa è responsabile	a titolo di rivaluta da parte dell'azienda ove abbia procurato, con la propria condotta non professionale, il danno aziendale	salvo dimostri di essere impegnato in altra impresa di trasporto	salvo che non risulti presente in azienda a titolo continuativo	per le violazioni in materia di sosta dei veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il venire meno del requisito dell'idoneità professionale deve essere comunicato all'autorità competente entro	30 giorni	90 giorni	60 giorni	un anno
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel caso in cui l'impresa di autotrasporto cose per conto di terzi che abbia perso il gestore dei trasporti, non provveda a nominarne uno nuovo entro i termini previsti	l'UMC revoca l'autorizzazione all'esercizio della professione	l'impresa non può effettuare trasporti internazionali	l'UMC competente irroga una sanzione	l'impresa stessa perde l'idoneità finanziaria
1. Normativa sull'autotrasporto	L'esame di accertamento dell'idoneità professionale per gestire un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi si svolge presso	l'amministrazione provinciale della provincia dove risiede il candidato	la Camera di commercio del capoluogo di regione dove risiede il candidato	l'Ufficio della Motorizzazione civile della provincia dove risiede il candidato	la regione dove risiede il candidato
1. Normativa sull'autotrasporto	Alcuni attestati di idoneità professionale sono stati rilasciati previa dimostrazione di esperienza di direzione dell'attività in imprese di autotrasporto per conto di terzi in maniera continuativa da almeno	dieci anni	cinque anni	due anni	tre anni
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, alcuni attestati di idoneità professionale sono stati rilasciati in dispensa dall'esame a	titolari di impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare, amministratori unici o membri del consiglio d'amministrazione, soci illimitatamente responsabile nelle società di persone	soggetti in possesso di laurea specifica	conducenti dei veicoli	soci di società di capitali

1. Normativa sull'autotrasporto	il soggetto che intenda ricoprire la carica di gestore dei trasporti all'interno di imprese di autotrasporto per conto di terzi solo con veicoli di massa complessiva maggiore di 1,5 t e fino a 3,5 t	può ottenere l'attestato in dispensa dall'esame dimostrando il possesso, alla data del 20.8.2020, di esperienza almeno decennale in un'impresa avente in disponibilità veicoli della medesima tipologia	può ottenere l'attestato in dispensa dimostrando un'esperienza decennale, con la tolleranza del 20%, in un'impresa con la medesima tipologia di veicoli	può ottenere l'attestato in dispensa dimostrando un'esperienza almeno triennale in un'impresa con la medesima tipologia di veicoli	deve obbligatoriamente frequentare un corso di 150 ore e superare il relativo esame anche se eserciti l'attività in un'impresa che effettua solo trasporti nazionali
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, l'esame per l'accertamento della idoneità professionale per il gestore dei trasporti è costituito da	domande con risposta a scelta fra quattro alternative e un'esercitazione su un caso pratico	domande a risposta libera e prova pratica di guida	sessanta domande con risposta aperta	domande a risposta libera o a risposta predeterminata, a scelta della commissione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, l'idoneità professionale di autotrasportatore si ottiene	superando un esame presso una commissione istituita dalla provincia	sostenendo un esame presso una commissione istituita presso la Camera di commercio	dimostrando di aver svolto la mansione di gestore alla direzione dell'attività di trasporto, per almeno cinque anni, in un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi	con un'anzianità di almeno cinque anni come autista di una ditta di trasporto di cose per conto di terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	La prova per l'accertamento dell'idoneità professionale per gestire un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi prevede	un esame scritto, che si compone di due prove, una costituita da quiz e l'altra che prevede la risoluzione di un caso concreto	un solo esame scritto che prevede la risoluzione di un caso concreto	due esami: uno scritto e uno orale	un solo esame scritto costituito da quiz
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, la partecipazione diretta alle prove d'esame per il conseguimento della idoneità professionale è consentita ai richiedenti in possesso di	diploma di scuola media superiore	patente di categoria C + E o D + E	certificato di abilitazione professionale	carta di qualificazione del conducente
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, all'esame per gestore dei trasporti di cose per conto di terzi si può accedere	con il diploma di scuola media inferiore, dopo aver frequentato un corso di formazione obbligatorio	dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto per almeno 5 anni	con il solo diploma di laurea	vi può accedere chiunque
1. Normativa sull'autotrasporto	In caso di esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi, mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa, la prova del requisito dell'onorabilità va riferita	agli amministratori della cooperativa o del consorzio, anche se le imprese che ne fanno parte già devono possedere il requisito dell'onorabilità	a tutti i dipendenti delle imprese	solo alle singole imprese consorziate o associate	solo ai dipendenti della cooperativa o del consorzio
1. Normativa sull'autotrasporto	In caso di esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa, il possesso del requisito dell'idoneità finanziaria va riferito	alle singole imprese associate e, qualora il trasporto fosse svolto anche con veicoli intestati al sodalizio, anche con riferimento a questi veicoli	al gestore dei trasporti	al dipendente con più anzianità di servizio	solo al consorzio o alla cooperativa
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fini dell'iscrizione al REN da parte di consorzi e cooperative a proprietà divisa, il requisito del possesso di veicoli è soddisfatto	con il possesso di veicoli delle imprese componenti le predette strutture	con il possesso di veicoli per una massa totale di almeno 80 t	obbligatoriamente con il possesso di veicoli intestati al sodalizio	obbligatoriamente con il possesso di almeno due veicoli delle imprese componenti le predette strutture
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi del regolamento (UE) n. 1071/2009 la disciplina prevista a livello UE nell'ambito dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ha per oggetto	requisiti e condizioni per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa	l'accesso alla professione di trasportatore su strada ovvero tramite ferrovia o via mare	l'accesso alla professione di trasportatore di cose in conto proprio	il trasporto stradale, ferroviario, marittimo
1. Normativa sull'autotrasporto	Integra la fattispecie del trasporto di cose per conto terzi l'attività in cui	l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente	il trasporto è eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie e il trasporto stesso costituisce un'attività meramente complementare o accessoria	le merci siano prese in comodato o in locazione dal soggetto che effettua il trasporto	le merci trasportate siano di proprietà del soggetto che effettua il trasporto
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi della legge n. 298/1974 l'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi quando	il veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione	le cose trasportate sono di proprietà del titolare dell'attività	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 t	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	In caso di inizio di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi mediante cessione d'azienda (o di ramo aziendale), l'impresa cedente	viene cancellata dall'Albo nazionale degli autotrasportatori	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi e al REN per un tempo illimitato, in attesa di riprendere l'attività	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori solo con il requisito di onorabilità	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori, ma viene cancellata dal REN
1. Normativa sull'autotrasporto	Il possesso, oltre che dei requisiti per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche di almeno un veicolo	deve essere mantenuto dall'impresa durante tutta l'attività	deve essere mantenuto dall'impresa per i primi tre anni, trascorsi i quali può essere sostituito da requisiti meno stringenti	non è obbligatorio e l'impresa è libera di scegliere se conformarsi o meno a esso	può essere diattoeso
1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa di trasporto conto terzi può avere la disponibilità di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 6 t, a titolo di	locazione senza conducente	proprietà, esclusivamente	locazione senza conducente, purché il veicolo abbia una portata non superiore a 3 t	locazione con conducente
1. Normativa sull'autotrasporto	La disciplina della locazione dei veicoli adibiti a trasporto di cose è condizionata da	massa e uso cui vengono destinati dal locatario	ragione sociale del locatario e numero di veicoli oggetto del contratto di locazione	massa e ragione sociale del locatario	massa e numero di assi

1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, una volta dimostrati i requisiti per l'accesso alla professione, deve	immettere in circolazione almeno un autoveicolo	presentare richiesta di iscrizione alla Camera di commercio	attendere il rilascio dell'autorizzazione con l'iscrizione al REN per poter acquisire veicoli	immettere in circolazione veicoli per una massa complessiva di almeno 80 t
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra i titoli di disponibilità ammessi nell'esercizio dell'autotrasporto è prevista anche la locazione	senza conducente	senza conducente, ma sono relativamente a veicoli di massa complessiva fino a 6 t	senza conducente, purché il conducente sia espressamente autorizzato	con conducente
1. Normativa sull'autotrasporto	La proprietà rientra tra i titoli di disponibilità di un veicolo da adibire al trasporto su strada di cose per conto terzi	in ogni caso	solo se trattasi di società di capitali	solo se il veicolo ha una massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t	limitatamente ai veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	La locazione di veicoli a imprese di trasporto per conto terzi da parte di impresa di locazione di veicoli	è ammessa	è ammessa limitatamente all'uso del veicolo nei trasporti internazionali	non è ammessa	è ammessa purché entrambe le imprese siano iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e l'impresa locataria sia titolare di autorizzazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito del trasporto di cose per conto di terzi, è ammessa la disponibilità a titolo di locazione senza conducente	di veicoli immatricolati per uso di terzi per locazione	di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t immatricolati per uso proprio	di veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio, in locazione per trasporto di cose per conto di terzi	di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra i titoli di disponibilità di un veicolo da adibire al trasporto di cose per conto terzi	rientra il leasing	c'è anche il leasing, ma solo se il contratto ha durata minima di 6 mesi	non è previsto il leasing. In quanto il veicolo appartenente alla società di leasing non può trasportare cose per conto terzi	c'è anche il leasing, ma solamente se il contratto di leasing ha durata inferiore a 2 anni
1. Normativa sull'autotrasporto	Si configura un trasporto abusivo quando si effettua il trasporto	senza iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	di clandestini	con personale non in regola, senza assicurazione RCA, senza aver versato il contributo all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	in sovraccarico, si circola nei giorni vietati, non si applicano tariffe obbligatorie
1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa che esegue un trasporto di cose senza essere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori o violando le condizioni o i limiti di iscrizione è punita con	una pesante sanzione amministrativa pecuniaria, nonché con la sanzione accessoria del fermo amministrativo per tre mesi del veicolo	una grave sanzione disciplinare	una sanzione penale	la revoca dell'iscrizione
1. Normativa sull'autotrasporto	Un soggetto, munito di licenza per il trasporto in conto proprio, se esercita l'attività per conto terzi	è sanzionabile per trasporto abusivo	non è in alcun modo sanzionabile	è sanzionabile e con una mera sanzione disciplinare	ne risponde con il risarcimento dei danni
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel trasporto internazionale di merci per conto di terzi	le cose vengono trasferite da uno Stato a un altro, con o senza transito in altri Paesi	i veicoli con i quali si esegue il trasporto vengono sempre imbarcati su altri mezzi di trasporto	le cose vengono trasportate esclusivamente ricorrendo, piuttosto che a una sola modalità di trasporto, alla combinazione di varie tipologie di trasporto	le cose vengono trasferite all'interno del territorio di un solo Stato
1. Normativa sull'autotrasporto	In generale, il trasporto internazionale di merci per conto di terzi	va autorizzato prima e accompagnato durante l'esecuzione del titolo richiesto, fatti salvi i casi di liberalizzazione	può essere eseguito in maniera totalmente libera, sia per quanto riguarda i veicoli, sia per quanto riguarda le merci trasportate	non richiede titoli autorizzativi e non è soggetto ai controlli delle forze di polizia nazionali	avviene nel solo rispetto della normativa dell'UE e non di convenzioni internazionali o di accordi bilaterali tra Stati
1. Normativa sull'autotrasporto	Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è da considerarsi trasporto	internazionale, sempre	internazionale, solo se per il trasporto delle merci in uno degli Stati UE è necessario attraversare uno Stato non appartenente alla stessa	in regime di cabotaggio	internazionale, solo se la merce deve essere trasportata al di fuori degli Stati UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Per trasporti internazionali di cose si intendono	gli spostamenti a carico o a vuoto di veicoli fra due Stati	unicamente i trasporti a carico fra due o più Stati	solo i trasporti soggetti alla disciplina della licenza comunitaria	solo i trasporti diretti o provenienti da Paesi non aderenti alla UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Un trasporto viene definito "Paese terzo" quando	i Paesi di carico e scarico sono diversi da quello di immatricolazione del veicolo che esegue il trasporto	avviene fra due Stati membri UE	avviene fra due Stati che non sono membri UE	interessa merci di provenienza non UE
1. Normativa sull'autotrasporto	I veicoli per il trasporto in conto proprio all'interno della UE devono essere muniti di	nessuna autorizzazione internazionale in quanto tali trasporti sono liberalizzati in ambito UE	autorizzazioni multilaterale CE	licenza comunitaria	autorizzazione CEMT
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi del regolamento (UE) n. 1072/2009, integrato dal regolamento (UE) n. 1015/2020 un'impresa italiana che esercita il trasporto merci per conto di terzi internazionale in ambito UE dev'essere in possesso della licenza comunitaria, se utilizza veicoli	che hanno massa complessiva superiore a 2,5 t	di qualsiasi massa complessiva	con massa complessiva inferiore a 2,5 t	che hanno massa complessiva superiore a 3,5 t

1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa italiana che esercita il trasporto merci per conto di terzi internazionale in ambito extra UE	fatte salve alcune eccezioni, è assoggettata agli accordi internazionali se esercita con veicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t	non è, in ogni caso, assoggettata ad alcun regime autorizzativo	fatte salve alcune eccezioni, è assoggettata agli accordi internazionali solo se esercita con veicoli aventi una massa complessiva superiore a 12,5 t	a sufficiente che possenga la licenza comunitaria
1. Normativa sull'autotrasporto	Per l'autotrasporto di cose per conto di terzi in ambito UE il veicolo, tra l'altro, deve essere munito di	Copia conforme della licenza comunitaria rilasciata dall'UMC competente	copia della licenza comunitaria vistata dall'Ufficio consolare in Italia dello Stato UE nel quale verrà eseguito il trasporto	licenza comunitaria in fotocopia autenticata	licenza comunitaria in originale
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria che autorizza al trasporto internazionale di merci per conto di terzi in ambito UE, rilasciata dallo Stato italiano, ha una durata	di cinque anni	di un anno	indeterminata	di tre anni
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel trasporto di merci per conto di terzi fra due Paesi membri, non appartenenti entrambi alla UE o al SEE, le autorizzazioni bilaterali	hanno validità nell'ambito dell'anno solare e consentono un solo viaggio di andata e ritorno	hanno validità di tre anni	hanno validità indeterminata	consentono il solo viaggio di andata
1. Normativa sull'autotrasporto	Ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2009, integrato dal regolamento (UE) n. 1055/2020 tra i tipi di trasporto non esentati da licenza comunitaria e da ogni autorizzazione di trasporto sono previsti i trasporti	di merci in ambito internazionale effettuati con autoveicoli la cui massa complessiva supera le 3,5 t	di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non supera le 2,5 t	postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale	di veicoli danneggiati o da riparare
1. Normativa sull'autotrasporto	Per effettuare tra Paesi UE trasporti internazionali di merce per conto di terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t, è necessario	il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un Paese terzo rispetto all'UE, anche di un attestato di conducente	soltanto un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa dell'UE	il possesso di un'autorizzazione e, qualora il conducente non sia cittadino di uno Stato dell'UE, anche del superamento di un esame che attesti la conoscenza della lingua inglese	solamente la disponibilità di un autocarro con massa a pieno carico superiore a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	In Italia la licenza comunitaria per svolgere trasporti internazionali di merci per conto di terzi è valida per	cinque anni	tre anni	tempo indeterminato	sei mesi
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria per svolgere trasporti internazionali di merci per conto di terzi è valida nei Paesi	UE, SEE (Spazio economico europeo) e Svizzera	UE eccetto i Paesi membri da meno di 15 anni	ex URSS	CEMT
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria è necessaria per il trasporto intra UE di	merci per conto terzi con veicoli aventi massa complessiva oltre 2,5 t	medicinali	indifferentemente per merci in conto proprio e per conto terzi	merci in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria per l'esecuzione di trasporti internazionali di merci per conto di terzi è rilasciata in	unico originale per l'impresa	tanti esemplari quanti sono gli autocarri	tanti esemplari quanti sono gli autisti	due originali, uno per l'impresa e uno per il conducente
1. Normativa sull'autotrasporto	La copia certificata conforme della licenza comunitaria per l'esecuzione di trasporti internazionali in UE è rilasciata	anche per veicoli in leasing	solo per veicoli in proprietà	solo per veicoli a noleggio	solo per veicoli in usufrutto
1. Normativa sull'autotrasporto	La copia certificata conforme della licenza comunitaria per l'esecuzione di trasporti internazionali in UE è rilasciata	dall'UMC della provincia in cui l'impresa è iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori	dall'ufficio dell'amministrazione provinciale competente in base alla sede legale dell'impresa di trasporto	dalla prefettura-UTG	dalla regione
1. Normativa sull'autotrasporto	Un veicolo che effettua trasporto per conto di terzi in ambito UE deve avere a bordo	una copia certificata conforme della licenza comunitaria da parte dell'UMC competente	una fotocopia della licenza comunitaria	una autorizzazione CEMT	la licenza comunitaria in originale
1. Normativa sull'autotrasporto	In Italia l'esecuzione di trasporti di merci in ambito UE senza licenza comunitaria	è considerata e sanzionata quale trasporto abusivo	comporta solo l'irrogazione di una sanzione amministrativa	è sanzionata solo con la sospensione della patente di guida del conducente	non è sanzionata
1. Normativa sull'autotrasporto	Per effettuare trasporti internazionali di merce in ambito UE, un cittadino di un Paese terzo rispetto all'UE, che guida un veicolo di un'impresa italiana munita di licenza comunitaria deve	essere in possesso anche dell'attestato del conducente	essere in possesso solo della patente di guida non scaduta	intestarsi la licenza comunitaria	avvertire l'autorità competente all'atto del passaggio della frontiera
1. Normativa sull'autotrasporto	Per cabotaggio stradale di merci si intende	il trasporto interno in un Paese UE effettuato da un vettore non residente	il trasporto tra due Paesi con veicoli immatricolati in uso proprio	una tipologia di trasporto che comprende almeno un tratto che si svolge nelle acque interne	il trasporto intermodale

1. Normativa sull'autotrasporto	Nel campo dell'autotrasporto internazionale, per cabotaggio s'intende	la possibilità per un trasportatore, appartenente a uno degli Stati membri, di effettuare trasporti nazionali in altro Stato UE	l'ammissione di vettori residenti ai trasporti nazionali di merci	la possibilità che un trasportatore appartenente a uno degli Stati membri, possa trasportare merci dal suo a un altro degli Stati UE	la possibilità che un trasportatore appartenente a uno degli Stati membri possa attraversare liberamente, durante l'esecuzione di un trasporto, un altro Paese UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Per l'esecuzione del cabotaggio stradale di merci in Italia per conto terzi dei vettori UE e SEE	l'attività è limitata a 3 viaggi entro sette giorni dall'ultimo scarico di merce in trasporto internazionale	è sufficiente avere la licenza comunitaria	occorre specifica autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	l'attività è limitata a 6 viaggi entro dieci giorni dall'ultimo scarico di merce in trasporto internazionale
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel cabotaggio stradale di merci il cd. "periodo di raffreddamento" consiste nell'impossibilità di effettuare, con lo stesso veicolo a motore, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro dove è stato effettuato il trasporto di cabotaggio, per	4 giorni dall'uscita del veicolo a motore stesso da tale Stato membro	30 giorni dall'uscita del veicolo a motore stesso da tale Stato membro	7 giorni dall'uscita del veicolo a motore stesso da tale Stato membro	3 giorni dall'uscita del veicolo a motore stesso da tale Stato membro
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fini della regolare esecuzione dei trasporti in regime di cabotaggio, è necessario portare a bordo del veicolo	almeno la copia conforme della licenza comunitaria, la documentazione di prova del trasporto internazionale nello Stato membro di destinazione e la documentazione relativa a ogni trasporto di cabotaggio effettuato	solo la documentazione di prova del trasporto internazionale nello Stato membro di destinazione	solo la copia conforme della licenza comunitaria	solo la documentazione relativa a ogni trasporto di cabotaggio effettuato
1. Normativa sull'autotrasporto	In generale, i titoli autorizzativi al trasporto internazionale di merci tra Paesi extra UE, previsti dagli accordi bilaterali tra Stati, valgono	solo nel territorio degli Stati contraenti	anche al di fuori del territorio degli Stati contraenti	solo al di fuori del territorio degli Stati contraenti	ovunque
1. Normativa sull'autotrasporto	Gli accordi bilaterali sull'autotrasporto di merci tra Paesi extra UE in genere regolamentano	il trasporto fra e nel territorio dei due Paesi firmatari	le norme sulla circolazione stradale	il trasporto al di fuori dei confini degli Stati firmatari	il trasporto, qualora il conducente abbia nazionalità di uno dei due Stati firmatari
1. Normativa sull'autotrasporto	Rappresenta un titolo autorizzativo per il trasporto di merci nei Paesi extra UE	l'autorizzazione a viaggio, prevista dagli accordi fra singoli Stati	il permesso di soggiorno	l'autorizzazione speciale di solo transito	la licenza comunitaria
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni internazionali per il trasporto di merci con i Paesi extra UE possono essere trasferite	solo in caso di trasferimento di azienda	a titolo oneroso	solo a titolo gratuito	in nessun caso
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci in Paesi extra UE, previste dagli accordi bilaterali, si dividono in	triangolari, "Paesi terzi", bilaterali o di destinazione	quadrangolari	di partenza	di accesso
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci nei Paesi extra UE previste dagli accordi bilaterali	devono accompagnare il veicolo e sono valide per un anno solare	sono intestate a più vettori	non devono accompagnare il veicolo ma possono essere conservate presso la sede dell'impresa	possono essere trasferite
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito del trasporto di merci, la sigla CEMT indica	la Conferenza europea dei ministri dei trasporti	il Codice europeo per la mobilità e i trasporti	la Cooperazione europea per la movimentazione e i trasporti	il Comitato esterno della mobilità transfrontaliera
1. Normativa sull'autotrasporto	In ambito CEMT	sono previsti trasporti liberalizzati	in base al Manuale tutti i trasporti tra Paesi nell'area CEMT sono liberalizzati	non sono previsti trasporti liberalizzati	in base al Manuale d'uso non ci sono trasporti liberalizzati
1. Normativa sull'autotrasporto	I trasporti con i Paesi terzi estranei all'UE e alla CEMT	possono essere eseguiti in regime di autorizzazione bilaterale	non possono mai essere eseguiti	possono essere eseguiti sempre in maniera libera, senza alcun titolo autorizzativo	possono essere eseguiti con autorizzazione multilaterale CEMT
1. Normativa sull'autotrasporto	La CEMT prevede un regime di	liberalizzazione; autorizzazioni senza contingentamento; autorizzazioni contingentate	divieti relativi a tutti i trasporti nell'area geografica dei Paesi CEMT	dazi doganali	liberalizzazione di tutti i trasporti nell'area geografica dei Paesi CEMT
1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa italiana specializzata in traslochi che intende effettuare un trasporto in un Paese membro della CEMT	può chiedere il rilascio di un'autorizzazione CEMT fuori contingente	non ha l'obbligo di dotarsi di un'autorizzazione in quanto i traslochi sono liberalizzati nell'area CEMT	deve essere in possesso di licenza comunitaria	i traslochi in ambito CEMT non sono mai autorizzati
1. Normativa sull'autotrasporto	La normativa CEMT prevede un regime di	liberalizzazione in ragione del veicolo utilizzato o delle cose trasportate, salvo riserva di qualche Paese	autorizzazioni specifiche per il trasporto di animali vivi	liberalizzazione generalizzata dei trasporti	autorizzazioni non contingentate

1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni multilaterali contingentate CEMT sono valide per i trasporti	tra Paesi CEMT	da un Paese CEMT verso un Paese non membro e viceversa solo se il tragitto non supera i 500 km	da un Paese CEMT verso un Paese non membro e viceversa	da un Paese CEMT verso un Paese non membro e viceversa solo se si tratta di Stati confinanti con un Paese CEMT
1. Normativa sull'autotrasporto	L'autorizzazione CEMT	consente l'effettuazione di trasporti di tipo bilaterale, di transito e multilaterale fra Stati appartenenti all'ITT/CEMT	consente esclusivamente l'effettuazione di trasporti multilaterali	consente unicamente l'effettuazione dei trasporti a carico (di tipo bilaterale) da un Paese membro a un altro Paese membro e viceversa	consente unicamente l'effettuazione dei trasporti a carico o a vuoto (di tipo bilaterale) da un Paese membro a un altro Paese membro e viceversa
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni CEMT sono	contingentate e rilasciate in originale all'impresa che ha titolo per ottenerle	libere per i Paesi UE e contingentate per tutti gli altri	rilasciate in copia conforme a tutte le imprese che ne facciano richiesta	Rilasciate agli spedizionieri doganali che le affittano di volta in volta all'impresa che questi incaricano di effettuare il trasporto
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni CEMT sono valide per	un numero illimitato di viaggi	100 viaggi	il numero dei viaggi stabilito in base a quelli effettuati nell'anno precedente	50 viaggi
1. Normativa sull'autotrasporto	Il libretto dei resoconti di viaggio o libretto statistico che accompagna l'autorizzazione CEMT	è intestato al titolare dell'autorizzazione e non è trasferibile	è sempre stampato in inglese	ha una numerazione diversa da quella dell'autorizzazione CEMT	è intestato al proprietario delle merci
1. Normativa sull'autotrasporto	L'autorizzazione multilaterale contingentata, sia di breve durata sia annuale, deve essere accompagnata da	libretto dei resoconti di viaggio e certificati tecnici di conformità del veicolo	certificati tecnici di conformità del veicolo	nessun altro documento in quanto legittima l'impresa a effettuare il trasporto	libretto dei resoconti di viaggio
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni del contingente italiano sono assegnate alle imprese in base a	graduatoria delle autorizzazioni disponibili, rinnovo o trasferimento di titolarità	anzianità dell'impresa richiedente	consistenza del parco veicolare dell'impresa richiedente	idoneità finanziaria dimostrata dall'impresa richiedente
1. Normativa sull'autotrasporto	Secondo il regolamento (UE) n. 1072/2009 l'"attestato di conducente" per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE è rilasciato	dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore	dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il conducente ha la propria residenza	dalla Commissione europea	dalle autorità competenti dello Stato membro di transito
1. Normativa sull'autotrasporto	Secondo il regolamento (UE) n. 1072/2009 in un trasporto di merci per conto terzi in ambito UE, l'attestato del conducente è un documento	obbligatorio da tenere a bordo del veicolo, solo se il conducente non è cittadino di uno Stato membro dell'UE	obbligatorio da conservare presso la sede dell'azienda	obbligatorio da tenere a bordo del veicolo, solo se il conducente è dell'UE	facoltativo per i conducenti che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE
1. Normativa sull'autotrasporto	L'"attestato di conducente" per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE ai sensi del regolamento (CE) 1072/2009	certifica la conformità alle disposizioni vigenti del rapporto di lavoro tra conducente e impresa di autotrasporto	certifica il possesso della patente e della CCQ da parte del conducente	è unico per tutti i conducenti di un'impresa che non siano cittadini di uno Stato membro né soggiornanti di lungo periodo	è obbligatorio solo per le imprese che effettuano trasporti internazionali extra UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Secondo il regolamento (UE) n. 1072/2009 l'"attestato di conducente" per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE ha una validità di	cinque anni, non può tuttavia superare la data ultima di validità del permesso di soggiorno del conducente cui l'attestato si riferisce	3 anni	1 anno	cinque anni anche se nel corso del periodo di validità è scaduto il permesso di soggiorno del conducente cui l'attestato si riferisce
1. Normativa sull'autotrasporto	La Convenzione CMR (Convention marchandises route) si applica	nel trasporto tra due Stati diversi, di cui almeno uno sia parte contraente nella Convenzione	solo se, nel trasporto tra due Stati diversi, entrambi sono parti contraenti nella Convenzione	nel trasporto tra due Stati diversi, indipendentemente se essi siano parti contraenti nella Convenzione	nel trasporto che coinvolga almeno tre Stati diversi
1. Normativa sull'autotrasporto	La CMR (Convention marchandises route) è la Convenzione relativa al	contratto di trasporto internazionale di cose su strada a titolo oneroso	contratto di trasporto nazionale di cose su strada	trasporto su strada di materiale deperibile	trasporto su strada di merci pericolose
1. Normativa sull'autotrasporto	La mancata stipula della CMR (Convention marchandises route)	non influisce sulla validità del contratto	rende annullabile il contratto	influisce sulla validità del contratto	rende nullo il contratto
1. Normativa sull'autotrasporto	La mancanza, l'irregolarità o lo smarrimento della lettera di vettura internazionale CMR	non influisce comunque sulla validità del contratto	rende inefficace il contratto	rende annullabile il contratto	rende nullo il contratto
1. Normativa sull'autotrasporto	La lettera di vettura internazionale CMR	fa fede della conclusione del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore	quando manca o viene smarrita influisce sulla validità del contratto di trasporto	ha funzione costitutiva del contratto di trasporto	non esaurisce la sua funzione sul piano probatorio del contratto di trasporto

1. Normativa sull'autotrasporto	Nella CMR, il primo esemplare della lettera di vettura	è destinato al mittente	accompagna la merce	è trattenuto da chi materialmente carica la merce	deve essere trattenuto dal vettore
1. Normativa sull'autotrasporto	Nella CMR, il secondo esemplare della lettera di vettura	accompagna la merce	deve essere consegnato alle autorità doganali	è destinato al mittente	è trattenuto dal vettore
1. Normativa sull'autotrasporto	Nella CMR, il terzo esemplare della lettera di vettura	è trattenuto dal vettore	deve essere consegnato alla polizia stradale	è consegnato al conducente	va consegnato al mittente
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel trasporto di merci per conto di terzi costituisce violazione delle norme relative al trasporto abusivo il comportamento di chi	dispone un trasporto di cose per conto di terzi senza autorizzazione	esercita l'attività di trasporto con veicoli non di proprietà	esercita l'attività di trasporto con veicoli presi in locazione all'estero	dispone il trasporto per conto di terzi di cose che non sono di proprietà del trasportatore
1. Normativa sull'autotrasporto	Secondo l'art. 26 della legge n. 298/1974 nel trasporto di merci per conto di terzi in caso di trasporto abusivo, è prevista, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa,	la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo	la perdita del requisito di idoneità professionale	la sospensione dell'esercizio della professione per 1 anno	l'immediata revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione
1. Normativa sull'autotrasporto	La guida dei veicoli limitata a un certo numero di ore giornaliere è applicabile, in virtù di uno specifico accordo, anche in ambito extra UE quando il trasporto	non si esaurisce all'interno del territorio dell'UE, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, ma interessa il territorio di altri Stati	è effettuato da veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione ma non dotato di strumento di controllo (tachigrafo analogico o tachigrafo digitale)	è effettuato da vettori che hanno veicoli immatricolati in uno Stato diverso da uno membro dell'UE, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, anche se si svolge esclusivamente nel territorio dell'UE	si svolge interamente nel territorio dell'UE, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi del regolamento (UE) n. 561/2006 per i conducenti che effettuano un trasporto in ambito nazionale su di un autoveicolo con massa complessiva superiore a 3,5 t, il tempo massimo di guida, oltre il quale bisogna effettuare una interruzione, corrisponde a	4,5 ore seguite da 45 minuti di interruzione	5 ore seguite da 30 minuti di interruzione	8 ore seguite da un'ora di interruzione	6 ore seguite da un'ora di interruzione
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi del regolamento (UE) n. 561/2006 per i conducenti di veicoli che effettuano un trasporto in ambito nazionale è obbligatorio effettuare una interruzione della guida di 45 minuti dopo aver guidato per 4,5 ore	se il veicolo ha una massa complessiva a pieno carico superiore di 3,5 t	anche se alla guida di un carro attrezzi che non superi la distanza di 100 km dalla sede operativa	indipendentemente dalla massa complessiva del veicolo	se il veicolo ha una massa complessiva a pieno carico superiore di 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	I tachigrafi, analogico o digitale,	consentono di registrare i tempi di guida e riposo dei conducenti	sono obbligatori per tutte le categorie di veicoli	possono essere sostituiti dal limitatore di velocità	possono essere utilizzati indistintamente con la carta tachigrafica
1. Normativa sull'autotrasporto	Il tachigrafo	deve essere sottoposto a controllo biennale della funzionalità	può essere sostituito dal limitatore di velocità	limita la velocità del veicolo a quella prestabilita per la categoria	non è un dispositivo obbligatorio
1. Normativa sull'autotrasporto	Il tachigrafo, analogico o digitale,	sono obbligatori per veicoli adibiti al trasporto di merci con massa complessiva superiore a 3,5 t	quello analogico non può più essere utilizzato	sono obbligatori per tutti gli autoveicoli di massa inferiore a 3,5 t	sono obbligatori per i veicoli che effettuano servizi di linea con percorso inferiore a 50 km
1. Normativa sull'autotrasporto	La riparazione dei tachigrafi va effettuata	solo da officine o da centri tecnici autorizzati dalle autorità competenti dello Stato	solo dai costruttori autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali	solo dagli UMC (Ufficio Motorizzazione civile)	da qualsiasi officina di autoriparazioni purché munita delle più nuove attrezzature disponibili in commercio
1. Normativa sull'autotrasporto	Non è oggetto di controllo su strada, da parte delle forze di polizia, in un veicolo che effettua trasporto di merci per conto terzi,	verbale di installazione del tachigrafo	carta di circolazione	iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori	contratto di locazione del veicolo, ove ricorra
1. Normativa sull'autotrasporto	In occasione di interventi di revisione periodica o riparazione, il tachigrafo analogico deve essere munito di sigilli installati a cura di	un'officina autorizzata al montaggio o alla riparazione	legale rappresentante dell'impresa di trasporto	polizia stradale	Camera di commercio che ha verificato il montaggio o l'operazione di manutenzione
1. Normativa sull'autotrasporto	I soggetti responsabili del buon funzionamento, del corretto uso e della necessaria manutenzione del tachigrafo analogico, ovvero tachigrafo digitale, sono	sempre il conducente e il datore di lavoro	solo il proprietario del veicolo perché il datore di lavoro non può controllarlo in ogni momento	solo il conducente perché è l'unico che ha la possibilità di controllare in ogni momento	il datore di lavoro e il proprietario del veicolo
1. Normativa sull'autotrasporto	Il trasferimento (scarico dati) dei dati della memoria del tachigrafo digitale dei mezzi di proprietà o in locazione, che le imprese sono tenute a fare periodicamente	non cancella la memoria dei predetti supporti ma ne realizza solo una copia	cancella la memoria dei predetti supporti solo per quello che riguarda la taratura dell'apparecchio e ne realizza solo una copia utilizzabile	cancella la memoria dei predetti supporti	cancella la memoria dei predetti supporti ma ne realizza comunque una copia

1. Normativa sull'autotrasporto	Delle violazioni in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali risponde	sempre il conducente	solo il caricatore	solo il committente	solo il proprietario della merce
1. Normativa sull'autotrasporto	La disciplina in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, in caso di violazioni, prevede	una sanzione graduale in relazione alle infrazioni	una sanzione fissa	nessuna sanzione	sanzioni solo per le violazioni ai tempi di guida
1. Normativa sull'autotrasporto	L'alterazione del dispositivo di controllo (tachigrafo) comporta	sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro e la sospensione della patente del conducente	sanzioni amministrative pecuniarie	sequestro e confisca del veicolo	arresto da 3 mesi a 3 anni per il conducente e il proprietario del veicolo
1. Normativa sull'autotrasporto	Il regime TIR si basa su 5 principi fra cui	durante il tragitto, i dazi e le imposte devono essere coperti da una garanzia valida a livello internazionale	i dazi e le imposte devono essere coperti da una garanzia valida a livello nazionale	non occorre alcuna garanzia per le merci trasportate	per le merci trasportate occorre apposita assicurazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Il regime TIR si basa su 5 principi fra cui	le misure di controllo doganale adottate nel Paese di partenza devono essere accettate da tutti i Paesi di transito e destinazione	occorre assicurazione per ciascuna merce trasportata	il controllo doganale è soppresso nel Paese di partenza	il controllo doganale viene sostituito da una assicurazione
1. Normativa sull'autotrasporto	In un trasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, può essere omesso il controllo da parte degli operatori di Polizia di	documentazione relativa al regime TIR	certificato assicurativo del veicolo	contratto di noleggio del veicolo, ove ne ricorra il caso	tachigrafo e relativi documenti
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione al registro TIR consente	di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controllo delle merci ai punti doganali intermedi degli Stati di transito	di non pagare i diritti doganali	all'impresa di essere associata all'associazione dei trasportatori internazionali usufruendo di assistenza in ogni Paese della CE	di effettuare trasporti in tutti i Paesi, sia UE sia extra UE, senza le necessarie autorizzazioni
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione al registro TIR consente	di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controlli ai punti doganali intermedi degli stati di attraversamento	all'impresa di essere associata all'associazione dei trasportatori internazionali, usufruendo dell'assistenza della medesima in ogni Paese della UE	di effettuare trasporti in tutti i Paesi, sia UE sia extra UE senza le necessarie autorizzazioni	la libera circolazione nei Paesi che hanno aderito alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT)
2.1 Norme generali	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	obbligatoria per determinate attività	facoltativa per tutti i rifiuti non pericolosi	automatica sulla base dell'istruttoria presentata presso il Comune allo Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente	gratuita per i rifiuti da costruzione e demolizione
2.1 Norme generali	Al sensi della disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la trasmissione e gestione delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale deve svolgersi tramite modalità	telematica	telematica solo se si tratta di imprese o enti che gestiscono ingenti quantità di rifiuti	cartacea	telematica solo per imprese o enti iscritti all'Albo nazionale che abbiano più di quindici dipendenti
2.1 Norme generali	Successivamente alla deliberazione di iscrizione all'Albo nazionale adottata dalla Sezione regionale, la segreteria della stessa invia	una comunicazione a mezzo PEC all'impresa e al soggetto legittimato, con cui notifica che la domanda è stata accolta e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento	a mezzo posta il provvedimento cartaceo originale	una lettera raccomandata all'impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento	una comunicazione all'impresa e al soggetto legittimato spiegando come ritirare il provvedimento cartaceo presso gli uffici postali
2.1 Norme generali	La domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è presentata	alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente	al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
2.1 Norme generali	Con riferimento al procedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la sezione regionale o provinciale deve concludere l'istruttoria	entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione	entro centoventi giorni dall'invio della domanda di iscrizione	non prima di novanta giorni da quando la sezione avvia l'istruttoria stessa	entro tre mesi dalla ricezione della domanda d'iscrizione
2.1 Norme generali	Nell'ambito del procedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il termine per la conclusione dell'istruttoria può essere interrotto	per non più di una volta, se i risultati necessitano acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda sia incompleta	per non più di una volta se la sezione competente non riesce a terminare l'istruttoria nei tempi previsti dalla normativa	infinita volte, in base a una scelta discrezionale della sezione competente	In nessun caso
2.1 Norme generali	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto per le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada è redatta	dai responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente	da una società di consulenza di fiducia dell'impresa o dell'ente	dai legale rappresentante dell'impresa o dell'ente capogruppo	dai titolare dell'impresa o dell'ente
2.1 Norme generali	I seguenti soggetti possono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali attraverso la procedura d'iscrizione semplificata	aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni	aziende che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	aziende che effettuano attività di bonifica	imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti

2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le Sezioni regionali e provinciali, ricevuta la comunicazione completa della documentazione prevista per la procedura semplificata d'iscrizione all'Albo nazionale, deliberano l'iscrizione entro	trenta giorni dal ricevimento	novanta giorni dal ricevimento	tre giorni dal ricevimento	un anno solare dal ricevimento
2.1 Norme generali	I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali	sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente	se desiderano qualificare in modo specifico la propria impresa	sulla base di una comunicazione presentata al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	nella categoria 9 dell'Albo nazionale
2.1 Norme generali	Aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni	possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	non devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	devono seguire la procedura generale prevista per le categorie d'iscrizione del trasporto 1, 4, 5	devono seguire una procedura rafforzata
2.1 Norme generali	Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno	possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	devono seguire la procedura generale prevista per le categorie d'iscrizione del trasporto 1, 4, 5	devono seguire una procedura rafforzata	non devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto da parte dei soggetti iscritti dei presupposti o dei requisiti richiesti per l'iscrizione semplificata all'Albo nazionale, dispongono	con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime	con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, senza possibilità per l'interessato di conformarsi alla normativa vigente	via telefono, il divieto di prosecuzione dell'attività, senza possibilità per l'interessato di conformarsi alla normativa vigente	il divieto di inizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare	la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte con procedura semplificata	tramite i singoli componenti del Comitato nazionale la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte con procedura semplificata	tramite il Comitato nazionale la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte con procedura semplificata	tramite il prefetto il rispetto della normativa vigente
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti ai soggetti iscritti in procedura semplificata all'Albo nazionale, questi ultimi	hanno diritto di conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime	non possono più iscriversi all'Albo nazionale	possono sanare l'irregolarità solo tramite il pagamento di un diritto annuale di iscrizione doppio rispetto a quello previsto per la propria categoria di iscrizione	hanno diritto di conformarsi alla normativa vigente ma senza alcun limite temporale
2.1 Norme generali	Nell'ambito delle procedure di iscrizione semplificata all'Albo nazionale gestori ambientali, effettua la comunicazione d'iscrizione delle aziende speciali, dei consorzi di comuni e delle società di gestione dei servizi pubblici	il comune o uno dei comuni o il consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l'attività	il soggetto di volta in volta scelto dall'azienda speciale, dal consorzio di comuni o dalla società di gestione, in quanto la normativa vigente non prevede nulla al riguardo	il gestore dei trasporti	un soggetto delegato, in possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità finanziaria per trattare con la pubblica amministrazione
2.1 Norme generali	Nell'ambito delle procedure di iscrizione semplificata all'Albo nazionale gestori ambientali, le sezioni regionali e provinciali deliberano l'iscrizione entro giorni	trenta dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione	novanta dall'accoglimento della domanda di iscrizione	sessanta dalla ricezione della comunicazione	centoventi dal ricevimento della comunicazione
2.1 Norme generali	In base alla normativa vigente in tema di Albo nazionale gestori ambientali, per le società di gestione dei servizi pubblici che intendono iscriversi in procedura semplificata, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni	è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie il cui importo è ridotto del 60%	non è necessaria	è sempre subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie
2.1 Norme generali	Le imprese iscritte all'Albo nazionale nella categoria 2-bis per le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono esonerate dal comunicare	il nominativo del Responsabile tecnico	l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti	gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti	le attività per le quali sono prodotti i rifiuti
2.1 Norme generali	In base alla normativa vigente in tema di Albo nazionale gestori ambientali, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno	sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali in base alla presentazione di una comunicazione	sono soggetti alle disposizioni che regolano l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali previste per i trasportatori professionali di rifiuti	sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie	non sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali neanche in un'apposita sezione dello stesso
2.1 Norme generali	In base alla normativa vigente in tema di Albo nazionale gestori ambientali, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno	sono iscritti all'Albo nazionale sulla base di una comunicazione	non pagano alcun diritto annuale di registrazione	sono iscritti all'Albo nazionale con un'iscrizione particolare che deve essere rinnovata ogni 20 anni	sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie
2.1 Norme generali	Il rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali alla categoria 2-bis è effettuato ogni	10 anni	15 anni	5 anni	2 anni
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene	presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale che attesti la permanenza dei requisiti previsti	automaticamente, senza necessità di presentare alcuna domanda o autocertificazione	presentando una nuova domanda di iscrizione e tutta la documentazione necessaria	presentando una domanda di rinnovo anche quando l'iscrizione è già scaduta
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, in sede di rinnovo dell'iscrizione, le imprese che risultano registrate EMAS o certificate UNI-EN ISO 14001	possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale	godono del beneficio del rinnovo automatico della iscrizione	devono procedere con le normali procedure per il rinnovo della iscrizione	possono non procedere con il rinnovo dell'iscrizione in quanto essa è permanente

2.1 Norme generali	Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9,10 sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione	presentando un'autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti	tramite comunicazione al prefetto	tramite pagamento di un diritto annuale straordinario	presentando una nuova domanda di iscrizione
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10	deve essere rinnovata ogni cinque anni	ha durata illimitata nel tempo e non deve essere rinnovata	deve essere rinnovata ogni quindici anni	ha durata semestrale
2.1 Norme generali	Al fini del rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8, l'impresa che intende proseguire la propria attività di commercio/intermediazione di rifiuti deve dimostrare	la propria capacità finanziaria, la dotazione minima di addetti, la qualificazione professionale degli addetti	la dotazione minima di addetti e la loro qualificazione	che gli addetti dispongono della necessaria qualificazione professionale	la propria capacità finanziaria e la regolare attività svolta negli ultimi 5 anni
2.1 Norme generali	Il termine di efficacia e validità del rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali decorre dal giorno	successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa	indicato al momento della richiesta di rinnovo	stabilito discrezionalmente nel provvedimento di rinnovo	precedente la scadenza dell'iscrizione
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale	sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi	sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi	non sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente atti e fatti che comportino modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale	sono tenuti a comunicare alla regione competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale che non comunicano atti e fatti che comportino modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale	possono essere sospesi dall'Albo nazionale	sono cancellati immediatamente	pagano una sanzione amministrativa	non rischiano nulla perché una volta iscritti sono in regola con la normativa
2.1 Norme generali	La comunicazione di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per incremento della dotazione dei veicoli dell'impresa è sottoscritta	dal titolare o legale rappresentante dell'impresa iscritta	da un dipendente delegato solo se aveva redatto la precedente dichiarazione	dal solo responsabile tecnico dell'impresa iscritta	solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese iscritte,	ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, alla comunicazione di variazione iscrizione, allegano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello definito dal Comitato nazionale	non possono mai ottenere l'immediata utilizzazione dei veicoli stessi	non sono tenute a comunicare la variazione all'Albo nazionale gestori ambientali	procedono ai fini della comunicazione della variazione dell'iscrizione con una nuova domanda di iscrizione prevista in via generale
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa iscritta all'Albo nazionale nel territorio di competenza di altra sezione regionale	la domanda di variazione è presentata alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco	non è necessaria alcuna domanda di variazione all'Albo nazionale gestori ambientali	la domanda di variazione è presentata alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco, dandone comunicazione alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione	la domanda di variazione è presentata sia alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita sia alla sezione di provenienza
2.1 Norme generali	Per quanto riguarda le trasformazioni societarie delle imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, il Comitato nazionale	ha definito la disciplina dei casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico (ad esempio fusioni, scissioni, cessioni o affitto d'azienda)	risponde di volta in volta alle richieste degli interessati	gestisce i casi solo dopo il pagamento di una sanzione amministrativa	non ha fornito indicazioni sulla disciplina dei casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico (ad esempio fusioni, scissioni, cessioni o affitto d'azienda)
2.1 Norme generali	In base alla vigente normativa sull'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti,	non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie	non è necessaria, a meno che il trasporto riguardi rifiuti speciali	è necessaria solo qualora il trasporto abbia a oggetto rifiuti pericolosi	non è necessaria
2.1 Norme generali	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene in assenza di garanzia finanziaria per la categoria	4	5	10	9
2.1 Norme generali	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	può essere soggetta a garanzia finanziaria	è obbligatoria per qualunque attività di gestione dei rifiuti	è obbligatoria per qualunque attività potenzialmente dannosa per l'ambiente	non è mai soggetta a garanzia finanziaria
2.1 Norme generali	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria a favore dello Stato per la copertura delle obbligazioni connesse alle attività delle imprese deve essere prestata	dalle imprese che effettuano professionalmente la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi	solo dalle imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi	da tutte le imprese iscritte all'Albo indipendentemente dalla categoria di iscrizione	solo dagli enti che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
2.1 Norme generali	La garanzia finanziaria da prestare al momento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere resa tramite	fidejussione bancaria o assicurativa	versamento diretto all'Albo Nazionale gestori ambientali	sottoscrizione di apposita assicurazione di responsabilità civile	accantonamento al bilancio dell'impresa
2.1 Norme generali	Il conseguimento di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001	consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi delle garanzie finanziarie da versare per le attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	esonera l'azienda dal pagamento del diritto annuo da versare all'Albo nazionale Gestori Ambientali	consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi del diritto annuo da versare all'Albo nazionale gestori ambientali	esonera l'azienda dall'obbligo di prestare le garanzie finanziarie

2.1 Norme generali	In base alla normativa vigente sull'Albo nazionale gestori ambientali, le garanzie finanziarie da prestare per l'iscrizione all'Albo nazionale da parte delle imprese registrate EMAS s/o certificate UNI EN ISO 14001 sono	ridotte	raddoppiate	aumentate	escluse
2.1 Norme generali	In base alla normativa vigente sull'Albo nazionale gestori ambientali, le garanzie finanziarie prestate per l'iscrizione all'Albo nazionale sono ridotte per le imprese	registrate EMAS e per quelle in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001	in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AAI)	in possesso dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e per quelle in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AAI)	in possesso dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
2.1 Norme generali	La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali dell'impresa che ha prestato la garanzia finanziaria deve essere comunicata	dalla Sezione regionale al fidejussore e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dall'Albo Nazionale al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dalla Sezione regionale al fidejussore e all'Albo nazionale	dall'Albo Nazionale al fidejussore e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2.1 Norme generali	La società garante può recedere dalla fideiussione prestata all'Albo nazionale gestori ambientali ma la	cessazione della garanzia ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo nazionale	cessazione della garanzia ha efficacia immediata dal momento della comunicazione alla prefettura	cessazione della garanzia ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Tribunale amministrativo regionale	garanzia rimane efficace per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale, fino al successivo rinnovo della stessa iscrizione
2.1 Norme generali	Dal momento del recesso dalla fideiussione da parte della Società garante, la garanzia prestata per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi	nel periodo anteriore e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni	nel periodo anteriore e il Ministero può avvalersene per ulteriori 20 giorni	nei due anni precedenti e la Sezione regionale può avvalersene per ulteriori due anni	nel periodo anteriore e la Sezione regionale può avvalersene per ulteriori cinque anni
2.1 Norme generali	Dal momento del recesso dalla fideiussione da parte del fidejussore garante, la garanzia	rimane in vigore altri due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'autorizzazione	mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nei due anni precedenti e nei due anni successivi	rimane in vigore rispondendo delle inadempienze verificatesi nel periodo dell'autorizzazione e la Sezione regionale può avvalersene per ulteriori cinque anni	mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nei due anni precedenti e il Ministero può avvalersene per ulteriori due mesi
2.1 Norme generali	In presenza di sinistro e di presupposti per l'escussione della garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, qualora l'impresa non si attivi, il fidejussore sarà tenuto a versare una somma come ristoro per danni all'ambiente	in forza di sentenza dotata di efficacia esecutiva	a seguito della richiesta dell'organo di controllo	non è il fidejussore a dover procedere al pagamento di una somma a titolo di ristoro del danno ambientale	a seguito della comunicazione della Circoscrizione territoriale dell'Albo nazionale
2.1 Norme generali	Il testo della garanzia finanziaria da prestare all'Albo nazionale gestori ambientali	deve essere conforme agli schemi stabiliti con decreto ministeriale in relazione alle specifiche attività di iscrizione	è definito dalla Sezione dell'Albo nazionale caso per caso	è definito dalla banca o dall'assicurazione	è disponibile sul sito delle Poste Italiane
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono	sottoposti alla procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale	esentati dall'iscrizione all'Albo nazionale	sottoposti alla procedura ordinaria di iscrizione all'Albo nazionale	sottoposti alla disciplina semplificata di iscrizione all'Albo nazionale, in presenza di fideiussione bancaria
2.1 Norme generali	Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sulla base di una comunicazione	con cui devono attestare, tra l'altro, la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti	con cui devono attestare solo ed esclusivamente le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti	con cui devono attestare che i mezzi utilizzati non possono essere utilizzati per il trasporto dei rifiuti	nella quale possono dichiarare se hanno effettuato il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione alla categoria 2-bis	avviene attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale territorialmente competente	deve essere effettuata presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale che attesti la sola regolarità contributiva dell'impresa	è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 500 euro	prevede la prestazione delle garanzie finanziarie
2.1 Norme generali	Le cartucce di toner esaurite prodotte da nuclei domestici sono rifiuti	urbani	urbani necessariamente pericolosi	speciali	speciali necessariamente pericolosi
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità che eccedono trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno richiede l'iscrizione all'Albo nazionale	in categoria 5	in categoria 2bis	in categoria 4	della prefettura previa verifica antimafia
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che ne mutano la natura o la composizione, effettuato da imprese che effettuano queste ultime attività richiede l'iscrizione all'Albo nazionale	in categoria 4 in quanto nuovo produttore	in categoria 8	della prefettura previa verifica antimafia	in categoria 2bis in quanto produttore iniziale
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale consente	l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	l'esercizio delle attività di cui alla categoria 8 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	l'esercizio di tutte le attività di trasporto rifiuti in quanto i requisiti sono già stati dimostrati	una proroga della validità dell'iscrizione fino a 15 anni
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 5 dell'Albo nazionale consente	l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	l'esercizio di tutte le attività di trasporto rifiuti in quanto i requisiti sono già stati dimostrati	l'esercizio delle attività di cui alla categoria 8 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	una proroga della validità dell'iscrizione fino a 15 anni

2.1 Norme generali	Al fini dell'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite per ogni classe di iscrizione dal Comitato nazionale	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale per la cat. 1	possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale	possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie
2.1 Norme generali	Al fini dell'iscrizione nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite per ogni classe di iscrizione dal Comitato nazionale	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale per la cat. 1	possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale	possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 4 è fissata	per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire	in modo forfetario per la categoria 4 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di veicoli e relativa portata
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 5 è fissata	per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa	in modo forfetario per la categoria 5 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di veicoli e relativa portata	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, nel calcolo della portata complessiva dei veicoli ai fini del raggiungimento della dotazione minima di veicoli della categoria 4	non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico	possono essere considerati anche i veicoli e i trattori stradali di imprese appartenenti al gruppo aziendale o a familiari dell'imprenditore	possono essere considerati i trattori stradali in quanto consentono di raggiungere il numero minimo di veicoli richiesti per l'iscrizione in cat. 4	devono essere considerati tutti i veicoli in uso dell'impresa compresi i trattori stradali
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, nel calcolo della portata complessiva dei veicoli ai fini del raggiungimento della dotazione minima di veicoli della categoria 5	non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico	possono essere considerati anche i veicoli e i trattori stradali di imprese appartenenti al gruppo aziendale o a familiari dell'imprenditore	devono essere considerati tutti i veicoli in uso dell'impresa compresi i trattori stradali	possono essere considerati i trattori stradali in quanto consentono di raggiungere il numero minimo di veicoli richiesti per l'iscrizione in cat. 5
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione in categoria 4 (trasporto di rifiuti su strada)	è maggiore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione	varia in funzione delle tipologie di rifiuto trasportato	è uguale per ogni classe della categoria 4	è minore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione in categoria 5 (trasporto di rifiuti su strada)	è maggiore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione	è minore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione	varia in funzione delle tipologie di rifiuto trasportato	è uguale per ogni classe della categoria 5
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 si intende soddisfatto	per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro 9.000,00 per il primo autoveicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo	per veicoli di massa uguale o inferiore a 3,5 tonnellate con una fidelizzazione di durata pari ad almeno 10 anni	con un importo forfetario di euro 20.000 indipendentemente dal numero di veicoli	con una fidelizzazione di tipo bancario per l'importo previsto per la classe di iscrizione prescelta
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 si intende soddisfatto	per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di 9.000,00 euro per il primo autoveicolo e di 900,00 euro per ogni veicolo aggiuntivo	con un importo forfetario di 20.000 euro indipendentemente dal numero di veicoli	per veicoli di massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate con una garanzia finanziaria di durata pari ad almeno 10 anni	con una garanzia finanziaria di tipo bancario per l'importo previsto per la classe di iscrizione prescelta
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante	documentazione relativa a volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegati nell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa	una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante	attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito pari almeno all'importo richiesto	una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegato nell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante	attestato d'iscrizione, senza vincoli o limiti, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, per i soggetti iscritti	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa	dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegato e le proprietà immobiliari dell'impresa
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi è sottoposta a	garanzia finanziaria per l'importo previsto sulla base della quantità annua complessivamente trattata	esclusivamente ad affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della popolazione complessivamente servita	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4) sulla base della quantità annua complessivamente trattata
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 4 per il trasporto dei rifiuti non pericolosi	non è sottoposta a garanzia finanziaria	è sottoposta a garanzia finanziaria prevista per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della popolazione complessivamente servita	è sottoposta ad affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria e a garanzia finanziaria bancaria o assicurativa	è sottoposta a garanzia finanziaria sulla base della quantità annua complessivamente trattata
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, se l'impresa varia la classe di iscrizione in cat. 5	adeguare l'importo della garanzia finanziaria prestata in fase di iscrizione	cancellare la garanzia finanziaria prestata	garantire affidabilità e serietà dell'impresa esclusivamente tramite affidamento bancario	confermare l'importo della garanzia finanziaria prestata in fase di iscrizione, senza aumenti o riduzioni dello stesso

2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, se l'impresa varia la classe di iscrizione in cat. 4 per il trasporto dei rifiuti non pericolosi	non è necessario adeguare la garanzia finanziaria in quanto non richiesta per la categoria 4	si deve garantire affidabilità e serietà dell'impresa esclusivamente tramite affidamento bancario	si conferma l'importo della garanzia finanziaria prestata in fase di iscrizione, senza aumenti o riduzioni dello stesso	a necessario cancellare la garanzia finanziaria prestata
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi	ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale maggiorata di un ulteriore periodo di due anni	scade automaticamente alla scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale e viene svincolata immediatamente	ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale	dura fino a quando l'impresa paga il premio alla banca o all'assicurazione
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi	non può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e deve essere presentata una nuova garanzia finanziaria	può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e la Sezione dell'Albo nazionale si accorda con la banca o l'assicurazione	non deve essere rappresentata in fase di revisione quinquennale dell'Albo nazionale se l'impresa dimostra di avere svolto l'attività in modo professionale nei 5 anni precedenti	decade con l'iscrizione e l'impresa chiede alla banca o all'assicurazione la restituzione dei premi già pagati
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi copre le somme dovute per	operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale	operazioni di solo smaltimento di rifiuti e bonifica conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale	eventuali sanzioni amministrative notificate all'impresa conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale	operazioni ed eventi imprevisti che possono danneggiare l'attività dell'impresa nel periodo di validità dell'iscrizione
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione nella sottocategoria 4bis per raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi	impedisce la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo nazionale relative al trasporto dei rifiuti	comprende anche l'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5	consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo nazionale relative al trasporto dei rifiuti	richiede una garanzia finanziaria
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione nella sottocategoria 4bis per raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi consente l'attività di raccolta e trasporto fino a	un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate	2 trasporti al giorno nel limite di 100 chilometri ciascuno	30 chili o litri al giorno	un quantitativo annuo non superiore a 3.000 tonnellate
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, le aziende che effettuano raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13)	possono iscriversi in modalità semplificata al "registro metalli" gestito dall'Albo nazionale stesso	devono attenersi all'autorizzazione rilasciata dall'impianto di recupero di destinazione	possono trasportare tutte le tipologie di rifiuti che desiderano	devono segnalare l'attività a un apposito registro tenuto dalla prefettura
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione al Registro per attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13)	avviene in modalità semplificata secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale	è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria per la categoria 4	richiede la nomina di un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti per trasporto di rifiuti metallici	consente di trasportare tutte le tipologie di rifiuti che l'iscritto desidera
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione al Registro per attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13)	avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6 per la raccolta e il trasporto dei rifiuti per cui sussiste obbligo di iscrizione al registro	non è possibile per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6	avviene su richiesta in marca da bollo per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6	avviene previo pagamento di un diritto annuale pari a 20,00 euro
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese iscritte d'ufficio al Registro per attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13)	possono trasportare al massimo la quantità annua prevista dalla classe d'iscrizione di provenienza della categoria 1, 4 o 5	possono trasportare una quantità annua superiore a quelle previste dalla classe d'iscrizione di provenienza della categoria 1, 4 o 5	devono trasportare al massimo 400 tonnellate annue di rifiuto	gestiscono l'iscrizione in base all'andamento del mercato
2.1 Norme generali	In base alla vigente normativa sull'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti per la tratta sul territorio italiano	sono tenute all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	sono obbligate all'iscrizione all'Albo nazionale nazionale gestori ambientali solo quando effettuano anche altre tipologie di attività di gestione rifiuti	sono tenute a iscriversi all'Albo nazionale in una categoria a scelta in quanto tutte comprendono anche il trasporto transfrontaliero	non sono tenute all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2.1 Norme generali	Il trasporto dei rifiuti è regolato primariamente dalla	disciplina generale dell'autotrasporto di cose	normativa sul trasporto delle merci pericolose	disciplina sui beni deperibili	normativa sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
2.1 Norme generali	Qualora la codifica delle attività economiche e la codifica delle cose o elenchi di cose riportate nelle licenze in conto proprio coincidono esattamente con le attività di trasporto che l'interessato intende svolgere e che sono soggette alla disciplina dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,	le licenze in conto proprio sono del tutto idonee per lo svolgimento dell'attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale	serve in ogni caso l'autorizzazione conto terzi	non serve alcuna licenza o permesso	le licenze in conto proprio sono inadatte per lo svolgimento dell'attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio sia per il trasporto per conto di terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli	proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, leasing	proprietà, noleggio con conducente, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, leasing	una semplice scrittura privata per il prestito del veicolo	noleggio con conducente
2.1 Norme generali	L'impresa di trasporto rifiuti con veicoli in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione	può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, ma la Sezione regionale è tenuta a formalizzare il relativo provvedimento con l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli	non può mai essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali	non può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali se la portata utile di detti veicoli risulta necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione minima	può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali senza documentare la disponibilità mediante locazione o comodato senza conducente
2.1 Norme generali	L'impresa di trasporto rifiuti con veicoli in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente, prima del termine finale di disponibilità del veicolo è tenuta a	comunicare all'Albo nazionale gestori ambientali la nuova data di fine disponibilità allegando un nuovo contratto o l'appendice al precedente	presentare una nuova idoneità di attestazione veicolo redatta dal responsabile tecnico	comunicare all'Albo nazionale solo la variazione dei veicoli	non fare ulteriori comunicazioni all'Albo nazionale

2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell' idoneità dei mezzi di trasporto deve riportare gli elementi contenuti	nello schema di attestazione definito dal Comitato nazionale con propria deliberazione	nel CDS	nel decreto sulle bonifiche dei siti	nel Codice dell' ambiente
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, sono esonerati dall'attestazione dell' idoneità i veicoli classificati	trattori stradali	autobricolasti	autovetture	autocarri
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, i veicoli classificati trattori stradali sono esonerati da	attestazione dell' idoneità dei mezzi di trasporto redatta da responsabile tecnico	prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato	attestazione comprovante il pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale	prestazione delle garanzie finanziarie per operazioni di recupero o smaltimento
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell' idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, deve essere	redatta dal responsabile tecnico dell'impresa	redatta dal legale rappresentante dell'impresa	certificata tramite la presentazione del foglio di immatricolazione dei veicoli	redatta secondo il modello specifico
2.1 Norme generali	Come previsto nello Schema di attestazione dell' idoneità dei mezzi di trasporto, il sottoscrittore deve attestare, sotto la rubrica "caratteristiche del veicolo/carrozzeria mobile"	la classificazione del veicolo	di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio	di non aver commesso, negli ultimi tre anni, violazioni del CDS	il colore del veicolo
2.1 Norme generali	Secondo lo Schema di attestazione dell' idoneità dei mezzi di trasporto, previsto dalla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il sottoscrittore non è tenuto ad attestare, sotto la rubrica "caratteristiche del veicolo/carrozzeria mobile"	il colore del veicolo	l'anno di prima immatricolazione	la targa	la revisione
2.1 Norme generali	Al fine della dichiarazione di idoneità dei veicoli per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il modello non prevede che il sottoscrittore abbia verificato	che il veicolo non sia stato coinvolto in sinistri nei tre anni precedenti	il funzionamento dei dispositivi delle trasmissioni elettriche, idrauliche e pneumatiche, delle attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti	le caratteristiche del veicolo/carrozzeria mobile	che il veicolo / carrozzeria mobile disponga delle attrezzature d'emergenza, dell'etichettatura fissa, dei pannelli e dei segnali previsti dal CDS e dalla disciplina sul trasporto dei rifiuti, dei dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano
2.1 Norme generali	Al fine dell'attestazione dell' idoneità del veicolo per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, non è necessario indicare	n. di assi	telaiolo	targa	fabbrica/tipo
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è un documento finalizzato a garantire	la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto	la non pericolosità per l'ambiente dei rifiuti trasportati	la conoscibilità dei quantitativi di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto	il recupero dei rifiuti
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente sulla gestione dei rifiuti è possibile definire il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) come	il documento che, in via generale, deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese	la scheda, compilata e conservata presso la sede del produttore, nella quale vengono annotati i dati di tutti i soggetti di cui il produttore si avvale nella gestione dei propri rifiuti	il documento che viene compilato e rilasciato dall'impianto di destinazione dei rifiuti	il documento che viene rilasciato dal venditore in caso di compravendita di rifiuti
2.1 Norme generali	Nel settore del trasporto dei rifiuti viene comunemente definito FIR	il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	la fonte di inquinamento delle falde	il fenomeno di irrigidimento dei rifiuti	la cessazione della qualifica di rifiuto
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è un documento che serve a garantire	la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto	la non pericolosità per l'ambiente dei rifiuti trasportati	una maggiore velocità nei controlli della documentazione del veicolo da parte delle forze di polizia	la contabilizzazione dei rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto di trattamento
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente sulla gestione dei rifiuti, devono risultare dal FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) almeno i seguenti dati	nome e indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'itineramento; nome e indirizzo del destinatario	natura e quantità dei rifiuti trasportati; operazioni cui saranno sottoposti i rifiuti nell'impianto di destinazione; eventuali perdite del carico	tipo, modello e targa del veicolo utilizzato per il trasporto; nome e indirizzo del conducente; estremi del certificato di assicurazione del veicolo; data di prima immatricolazione del veicolo	nome e indirizzo del produttore del rifiuto; nome e indirizzo del detentore del rifiuto; tipologia di veicolo utilizzato per il trasporto; tempo previsto per il trasporto; eventuali intermediari nella gestione dei rifiuti
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve essere compilato, datato e firmato, prima dell'inizio del trasporto, da	produttore dei rifiuti, oppure detentore, e sottoscritto altresì dal trasportatore del rifiuto	trasportatore o produttore in base agli accordi intercorsi	produttore o destinatario secondo le informazioni a disposizione di questi soggetti	trasportatore dei rifiuti in nome e per conto del produttore o del detentore del rifiuto
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve accompagnare, in via di principio, il trasporto	sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi	dei soli rifiuti speciali pericolosi	dei soli rifiuti pericolosi	dei soli rifiuti urbani quando il trasporto sia effettuato dai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve accompagnare il trasporto di rifiuti	sia destinati a impianti di recupero, sia destinati a impianti di smaltimento	derivanti da attività di manutenzione, solo qualora siano trasportati presso la sede dell'impresa di manutenzione. In tutti gli altri casi è sufficiente l'emissione di un documento di trasporto	che siano destinati ai soli impianti di recupero, con esclusione dei rifiuti destinati a smaltimento	che siano destinati ai soli impianti di smaltimento, con esclusione dei rifiuti destinati a operazioni di recupero

2.1 Norme generali	Il trasporto di rifiuti costituiti da oli minerali esauriti è accompagnato da	FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	documento di trasporto delle merci (d.d.t.)	nessun documento in particolare	apposita bolla di consegna prevista dal regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati
2.1 Norme generali	Qualora il trasportatore effettui il carico sullo stesso veicolo di rifiuti con due codici EER (Elenco europeo dei rifiuti) differenti,	devono sempre essere compilati due formulari distinti	devono sempre essere compilati due formulari distinti nel caso si tratti di rifiuti pericolosi	non sempre devono essere compilati due formulari distinti	possono essere compilati due formulari distinti a scelta del trasportatore
2.1 Norme generali	È esente dall'obbligo del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) il trasporto di rifiuti	urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico	speciali non pericolosi effettuato dal produttore degli stessi	speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani	pericolosi effettuato dal produttore degli stessi, in modo occasionale e saltuario, che non ecceda la quantità di trenta chilogrammi o trenta litri
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) non è necessario	nel caso di trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico	quando il trasporto ha come oggetto i rifiuti non pericolosi	per i trasporti di rifiuti urbani, solo se effettuati dal gestore del servizio pubblico in modo occasionale e saltuario	in ogni caso, quando il trasporto ha come oggetto i rifiuti urbani
2.1 Norme generali	Le disposizioni in materia di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) non si applicano alle attività di	raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio	raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi	raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi destinati a impianti di recupero	recupero effettuate da imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
2.1 Norme generali	Non si considera trasporto	la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private	il trasporto di rifiuti tra due impianti siti a meno di 30 chilometri l'uno dall'altro	il trasporto di rifiuti non pericolosi	il trasferimento dei rifiuti dal produttore all'impianto di trattamento
2.1 Norme generali	Deve essere accompagnato dal FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) il trasporto	di rifiuti non pericolosi destinati a impianti di recupero	di rifiuti speciali non pericolosi effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario	di rifiuti urbani ai centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale degli stessi	da parte di soggetto che gestisce il servizio pubblico
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	è costituito per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta persona su territorio nazionale, dai documenti previsti dalla specifica normativa UE	può essere sostituito per i rifiuti non pericolosi da una semplice Nota di accompagnamento	non può mai essere sostituito da altri documenti	può essere sempre sostituito da altri documenti, a discrezione del produttore del rifiuto
2.1 Norme generali	La raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, compresi fosse settiche e manufatti analoghi sono accompagnati	da un unico documento di trasporto per autoveicolo e percorso di raccolta, secondo il modello adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	esclusivamente dal provvedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in quanto la specifica tipologia di rifiuto non necessita di altro documento	da un unico documento di trasporto merci	dal documento di trasporto delle merci
2.1 Norme generali	La raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva dei bagni mobili sono accompagnati	da unico documento di trasporto per autoveicolo e percorso di raccolta, secondo il modello adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	esclusivamente dal provvedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in quanto la specifica tipologia di rifiuto non necessita di altro documento	dal documento di trasporto delle merci	con più di un documento di trasporto merci
2.1 Norme generali	Con riferimento alla compilazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti),	il trasportatore non è responsabile per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza	solo il destinatario è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nel formulario stesso	il trasportatore compila il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) anche nella parte di competenza del produttore/detentore ed è personalmente responsabile della veridicità delle informazioni ivi inserite	il trasportatore è responsabile per ogni difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza
2.1 Norme generali	La data di emissione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	deve essere uguale per tutte le copie o le riproduzioni a norma del DM n. 59/2023	può essere uguale per tutte e quattro le copie se l'emissione del formulario avviene il giorno stesso di inizio del trasporto	può essere diversa per le quattro copie del formulario, in quanto la data di emissione viene riportata da ognuno dei tre soggetti che movimentano il rifiuto: produttore, trasportatore e destinatario	non deve mai essere uguale per tutte le quattro copie
2.1 Norme generali	Sul FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) la data di emissione del formulario	non deve necessariamente coincidere con la data di inizio del trasporto, in quanto la data di emissione è quella di compilazione del formulario, e quindi può anche essere antecedente alla data di inizio del trasporto	deve necessariamente coincidere con la data di inizio del trasporto in quanto il formulario deve essere compilato solo al momento del carico del rifiuto	non deve coincidere mai con la data di inizio del trasporto, in quanto il formulario deve essere compilato almeno il giorno prima di quello in cui avviene l'inizio del trasporto	deve corrispondere a quella della conclusione del trasporto
2.1 Norme generali	I FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) e le relative copie devono essere conservati per	3 anni	30 giorni	3 mesi	5 anni
2.1 Norme generali	I FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) devono essere allegati al registro e	conservati nel medesimo luogo	affidati a soggetti terzi in formato cartaceo	archiviati per almeno 5 anni	distretti entro 3 mesi
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente, i FIR (formulari di identificazione rifiuti)	costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico; a questo fine gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro e il numero progressivo del registro deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti	non hanno alcuna connessione con il registro di carico e scarico perché la compilazione del formulario e del registro differiscono profondamente	non esiste alcuna forma di raccordo tra la compilazione del formulario e del registro di carico e scarico	non sono parte integrante del registro di carico e scarico anche se la normativa in materia stabilisce che gli estremi identificativi del formulario siano riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto

2.1 Norme generali	Durante l'effettuazione del trasporto, è consentito che nel FIR (formulario identificazione rifiuti) manchi	numero di registro	destinatario", qualora l'impianto, regolarmente autorizzato, coincida con il trasportatore stesso"quantità" di rifiuto, qualora non si disponga di strumento di pesatura nel sito di partenzaData e ora di inizio trasporto		
2.1 Norme generali	il modello di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	contiene uno spazio dedicato alle annotazioni	non prevede alcun campo per eventuali annotazioni che possono essere riportate a margine del formulario	contiene uno spazio destinato alle prescrizioni dettate dagli organi di Polizia in caso di controllo stradale per il proseguo del trasporto	non prevede alcun campo per eventuali annotazioni perché non ammesse
2.1 Norme generali	il FIR (formulario di identificazione rifiuti) nello spazio riservato al produttore richiede che venga indicata, quale luogo di produzione del rifiuto,	l'unità locale in cui effettivamente è stato prodotto il rifiuto	la ragione sociale del produttore, sufficiente per assicurare la tracciabilità del rifiuto	il luogo di deposito delle attrezzature e dei veicoli del produttore del rifiuto	una qualsiasi unità locale del produttore anche se effettivamente il rifiuto è prodotto presso altro luogo dello stesso produttore
2.1 Norme generali	Nello spazio riservato al produttore, il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) richiede che venga indicata quale luogo di produzione del rifiuto	l'unità locale in cui effettivamente è stato prodotto il rifiuto	la sede legale del produttore anche se effettivamente il rifiuto è stato prodotto presso una diversa un'unità locale	l'unità locale del destinatario del rifiuto	il luogo di deposito delle attrezzature e dei veicoli del trasportatore del rifiuto
2.1 Norme generali	L'unità locale da indicare nella sezione "Produttore/Detentore" del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è quella	in cui effettivamente è stato prodotto il rifiuto	nella cui circoscrizione territoriale è avvenuta la produzione del rifiuto	del destinatario del rifiuto	dove viene tenuto il registro di carico e scarico del produttore, anche se effettivamente il rifiuto è prodotto presso una diversa unità locale dello stesso
2.1 Norme generali	L'unità locale da indicare nella sezione "Produttore/Detentore" del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è	l'unità locale in cui effettivamente è stato prodotto il rifiuto	la circoscrizione territoriale in cui è avvenuta la produzione del rifiuto	il luogo di deposito delle attrezzature e dei veicoli del trasportatore del rifiuto	la sede legale del produttore anche se effettivamente il rifiuto è prodotto presso una diversa un'unità locale dello stesso
2.1 Norme generali	Quando il FIR arriva a destino, l'impianto ricevente deve compilare	il campo 12 (Riservato al destinatario) del FIR	nulla, trattenendo solo la copia originale che ha accompagnato il trasporto	il campo 3 (Destinatario) : denominazione ed esatto indirizzo impianto, cod. fiscale, autorizzazione	unicamente il campo "Nr. Registrazione" relativo al numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico
2.1 Norme generali	Se il trasportatore di un rifiuto è costretto a cambiare il destinatario in caso di carico respinto, sul FIR (formulario di identificazione dei rifiuti secondo il modello del DM n. 59/2023)	deve essere riportato il nuovo destinatario nel campo "Secondo destinatario"	è necessario barrare quanto scritto sul campo "destinatario" e scrivere sopra i dati di quello nuovo	nelle annotazioni è sufficiente indicare la motivazione per la quale il destinatario è impossibilitato a ricevere il rifiuto	non serve riportare nessuna indicazione specifica, in quanto sarà il nuovo destinatario a firmare per accettazione del carico
2.1 Norme generali	In caso di trasbordo parziale del carico su veicolo diverso,	per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato nel secondo mezzo di trasporto	il FIR non deve riportare indicazioni specifiche perché trattandosi di caso eccezionale, non sono previste delle procedure particolari	il trasportatore deve informare preventivamente l'autorità di controllo	per il nuovo trasporto è sufficiente che il trasportatore faccia una fotocopia del formulario che accompagna i rifiuti trasbordati sul veicolo diverso
2.1 Norme generali	Se una parte dei rifiuti trasportati sono oggetto di trasbordo su veicolo diverso di un altro trasportatore	il nuovo FIR deve essere accompagnato da una riproduzione del FIR originario (fotocopia o foto)	trattandosi di caso eccezionale, ed essendo di primario interesse che i rifiuti procedano speditamente verso l'impianto di destinazione, i rifiuti oggetto di trasbordo viaggiano con una semplice fotocopia del formulario emesso alla partenza	la disciplina vigente tratta questo caso come eccezionale, quindi non indica affatto come va gestito dal punto di vista documentale	il produttore del rifiuto emette un secondo formulario per la quantità di rifiuto oggetto del trasbordo, manifestando in questo modo il suo assenso all'operazione di trasbordo
2.1 Norme generali	In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia) nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti secondo il modello del DM n. 59/2023)	i soggetti che intervengono nel trasporto successivamente al primo trasportatore sono indicati nell'Allegato FORMULARIO RIFIUTI	è consigliato indicare il percorso della tratta ferroviaria o marittima	deve essere allegata al FIR copia del contratto di fornitura del servizio ferroviario o marittimo	non sussistono indicazioni specifiche
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, sul registro cronologico di carico e scarico è necessario annotare	la natura e l'origine dei rifiuti	la ragione sociale del soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta	le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative delle sostanze scaricate nelle acque superficiali	le informazioni sulle caratteristiche delle sostanze immesse in atmosfera
2.1 Norme generali	il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti costituisce	la base informativa per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti (MUD)	la base per la dichiarazione delle emissioni in atmosfera	documentazione avente valore esclusivamente fiscale	una delle fonti informative per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti insieme ai bilanci dell'impresa
2.1 Norme generali	Nel registro cronologico di carico e scarico, a norma dell'art. 190 del CA, per ogni tipologia di rifiuto, devono essere riportate le seguenti informazioni	quantità prodotta o trattata, natura e origine dei rifiuti, quantità di prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero, e gli estremi del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) dove previsto	quantità prodotta, natura e origine dei rifiuti, quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di produzione e trasformazione, compravendita e deposito per conto di terzi	qualità dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti o intermediati	quantità e qualità dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, gli intermediari e i commercianti di rifiuti	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico con i contratti stipulati con i propri clienti
2.1 Norme generali	È obbligato a tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti	l'intermediario di rifiuti senza detenzione	l'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro	l'impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi	l'impresa e l'ente produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti, per i soli rifiuti non pericolosi

2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico con le bolle della pesa a ponte	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, le imprese e gli enti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico e scarico con le bolle della pesa a ponte al ricevimento dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico con il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali (se diversi dai rifiuti urbani)	sono sempre esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali e artigianali	sostituiscono i registri di carico e scarico con i contratti stipulati con il trasportatore o con il soggetto che effettua il recupero o lo smaltimento	hanno la facoltà, in generale, di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti
2.1 Norme generali	Dalla tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti è esonerata l'impresa	agricola con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro	intermediaria di rifiuti senza detenzione	che effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	che effettua operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
2.1 Norme generali	Per quanto riguarda il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, un'impresa agricola con un volume di affari di 7.000,00 euro è	esonerata dalla sua tenuta e compilazione	obbligata a tenerlo e compilarlo se ha più di cinque dipendenti	obbligata a tenerlo e compilarlo limitatamente ai rifiuti non pericolosi	obbligata alla sua tenuta e compilazione
2.1 Norme generali	Dalla tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti è esonerata l'impresa	e l'ente produttore di rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali o di servizio	intermediaria di rifiuti senza detenzione	che effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	che effettua operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
2.1 Norme generali	Un'impresa agricola è obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico se ha	un volume d'affari di almeno 10.000 euro annui	un volume d'affari di almeno 5.000 euro annui	un volume di affari annuo di 2.500,00 euro, ma limitatamente ai rifiuti pericolosi	più di cinque dipendenti e con un volume di affari annuo di 7.500,00 euro
2.1 Norme generali	Per i rifiuti prodotti dalle attività di smaltimento o di recupero, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico	non può essere assolto tramite registri IVA di acquisto e vendite, scritture ausiliarie di magazzino, altri registri o documentazione contabile prevista dalla legge	può essere assolto tramite registri IVA di acquisto e vendite, scritture ausiliarie di magazzino, altri registri o documentazione contabile prevista dalla legge	deve essere assolto tramite bilanci di massa	deve essere rendicontato su base trimestrale alla regione
2.1 Norme generali	Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti deve essere tenuto presso	la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto	la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e la sede del commercialista del trasportatore	l'impianto di recupero e di smaltimento di rifiuti con cui il trasportatore ha stipulato apposita convenzione	il luogo di deposito sicuro dei veicoli e delle attrezzature aziendali
2.1 Norme generali	I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico	possono tenere un solo registro per le diverse attività di produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti	possono tenere un unico registro per le attività delle diverse società del medesimo gruppo aziendale	sono obbligati tenere un solo registro per le diverse attività di produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti	non possono tenere un solo registro per le diverse attività di produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti
2.1 Norme generali	I registri di carico e scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati	a tempo indeterminato	per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione	per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione	non devono essere conservati
2.1 Norme generali	I registri di carico e scarico dei rifiuti, dalla data dell'ultima registrazione, vanno conservati per	3 anni	10 anni	1 anno	5 anni
2.1 Norme generali	Le annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sono eseguite entro	2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento	20 giorni lavorativi dalla data della transazione commerciale, per i commercianti	30 giorni lavorativi dalla data della raccolta, per i soggetti che effettuano la raccolta	45 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto, per i produttori iniziali
2.1 Norme generali	I registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti devono essere conservati per	tre anni dalla data dell'ultima registrazione	dieci anni dalla data di comunicazione alla Camera di commercio	cinque anni dalla data di chiusura del periodo contabile	sei anni dalla data di vidimazione
2.1 Norme generali	L'utilizzo del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti deve essere	preceduto dalla compilazione del frontespizio del registro stesso	comunicato alla Sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali	preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa	comunicato all'Ufficio provinciale per la protezione ambiente

2.1 Norme generali	Nel registro cronologico di carico e scarico devono essere indicati gli estremi del FR (formulario di identificazione rifiuti) soltanto se	previsto dalla normativa vigente	il registro è tenuto da commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione	il registro è tenuto da imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti	il registro è tenuto dai consorzi istituiti per la gestione di particolari tipologie di rifiuti
2.1 Norme generali	Nell'attività di trasporto rifiuti è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico	quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente a uno smaltitore/recuperatore terzo	sempre, nel caso di registrazioni effettuate dai gestori di impianti di smaltimento rifiuti	in tutti i casi in cui l'operazione di scarico avviene lo stesso giorno di quella di carico degli stessi rifiuti	in nessun caso
2.1 Norme generali	Un trasportatore può effettuare le annotazioni nel registro di carico e scarico rifiuti barrando contestualmente le caselle di carico e scarico	quando prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente a uno smaltitore / recuperatore terzo	solo se l'impianto non ha accettato l'intero carico e i rifiuti sono stati riportati allo stesso produttore	in nessun caso, perché deve assolutamente effettuare un'operazione di carico e una di scarico distinta	solo se risulta anche come intermediario
2.1 Norme generali	Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone	delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)	della Contabilità ambientale rifiuti (CAR) e dei Flussi operativi su strada (FOS)	delle procedure relative alla Valutazione del grado di pericolosità della gestione (VGPd) coordinate dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (NOE)	della Sezione centrale di controllo regolarità ambientale e delle Sezioni regionali di controllo regolarità ambientale locale articolate presso le regioni nonché presso le Province di Trento e di Bolzano
2.1 Norme generali	Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è	organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali	gestito direttamente dall'Albo nazionale gestori ambientali	stato soppresso	il sistema volto a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore della gestione dei rifiuti
2.1 Norme generali	Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è articolato nelle sezioni di	Anagrafica e Tracciabilità	Sede e Trasporto	Rifiuti e Bonifiche dei siti contaminati	Unità centrale e Unità locale
2.1 Norme generali	Gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e al FR (formulario di identificazione dei rifiuti) sono effettuati con	RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) o mediante formato cartaceo	in modalità digitale sincrona attraverso la piattaforma del VIVIFR	solo in formato cartaceo	attraverso l'ottenimento dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
2.1 Norme generali	Sono obbligati a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)	tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	i soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi	procacciatore e mediatore di affari	tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di trasporto di merci pericolose
2.1 Norme generali	Sono obbligati a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)	commerciante e intermediario di rifiuti senza detenzione degli stessi	agente marittime che organizzano i trasporti intermodali	soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi	imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che abbiano fino a dieci dipendenti
2.1 Norme generali	Sono obbligati a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)	imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti	soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi	imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che abbiano fino a dieci dipendenti	procacciatore e mediatore di affari
2.1 Norme generali	Il modello unico di dichiarazione ambientale MUD prevede schede specifiche destinate a	commerciante o intermediario di rifiuti senza detenzione degli stessi	produttore di rifiuti pericolosi con volume di affari annuo maggiore a 8.000,00 euro	imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che abbiano fino a dieci dipendenti	procacciatore e mediatore di affari
2.1 Norme generali	Nel modello unico di dichiarazione ambientale MUD, la scheda INT è compilata per trasmettere	la quantità complessiva di rifiuti intermediati senza detenzione nell'anno di riferimento	i dati anagrafici dell'intermediario / commerciante di rifiuti	la quantità complessiva di rifiuti trasportati nell'anno di riferimento	i quantitativi parziali di rifiuti oggetto di recupero e smaltimento nell'anno di riferimento
2.1 Norme generali	Nel modello unico di dichiarazione ambientale MUD, la scheda UD è compilata per trasmettere	le unità locali di origine del rifiuto intermediato o commercializzato e la quantità di rifiuto acquisito	i quantitativi parziali di rifiuti oggetto di recupero e smaltimento nell'anno di riferimento	le unità locali di destinazione del rifiuto intermediato o commercializzato e la quantità di rifiuto ceduto	i dati anagrafici dell'intermediario / commerciante di rifiuti
2.1 Norme generali	Nel modello unico di dichiarazione ambientale MUD, la scheda UD è compilata per trasmettere	le unità locali di destinazione del rifiuto intermediato o commercializzato e la quantità di rifiuto ceduto	i dati anagrafici dell'intermediario / commerciante di rifiuti	la quantità complessiva di rifiuti trasportati nell'anno di riferimento	le unità locali di origine del rifiuto intermediato o commercializzato e la quantità di rifiuto ceduto
2.1 Norme generali	Nella scheda UD del modello unico di dichiarazione ambientale MUD, l'intermediario / commerciante senza detenzione dei rifiuti deve riportare i dati di ogni unità locale di	origine del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento e la quantità di rifiuto acquisito	origine del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento, esclusivamente	destinazione del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento e la quantità di rifiuto acquisito	destinazione del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento e la quantità di rifiuto ceduto
2.1 Norme generali	Nella scheda UD del modello unico di dichiarazione ambientale MUD, l'intermediario / commerciante senza detenzione dei rifiuti deve riportare i dati di ogni unità locale	di destinazione del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento e la quantità di rifiuto ceduto	di origine del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento e la quantità di rifiuto acquisito	interessata dall'attività di intermediazione e commercio nonché la somma del quantitativo di rifiuto acquisito e ceduto	di destinazione del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento, esclusivamente

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono rifiuti urbani	rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno e tessuti	rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti	fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue	veicoli fuori uso
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono rifiuti urbani	rifiuti domestici	fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi	sottoprodotti	rifiuti radioattivi
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono rifiuti urbani i	rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade e aree pubbliche	veicoli fuori uso	rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo	rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Non rientrano nella definizione di rifiuti urbani	veicoli dismessi	rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade	rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade e aree pubbliche	rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La creazione degli ATO (ambiti territoriali ottimali) risponde alla esigenza di individuare	l'area territoriale con le più adeguate dimensioni ai fini della gestione dei rifiuti	Fambito territoriale più adatto al collocamento di rifiuti radioattivi	sul territorio nazionale i terreni con le migliori caratteristiche per ospitare delle discariche	sul territorio nazionale le aree territoriali con le migliori caratteristiche per la realizzazione di centrali nucleari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono delimitati	dal piano regionale per la gestione dei rifiuti	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali)	possono essere ricompresi nel territorio di due o più regioni	devono essere ricompresi esclusivamente nel territorio di ciascuna regione	coincidono territorialmente con il territorio di ciascun comune	coincidono territorialmente con il territorio della regione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti	ATO (ambiti territoriali ottimali)	regionali	comunali	provinciali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Viene affidato a un soggetto che risulti affidatario del servizio a seguito di gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie	non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dallo Stato	non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dalla regione	viene affidato in via diretta e senza gara a un soggetto privato ritenuto idoneo dalla regione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Gli affidatari del sistema di gestione integrato dei rifiuti possono essere	soggetti aventi i requisiti stabiliti e che partecipano alla gara pubblica	solo soggetti privati	soggetti individuati dal Ministero competente	qualsunque soggetto operi nel settore dei rifiuti
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I rapporti tra gli ATO (ambiti territoriali ottimali) e i soggetti affidatari del servizio integrato per la gestione dei rifiuti sono regolati da	contratti di servizio conformi a uno schema tipo adottato dalle regioni	contratti predisposti dal soggetto affidatario	contratti di servizio generici redatti al momento dell'aggiudicazione	una semplice lettera di incarico
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Nell'ambito del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie del servizio, alla scadenza o alla risoluzione anticipata della gestione	sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente con le modalità previste dalla convenzione	sono venduti dall'impresa al miglior offerente	diventano di loro proprietà	sono trasferiti direttamente dall'impresa al nuovo aggiudicatario
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Qualora gli ATO (ambiti territoriali ottimali) non provvedano, nei termini previsti, all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti,	il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta	il servizio si interrompe	il presidente della giunta regionale, in situazione di emergenza, affida direttamente il servizio a impresa di propria scelta	gli ATO (ambiti territoriali ottimali) stessi nominano un commissario ad acta
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti è di competenza	degli ATO (ambiti territoriali ottimali) o di altro soggetto individuato dalla regione	del sindaco del comune in cui viene eseguito il servizio	di un commissario appostamente nominato dalla regione	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 1 riguarda le seguenti attività	raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento meccanizzato, singoli e specifici servizi, inquadrati in sottocategorie	spazzamento di rifiuti speciali in aree aperte anche al pubblico	raccolta e trasporto di rifiuti urbani e intermediazione di rifiuti urbani senza detenzione degli stessi	esercizio esclusivo del trasporto transfrontaliero di rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Al fini dell'iscrizione nella categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale	possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale per la cat. 5	possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale che ritengono sufficienti

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 è suddivisa in specifiche e singole sottocategorie in funzione	della quantità annua di rifiuti complessivamente gestita e non della popolazione servita	della quantità annua di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio senza detenzione per ogni comune	dell'importo della garanzia finanziaria per ogni stazione appaltante	dell'importo dei lavori canterabili anziché del numero di cantieri
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatta salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 1 dell'Albo nazionale consente l'esercizio	delle attività di cui alla categoria 6 se non comporta variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	delle attività di cui alla categoria 8 se non comporta variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	delle attività in essere con una proroga della validità dell'iscrizione fino a 15 anni	di tutte le attività di trasporto rifiuti in quanto i requisiti sono già stati dimostrati
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 1 è fissata	per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa	in modo forfetario per la categoria 1 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di veicoli e la relativa portata
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di personale della categoria 1 è fissata sulla base	di una formula di calcolo che individua il numero di addetti in relazione alle tipologie di veicoli che l'impresa intende utilizzare	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende trasportare	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti che servono per ogni appalto di trasporto rifiuti urbani	in modo forfetario per la categoria 1 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di personale e autisti
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 1 sottocategoria SPAZZAMENTO MECCANIZZATO è fissata	per ogni classe in base a un numero minimo di veicoli identificati come autopazzatrici e altri veicoli a motore	in modo forfetario per la categoria 1 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di personale e autisti	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti che servono per ogni appalto di spazzamento strade	per ogni classe in base a un numero minimo di trattori stradali e autopompe
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di personale della categoria 1 - sottocategoria SPAZZAMENTO MECCANIZZATO è fissata	come unità minime di personale addetto in relazione alle dotazioni minime di veicoli stabilite dal Comitato nazionale	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti che servono per ogni appalto di spazzamento strade	per ogni classe in base a un numero minimo di trattori stradali e autopompe	come giorni di presenza minima del personale addetto in relazione alle dotazioni minime di veicoli stabilite dal Comitato nazionale
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, i requisiti per l'iscrizione con procedura semplificata nella categoria 1 di aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici sono	definiti appositamente dal Comitato nazionale	irrilevanti in quanto si tratta di soggetti pubblici che si iscrivono senza dimostrare requisiti particolari	dimezzati rispetto ai requisiti per l'iscrizione in categoria 1 destinata alle imprese	mutuati dai requisiti per l'iscrizione in categoria 1 destinata alle imprese
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli per l'iscrizione con procedura semplificata nella categoria 1 è determinata in base alla	popolazione effettivamente servita nel caso specifico e comunicata alla sezione regionale dell'Albo nazionale	popolazione e al flusso turistico stimato secondo stime dell'ufficio demografico regionale	disponibilità economica e finanziaria del soggetto che si iscrive	popolazione residente in uno dei comuni serviti secondo criteri definiti dal soggetto che si iscrive
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di personale per l'iscrizione con procedura semplificata nella categoria 1 è determinata in base	al personale necessario al funzionamento di diverse tipologie di veicoli e a un fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta	alla disponibilità di bilancio e ai comuni serviti secondo un appropriata valutazione della Sezione regionale dell'Albo nazionale	al personale in servizio presso i comuni serviti e a un fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta	alla popolazione e al flusso turistico stimato dall'ufficio demografico regionale
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, è possibile l'iscrizione in categoria 1 in specifiche sottocategorie per	lo svolgimento esclusivo di singoli e specifici servizi	racogliere e trasportare specifiche tipologie di rifiuti speciali	eseguire attività di trasporto transfrontaliero di tutte le tipologie di rifiuti urbani	racogliere e trasportare tutte le tipologie di rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale	trasporto terre e rocce e raccolta porta a porta di rifiuti ingombranti	raccolta rifiuti speciali in casi particolari	intermediazione di rifiuti urbani dopo la raccolta differenziata
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali	raccolta e trasporto di rifiuti prodotti a bordo di navi, aeromobili e treni	intermediazione di rifiuti speciali dopo raccolta differenziata in aree portuali	raccolta e trasporto di rifiuti prodotti negli aeroporti e negli scali ferroviari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali nonché residui di camini e ciminiere e da filtraggio fumi	raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali nonché residui di camini e ciminiere e da filtraggio fumi	raccolta e trasporto di rifiuti della lista verde, ambra e rossa	stoccaggio a bordo strada di rifiuti rinvenuti sulle rive dei fiumi e dei laghi
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento	stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani R12 o R13	attività esclusiva di trasporto di rifiuti speciali tra impianti autorizzati alle operazioni di recupero o smaltimento	raccolta e trasporto di rifiuti giacenti nei pressi di impianti di stoccaggio/centri di raccolta e impianti di recupero o smaltimento
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti su aree e strade urbane, extraurbane e sulle autostrade	raccolta e trasporto di rifiuti speciali stoccati provvisoriamente lungo strade urbane, extraurbane e sulle autostrade	raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali giacenti nei boschi e nelle aree verdi	sgombero e bonifica di aree invase da rifiuti abbandonati di ogni genere
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua	sgombero e bonifica di aree invase da rifiuti di ogni genere abbandonati	raccolta e trasporto di rifiuti tramite via marittima, lacuale e corsi d'acqua	raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali dalle spiagge e aree protette

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 si intende soddisfatto con	un importo di euro 9.000,00 per il primo autoveicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo per veicoli di massa superiore a 3,5 t	una garanzia finanziaria di durata pari ad almeno 10 anni per veicoli di massa uguale o inferiore a 3,5 t	una garanzia finanziaria di tipo bancario per l'importo previsto per la classe di iscrizione prescelta	un importo forfetario di euro 20.000 indipendentemente dal numero di veicoli
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 può essere dimostrato mediante	documentazione relativa a volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegato nell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa	dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 può essere dimostrato mediante	attestato di affidamento bancario rilasciato da imprese autorizzate all'esercizio del credito pari almeno all'importo richiesto	documentazione attestante il numero di veicoli impiegato nell'impresa	una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 può essere dimostrato mediante	attestato d'iscrizione, senza vincoli o limiti, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, per i soggetti iscritti	dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa	documentazione attestante il numero di veicoli impiegato e le proprietà immobiliari dell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi è sottoposta a	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (categoria 5) sulla base della quantità annua complessivamente trattata	esclusivo affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria senza necessità di garanzia finanziaria	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della popolazione complessivamente servita	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4) sulla base della quantità annua complessivamente trattata
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto di rifiuti urbani pericolosi	ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale maggiorata di un ulteriore periodo di due anni	dura fino a quando l'impresa paga il premio alla banca o all'assicurazione	ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale	scade automaticamente alla scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale e viene svincolata immediatamente
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto di rifiuti urbani pericolosi	non può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e occorre presentare una nuova garanzia finanziaria	decade con l'iscrizione e l'impresa chiede alla banca o all'assicurazione la restituzione dei premi già pagati	non va ripresentata in fase di revisione quinquennale dell'Albo nazionale se l'impresa dimostra di avere svolto l'attività in modo professionale nei 5 anni precedenti	può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e la Sezione dell'Albo nazionale si accorda con la banca o l'assicurazione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto di rifiuti urbani pericolosi copre le somme dovute per	operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale	operazioni di solo smaltimento di rifiuti e bonifica conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale	eventuali sanzioni amministrative notificate all'impresa conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale	attività ed eventi imprevisti che possono danneggiare l'attività dell'impresa nel periodo di validità dell'iscrizione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Ai centri di raccolta differenziata rifiuti urbani è possibile conferire rifiuti	urbani con codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) specificatamente previsto in apposito DM	il cui EER sia previsto in apposito DM	domestici soltanto	urbani soltanto
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti definisce il "centro di raccolta" come	un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento	la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base a tipo e natura al fine di facilitarne il trattamento specifico	il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta (DIS) ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento nel luogo dove sono prodotti	il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, il centro di raccolta è un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti	urbani	sanitari	speciali pericolosi	speciali non assimilati
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Nei centri di raccolta differenziata rifiuti urbani possono essere conferiti i rifiuti da	utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché da altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti	solo gestore del servizio pubblico	solo utenze domestiche	solo utenze non domestiche
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I rifiuti conferiti ai centri di raccolta differenziata rifiuti urbani vengono trasportati a impianti	di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento	autorizzati alla messa in riserva	di solo recupero	di solo smaltimento
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La gestione dei centri di raccolta differenziata rifiuti urbani rientra tra le attività di	raccolta	incenerimento a terra	messa in riserva	deposito preliminare
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il soggetto che gestisce un centro di raccolta	deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali	non deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali	deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali solo se la quantità di rifiuti raccolti eccede i trenta chilogrammi al giorno	sceglie se e come iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto in	categoria 1: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani	categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta differenziata rifiuti urbani è	eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla regione e alla provincia	autorizzato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	soggetto ad autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	soggetto solo ad autorizzazione speciale in base alla normativa sulle emissioni in atmosfera
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il centro di raccolta differenziata deve garantire la presenza di personale	qualificato e adeguatamente addestrato alla gestione di diverse tipologie di rifiuti conferibili, della sicurezza e delle procedure di emergenza in caso di incidenti	che abbia buone capacità relazionali	addestrato alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti	di bella presenza
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il centro di raccolta deve garantire	la sorveglianza durante le ore di apertura	la sorveglianza mediante forze di polizia	la sorveglianza mediante telecamere a circuito chiuso	che sia rispettato il divieto di accesso ai luoghi a chiunque ne faccia richiesta
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la gestione dei centri di raccolta differenziata rifiuti urbani di rifiuti urbani, il responsabile tecnico dell'impresa deve possedere i requisiti per l'iscrizione nella	categoria 1	categoria 4	categoria 5	categoria 8
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati	in aree distinte del centro per flussi omogenei	in aree distinte del centro, in base al giorno di consegna	in aree distinte del centro, in base alle emissioni odorigene	tutti all'interno della medesima area
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La compilazione dello schedario numerato progressivamente nel centro di raccolta differenziata	è funzionale all'attuazione di procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita	consente il conferimento dei rifiuti dal centro di raccolta agli impianti di trattamento	sostituisce il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	sostituisce l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	All'interno del centro di raccolta differenziata	non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche	possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di soli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche entro il limite giornaliero di 100 kg di rifiuti	possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il deposito delle frazioni merceologiche conferite al centro di raccolta ha una durata massima di	tre mesi	un anno	un giorno	quattro giorni
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Costituiscono "rifiuti sanitari" quelli derivanti da	strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca ed erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale	strutture pubbliche e private che svolgono attività solo ed esclusivamente medica su esseri umani	esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti di altre attività cimiteriali, esclusi i vegetali	strutture pubbliche e private che svolgono attività solo ed esclusivamente veterinaria su animali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Tra le azioni da adottare per la corretta gestione dei rifiuti sanitari è prevista l'organizzazione di corsi di formazione rivolti	al personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari	al personale dirigente delle strutture sanitarie con l'obiettivo di trovare le soluzioni economicamente più sostenibili anche in deroga ai criteri di priorità sulla gestione dei rifiuti	ai pazienti al fine di favorire la gestione domestica differenziata dei propri rifiuti sanitari	ai pazienti al fine di favorire la gestione domestica dei propri rifiuti sanitari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Tra le azioni da adottare per la corretta gestione dei rifiuti sanitari è previsto l'utilizzo preferenziale di	prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose, ove possibile	una gestione unificata dei rifiuti sanitari con quelli urbani	prodotti e reagenti pericolosi, così da ridurre complessivamente i quantitativi di rifiuti prodotti	plastiche clorurate
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Tra le categorie di rifiuti sanitari è ricompresa quella dei rifiuti sanitari	pericolosi non a rischio infettivo	radioattivi	non pericolosi a rischio termico	alimentari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I rifiuti derivanti da attività sanitarie	sono rifiuti speciali a condizione che non siano rifiuti urbani	non possono mai essere rifiuti urbani	sono sempre rifiuti speciali pericolosi	sono sempre rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Tra le categorie di rifiuti sanitari è ricompresa quella dei rifiuti	da esumazione ed estumulazione	sanitari pericolosi da smaltire con i rifiuti urbani	sanitari non pericolosi a rischio infettivo	urbani assimilati ai rifiuti sanitari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono considerati rifiuti da esumazione ed estumulazione	avanzi di indumenti contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione	vasi in pietra non porosa utilizzati a ornamento delle tombe	veicoli a fine vita, utilizzati per il trasporto delle salme	vasi in pietra porosa o semi porosa utilizzati a ornamento delle tombe
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I resti metallici provenienti dalle casse per esumazione ed estumulazione devono essere	gestiti in modo da favorirne il recupero	conferiti in discarica dopo procedura di disinfestazione	conferiti in discarica	trasportati presso il centro di raccolta organizzato nel cimitero del capoluogo di provincia

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Rientrano tra i veicoli destinati al trasporto di rifiuti solidi urbani i motoveicoli per	trasporto specifico, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore	uso speciale, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore	uso speciale, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato laterale	trasporto specifico, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato laterale
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani possono essere inquadrati tra i "mezzi d'opera" se	possiedono determinate caratteristiche tecniche e costruttive	superano i limiti di lunghezza prevista dal CDS	non sono adibiti allo spurgo dei pozzi neri	superano i limiti di sagoma
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani inquadrati tra i "mezzi d'opera"	possono superare i limiti di massa, entro quelli stabiliti dal CDS	possono superare i limiti di massa, senza alcuna limitazione	possono superare i limiti di massa e di sagoma, entro quelli stabiliti dal CDS	superano i limiti di sagoma
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I motoveicoli attrezzati con spazzatrici o innaffiatrici sono inquadrati per	uso speciale	trasporto di cose	trasporto specifico	trasporto di attrezzature turistiche e sportive (TATS)
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli muniti di particolari attrezzature per la raccolta dei rifiuti possono trasportare il personale addetto,	su apposite pedane esterne posteriori	esclusivamente all'interno dell'abitacolo	su apposite pedane esterne anteriori	su apposite pedane esterne laterali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Attrezzature e/o carrozzerie dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti urbani, movimentate per mezzo di dispositivi applicati agli stessi devono essere munite di marchio CE	sempre	esclusivamente se costruite nell'Unione europea	in nessun caso	solo se utilizzate da operatori extra UE (Unione europea)
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti urbani può essere alloggiato un contenitore funzionalmente connesso con il dispositivo volta contenitore installato su	sbalzo posteriore, con specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	cabina di guida, con specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	sbalzo posteriore, senza alcuna specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	sbalzo anteriore
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il contenitore funzionalmente connesso con il dispositivo volta contenitore installato su veicolo adibito al trasporto di rifiuti urbani	deve essere vuoto, quando il veicolo è in circolazione	non può essere trasportato quando il veicolo è in circolazione	può essere installato sullo sbalzo anteriore, senza specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	può essere pieno, quando il veicolo è in circolazione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Gli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti urbani devono essere muniti di	dispositivi di protezione posteriore anticastro	sistemi antincendio di spegnimento automatico	luce lampeggiante blu	gabbia di protezione per la cabina di guida
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La carrozzeria dei veicoli per il trasporto dei rifiuti è munita di compattatore che serve per	comprimere la massa di rifiuti solidi raccolta	incomerire la massa di rifiuti solidi raccolta	effettuare il lavaggio della massa di rifiuti solidi raccolta	espandere la massa di rifiuti solidi raccolta
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi, per ridurre la massa raccolta, sono muniti di una paratia	mobile, che trasla dalla parte posteriore a quella anteriore all'interno della carrozzeria	fissa, che separa l'interno della carrozzeria	mobile, che trasla dalla parte anteriore a quella posteriore all'interno della carrozzeria	girevole, che separa la parte liquida da quella solida
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La carrozzeria degli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani è generalmente	con parete posteriore di tipo mobile ad apertura meccanica od oleodinamica	con parete posteriore di tipo mobile ad apertura esclusivamente manuale	con parete posteriore di tipo fisso	di tipo a cisterna
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani, per effettuarne lo scarico, sono muniti di carrozzeria con	tramoggia interna, che trasla dalla parte anteriore a quella posteriore del piano di carico	paratia mobile interna, che trasla dalla parte posteriore a quella anteriore	tramoggia interna, che trasla dalla parte posteriore a quella anteriore del piano di carico	valvola di scarico a saracinesca
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il personale addetto al ciclo lavorativo può essere trasportato su apposita pedana esterna al veicolo adibito al trasporto di rifiuti urbani, se presente un sistema di	sicurezza che impedisca al veicolo di viaggiare oltre i 30 km/h	frenatura automatica di sicurezza	sicurezza che impedisca al veicolo di viaggiare oltre i 50 km/h	segnalazione acustica e luminosa del veicolo
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli per la raccolta, la compressione e il trasporto di rifiuti solidi urbani sono muniti di dispositivo a luce	lampeggiante giallo o arancione, di tipo fisso o rimovibile	lampeggiante blu, di tipo fisso o rimovibile	fissa gialla o arancione, di tipo fisso o rimovibile	lampeggiante gialla o arancione, esclusivamente di tipo fisso
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani	possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori	non possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori	possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori, esclusivamente in riguardo all'altezza massima e minima dal suolo	non possono derogare al requisito della inamovibilità dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Nei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani	non è possibile occultare, anche parzialmente, l'alloggiamento della targa e/o i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva posteriori	è possibile occultare, anche parzialmente, l'alloggiamento della targa, ma non i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva posteriori	non è possibile occultare, anche parzialmente, l'alloggiamento della targa, ma solo i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva posteriori	è possibile occultare, anche parzialmente, l'alloggiamento della targa e/o i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva posteriori
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	L'installazione di attrezzature e/o carrozzarie movimentate per mezzo di dispositivi applicati al veicolo adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani deve rispondere alle prescrizioni	della cosiddetta "direttiva macchine"	del regolamento UE rifiuti	del regolamento movimentazioni	della direttiva attrezzature
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Negli autoveicoli adibiti al trasporto rifiuti, i dispositivi volta-contenitori posteriori	potrebbero essere incompatibili con l'applicazione del dispositivo anticastro	possono essere rimossi se incompatibili con l'applicazione del dispositivo anticastro	non risultano mai incompatibili con l'applicazione del dispositivo anticastro	determinano, se richiusi, un ingombro longitudinale importante
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Negli autoveicoli adibiti al trasporto rifiuti, i dispositivi a pettine di sollevamento e ribaltamento dei contenitori, sono collocati a quote	superiori a quelle della barra parancastro, non sussiste pertanto interferenza con i dispositivi volta-contenitori	superiori a quelle della barra parancastro, sussiste pertanto interferenza con i dispositivi volta-contenitori	inferiori a quelle della barra parancastro, non sussiste pertanto interferenza con i dispositivi volta-contenitori	identiche a quelle della barra parancastro
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	la rispondenza del veicolo alle disposizioni tecnico costruttive di omologazione	Favvenuto controllo tecnico (revisione)	il valore del veicolo in caso di vendita	l'effettuazione di un collaudo in unico esemplare
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS considera veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie	che circolano sulle strade, guidate dall'uomo a esclusione delle macchine per bambini e per persone con disabilità	dotate di un motore termico	anche se esse non sono guidate dall'uomo	che circolano sulle strade, guidate dall'uomo comprese tutte le macchine per uso dei bambini e gli ausili medici per uso degli invalidi
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS distingue i veicoli in due macro-categorie: veicoli	senza motore - veicoli a motore e loro rimorchi	guida autonoma - veicoli con conducente	con targa nazionale - veicolo con targa estera	d'epoca - veicoli regolari
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Rientrano tra i veicoli senza motore	i veicoli a braccia	i motoveicoli	le macchine operatrici	i ciclomotori
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Rientrano tra i veicoli senza motore	i velocipedi adibiti al trasporto merci	le macchine operatrici	le motoslitte	i trenini turistici
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si classificano come motoveicoli	i motocicli	i veicoli con al massimo due ruote	tutti i veicoli non classificati autoveicoli	i quadricicli leggeri
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autotreni sono	complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice	colonne di autovetture che vengono fatte deviare in caso di emergenza sulla carreggiata destinata all'opposto senso di marcia sulle autostrade	complessi di veicoli costituiti da almeno due rimorchi e un autocarro quale motrice	speciali convogli ferroviari che non necessitano di conducente
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un autoarticolato è un complesso di veicoli costituito da	un trattore stradale e un semirimorchio	un autobus e un semirimorchio	un trattore stradale e un rimorchio	un'autovettura e un carrello appendice
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	i veicoli per trasporto specifico sono	destinati al trasporto di determinate cose	muniti esclusivamente di speciali attrezzature	autocaravan	destinati al trasporto di non più di nove persone
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	i rimorchi possono essere	per trasporti specifici	muniti di un motore	carrelli appendice	destinati contemporaneamente a uso speciale e per trasporto specifico
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	i semirimorchi sono costruiti	in modo che una parte notevole della loro massa sia supportata dal trattore stradale	in modo che la loro massa non sia supportata dal trattore stradale	evitando che una parte di essi possa essere sovrapposta al trattore stradale	predisponendo l' idoneo timone di aggancio alla motrice
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	i carrelli appendice sono considerati	parte integrante del veicolo cui sono abbinati	rimorchi	non idonei per il trasporto di bagagli, attrezzi e simili	rimorchi, esclusivamente se destinati per trasporto specifico

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine agricole	sono destinate alle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada	sono destinate alle attività agricole e forestali e, in quanto tali, non possono circolare su strada	rientrano nella categoria M1	non sono classificate tra i veicoli
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine agricole si distinguono in	semoventi e trainate	a motore e a braccia	adibite al trasporto di persone e di cose	a braccia e a trazione animale
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine operatrici si distinguono in	macchine per costruzione o manutenzione di opere civili, sgombraneve, spandisabbia e simili, carrelli	a uso speciale e per trasporto specifico	veicoli a braccia e a trazione animale	macchine adibite al trasporto di persone e di cose
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine operatrici	possono essere equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature	non possono essere dotate di cingoli	possono circolare esclusivamente nei cantieri	possono essere destinate generalmente al trasporto di cose
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I veicoli della categoria N hanno	almeno quattro ruote e sono destinati al trasporto di merci	almeno quattro ruote e sono destinati al trasporto di persone	almeno quattro ruote e non trasportano mai merci	due o tre ruote
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le categorie internazionali L, M, N, O riguardano i veicoli	a motore e loro rimorchi escluse le macchine agricole e le macchine operatrici	a braccia	esclusivamente di provenienza estera	a motore, a esclusione di quelli trainati
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli	si suddividono nelle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2, N3	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale L	si distinguono nelle categorie internazionali L e O	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Appartengono alla categoria N3 i veicoli destinati al trasporto cose aventi massa massima	superiore a 12 t	superiore a 3,5 t	superiore a 7,5 t	inferiore a 3,5 t
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un autocarro di categoria N1 può avere una massa massima	non superiore a 3,5 t	superiore a 12 t	non superiore a 7,5 t	compresa tra 3,5 e 7,5 t
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I veicoli appartenenti alla categoria N2 sono	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t	quadricicli per trasporto cose	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 12 t	motoveicoli per trasporti specifici
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Appartengono alla categoria O4	i rimorchi con massa massima superiore a 10 t	le autovetture	gli autocarri con massa massima inferiore o uguale a 3,5 t	le motocarrozzette aventi 4 posti a sedere, compreso quello del conducente
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo destinato al trasporto merci avente massa di 9.000 kg può essere	un rimorchio di categoria O3	un rimorchio di categoria O2	un'autovettura di categoria M2	un autocarro di categoria N1
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Secondo il CDS i rimorchi	si distinguono nelle categorie internazionali O1, O2, O3, O4	appartengono alle categorie internazionali M e N	si distinguono nelle categorie internazionali N1, N2, N3	appartengono alle categorie O e L
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione del veicolo, secondo il CDS, è	l'utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche dello stesso	l'uso in base al trasporto di persone o di cose dello stesso	l'utilizzazione economica dello stesso	l'uso proprio o l'uso terzi dello stesso
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS disciplina	l'uso e la destinazione dei veicoli	solo l'uso dei veicoli	solo l'uso dei motoveicoli	solo la destinazione degli autoveicoli
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per il CDS i veicoli possono essere adibiti a uso	proprio o di terzi	commerciale o amichevole	di familiari e/o parenti; di estranei	di breve periodo o di lungo periodo

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione di un veicolo può essere per	trasporto di cose	uso di terzi	uso proprio	trasporto speciale di persone
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione di un veicolo	è specificata sulla carta di circolazione	dipende dalle dimensioni del veicolo	dipende dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo	non è specificata sulla carta di circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione di un veicolo è trasporto	specifico di cose, se munito di particolari carrozzerie per il trasporto di determinata merce o di merce in determinate condizioni	di cose, se munito di particolari attrezzature non è idoneo al trasporto di merci	di cose, se idoneo solamente al trasporto persone ed eventuali bagagli delle stesse	specifico di cose, se munito di particolari attrezzature non è idoneo al trasporto di merci
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo adibito a locazione senza conducente è	a uso di terzi	indifferentemente a uso proprio e a uso terzi	a uso proprio	un veicolo in servizio di linea
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'uso di terzi di un veicolo	è l'utilizzo dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall' intestatario	avviene nell'interesse dell' intestatario della carta di circolazione	è l'utilizzo da parte di altri soggetti senza corrispettivo	avviene senza il pagamento di corrispettivo, nell'interesse dell' intestatario della carta di circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si ha uso proprio	in tutti i casi diversi dall'uso di terzi	quando il veicolo è utilizzato dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall' intestatario	quando il veicolo è utilizzato per trasporto di cose non di proprietà dell'impresa trasportatrice	quando il veicolo a uso di terzi è prestato gratuitamente, senza corrispettivo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si ha uso di terzi di un veicolo quando	è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall' intestatario della carta di circolazione / DU	è utilizzato dal coniuge dell' intestatario della carta di circolazione	è utilizzato, senza corrispettivo, nell'interesse dell' intestatario della carta di circolazione	viene affidato temporaneamente ad autofficine di riparazione i cui dipendenti vi circolano previa apposizione di una "barga prova" nella parte posteriore
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Non può essere considerato uso di terzi	il trasporto di merci in conto proprio	servizio di piazza per trasporto di cose	il servizio di linea per trasporto di persone	la locazione senza conducente
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il corrispettivo è condizione necessaria per l'utilizzo del veicolo a uso	di terzi	speciale	proprio	privato
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si ha uso proprio	in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi	in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi, a esclusione del caso di leasing del veicolo	in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi, se il veicolo è utilizzato unicamente da parte del proprietario	anche nei casi in cui si ha l'uso di terzi
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il trasporto di cose in uso proprio	è soggetto, in alcuni casi, a limitazioni	non prevede alcuna prescrizione o limitazione	è consentito, se il veicolo è condotto da autista esterno all'impresa	non è consentito
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In generale, la circolazione a bordo di un autocarro, di persone estranee alle cose trasportate è	sanzionata ai sensi del CDS	è sanzionata solamente se utilizzato in via eccezionale e temporanea per il trasporto di persone, previa autorizzazione dell'UMC (Ufficio Motorizzazione civile)	lecita	sanzionata solamente se l'autocarro è immatricolato N1
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il trasporto su un autocarro in conto proprio, a titolo di cortesia, di una persona estranea alle cose trasportate	configura una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, è sanzionabile	determina l'applicazione di una sanzione penale	è legittimo	configura una destinazione diversa da quella prescritta ma non è sanzionabile
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'utilizzo di un veicolo per destinazione o uso diversi da quello previsto nella carta di circolazione / DU	prevede anche la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione / DU	è sanzionato ai sensi del Codice civile	non è soggetto a sanzioni	è soggetto unicamente a una sanzione amministrativa pecuniaria
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nei veicoli nella categoria N, persone e merci possono essere trasportate nello stesso vano	a condizione che la zona di carico sia munita di dispositivi di fissaggio progettati per proteggere le persone trasportate	senza alcuna prescrizione	esclusivamente se presente solo il conducente, senza passeggeri	in nessun caso
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Ala guida di un veicolo con licenza per trasporto di merci in conto proprio, può essere preposto	il titolare della licenza o suoi dipendenti o suoi collaboratori familiari	qualsiasi soggetto, senza alcuna restrizione	esclusivamente autista esterno all'impresa	il titolare della licenza, ma non i suoi dipendenti

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un autocarro per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 t può trasportare esclusivamente le merci	il conducente e gli addetti al carico e allo scarico delle merci	stesse	e il conducente	il conducente e il numero di passeggeri indicato sulla carta di circolazione, anche se gli stessi non sono addetti al carico e allo scarico delle merci
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il trasporto di persone non addette al carico, allo scarico o all'uso delle merci trasportate su di un veicolo immatricolato come autocarro	è soggetto a sanzione	deve essere autorizzato dal proprietario del veicolo	è sempre consentito	deve essere autorizzato dal committente
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nei veicoli adibiti al trasporto di merci possono essere trasportate persone	con funzione di "scorta" delle merci, per veicoli muniti di licenza in conto proprio	non addette al carico, allo scarico o all'uso delle merci	con funzione di secondo conducente, per veicoli per cui necessita l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, purché prestino servizio presso diversa impresa di trasporto	con funzione di "scorta" delle merci, per veicoli muniti di licenza in conto proprio, purché prestino servizio presso diversa impresa di trasporto
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per uso speciale e quelli per trasporto specifico	sono muniti di particolari carrozzerie che li rendono idonei a specifici impieghi	sono definiti esclusivamente dalle norme nazionali (CDS)	appartengono esclusivamente alla categoria internazionale N	possono essere così definiti dall'UMC (ufficio Motorizzazione civile) in base a vari allestimenti
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per uso speciale	sono muniti di particolari carrozzerie elencate in modo tassativo nel regolamento CDS (CDS)	appartengono esclusivamente alla categoria internazionale N	sono definiti esclusivamente dalle norme nazionali (CDS)	presentano i medesimi allestimenti degli autoveicoli per trasporto specifico
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per uso speciale hanno caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione	che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali	di trasporto di determinate merci o di persone in particolari condizioni	che richiede attrezzature specifiche per il trasporto di persone in particolari condizioni	di trasporto di merci
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per veicolo adibito a uso speciale si intende un veicolo	munito permanentemente di speciali attrezzature che servono a soddisfare esigenze non connesse al trasporto	munito permanentemente di speciali attrezzature atte al trasporto di persone o merci in particolari condizioni	che può essere usato soltanto per percorrere particolari tratte stradali, individuate prima della sua immatricolazione	che, per particolari esigenze del conducente diversamente abile, è modificato in tutto o in parte nei comandi di guida
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo adibito a uso speciale	non ha una portata reale, ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali	consente il trasporto generalizzato di persone	non ha una massa complessiva reale, ma solamente una massa complessiva fittizia valida ai fini fiscali	consente il trasporto generalizzato di merce
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	È classificato a uso speciale l'autoveicolo con	carrozzeria attrezzata per la frantumazione e il vaglio di inerti	furgone isotermico per il trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	carrozzeria attrezzata per il trasporto esclusivo di animali vivi	carrozzeria cisterna per trasporto di liquidi o liquami
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I veicoli a uso speciale	devono essere muniti permanentemente di speciali attrezzature	sono veicoli eccezionali	non possono trasportare persone in nessun caso	possono essere adibiti a trasporto di qualsiasi merce
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Sono classificate a uso speciale le	autospazzatrici	carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie pericolose	cisterne per il trasporto di liquami	betoniere
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per trasporto specifico sono	equipaggiati con carrozzerie idonee al trasporto di determinate merci	destinati al trasporto di cose, ma non di persone	caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature che servono a soddisfare esigenze non connesse al trasporto	individuati in modo preciso nella vigente normativa UE (Unione europea)
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo per trasporto specifico	è destinato al trasporto di determinate merci o di persone in particolari condizioni	è destinato al trasporto di non più di nove persone	non ha una portata reale, ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali	è munito permanentemente di speciali attrezzature
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS prevede che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per poter circolare	debbero essere immatricolati e muniti di una carta di circolazione / DU	debbero essere iscritti al PRA e muniti di certificato di proprietà	siano muniti di libretto di uso e manutenzione	non abbiano bisogno di una particolare documentazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La carta di circolazione / DU viene intestata	al soggetto che si dichiara proprietario del veicolo	al possessore del veicolo	al conducente del veicolo	a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal rapporto che lo lega al veicolo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'immatricolazione di un veicolo è	l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione dello stesso	la procedura in base alla quale lo stesso viene demoltito	la procedura in base alla quale lo stesso viene confiscato dall'autorità competente	la procedura in base alla quale lo stesso viene revisionato

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'intestazione della carta di circolazione / DU del veicolo riporta altresì	il codice fiscale del soggetto a cui si riferisce l'intestazione stessa	la scadenza del periodo di validità dell'assicurazione	il CAP (codice avviamento postale) della residenza o sede del soggetto ai cui si riferisce l'intestazione stessa	il numero di partita IVA (imposta sul valore aggiunto) del soggetto a cui si riferisce l'intestazione stessa
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'intestazione della carta di circolazione / DU a nome di persone giuridiche avviene	a nome del soggetto giuridico e con l'indicazione della sede dello stesso	esclusivamente in capo a una persona fisica con l'indicazione della residenza	a nome della persona fisica che presenta la domanda con l'indicazione della residenza	esclusivamente a cittadino con residenza in Italia
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nella carta di circolazione / DU di un veicolo nella disponibilità dell'effettivo utilizzatore in virtù di una locazione con facoltà di acquisto (leasing)	devono figurare i nominativi del locatore e del locatario	deve figurare il nominativo del notaio e gli estremi dell'atto notarile di vendita o di locazione	non devono figurare i nominativi del locatore e del locatario	deve figurare il numero di partita IVA (imposta sul valore aggiunto) del locatore
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ceduti in locazione con facoltà di compera (leasing) devono essere immatricolati	annotando sulla carta di circolazione / DU la data di scadenza del contratto di leasing	senza alcun riferimento alla data di scadenza del contratto di leasing	esclusivamente a nome del locatore	esclusivamente a nome del locatario
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nel caso di variazione della denominazione o ragione sociale del soggetto intestatario della carta di circolazione / DU	occorre effettuare richiesta di aggiornamento all'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	non esistono incombenze particolari	occorre effettuare richiesta di aggiornamento all'UMC (ufficio Motorizzazione civile), solo in presenza di contratto di leasing	occorre, entro trenta giorni, barrare la precedente denominazione e provvedere direttamente alla modifica
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità	attesta che l'esemplare è conforme al tipo di veicolo omologato	consente la circolazione del veicolo	è rilasciato dagli UMC (ufficio Motorizzazione civile)	consente la circolazione del veicolo in attesa della sua immatricolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	la rispondenza dello stesso alle disposizioni tecnico costruttive di omologazione	L'avvenuto controllo tecnico (revisione)	che il veicolo è un bene mobile	l'effettuazione di un collaudo in unico esemplare
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con il termine CDC ci si riferisce a un certificato	di conformità UE (Unione europea), emesso dal costruttore del veicolo	di origine controllata, emesso dall'organo di controllo	relativo agli ecopunti, emesso dalla Camera di commercio	di origine per la circolazione, emesso dall'UMC (ufficio Motorizzazione civile)
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità può essere emesso dal costruttore del veicolo	in forma cartacea, ma può essere sostituito da documenti smaterializzati o telematici	esclusivamente in formato telematico	in forma cartacea e può essere sostituito per i veicoli incompleti da documento smaterializzato	esclusivamente in forma cartacea
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità può essere emesso dal costruttore del veicolo	per veicoli completi, incompleti o completati	per veicoli completi o completati, ma non per quelli incompleti	esclusivamente per veicoli completi	per veicoli completi o incompleti, ma non per quelli completati
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	È prevista la presentazione di apposita dichiarazione integrativa del certificato di conformità per i veicoli	di fine serie che, pur non rispondendo a tutte le norme in vigore, possono essere immatricolati con particolari procedure	completati, per le caratteristiche tecniche aggiuntive non contemplate dal certificato di conformità	costruiti in unico esemplare che, pur non rispondendo a tutte le norme in vigore, possono essere immatricolati con particolari procedure	incompleti, per le caratteristiche tecniche aggiuntive non contemplate dal certificato di conformità
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per i veicoli soggetti a omologazione UE (Unione europea) l'immatricolazione è consentita con la presentazione	del certificato di conformità, rilasciato dalla casa costruttrice	del certificato di origine, rilasciato dall'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	della dichiarazione di conformità, rilasciata dalla casa costruttrice	della scheda di omologazione, rilasciata dal servizio tecnico di omologazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDC (certificato di conformità) riporta tutti i dati tecnici in appositi campi	individuati dai cosiddetti codici armonizzati	integrati da ulteriori voci in base al Paese membro UE (Unione europea) di immatricolazione	diversi in base al Paese membro UE (Unione europea) di rilascio	a testo libero, definiti dalla casa costruttrice
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'immatricolazione dei veicoli soggetti a omologazione UE (Unione europea) può avvenire mediante dichiarazione	per l'immatricolazione in luogo del certificato di conformità, se adottata la procedura di smaterializzazione dello stesso	per l'immatricolazione unitamente al certificato di conformità, se adottata la procedura di smaterializzazione dello stesso	di conformità, se adottata la procedura telematica	di conformità in luogo del certificato di conformità, se adottata la procedura di smaterializzazione dello stesso
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con l'introduzione del NPI (nuovo processo immatricolativo)	i dati del CDC (certificato di conformità) sono inseriti direttamente nella memoria del CED Motorizzazione dal costruttore del veicolo	occorre esibire il CDC (certificato di conformità), in formato cartaceo	è necessaria la creazione del codice di immatricolazione (trasposizione nazionale dell'omologazione)	i dati del CDC (certificato di conformità) sono inseriti direttamente nella memoria del CED dal servizio tecnico di omologazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'immatricolazione dei veicoli tramite NPI (nuovo processo immatricolativo) avviene esibendo	la dichiarazione per l'immatricolazione, con la dicitura "CDC telematico"	la fattura di acquisto, completa del codice di omologazione	il certificato di conformità, in originale	la dichiarazione per l'immatricolazione, completa di codice di immatricolazione

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I veicoli provenienti da altri Stati UE (Unione europea) muniti di certificato di conformità privo del codice antifalsificazione	sono assoggettati alle procedure di nazionalizzazione, anche in presenza del codice di immatricolazione	sono assoggettati alle procedure di nazionalizzazione, esclusivamente in assenza del codice di immatricolazione	non possono essere oggetto di immatricolazione in Italia	sono assoggettati alle medesime procedure previste per i veicoli di provenienza nazionale
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'abbinamento di un codice antifalsificazione ai veicoli da immatricolare è effettuato	dalla casa costruttrice	dai CED (Centro elaborazione dati) del DTN (Dipartimento per i trasporti e la navigazione)	dalla motorizzazione del Paese di provenienza, nei casi di nazionalizzazione	dal servizio tecnico di omologazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il codice antifalsificazione, necessario per l'immatricolazione dei veicoli	è annotato nel COD (certificato di conformità) o nella dichiarazione per l'immatricolazione	è trasmesso mediante messaggio telefonico durante la procedura di rilascio del documento di circolazione	è annotato esclusivamente nel COD (certificato di conformità), mai nella dichiarazione per l'immatricolazione	non è annotato in alcun documento cartaceo, poiché procedura telematica
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per l'immatricolazione dei veicoli fabbricati e commercializzati in Italia	In assenza del codice antifalsificazione, occorre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sede nazionale dello stabilimento di fabbricazione	In assenza del codice antifalsificazione, occorre che essi siano censiti e abilitati all'immatricolazione analogamente ai veicoli oggetto di acquisto intra UE	è indispensabile il codice antifalsificazione, per le richieste effettuate direttamente a un UMC (ufficio Motorizzazione civile)	In assenza del codice antifalsificazione, occorre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la verifica formale in ordine all'assolvimento dell'IVA (imposta sul valore aggiunto)
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I "veicoli di fine serie" sono	veicoli non pienamente conformi alla normativa in essere al momento dell'immatricolazione stessa, che possono essere tuttavia immatricolati "in deroga"	veicoli che subiscono un restyling a fine del loro ciclo produttivo	veicoli conformi alla normativa in essere al momento dell'immatricolazione stessa, che tuttavia non possono essere immatricolati	rimanenze di magazzino delle concessionarie
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per l'immatricolazione "in deroga" dei veicoli di "fine serie" è necessario allegare	In assenza di specifica indicazione sul certificato di conformità, apposita dichiarazione integrativa del costruttore, conforme ai fac-simile previsti	dichiarazione integrativa del servizio tecnico di omologazione, che li individui per numero di telaio	esclusivamente la documentazione ordinaria prevista	In presenza di specifica indicazione sul certificato di conformità, apposita dichiarazione integrativa del costruttore
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La deroga per l'immatricolazione dei veicoli di "fine serie" delle categorie M, N, O è limitata per i veicoli	completi, a un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione	incompleti, a un periodo di 24 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione	completi o completati, con esclusione degli autotreni	completi, a un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La deroga per l'immatricolazione dei veicoli di "fine serie" della categoria L è limitata	per i veicoli completi, a un periodo di 24 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione	per i veicoli completati, a un periodo di 24 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione	esclusivamente per i veicoli incompleti	per i veicoli completi, a un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) prevedono	il totale e costante allineamento, in tempo reale, dell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e della banca dati del Pubblico registro automobilistico (PRA)	che ACI sia competente al rilascio del DU, quale "centro unico di servizio" attraverso il proprio sistema informativo gestito dal Centro elaborazione dati (CED)	che il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli	che le richieste di rilascio del DU siano effettuate attraverso diverse istanze rivolte, consecutivamente, al MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e PRA (Pubblico registro automobilistico)
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) prevedono	che ACI sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli	l'obbligo di consegnare al PRA (Pubblico registro automobilistico) e all'UMC (ufficio Motorizzazione civile) la documentazione cartacea	che le richieste di rilascio del DU siano effettuate esclusivamente attraverso istanza unica al PRA (Pubblico registro automobilistico)	l'emissione, distintamente, della carta di circolazione e del certificato di proprietà
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le carte di circolazione emesse prima dell'entrata a regime delle procedure DU (Documento Unico di circolazione e proprietà)	mantengono la loro validità fino a quando non verrà effettuata sul veicolo una successiva operazione per la quale è previsto il rilascio del DU	devono essere sostituite entro un anno da tale data	devono essere sostituite entro la scadenza del prossimo controllo tecnico (revisione)	mantengono la loro validità fino alla demolizione del veicolo, non essendo possibile il rilascio del DU successivamente a tale data
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Non è possibile l'emissione del DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) nel caso di	immatricolazione di rimorchio avente massa complessiva inferiore a 3.500 kg	trasferimento di proprietà di autoveicoli	nazionalizzazione di motoveicoli provenienti da Paesi membri UE (Unione europea)	operazioni di mini vettura
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La riforma che ha introdotto il Documento Unico di circolazione e proprietà (DU)	presuppone, necessariamente, la contestualità tra immatricolazione e iscrizione al PRA (Pubblico registro automobilistico)	consente comunque il rilascio della carta di circolazione provvisoria	consente la possibilità di rilascio congiunto delle targhe di immatricolazione e del DU	non ha variato le modalità di aggiornamento della carta di circolazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con l'entrata a regime del rilascio del DU	risulta condizione necessaria che i dati trasmessi e presenti nell'ANV (Archivio nazionale veicoli) siano coerenti con la situazione giuridico-patrimoniale del veicolo risultante nel PRA	non è più possibile utilizzare la scrittura privata autenticata dal notaio	non è più possibile utilizzare i titoli previsti dal Codice civile per la trascrizione al PRA	è ancora possibile il rilascio del certificato di proprietà per le istanze non gestite dal Portale del trasporto
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Sono escluse dall'ambito di applicazione della riforma del DU le operazioni relative a	veicoli che non hanno obbligo di iscrizione al PRA	veicoli che i proprietari non intendono iscrivere al PRA	veicoli eccezionali	mezzi d'opera
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La carta di circolazione emessa in regime DU differisce dalla previgente per	l'indicazione, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina di: data e tipo di atto per la proprietà, indicazione del numero di repertorio progressivo PRA	l'assenza di sistemi antifalsificazione	la presenza del logo PRA, in alto a sinistra unitamente alla dicitura MIT	l'aspetto grafico, modificato nel colore di sfondo

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il procedimento di cessazione dalla circolazione per demolizione di un veicolo si conclude con l'emissione di	ricevuta, attestante l'avvenuta cessazione dalla circolazione	ricevuta, per l'emissione del certificato di cessazione dalla circolazione	DU	DU non valido per la circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con l'entrata a regime delle procedure DU la carta di circolazione provvisoria	è stata abolita	può essere rilasciata con durata massima di 60 giorni, non rinnovabili	è stata sostituita dall'estratto della carta di circolazione	può essere rilasciata solo nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento di proprietà
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con l'entrata a regime delle procedure DU, l'estratto della carta di circolazione	può essere rilasciato unicamente dall'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	può essere rilasciato solo nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento di proprietà	può essere rilasciato nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione, ivi comprese le nazionalizzazioni	è stato abolito
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di oggettiva impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU	possono essere rilasciati documenti di circolazione provvisori nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento di proprietà	possono essere rilasciati documenti di circolazione provvisori nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione, ivi comprese le nazionalizzazioni	non è possibile in alcun caso il rilascio di documenti di circolazione provvisori	può essere rilasciata la carta di circolazione provvisoria, con durata massima di 60 giorni
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Non sussiste l'obbligo di rilascio del DU per le operazioni di	cessazione dalla circolazione per demolizione	reimmatricolazione	uplicato del DU, in caso di smarrimento dello stesso	uplicato della carta di circolazione, in caso di smarrimento della stessa
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il DU non è emesso per le operazioni di	annotazione della perdita di possesso	trasferimento di proprietà in favore degli eredi	cessazione dalla circolazione per esportazione	rettifica di errori di digitazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di minivoltura (intestazione di veicoli a nome di operatori commerciali per sole finalità di vendita)	è emesso un DU non valido per la circolazione, stampato su modulistica a stretta rendicontazione	è emesso un tagliando adesivo di aggiornamento della proprietà	è emesso un DU non valido per la circolazione, stampato su modulistica non a stretta rendicontazione	non viene emesso alcun documento ma viene aggiornato l'ANV e il Registro PRA
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di minivoltura (intestazione di veicoli a nome di operatori commerciali per sole finalità di vendita)	il veicolo è intestato all'operatore commerciale esclusivamente per la rivendita	non può essere emesso alcun documento che ne attesti la proprietà	il veicolo è intestato all'operatore commerciale per scopi personali	il veicolo può circolare senza alcuna limitazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per cessare dalla circolazione un veicolo per esportazione	deve essere in regola con gli obblighi di revisione e non essere presenti vincoli amministrativi, quali ipoteche, pignoramenti, ecc.	occorre preventiva immatricolazione del medesimo nel Paese di destinazione	deve essere in regola sugli obblighi della tassa automobilistica	è necessario sottoporre il veicolo a revisione dopo la richiesta di cessazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di sottrazione o smarrimento della carta di circolazione	è emesso un nuovo DU	non è possibile l'emissione di un DU	è emesso un nuovo certificato di proprietà	non occorre preventiva denuncia agli organi di polizia, per l'emissione del nuovo documento di circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo, l'annotazione del nuovo proprietario avviene mediante l'emissione di	un nuovo DU	una ricevuta da parte dello studio di consulenza	un nuovo certificato di proprietà	un tagliando di aggiornamento
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo devono essere annotati	entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata	entro 60 giorni dalla data di rilascio della ricevuta temporanea rilasciata dallo studio di consulenza	entro 60 giorni dal rilascio delle targhe	senza un preciso vincolo temporale
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di deterioramento delle targhe del veicolo	occorre richiedere il rinnovo dell'immatricolazione (reimmatricolazione)	occorre ripristinarne l'anomalia tramite officina autorizzata	non è necessario sostituire il documento di circolazione	è prevista la duplicazione della targa deteriorata
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di sottrazione o smarrimento delle targhe del veicolo	occorre richiedere il rinnovo dell'immatricolazione (reimmatricolazione)	non occorre sostituire il documento di circolazione	è prevista la duplicazione della targa sottratta	è prevista la duplicazione della targa ma esclusivamente in caso di smarrimento non di sottrazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'emissione del DU a impresa individuale avviene con riferimento	all'imprenditore stesso come persona fisica, con riguardo alla residenza anagrafica di quest'ultima	all'imprenditore stesso come persona fisica, con riguardo alla sede della ditta individuale	all'impresa individuale, solo se vi sono costi deducibili e detraibili	all'impresa individuale, con riguardo ai dati della persona giuridica
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'emissione del DU a impresa individuale avviene con riferimento	all'imprenditore stesso come persona fisica, riportando il codice fiscale	all'imprenditore stesso come persona fisica, se l'impresa non è munita di partita IVA	ai dati della persona giuridica presenti nel Registro tenuto presso la CCIAA	alla sede della impresa individuale

4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	L'ADR è un accordo	internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada	nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada	nazionale per il trasporto di merci refrigerate su strada	internazionale per il trasporto di merci pericolose su ferrovia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Al fine del trasporto le sostanze pericolose sono	quelle contenute nella tabella A dell'accordo ADR	quelle destinate ai trasporti intermodali	le merci deperibili	quelle che possono recare danni ai veicoli
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Nella tabella A (o tabella nominativa), contenuta nell'accordo ADR, le merci pericolose sono elencate in ordine	progressivo di numero ONU	alfabetico	di pericolosità	sparsi
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	La tabella B contenuta nell'Accordo ADR ha lo scopo di	facilitare la consultazione dell'ADR in quanto costituisce l'indice alfabetico delle diverse merci pericolose con associato il numero ONU	conoscere le sanzioni applicabili, se si viola l'accordo ADR	riconoscere le merci trasportabili in cisterna	non utilizzare la tabella A
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il numero ONU di una sostanza pericolosa	è contenuto nella tabella A dell'ADR e ne costituisce l'identificativo	non deve essere fornito dallo speditore della sostanza	non è indicato anche nella tabella B	non esiste per tutte le sostanze classificate pericolose
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	La classe di pericolo delle merci pericolose raggruppa	materie aventi lo stesso pericolo principale	gruppi di materie, liquide o solide	materie trasportabili sullo stesso veicolo	le materie aventi colore simile
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il numero ONU di una sostanza pericolosa serve a	identificare in modo inequivocabile una materia pericolosa	stabilire se la materia è trasportabile in cisterna	individuare il nome commerciale della materia	identificare il pericolo di una materia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il numero ONU di una sostanza pericolosa è costituito di	4 cifre	5 cifre e una lettera	4 cifre e una lettera	6 cifre
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Secondo l'accordo ADR il "rischio principale" di una materia è individuato nella	relativa classe di pericolo	tossicità	radioattività	pericolosità per l'uomo o l'ambiente
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Se una soluzione contiene una materia pericolosa e una non pericolosa	la classificazione può essere uguale a quella della merce pericolosa	la classificazione è sempre uguale a quella della merce pericolosa	si classifica sempre come UN 1203	non è possibile classificarla
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Se una miscela contiene due merci pericolose	si classifica con il criterio del pericolo preponderante	si classifica sempre in classe 3	la classificazione si ottiene dalla tabella B	non è possibile classificarla
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Per classificare una miscela di merci pericolose secondo l'accordo ADR occorre	utilizzare la tabella contenuta al capitolo 2	considerare sempre una sostanza liquida e una solida	utilizzare sempre una rubrica collettiva della classe 3	considerare solo sostanze liquide
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le esenzioni previste dall'accordo ADR	possono essere totali o parziali	sono solo parziali	sono solo totali	non esistono esenzioni
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il trasporto di rifiuti pericolosi	non è sempre soggetto all'accordo ADR	è sempre soggetto all'accordo ADR	è soggetto all'accordo ADR solo per tragitti superiori a 50 chilometri	è sempre soggetto all'accordo ADR a meno che il trasporto non sia esente dalle prescrizioni ADR
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il divieto di miscelazione si riferisce a rifiuti	pericolosi, aventi differenti caratteristiche di pericolosità e a rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi	liquidi	non pericolosi	pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Per classificare un rifiuto pericoloso come non pericoloso	non è consentito declassificare un rifiuto pericoloso tramite diluizione	non è consentito declassificarlo in quanto le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinabili	può essere diluito o miscelato, fino a renderlo non pericoloso	può essere diluito o miscelato, fino a eliminare le sostanze pericolose contenute

4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Non può essere qualificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3 "Inflammabile" un rifiuto	che può provocare corrosione cutanea	che a contatto con l'acqua sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose	solido o liquido capace di infiammarsi in meno di cinque minuti, quando entra in contatto con l'aria	solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il conducente di un veicolo che trasporta merci pericolose, se coinvolto in un incidente	avvisa o fa avvisare gli organi di polizia	abbandona il veicolo e va alla ricerca di soccorso	informa la popolazione	non è tenuto a informare la polizia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte (ADR) per il conducente	devono essere tenute a portata di mano	possono essere richieste solo a mezzo fax	devono essere consultate soltanto quando è accaduto un incidente	forniscono al conducente informazioni utili al transito nelle gallerie
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le etichette di pericolo (ADR)	sono indicate nella colonna 5 della tabella A	devono essere applicate su tutti i veicoli che trasportano merci pericolose	sono sempre una per ogni classe	devono essere applicate sugli imballaggi vuoti
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	I pannelli di segnalazione arancio con numeri (ADR) devono essere applicati	su due lati opposti per ciascun compartimento del contenitore-cisterna	sui quattro lati del contenitore-cisterna	sempre sui quattro lati di un veicolo	solo avanti e dietro a un veicolo
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le materie trasportate in cisterna possono essere	liquide	solo liquide	solo gassose	mai solide
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Una cisterna fissa è	un serbatoio avente capacità superiore a 1.000 litri	un recipiente a forma di cubo, avente capacità inferiore a 1.000 litri	un contenitore cilindrico, avente volume superiore a 20.000 litri	una cisterna non autoportante
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Sul documento di trasporto, relativo a merci pericolose spedite in colli, secondo l'accordo ADR, occorre indicare	la quantità delle merci	il numero di emergenza da contattare in caso d'incidente	la quantità dei pannelli di segnalazione arancio da esporre sul veicolo	la quantità delle etichette da esporre sul veicolo
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Un grande contenitore carico di merci pericolose è trasportato fino a un porto, per essere imbarcato. Per l'imbarco occorre presentare	il certificato di carico del contenitore	la più recente relazione redatta dal consulente per il trasporto di merci pericolose	la stampa della rotta che la nave deve seguire	l'ultimo attestato di bonifica del contenitore
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le "istruzioni scritte" (ADR), contenenti istruzioni e precauzioni da adottare in caso di incidente o perdita accidentale del carico, sono consegnate ai membri dell'equipaggio	dal trasportatore	dalla Polizia stradale	dallo speditore	dai destinatari
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte (ADR) possono essere omesse nel caso di trasporto	in esenzione per unità di trasporto	di liquidi infiammabili	con veicoli di massa massima ammissibile inferiore a 3,5 t	di sostanze radioattive
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte (ADR) per il conducente contengono	gli interventi da eseguire in caso di incendio	l'indirizzo del produttore delle merci pericolose	la descrizione della merce trasportata	l'indirizzo del luogo di destinazione delle merci
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte	riportano le misure da prendere in caso di emergenza o incidente, sopravvenuti durante un trasporto	hanno una striscia trasversale rosa (cd. "barrato rosa")	sono richieste solo in caso di trasporto di rifiuti pericolosi ADR (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada)	riportano soltanto le etichette di pericolo
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Nelle istruzioni scritte (ADR) per il conducente sono riportate le seguenti indicazioni	i dispositivi di protezione generale e individuale in caso di emergenza generale o nei casi di rischio per alcune particolari classi di pericolo	l'indirizzo del destinatario delle merci a cui rivolgersi in caso di emergenza	le caratteristiche degli imballaggi	gli interventi per il personale sanitario in caso di incendio o di contatto accidentale con la materia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Nei trasporti di cose pericolose, i due segnali di avvertimento autoportanti fanno parte	dei dispositivi che ogni unità di autotrasporto ADR deve avere a bordo del veicolo	dei dispositivi supplementari prescritti per alcune classi	dei dispositivi di ogni membro dell'equipaggio	della dotazione di ogni veicolo che trasporta cose
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Non è un numero ONU	888	3145	1088	1073

4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	I pannelli arancioni posti su un furgone che trasporta merci pericolose	non recano alcun numero	recano i numeri ONU e di identificazione del pericolo	non occorrono sui veicoli furgonati	recano solo il numero ONU delle merci pericolose trasportate
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Un veicolo cisterna per il trasporto di merci pericolose	deve esporre le segnalazioni di pericolo, se trasporta materie pericolose	è esente dall'esporre segnalazioni di pericolo, se è stato scaricato tutto il liquido dalla cisterna	deve esporre solo i pannelli di segnalazione arancio senza numeri quando è carico di merci non pericolose	deve esporre i pannelli di segnalazione arancio senza numeri, anche quando è vuoto e bonificato
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Su un veicolo cisterna a due scomparti, carico con due sostanze pericolose, denominate "A" e "B", i pannelli devono essere apposti	avanti e dietro al veicolo senza numeri. Lateralmente devono indicare i numeri relativi ad "A" e "B" in corrispondenza degli scomparti	avanti e dietro al veicolo con i numeri. Lateralmente senza numeri	tutti con i numeri d'identificazione della materia più pericolosa	avanti e dietro al veicolo coperti. Lateralmente devono indicare i numeri relativi ad "A" e "B" in corrispondenza degli scomparti
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il numero di pericolo X338 identifica un liquido corrosivo	molto infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua	che reagisce pericolosamente con l'acqua e sviluppa gas infiammabili	che reagisce pericolosamente con l'acqua	che può scatenare un'esplosione
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il consulente per i trasporti di merci pericolose può essere	il legale rappresentante dell'impresa	solo una persona munita di certificato di formazione professionale per la guida di veicoli in ADR	solo un dipendente dell'impresa	solo una persona esterna all'impresa
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Quando un'azienda nomina un consulente per il trasporto di merci pericolose	deve comunicare la nomina all'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	deve comunicare la nomina alla prefettura	se l'azienda produce rifiuti da esplosivi, deve comunicare la nomina al prefetto	non è tenuta ad alcuna comunicazione alle autorità
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Quando il titolare dell'azienda nomina un consulente per il trasporto di merci pericolose deve	nominare altri consulenti, se l'azienda ha sedi anche in altre province	comunicare entro trenta giorni la nomina all'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	inviare copia del documento d'identità del consulente alla prefettura	comunicare entro sessanta giorni la nomina al comando dei Vigili del fuoco
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	I compiti del consulente per il trasporto di merci pericolose comprendono	il rapporto di una relazione d'incidente	la formazione di tutto il personale dell'impresa	il supporto al capo dell'azienda in materia fiscale	la sorveglianza dei veicoli, quando occorre applicarla
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente il conducente	ha sempre l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso	non ha particolari obblighi	ha sempre l'obbligo di fermarsi, ma non di prestare soccorso	deve fermarsi solamente se ha la competenza per intervenire
5. Comportamento in caso di incidente	Le persone coinvolte in un incidente stradale	devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione	non devono rimuovere, in nessun caso, i veicoli dalla posizione assunta durante il sinistro	devono disporsi sul lato della strada e attendere i soccorsi	devono rimuovere, in ogni caso, i veicoli coinvolti per garantire la circolazione stradale
5. Comportamento in caso di incidente	Il conducente, coinvolto in un incidente stradale con lievi danni ai veicoli, qualora non abbia raggiunto l'accordo per la compilazione della "constatazione amichevole" deve	fornire e richiedere alla controparte i dati identificativi personali, della patente, del veicolo e dell'assicurazione RC	chiamare la polizia e attendere il suo arrivo, nonostante debba raggiungere con urgenza il luogo ove si stava recando	lasciare perdere e proseguire il viaggio	dare disposizioni di non fornire alcun dato alla controparte e di allontanarsi prendendo nota del numero di targa del veicolo antagonista
5. Comportamento in caso di incidente	Il CD5 dispone che chiunque, in caso di incidente	comunque ricollegabile al suo comportamento, deve fermarsi e prestare l'assistenza occorrente alle persone eventualmente ferite	con feriti comunque ricollegabile al suo comportamento non può prestare soccorso alle persone ferite, essendo parte in causa	con feriti comunque ricollegabile al suo comportamento, deve rimanere nella propria autovettura	con feriti comunque ricollegabile al suo comportamento deve allontanarsi dal luogo del sinistro per non ingenerare comportamenti aggressivi da parte dei parenti dei feriti
5. Comportamento in caso di incidente	Quando si è coinvolti in incidente stradale	è obbligatorio fermarsi anche quando si siano verificati solo danni alle cose	conviene allontanarsi per non farsi identificare	conviene allontanarsi per non farsi arrestare in flagranza	occorre prestare il soccorso solo ai passeggeri infortunati del proprio autoveicolo
5. Comportamento in caso di incidente	Quando si è coinvolti in incidente stradale	il conducente in ogni caso deve fornire alle persone danneggiate o comunicare loro, se non presenti, le proprie generalità e le altre informazioni utili ai fini risarcitori	il conducente può allontanarsi dal luogo del sinistro, poiché sarà comunque sanzionato	con danni alle persone, non si configura mai il delitto di lesioni personali colpose o di omicidio colposo	il conducente può allontanarsi dal luogo del sinistro, se sono effettuati i rilievi e le attività di soccorso
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente con lesioni alle persone, il conducente deve fermarsi	e prestare assistenza	e fornire i propri dati poi ripartire	a guardare	se lo ritiene indispensabile
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente stradale con lesioni alle persone	viene punito chiunque non presta l'assistenza occorrente alla vittima di un investimento	viene punito se si presta l'assistenza occorrente alla vittima di un investimento senza essere medico professionale	il conducente può valutare se fermarsi o proseguire	il conducente deve fermarsi, ma non prestare assistenza alle persone ferite

5. Comportamento in caso di incidente	L'obbligo di soccorso è imposto in ogni caso di incidente stradale dal quale siano derivate	lesioni anche lievi alle persone	lesioni alle persone, escludendo la persona rimasta ferita causa dell'incidente	damni alle sole cose	solo lesioni gravi alle persone
5. Comportamento in caso di incidente	il reato di omissione di soccorso sussiste quando	si è consapevoli del danno alla persona prodotto dall'incidente in cui è rimasto coinvolto	la persona coinvolta è deceduta sul colpo	la necessaria assistenza è stata già prestata da altri, avendo avuto, prima di allontanarsi, piena consapevolezza che il proprio intervento non era necessario	l'investito non riporta alcuna lesione
5. Comportamento in caso di incidente	Le persone coinvolte in un incidente stradale devono adoperarsi perché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità	in ogni caso	soltanto se nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti almeno tre veicoli	soltanto se l'incidente è avvenuto su una autostrada	non necessariamente
5. Comportamento in caso di incidente	Chiunque, in caso di incidente, comunque ricollegabile al proprio comportamento,	deve prestare l'assistenza occorrente alle persone eventualmente ferite	deve rimanere nel proprio veicolo	deve allontanarsi dal luogo del sinistro per non ingenerare comportamenti aggressivi da parte dei parenti dei feriti	non può prestare soccorso alle persone ferite, essendo parte in causa
5. Comportamento in caso di incidente	L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento	ha l'obbligo di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate	ha l'obbligo di fornire le proprie generalità solo nel caso in cui dal sinistro sia derivato un danno grave ai veicoli	non ha alcun obbligo poiché in caso di sinistro stradale saranno le autorità competenti a fornire i dati relativi alle parti coinvolte	non ha l'obbligo di fornire i dati personali essendo oggetto di specifica tutela per cui nessuno può essere obbligato a fornire le proprie generalità
5. Comportamento in caso di incidente	Le violazioni agli obblighi di fermarsi e prestare soccorso in caso di incidente comportano sanzioni	penali, in caso di fuga, per chiunque non ottempera all'obbligo di fermarsi	amministrative, in caso di omissione di soccorso	amministrative, in caso di danni alle persone	penali, in caso si siano verificati solo danni alle cose
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente stradale, il fornire assistenza e soccorso alle persone infortunate,	costituisce uno specifico obbligo di legge oltre a dovere morale	è discrezionale, per le persone che si trovano sul luogo dell'incidente	non costituisce un dovere	costituisce solamente un dovere morale
5. Comportamento in caso di incidente	Nel caso di incidente stradale occorre	cercare di contenere i pericoli ambientali, potendolo fare in condizioni di sicurezza	somministrare alcool agli infortunati in stato di shock	spostare il ferito che lo richiede perentoriamente	avvertire il proprio legale prima di qualsiasi altra azione
5. Comportamento in caso di incidente	Il primo soccorso a seguito di incidente, da parte di persona non professionista sanitario,	deve comunque evitare di causare peggioramenti all'infortunato	inizia con la richiesta di documenti all'infortunato	deve essere prestato solo da operatori sanitari	necessita di consenso scritto dell'infortunato
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente si dovranno	attivare i soccorsi specializzati con il numero 112 (numero di emergenza unico europeo, attivo in tutti gli Stati UE)	attendere i veicoli di servizio o di polizia stradale se si è in autostrada	attivare i soccorsi specializzati contattando il numero 115 (numero di emergenza unico europeo, attivo in tutti gli Stati UE)	attivare i soccorsi specializzati contattando l'ospedale più vicino
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente, se la vittima presenta un corpo estraneo in un occhio, il soccorritore non professionale dovrà	coprire l'occhio e aspettare l'intervento dello specialista	versare acqua nell'occhio, per idratarlo	togliere il corpo estraneo urgentemente, anche con mezzi di fortuna	fare prendere aria all'occhio, per evitare che si asciughi
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente, se la vittima è incosciente, il soccorritore non professionale dovrà	immediatamente accertarsi se respira	mettere seduto l'infortunato	rimuovere subito l'infortunato dalla strada indipendentemente dalle lesioni che presenta	capire se l'infortunato riesce a muovere gli arti inferiori
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente con incendio dei veicoli e/o delle cose trasportate occorre	chiamare i Vigili del fuoco e domare le fiamme, ove possibile	agire senza fretta chiamando eventualmente i Vigili del fuoco	abbandonare il veicolo	chiamare i Vigili del fuoco e abbandonare il veicolo
5. Comportamento in caso di incidente	Nel caso di incidente stradale il conducente	deve verificare che non vi siano fumo o fiamme nei veicoli coinvolti	deve rimuovere subito l'infortunato dalla strada indipendentemente dalle lesioni che presenta	non deve preoccuparsi dei veicoli che sopraggiungono sul luogo ove si è appena verificato l'incidente	deve adoperarsi per neutralizzare la condizione critica di eventuale instabilità statica del veicolo
5. Comportamento in caso di incidente	In situazioni di emergenza, dovute a incidente stradale, il conducente	deve cercare di evitare che altri conducenti vengano coinvolti	deve togliere immediatamente il casco al conducente di motociclo che ha perso i sensi in seguito all'incidente	può occuparsi prima delle cose e dopo dei feriti, nel caso di elevato valore del veicolo o della merce trasportata	deve avvertire il proprio assicuratore prima di qualsiasi altra azione
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, le condizioni ambientali del luogo del sinistro devono essere comunicate ai soccorritori perché	potranno attrezzarsi per tempo e programmare di conseguenza le più congrue modalità di azione	deve essere informata l'Autorità giudiziaria	deve esserne data notizia agli organi di informazione	essi possano darne atto nel loro rapporto finale

5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, il numero di emergenza unico europeo attraverso il quale è possibile chiamare i soccorsi specializzati è il	112	118	115	113
5. Comportamento in caso di incidente	Nel caso di incidente stradale con ferito in arresto cardio-respiratorio, occorre chiamare il servizio nazionale sanitario (112)	immediatamente, prima di iniziare la rianimazione cardio-polmonare	dopo aver iniziato la rianimazione cardio-polmonare	nel momento in cui il paziente riprende conoscenza	mai
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, rispetto alle persone infortunate, il soccorritore non specializzato deve limitarsi a	eseguire le manovre salvavita e solo in un secondo momento altre eventuali manovre utili e non rischiose	fermare i veicoli in transito e chiedere se a bordo c'è un medico	chiamare il 118	tranquillizzare l'infortunato nell'attesa dei mezzi di soccorso
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente stradale, il primo soccorso	significa attuare semplici e immediate misure sanitarie nei riguardi di una persona infortunata	è fornito a un infortunato solo se si è frequentato un corso da soccorritore e superato il relativo esame	non è un obbligo giuridico	inizia con la richiesta dei documenti di riconoscimento all'infortunato
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, l'arresto respiratorio si verifica quando l'infortunato	non ha più movimenti respiratori	è immobile in posizione supina	è politraumatizzato	ha perso conoscenza
5. Comportamento in caso di incidente	La manovra di valutazione della respirazione effettuata dal soccorritore	è differente negli infortunati non traumatizzati rispetto a quelli traumatizzati	negli infortunati traumatizzati, va effettuata mantenendo il capo del soggetto piegato all'indietro	negli infortunati traumatizzati, va effettuata mantenendo il capo e il collo del soggetto in asse col tronco	è indifferente rispetto alle condizioni degli infortunati
5. Comportamento in caso di incidente	Un soccorritore può monitorare la funzionalità respiratoria in un soggetto incosciente	guardando i movimenti del torace, ascoltando eventuali rumori respiratori, ponendo la mano sotto il suo naso per sentire il respiro sulla propria pelle	chiedendo all'infortunato se riesce a respirare senza difficoltà	attraverso la rilevazione del polso radiale	iperestendendo la lingua dell'infortunato
5. Comportamento in caso di incidente	Se l'infortunato di un incidente stradale non respira occorre	porlo in posizione supina mantenendo il suo collo in estensione	cercare di rimetterlo in piedi	buttargli acqua fresca sul viso	sollevargli le gambe
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, qualora ci si trovi di fronte a una persona in arresto cardio-respiratorio occorre chiamare i soccorsi	e procedere con le altre fasi del protocollo BLS (basic life support - supporto vitale di base)	e allontanarsi	e eseguire la manovra di Heimlich	e posizionare la persona nella posizione di Trendelenburg
5. Comportamento in caso di incidente	Nel caso in cui ci si trovi di fronte a un infortunato in arresto cardio-respiratorio occorre chiamare i soccorsi, quindi	procedere con le altre fasi del protocollo BLS (Basic Life Support)	posizionare la persona nella posizione di Trendelenburg	allontanarsi, perché non c'è più bisogno	eseguire la manovra di Heimlich
5. Comportamento in caso di incidente	Durante una rianimazione cardio-polmonare è possibile usare l'eventuale defibrillatore a disposizione	il prima possibile	dopo le 30 compressioni toraciche	dopo le 2 ventilazioni polmonari	dopo 5 cicli di compressioni/ventilazioni
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in presenza di un trauma cranico si deve	sempre considerare la possibilità di gravi danni cerebrali, anche non immediatamente manifesti	far assumere all'infortunato la posizione eretta nell'attesa dei soccorsi specializzati	tampinare l'eventuale fuoriuscita di sangue dal naso	se vi è fuoriuscita di sangue da un orecchio impedire il deflusso di sangue
5. Comportamento in caso di incidente	Occorre soccorrere l'infortunato di incidente stradale che presenta trauma cranico	ponendolo nella posizione laterale di sicurezza, disteso sul fianco con il braccio corrispondente disteso perpendicolarmente al corpo e l'arto inferiore controlaterale piegato in modo che il ginocchio tocchi il terreno	ponendolo nella posizione frontale di sicurezza, piegato in avanti con le braccia appoggiate alle ginocchia	somministrando bevande alcoliche, per mantenerlo cosciente	sdraiandolo sulla schiena con le gambe alzate, in modo che le ginocchia non tocchino il terreno
5. Comportamento in caso di incidente	Nel caso ci si trovi a soccorrere una persona in stato di shock occorre	allertare subito il 118 e non abbandonare la vittima	utilizzare il prima possibile il defibrillatore	eseguire immediatamente la rianimazione cardio-polmonare	allertare i parenti della persona
5. Comportamento in caso di incidente	La posizione ideale per soccorrere una vittima di incidente in stato di shock è quella	supina (sdraiata sul dorso)	sdraiata sulla pancia	laterale di sicurezza	eretta (in piedi)
5. Comportamento in caso di incidente	La vittima di incidente in stato di shock presenta	stato di agitazione e anche di confusione mentale	abrasioni superficiali	un marcato rossore del volto	battiti del cuore frequenti e violenti

5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, una emorragia arteriosa si riconosce perché	il sangue esce a fiotti, in modo zampillante, sincrono con il polso	il sangue è povero di ossigeno, di colore rosso scuro e carico di anidride carbonica	il sangue esce per un breve periodo quindi ci sarà emostasi spontanea	la fuoriuscita del sangue è continua, non a fiotti
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo è opportuno che il soccorritore esegua, su persona adulta, la manovra di Heimlich	dopo aver provveduto a eseguire una serie i colpi dorsali senza successo	appena sopraggiunge lo stato di incoscienza nel paziente	in nessuna situazione	immediatamente
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e l'infortunato non respira, occorre	porlo in posizione supina mantenendo il suo collo in estensione	sollevargli le gambe	cercare di rimetterlo in piedi	rianimarlo, scuotendolo energicamente
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso di lesioni della cavità toracica	se l'infortunato è cosciente, deve essere tenuto in posizione semiseduta	bisogna indurre l'infortunato a parlare o a tossire	se l'infortunato non respira, bisogna astenersi dall'intervenire	ove non ci siano lesioni alla schiena, bisogna spostare l'infortunato
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso di lesioni della cavità toracica	se l'infortunato è incosciente, deve essere tenuto in posizione di sicurezza, con il fianco lesso poggiato a terra	occorre idratare continuamente l'infortunato	l'infortunato non prova alcun dolore nella respirazione	bisogna verificare che l'infortunato si muova il più possibile
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, le ustioni termiche devono essere raffreddate	utilizzando acqua	utilizzando alcool	utilizzando bendaggi	applicando ghiaccio direttamente sulla zona lesa
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, le ustioni dovrebbero essere medicate mediante	protezione con una medicazione sterile e morbida	applicazione di oli o, se disponibile, di talco	asportazione della pelle ustionata	applicazione del laccio emostatico
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso ustioni il soccorritore deve	impedire al ferito di correre, se ha i vestiti in fiamme	astenersi dall'intervenire per proteggerli e chiamare i Vigili del fuoco	staccare i residui di tessuto aderenti alle parti ustionate della vittima	bagnare le ustioni con acqua calda
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso di infortunato con una lussazione, il soccorritore non professionale deve	evitare di ripristinare i naturali rapporti articolari e immobilizzare l'arto nella posizione in cui si trova	ripristinare i naturali rapporti articolari e immobilizzare l'arto	eseguire il prima possibile la manovra di Heimlich	porre in trazione l'arto finché non rientra in posizione normale
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, una frattura può essere	composta o scomposta	diritta o ribotta	pulsante o continua	diretta o indiretta
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso di frattura	non si deve tentare di riportare le parti dell'osso nella posizione originaria	non esposta di un arto non occorre fare niente e limitarsi solo a spostare l'infortunato	a un arto bisogna misurare immediatamente la temperatura corporea dell'infortunato	non vi è deformazione della parte interessata
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente	riportando il disegno schematico indicante la posizione dei veicoli e la dinamica dell'incidente	riportando il codice fiscale di tutte le persone coinvolte e che hanno assistito all'incidente	riportando i dati della licenza comunitaria	solamente se uno dei veicoli coinvolti è dotato di rilevatore satellitare
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente senza feriti, occorre	compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente e, se possibile, farlo sottoscrivere dalla controparte	far sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole di incidente agli agenti di polizia intervenuti	sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole di incidente in bianco, facendolo poi compilare dall'agenzia di assicurazione	annotare sul modulo di constatazione amichevole di incidente il numero dei chilometri percorsi dai veicoli
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente senza feriti	occorre segnalare l'eventuale presenza di sostanze scivolose e/o oleose	non è necessario constatare i danni ai veicoli e alle cose	è inutile segnalare il pericolo tramite il segnale di veicolo fermo	è obbligatorio richiedere l'intervento di personale medico specializzato
5. Comportamento in caso di incidente	Ogni membro dell'equipaggio di un veicolo in ADR deve avere un giubbotto	fluorescente, un dispositivo portatile d'illuminazione, un paio di guanti di protezione e un dispositivo di protezione per gli occhi	ignifugo, un dispositivo portatile d'illuminazione, un paio di guanti di protezione e un dispositivo di protezione per gli occhi	fluorescente, un dispositivo portatile d'illuminazione, un paio di guanti di protezione e un dispositivo di protezione per le ginocchia	fluorescente, un estintore, un paio di guanti di protezione e un dispositivo di protezione per gli occhi

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Definizioni e responsabilità	Per gestione rifiuti il D.Lgs. n. 152/06 intende	la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari	esclusivamente l'attività di raccolta dei rifiuti, differenziati tra urbani e speciali	le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici	unicamente l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 non è esonerato dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti	l'intermediario di rifiuti senza detenzione	l'imprenditore agricolo con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro	l'impresa produttrice iniziale che non ha più di dieci dipendenti, limitatamente ai rifiuti non pericolosi	l'impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi quale produttore iniziale
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 non è esonerato dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti	il commerciante di rifiuti senza detenzione	per i soli rifiuti non pericolosi, l'impresa produttrice iniziale che non hanno più di quattro dipendenti	l'impresa di autotrasporto che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi, se o solo se non iscritta all'Albo nazionale	l'imprenditore ecologico con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro
1. Definizioni e responsabilità	I modelli di registro di Carico e scarico, di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 sono:	distinti in due differenti modelli, uno per i detentori e l'altro per commercianti e intermediari non detentori	sostituiti dai registri IVA acquisti	tutti differenti a seconda che si tratti del produttore, del trasportatore, del destinatario finale, nonché dell'intermediario	differenti a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi e non pericolosi
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio entro	dieci giorni lavorativi	quindici giorni calcolati nel modo più rapido possibile	sette di calendario	cinque di calendario
1. Definizioni e responsabilità	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria a favore dello Stato per la copertura delle obbligazioni connesse alle attività delle imprese deve essere prestata	dalle imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi	solo dagli enti che effettuano attività di bonifica di siti inquinati se l'importo dei lavori cantierabili è superiore a 100.000,00 euro	solo dagli enti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi	da tutte le imprese iscritte all'Albo indipendentemente dalla categoria di iscrizione
1. Definizioni e responsabilità	La direttiva 2008/98 CE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti definisce l'intermediario come colui che	disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri	disponga esclusivamente e solamente il recupero dei rifiuti per conto di altri	disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per sé stesso	disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti solamente ai fini del trasporto
1. Definizioni e responsabilità	La direttiva 2008/98 CE definisce "commerciante" l'impresa che agisce in qualità	di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti	di operatore logistico, al fine di custodire i rifiuti nell'ambito del trasporto intermodale	esclusiva di trasportatore, al fine di consegnare i rifiuti al destinatario	di intermediario, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti
1. Definizioni e responsabilità	L'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 distingue le categorie di intermediari di rifiuti tra coloro che	ne hanno o meno la detenzione	sono professionali e non professionali	ne hanno la detenzione e la professionalità	ne sono autorizzati e non ne sono autorizzati al recupero
1. Definizioni e responsabilità	L'intermediario senza detenzione dei rifiuti, può identificarsi tra le seguenti figure	in nessuna delle opzioni indicate	nel produttore di rifiuti	nel trasportatore di rifiuti	nel destinatario autorizzato al recupero o smaltimento del rifiuto
1. Definizioni e responsabilità	L'impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi rientra nella categoria di	intermediario	operatore logistico	commerciante	produttore iniziale
1. Definizioni e responsabilità	L'impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente rivendere rifiuti rientra nella categoria di	commerciante	operatore logistico	produttore iniziale di rifiuti	intermediario
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi della disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l'intermediario è definito come	chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti	chiunque vende servizi di trasporto e gestione di rifiuti in generale	chiunque dispone il recupero, lo smaltimento o la vendita dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti	chiunque dispone l'acquisto, il recupero, la vendita o il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 quali tra le seguenti caratteristiche è propria dell'intermediazione dei rifiuti	la detenzione, o meno, dei rifiuti	l'utilità economica derivante dall'esecuzione di operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti	la produzione del rifiuto	la certificazione EN UNI ISO 14001
1. Definizioni e responsabilità	Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8 occorre anche il requisito di	dotazione di personale	dotazione di mezzi di trasporto	attività pregressa	conoscenza tecnica
1. Definizioni e responsabilità	Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8 occorre anche il requisito di	responsabile tecnico	referenze bancarie	veicolo idoneo per il trasporto	iscrizione in altre categorie dell'Albo nazionale
1. Definizioni e responsabilità	La dotazione di personale necessaria a dimostrare l'idoneità tecnica per l'iscrizione nella categoria 8 è costituita da	legale rappresentante, lavoratori dipendenti anche a tempo parziale o a progetto, soci della società prestatori di opera all'interno dell'impresa	solo da i soci della società prestatori di opera all'interno dell'impresa	solo da lavoratori dipendenti anche a tempo parziale o a progetto, soci della società prestatori di opera all'interno dell'impresa	solo da responsabile tecnico e lavoratori dipendenti anche a tempo parziale o a progetto
1. Definizioni e responsabilità	La dotazione di personale per l'iscrizione nella categoria 8	è differente in base alla classe d'iscrizione richiesta	è differente in base alla tipologia di rifiuti, pericolosi e non	varia in base alla forma giuridica dell'impresa	varia per le classi "a" e "b", mentre è uguale per le classi "c", "d", "e", "f"
1. Definizioni e responsabilità	Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8 non è previsto il requisito di	certificazione di sicurezza	dotazione di personale	capacità finanziaria	responsabile tecnico
1. Definizioni e responsabilità	Per l'iscrizione nella categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali, non è previsto il seguente requisito di	certificazione di qualità	dotazione di personale	responsabile tecnico	capacità finanziaria
1. Definizioni e responsabilità	L'importo della garanzia finanziaria per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	differenziata in base alle categorie e alle classi	unica per categorie e classi	differenziata in base alle classi	differenziata in base alle categorie
1. Definizioni e responsabilità	L'importo della garanzia finanziaria per l'iscrizione nella categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è	differenziata in base ai rifiuti pericolosi e non pericolosi	unica, indipendentemente dal fatto che siano rifiuti pericolosi o non	differenziata in base alla detenzione o meno dei rifiuti	differenziata in base al numero di imprese coinvolte nel trasporto del rifiuto
1. Definizioni e responsabilità	Per la garanzia finanziaria per l'iscrizione nella categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali, la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è	rilevante, in quanto è maggiore quella relativa ai rifiuti pericolosi	rilevante, in quanto l'importo relativo ai rifiuti pericolosi è maggiore, ma solo per le classi "a" e "b"	del tutto irrilevante, in quanto l'importo è il medesimo	rilevante, in quanto l'importo relativo ai rifiuti non pericolosi è maggiore

1. Definizioni e responsabilità	Per la garanzia finanziaria per l'iscrizione nella categoria 8, la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è	sostanziale, in quanto ne differenzia gli importi	ininfluente in quanto l'iscrizione nella categoria 8 prevede un unico importo fisso	pertinente solo nel caso si tratti di rifiuti urbani	rilevante solo qualora l'impresa sia iscritta anche nella categoria 9
1. Definizioni e responsabilità	La riduzione dell'importo della garanzia finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le imprese registrate EMAS	si applica anche alla categoria 8	si applica alla categoria 8, ma con riferimento unicamente ai rifiuti pericolosi	non si applica alla categoria 8	si applica alla categoria 8, ma solo per le classi "a", "b" e "c"
1. Definizioni e responsabilità	Le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari di rifiuti sono considerate	attività di gestione dei rifiuti	prive di rilevanza per la gestione dei rifiuti	attività secondarie nella gestione dei rifiuti	attività preliminari alla gestione dei rifiuti
1. Definizioni e responsabilità	Qualora il commerciante o l'intermediario operi senza detenzione dei rifiuti, è tenuto	all'iscrizione all'Albo gestori ambientali	ad avvalersi di un responsabile tecnico per la fase del trasporto del rifiuto	alla sola conservazione di una copia del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	alla tenuta del solo registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, le disposizioni sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi conseguenti a reato, si applicano	agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica	agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni soltanto se in possesso di personalità giuridica	esclusivamente agli enti forniti di personalità giuridica	allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente	sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato	non sussiste quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia	sussiste solo quando l'autore del reato è stato identificato	sussiste se il reato si estingue per amnistia
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono	la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza	la sanzione pecuniaria, la confisca e la pubblicazione della sentenza	le sanzioni interdittive e la confisca	le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, per l'illecito amministrativo dipendente da reato	si applica sempre la sanzione pecuniaria	si applicano sempre le sanzioni interdittive	non si applica in nessun caso la sanzione pecuniaria	si applica la sanzione pecuniaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, le sanzioni interdittive hanno una durata non	inferiore a tre mesi e non superiore a due anni	superiore a due mesi	prevista	inferiore a due anni e non superiore a cinque anni
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione	può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni	deve obbligatoriamente essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni	non può essere limitato in nessun caso a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni	può anche essere limitato a determinati tipi di contratto ma, in nessun caso, a determinate amministrazioni
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, con particolare riferimento ai criteri di scelta delle sanzioni interdittive, queste ultime	se necessario, possono essere applicate congiuntamente	possono essere applicate congiuntamente anche se non necessario	non possono in nessun caso essere applicate congiuntamente	debbono obbligatoriamente essere applicate in maniera congiunta anche se non necessario
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica	soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata	soltanto quando l'irrogazione della sanzione pecuniaria risulta inadeguata	anche quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive non risulta inadeguata	sempre, a prescindere dalla natura delle altre sanzioni interdittive
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, le sanzioni amministrative si prescrivono, dalla data di consumazione, nel termine di	cinque anni	quattro anni	tre anni	sei anni
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a	cento né superiore a mille	cinquanta né superiore a cinquecento	cento né superiore a cinquecento	trecento né superiore a duemila
1. Definizioni e responsabilità	Per il reato di false comunicazioni sociali è prevista la pena	della reclusione da uno a cinque anni	dell'ammenda di 5.000 euro	della reclusione da 6 mesi a tre anni	dell'arresto da uno a tre anni
1. Definizioni e responsabilità	Il reato di false comunicazioni sociali è un reato	proprio	comune, salvo ipotesi eccezionali stabilite dalle norme del Codice penale	che può assumere sia la natura di reato comune sia di reato proprio	comune
1. Definizioni e responsabilità	Il reato di false comunicazioni può essere commesso	da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori	dai soli amministratori della società	esclusivamente da dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari	soltanto da sindaci e liquidatori
1. Definizioni e responsabilità	Per la riduzione della pena per i fatti di lieve entità si deve tenere conto	della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta	esclusivamente della natura e delle dimensioni della società	esclusivamente delle modalità o degli effetti della condotta	di nessun elemento in quanto nessuna norma prevede un regime sanzionatorio differente
1. Definizioni e responsabilità	Gli amministratori che ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con	sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro	sanzione amministrativa pecuniaria fino a 6.500 euro	arresto da un anno a tre anni	arresto da sei mesi a due anni
1. Definizioni e responsabilità	Se la condotta di impedito controllo ha cagionato un danno ai soci si applica la reclusione fino a	un anno e si procede a querela della persona offesa	un anno e si procede d'ufficio	due anni e si procede a querela della persona offesa	tre anni e si procede d'ufficio
1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva	almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva	per illeciti dipendenti da reato, ne commette un altro dopo 10 anni	almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei tre anni successivi alla condanna definitiva	commette una qualsiasi altra fattispecie di reato nei 15 anni successivi alla condanna definitiva
1. Definizioni e responsabilità	Chiunque trasgredisce gli obblighi previsti da una sanzione interdittiva conseguente a illeciti amministrativi da reato, è punito con	reclusione da sei mesi a tre anni	arresto fino a tre mesi	ammenda di 1.000 euro	multa di 5.000 euro
1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, nel caso di trasformazione dell'ente	resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto	i dirigenti apicali non sono più responsabili per i reati commessi anteriormente alla trasformazione	viene meno la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data della trasformazione	i dirigenti apicali sono comunque responsabili con il loro patrimonio per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto
1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario	è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria	è personalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria	può essere obbligato, in taluni casi previsti dalla legge, al pagamento della sanzione pecuniaria	non è mai obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria
1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta	risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione	può rispondere eventualmente dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione	non risponde mai dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione	non risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione, salvo casi espressamente previsti dalla legge

1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, l'ente partecipa al procedimento penale	con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo	anche per mezzo di persone che sono sottoposte a direzione o vigilanza	per mezzo di un qualsiasi dirigente dell'ente, anche se non rappresentante legale	con il proprio rappresentante legale
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico e scarico con i contratti stipulati con i propri clienti	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	È obbligato a tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti	l'intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione degli stessi	l'impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi	per i soli rifiuti non pericolosi, l'impresa e l'ente produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti	l'imprenditore agricolo con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	I registri degli intermediari o commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi devono essere tenuti o resi accessibili agli organi di controllo presso	la sede operativa	la sede legale dell'operatore logistico	la sede operativa dell'impianto di destinazione	una delle sedi dell'impresa
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	L'intermediario o il commerciante di rifiuti senza detenzione degli stessi deve conservare il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti per	3 anni dalla data -dell'ultima registrazione	5 anni dalla data dell'ultima registrazione	10 anni dalla data dell'ultima registrazione	1 anno dalla data dell'ultima registrazione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio almeno entro	dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino	dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti al trasportatore	due giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino	cinque giorni di calendario
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel registro di carico e scarico dell'intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione, le quantità devono essere registrate	indifferentemente in chilogrammi o in litri	in chilogrammi o in metri cubi, come nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	in chilogrammi e in metri cubi	solo in chilogrammi
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Le annotazioni nel registro cronologico di carico e scarico in formato digitale dell'intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione devono essere	integrate dal numero del FIR se previsto	integrate dal numero e dalla data del FIR	integrate dalla data del contratto stipulato col destinatario del rifiuto, cui si riferisce la transazione	prive di qualsiasi riferimento in quanto soggetto senza detenzione del rifiuto
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale dedicato agli intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, la voce "Num. Formulario" si riferisce	al numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e il numero di serie della spedizione ove previsto	al FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) emesso a cura del commerciante o intermediario senza detenzione per la specifica transazione	a un campo previsto unicamente per il produttore del rifiuto	a un campo per il quale non è mai richiesta la compilazione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale dedicato agli intermediari e commercianti senza detenzione del rifiuto devono essere riportati alla voce "Destinato a:"	l'operazione di recupero R, o l'operazione di smaltimento D	denominazione e sede dell'impianto destinatario del rifiuto	denominazione e sede del trasportatore cui viene affidato il rifiuto	il futuro utilizzo dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Sul registro di carico e scarico dei rifiuti dedicato agli intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto devono essere riportati alla voce "quantità", la quantità di rifiuti espressa	in chilogrammi o in litri	solo in chilogrammi	in chilogrammi e in metri cubi	in chilogrammi o in metri cubi, come nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Con l'acronimo MUD si intende il	modello unico di dichiarazione ambientale	modulo unificato per la redazione dei certificati in materia di smaltimento rifiuti	modello unico per la distruzione dei rifiuti	manuale di utilizzo della documentazione in materia ambientale
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il trasporto dei rifiuti costituisce, insieme alla raccolta,	una fase della gestione dei rifiuti	un'attività liberamente esercitabile	una fase dello stoccaggio dei rifiuti	una fase equiparata all'intermediazione con detenzione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nella compilazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti), ogni operatore	è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza	è responsabile delle informazioni inserite in base agli accordi presi di volta di volta con gli altri soggetti	può essere responsabile di tutte le informazioni inserite	non è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il trasportatore del rifiuto	non è responsabile per quanto indicato nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza	è sempre responsabile di tutto quanto indicato nel formulario di identificazione fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza	non risponde per difformità del carico riscontrabili in base alla comune diligenza	è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per ogni difformità del carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Non rientrano nelle attività di stoccaggio	le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le settantadue ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione	gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, anche se gli stessi superano i 5 giorni escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione	il deposito preliminare dei rifiuti (operazione di smaltimento D15)	la messa in riserva dei rifiuti (operazione di recupero R13) per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R12
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi comprese quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione	settantadue ore	dodici ore	quarantotto ore	ventiquattro ore

2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo	non rientrano nelle attività di stoccaggio purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione	non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze legate alla salute del trasportatore, comprovate da certificato medico rilasciato entro 72 ore dall'inizio della sosta	rientrano nelle attività di stoccaggio, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la sosta abbia una durata inferiore alle due ore	rientrano sempre nelle attività di stoccaggio
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità	alle norme vigenti in materia	al Codice della strada	alle sole norme sanitarie purché applicabili	secondo le migliori condizioni possibile al momento del trasporto
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Durante la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi devono altresì essere rispettate, se del caso, le	disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose	sole norme sanitarie purché applicabili	sole disposizioni del CDS	disposizioni previste in materia di trasporto delle merci deperibili
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La microraccolta è intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore, presso più produttori o detentori,	svolta con lo stesso autoveicolo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 48 ore.	effettuata nel termine massimo di 60 ore	svolta con il parco mezzi del trasportatore nell'arco della giornata di lavoro	effettuata nel termine massimo di 90 ore
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La microraccolta è intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore	presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso autoveicolo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 48 ore	presso un unico produttore o detentore, svolta con il parco mezzi del trasportatore effettuata nel termine massimo di 48 ore	svolta con lo stesso autoveicolo, presso più produttori o detentori ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 90 ore	presso più produttori o detentori ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 60 ore
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La microraccolta è intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore	48 ore	30 ore	90 ore	60 ore
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nei formulari di identificazione dei rifiuti, nel corso della microraccolta devono essere indicate	tutte le tappe intermedie effettuate	le tappe intermedie per garantire grosso modo la tracciabilità dell'attività	le normali informazioni richieste per qualunque trasporto di rifiuti	le principali tappe intermedie effettuate
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel caso di microraccolta di rifiuti, se il percorso dovesse subire delle variazioni,	nello spazio relativo alle annotazioni del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato	sul registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere indicato il percorso realmente effettuato	sul registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere indicati solo i motivi della variazione	nello spazio relativo alle annotazioni del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) devono essere indicati solo i motivi della variazione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, non rientra nelle attività di stoccaggio a condizione che il deposito stesso sia svolto	entro 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	oltre 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	entro 45 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	oltre 45 giorni
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci	non è considerata attività di stoccaggio a precise condizioni	è sempre solo una fase della raccolta dei rifiuti	è sempre considerata attività di stoccaggio	spesso si considera attività non autorizzata e quindi sanzionabile
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di scali ferroviari non rientra nelle attività di stoccaggio se i rifiuti sono	presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	portati all'impianto più vicino allo scalo ferroviario quando non possono partire	presi in carico per il successivo trasporto entro 10 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	riportati all'insediamento di provenienza quando emerge una difformità nel carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito nell'ambito di trasporto intermodale, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale	entro le successive 24 ore all'autorità competente e al produttore	entro le successive 30 ore all'autorità competente, al produttore e all'intermediario o al soggetto a esso equiparato che ha organizzato il trasporto, se esistente	al produttore non appena si accorge della mancata presa in carico	all'impresa ferroviaria per sollecitare una tempestiva presa in carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito nell'ambito di trasporto intermodale, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale all'autorità competente e al produttore e	anche all'intermediario o al soggetto a esso equiparato che ha organizzato il trasporto, se esistente	a un trasportatore incaricato del prelievo dei rifiuti	anche alla provincia territorialmente competente per il luogo ove si trovano i rifiuti	all'impresa ferroviaria per sollecitare una tempestiva presa in carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nell'ambito di attività di trasporto intermodale di rifiuti, gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico	dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro	del trasportatore stradale che ha condotto i rifiuti alla stazione ferroviaria, porto o scalo merci	dell'ultimo soggetto che ha avuto la detenzione del rifiuto	di uno dei precedenti detentori a scelta
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In tema di deposito di rifiuti nell'ambito di trasporto intermodale, a seguito della comunicazione di mancata presa in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito, il produttore di rifiuti è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi	entro 24 giorni dalla ricezione della comunicazione	entro 6 giorni dalla ricezione della comunicazione	non è tenuto alla presa in carico dei rifiuti	non è tenuto alla presa in carico personale dei rifiuti, ma deve dare comunicazione all'Autorità competente della mancata presa in carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In tema di trasporto intermodale di rifiuti, l'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti effettuati nei termini temporali previsti	escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato	non escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato	escludono la responsabilità per abbandono di rifiuti	escludono la responsabilità per inquinamento ambientale
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In tema di trasporto intermodale di rifiuti, anche se l'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti sono stati effettuati tempestivamente, è comunque obbligato a garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria	il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico	l'impresa navale o ferroviaria incaricate del trasporto	nessun soggetto	il produttore di rifiuti

2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In tema di trasporto intermodale di rifiuti, a seguito della comunicazione di mancata presa in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito, è tenuto alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi nei successivi 24 giorni	il produttore di rifiuti	l'impresa navale o ferroviaria incaricate del trasporto	il soggetto al quale i rifiuti sono affidati	l'Autorità competente
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Ai fini dell'iscrizione all'Albo, la garanzia finanziaria a favore dello Stato per la copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni delle imprese deve essere prestata dalle imprese che intendano effettuare:	raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, nonché commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione;	qualsiasi operazione, esclusa la categoria 1;	- Sbagliata: raccolta e trasporto rifiuti pericolosi;	- Sbagliata: commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione.
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Ai fini dell'iscrizione all'Albo, per l'attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione, è prevista la prestazione di una garanzia in favore dello Stato:	si	no;	si, ma al superamento di una determinata soglia di volume di affari;	si, ma non costituisce fattore ostativo all'iscrizione all'Albo
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Ai fini dell'iscrizione all'Albo, per l'attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione, è prevista la prestazione di una garanzia in favore dello Stato:	si	no	si, ma deve essere prestata in favore della Regione territorialmente competente	si, solamente nell'ipotesi in cui l'impresa richieda l'iscrizione ad un'altra categoria
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La garanzia finanziaria da prestare al momento dell'iscrizione all'Albo deve essere resa tramite:	fideiussione bancaria o assicurativa	versamento diretto all'Albo nazionale	accantonamento al bilancio dell'impresa	sottoscrizione di apposita assicurazione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Quali tra le seguenti affermazioni relative alla garanzia finanziaria da prestare per ottenere l'iscrizione all'Albo non è corretta	deve essere prestata per tutte le categorie di Iscrizione	ha validità quinquennale	ha efficacia a decorrere dalla data della deliberazione di iscrizione all'Albo	deve essere prestata allo Stato o della Regioni, in base alle categorie
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'impresa che ha prestato la garanzia finanziaria all'Albo deve essere comunicata:	dalla sezione regionale al fideiussore ed al MATTM	dalla sezione regionale al fideiussore e all'Albo Nazionale	dall'Albo nazionale al MATTM	dall'Albo nazionale al fideiussore 4e dal MATTM
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La riduzione dell'importo della garanzia finanziaria da prestare al momento dell'iscrizione all'Albo in presenza di impresa registrata EMAS o in possesso di certificazione	si applica anche alla categoria 8	non si applica alla categoria 8	si applica alla categoria 8, ma con riferimento unicamente ai rifiuti non pericolosi	si applica alla categoria 8, ma solo per le classi "a", "b" e "c"
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti in base alla normativa UE	non esonera gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente	non esonera gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente in accordo con le autorità competenti	esonera gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente purché si adottino standard ambientali equivalenti	esonera gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente se ci sono buone motivazioni alla base di questa scelta
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti si inserisce nel più complessivo quadro giuridico internazionale sulle movimentazioni di rifiuti tra Stati, costituito in particolare	dalla convenzione di Basilea e dalla decisione OCSE sulle spedizioni dei rifiuti	dalle sole direttive UE sulla gestione dei rifiuti	da diverse norme di Paesi che non aderiscono alla decisione dell'OCSE	dalla sola disciplina UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in quanto priva di collegamenti con altre norme internazionali
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Importazioni ed esportazioni di rifiuti sono soggette alla disciplina	del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	delle raccomandazioni UE sull'economia circolare	delle norme internazionali sulla protezione dell'ambiente in generale	delle direttive sulla gestione dei rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le disposizioni del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti si applicano	alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio della UE con un itinerario da e verso Paesi terzi	ai trasporti di rifiuti effettuati sul solo territorio nazionale	alle regioni italiane a statuto speciale	alle spedizioni di sottoprodotti di origine animale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	istituisce procedure e regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione di origine, destinazione e itinerario di spedizione, tipo di rifiuti spediti e tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione	stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana quando si trasporta un rifiuto	stabilisce misure volte alla riduzione degli impatti complessivi dell'uso delle risorse	istituisce le procedure per le spedizioni di rifiuti tenendo conto esclusivamente della destinazione della spedizione e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il regolamento UE sulle spedizioni dei rifiuti si applica alle spedizioni di rifiuti	fra Stati membri, all'interno della UE o con transito attraverso Paesi terzi	prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti	dall'Antartico nella UE ai sensi del trattato sulla protezione dell'Antartico	soggette all'obbligo di riconoscimento in base ad altro regolamento
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sono escluse dal campo di applicazione del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti le spedizioni di	sottoprodotti di origine animale soggette all'obbligo di riconoscimento	rifiuti dall'Italia alla Svizzera perché non UE	rifiuti effettuate durante la pandemia da COVID-19	rifiuti tra Stati non comunitari
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti i	rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti	rifiuti verdi da giardini e parchi	fanghi da depurazione acque	rifiuti giacenti sulle strade
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per importazione di rifiuti si intende	qualsiasi introduzione di rifiuti nella UE escluso il transito nel territorio della UE	il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna nel territorio della UE	la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più Paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione	qualsiasi introduzione di rifiuti nella UE compreso il transito nel territorio della UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'atto mediante il quale i rifiuti lasciano la UE, escluso il transito nel territorio della UE, è	esportazione di rifiuti	transito di rifiuti	importazione di rifiuti	trasporto stradale di rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti per recupero intermedio si intendono le operazioni	di recupero R12 e R13	di smaltimento D15	R12 e R4	di recupero da R1 a R11
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per esportazione di rifiuti si intende	l'atto, mediante il quale, i rifiuti lasciano l'UE, escluso il transito nel territorio stesso dell'UE	la spedizione transfrontaliera di rifiuti dall'Italia alla Spagna	solo la movimentazione di rifiuti dall'Italia all'Egitto	l'atto mediante il quale i rifiuti entrano nell'UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per importazione si intende	qualsiasi introduzione di rifiuti nell'UE, escluso il transito nel territorio dell'UE	solo la movimentazione di rifiuti dall'Islanda alla Germania	qualsiasi introduzione di rifiuti nel territorio di uno Stato	solo la spedizione transfrontaliera di rifiuti dalla Francia all'Italia
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'autorità competente di spedizione in una movimentazione transfrontaliera di rifiuti è	l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio	l'autorità della zona nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun Paese	l'autorità competente per qualsiasi Paese attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti	l'autorità che esercita competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti l'autorità di transito per l'Italia è	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	la polizia	il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	i comuni e le province autonome di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In una movimentazione transfrontaliera di rifiuti l'autorità competente di destinazione è l'autorità competente per	la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione	qualsiasi Paese	qualsiasi Paese diverso da quello di spedizione o di destinazione	la zona dalla quale si prevede debba avere inizio la spedizione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per l'attuazione delle disposizioni in materia di spedizione di rifiuti, ciascuno Stato membro designa	una sola autorità competente di transito	anche fino a quattro autorità competenti di transito	almeno tre autorità competenti di transito	almeno due autorità competenti di transito
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorità competenti di spedizione e destinazione per l'Italia sono	regioni e province autonome di Trento e Bolzano	tutte le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente	tutte le province italiane	tutte le prefetture italiane
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nell'ambito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, gli uffici doganali specifici di entrata nella UE e di uscita dalla UE sono designati	dagli Stati membri	dalla Commissione	dal destinatario	dall'autorità competente di spedizione o di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Se gli Stati membri designano uffici doganali specifici di entrata nella UE e di uscita dalla UE,	nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera diversi da quelli designati, all'entrata nella UE o all'uscita dalla UE	ogni spedizione transita per l'ufficio doganale che risulta più appropriato per la specifica spedizione	tutte le spedizioni possono ugualmente transitare anche per valichi di frontiera diversi da quelli designati all'entrata nella UE o all'uscita dalla UE	le spedizioni devono necessariamente continuare a transitare sempre per valichi di frontiera diversi da quelli designati, all'entrata nella UE o all'uscita dalla UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le esportazioni dalla UE di rifiuti destinati allo smaltimento sono	vietate, fatta eccezione per alcune ipotesi espressamente previste dalla normativa	consentite salvo che non comportino rilevanti ricadute dal punto di vista ambientale	sempre consentite	sempre vietate
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le esportazioni dalla UE di rifiuti, che figurano come rifiuti pericolosi nel regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, destinati al recupero verso Paesi in cui non si applica la decisione OCSE sono	vietate	consentite ma soltanto per carichi e quantitativi ridotti	consentite ma soltanto previo consenso, per iscritto, del destinatario	sempre consentite
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le importazioni nella UE di rifiuti destinati al recupero sono	vietate, salvo eccezioni espressamente previste dal regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	consentite in linea di principio, purché uno Stato membro non si opponga sulla base di valutazioni economiche e ambientali	vietate in tutti i casi	sempre consentite

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le importazioni nella UE di rifiuti destinati al recupero provenienti da Paesi ai quali si applica la decisione OCSE sono	consentite	vietate, salvo che non ricorrano specifiche esigenze di natura economica	consentite, laddove lo richiedano situazioni di necessità e urgenza	vietate in tutti i casi
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un Paese EFTA, parte della convenzione di Basilea	quando il Paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti o se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel Paese di destinazione interessato	in ogni caso	se l'impianto di destinazione ritiene che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti	se il notificatore e l'autorità competente di transito hanno motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel Paese di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per gestione ecologicamente corretta si intende	qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti	l'insieme delle misure che consentono di immettere nel mercato delle sostanze che in precedenza erano rifiuti	l'insieme delle misure indirette per una corretta gestione dei rifiuti	esclusivamente le operazioni di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Produttore, notificatore e altre imprese interessate da una spedizione transfrontaliera di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire	che tutti i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento	che tutti i rifiuti siano smaltiti velocemente una volta giunti a destinazione	la sicurezza del trasporto sino all'impianto di destinazione	che tutti i rifiuti siano spediti in modo celere ed economico
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di esportazioni di rifiuti dalla UE l'operazione di recupero o di smaltimento può considerarsi effettuata in modo ecologicamente corretto	se il notificatore o l'autorità competente del Paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla normativa UE	se il destinatario può dimostrare che l'impianto sarà gestito in modo adeguato, anche se la normativa non è conforme a quella UE	se la spedizione è stata autorizzata dall'ufficio doganale di uscita	in ogni caso, non occorre fornire prove o certificazioni
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti	non devono essere mescolati ad altri rifiuti	possono in ogni caso essere mescolati ad altri rifiuti	non possono essere mescolati ad altri rifiuti, salvo che il notificatore non disponga diversamente	devono essere mescolati ad altri rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, per "Elenco Verde" si intende l'elenco	dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione	dei rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte	dei rifiuti soggetti al divieto di esportazione verso Paesi non OCSE	delle informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, per "Elenco Ambra" si intende l'elenco	dei rifiuti destinati al recupero soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte	delle informazioni inerenti allo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore	delle informazioni relative alle spedizioni di residui radioattivi	delle informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sono elementi fondamentali per una corretta procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta di spedizione di rifiuti	contratto di recupero o smaltimento dei rifiuti, notifica e documenti allegati, garanzia finanziaria	garanzia finanziaria, pedaggi autostradali, revisione dei veicoli che trasportano rifiuti	contratto di recupero o smaltimento dei rifiuti, ufficio doganale, accordo delle autorità competenti	modulo di notifica, autorizzazione dell'impianto, ricerca del destinatario del rifiuto

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti prevede che per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica sia stipulato, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati, un contratto tra	notificatore e destinatario	detentore e notificatore	raccoglitore e commerciante	ufficio doganale e intermediario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica, il contratto stipulato tra notificatore e destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti obbliga il destinatario a	recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale	nulla salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti	raccogliere i rifiuti, esclusivamente	vendere i rifiuti una volta che siano nella sua disponibilità
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, la notifica ne copre la spedizione dal luogo di spedizione iniziale	compresi recupero o smaltimento intermedio e non intermedio	compreso il solo recupero non intermedio R13	ed esclude il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio	e si riferisce esclusivamente allo smaltimento intermedio D13
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base alla disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni	se per ciascuna spedizione i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto e le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica	se il trasportatore garantisce che le spedizioni seguono itinerari da questo ben individuati	solo se tutti sono d'accordo per seguire questa finalità	se per ciascuna spedizione c'è l'autorizzazione scritta del destinatario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti interessate hanno facoltà di subordinare l'approvazione a una notifica generale	alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi	al pagamento di una somma aggiuntiva da parte del destinatario	a un'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio doganale di entrata	caso per caso sulla base di valutazioni personali
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il notificatore è tenuto, tramite il documento di notifica, a prestare una dichiarazione con la quale attesta, in fede, che	le informazioni inerenti alla spedizione sono complete ed esatte	la notifica è sostanzialmente completa	le informazioni saranno fornite se le autorità competenti lo richiedono per il buon esito della spedizione	le informazioni inerenti alla spedizione sono complete ed esatte su richiesta scritta del destinatario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti possono chiedere al notificatore informazioni aggiuntive in ordine	alla descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti	all'autorizzazione scritta dell'ufficio doganale di entrata e previo consenso del notificatore e del destinatario	alla tipologia di trasporto di rifiuti (nella UE, in uscita o in entrata nella UE)	all'ufficio doganale di entrata presso cui svolgere gli adempimenti doganali
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti possono richiedere al notificatore informazioni	sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente	sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente se il destinatario non si sia opposto in maniera espressa a tale richiesta	sulle previsioni meteorologiche prima dell'inizio della spedizione	previo consenso del raccoglitore, sui dati dei container usati per la raccolta dei rifiuti prima della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base alla disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti hanno la facoltà di richiedere	l'analisi chimica della composizione dei rifiuti	l'analisi chimica della composizione dei rifiuti previa autorizzazione del destinatario e dell'impianto che effettua l'operazione	informazioni a propria discrezione salvo ricorso del notificatore	dati generici sul rifiuto salvo che per ragioni di riservatezza il notificatore, il destinatario o il raccoglitore si oppongano a tale richiesta

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata,	il notificatore informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione	le autorità competenti informano immediatamente il destinatario nonché il notificatore, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione	il destinatario informa immediatamente l'ufficio doganale per comunicare il mancato transito	la spedizione viene revocata, salvo che il notificatore non disponga diversamente
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di spedizione di rifiuti soggetta a notifica e autorizzazione preventiva scritta, la garanzia finanziaria copre i casi di	spedizione non conforme e spedizione, recupero o smaltimento illegali	sciopero dei vettori ferroviari che comportino danni sulla programmazione dei trasporti dei rifiuti	disaccordo tra autorità competenti nella fase di autorizzazione della notifica	uffici doganali non reperibili e carico respinto a destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la garanzia finanziaria è svincolata quando	l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti	l'autorità di transito ha ricevuto l'attestazione di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto	le autorità competenti hanno approvato la notifica	il vettore ha riportato l'originale del documento di movimento al notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di importazione di rifiuti nella UE, l'autorità di destinazione nella UE è tenuta a esaminare l'importo della copertura della garanzia finanziaria e,	nel caso questo non fosse considerato congruo, approvare una garanzia finanziaria equivalente supplementare	rigettare l'elenco trasportatori presentato dal notificatore	informare le altre autorità competenti del fatto che il notificatore ha presentato una garanzia finanziaria insufficiente	revocare l'autorizzazione all'impianto di destinazione nel Paese dell'UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per tutte le spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria, o un'assicurazione equivalente, che copra	le spese di trasporto, le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie e le spese di deposito per 90 giorni	le sole spese di recupero o smaltimento, escluse le eventuali operazioni intermedie necessarie	esclusivamente le spese di deposito per 30 giorni	esclusivamente le spese di trasporto e quelle di deposito per 60 giorni
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è costituita da	notificatore o altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto	raccoglitore o altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto	destinatario o altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto	autorità competente di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è efficace	al momento della notifica o, se l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente lo consente, al più tardi quando ha inizio la spedizione	soltanto al momento della consegna	esclusivamente quando ha inizio la spedizione	al momento della notifica o, se l'ufficio doganale lo consente, al più tardi quando la spedizione si è perfezionata
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in caso di importazione nella UE	l'autorità competente di destinazione nella UE esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare	l'autorità competente di transito nella UE esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare	l'ufficio doganale di uscita dalla UE deve in ogni caso approvare una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare	il notificatore è tenuto ad approvare una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è valida e copre	la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati	soltanto il completamento del recupero dei rifiuti notificati	esclusivamente il momento di inizio della spedizione	esclusivamente la spedizione notificata

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l'autorità competente nella UE, che ha approvato la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente	ha accesso alla stessa e utilizza il fondo per effettuare, tra l'altro, pagamenti alle altre autorità interessate	ha accesso alla stessa ma non può in alcun modo utilizzare il fondo per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate	non ha accesso alla stessa e non può in alcun modo utilizzare il fondo per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate	non ha accesso alla stessa pur potendo utilizzare il fondo per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, nel contratto tra notificatore e destinatario, per il recupero o lo smaltimento di rifiuti soggetti all'obbligo di notifica, possono figurare degli obblighi supplementari	se i rifiuti spediti sono destinati a operazioni intermedie di recupero o smaltimento	se l'ufficio doganale lo richiede in maniera espressa	se l'autorità competente di destinazione lo richiede	nel caso di incidente stradale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Se una spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive, sono	parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale	sottoposti a verifica da parte del destinatario	parimenti indicati nel documento di movimento, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero	sottoposti a verifica da parte del notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l'autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento	solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive	solo se sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'ufficio doganale di entrata	anche se vi sono motivi per sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive	in nessun caso
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento, deve fornire conferma scritta di avere ricevuto i rifiuti entro	tre giorni dal ricevimento	un anno civile dal ricevimento	quindici giorni dal ricevimento	dieci giorni in base all'andamento dei lavori
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento certifica, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento intermedio	quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve eventualmente stabilito dalle autorità	quanto prima, e comunque in base all'andamento dei lavori presso l'impianto e in funzione delle principali scadenze ambientali vigenti nel Paese di destinazione o entro un termine più breve eventualmente stabilito dalle autorità	non oltre il termine stabilito dalle autorità competenti	non oltre 45 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre sei mesi dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve eventualmente stabilito dalle autorità
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il certificato dell'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento è contenuto	nel documento di movimento o a esso allegato	nella documentazione in possesso dell'intermediario	nel documento di notifica o a esso allegato	nell'autorizzazione scritta rilasciata dal destinatario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di	rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti	revocare l'autorizzazione a una spedizione transfrontaliera di rifiuti se l'impianto di recupero non ha mai chiesto un'autorizzazione preventiva	rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti a condizione che il notificatore presti idonea garanzia finanziaria	rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti purché il destinatario presti idonea garanzia finanziaria
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le decisioni delle autorità competenti di destinazione sull'autorizzazione preventiva relativa a determinati impianti di recupero hanno una validità	limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento	illimitata e non possono in nessun caso essere revocate	illimitata e possono essere revocate soltanto dopo che siano trascorsi due anni dal rilascio	limitata e non possono in nessun caso essere revocate

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di notifica generale l'autorità competente di destinazione, d'intesa con le altre autorità competenti interessate, può prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera	fino a un massimo di tre anni se l'impianto di recupero di destinazione è dotato di autorizzazione preventiva	fino a un massimo di due anni se l'impianto di recupero di destinazione è dotato di autorizzazione preventiva	qualora il notificatore chieda una proroga specifica per necessità straordinarie	fino a un massimo di sei mesi a specifiche condizioni da valutare a discrezione delle autorità
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, quando un impianto di recupero o smaltimento rifiuta una spedizione, ne informa immediatamente	l'autorità competente di destinazione	l'ufficio doganale di esportazione	l'autorità competente di spedizione	l'autorità di transito
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Quando una spedizione transfrontaliera di rifiuti non può essere portata a termine	non è consentito a nessuna autorità competente sollevare obiezioni od opporsi alla ripresa dei rifiuti	è consentito soltanto al notificatore di sollevare obiezioni oppure di opporsi alla ripresa dei rifiuti previo consenso dell'autorità di transito	le autorità competenti prendono la migliore decisione possibile e al limite possono rinunciare alla ripresa dei rifiuti	è consentito soltanto all'autorità di spedizione sollevare obiezioni od opporsi alla ripresa dei rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Una spedizione transfrontaliera di rifiuti soggetta all'obbligo di notifica ma effettuata senza notifica a tutte le autorità competenti interessate è	una spedizione illegale	sempre ammessa con riserva di notifica	ammessa perché le disposizioni comunitarie stabiliscono che ogni Paese membro è libero di legiferare in materia	ammessa se lo Stato membro non si oppone
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Una spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento è	illegale	valida salvo che si tratti di materiale altamente pericoloso	valida fino a prova contraria	valida in ogni caso
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Quando un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale	ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate	ne informa immediatamente il destinatario, salvo che il notificatore ritenga che non sia necessario	impone al destinatario il pagamento di una penale	impone all'ufficio doganale di entrata di prendere in custodia la spedizione in oggetto
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ogni notifica, informazione, documento o altra comunicazione deve essere fornita in una lingua	accettabile per le autorità interessate, che possono eventualmente chiedere al notificatore una o più traduzioni autentiche	ufficiale dell'UE a scelta del notificatore	in almeno 2 lingue a scelta tra le maggiori rappresentative della spedizione di rifiuti	valida per le autorità interessate senza necessità di traduzione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nell'ambito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste inviati in relazione a una spedizione notificata devono essere conservati	nella UE da tutti i soggetti coinvolti per almeno tre anni dalla data di inizio della spedizione	per tre anni dal trasportatore e dalle autorità competenti per la opportune verifiche in base alle norme nazionali	dal notificatore e dall'impianto di destinazione per 5 anni	nella UE da tutti i soggetti coinvolti per il periodo di tempo definito dalla legislazione nazionale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Tutti i documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sottoposti agli obblighi di informazione devono essere conservati	nella UE da tutti i soggetti coinvolti per almeno tre anni dalla data di inizio della spedizione	per tre anni dal trasportatore e dalle autorità competenti per la opportune verifiche in base alle norme nazionali	nella UE da tutti i soggetti coinvolti per il periodo di tempo definito dalla legislazione nazionale	dal soggetto che organizza la spedizione e dall'impianto di destinazione per 5 anni

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali, come rifiuti o meno, detti materiali	sono trattati come rifiuti	non possono essere trattati come rifiuti, salvo che il destinatario si opponga	non sono trattati come rifiuti, salvo che il notificatore lo richieda espressamente	non possono in nessun caso essere trattati come rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano	le disposizioni in materia di smaltimento	sia le disposizioni in materia di recupero sia quelle in materia di smaltimento	le disposizioni in materia di recupero, salvo che il destinatario non richieda espressamente che siano applicate quelle in materia di smaltimento	le disposizioni in materia di recupero
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le ispezioni delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti possono aver luogo	nel luogo di origine ed essere effettuate con il produttore, il detentore o il notificatore	in presenza del responsabile dell'ufficio doganale salvo necessità inderogabile	solo presso il casello autostradale all'avvio della spedizione	previo accordo delle autorità competenti e del notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le ispezioni delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti possono essere effettuate	nel luogo di destinazione, compreso il recupero e lo smaltimento intermedio e non intermedio, e con il destinatario o l'impianto	solo presso il casello autostradale all'avvio della spedizione	in presenza del responsabile dell'ufficio doganale salvo necessità inderogabile	previo accordo delle autorità competenti e del notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le ispezioni delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti riguardano	verifica dei documenti, accertamento delle identità dei soggetti coinvolti ed, eventualmente, controllo fisico dei rifiuti	verifica dei documenti e controllo patenti, nonché in caso di dubbio, controllo fisico dei rifiuti	la sola verifica dei documenti	il solo controllo fisico dei rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	I controlli delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti possono aver luogo	alle frontiere della UE	se il notificatore lo ritenga strettamente necessario ai fini del buon esito della spedizione	soltanto previa autorizzazione dell'ufficio doganale di entrata della UE	a condizioni definite in anticipo dalle autorità competenti purché comunicate al notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, esplicitamente destinati a esami di laboratorio, sono sottoposte agli obblighi generali di informazione se il quantitativo di rifiuti è	il minimo ragionevolmente necessario per effettuare correttamente le analisi, in ogni caso, non superiore a 25 kg	pari al minimo necessario all'impianto di destinazione per eseguire prove sul rifiuto	il minimo ritenuto necessario dal notificatore	pari al minimo per l'esenzione dalla normativa sul trasporto di merci pericolose
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per i rifiuti sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, il notificatore, all'atto della notifica	compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento	compila esclusivamente il documento di movimento non essendo necessario il documento di notifica	è tenuto esclusivamente al rilascio del documento di movimento	compila il documento di movimento e, se pertinente, il documento di notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il documento di notifica e il documento di movimento per la spedizione di rifiuti sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta sono rilasciati	al notificatore dall'autorità competente di spedizione	all'autorità competente di spedizione dall'organismo di vigilanza e controllo	al notificatore dal destinatario	all'autorità competente di spedizione dall'ufficio doganale

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il notificatore, che intende spedire rifiuti sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, deve fornire	informazioni e documenti aggiuntivi se richiesto da una delle autorità competenti interessate	informazioni sugli orari di partenza dei trasporti dei rifiuti	le autorizzazioni preventive degli uffici doganali all'effettuazione della spedizione	le autorizzazioni stagionali dei porti d'imbarco e sbarco rilasciate dagli Stati esteri coinvolti nella spedizione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La trasmissione della notifica per la spedizione transfrontaliera di rifiuti da parte dell'autorità competente di spedizione è assolta nel termine di	tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica	3 mesi dal ricevimento della notifica	sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della notifica	sette giorni lavorativi dal ricevimento della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Se la notifica per la spedizione transfrontaliera di rifiuti è carente di informazioni e documentazione	l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti	l'ufficio doganale di entrata chiede all'autorità competente di spedizione informazioni e documenti	il notificatore chiede all'autorità competente di destinazione informazioni e documenti	il porto di imbarco chiede al notificatore informazioni e documenti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, sono responsabili del rilascio dei documenti di notifica e movimento	le autorità competenti di spedizione	le autorità competenti di transito	le autorità competenti di destinazione	l'ufficio doganale di entrata nella UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Dopo la trasmissione della notifica per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti, le autorità competenti interessate possono chiedere informazioni e documenti integrativi	nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica	nel termine stabilito dal notificatore nel contratto	senza un termine per inoltrare le richieste	nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella spedizione transfrontaliera dei rifiuti, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti integrativi richiesti al notificatore, le autorità competenti interessate devono	informare l'autorità di destinazione	informare l'ufficio doganale di uscita	avvisare il solo notificatore	informare l'impianto di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella spedizione transfrontaliera dei rifiuti, l'autorità competente di destinazione, ricevute le conferme di ricevimento da parte delle altre autorità competenti, deve	inviare al notificatore, entro 3 giorni lavorativi, una conferma di ricevimento della notifica e alle altre autorità competenti interessate una copia della stessa conferma, se ritiene che la notifica sia debitamente compilata	trasmettere all'impianto di destinazione un preavviso di buon esito dell'istruttoria sulla notifica	coinvolgere fin da subito gli uffici doganali ai fini della conclusione dell'istruttoria sulla notifica	inviare al notificatore, entro 3 giorni lavorativi, una conferma di ricevimento della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella spedizione transfrontaliera dei rifiuti, l'autorizzazione dell'autorità competente di transito nella UE può essere tacita	se nel termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione	se nel termine di 60 giorni non è sollevata alcuna osservazione di merito	salvo che l'ufficio doganale di esportazione disponga diversamente per ragioni di urgenza	in nessun caso
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'autorizzazione scritta a una spedizione transfrontaliera dei rifiuti, scade dopo	un anno civile dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica; questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più breve	sei mesi dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di movimento	tre mesi, salvo che non sia diversamente previsto dall'ufficio doganale di entrata; questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più lungo	due anni civili dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, se i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione,	le autorità competenti revocano l'autorizzazione	l'ufficio doganale di esportazione procede alla rettifica dell'autorizzazione e della licenza	il responsabile dell'impianto provvede alla revisione della licenza, previo parere favorevole del notificatore	il notificatore comunica al responsabile dell'impianto le dovute misure da adottare per assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le decisioni delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito	devono essere scritte e debitamente motivate	non assumono mai forma scritta	assumono forma scritta solo in specifiche ipotesi espressamente previste dalle norme di diritto interno di ciascuno Stato membro	devono essere scritte ma non è richiesta la motivazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per tutte le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, soggette all'obbligo di notifica e autorizzazione preventiva scritta, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è presentata	all'autorità competente di spedizione	all'autorità competente di transito	all'ufficio doganale	al notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, ogni trasporto di rifiuti all'interno della UE è accompagnato	dal documento di movimento e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti interessate	dalla licenza di trasporto contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni apposte dal destinatario	dal certificato di spedizione e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni apposte dall'ufficio doganale di entrata	dal documento di notifica e da copia del documento di movimento contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni del responsabile dell'impianto
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione transfrontaliera di rifiuti è completato entro	un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve	trentasei mesi dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, salvo che l'ufficio doganale di esportazione stabilisca un termine più breve per ragioni di urgenza	due anni civili dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto	sei mesi dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, salvo che le autorità competenti interessate non ritengano di concedere un termine più ampio
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, la conferma scritta di ricevimento dei rifiuti presso l'impianto di destinazione è fornita	nel documento di movimento o a esso allegata	nell'autorizzazione dell'ufficio doganale di esportazione	nel documento di verifica rilasciato dal destinatario	nel documento di notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il documento di movimento in originale è conservato	dall'impianto che riceve i rifiuti	dall'autorità di spedizione	dal notificatore	dall'intermediario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'impianto di destinazione di una spedizione transfrontaliera di rifiuti invia conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro	3 giorni	3 mesi	45 giorni	10 giorni
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, il certificato di recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto che effettua l'operazione, è contenuto	nel documento di movimento o a esso allegato	nella relazione allegata al documento di trasporto	esclusivamente nel documento di notifica	nel documento di accompagnamento per le miscele dell'allegato IIIA

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, se i rifiuti sono contaminati da altri materiali in misura tale da impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto, i rifiuti stessi	non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione	possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione se l'autorità di destinazione è d'accordo	non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione, salvo che il notificatore presenti richiesta urgente di deroga	possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sul documento che deve accompagnare le spedizioni di rifiuti dell'elenco verde soggetti agli obblighi generali di informazione, il quantitativo effettivo dei rifiuti deve essere	indicato in un'apposita sezione del documento stesso (allegato VII)	indicato in un'apposita sezione del documento di notifica	tralasciato salvo che le autorità competenti non impongano, in maniera espressa, tale adempimento	indicato in un'apposita sezione del documento di movimento
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le esportazioni dall'UE di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea sono	consentite	vietate se gli uffici doganali si accordano in tal senso	consentite se gli uffici doganali si accordano in tal senso	vietate
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla UE verso Paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, l'autorità competente di transito nella UE rilascia	al notificatore la conferma di ricevimento della notifica	al destinatario copia del documento di movimento	al destinatario la conferma di ricevimento della notifica	all'ufficio doganale di entrata la conferma di ricevimento della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla UE verso Paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella UE inviano	all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita dalla UE una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione	all'ufficio doganale di importazione e all'ufficio doganale di entrata della UE una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione	al notificatore e all'ufficio doganale di verifica il documento originale della loro decisione di autorizzare la spedizione	al destinatario e all'ufficio doganale di controllo una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla UE verso Paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, non appena i rifiuti hanno lasciato l'UE	l'ufficio doganale di uscita dalla UE invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella UE attestante che i rifiuti hanno lasciato la UE	il notificatore invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di transito attestante che i rifiuti hanno lasciato la UE	l'ufficio doganale di entrata della UE invia copia timbrata del documento di notifica all'autorità competente di spedizione nella UE attestante che i rifiuti hanno lasciato la UE	l'ufficio doganale di uscita dalla UE invia copia timbrata del documento di notifica all'autorità competente di destinazione nella UE attestante che i rifiuti hanno lasciato la UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per le esportazioni di rifiuti non pericolosi dall'UE verso Paesi non aderenti all'OCSE, la Commissione europea ha emanato appositi regolamenti di attuazione per	individuare le tipologie di rifiuto della lista verde e dell'allegato IIA che possono essere esportate verso i Paesi menzionati e secondo quali procedure	definire le autorizzazioni al trasporto per il vettore stradale	individuare le tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere accettati dai Paesi menzionati e secondo quali procedure	definire le procedure richieste dagli uffici doganali
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le importazioni nella UE di rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da Paesi aderenti alla convenzione di Basilea sono	consentite tramite procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta	consentite purché l'ufficio doganale trasmetta la propria autorizzazione	vietate in quanto gli obblighi generali di informazione non si applicano ai rifiuti pericolosi	vietate in ogni caso
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le importazioni nella UE di rifiuti destinati al recupero provenienti da Paesi cui si applica la decisione dell'OCSE sono	consentite	vietate in ogni caso	consentite purché l'ufficio doganale trasmetta la propria autorizzazione	vietate in quanto gli obblighi generali di informazione non si applicano ai rifiuti pericolosi

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di importazione nella UE di rifiuti destinati allo smaltimento da Paesi aderenti alla convenzione di Basilea, si applicano, per analogia, le disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti nella UE	integrate da specifici adattamenti	senza alcun adattamento e/o integrazione	integrate da specifici adattamenti che si applicano su base volontaria	e la legge non dispone nulla a riguardo
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di importazione nella UE di rifiuti destinati al recupero, se un ufficio doganale di entrata nell'UE rileva una spedizione illegale, deve	informare l'autorità competente nel Paese dell'ufficio doganale che a sua volta informa l'autorità di destinazione nell'UE	rintracciare il notificatore e chiedere spiegazioni sui fatti rilevati	attivare gli organi di controllo preposti per valutare la situazione e le indagini necessarie	chiedere l'escussione della garanzia finanziaria per organizzare il recupero alternativo dei rifiuti nel Paese dell'ufficio doganale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la normativa italiana sulla gestione dei rifiuti individua per il territorio italiano	le autorità di spedizione, destinazione e transito, nonché il corrispondente incaricato di tenere i rapporti con la Commissione europea	le imprese abilitate a corrispondere con l'UE in tema di trasporti internazionali di rifiuti	le autorità di spedizione e di destinazione essendo sufficienti ai fini di una spedizione di rifiuti	il solo corrispondente incaricato di tenere i rapporti con la Commissione, europea in quanto le autorità competenti sono individuate dalla Commissione europea
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino	non si applicano le disposizioni relative all'importazione nella UE dei rifiuti destinati allo smaltimento	si applicano le stesse disposizioni relative all'importazione nella UE dei rifiuti destinati allo smaltimento che valgono per i Paesi non OCSE	si applicano le disposizioni sul trasporto dei rifiuti che valgono per lo Stato italiano	non si applicano le disposizioni del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere in quanto non ci sono frontiere
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano	devono essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali	si iscrivono entro 30 giorni dal primo trasporto di rifiuti in territorio italiano	sono esentate dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in quanto estere	possono trasportare con l'iscrizione all'Albo professionale dello Stato di stabilimento da cui provengono
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di rifiuti importati in Italia, il certificato di avvenuto smaltimento o recupero deve essere	trasmesso all'autorità competente di spedizione per il tramite dell'autorità competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	spedito per posta elettronica certificata a cura del notificatore non UE	trasmesso all'autorità competente di spedizione per il tramite del notificatore non UE entro i termini previsti dal regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	trasmesso all'autorità competente di spedizione se la spedizione giunge a compimento come programmato
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La normativa italiana in tema di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stabilisce, tra l'altro,	le spese amministrative poste a carico dei notificatori come richiesto dal regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	il formato del documento di notifica e di movimento	gli adempimenti specifici richiesti al notificatore, oltre a quelli previsti dal regolamento UE, in base al principio di sovranità dello Stato italiano	il formato del documento di accompagnamento per le spedizioni dei rifiuti della lista verde
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La normativa italiana in tema di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stabilisce, tra il resto,	i criteri per il calcolo degli importi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti soggette a notifica e autorizzazione preventiva scritta	il formato del documento di notifica e di movimento	i termini per la trasmissione alle autorità competenti e al notificatore del certificato di avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti	il formato del documento di accompagnamento per le spedizioni dei rifiuti della lista verde
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nei casi di importazione di rifiuti nell'UE, il notificatore deve	stipulare la garanzia finanziaria ai sensi della normativa del Paese di provenienza del rifiuto	calcolare l'importo della garanzia finanziaria solo in base alla normativa del Paese di destinazione	rispondere tempestivamente alla richiesta di garanzia finanziaria presentata dall'impianto di destinazione nell'UE	informare preventivamente le autorità competenti di voler presentare una garanzia finanziaria

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La garanzia finanziaria per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggette a notifica e autorizzazione preventiva scritta deve essere prestata mediante	una fideiussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni	un'attestazione di affidamento e solidità economica rilasciata da un revisore contabile	un consulente finanziario che fornisce tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti	una fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario che non necessita di specifici requisiti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'importo della garanzia finanziaria per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti è definito in Italia	a livello regolamentare (decreto ministeriale)	con decisione della Commissione europea	con apposito decreto legge ogni 6 mesi	con circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti in notifica generale, è consentito al notificatore di stipulare fidejussioni	relative a tranches di trasporti di rifiuti per importi che concorrono complessivamente a formare l'ammontare garantito necessario per l'intero quantitativo di rifiuti per la spedizione.	relative a tranches di trasporti di rifiuti per un ammontare complessivo pari al 50% della copertura finanziaria necessaria per l'intero quantitativo di rifiuti per la spedizione	relative a tranches di trasporti che non scadono mai e quindi consentono di spedire rifiuti senza interruzione	multiple che consentono spedizioni transfrontaliere in notifica prive di autorizzazione delle autorità competenti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La normativa italiana sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti prevede che l'importo della garanzia finanziaria sia calcolato in base alle componenti relative	al trasporto e al recupero/ smaltimento dei rifiuti e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero	al solo recupero o smaltimento dei rifiuti nell'impianto di destinazione e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero	al trasporto e all'affidabilità del notificatore	all'impianto di destinazione e al trasporto navale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La normativa italiana in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti stabilisce i diritti amministrativi per	le spese relative alla procedura di notifica e di movimento e alle attività di sorveglianza e controllo	le spese relative alle procedure di notifica e di movimento	il controllo documentale presso gli uffici doganali italiani	le ispezioni del carico nei porti
4. Definizione trasporto intermodale	La caratteristica del trasporto intermodale consiste	nel ripartire la distanza complessiva in tratte parziali, da percorrere ciascuna con uno specifico vettore, in modo da minimizzare il costo complessivo del trasporto	nell'affidare il trasporto a conducenti che fanno già parte dell'organico dell'impresa	nell'effettuare l'attività di trasporto solamente con le dotazioni già a disposizione dell'impresa	nell'internalizzazione dei costi esterni del trasporto
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto multimodale si intende il	trasporto di merci che utilizza due o più modi di trasporto differenti	solo trasporto combinato nell'UE	trasporto eccezionale internazionale	trasporto svolto con veicoli combinati
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto ferroviario rispetto a quello su strada è	meno costoso in termini energetici, ma in genere non consente la consegna diretta al destinatario	più costoso in termini energetici, ma in genere consente la consegna diretta al destinatario	meno costoso in termini energetici e consente la consegna diretta al destinatario	più costoso in termini energetici, e in genere non consente la consegna diretta al destinatario
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto intermodale di merci s'intende il trasporto	combinato di più modalità di trasporto, in una stessa UTI, che non viene aperta quando si cambia modo, ma semplicemente trasferita da una modalità alla successiva	di diverse qualità di merce	con cambio di autisti	da e per gli scali ferroviari
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto intermodale si intende un trasporto	effettuato con più modalità ma senza frazionamento di carico	di merci in cui vengono utilizzate almeno due modalità di trasporto	di merci in cui viene utilizzata un'unica modalità di trasporto	effettuato con più modalità con rottura dell'unità di carico durante il passaggio da una modalità di trasporto a un'altra
4. Definizione trasporto intermodale	Con l'acronimo UTI si identificano	le unità di carico per il trasporto intermodale	il sistema di trasporto combinato per conto terzi	le norme tecniche in materia di identificazione dei veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	i veicoli idonei al trasporto non accompagnato
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto intermodale le unità di carico in cui restano contenute le merci per l'intero atto di trasporto sono principalmente	container e casse mobili	big bag	colli	veicoli a motore
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto intermodale, per semirimorchio si intende	un'unità di trasporto	un autoveicolo	un'unità di trasporto stradale, non trasportabile su carro ferroviario specializzato, separatamente dalla motrice	un rimorchio di ridotte dimensioni
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto intermodale, per Container si intende	un'unità di trasporto	una cassa mobile	un autoveicolo	una catena di trasporto
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto intermodale può essere definito come il	movimento di merci in una stessa unità di carico o veicolo stradale, che utilizza successivamente due o più modi di trasporto senza movimentazione delle merci stesse nel cambiare modalità	trasporto internazionale di merci sul territorio di tre o più Stati	trasporto di merci da un punto a un altro di un porto o di un aeroporto	movimento di merci che prevede almeno tre diverse modalità di trasporto, da utilizzare nel seguente ordine: stradale, ferroviario, stradale

4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto combinato si intende	il sistema che prevede l'impiego di unità di carico con almeno due differenti mezzi di trasporto, di cui uno stradale	la consegna delle merci nel luogo più prossimo al destinatario senza cambio di sistema	il procedimento di trasporto con sistemi non consentiti dalla legge	l'obbligo di creare un sistema programmato per il trasporto su gomma
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto combinato è orientativamente informato al principio	secondo cui la maggior parte del tragitto è percorsa su modalità alternativa alla strada (percorso principale), mentre le tratte iniziale e finale su strada sono le più brevi possibile	di divisione paritaria della fornitura dei servizi di trasporto tra le imprese dei modi di trasporto coinvolti	di assicurare nel mercato del trasporto di merci le quote di distribuzione modale invariate ("modal split") fra i principali modi di trasporto	teso a garantire l'aumento di velocità e flessibilità del servizio svolto rispetto al trasporto cd. tutto - strada
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto combinato si intende, tra l'altro il trasporto che	associa alla strada altri tipi di trasporto	associa alla strada altri tipi di trasporto, con tratte inferiori ai 100 km per ferrovia o nave	associa alla ferrovia altri tipi di trasporto, escluso quello su strada	prevede l'utilizzo unicamente di navi o treni
4. Definizione trasporto intermodale	Perché vi sia trasporto combinato non è indispensabile	l'utilizzo dei tre sistemi di trasporto (mare, ferrovia e strada)	la parte iniziale del tragitto non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	l'utilizzo veicoli destinati a tale tipo di trasporto e regolarmente immatricolati	il tragitto per ferrovia, mare o via navigabile superiore ai 100 km
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto marittimo	rientra tra le modalità previste per il trasporto combinato	rientra tra le modalità previste per il trasporto combinato, solamente al superamento di 1.000 km di trasporto	rientra tra le modalità previste per il trasporto combinato, solo se effettuato tramite container	non rientra tra le modalità previste per il trasporto combinato
4. Definizione trasporto intermodale	Il termine "RoLA" indica	le "autostrade viaggianti"	il trasporto combinato non accompagnato	il trasporto intermodale aereo - treno	il trasporto intermodale marittimo
4. Definizione trasporto intermodale	All'interno della nozione generale di trasporto combinato	rientra anche il trasporto aereo	rientra anche il trasporto aereo, purché effettuato tra Stati diversi	rientra anche il trasporto aereo, purché non vi sia mutamento di unità di carico	non rientra il trasporto aereo
4. Definizione trasporto intermodale	Per interporto si intende	strutture con servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto	strutture situate in prossimità dei confini nazionali e finalizzate a consentire l'ingresso delle merci sul territorio italiano	stazioni ferroviarie localizzate in prossimità di un porto	strutture situate in prossimità dei porti e finalizzate all'acquisto e alla vendita di merci
4. Definizione trasporto intermodale	Le strutture con servizi integrati, finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto, sono definiti nella normativa italiana come	interporti	stazioni di scambio	porti fluviali	sistemi ACTS
4. Definizione trasporto intermodale	Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato è	esentato da qualsiasi tariffazione obbligatoria	esentato dalla tariffazione integrativa, ma tenuto al pagamento della tariffa obbligatoria	tenuto a corrispondere una tariffazione ridotta	esentato dal pagamento delle tariffe del pedaggio autostradale
4. Definizione trasporto intermodale	Per stimolare il trasporto combinato strada-rotaia	sono previsti incentivi analogamente al trasporto combinato strada-mare	non esistono incentivi per il trasporto combinato	sono previsti incentivi solo il trasporto combinato strada-mare	non sono previsti incentivi
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato gli Stati membri UE prevedono tasse	ridotte o rimborsate, forfetariamente o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia	identiche a quelle previste per il trasporto in unico sistema	ridotte per ciascun autoveicolo a prescindere dai percorsi effettivamente compiuti	maggiori a quelle previste per il trasporto in unico sistema
4. Definizione trasporto intermodale	L'autostrada viaggiante è una forma di trasporto combinato che consente di caricare sui treni	i veicoli	i semirimorchi	le casse mobili	i container
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto accompagnato si intende	il trasporto di automezzi su carri ferroviari oltre al conducente	l'utilizzo di sistemi di recupero degli automezzi attraverso altri automezzi	il percorso incrociato di autoveicoli che consente agli stessi di non viaggiare mai vuoti	il trasporto di container scaricati dall'autoveicolo e caricati su carri ferroviari
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto non accompagnato si intende	il trasporto di container, casse mobili e semirimorchi scaricati dall'autoveicolo e caricati su carri ferroviari	l'utilizzo di sistemi di recupero degli automezzi attraverso altri automezzi	il percorso incrociato di autoveicoli che consente agli stessi di non viaggiare mai vuoti	il trasporto di automezzi su carri ferroviari
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto di container, casse mobili e di semirimorchi scaricati dall'autoveicolo e caricati su carri ferroviari costituisce trasporto	non accompagnato	accompagnato	combinato transfrontaliero	intermodale
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto combinato accompagnato - autostrada viaggiante si distingue perché	il complesso veicolare stradale completo, con l'UTI e compreso il conducente, viene trasportato su ferrovia	sul treno è caricato il solo container (o la cassa mobile), con accompagnamento di autista, che effettua la terminalizzazione con veicolo stradale disponibile all'arrivo per la tratta finale	almeno la tratta stradale iniziale o finale si svolge su un'autostrada della rete TEN	la tratta stradale è sempre accompagnata da un servizio di scorta tecnica
4. Definizione trasporto intermodale	Riguardo all'oggetto trasportato, l'autostrada viaggiante è relativa al trasporto	di veicoli stradali completi nella parte di tragitto ferroviario, con tecnica roll-on roll-off, su treni di norma composti da vagoni a pianale ribassato.	esclusivo di autoarticolati codificati	esclusivo di autocarri centinati	esclusivo di complessi veicolari impegnati in trasporti la cui esecuzione su strada è vietata
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato strada-ferrovia accompagnato - autostrada viaggiante i conducenti a bordo treno trovano sistemazione	in una vettura equipaggiata con sedili o letti subito dopo la motrice	all'interno della cabina di guida del veicolo stradale	tassativamente in una carrozza - letto	esclusivamente in una vettura collocata al centro del convoglio
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato non è considerata unità di trasporto	il trattore stradale	il semirimorchio	il container	la cassa mobile
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto di automezzi su carri ferroviari oltre al conducente costituisce trasporto	accompagnato	intermodale	non accompagnato	combinato codificato
4. Definizione trasporto intermodale	L'imprenditore può decidere di adottare il trasporto accompagnato rapidamente e senza eccessiva preparazione perché	il veicolo non necessita di particolare equipaggiamento per essere trasportato	tutti i veicoli immatricolati sono dotati di specifici dispositivi adeguati solo a tale tipo di trasporto	le certificazioni di trasporto non sono richieste	gli interporti attrezzati per coprire la richiesta di trasporto non accompagnato in Italia non esistono
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto di un semirimorchio su un treno rappresenta una tipologia di trasporto	non accompagnato	accompagnato per conto terzi	accompagnato in conto proprio	accompagnato
4. Definizione trasporto intermodale	I veicoli possono continuativamente fare la spola tra la ferrovia e lo stabilimento nella modalità di trasporto	non accompagnato	accompagnato	in nessun caso	marittimo
4. Definizione trasporto intermodale	Le unità di carico per il trasporto intermodale possono essere identificate con l'acronimo	UTI	UTIC	UCIT	UCI
4. Definizione trasporto intermodale	Le misure standard dei container sono	20 piedi o 40 piedi	12 metri o 24 metri	6 metri o 12 metri	12 piedi o 20 piedi

4. Definizione trasporto intermodale	Sono previste misure standard pari a 20 o 40 piedi per	container	sistemi ACTS	road railer	semirimorchi con tecnica kangourou
4. Definizione trasporto intermodale	Costituisce un tipico svantaggio legato all'uso del container	la difficoltà di stivaggio e scarico per la presenza di una sola porta	i costi elevati	la scarsa facilità di gestione dei movimenti della merce	l'impossibilità di impilare più container
4. Definizione trasporto intermodale	Il dispositivo di aggancio ai blocchi di angolo tra veicolo e container è noto come	twist lock	gateway	ACTS	road railer
4. Definizione trasporto intermodale	I container sono fissati al veicolo che li trasporta tramite	dispositivi di aggancio ai blocchi d'angolo	assi sovrapposte	non sono agganciati	cerniere laterali
4. Definizione trasporto intermodale	Per twist lock si intende il dispositivo di	aggancio ai blocchi d'angolo tra veicolo e container	aggancio ai blocchi d'angolo tra veicolo e treno	carico dell'autoveicolo sul treno nel trasporto accompagnato	impilamento tra veicolo e container
4. Definizione trasporto intermodale	Costituisce un tipico svantaggio legato all'uso della cassa mobile	l'impossibilità di impilare più casse mobili	i costi elevati	la difficoltà di stivaggio e scarico per la presenza di una sola porta	la scarsa facilità di gestione dei movimenti della merce
4. Definizione trasporto intermodale	Le casse mobili	hanno la struttura rinforzata	sono suddivise in sei differenti categorie a seconda della loro dimensione	hanno un limite massimo di altezza stabilito da ciascuna rete ferroviaria nazionale	rappresentano l'equivalente della carrozzeria dell'autocarro e/o del rimorchio
4. Definizione trasporto intermodale	La normativa UE, sul trasporto combinato, fissa norme comuni su	alcuni trasporti combinati di merci tra Stati membri	documenti di trasporto	veicoli idonei al trasporto su strada	supporti e contenitori per la merce
4. Definizione trasporto intermodale	La disciplina della direttiva UE (Unione europea) sul trasporto combinato si applica ai trasporti combinati che si svolgono	fra i Paesi membri UE (Unione europea) e SEE (Spazio economico europeo)	sia nell'UE sia con i Paesi terzi	nella UE (Unione europea) in modo esclusivo	nell'Unione europea come trasporti nazionali e internazionali
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto combinato di cui alla direttiva dell'Unione europea si svolge con	autocarri, rimorchi, semirimorchi con o senza veicolo trattore, casse mobili e contenitori	semirimorchi e container solamente	casse mobili, contenitori e rimorchi o semirimorchi, ma sono esclusi i veicoli a motore	esclusivamente con casse mobili, container e speciali contenitori detti big bag
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della direttiva UE in materia, per trasporto combinato" si intende il trasporto di cose fra Stati UE o aderenti SEE nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte	iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra per ferrovia, per via navigabile o per mare	iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra per ferrovia	iniziale del tragitto su strada e l'altra per ferrovia	terminale del tragitto su strada e l'altra per via navigabile o per mare
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della normativa dell'UE specifica in materia, perché vi sia trasporto combinato, è necessario che la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare, in linea d'aria	superi i 100 km	superi i 300 km	non superi i 300 km	non superi i 100 km
4. Definizione trasporto intermodale	Secondo la disciplina amministrativa europea, una delle condizioni necessarie per il configurarsi del trasporto combinato è che la parte del tragitto effettuata per	ferrovia, per via navigabile o per mare superi i 100 Km in linea d'aria	ferrovia, per via navigabile o per mare non superi i 100 Km in linea d'aria	ferrovia, per via navigabile o per mare superi i 70 Km in linea d'aria	strada sia superiore a 150 Km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco
4. Definizione trasporto intermodale	Perché vi sia trasporto combinato è necessario che la parte	iniziale o finale del tragitto sia compresa, rispettivamente, tra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale	iniziale e finale del tragitto sia compresa tra il punto di carico e scarico della merce e la stazione ferroviaria più vicina	finale del tragitto sia compresa tra il punto di carico della merce e la stazione ferroviaria più vicina	iniziale del tragitto sia compresa tra il punto di carico della merce e la stazione ferroviaria più vicina
4. Definizione trasporto intermodale	Perché vi sia trasporto combinato è necessario che la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su	strada, sia compresa in un raggio di 150 km in linea d'aria dal porto più vicino	ferrovia, sia compresa in un raggio di 50 km in linea d'aria dal porto più vicino	strada, sia compresa in un raggio di 50 km in linea d'aria dal porto più vicino	strada, sia compresa in un raggio di 250 km in linea d'aria dal porto più vicino
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della normativa dell'UE specifica in materia recepita in Italia perché vi sia trasporto combinato, è necessario che la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuato su strada, sia compresa in termini di distanza per il tragitto iniziale o finale in un raggio non	superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	inferiore a 300 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	inferiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	superiore a 300 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco
4. Definizione trasporto intermodale	Perché vi sia il riconoscimento del trasporto combinato, è necessario che i veicoli a ciò destinati siano immatricolati	nell'UE o SEE e le imprese possiedano i requisiti dell'accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra Stati membri	negli Stati aderenti al SEE e i vettori possiedano i requisiti dell'accesso alla professione	nell'UE o SEE	nell'UE e i vettori possiedano i requisiti dell'accesso alla professione
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della normativa dell'UE in materia, recepita nell'ordinamento nazionale, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per lo svolgimento del trasporto combinato tra Stati dell'UE, tutti i vettori stradali devono avere a bordo di ciascun veicolo a motore	la copia certificata conforme della licenza comunitaria e, qualora il veicolo sia guidato da un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro, né soggiornante di lungo periodo, l'attestato di conducente	unicamente il foglio di immatricolazione del veicolo in uno Stato membro UE o aderente all'accordo SEE	unicamente la copia certificata conforme della licenza comunitaria anche qualora il veicolo sia guidato da un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro, né soggiornante di lungo periodo	nessuno dei documenti indicati
4. Definizione trasporto intermodale	Possono effettuare il trasporto combinato tra Stati dell'UE le imprese di autotrasporto per conto terzi stabilite in uno Stato membro UE	o SEE e autorizzate allo svolgimento di autotrasporto internazionale in regime di licenza comunitaria o similare	e in possesso di veicoli a ciò destinati	e abilitate allo svolgimento di autotrasporto internazionale	o SEE
4. Definizione trasporto intermodale	Fra i principi della direttiva, volti al sostegno del trasporto combinato, rientra	la liberalizzazione da ogni restrizione quantitativa e la soppressione di vincoli di ordine amministrativo	l'esenzione per gli autisti soggetti alla disciplina dei periodi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada	l'esenzione per gli incentivi concessi al settore dai vincoli delle norme sugli aiuti di stato	l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali nelle tratte iniziali/finali
4. Definizione trasporto intermodale	Le operazioni di trasporto combinato sono escluse dal campo di applicazione delle regole del cabotaggio stradale	se nell'esecuzione sono rispettate tutte le condizioni contenute nelle disposizioni UE e nazionali di attuazione che disciplinano il trasporto combinato	se si tratta di trasporto combinato strada - via navigabile interna	se nell'esecuzione sono rispettate tutte le disposizioni UE e nazionali di attuazione che disciplinano il trasporto combinato, con l'eccezione dei limiti di distanza della tratta stradale finale	in realtà no perché il trasporto combinato non è mai escluso dall'applicazione delle regole del cabotaggio stradale

4. Definizione trasporto intermodale	Secondo la normativa dell'UE in materia, le operazioni di trasporto combinato sono escluse dalle limitazioni al cabotaggio stradale	sempre, salvo che uno Stato membro, per contrastare abusi, applichi le norme sul cabotaggio ai tragitti stradali di un'operazione di trasporto combinato, a condizione che tali tragitti non attraversino una frontiera	sempre, salvo il caso di misure di salvaguardia adottate dalla Commissione UE	sempre, non essendo la disciplina derogabile	solo nel caso del trasporto combinato non accompagnato
4. Definizione trasporto intermodale	La direttiva su dimensioni e pesi dei veicoli stradali nel traffico internazionale consente il trasporto di container o casse mobili fino a lunghezza massima di 45 piedi e a un peso di 44 t. come operazioni di trasporto intermodale, includendo	le operazioni di cui alla direttiva europea sul trasporto combinato e quelle strada - vie navigabili interne purché il tragitto iniziale/finale non superi 150 km in territorio dell'UE e a certe condizioni tecniche per i veicoli	quelle della direttiva europea sul trasporto combinato e quelle strada - vie navigabili interne senza limiti di lunghezza per il tragitto iniziale/finale in territorio dell'UE	solo le operazioni strada - vie navigabili interne e purché il tragitto iniziale/finale non superi 150 km in territorio dell'UE e a certe condizioni tecniche per i veicoli	le operazioni di cui alla direttiva europea sul trasporto combinato e quelle strada - vie navigabili interne purché il tragitto iniziale/finale non superi 100 km in territorio dell'UE e a certe condizioni tecniche per i veicoli
4. Definizione trasporto intermodale	Durante i tragitti stradali di un'operazione di trasporto combinato non si applicano le norme sul distacco del conducente	se il tragitto stradale costituisce di per sé un'operazione di trasporto bilaterale con riguardo alle merci	poiché i conducenti impegnati nel trasporto combinato sono sempre esclusi dalle norme sul distacco	se il trasporto nella tratta stradale è effettuato all'interno dello Stato membro ospitante	se l'operazione è effettuata come trasporto internazionale non bilaterale
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della disciplina sull'accesso e l'esercizio della professione di trasportatore su strada, il trasporto combinato per conto terzi delle imprese stabilite in Italia è	consentito per le imprese iscritte all'Albo, con proprio stabilimento e autorizzate all'esercizio della professione	consentito solo all'interno del territorio italiano	consentito solo per conto di imprese aventi sede in Italia, purché iscritte all'apposita categoria dell'Albo	vietato
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della normativa dell'UE specifica in materia, recepita in Italia, il trasporto combinato, svolto mediante veicoli a ciò destinati e regolarmente immatricolati in uno Stato UE o SEE, può essere esercitato	liberamente	solo con conducenti dell'UE	solo all'interno degli Stati di origine	solo con conducenti extra UE
4. Definizione trasporto intermodale	I veicoli destinati in via esclusiva al trasporto combinato devono essere	regolarmente immatricolati in uno degli Stati membri UE e il loro numero di immatricolazione deve essere incluso nel Registro elettronico nazionale, in quanto a disposizione dell'impresa	immatricolati a opera del soggetto terzo che se ne serve e devono essere iscritti all'apposito Albo in conformità alle disposizioni del CDS	regolarmente immatricolati in uno degli Stati membri UE, ma mai inclusi nel REN	iscritti all'apposito Albo in conformità alle disposizioni del CDS
4. Definizione trasporto intermodale	Il documento relativo al trasporto combinato effettuato con veicolo a ciò destinato deve essere compilato	per ogni trasporto effettuato con il veicolo	al momento dell'immatricolazione del veicolo	al momento della destinazione in via esclusiva di tale veicolo al trasporto combinato	al momento del primo trasporto effettuato con tale veicolo
4. Definizione trasporto intermodale	Per ogni trasporto combinato effettuato da un veicolo a ciò destinato	deve essere compilato il relativo documento di trasporto	deve essere rimosso il pannello c apposto sulla parte anteriore del veicolo	deve essere comunicato il percorso del veicolo fino al primo punto di scambio	non è necessario alcun adempimento
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della normativa nazionale in materia, tutte le imprese che effettuano trasporto combinato con veicoli a ciò destinati in via esclusiva, devono essere in possesso di un documento di trasporto	per ogni trasporto effettuato con tali veicoli	solamente se il veicolo è proveniente da Paesi esterni all'UE	valido illimitatamente	valido annualmente
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della normativa UE in materia di combinato per conto terzi, recepita nell'ordinamento nazionale, il documento di trasporto deve indicare la stazione	di carico e scarico o il porto di imbarco o di sbarco, il nome dell'impresa che esegue il trasporto su strada e l'indicazione della località di carico o consegna della merce	o il porto di carico e di scarico e l'indicazione della località di carico o scarico della merce	o il porto di carico e quello di scarico	o il porto di carico e di scarico e il nome dell'impresa che esegue il trasporto su strada
4. Definizione trasporto intermodale	L'esecuzione di un'operazione di trasporto combinato europeo per conto terzi va dimostrata su strada documentalmente per attestarne lo svolgimento	sempre, con documentazione che contenga gli elementi essenziali comprovanti l'effettiva esecuzione di una regolare operazione di "trasporto combinato"	solo nel caso in cui si trasportino prodotti soggetti ad accisa	solo nel caso in cui il tragitto stradale che costituisce parte integrante del trasporto combinato comprenda il varco di una frontiera	non necessario perché sono gli addetti ai controlli verificano d'ufficio su apposite piattaforme elettroniche la regolarità del trasporto combinato posto in essere
4. Definizione trasporto intermodale	In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento di trasporto	va compilato in forma libera, purché contenga le indicazioni essenziali previste dalla normativa in materia	va compilato utilizzando il modello predisposto dall'UE	è messo a disposizione obbligatoriamente in formato elettronico, come previsto per le "informazioni regolamentari" relative al trasporto combinato, nel quadro del trasporto di merci nel territorio dell'Unione	va compilato utilizzando il modello predisposto dall'UNECE
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della normativa UE e delle disposizioni italiane di attuazione l'esecuzione del trasporto combinato va dimostrata su strada mediante esibizione di un "documento di trasporto" che ne attesti l'effettivo svolgimento per il quale è	ammessa sia l'esibizione di un documento "ad hoc", che contenga gli elementi essenziali previsti, sia altra documentazione a bordo del veicolo da cui gli stessi siano obiettivamente desunti	prevista l'esclusiva produzione in formato elettronico	ammessa, a scelta, l'esibizione del documento specifico di cui alle norme nazionali intitolato "Documento relativo al trasporto combinato" o del documento redatto nell'ambito CEMT, regolarmente compilati	prevista l'esibizione esclusiva del documento specifico, regolarmente compilato, di cui alle norme nazionali, intitolato "Documento relativo al trasporto combinato"
4. Definizione trasporto intermodale	Il documento di trasporto previsto per l'accompagnamento del trasporto combinato	non ha un format standardizzato, ma deve indicare tutte le informazioni dovute, atte a consentire il controllo di correttezza del trasporto combinato svolto, anche in ordine al godimento di eventuali benefici (es. deroga dalle norme del cabotaggio stradale)	è un documento specifico esclusivo strutturato in un formato standardizzato, frutto della pratica amministrativo-commerciale e universalmente riconosciuto dalle autorità di controllo degli Stati membri UE e SEE	è il documento che prende il nome di Carnet TIR	esenta dal possesso della copia conforme della licenza comunitaria per incentivare il trasporto combinato
4. Definizione trasporto intermodale	Il documento di trasporto nel trasporto combinato deve contenere anche l'indicazione di	stazioni ferroviarie di carico e scarico o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco, prima del trasporto	punto di partenza e punto di arrivo, inseriti prima del trasporto, con indicazione dettagliata dei tempi di percorrenza di ciascuna tratta	stazioni ferroviarie di carico e scarico o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco, da inserire al momento in cui l'autoveicolo li raggiunge	punto di partenza e punto di arrivo, oltre all'indicazione degli ulteriori modi di trasporto che il vettore intende utilizzare

4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della normativa dell'UE in materia, recepita nell'ordinamento nazionale, in caso di trasporto combinato per conto terzi, l'indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico contenute nel documento di trasporto devono essere apposte	prima dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali	al termine dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali	prima dell'esecuzione del trasporto	al termine dell'esecuzione del trasporto
4. Definizione trasporto intermodale	Nel documento di trasporto relativo al trasporto combinato per conto terzi, l'indicazione delle stazioni ferroviarie o dei porti toccati	deve essere inserita prima dell'esecuzione del trasporto e confermata tramite timbro delle Amministrazioni ferroviarie o marittime	non deve essere inserita	deve essere inserita al momento dell'ingresso nelle stazioni o nei porti, ma non necessita di conferma tramite timbro delle Amministrazioni ferroviarie o marittime	deve essere inserita al momento dell'ingresso nelle stazioni o nei porti e confermata tramite timbro delle Amministrazioni ferroviarie o marittime
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della normativa dell'UE in materia, recepita nell'ordinamento nazionale, il documento di trasporto nel trasporto combinato per conto terzi	deve essere confermato con il timbro sia delle amministrazioni ferroviarie o portuali che ricevono il rimorchio o il semirimorchio, sia di quelle che attestano l'avvenuta esecuzione del trasporto	deve essere confermato con il timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali che ricevono il rimorchio o il semirimorchio	non necessita di alcun timbro di conferma da parte delle amministrazioni ferroviarie o portuali che ricevono il rimorchio o il semirimorchio, trattandosi di autocertificazione	deve essere confermato con il timbro sia delle amministrazioni ferroviarie o portuali che attestano l'avvenuta esecuzione del trasporto
4. Definizione trasporto intermodale	In caso di mancata esibizione della documentazione relativa al trasporto combinato di merci, l'irregolarità	non è sanabile e si ricade nell'ipotesi di trasporto abusivo secondo la normativa sanzionatoria italiana	è sanabile, ma il trasporto non è comunque considerato come combinato	può essere sanata con la presentazione in sanatoria	è sanabile
4. Definizione trasporto intermodale	In tema di trasporto combinato, sul documento di trasporto del veicolo potrà non esservi il timbro dell'amministrazione ferroviaria o portuale	quando il tratto stradale è la parte iniziale della relazione di traffico	quando il tratto stradale è la parte finale della relazione di traffico	sempre, il timbro non è mai necessario	mai: il timbro deve esserci sempre
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi del regolamento sull'accesso al mercato dei trasporti fra Stati membri e delle norme nazionali, i trasporti di merci in conto proprio possono svolgersi in via ordinaria con veicoli	di proprietà dell'impresa di conto proprio o acquistati a credito o noleggiati o, comunque, in legittima disponibilità della medesima	in sola proprietà dell'impresa di conto proprio	di proprietà dell'impresa di conto proprio o in legittima disponibilità nei casi previsti o, ordinariamente, anche in disponibilità di altra impresa di conto proprio	di proprietà dell'impresa di conto proprio o in legittima disponibilità nei casi previsti o, ordinariamente, anche in disponibilità di altra impresa di conto proprio, purché non abbiano massa superiore a 40 t
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato, l'utilizzo di un proprio veicolo trattore, nel tragitto stradale terminale, da parte dell'impresa destinataria che effettua il traino in conto proprio, in deroga alla definizione, al fine di portare a destinazione la merce	è consentito, purché il veicolo trattore sia guidato da suoi dipendenti, mentre il semirimorchio appartiene all'impresa mittente	è sempre consentito	non è mai consentito	è consentito, purché il veicolo trattore sia guidato da suoi dipendenti
4. Definizione trasporto intermodale	Nel quadro della regolamentazione del trasporto combinato in conto proprio, in Italia è consentito che l'impresa mittente esegua la parte iniziale del tragitto e che l'impresa destinataria esegua la parte finale	utilizzando un proprio veicolo trattore, o noleggiato, mentre il rimorchio o il semirimorchio è immatricolato a nome della mittente o da questa noleggiato	mai	utilizzando veicolo trattore e rimorchio o semirimorchio appartenente alla medesima impresa	sempre
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato, l'utilizzo di un proprio veicolo trattore, nel tragitto stradale iniziale, da parte dell'impresa mittente è considerato un'operazione di trasporto in conto proprio	purché il tragitto stradale terminale sia effettuato in conto proprio dall'impresa destinataria	sì, sempre	no	sì, purché il tragitto stradale terminale non sia effettuato in conto proprio dall'impresa destinataria
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato in Italia è consentito che l'impresa mittente esegua la parte iniziale del tragitto	utilizzando un proprio veicolo trattore, o noleggiato, mentre il rimorchio o il semirimorchio è immatricolato a nome della destinataria o da questa noleggiato	mai	utilizzando un veicolo trattore della mittente o da questa noleggiato, mentre il semirimorchio utilizzato è in disponibilità di impresa terza	sempre
4. Definizione trasporto intermodale	Qualora un'impresa mittente esegua in conto proprio il tragitto iniziale di un trasporto combinato, un'impresa di trasporto di cose in conto proprio destinataria della merce può effettuare in conto proprio il tragitto stradale terminale fino a destinazione, con un trattore proprio o noleggiato	in deroga alle norme sul conto proprio, purché guidi il complesso veicolare un suo dipendente, nonostante il rimorchio o semirimorchio sia immatricolato a nome dell'impresa mittente o da essa noleggiato,	in realtà no, perché i soggetti che esercitano il trasporto in conto proprio possono operare solo con mezzi di proprietà o in disponibilità nei soli casi previsti	purché il tragitto stradale finale del trasporto non superi i 150 km dalla stazione di scarico o dal porto di sbarco	in realtà no, perché il traino nelle tratte finali di siffatti trasporti è riservato alle sole imprese autorizzate all'esercizio della professione per conto terzi
4. Definizione trasporto intermodale	Il traino, da parte di un'impresa che esegue trasporti per conto terzi, di un rimorchio o semirimorchio di un'impresa che opera in conto proprio, è	esentato dalla presentazione del documento di trasporto previsto per le imprese che operano per conto terzi	consentito, purché l'impresa che opera in conto proprio abbia richiesto il documento di trasporto previsto per le imprese che operano per conto terzi	consentito, dietro presentazione del documento di trasporto previsto per le imprese che operano per conto terzi	vietato
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato, se un rimorchio o semirimorchio, appartenente a un'impresa che esegue trasporti in conto proprio, è trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente a un'impresa che esegue trasporti per conto terzi, tale tipologia di trasporto è	esonerala dall'obbligo di presentare il documento di trasporto previsto ordinariamente per il caso di trasporto combinato per conto terzi	esonerala dall'obbligo di presentare il documento di trasporto previsto dalle disposizioni nazionali per gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato, identificati da apposita dicitura sulla carta di circolazione/DU, ma solo se presentato dall'interporto che cura le operazioni	comunque sottoposta all'obbligo di presentare il documento di trasporto previsto dalle disposizioni nazionali per gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato identificati da apposita dicitura sulla carta di circolazione/DU	comunque sottoposta all'obbligo di presentare il documento di trasporto previsto dalle disposizioni nazionali per gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato identificati da apposita dicitura sulla carta di circolazione/DU, ma solo se effettuata fuori dall'UE
4. Definizione trasporto intermodale	Gli autoveicoli destinati in via esclusiva al trasporto combinato devono essere identificati da	apposita dicitura sulla carta di circolazione / DU e da un pannello apposto sulla parte anteriore del veicolo	pannello nella parte posteriore del veicolo	solo dall'apposita dicitura sulla carta di circolazione / DU	solo da un pannello apposto sulla parte anteriore del veicolo

4. Definizione trasporto intermodale	In base alla normativa nazionale, di recepimento delle norme UE, sulla carta di circolazione / DU di veicoli destinati al trasporto intermodale risulterà	la dicitura "veicolo destinato esclusivamente al trasporto combinato internazionale"	la mera indicazione delle disposizioni nazionali di attuazione delle norme UE	nessuna dicitura	la dicitura "veicolo destinato esclusivamente al trasporto combinato nazionale"
4. Definizione trasporto intermodale	Le imprese che effettuano trasporto combinato, con autoveicoli destinati a tale trasporto, devono	compilare un documento per ogni trasporto effettuato e apporre un pannello inamovibile sul veicolo	apporre un pannello inamovibile sul veicolo e richiedere l'autorizzazione per apporre l'apposita certificazione sulla parte posteriore del veicolo	compilare un documento per ogni trasporto effettuato e richiedere la certificazione permanente	apporre un pannello inamovibile sul veicolo
4. Definizione trasporto intermodale	Il pannello che indica i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato deve essere	inamovibile	posto lateralmente al veicolo	estraibile	posto posteriormente al veicolo
4. Definizione trasporto intermodale	Il pannello da apporre sui veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato deve essere	blu, di dimensioni 50x40 e con impressa la lettera c minuscola di colore bianco	blu, di dimensioni 50x40 e con impresse le lettere tc minuscole di colore bianco	rosso, di dimensioni 50x40 e con impresse le lettere tc minuscole di colore bianco	rosso, di dimensioni 50x40 e con impressa la lettera c minuscola di colore bianco
4. Definizione trasporto intermodale	Il pannello di colore blu, con lettera "c" apposto su un veicolo, indica che il veicolo è	adibito esclusivamente al trasporto combinato	adibito temporaneamente al trasporto combinato	dedicato al trasporto di merci deperibili	destinato temporaneamente al trasporto in conto proprio
4. Definizione trasporto intermodale	Il pannello inamovibile di colore blu avente dimensioni 50 x 40 cm con impressa la lettera "c" minuscola di altezza 20 cm di colore bianco, deve essere apposto sui	adibiti esclusivamente al trasporto combinato	adibiti esclusivamente al trasporto internazionale di merci	che trasportano merci pericolose	che trasportano rifiuti pericolosi
4. Definizione trasporto intermodale	Nel caso delle autorizzazioni concordate nel quadro degli accordi bilaterali sul trasporto internazionale di merci e che consentono forme di "trasporto combinato" si applica il regime giuridico	dei singoli accordi bilaterali, con relativi diritti e con obbligo di rispetto delle prescrizioni delle singole autorizzazioni utilizzate	della direttiva dell'UE in materia di trasporto combinato, per l'esecuzione, ove parte del viaggio non interessi solo il territorio italiano	dei singoli accordi bilaterali, per l'esecuzione, salvo diverse indicazioni della Commissione europea	della direttiva dell'UE in materia di trasporto combinato, per l'esecuzione del trasporto, dato che una parte del tragitto si svolge nel territorio dell'Unione
5. Cenni di diritto commerciale	È imprenditore chi esercita	professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio beni o di servizi	professionalmente un'attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi	un'attività economica organizzata al fine esclusivo della vendita di beni o di servizi	un'attività economica per la produzione o lo scambio di beni o di servizi
5. Cenni di diritto commerciale	L'elemento distintivo del piccolo imprenditore	è il lavoro che deve essere personale o familiare e prevalente rispetto a quello di eventuali collaboratori salariati	sono le dimensioni ridotte dell'impresa	è l'assenza di collaboratori	è il capitale che deve essere prevalente rispetto al lavoro
5. Cenni di diritto commerciale	Sono piccoli imprenditori coloro che esercitano un'attività	professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia	economica organizzata al fine esclusivo della vendita di beni o di servizi	professionale organizzata esclusivamente con il lavoro proprio	con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
5. Cenni di diritto commerciale	L'imprenditore è	il capo dell'impresa da cui dipendono gerarchicamente i collaboratori	un lavoratore che possiede le medesime caratteristiche dei suoi collaboratori	il capo dell'impresa ma i suoi collaboratori possono non dipendere da lui	un lavoratore subordinato
5. Cenni di diritto commerciale	L'attività di trasporto terrestre è un'attività	commerciale	commerciale solo se esercitata da ditta individuale	non commerciale	commerciale solo se esercitata da società di capitali
5. Cenni di diritto commerciale	L'iscrizione nel Registro delle imprese si effettua per	rendere noti a terzi i fatti costitutivi e modificativi dell'impresa	far acquisire la personalità giuridica all'impresa	rendere nota a terzi l'avvenuta costituzione dell'impresa	rendere operativa l'impresa
5. Cenni di diritto commerciale	Coloro che esercitano un'attività di trasporto terrestre	sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle imprese	sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle imprese solo se trasportano determinate merci	non sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle imprese	sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle imprese solo se esercitano in ambito internazionale
5. Cenni di diritto commerciale	Nella richiesta per l'iscrizione nel Registro delle imprese l'imprenditore deve indicare	cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza; ditta; oggetto e sede dell'impresa; cognome e nome degli institori e dei procuratori	soltanto il cognome e il nome e l'oggetto dell'impresa	esclusivamente la ditta e la sede dell'impresa	unicamente l'oggetto e la sede dell'impresa
5. Cenni di diritto commerciale	Il Registro delle imprese ha il compito di	garantire la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano	registrare solo le imprese individuali	registrare solo le società	registrare solo le grandi imprese
5. Cenni di diritto commerciale	Il Registro delle imprese tiene	il protocollo, il Registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti	soltanto il protocollo e l'archivio dei documenti	unicamente l'archivio degli atti e dei documenti	esclusivamente il Registro delle imprese
5. Cenni di diritto commerciale	L'iscrizione nel Registro delle imprese nella sezione ordinaria produce effetti	di pubblicità dichiarativa o costitutiva previsti dal Codice civile	di mera certificazione	di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia	esclusivamente di notizia
5. Cenni di diritto commerciale	I segni distintivi dell'impresa sono	ditta, insegna e marchio	ragione sociale e marchio	cognome e nome di institori, amministratori e procuratori	generalità del titolare
5. Cenni di diritto commerciale	L'azienda	è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa	è il complesso dei servizi organizzati dall'imprenditore	consiste in un'attività economica organizzata al fine esclusivo della vendita di beni o di servizi	è una struttura organizzata dall'imprenditore e dai suoi collaboratori
5. Cenni di diritto commerciale	Il libro giornale è soggetto a	numerazione progressiva e pagamento di imposta di bollo ogni 100 pagine	nessuna formalità	vidimazione prima della messa in uso e a quella annuale	sola vidimazione e numerazione delle pagine
5. Cenni di diritto commerciale	L'inventario si chiude con	il bilancio di esercizio e il conto dei profitti e delle perdite	il conto economico e lo stato patrimoniale	la firma degli amministratori	la determinazione del risultato di esercizio
5. Cenni di diritto commerciale	L'inventario va redatto	all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno	ogni tre anni	ogni cinque anni	quando muta la compagine sociale
5. Cenni di diritto commerciale	Lo scopo di lucro, per le società è	elemento necessario	elemento non necessario	necessario solo nelle società di capitali	necessario solo nelle società di persone
5. Cenni di diritto commerciale	L'esercizio della società deve riguardare	attività economica	attività politica	attività culturale	ogni tipo di attività

5. Cenni di diritto commerciale	Con il contratto di società, due o più persone	conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili	conferiscono beni o servizi per svolgere solo per un'attività commerciale	si accordano al fine di esercitare in comune un'attività economica	conferiscono beni per l'esercizio di un'attività
5. Cenni di diritto commerciale	La delibera di trasformazione societaria	deve essere iscritta nel Registro delle imprese	può essere iscritta in un qualunque registro in possesso della società	non necessita l'iscrizione nel Registro delle imprese	è un atto separato che non presenta alcuna connessione né di forma né di sostanza con l'atto di costituzione
5. Cenni di diritto commerciale	Per la delibera di trasformazione di società di capitali in società di persone	è richiesta la maggioranza prevista per la modifica dello statuto	non è possibile attuarla, salvo casi espressamente stabiliti dalla legge	non è necessaria alcuna maggioranza	è richiesto il consenso dei soli amministratori
5. Cenni di diritto commerciale	In caso di trasformazione di società di capitali in società di persone, gli amministratori	devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione	possono, se lo ritengono opportuno, illustrare, in modo sommario, gli effetti della trasformazione	non sono tenuti in nessun caso a illustrare le motivazioni della trasformazione	decidono in totale autonomia sull'opportunità di trasformare la società senza che ci siano degli obblighi specifici nei confronti dei soci
5. Cenni di diritto commerciale	Nel caso di fusione di imprese di trasporto, gli autoveicoli acquistati sono	inseriti in bilancio come patrimonio della nuova società formatasi	inventariati con due criteri diversi	oggetto di un contratto di trasferimento tra le due società originarie	tenuti rigorosamente separati rispettando le società di provenienza
5. Cenni di diritto commerciale	Nella fusione di società per incorporazione	la società incorporata si estingue mentre quella incorporante continua a esistere	la società incorporata e quella incorporante continuano a esistere entrambe	continua a esistere solo la società incorporata	nessuno dei casi precedenti
5. Cenni di diritto commerciale	La fusione di società deve risultare da	atto pubblico	scrittura privata	accordi bilaterali	nessun atto particolare
5. Cenni di diritto commerciale	La nomina dei liquidatori di società spetta a	assemblea straordinaria dei soci	consiglio di amministrazione	collegio sindacale	presidente
5. Cenni di diritto commerciale	La società di capitali è	un'autonoma persona giuridica distinta dai soci	è un'associazione senza scopo di lucro	non è un'autonoma persona giuridica distinta dai soci	è un'impresa individuale
5. Cenni di diritto commerciale	Le società commerciali di persone sono	SS (società semplice), SNC (società in nome collettivo), SAS (società in accomandita semplice)	SNC (società in nome collettivo), SPA (società per azioni)	SNC (società in nome collettivo), SRL (società a responsabilità limitata)	SPA (società per azioni), SRL (società a responsabilità limitata)
5. Cenni di diritto commerciale	Le società di capitali rispondono delle obbligazioni sociali con	il proprio patrimonio	l'apporto di capitale	il patrimonio dei soci	il patrimonio degli amministratori
5. Cenni di diritto commerciale	Nella società semplice, l'amministrazione spetta	a ciascun socio disgiuntamente dagli altri	al consiglio di amministrazione	al presidente	a tutti i soci congiuntamente
5. Cenni di diritto commerciale	Nelle SNC (società in nome collettivo) la rappresentanza della società spetta	a ciascun socio amministratore	al consiglio di amministrazione	ai soci di maggioranza	all'amministratore unico
5. Cenni di diritto commerciale	L'atto costitutivo di una SNC (società in nome collettivo) deve essere stipulato	con atto pubblico o con scrittura privata autenticata	a mezzo telefax	senza particolari formalità	mediante scrittura privata
5. Cenni di diritto commerciale	Nelle SNC (società in nome collettivo), per le obbligazioni sociali, rispondono	tutti i soci, solidalmente e illimitatamente	ciascun socio in proporzione della quota apportata	i soci amministratori solidalmente e illimitatamente	tutti i soci, solidalmente ma limitatamente alle quote apportate
5. Cenni di diritto commerciale	In una SAS (società in accomandita semplice) la ragione sociale deve contenere	il nome di almeno uno dei soci accomandatari	il nome di almeno uno dei soci accomandanti	un nome di fantasia	i nomi dei soci accomandanti più rappresentativi
5. Cenni di diritto commerciale	Nelle SAS (società in accomandita semplice) i soci accomandatari sono responsabili	solidalmente e illimitatamente anche con i propri beni	insieme ai soci accomandanti illimitatamente a fronte dei debiti della società	in nessun caso dei debiti sociali	in caso di debiti solo con la quota posseduta
5. Cenni di diritto commerciale	Nelle SAS (società in accomandita semplice) i soci accomandanti sono responsabili	limitatamente alla sola quota di capitale posseduta	insieme ai soci accomandatari illimitatamente a fronte dei debiti della società	non rispondono per i debiti sociali	in caso di debiti con il proprio patrimonio personale
5. Cenni di diritto commerciale	In una SPA (società per azioni), le obbligazioni rappresentano	debiti della società	quote di reddito	crediti della società	quote di patrimonio
5. Cenni di diritto commerciale	Nella SPA (società per azioni), le azioni sono	frazioni del capitale sociale	frazioni del patrimonio sociale	debiti a lungo termine	valori del patrimonio immobiliare
5. Cenni di diritto commerciale	Nella SPA (società per azioni), per le obbligazioni sociali	risponde soltanto la società con il suo patrimonio	risponde in parte la società con il suo patrimonio e in parte i soci con il loro patrimonio	rispondono i soci con il loro patrimonio, salvo che non sia diversamente previsto	rispondono i soci con il loro patrimonio
5. Cenni di diritto commerciale	Nelle SRLS (società a responsabilità limitata semplificata), l'ammontare del capitale è	pari almeno a 1 euro e inferiore all'importo di diecimila euro	mai inferiore all'importo di trentamila euro	sempre superiore all'importo di venticinquemila euro	sempre superiore all'importo di diecimila euro
5. Cenni di diritto commerciale	L'atto costitutivo di una società cooperativa è redatto mediante	atto pubblico	scrittura privata autenticata	accordo verbale	scrittura privata
5. Cenni di diritto commerciale	La finalità prevalente di una società cooperativa è	mutualistica	di lucro	sia di lucro sia mutualistica	decisa nell'atto costitutivo
5. Cenni di diritto commerciale	La durata massima di un consorzio, qualora non prevista dallo statuto, è	dieci anni prorogabile	un anno	cinque anni	a tempo indeterminato
5. Cenni di diritto commerciale	Nell'associazione temporanea di imprese (ATI)	ogni impresa riunita conserva l'autonomia gestionale	la gestione è svolta in società sotto il controllo della mandataria	la gestione è svolta solo dall'impresa mandataria	la gestione è solidale tra le imprese riunite
5. Cenni di diritto commerciale	L'associazione temporanea di imprese (ATI) è un contratto di	mandato con rappresentanza	associazione tra imprese partecipate	mandato senza rappresentanza	società a tempo determinato
5. Cenni di diritto commerciale	Le società si distinguono dalle associazioni per	lo scopo perseguito	la diversa responsabilità degli amministratori	il diverso regime di autonomia patrimoniale	il numero dei soci
5. Cenni di diritto commerciale	Nelle associazioni riconosciute, le limitazioni al potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi	se si tratta di limitazioni che risultino al Registro delle persone giuridiche o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza	solo nel caso in cui si prova che i terzi ne erano a conoscenza	sì, solo nel caso in cui risultino dallo statuto o dall'atto di costituzione dell'associazione	mai
5. Cenni di diritto commerciale	Le associazioni che intendono chiedere il riconoscimento devono costituirsi con	atto pubblico	procedimento di omologazione del tribunale	pubblica sottoscrizione	scrittura privata
5. Cenni di diritto commerciale	Con il contratto di associazione in partecipazione, l'associato attribuisce all'associato	una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto	la totalità degli utili e delle spese della sua impresa	una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari esclusivamente a titolo gratuito	una partecipazione alle spese della sua impresa
5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di associazione in partecipazione nel caso in cui l'associato sia una persona fisica, l'apporto	non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro	può consistere, anche interamente, in una prestazione di lavoro	deve consistere, interamente o in parte, in una prestazione di lavoro	può consistere, soltanto in parte, in una prestazione di lavoro
5. Cenni di diritto commerciale	Nella associazione in partecipazione la gestione dell'impresa o dell'affare spetta	all'associante	all'associato, salvo che sia diversamente stabilito	all'associato	sia all'associante sia all'associato

5. Cenni di diritto commerciale	L'obbligazione con pluralità di soggetti obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto per l'intero adempimento, si dice	in solido	concorrente	indivisibile	cumulativa
5. Cenni di diritto commerciale	I soggetti di diritto sono	le persone fisiche e giuridiche	coloro che si assoggettano a obbedire a una norma	solo le persone fisiche	solo le persone giuridiche
5. Cenni di diritto commerciale	La residenza è il luogo dove la persona	dimora abitualmente	esercita la propria attività lavorativa	attualmente si trova	stabilisce i propri affari e interessi
5. Cenni di diritto commerciale	La sede è il luogo	di stabilimento della persona giuridica	dove ha sede il magazzino della società	dove risiede la persona fisica	dell'unità locale della società
5. Cenni di diritto commerciale	Una persona fisica acquisisce la capacità di agire	al raggiungimento della maggiore età (diciotto anni)	quando dimostra di non avere invalidità permanenti superiori al 50%	dal momento in cui è registrata all'anagrafe	a ventuno anni
5. Cenni di diritto commerciale	La capacità giuridica si acquisisce	dalla nascita	al compimento del diciottesimo anno	con il matrimonio	nel momento in cui lo decidono i genitori
5. Cenni di diritto commerciale	La capacità di agire	permette di compiere atti giuridicamente rilevanti	permette alla persona di diventare soggetto di diritti e di doveri	non permette di compiere atti di straordinaria amministrazione	non permette di compiere alcun atto giuridicamente rilevante
5. Cenni di diritto commerciale	Sono persone giuridiche private	le società, le associazioni e le fondazioni	solo le società di persone	solo gli enti con finalità culturali, sportive e religiose	solo le SPA (società per azioni)
5. Cenni di diritto commerciale	La persona giuridica privata si costituisce	con lo statuto, l'atto costitutivo e la personalità giuridica	solo con la personalità giuridica attribuita dallo Stato	solo con lo statuto purché regoli la vita della società	solo con lo statuto e l'atto costitutivo
5. Cenni di diritto commerciale	La società	è una organizzazione di beni e di persone per il raggiungimento di uno scopo produttivo	può estinguersi solo se risulta impossibile il raggiungimento dello scopo	non è mai responsabile degli atti illeciti commessi dai suoi organi	è un insieme di persone per raggiungere un determinato scopo
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto è un	accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale	atto pubblico	negozio giuridico unilaterale	accordo tra due parti relativo a un rapporto giuridico non patrimoniale
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto è l'accordo di due o più parti finalizzato	alla costituzione, regolazione, estinzione di rapporti giuridici patrimoniali	necessariamente alla sola costituzione di rapporti giuridici patrimoniali	alla costituzione, regolazione, estinzione di rapporti commerciali	alla costituzione, regolazione, estinzione di rapporti non giuridici
5. Cenni di diritto commerciale	Gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui	pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati	vengono accettati dalla persona alla quale sono destinati	vengono conclusi	sono trascorsi 25 giorni senza opposizioni di terzi
5. Cenni di diritto commerciale	L'oggetto di un contratto deve essere	lecito, possibile, determinato o determinabile	certo, possibile, determinato	certo, determinato o determinabile	certo, lecito, determinabile
5. Cenni di diritto commerciale	La forma del contratto prescritta a pena di nullità è	un requisito del contratto	una condizione di liceità del contratto	sempre lasciata alla libera determinazione delle parti	un elemento necessario del contratto
5. Cenni di diritto commerciale	Il perfezionamento del contratto si ha	nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altro contraente	se non si conclude con la firma del contratto	se non si conclude nel momento in cui l'accettazione è stata spedita al proponente	solo se l'altro contraente risiede all'estero
5. Cenni di diritto commerciale	I contratti reali si perfezionano con	la consegna materiale della cosa oggetto del contratto	il solo consenso	la sola consegna della cosa oggetto del contratto	un atto notarile
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto tipico è	espressamente previsto e disciplinato dalla legge	non previsto e non disciplinato dalla legge	illegittimo	redatto su modulo prestampato
5. Cenni di diritto commerciale	Il possessore obbligato a restituire il bene ha diritto a indennità per miglioramenti	purché i miglioramenti sussistano al tempo della restituzione	mai	solo se in buona fede	solo al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni ordinarie
5. Cenni di diritto commerciale	Forme di invalidità di un contratto possono essere	nullità, annullabilità, rescindibilità	solo annullabilità e rescindibilità	solo nullità e annullabilità	solo nullità e rescindibilità
5. Cenni di diritto commerciale	Un contratto è efficace quando è	idoneo a produrre effetti tra le parti	idoneo a produrre effetti tra terzi	fatto per iscritto	rispondente alle norme giuridiche
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto difforme da norme derogabili è	valido	rescindibile	annullabile	nullo
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto nullo	non produce effetti fin dall'origine	produce effetti limitati	produce effetti solo tra le parti	può essere convalidato
5. Cenni di diritto commerciale	La forma più grave di invalidità del contratto è	la nullità	il recesso	lo scioglimento	l'annullabilità
5. Cenni di diritto commerciale	Fatte salve diverse disposizioni di legge, la nullità di un contratto può esser fatta valere	da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice	soltanto d'ufficio dal giudice	soltanto dagli interessati	non può essere rilevata d'ufficio dal giudice
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto annullabile può essere convalidato	solo dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento	solo dal contraente al quale non spetta l'azione di annullamento	mai	sempre
5. Cenni di diritto commerciale	Un contratto concluso sotto minaccia è	annullabile	pienamente valido	sottoposto a un termine di 30 giorni per essere reso esecutivo	nullo
5. Cenni di diritto commerciale	Nel caso in cui il consenso del contraente è stato carpo con dolo, il contratto	è annullabile	è rescindibile	è nullo	produce effetti limitati
5. Cenni di diritto commerciale	Una parte può chiedere la rescissione del contratto quando	ha assunto l'obbligazione a condizioni inique note alla controparte	l'altra non adempie	vi è un'impossibilità sopravvenuta	il controllo è nullo
5. Cenni di diritto commerciale	Si dice che una persona recede da un contratto quando	dichiara di voler cessare un rapporto obbligatorio creato con il contratto	è impossibilitata a effettuare quanto stabilito dal contratto	si rifiuta di effettuare un determinato servizio di trasporto	muore
5. Cenni di diritto commerciale	Quanto alla risolubilità, il contratto di trasporto	è risolubile secondo le ordinarie procedure	è risolubile solo su richiesta del mittente	non è mai risolubile	è risolubile solo su richiesta del destinatario
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di trasporto è un contratto	tipico	innominato	a titolo gratuito	associativo
5. Cenni di diritto commerciale	Con il contratto di trasporto, il vettore si obbliga a	trasportare cose o persone dietro pagamento di un corrispettivo	custodire i bagagli in ambienti adatti	rilasciare fattura commerciale	far condurre l'autobus ad autisti esperti e affidabili

5. Cenni di diritto commerciale	Il termine per la prescrizione nel contratto di trasporto decorre	dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa o l'arrivo della persona al luogo di destinazione	dal giorno in cui la cosa viene affidata al vettore	non decorre in quanto non c'è termine di prescrizione	dalla stipula del contratto di trasporto
5. Cenni di diritto commerciale	L'appaltatore può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio	solo se è stato autorizzato dal committente	sempre in qualunque situazione	solo se non sono previste variazioni alle modalità convenute	anche se non è stato autorizzato dal committente
5. Cenni di diritto commerciale	L'appaltatore può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera	solo se il committente le ha autorizzate per iscritto	anche se l'autorizzazione non è in forma scritta	anche se il committente non le ha autorizzate	solo se la legge stabilisce che non è mai necessaria l'autorizzazione del committente
5. Cenni di diritto commerciale	Il committente può apportare variazioni al progetto	purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto	sempre per qualsiasi importo	purché il loro ammontare non superi il decimo del prezzo complessivo convenuto	solo se l'appaltatore recede dal contratto
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di vendita è un contratto consensuale a effetti reali perché	si perfeziona con il consenso delle parti e trasferisce il diritto di proprietà dal venditore al compratore	si perfeziona solo con la consegna del bene	si perfeziona con il pagamento del bene	è richiesta la forma scritta
5. Cenni di diritto commerciale	La vendita è il contratto	che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo	che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro	col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra	col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo
5. Cenni di diritto commerciale	Le obbligazioni principali del venditore sono	consegnare la cosa al compratore; fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto; garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa	esclusivamente di consegnare la cosa al compratore	soltanto di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa	il Codice civile non prevede specifiche obbligazioni a carico del venditore
5. Cenni di diritto commerciale	La locazione di un bene produttivo, mobile o immobile o di una universalità di beni mobili, è denominata	affitto	deposito	comodato	usucapione
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo, prende il nome di contratto di	locazione	deposito	comodato	comodato oneroso
5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di deposito, l'obbligazione principale è di	custodire le cose mobili per restituirle	pagare gli interessi	restituire eventualmente le cose ricevute	far fruttare il capitale
5. Cenni di diritto commerciale	La causa del contratto di deposito è	la custodia della cosa	la proprietà della cosa	il possesso della cosa	il pagamento del corrispettivo
5. Cenni di diritto commerciale	Il depositario	non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante	può servirsi della cosa depositata ma non può darla in deposito ad altri	può servirsi della cosa depositata e darla in deposito ad altri, anche senza il consenso del depositante	non può in nessun caso servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, anche con l'intesa con il depositante
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di mandato può essere	con o senza rappresentanza	solo senza rappresentanza	con o senza procura	solo con rappresentanza
5. Cenni di diritto commerciale	Il mandato è un contratto con il quale il	mandatario si obbliga a compiere uno o più atti per conto del mandante	mandatario si obbliga a compiere atti con procura speciale	mandante agisce in nome e per conto del mandatario	mandante conferisce al mandatario il potere di agire in conto proprio
5. Cenni di diritto commerciale	Quando il rappresentante volontario agisce per conto del rappresentato, ma in nome proprio, si parla di rappresentanza	indiretta	diretta	volontaria	involontaria
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di comodato ha per oggetto la consegna di beni	mobili o immobili per un tempo od un uso determinato con l'obbligo di restituzione	immobili con l'obbligo di restituzione	mobili o immobili per un tempo e un uso determinato senza obbligo di restituzione	immateriali per un tempo e un uso determinato
5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di comodato, il comodatario è responsabile	dei beni ricevuti se la cosa perisce per un caso fortuito qualora avrebbe potuto salvarla sostituendola con una propria	se i beni non migliorano rispetto al momento in cui sono stati consegnati	se i beni si deteriorano per solo effetto dell'uso per cui sono stati consegnati	dei beni ricevuti e ne risponde sempre
5. Cenni di diritto commerciale	Il comodatario è obbligato a restituire la cosa	alla scadenza del termine convenuto o in mancanza del termine quando se ne è servito in conformità del contratto	quando la cosa è deteriorata per causa sua	immediatamente quando viene richiesta dal comodante anche senza che sia sopravvenuto un urgente bisogno della cosa	anche prima del termine senza alcuna giustificazione
5. Cenni di diritto commerciale	Chi senza esservi obbligato assume scientemente la gestione di un affare altrui	è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso	può continuarla solo se si tratti di atti di ordinaria amministrazione	può continuarla solo se si tratti di atti di straordinaria amministrazione	può continuarla sia che si tratti di atti di ordinaria amministrazione sia che si tratti di atti di straordinaria amministrazione
5. Cenni di diritto commerciale	Nella gestione di affari altrui il "dominus"	non deve essere in grado di provvedere ai propri affari	non deve adempiere agli obblighi che scaturiscono dalla gestione	deve essere in grado di provvedere ai propri affari	non deve indennizzare il gestore delle spese
5. Cenni di diritto commerciale	Nella gestione di affari altrui il "gestore"	deve essere a conoscenza di gestire un affare altrui	in caso di morte del dominus il gestore deve abbandonare la gestione dell'affare	non è necessario che sia a conoscenza di gestire un affare altrui	non è tenuto a portare a termine la gestione
5. Cenni di diritto commerciale	La somministrazione è il contratto	con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose	con il quale una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito	con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo	che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo
5. Cenni di diritto commerciale	Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo	è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse	non è mai proporzionato a ciascuna singola prestazione	è pagato secondo le scadenze d'uso	le norme del Codice civile non dispongono nulla a riguardo

5. Cenni di diritto commerciale	Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente il	somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso se l'inadempimento è di lieve entità	contratto si risolve di diritto, anche nei casi di lieve entità	somministrante può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso anche se l'inadempimento è di lieve entità	somministrante deve sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso
5. Cenni di diritto commerciale	Col contratto di agenzia una parte	assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata	consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili	assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, a titolo gratuito, la conclusione di contratti in una zona determinata	concede all'altra il diritto di utilizzare un determinato bene dietro il pagamento di un canone periodico
5. Cenni di diritto commerciale	Ove un soggetto si obblighi, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro, si ha un contratto di	trasporto	appalto	affitto	mandato
5. Cenni di diritto commerciale	L'oggetto del contratto di trasporto merci	è il trasferimento delle cose da un luogo a un altro, verso pagamento del corrispettivo	prevede obbligazioni solo a carico del vettore	è il trasferimento delle cose da un luogo a un altro	prevede obbligazioni solo a carico del mittente
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di spedizione è	un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie	un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto dello spedizioniere e in nome del mandante	il contratto con il quale il mandante consegna allo spedizioniere una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e lo spedizioniere si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità	il contratto con il quale lo spedizioniere consegna al mandante una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili
5. Cenni di diritto commerciale	Per esercitare l'attività di spedizioniere	occorrono specifici requisiti da dimostrare in occasione dell'iscrizione al Registro imprese	è sufficiente essere in possesso della Partita IVA	basta essere cittadino italiano	non è necessaria l'iscrizione al Registro imprese
5. Cenni di diritto commerciale	Lo spedizioniere si assume l'obbligo di concludere un contratto di trasporto	in nome proprio e per conto del mandante se non ha poteri di rappresentanza	solo e sempre in nome e in conto proprio	solo e sempre per conto del mandante	in nome e per conto del mandante anche senza i poteri di rappresentanza
5. Cenni di diritto commerciale	Lo spedizioniere, nel trasporto, con attività in forma organizzata e continuativa	fa da intermediario fra il committente e il vettore	non ha diritto ad alcun corrispettivo	non deve iscriversi al Registro imprese	ha diritto a un corrispettivo ma senza alcun contratto
5. Cenni di diritto commerciale	Lo spedizioniere che assume l'esecuzione del trasporto	ha gli obblighi e i diritti del vettore	non è soggetto alla disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore	si assume tutti gli obblighi del committente	si assume solo i diritti dell'autotrasportatore
5. Cenni di diritto commerciale	Il corrispettivo dello spedizioniere comprende	il compenso per la prestazione principale, le spese anticipate e il compenso per le prestazioni accessorie	solo il compenso per la prestazione principale e le prestazioni accessorie	il compenso previsto dagli usi del luogo nel quale si è concluso il contratto anche in presenza di convenzione	il compenso solo per la prestazione principale
5. Cenni di diritto commerciale	Le differenze fra contratto di trasporto e contratto di spedizione possono così riassumersi	nel contratto di trasporto, il vettore si obbliga a trasferire cose o persone da un luogo all'altro dietro corrispettivo. Nel contratto di spedizione, lo spedizioniere si obbliga a concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e a compiere le operazioni accessorie	nel contratto di trasporto il vettore si obbliga a trasferire cose o persone da un luogo all'altro. Nel contratto di spedizione, lo spedizioniere conclude in conto proprio un contratto di trasporto e compie le operazioni accessorie	nel contratto di trasporto il vettore si obbliga a concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto; nel contratto di spedizione il vettore si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo all'altro dietro corrispettivo	non vi è alcuna differenza perché in entrambi i casi i soggetti si impegnano a trasferire merci da un luogo all'altro su indicazione del mittente
5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di trasporto e di spedizione il vettore	si assume tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del trasporto, lo spedizioniere non assume alcun rischio in ordine ai danni subiti dalla merce trasportata	e lo spedizioniere si assumono entrambi i rischi della merce trasportata	e lo spedizioniere si assumono gli stessi oneri	e lo spedizioniere non si assumono alcun obbligo
5. Cenni di diritto commerciale	Il vettore e lo spedizioniere-vettore	hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti	hanno gli stessi oneri ma non gli stessi diritti	nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate, il trasportatore ha la limitazione della responsabilità, lo spedizioniere-vettore no	hanno gli stessi diritti ma non gli stessi oneri
5. Cenni di diritto commerciale	Caratteristica del contratto di appalto di servizi di trasporto	il trasportatore deve avere un'apposita organizzazione di mezzi per l'esecuzione del contrario	non è necessario avere mezzi intestati	non è necessario avere un'apposita organizzazione dei mezzi	è sufficiente possedere solo un veicolo per svolgere la sua attività di trasporto
5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di appalto di servizi di trasporto	deve essere pattuito per le diverse prestazioni un corrispettivo unitario	è sufficiente pattuire solo il servizio principale	il corrispettivo è quello di mercato senza alcuna pattuizione	non è necessario pattuire alcun corrispettivo unitario
5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di appalto di servizi di trasporto	si devono eseguire con sistematicità una molteplicità di trasporti	i trasporti non possono essere molteplici	è sufficiente eseguire solo pochi servizi	non si devono eseguire con sistematicità i servizi
5. Cenni di diritto commerciale	È mediatore colui che	mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza	concede a un altro soggetto il diritto di utilizzare un determinato bene dietro il pagamento di un canone periodico	riceve da un soggetto un bene immobile con l'obbligo di custodirlo	incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti
5. Cenni di diritto commerciale	Il mediatore	ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento	ha diritto alla provvigione soltanto dalla parte con la quale ha instaurato il rapporto di dipendenza	ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti anche se l'affare non è concluso per effetto del suo intervento	non ha diritto ad alcuna provvigione
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di servizi di logistica	ha una grande autonomia nella previsione delle clausole	non può prevedere le clausole contrattuali già previste dal Codice civile	è previsto dalla legge sulla logistica	è uguale al contratto di trasporto
5. Cenni di diritto commerciale	Per la logistica	è previsto un contratto di servizi di logistica	è necessario un contratto previsto dalla legge	è sufficiente un contratto di trasporto anche se sono previsti altri servizi	non è previsto alcun contratto
5. Cenni di diritto commerciale	I servizi della logistica si occupano	del magazzino, della distribuzione dei prodotti e dei vari servizi complementari	solo di distribuzione dei prodotti e di altri servizi complementari	solo di distribuzione dei prodotti	solo di magazzino

5. Cenni di diritto commerciale	Nei servizi della logistica	il trasporto non costituisce l'unica prestazione assunta dall'operatore della logistica	solo il deposito in magazzino è sufficiente per definire un servizio di logistica	il trasporto costituisce l'unica prestazione	l'imballaggio costituisce l'unica prestazione dell'operatore della logistica
5. Cenni di diritto commerciale	L'impresa che intende offrire servizi di logistica deve	essere in possesso di una moderna e articolata organizzazione	essere in possesso solo di autocarri per la distribuzione	possedere solo magazzini per il deposito della merce	essere in possesso solo di mezzi per svolgere attività di trasporto
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di trasporto è un atto	bilaterale	innominato	unilaterale	con prestazioni unilaterali
5. Cenni di diritto commerciale	Per la conclusione di un contratto di trasporto su strada, sono elementi essenziali	le persone o le cose da trasferire e il corrispettivo del trasporto	il mittente, il vettore e il destinatario	le persone o le cose da trasferire	il corrispettivo del trasporto
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di trasporto è un contratto	a titolo oneroso	atipico	aleatorio	a titolo gratuito
5. Cenni di diritto commerciale	Col contratto di trasporto il vettore si	obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro	obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose	impegna a consegnare una o più cose mobili a titolo gratuito	obbliga, a titolo gratuito, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro
5. Cenni di diritto commerciale	Oggetto del contratto di trasporto è	il trasferimento di persone o cose e il pagamento del corrispettivo da parte del mittente	solo il trasferimento di persone e il pagamento del corrispettivo	solo il trasferimento di persone in ambito nazionale	solo il trasferimento di cose e il pagamento del corrispettivo
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di trasporto può essere	in conto proprio o per conto terzi	per conto terzi se la prestazione viene svolta in modo non professionale	in conto proprio se vengono trasportate cose dell'autotrasportatore	per conto terzi se il trasporto viene svolto solo in ambito nazionale
5. Cenni di diritto commerciale	La caratteristica del trasporto	dipende dall'obbligazione assunta dal vettore a seconda che abbia come oggetto il trasferimento di persone o di cose	la prestazione di trasferimento non può essere eseguita a mezzo di diverse modalità di trasporto	il trasporto stradale rientra nella definizione di trasporto ma non quello marittimo	non dipende dall'obbligazione assunta dal vettore
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di trasporto è riconducibile alla figura del contratto di trasporto per conto terzi	se viene svolto in modo professionale e imprenditoriale	anche se viene svolto in modo non imprenditoriale	anche senza la professionalità ma solo con il possesso della patente	se il commerciante trasporta la sua merce
5. Cenni di diritto commerciale	Nel trasporto la prestazione di trasferimento può essere eseguita	a mezzo di diverse modalità di trasporto (ferroviaria, stradale, aerea, marittima)	solo a mezzo di modalità stradale	solo a mezzo modalità aerea e marittima	solo a mezzo di modalità stradale e ferroviaria
5. Cenni di diritto commerciale	Le parti contraenti in un contratto di trasporto sono	mittente e vettore	caricatore, vettore, committente e destinatario	vettore, spedizioniere e committente	spedizioniere e destinatario
5. Cenni di diritto commerciale	I soggetti della filiera del contratto di trasporto di merci sono	quattro: committente, proprietario della merce, vettore e caricatore	tre: committente, vettore e caricatore	quattro: committente, proprietario della merce, vettore e autista	tre: committente, proprietario della merce, vettore
5. Cenni di diritto commerciale	Nel trasporto di cose, il mittente	può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine	può esclusivamente sospendere il trasporto ma non può chiedere la restituzione delle cose	non può mai sospendere il trasporto né tantomeno richiedere la restituzione delle cose	può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose e non è tenuto in nessun caso a rimborsare le spese e a risarcire i danni derivanti dal contrordine
5. Cenni di diritto commerciale	Il regime di responsabilità condivisa nella filiera del trasporto si realizza quando	un soggetto della filiera del trasporto è destinatario di sanzioni per violazioni commesse da altri	le sanzioni amministrative vengono divise sempre al 50% fra mittente e vettore	le sanzioni commesse dal caricatore ricadono sempre sul vettore	le sanzioni per violazioni commesse dal vettore ricadono sempre e solo sul mittente
5. Cenni di diritto commerciale	L'accertamento della responsabilità condivisa nella filiera del trasporto può essere effettuato	su strada o successivamente	solo alla fine del trasporto	anche quando non sono state commesse violazioni	solo su strada
5. Cenni di diritto commerciale	Il regime di responsabilità condivisa si verifica	se il committente è destinatario di sanzioni per responsabilità del vettore	anche se il destinatario della merce e tutti gli altri membri della filiera non hanno particolare responsabilità	se il contratto è scritto e non c'è responsabilità dei soggetti della filiera	se il contratto di trasporto non è scritto anche se non esiste responsabilità di alcuno
5. Cenni di diritto commerciale	La lettera di vettura è	rilasciata dal mittente su richiesta del vettore	un documento obbligatorio rilasciato dagli UMC (uffici motorizzazione civile)	rilasciata dal vettore su richiesta del mittente	un documento obbligatorio rilasciato dagli uffici doganali
5. Cenni di diritto commerciale	Qualora per l'esecuzione del trasporto occorran particolari documenti, il	mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare	destinatario deve trasmetterli via fax	vettore può sostituirli con l'autocertificazione	vettore ha il compito di procurarsi presso gli organi competenti
5. Cenni di diritto commerciale	La lettera di vettura è sottoscritta da	mittente	direttore dell'UMC (ufficio motorizzazione civile)	vettore	un assicuratore
5. Cenni di diritto commerciale	Un reclamo per perdita o avaria delle cose trasportate, a fini probatori è preferibile effettuarlo	per raccomandata con avviso di ricevimento	telefonicamente	solo per telefax	solo per posta semplice
5. Cenni di diritto commerciale	I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario	dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore	dal momento in cui si stipula il contratto tra mittente e vettore	quando finisce il trasporto	dal momento in cui inizia il trasporto
5. Cenni di diritto commerciale	Il destinatario ai fini della verifica della perdita e avaria delle merci ha diritto a fare accertare l'identità e lo stato delle cose trasportate	prima della riconsegna e a proprie spese	prima della riconsegna e a spese del vettore	dopo la riconsegna e a spese del vettore	solo se con porto assegnato
5. Cenni di diritto commerciale	Il caricatore, è corresponsabile, unitamente al mittente, della	modalità di sistemazione del carico sul veicolo	consegna delle merci al destinatario	scelta del vettore	scelta dell'autista
5. Cenni di diritto commerciale	Il caricatore è	l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sua sistemazione sul veicolo adibito alla esecuzione del trasporto	l'incaricato a sistemare la merce, ricevuta dal vettore, sugli scaffali o nei pallet	l'impresa o la persona giuridica pubblica che scarica la merce ricevuta dal vettore	l'impresa o la persona giuridica pubblica che riceve la merce dal vettore
5. Cenni di diritto commerciale	Il caricatore è responsabile civilisticamente per	i danni cagionati a terze persone e cose in conseguenza delle violazioni commesse dal conducente	il tempo perduto nel caricare la merce con particolare attenzione	la merce avariata	i danni negli incidenti stradali

5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di trasporto il proprietario della merce	è responsabile se le istruzioni per il trasporto fornite al vettore sono incompatibili con le norme vigenti	è sempre responsabile insieme al vettore	è responsabile al 100% delle violazioni commesse dal vettore	non è mai responsabile
5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di trasporto in forma scritta spetta	all'autorità che esegue il controllo dimostrare che il contratto contiene le istruzioni minime	al proprietario e al vettore dimostrare che tutte le istruzioni erano previste nel contratto	al vettore dimostrare di avere ricevuto tutte le istruzioni	al proprietario dimostrare di avere dato tutte le istruzioni al vettore
5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di trasporto in forma non scritta	al proprietario della merce incombe l'onere di dimostrare che le istruzioni sono state fornite al vettore e che esse erano compatibili con le norme	il proprietario non ha l'obbligo di dimostrare che le istruzioni sono state fornite al vettore	solo in alcuni casi il proprietario della merce ha l'obbligo di dimostrare che le istruzioni sono state fornite	al proprietario incombe l'onere di dimostrare che le istruzioni sono state fornite anche se erano incompatibili con le norme
5. Cenni di diritto commerciale	Gli accordi volontari fra le associazioni dei vettori e dell'utenza sono	accordi di diritto privato che le organizzazioni associative dei vettori e dell'utenza stipulano nell'interesse delle imprese associate	accordi obbligatori e validi erga omnes	contratti collettivi di lavoro per i dipendenti	accordi obbligatori per ottenere i benefici di legge, quali le agevolazioni IVA
5. Cenni di diritto commerciale	Gli accordi volontari fra le associazioni dei vettori e dell'utenza sono finalizzati	a garantire il rispetto delle regole contrattuali e all'osservanza delle norme in tema di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale	a garantire solo il rispetto delle regole contrattuali applicate alla sicurezza della circolazione	a garantire solo il rispetto delle norme sulla sicurezza sociale	ad evitare liti fra il vettore e l'utenza
5. Cenni di diritto commerciale	Il trasporto con pluralità di vettori può assumere più connotazioni operative e giuridiche	trasporto con subtrasporto, trasporto con rispedizione, trasporto cumulativo	il trasporto da parte di cooperative o consorzi	trasporto con subtrasporto, trasporto con rispedizione	partite di merci composte di pluralità di colli
5. Cenni di diritto commerciale	Per trasporto cumulativo s'intende il trasporto	effettuato da più vettori successivi con un unico contratto	di più partite	effettuato da un unico vettore con più luoghi di scarico	di diverse tipologie di merci
5. Cenni di diritto commerciale	Nei trasporti assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto	i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione	risponde il vettore che parte dal luogo originario di partenza	ciascun vettore risponde del proprio percorso	risponde solo il vettore che giunge al luogo di destinazione
5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di subtrasporto il vettore	assume nei confronti del mittente l'obbligo dell'esecuzione dell'intero trasporto dal luogo di partenza fino al luogo di destinazione, avvalendosi dell'opera di uno o più subvettori	assume nei confronti del mittente l'obbligo di assicurare le merci	assume nei confronti del mittente l'obbligo di restituire le merci in caso di mancata consegna delle stesse	non assume nessun obbligo
5. Cenni di diritto commerciale	La subvezione è	un contratto in forza del quale il primo vettore conferisce l'incarico al subvettore di eseguire il trasporto ordinato dal mittente al primo vettore	un contratto di trasporto che non deve risultare da atto scritto	è un contratto di trasporto vietato dalla legge	è un contratto di trasporto concluso fra il secondo e il terzo vettore
5. Cenni di diritto commerciale	Per avvalersi del subvettore	è necessario un espresso consenso scritto del mittente	non è necessario il consenso del mittente	il mittente non deve esprimere alcun consenso né orale né scritto	è sufficiente un consenso orale del mittente
5. Cenni di diritto commerciale	Qualora il vettore si obblighi a far proseguire le cose trasportate oltre le proprie linee, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione	si presume che egli assuma gli obblighi di uno spedizioniere	non risponde in caso di avaria della merce	decade da ogni diritto	non ha alcun obbligo
5. Cenni di diritto commerciale	Nel trasporto con rispedizione il vettore	si assume, verso il mittente, l'obbligo di stipulare contratti di trasporto per il percorso ulteriore	si assume l'obbligo di rispedire al mittente le cose trasportate	primo si assume l'obbligo di trasportare la merce fino alla destinazione finale	non può mai essere spedizioniere
5. Cenni di diritto commerciale	L'iniziale vettore nel trasporto con rispedizione	è responsabile nei confronti del mittente per il contratto di trasporto e come spedizioniere in base alle regole sul mandato	non è mai responsabile del contratto di trasporto e nemmeno come spedizioniere	è responsabile solo dei principi che regolano il contratto di trasporto	è responsabile solo come spedizioniere
5. Cenni di diritto commerciale	Nel trasporto cumulativo, per l'esecuzione del contratto risponde	tutti i vettori in solido	il primo vettore	l'ultimo vettore	il vettore che ha compiuto la tratta più lunga
5. Cenni di diritto commerciale	I vettori successivi hanno diritto di	far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate	chiedere un compenso maggiorato del 10%	chiedere un compenso maggiorato del 5%	non rispondere di eventuali danni che arrecheranno alla merce
5. Cenni di diritto commerciale	L'ultimo vettore che omette la riscossione dei crediti	è responsabile verso i vettori precedenti	non è responsabile verso i vettori precedenti	non assume alcun obbligo	è responsabile in solido con i vettori precedenti
5. Cenni di diritto commerciale	Negoziare e concludere un contratto di trasporto a mezzo telefax	è ammissibile purché chi fa la proposta abbia conoscenza certa dell'accettazione della controparte	non è ammissibile	è ammissibile purché chi fa la proposta sia a conoscenza che l'impresa di trasporto abbia la licenza comunitaria e vengano espressamente indicati gli elementi essenziali	è possibile solo nei trasporti in ambito nazionale e nel contratto di trasporto di persone su strada qualora vengano espressamente indicati gli elementi essenziali
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di trasporto si perfeziona	con l'incontro delle volontà delle parti indipendentemente dalla consegna delle merci al vettore	con la proposta di una parte anche senza l'accettazione dell'altra parte	solo con la consegna della merce al vettore	solo con la proposta del mittente
5. Cenni di diritto commerciale	Lo scioglimento del contratto di trasporto	segue le regole normative previste per i contratti a prestazioni corrispettive	avviene solo per volontà del mittente	solo per volontà del trasportatore	segue le regole normative previste per i contratti che non siano a prestazioni corrispettive
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di trasporto si scioglie	quando una parte si rende inadempiente alle obbligazioni contrattuali, per cui l'altra può chiedere la risoluzione del contratto	anche se l'inadempimento ha scarsa importanza	e la risoluzione non ha efficacia retroattiva	anche se insistere all'adempimento degli accordi non ha prodotto effetti

5. Cenni di diritto commerciale	La risoluzione del contratto di trasporto	ha efficacia retroattiva	non ha efficacia retroattiva	produce effetti solo per il futuro	non produce effetti per il passato
5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di trasporto	il contraente adempiente ha diritto al risarcimento dei danni	le prestazioni già eseguite non devono essere restituite	il risarcimento dei danni a causa dell'inadempimento della controparte non è previsto	il contraente inadempiente non ha l'obbligo del risarcimento dei danni
5. Cenni di diritto commerciale	La risoluzione del contratto di trasporto si giustifica	se l'inadempimento ha grande importanza per quanto riguarda l'interesse dell'altro	se si tratta di un ritardo non grave	se non è previsto dalla legge	quando l'inadempimento ha scarsa importanza
5. Cenni di diritto commerciale	Ogni inadempimento del contratto di trasporto non giustifica la risoluzione del contratto se si tratta di	una piccola inesattezza della prestazione	una prestazione accessoria di scarsa importanza	un grande ritardo	una importante inesattezza della prestazione
5. Cenni di diritto commerciale	Nella risoluzione giudiziale del contratto di trasporto	spetta al giudice accertare se si è verificato l'inadempimento	non spetta al giudice accertare se si è verificato l'inadempimento	è necessario fare la domanda ma non al giudice	non deve essere esercitata alcuna domanda giudiziale
5. Cenni di diritto commerciale	La risoluzione di diritto del contratto di trasporto si può verificare	nei casi espressamente determinati	se un termine non viene indicato	per la ricorrenza di un termine non ritenuto essenziale	anche nei casi non espressamente indicati
5. Cenni di diritto commerciale	La clausola risolutiva espressa nella risoluzione di diritto del contratto di trasporto può prevedere	che il mittente versi regolarmente al vettore il corrispettivo	l'obbligo a divulgare notizie di carattere riservato	che il vettore non stipuli idonee polizze assicurative	che le obbligazioni possano essere non determinate
5. Cenni di diritto commerciale	I principali titoli di credito come strumenti di pagamento sono	cambiale e assegno	carte di credito e assegno	solamente ricevute bancarie	ricevuta bancaria e cambiale
5. Cenni di diritto commerciale	Cambiale e assegno	sono titoli di credito utilizzati come strumenti di pagamento	solo la cambiale è un titolo di credito	solo l'assegno è un titolo di credito	non sono titoli di credito
5. Cenni di diritto commerciale	La carta di credito	è uno strumento di pagamento	può essere sia un titolo di credito sia uno strumento di pagamento	è un titolo di credito	non è mai un mezzo di pagamento pur essendo un titolo di credito
5. Cenni di diritto commerciale	La proprietà di un titolo all'ordine si trasferisce mediante	la materiale consegna del documento e la girata	l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente	la semplice trasmissione manuale del documento	la sola girata del titolo
5. Cenni di diritto commerciale	La girata del titolo di credito è	valida anche se non contiene l'indicazione del giratario	inefficace se non contiene l'indicazione del giratario	nulla se non contiene l'indicazione del giratario	annullabile se contiene l'indicazione del girante
5. Cenni di diritto commerciale	Non può presentare il pagherò cambiario allo sconto	l'emittente del pagherò cambiario	il giratario della tratta	il traente della tratta	il giratario del pagherò cambiario
5. Cenni di diritto commerciale	Le cambiali ricevute per l'esatto importo del costo del trasporto effettuato vengono definite cambiali	commerciali	di comodo	miste	alla pari
5. Cenni di diritto commerciale	I titoli di credito all'ordine si trasferiscono mediante girata. Il giratario assume la figura di "mandatario" del girante nella girata	per procura o per l'incasso	in bianco	in garanzia	in pieno
5. Cenni di diritto commerciale	Il primo girante di un pagherò cambiario	è sempre il beneficiario	può essere il trattario	può essere il traente	è l'emittente
5. Cenni di diritto commerciale	La girata della cambiale	è l'atto con cui viene trasferita la cambiale	può essere solo in bianco	non può essere piena	non è mai una promessa cambiaria verso il giratario e i successivi prenditori
5. Cenni di diritto commerciale	L'avallo è	la garanzia prestata da un terzo a tutela del diritto del beneficiario	la certificazione del passaggio di proprietà di un titolo di credito	l'apposizione della firma del girante sul titolo di credito	l'annotazione posta sul registro dell'emittente di un titolo di credito nominativo
5. Cenni di diritto commerciale	Nell'avallo di una cambiale la persona del garante	è denominata avallante	è denominata avallato	non tutela il beneficiario ma solo il traente	può non essere specificata sulla cambiale
5. Cenni di diritto commerciale	Nella cambiale, per effetto del pagamento, l'avallante	acquista i diritti contro l'avallato e contro coloro che si sono obbligati verso quest'ultimo	non può rivalersi contro alcuno	non acquista diritti contro l'avallato	acquista diritti solo verso gli obbligati dell'avallato
5. Cenni di diritto commerciale	L'imposta di bollo sulla cambiale è	del 12 per mille se è emessa e pagabile nello Stato	del 12% se è emessa e pagabile nello Stato	stabilita in importo fisso	dovuta solo per grandi importi
5. Cenni di diritto commerciale	L'insufficienza o la mancanza del bollo sulla cambiale	fa perdere alla cambiale l'efficacia di titolo esecutivo	in nessun caso può essere fatta valere in giudizio	non fa perdere l'efficacia di titolo esecutivo	la rendono sempre ammissibile allo sconto
5. Cenni di diritto commerciale	Sulla cambiale viene applicata	la "marca cambiale" di importo pari all'imposta di bollo dovuta	un timbro emesso dal tabaccaio	un contrassegno telematico pari al 12%	una marca di importo fisso
5. Cenni di diritto commerciale	L'assegno bancario è un titolo di credito	che facilita i pagamenti	di cui non si conosce il soggetto designato al pagamento	di cui non si conosce il beneficiario	che fa spostare somme di denaro
5. Cenni di diritto commerciale	L'assegno bancario	è un titolo di credito e un mezzo di pagamento	non è un titolo di credito	indica il nome della banca creditrice	non indica la banca che deve pagare
5. Cenni di diritto commerciale	L'assegno circolare	è un titolo di credito all'ordine	non è un mezzo di pagamento	non indica l'istituto di credito che promette di pagare	non può essere emesso da una banca
5. Cenni di diritto commerciale	Nell'assegno bancario l'ordine di pagamento è rivolto	alla banca trattaria	al beneficiario	a nessuno, poiché l'assegno bancario è una promessa di pagamento e non un ordine	al traente
5. Cenni di diritto commerciale	L'assegno bancario è	l'ordine di pagamento di una somma di denaro a vista	l'ordine di pagamento di una somma di denaro a una scadenza stabilita dalle parti	la promessa di pagamento di una somma di denaro a vista	la promessa di pagamento di una somma di denaro a una scadenza stabilita dalle parti
5. Cenni di diritto commerciale	La procedura di ammortamento dell'assegno bancario	avviene mediante ricorso al presidente del tribunale	non serve a privare di efficacia l'assegno bancario smarrito	avviene mediante ricorso al sindaco	serve per il pagamento dell'assegno bancario in vari periodi
5. Cenni di diritto commerciale	L'assegno non trasferibile	può essere girato solo per l'incasso	non può essere girato per l'incasso	non può essere mai trasferito	può essere sempre trasferito
5. Cenni di diritto commerciale	L'assegno non trasferibile	può essere incassato solo dal beneficiario indicato	non può essere utilizzato per pagare l'acquisto di un immobile	deve essere emesso solo per importi molto bassi	non può essere emesso all'ordine del traente
5. Cenni di diritto commerciale	Per incassare un assegno non trasferibile	è necessaria una firma di girata sul retro	occorre che sia girato a un terzo che poi lo potrà incassare	il debitore deve dare il suo consenso	occorre eliminare la clausola "non trasferibile"
5. Cenni di diritto commerciale	L'assegno è pagabile a	vista	giorno fisso	certo tempo visto	certo tempo data
5. Cenni di diritto commerciale	Se l'assegno bancario non è interamente coperto la banca trattaria	può pagarlo fino a concorrenza delle somme disponibili sul conto corrente	non deve pagarlo affatto	deve comunque pagarlo per l'intero importo	deve pagarlo per l'intero, salvo avviare la procedura di ammortamento
5. Cenni di diritto commerciale	Un assegno bancario pagabile su piazza deve essere presentato alla banca per la riscossione entro	otto giorni dall'emissione	sessanta giorni dall'emissione	quindici giorni dall'emissione	un mese dall'emissione

5. Cenni di diritto commerciale	L'assegno circolare è	una promessa di pagamento di una somma di denaro a vista	un ordine di pagamento di una somma di denaro a una scadenza stabilita dalle parti	un ordine di pagamento di una somma di denaro a vista	una promessa di pagamento di una somma di denaro a una scadenza stabilita dalle parti
5. Cenni di diritto commerciale	Il costo del bollo dei titoli di credito grava	sulla banca, limitatamente all'assegno circolare	sulla banca, sia per l'assegno bancario sia per l'assegno circolare	sul correntista, sia per l'assegno bancario sia per l'assegno circolare	sulla banca, limitatamente all'assegno bancario
5. Cenni di diritto commerciale	Sull'assegno circolare compare	il nome della banca emittente	l'ordine incondizionato di pagare	il numero di c/c del cliente della banca	la firma per accettazione del beneficiario
5. Cenni di diritto commerciale	I valori mobiliari	sono titoli di credito fruttiferi o quote fruttifere di capitale emesse da enti pubblici o da società private	vengono emessi per piccole quantità di titoli	non possono essere scambiati	non danno vita ad alcun mercato mobiliare
5. Cenni di diritto commerciale	La funzione dei valori mobiliari	è una raccolta di ingenti capitali per enti pubblici e grandi società private	non dà possibilità di investimento ai piccoli e medi risparmiatori	non è una raccolta di capitali	è quella di creare un mercato di beni immobili
5. Cenni di diritto commerciale	I valori mobiliari	danno possibilità di investimento ai piccoli e medi risparmiatori	danno la possibilità di investire in beni mobili e immobili	non possono essere smobilizzati	non danno alcuna possibilità di investimento
5. Cenni di diritto commerciale	La ricevuta bancaria	è una modalità di pagamento	viene emessa sempre da una banca	viene emessa dal debitore di una fattura	è un titolo di credito
5. Cenni di diritto commerciale	Il bonifico "SEPA"	è il trasferimento di denaro effettuato all'interno dell'area unica dei pagamenti in euro	può essere effettuato anche fuori dall'area euro	può avvenire anche senza essere titolari di c/c bancario	può essere effettuato solo in Italia
5. Cenni di diritto commerciale	Le carte di credito sono	utilizzabili solo presso esercizi convenzionati	trasferibili mediante girata	utilizzabili solo in Italia	utilizzabili in qualsiasi esercizio in quanto sostituiscono nel regolamento degli scambi gli assegni bancari
5. Cenni di diritto commerciale	La carta di credito	è una modalità di pagamento	può essere utilizzata anche senza "POS"	non è una modalità di pagamento	è un titolo di credito
5. Cenni di diritto commerciale	La ricevuta bancaria è	un documento rappresentativo del credito concesso dal venditore al cliente	una tratta emessa dal creditore all'ordine proprio con la clausola "senza spese"	un pagherò cambiario la cui riscossione può avvenire solo mediante l'utilizzo di un servizio bancario	un titolo di credito non sottoposto ai vincoli della legge cambiaria
5. Cenni di diritto commerciale	La ricevuta bancaria è emessa	dal venditore, che la intesta al compratore	dal compratore, che la intesta al venditore	da una banca, per documentare il pagamento di un titolo cambiario	da una banca, dietro richiesta di un cliente che versa in contanti la somma corrispondente
5. Cenni di diritto commerciale	Sulle ricevute bancarie compare	l'indicazione del nome della banca a cui il debitore deve pagare	il numero della fattura o della ricevuta fiscale a cui pagamento è destinata la ricevuta bancaria stessa	il bollo proporzionale all'importo della ricevuta stessa	la firma di accettazione del debitore
5. Cenni di diritto commerciale	Il pagamento mediante avviso (MAV)	è una procedura standardizzata di incasso	è una procedura per incassare fatture di importo molto elevato	avviene solo fuori dal circuito bancario	non è una procedura di incasso
5. Cenni di diritto commerciale	Il pagamento mediante avviso (MAV)	è un invito a pagare contenuto su un modulo emesso da una banca	è un modulo inviato dal debitore al creditore	non è una modalità di pagamento	non può avvenire presso un qualunque sportello bancario
5. Cenni di diritto commerciale	Con il pagamento mediante avviso (MAV) il debitore	può essere anche sprovvisto di c/c	non può pagare con l'utilizzo di denaro contante	deve essere in possesso di c/c	deve pagare le commissioni
5. Cenni di diritto commerciale	Il CBI (corporate banking interbancario) è un servizio di flussi elettronici	fra una banca e un'impresa, cliente di altre banche	fra una banca e una impresa non cliente di altre banche	relativi a operazioni non bancarie	fra due imprese senza l'intervento della banca
5. Cenni di diritto commerciale	Il servizio di CBI (corporate banking interbancario)	prevede un collegamento telematico fra impresa e banca proponente	prevede solo un collegamento telematico fra due banche	è sufficiente per aprire un c/c con la banca proponente	non prevede alcun collegamento telematico
5. Cenni di diritto commerciale	Nel servizio di CBI (corporate banking interbancario) i flussi dell'impresa possono contenere	disposizioni di incasso, pagamento e richieste di emissione di assegni circolari	solo disposizioni di incasso	solo disposizioni di pagamento	solo disposizioni di incasso ma non di emissione di assegni circolari
5. Cenni di diritto commerciale	Il limite all'utilizzo del denaro contante è stabilito	per legge	dalla Banca d'Italia	da un accordo fra le banche	da ogni singola banca
5. Cenni di diritto commerciale	Con l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA)	si vogliono armonizzare e semplificare i servizi di pagamento in euro	si semplificano solo i pagamenti di alcuni Paesi europei	non tutti i pagamenti in euro possono essere armonizzati	è introdotta una semplificazione che non riguarda tutti i Paesi UE
5. Cenni di diritto commerciale	L'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) prevede che	la banca del creditore e del debitore siano insediate in un Paese UE	solo la banca del debitore sia insediata in un Paese UE	le banche possano essere insediate anche in Paesi extra UE	solo la banca del creditore sia insediata in un Paese UE
5. Cenni di diritto commerciale	Con l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA)	il bonifico nazionale è stato sostituito dal bonifico SEPA e il RID in addebito diretto SEPA	bonifico e RID nazionali non sono stati sostituiti	il bonifico nazionale non è stato sostituito	il RID nazionale non è stato sostituito
5. Cenni di diritto commerciale	Il fabbisogno finanziario dell'azienda	è l'insieme dei mezzi finanziari necessari alla nascita dell'azienda	serve per coprire costi sostenuti dopo che si sono incassati i ricavi	serve solo per coprire alcuni costi relativi all'arredamento degli uffici	serve soprattutto nella fase di scioglimento dell'azienda
5. Cenni di diritto commerciale	Il ciclo di ritorno del capitale è il periodo di tempo necessario	necessario affinché i costi si convertano in denaro	per coprire i costi con gli investimenti	necessario per fare ritornare il capitale in capo ai soci	affinché i costi non si convertano in ricavi
5. Cenni di diritto commerciale	Il ciclo di ritorno del capitale	dipende dal tipo di investimento effettuato	non dipende dalla tipologia dei costi	non dipende dal tipo di investimento effettuato	dipende dai mezzi finanziari esistenti in cassa
5. Cenni di diritto commerciale	I debiti verso fornitori	sono fonti esterne di finanziamento	non sono fonti di finanziamento	sono fonti interne di finanziamento	sono fonti di capitale proprio
5. Cenni di diritto commerciale	Tra le forme di finanziamento si definisce a breve termine	apertura di credito in conto corrente	mutuo attivo	prestito obbligazionario	mutuo passivo
5. Cenni di diritto commerciale	Il credito a breve termine serve per finanziare	l'attivo circolante	le immobilizzazioni	il pagamento delle imposte	le disponibilità di magazzino
5. Cenni di diritto commerciale	I consorzi fidi	sono costituiti tra imprese di piccole dimensioni al fine di offrire maggiori garanzie per ottenere il credito più facilmente e a condizioni più favorevoli	hanno lo scopo di semplificare l'istruttoria di fido	sono costituiti tra banche di piccole dimensioni allo scopo di concedere credito a imprese medio-grandi	sono costituiti tra imprese di grande dimensione al fine di ottenere dalle banche crediti agevolati
5. Cenni di diritto commerciale	I principali finanziamenti da istituto di credito sono	fidi bancari e operazioni di sconto	apertura di un conto di deposito	apertura di un c/c senza fido	pegno e ipoteca
5. Cenni di diritto commerciale	Le garanzie per finanziamenti bancari	possono essere reali o personali	non si estinguono anche se si estingue il debito principale	sono solo personali	sono solo reali

5. Cenni di diritto commerciale	Il leasing è	un contratto che permette di utilizzare beni strumentali senza diretto investimento di capitali	una forma di acquisto rateale di beni strumentali	il canone mensile o trimestrale versato a una società finanziaria per l'utilizzo di beni strumentali	una forma di investimento in beni immobili
5. Cenni di diritto commerciale	L'impresa che ottiene un bene in leasing ha l'obbligo di	pagare i canoni	rinnovare il contratto alla scadenza	restituire il bene alla scadenza	non stipulare nel frattempo contratti di leasing con altre società
5. Cenni di diritto commerciale	Il contratto di leasing è un contratto atipico	dove è sempre prevista l'opzione di riscatto	dove non è mai prevista l'opzione di riscatto	assimilabile al mutuo	assimilabile alla vendita a rate
5. Cenni di diritto commerciale	Il factoring è il contratto con cui un imprenditore si impegna a cedere ad altro imprenditore	tutti i crediti presenti e futuri	tutti i debiti presenti e futuri	solo i beni immobili	solo i crediti futuri
5. Cenni di diritto commerciale	Il factoring	è un contratto	non è un contratto	è un accordo verbale	è un contratto con il quale si cedono solo beni immobili
5. Cenni di diritto commerciale	Con il factoring	si cedono i crediti dell'impresa	si cedono solo i crediti privati	non si cedono i crediti ma solo beni	si cedono sia i crediti dell'impresa sia quelli privati
5. Cenni di diritto commerciale	Il renting è il contratto di	locazione di materiali e attrezzature standard	locazione di beni immobili	vendita di materiali	vendita di auto straniere
5. Cenni di diritto commerciale	La società di renting deve possedere	una importante quantità di attrezzature standardizzate	materiali e attrezzature prodotti solo dalla stessa società	una importante quantità di beni immobili	materiali e attrezzature non standard
5. Cenni di diritto commerciale	La società di renting deve	provvedere alla manutenzione e riparazione delle attrezzature	provvedere che la manutenzione sia sempre esercitata da altri	disinteressarsi della manutenzione e riparazione delle attrezzature	interessarsi di manutenzione e riparazione delle attrezzature solo mediante tecnici esterni
5. Cenni di diritto commerciale	Sono garanzie reali	pegno e ipoteca	fidejussioni e avallo	fideiussione e pegno	ipoteca e avallo
5. Cenni di diritto commerciale	Sono garanzie reali	ipoteca	mandato di credito	fideiussione	avallo su pagherò cambiario
5. Cenni di diritto commerciale	L'ipoteca	può essere legale, giudiziale e volontaria	può essere solo volontaria	non può mai essere legale	giudiziale non è mai prevista dalla legge
5. Cenni di diritto commerciale	La fideiussione è un contratto con il quale	un soggetto si obbliga verso il creditore a garantire il pagamento del debito	l'assicurazione anticipa il danno subito da un terzo	la banca sconta gli effetti cambiari	si concede un credito con la garanzia di un pegno
5. Cenni di diritto commerciale	La fideiussione	è una garanzia personale	non è né una garanzia reale né personale	è una garanzia reale	costituisce un credito nei confronti dei beneficiari
5. Cenni di diritto commerciale	Il fidejussore	è obbligato in solido con il debitore principale	anche se ha pagato, non ha diritto di subingresso nelle ragioni del creditore	non è obbligato in solido con il debitore principale	non può rivolgersi al debitore principale
5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di mutuo si intendono usurari gli interessi che	superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento	sono convenuti con soggetti diversi da quelli abilitati all'esercizio del credito	superano il limite stabilito dall'ABI	superano il limite stabilito dalla legge nel momento del loro pagamento
5. Cenni di diritto commerciale	Con il contratto di mutuo, la proprietà delle cose date a mutuo	passano in proprietà al mutuatario	non passano in proprietà per tutta la sua durata	passano in proprietà del mutuatario solo con il consenso del mutuante	restano di proprietà del mutuante
5. Cenni di diritto commerciale	Nel contratto di mutuo	una parte consegna all'altra denaro o cose fungibili	la parte che riceve il mutuo non deve restituire cose della stessa specie e qualità	vengono consegnati solo beni immobili	non devono essere consegnati beni fungibili
5. Cenni di diritto commerciale	L'anticipazione bancaria	è un contratto tipico stipulato da una banca	è la somma di denaro da versare sul conto	è l'importo ricevuto per l'anticipazione delle ricevute bancarie	non è un contratto bancario
5. Cenni di diritto commerciale	Lo sconto bancario	è un contratto tipico stipulato da una banca	non è un'operazione sui crediti cambiari	non è un contratto bancario	è lo sconto che propone la banca sugli interessi
5. Cenni di diritto commerciale	Il deposito bancario	è un contratto stipulato con la banca	è un'operazione con la quale la banca non è obbligata a restituire la stessa somma depositata	non è un contratto stipulato con la banca	si realizza quando beni di valore vengono depositati nella cassetta di sicurezza della banca
5. Cenni di diritto commerciale	Il deposito bancario vincolato può essere restituito	alla scadenza di un termine convenuto	solo dopo cinque anni	solo con un preavviso	alla semplice richiesta
5. Cenni di diritto commerciale	Il deposito bancario a vista è	rimborsabile a richiesta del depositante	rimborsabile dopo dodici ore dalla richiesta del depositante	tenuto sotto controllo dalla banca	rimborsabile solo dopo il visto del direttore
5. Cenni di diritto commerciale	Il deposito bancario a risparmio	si costituisce mediante il rilascio di un libretto che permette di effettuare versamenti e prelievi	è un contratto in base al quale è possibile prelevare solo quando i versamenti hanno raggiunto un certo importo	non è un contratto bancario	è un accordo in base al quale non è possibile prelevare ma solo depositare
5. Cenni di diritto commerciale	Il documento che periodicamente le banche inviano ai propri clienti, titolari di un conto corrente di corrispondenza, prende il nome di	estratto conto	lettera di addebito	lettera di accredito	scalare interessi
5. Cenni di diritto commerciale	In seguito a un'apertura di credito in conto corrente, la banca	mette a disposizione la somma concordata che il cliente utilizza man mano che se ne manifesta l'esigenza	addebita sul conto corrente l'importo del finanziamento	mette a disposizione la somma concordata che il cliente deve prelevare in un'unica soluzione	accredita sul conto corrente l'importo del finanziamento
5. Cenni di diritto commerciale	L'istruttoria di fido è	il processo di valutazione del merito creditizio di un'impresa	l'attività che assicura alla banca l'ottimizzazione della differenza fra costi e ricavi	lo studio delle operazioni di impiego fondi effettuate dalle banche	la verifica delle garanzie addizionali offerte dall'impresa
5. Cenni di diritto commerciale	Con l'anticipazione bancaria	la banca concede al cliente una somma proporzionata al bene oggetto della garanzia	si ottengono somme dalla banca solo con l'apertura di un conto	è sufficiente dare in garanzia un bene di scarso valore per ricevere somme ingenti	la banca non chiede alcuna garanzia
5. Cenni di diritto commerciale	L'anticipazione bancaria	è un contratto bancario	l'ottenimento dipende solo dal direttore di banca	è un accordo verbale	non è un contratto bancario
5. Cenni di diritto commerciale	Nell'anticipazione bancaria, l'oggetto della garanzia possono essere	solo titoli di credito, merci o documenti rappresentativi di merci	solo beni di un certo valore	solo beni immobili	non possono essere titoli di credito

5. Cenni di diritto commerciale	Lo sconto è il compenso che spetta a colui che	paga un debito prima della scadenza	paga un debito alla scadenza	presta ad altri un suo capitale	paga un debito dopo la scadenza
5. Cenni di diritto commerciale	Nelle operazioni di sconto, la somma dovuta alla scadenza si chiama	capitale	valore attuale	valore nominale	montante
5. Cenni di diritto commerciale	Lo sconto di effetti è	un'operazione effettuata dalla banca su effetti non ancora scaduti	un'operazione effettuata dalla banca sugli effetti già scaduti	uno sconto sull'importo degli effetti rilasciati dal cliente quale premio di qualità	un abbuono operato al cliente se egli onora i suoi effetti
5. Cenni di diritto commerciale	Artigiancassa concede finanziamenti	alle imprese artigiane	ai soci della società ma non alla società	solo alle imprese familiari anche se non sono iscritte all'Albo delle imprese artigiane	solo alle imprese che non sono iscritte all'Albo delle imprese artigiane
5. Cenni di diritto commerciale	Il contributo di Artigiancassa è un	contributo conto interessi	contributo a fondo perduto	contributo conto capitale	elemento negativo del reddito
5. Cenni di diritto commerciale	Il finanziamento Artigiancassa viene erogato da	banche	dallo Stato	dalla Banca d'Italia	enti pubblici

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Progettazione della bonifica	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) sono livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra dei quali è necessaria la	caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica	messa in sicurezza provvisoria	bonifica immediata	caratterizzazione degli hot-spot
1. Progettazione della bonifica	Un sito si definisce "potenzialmente contaminato" quando	uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale	almeno 3 valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di Concentrazione Superamento Contagio (CSC)	uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino inferiori ai valori di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)	almeno 5 valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)
1. Progettazione della bonifica	Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, un sito si definisce "contaminato" quando	risultano superati i valori delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito-specifica	non risultano superati i valori delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito-specifica	risultano superati i valori delle CSR (concentrazioni soglia di rischio) di un minimo di 5 sostanze, tra le quali almeno un composto alifatico cancerogeno	risultano superati i valori delle CSR (concentrazioni soglia di rischio) di un minimo di 7 sostanze tra le quali almeno un Idrocarburo Policiclico Aromatico (IPA)
1. Progettazione della bonifica	Un sito si definisce "non contaminato" quando la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulta	inferiore alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) oppure, se superiore, comunque inferiore alle CSR (Concentrazioni soglia di rischio)	superiore alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)	inferiore ai limiti di rilevanza della tecnica analitica	superiore ai valori di accettabilità specifica del sito
1. Progettazione della bonifica	La "messa in sicurezza permanente" può definirsi come l'insieme degli interventi	atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente	previsti dal piano di caratterizzazione per isolare in modo provvisorio le fonti inquinanti	previsti dalla regione di competenza per la protezione delle matrici ambientali	atti a ripristinare in modo definitivo le matrici ambientali circostanti
1. Progettazione della bonifica	Si definisce "inquinamento diffuso" la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali	determinate da fonti diffuse e non imputabili a una singola origine	che comportano un rischio diffuso per la salute umana	determinate da più fonti di contaminazione localizzate esclusivamente nella matrice suolo	determinate da fonti diffuse e imputabili a una singola origine
1. Progettazione della bonifica	Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro	ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi di legge	quarantotto ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi di legge	ventiquattro ore le misure necessarie di precauzione e predispone relativa autocertificazione	cinque giorni le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi di legge
1. Progettazione della bonifica	L'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento è finalizzata a	accertare eventuali superamenti delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)	consentire l'immediata implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica	accertare eventuali superamenti delle CSR (concentrazioni soglia di rischio)	verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica
1. Progettazione della bonifica	Nel caso di non superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), l'autocertificazione predisposta dal responsabile dell'inquinamento dopo il ripristino della zona contaminata	conclude il procedimento di notifica al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (salvo eventuali verifiche o controlli dell'Autorità competente)	è una proposta di scrittura privata sottoscritta con la provincia territorialmente competente	è una comunicazione che apre la procedura di bonifica del sito	garantisce la rimozione dei rifiuti speciali pericolosi da parte del responsabile
1. Progettazione della bonifica	La procedura di analisi di rischio sito specifica si applica	dopo l'esecuzione del piano di caratterizzazione, sulla base delle risultanze della caratterizzazione stessa, al fine di determinare le CSR (concentrazioni soglia di rischio)	mai	dopo la certificazione di avvenuta bonifica del sito contaminato	dopo la messa in sicurezza di emergenza permanente
1. Progettazione della bonifica	Qualora la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito risulti inferiore alle CSR (concentrazioni soglia di rischio), calcolate con la procedura di analisi di rischio sito-specifica,	la Conferenza dei Servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento	il responsabile dell'inquinamento procede a eseguire la messa in sicurezza del sito	il responsabile dell'inquinamento esegue un altro piano di caratterizzazione	la Conferenza dei Servizi apre ufficialmente il procedimento di bonifica
1. Progettazione della bonifica	Qualora la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito risulti inferiore alle CSR (concentrazioni soglia di rischio) calcolate con la procedura di analisi di rischio sito specifica, la conferenza di servizi	può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito	è obbligata a svincolare le garanzie fideiussorie	può prescrivere un nuovo piano di caratterizzazione	è obbligata a rilasciare certificazione di avvenuta bonifica

1. Progettazione della bonifica	Un soggetto che si dichiara "non responsabile" della potenziale contaminazione di un sito	può comunque attivare di sua iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, fatti salvi gli obblighi del responsabile	può predisporre esclusivamente il piano di caratterizzazione	non può mai attivare di sua iniziativa le procedure per gli interventi di bonifica	può eseguire esclusivamente interventi di messa in sicurezza di emergenza
1. Progettazione della bonifica	Un soggetto interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione al di sotto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), può adottare una procedura semplificata che prevede di presentare	all'amministrazione competente uno specifico progetto (con cronoprogramma) degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una richiesta di intervento di bonifica da attuare entro 24 ore	alla regione una richiesta di intervento di bonifica da attuare entro 24 ore	alla regione un piano di indagine da attuare entro 24 ore
1. Progettazione della bonifica	Nel caso di un sito inquinato soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito	per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti	esclusivamente per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza	esclusivamente per l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale	solo dopo accertamento del danno ambientale
1. Progettazione della bonifica	Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano ai sensi di legge o non siano individuabili, e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi sono realizzati "d'ufficio"	dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo le priorità fissate dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate	dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica	dalla provincia, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica	dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, ove questa non provveda, dalla regione, secondo le priorità fissate dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate
1. Progettazione della bonifica	Il Modello concettuale preliminare previsto dal piano di caratterizzazione è definito	sulla base delle informazioni storiche disponibili prima dell'esecuzione del piano di investigazione, nonché di eventuali indagini condotte nel corso della normale gestione del sito	sulla base dei soli dati acquisiti dai Vigili del Fuoco a seguito dello sversamento	escludendo gli esiti delle analisi preliminari già effettuate da laboratorio abilitato	escludendo sia le informazioni storiche disponibili prima dell'esecuzione del piano di investigazione, sia gli esiti di eventuali indagini condotte durante la normale gestione del sito
1. Progettazione della bonifica	Con il Modello concettuale preliminare vengono descritte le caratteristiche specifiche del sito in termini di	potenziali fonti della contaminazione, matrici ambientali interessate e potenziali percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati	estensione (e volumetrie) delle sorgenti di contaminazione nel suolo	parametri di rischio tossico derivante da esposizione alle sorgenti di contaminazione	parametri di rischio cancerogeno derivante da esposizione alle sorgenti di contaminazione
1. Progettazione della bonifica	Il Piano di indagini	contiene la dettagliata descrizione delle attività di indagine che saranno svolte in campo e in laboratorio per la caratterizzazione ambientale del sito	è uno strumento di pianificazione regionale	è una procedura di emergenza eseguita al verificarsi di un evento accidentale	contiene la descrizione delle attività per la verifica della presenza di rifiuti speciali
1. Progettazione della bonifica	Le indagini previste nel Piano di indagini sono finalizzate a	verificare l'esistenza di inquinamento delle matrici ambientali e definirne grado ed estensione volumetrica; delimitare eventuali aree/volumi di interrimento rifiuti	definire i parametri operativi degli interventi necessari alla bonifica delle aree contaminate	identificare l'origine dei rifiuti speciali presenti sul sito	identificare il responsabile della contaminazione
1. Progettazione della bonifica	Le indagini previste nel Piano di indagini sono finalizzate a	individuare le possibili vie di dispersione e migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i potenziali ricettori	definire il processo chimico ottimale che per la bonifica del sito contaminato	realizzare una superficie dove sia possibile selezionare i rifiuti speciali	individuare l'impianto in cui smaltire i rifiuti speciali prodotti durante la bonifica
1. Progettazione della bonifica	L'ubicazione dei punti di sondaggio e prelievo del Piano di indagini previsto in un piano di caratterizzazione è definita	sulla base dell'esame dei dati storici a disposizione e di tutte le informazioni sintetizzate nel modello concettuale preliminare o sulla base di un criterio di tipo casuale o statistico	sulla base di un esame visivo del sito contaminato durante apposito sopralluogo	sempre ed esclusivamente in maniera casuale	sempre ed esclusivamente in funzione dell'estensione del sito

1. Progettazione della bonifica	Nel caso in cui non si disponga di informazioni o dati storici, la scelta dell'ubicazione dei punti di sondaggio e prelievo del Piano di indagini è effettuata sulla base	di un criterio di tipo casuale o statistico (ad esempio con griglia di campionamento)	delle indicazioni fornite dall'ufficio tecnico del comune	di un esame visivo del sito contaminato durante apposito sopralluogo	degli esiti di carotaggi mirati a rilevare la soggiacenza della falda
1. Progettazione della bonifica	La definizione del "set standard" di sostanze inquinanti da ricercare con le indagini del piano di caratterizzazione deve avvenire	sulla base di un esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito (processi industriali, materie prime, intermedi, prodotti, reflui/rifiuti, caratteristiche di eventuali sversamenti ecc.)	esclusivamente sulla base dell'esame visivo del sito contaminato	sulla base degli esiti dell'analisi di rischio sito specifica	esclusivamente sulla base di una apposita indagine geologica del sito
1. Progettazione della bonifica	La scelta delle sostanze inquinanti da ricercare e quantificare con le indagini del piano di caratterizzazione deve avvenire	sulla base di un esame di cicli produttivi e/o dati storici del sito e attraverso l'esame dello stato fisico, della stabilità e delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze individuate	esclusivamente sulla base di evidenze visive riscontrate durante apposito sopralluogo	esclusivamente sulla base di apposita caratterizzazione pedologica del sito	in funzione dell'estensione del sito
1. Progettazione della bonifica	I risultati analitici delle indagini definite dal piano di caratterizzazione costituiscono	la base di dati a cui riferirsi per definire il modello concettuale del sito e definire il grado e l'estensione della contaminazione nel sito	la base di dati a cui riferirsi per definire la relazione esecutiva da presentare alla regione	una base di dati preliminare, necessariamente da integrare con successive indagini	la base di dati a cui riferirsi per definire le metodiche analitiche da applicare in laboratorio certificato (per l'analisi di rischio)
1. Progettazione della bonifica	I sondaggi per la caratterizzazione del sito devono essere eseguiti	per quanto possibile, con carotaggio continuo a infissione diretta, rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando carotieri di diametro idoneo ed evitando fenomeni di surriscaldamento	mediante carotaggio continuo e utilizzando diametri superiori a 100 cm ed evitando fenomeni di surriscaldamento	mediante carotaggio continuo e infissione indiretta utilizzando sempre diametri superiori a 50 cm ed evitando fenomeni di surriscaldamento	mediante carotaggio discontinuo a infissione indiretta e rotazione a secco
1. Progettazione della bonifica	I sondaggi da attrezzare a piezometro devono essere eseguiti	per quanto possibile, a carotaggio continuo a rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo	a carotaggio continuo utilizzando diametri superiori a 100 cm ed evitando fenomeni di surriscaldamento	a carotaggio continuo e infissione indiretta, utilizzando diametri superiori a 50 cm ed evitando fenomeni di surriscaldamento	a carotaggio discontinuo a infissione indiretta e rotazione a secco
1. Progettazione della bonifica	La caratterizzazione del sito si ritiene conclusa con	la definizione (mediante analisi di rischio) dei livelli di concentrazione residua accettabili nel terreno e nelle acque sotterranee da parte del proponente, e con relativa approvazione da parte dell'Autorità Competente	l'esecuzione del progetto preliminare di bonifica da parte del proponente	l'elaborazione del modello empirico di dispersione da parte del proponente e l'approvazione da parte dell'Autorità Competente	la rimozione delle sorgenti di contaminazione da parte del proponente
1. Progettazione della bonifica	Nell'ambito della caratterizzazione di un sito contaminato, per "indagini integrative" si intende	tutte le indagini, integrative/aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Piano di indagini, mirate alla definizione dei parametri sito specifici necessari per l'applicazione dell'analisi di rischio ed eventualmente alla migliore calibrazione dei modelli di calcolo impiegati	i dati necessari per eseguire il piano di caratterizzazione	tutte le informazioni contenute nel Modello concettuale definitivo	tutti i risultati del piano di caratterizzazione
1. Progettazione della bonifica	Ai fini di ricostruire il profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel terreno, i campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione	maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sulla frazione inferiore a 2 mm	maggiore di 10 cm (da scartare in campo)	maggiore di 5 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sulla frazione inferiore a 1 mm	inferiore a 2 cm (da scartare in campo)

1. Progettazione della bonifica	Nel caso di siti "in esercizio", il Modello concettuale definitivo dovrà	includere tutte le informazioni necessarie per stabilire le priorità di intervento per la eventuale verifica delle sorgenti primarie di contaminazione e la messa in sicurezza e bonifica	essere esteso a tutto il complesso industriale	prevedere l'impatto dei contaminati sulle attività svolte nel sito	essere esteso a tutti i siti confinanti
1. Progettazione della bonifica	Al fine della caratterizzazione del terreno, da ciascun sondaggio i campioni dovranno essere formati prelevando almeno un campione rappresentativo	del primo metro dal piano campagna, uno rappresentativo della frangia capillare e uno della zona intermedia tra i due campioni precedenti	del primo metro dal piano campagna, uno rappresentativo della zona satura e almeno tre da livelli compresi tra i due campioni precedenti	dei primi quattro metri dal piano campagna, uno rappresentativo della zona satura e uno della zona intermedia tra i due campioni precedenti	dei primi tre dal piano campagna, uno rappresentativo della zona satura e uno della zona intermedia tra i due campioni precedenti
1. Progettazione della bonifica	Quando il campionamento dei terreni è specificatamente destinato alla determinazione di composti volatili,	non è previsto un campionamento in doppia aliquota, e il campione dovrà essere formato immediatamente dopo l'estrusione dal carotiere in quantità significative e rappresentative	è previsto un campionamento in 6 aliquote	è previsto un campionamento in 5 aliquote	è previsto un campionamento in 2 aliquote
1. Progettazione della bonifica	Quando sono oggetto di indagine rifiuti interrati, in particolare quando sia prevista la loro rimozione e smaltimento come rifiuto, si procederà al prelievo e all'analisi di	un campione medio del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio	cinque campioni medi del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio	un campione ogni 5 metri di carota estratta del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio	un campione ogni metro di carota estratta da ogni posizione di sondaggio
1. Progettazione della bonifica	Qualora sia rinvenuto nei piezometri del prodotto surnatante in fase libera, occorre	procedere a un campionamento selettivo del prodotto, e condurre i necessari accertamenti di laboratorio finalizzati alla sua caratterizzazione per determinarne l'origine	procedere a un campionamento in 7 aliquote del prodotto	procedere a un campionamento in 5 aliquote del prodotto	spurgare il surnatante, avviarlo a smaltimento, lavare la pompa e ricampionare l'acqua
1. Progettazione della bonifica	Le attività analitiche sui campioni prelevati ai fini della caratterizzazione possono essere eseguite	da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità	esclusivamente da laboratori pubblici	esclusivamente da laboratori privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità	esclusivamente dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
1. Progettazione della bonifica	Ai fini di ricostruire il profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel terreno, i campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di	2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sulla frazione inferiore a 2 mm	5 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sulla frazione inferiore a 1 mm	2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sulla frazione superiore a 10 mm	2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sulla frazione superiore a 2 mm
1. Progettazione della bonifica	La procedura di "analisi di rischio sito specifica" si applica	sulla base delle risultanze della caratterizzazione del sito, al fine di determinare le CSR (concentrazioni soglia di rischio)	prima dell'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento	prima della comunicazione di evento potenzialmente in grado di contaminare il sito	dopo il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
1. Progettazione della bonifica	La procedura di "analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica" consiste	in un'analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate	nella valutazione del rischio al quale sono esposti gli addetti alle analisi di laboratorio	nella raccolta di informazioni relative alle sostanze contaminanti presenti sul sito	nell'inventario di tutti i contaminati presenti sul sito che possono avere impatti sanitari
1. Progettazione della bonifica	Le componenti da parametrizzare nell'analisi di rischio sito specifica sono	i contaminanti indice, le sorgenti, le vie e le modalità di esposizione, i ricettori finali	i fattori di rischio determinati dal piano di caratterizzazione	le contaminazioni al di sotto delle quali esiste un rischio per l'ambiente	i dati del piano di bonifica
1. Progettazione della bonifica	La scelta dei "contaminanti indice", oggetto dell'analisi di rischio, è desunta	dai risultati delle indagini previste dal piano di caratterizzazione	dagli esiti del collaudo degli interventi di bonifica	dagli esiti del monitoraggio della messa in sicurezza	da considerazioni sull'accettabilità del rischio
1. Progettazione della bonifica	La scelta dei "contaminanti indice" deve tener conto	del superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), del grado di mobilità e persistenza nelle varie matrici ambientali, della tossicità, della correlabilità ad attività svolte sul sito	dei risultati della messa in sicurezza di emergenza	dagli esiti del collaudo degli interventi di bonifica	dell'esposizione degli addetti alle analisi di laboratorio

1. Progettazione della bonifica	L'esecuzione di una analisi di rischio sito specifica richiede preliminarmente la	definizione del Modello Concettuale del sito sulla base degli esiti di caratterizzazione, che comprenda la definizione dei contaminanti indice, delle sorgenti, dei percorsi e delle vie di esposizione e dei bersagli	predisposizione di una superficie sulla quale selezionare i rifiuti speciali	definizione del migliore processo chimico per la bonifica del sito contaminato	perimetrazione dell'area in cui depositare i rifiuti speciali prodotti durante la bonifica
1. Progettazione della bonifica	L'esecuzione di una analisi di rischio sito specifica richiede necessariamente	l'individuazione di valori di concentrazione dei contaminanti rappresentativi in corrispondenza di ogni sorgente di contaminazione (suolo superficiale, suolo profondo, falda)	l'individuazione dei valori medi di contaminazione per la matrice suolo	la definizione del grado di approssimazione delle contaminazioni	la conoscenza della storia del sito
1. Progettazione della bonifica	La definizione di un "set standard" di analiti da ricercare con le indagini del piano di caratterizzazione può essere effettuata in prima analisi sulla base di	un esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito	un esame visivo del sito contaminato con l'ausilio di uno spettrometro di massa portatile	una completa ricostruzione litostratigrafica del sito	una misurazione dell'estensione areale del sito
1. Progettazione della bonifica	Dopo aver definito un "set standard" di analiti, la scelta dei contaminanti, sui quali effettuare una caratterizzazione completa di laboratorio, può essere effettuata in sulla base di	un esame dello stato fisico, della stabilità e delle caratteristiche di reale pericolosità delle sostanze individuate nel "set standard"	una misurazione dell'estensione areale del sito	un esame visivo del sito contaminato con l'ausilio di uno spettrometro di massa portatile	una completa ricostruzione litostratigrafica del sito
1. Progettazione della bonifica	Una esposizione è definita "diretta" quando la	via di esposizione coincide con la sorgente di contaminazione	sorgente di contaminazione coincide con l'hot spot	via di esposizione interessa tutte le aree non contaminate	via di esposizione interessa punti di indagine non ancora indagati
1. Progettazione della bonifica	Nell'ambito dell'analisi di rischio, il "punto di conformità per le acque sotterranee" è definito come il punto	a valle idrogeologico della sorgente in corrispondenza del quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale del corpo idrico sotterraneo (ecologico, chimico e/o quantitativo), onde consentire tutti i suoi usi potenziali	oltre il quale il corpo idrico sotterraneo non può più essere ripristinato	in cui convergono tutte le direzioni di deflusso	a monte della sorgente in cui il corpo idrico è sottoposto a pressione ambientale
1. Progettazione della bonifica	Le destinazioni d'uso del suolo considerate dai vigenti Criteri metodologici per l'applicazione dell'Analisi di rischio ai siti contaminati sono	residenziale, ricreativo e industriale/commerciale	residenziale e popolare	ludico e ordinario	ricettivo e commerciale
1. Progettazione della bonifica	Nei siti con attività in esercizio e soggetti a procedura di bonifica, il soggetto interessato può	predisporre una "messa in sicurezza operativa", cioè un insieme di interventi (da eseguire con le attività in esercizio) atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività	eseguire interventi di ripristino solo dopo aver spostato altrove la propria attività	astenersi da intervenire, in quanto dovrebbe attendere la dismissione delle attività	predisporre interventi meno efficaci di quelli che potrebbe attuare se nel sito contaminato non vi fossero attività produttive
1. Progettazione della bonifica	Al fine di condurre una analisi di rischio connessa alla (potenziale) contaminazione di un sito, è necessario un "Modello Concettuale del Sito" che comprenda	la definizione di sorgenti di contaminazione, vie di migrazione e bersagli	il calcolo dei parametri operativi dell'intervento di bonifica	il calcolo dei parametri operativi degli interventi di messa in sicurezza per ogni sorgente	l'implementazione di un modello numerico di trasporto di contaminanti in fase disciolta
1. Progettazione della bonifica	In una analisi di rischio, le modalità di esposizione attraverso le quali può avvenire il contatto tra l'inquinante e il bersaglio possono essere	ingestione di acqua e/o di suolo, contatto dermico, inalazione di vapori e/o di particolato	conduzione e convezione	conduzione e irraggiamento	diffusione, dispersione e adsorbimento

1. Progettazione della bonifica	Nell'ambito della bonifica dei siti contaminati, la procedura di analisi di rischio inversa è utilizzata per il calcolo	delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), cioè per definire in modo rigoroso e cautelativo per l'ambiente gli obiettivi di bonifica sito specifici, che rispettino i criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio assunti nei punti di conformità prescelti	dei limiti di rilevanza delle procedure analitiche indicate nel PI (piano di indagini)	dell'incertezza delle determinazioni analitiche effettuate secondo il PI (piano di indagini)	delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)
1. Progettazione della bonifica	Un intervento di messa in sicurezza di un sito contaminato ha come finalità	l'isolamento e/o il contenimento delle fonti inquinanti, al fine di impedire sia la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti sia il contatto con l'uomo e con potenziali recettori ambientali	la valutazione del rischio a cui possono essere esposti gli addetti alle analisi di laboratorio	l'analisi di tutte le sostanze potenzialmente contaminanti presenti su un sito	la valutazione dei contaminati presenti in un sito
1. Progettazione della bonifica	Una "messa in sicurezza di emergenza" è definita come	ogni intervento immediato o a breve termine, da attuare in condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle fonti di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o messa in sicurezza	l'insieme delle misure di interesse per il piano di caratterizzazione	l'insieme delle attività da eseguirsi dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione	l'insieme degli interventi che da eseguirsi dopo l'approvazione del progetto operativo
1. Progettazione della bonifica	Sono "condizioni di emergenza" al verificarsi delle quali è necessaria l'esecuzione di interventi di "messa in sicurezza di emergenza"	la presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o in falda; contaminazione di pozzi a utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; pericolo di incendi ed esplosioni	i rumori al di sopra della soglia di tollerabilità	le emissioni odorigene moleste	le vibrazioni al di sopra della soglia di tollerabilità
1. Progettazione della bonifica	Per "messa in sicurezza permanente" si intende l'insieme degli interventi atti a	isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente	attuare le misure previste dal piano di caratterizzazione	riportare le concentrazioni dei contaminanti al di sotto dei limiti di legge	selezionare il set di parametri che devono essere considerati in tutte le analisi di rischio
1. Progettazione della bonifica	Nell'ambito della bonifica dei siti contaminati, la "messa in sicurezza permanente"	è l'insieme degli interventi per il contenimento delle fonti inquinanti che hanno carattere di definitività, finalizzati a garantire un elevato livello di sicurezza per persone e ambiente	è il complesso di parametri che devono essere considerati in tutte le analisi di rischio	è sinonimo di "bonifica con procedura semplificata"	non è mai possibile
1. Progettazione della bonifica	La "messa in sicurezza" operativa o permanente di un sito, oltre agli interventi di contenimento, comprende	i piani di monitoraggio e controllo finalizzati alla verifica nel tempo delle soluzioni adottate	la sistematizzazione delle analisi di caratterizzazione e dei risultati della bonifica	le operazioni di rimozione dei rifiuti speciali prodotti durante la bonifica	la ricostruzione delle attività svolte sul sito
1. Progettazione della bonifica	Gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di un sito contaminato devono essere condotti secondo i seguenti criteri tecnici generali:	privilegiare le tecniche di bonifica/messa in sicurezza permanente che bloccino le sostanze inquinanti in composti chimici stabili	privilegiare una destinazione d'uso di tipo popolare rispetto a una industriale	privilegiare una destinazione d'uso ricreativo al fine di creare parchi giochi per i bambini	non privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta
1. Progettazione della bonifica	Gli interventi di messa in sicurezza di un sito contaminato sono finalizzati a	rimuovere e isolare le fonti inquinanti, e contenere la diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l'uomo e con i recettori ambientali circostanti	eseguire l'analisi di rischio sito specifica	eseguire il piano di caratterizzazione	ridurre la concentrazione di tutti i contaminanti al di sotto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)

1. Progettazione della bonifica	Un intervento di messa in sicurezza di emergenza di un sito contaminato ha il fine di	contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente	consentire l'esecuzione della procedura di analisi di rischio sito specifica	consentire l'esecuzione delle indagini previste dal piano di caratterizzazione	ridurre la concentrazione di tutti i contaminanti al di sotto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)
1. Progettazione della bonifica	Gli interventi di messa in sicurezza d'urgenza devono essere attuati	tempestivamente a seguito di incidenti o all'individuazione di una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell'ambiente o di rischio per la salute umana, per rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare pericoli immediati verso l'uomo e l'ambiente circostante	dopo l'esecuzione del piano di caratterizzazione	dopo aver eseguito un'accurata ricostruzione geo-stratigrafica del sito	solo se si riscontrano superamenti delle CSR (concentrazioni soglia di rischio)
1. Progettazione della bonifica	Possono costituire interventi di "messa in sicurezza d'urgenza"	la rimozione di rifiuti ammassati in superficie, lo svuotamento di vasche, la raccolta delle sostanze pericolose sversate	l'esecuzione di indagini geognostiche indirette	l'esecuzione delle attività previste dal piano di Indagine	l'implementazione di un modello numerico di flusso e trasporto in regime stazionario
1. Progettazione della bonifica	Possono costituire interventi di "messa in sicurezza d'urgenza"	l'installazione di trincee drenanti di recupero e controllo	l'implementazione di un modello numerico di flusso in regime transitorio	l'esecuzione di indagini geognostiche indirette	l'esecuzione delle attività previste dal piano di Indagine
1. Progettazione della bonifica	Gli interventi di messa in sicurezza operativa si applicano	ai siti contaminati in cui siano presenti attività produttive in esercizio	se la via di esposizione include punti di indagine non investigati	se la via di esposizione comprende aree non contaminate	se la sorgente di contaminazione coincide con l'hot spot
1. Progettazione della bonifica	È "opportuno" progettare interventi di messa in sicurezza operativa	dopo aver acquisito sufficienti informazioni sulla contaminazione presente, sulle caratteristiche degli acquiferi sottostanti e delle altre possibili vie di migrazione degli inquinanti, sui possibili punti di esposizione, e sui probabili bersagli ambientali e umani	dopo aver misurato il tempo di contatto tra recettore e contaminante	dopo aver verificato assenza di esposizione del recettore rispetto al contaminante	quando la migrazione del contaminante non coinvolge il soggetto bersaglio
1. Progettazione della bonifica	Nei siti contaminati in cui siano presenti attività produttive in esercizio è	possibile attuare interventi di messa in sicurezza operativa, finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio per la salute pubblica e per l'ambiente a livelli di accettabilità, mediante tecniche che siano compatibili col proseguimento delle attività produttive svolte nel sito	obbligatorio attuare interventi di messa in sicurezza permanente	vietato attuare interventi di messa in sicurezza	obbligatoria la sospensione delle attività fino all'approvazione del progetto di bonifica
1. Progettazione della bonifica	Negli interventi di messa in sicurezza devono essere privilegiate soluzioni tecniche che consentano di minimizzare la produzione di rifiuti e che, pertanto, favoriscano	il trattamento on-site e il riutilizzo del terreno eventualmente estratto dal sottosuolo, il risparmio idrico mediante riutilizzo industriale delle acque emunte	la rimozione dei terreni non contaminati	la realizzazione di impianti di incenerimento	la rimozione di tutta l'acqua di falda non contaminata
1. Progettazione della bonifica	Negli interventi di messa in sicurezza devono essere privilegiate soluzioni tecniche che consentano di minimizzare la produzione di rifiuti e che, pertanto, favoriscano	il riutilizzo nel sito come materiali di riempimento anche dei materiali eterogenei e di risulta, e la reintroduzione nel ciclo di lavorazione delle materie prime recuperate	il trattamento on-site dell'acqua di falda risultata non contaminata	la realizzazione di impianti di compostaggio	il riutilizzo dei materiali monouso per il campionamento delle acque

1. Progettazione della bonifica	Le misure di messa in sicurezza operativa si distinguono in	mitigative e di contenimento	urbane e speciali	lenitive e riparatrici	pericolose e non pericolose
1. Progettazione della bonifica	Per misure "mitigative" di messa in sicurezza operativa si intendono gli interventi finalizzati a	isolare, immobilizzare, rimuovere gli inquinanti dispersi nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee	consentire l'esecuzione del piano di sicurezza	impedire l'accesso al sito da parte degli addetti alle analisi di laboratorio	consentire il monitoraggio dell'attenuazione naturale monitorata
1. Progettazione della bonifica	Una messa in sicurezza di contenimento realizzata attraverso apposite trincee di drenaggio delle acque sotterranee, dotate di sistemi di prelievo delle acque contaminate, può essere anche definita misura	di sbarramento attivo di natura idraulica	mitigativa inattiva di natura chimica	mitigativa reattiva	precauzionale di natura statica
1. Progettazione della bonifica	In una procedura di bonifica ordinaria, gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza permanente sono	determinati dal proponente mediante analisi di rischio sito-specifica, sulla base degli esiti del piano di caratterizzazione, tenendo conto della specifica destinazione d'uso prevista	determinati mediante sopralluogo delle autorità competenti	definiti dalla regione nel piano regionale di bonifica dei siti contaminati	definiti dal comune competente indipendentemente dalla destinazione d'uso
1. Progettazione della bonifica	La scelta dei contaminanti indice deve tener conto	del superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), ovvero dei valori di fondo naturale, dei livelli di tossicità, della mobilità e della persistenza nelle matrici ambientali, della correlabilità ad attività svolte sul sito	degli esiti dell'analisi di rischio	degli esiti del collaudo della bonifica	degli esiti del monitoraggio della messa in sicurezza
1. Progettazione della bonifica	Nel caso di messa in sicurezza permanente, il collaudo degli interventi deve valutare la rispondenza tra il progetto definitivo e la realizzazione in termini di	efficacia delle misure adottate al fine di impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno dell'area oggetto dell'intervento	superamento dei valori di fondo naturale antropizzato	congruità del computo metrico estimativo	completezza della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti prodotti
1. Progettazione della bonifica	Nel caso degli interventi di bonifica biologica, l'uso di inoculi costituiti da MGM (microrganismi geneticamente modificati)	è consentito limitatamente a sistemi di trattamento completamente chiusi definiti "bioreattori", cioè strutture nelle quali è possibile isolare completamente dall'ambiente esterno le matrici da bonificare, una volta asportate dalla giacitura originaria	non è mai consentito	è consentito solo in associazione con il desorbimento termico	è consentito solo se si dimostra l'assenza di comunità microbiche naturali
1. Progettazione della bonifica	Nel progetto di bonifica si deve presentare una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di intervento applicabili al sito, tenendo conto	dell'efficacia nel raggiungere gli obiettivi finali, delle concentrazioni residue, dei tempi di esecuzione, dell'impatto sull'ambiente circostante degli interventi e dell'analisi dei costi	esclusivamente dei tempi di esecuzione	esclusivamente dei costi	esclusivamente delle risorse economiche pubbliche disponibili
1. Progettazione della bonifica	Gli interventi di messa in sicurezza operativa devono essere accompagnati da	idonei sistemi di monitoraggio e controllo atti a verificare l'efficacia delle misure adottate e il mantenimento nel tempo delle condizioni di accettabilità del rischio	aggiornamento periodico dell'analisi di rischio	sospensione delle attività sul sito, fino a certificata bonifica	riduzione dell'orario lavorativo
1. Progettazione della bonifica	Una messa in sicurezza realizzata con apposite sezioni filtranti in cui vengono inseriti materiali in grado di degradare i contaminanti della falda, può essere definita misura	di sbarramento reattivo di natura chimica	precauzionale statica	mitigativa assoluta	mitigativa inattiva

1. Progettazione della bonifica	Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono assicurare, per ciascun sito,	il raggiungimento degli obiettivi previsti col minor impatto ambientale e la maggiore efficacia, in termini di accettabilità del rischio di eventuali concentrazioni residue nelle matrici ambientali e di protezione dell'ambiente e della salute pubblica	l'annullamento delle emissioni	la riduzione a valori nulli delle concentrazioni di qualsiasi contaminante	l'annullamento della produzione di rifiuti
1. Progettazione della bonifica	Lo stato e la quantità dell'acqua contenuta nel terreno permettono di distinguere tre zone che sono, dall'alto verso il basso	zona insatura, frangia capillare e zona satura (o acquifero)	fase libera, fase legata, e fase pellicolare	zona di vuoto, matrice solida e zona interstiziale	zona franca, zona di transizione e zona satura
1. Progettazione della bonifica	La zona insatura è	la porzione di sottosuolo subito al di sotto della superficie nella quale le fessure della roccia o gli spazi vuoti tra i granuli di terreno non sono completamente pieni d'acqua, e questa è in grado di spostarsi verso il basso per effetto della gravità	il volume d'aria al di sopra del piano campagna, fino a 5 m di altezza	la porzione di suolo profondo compresa tra la superficie piezometrica e la roccia madre	la porzione di sottosuolo fino a 5 m di profondità dal piano campagna
1. Progettazione della bonifica	Nell'ambito della caratterizzazione di una falda, il termine "piezometro" sta a indicare un	pozzo di osservazione avente lo scopo di misurare il carico idraulico della falda a una certa profondità, che consenta di effettuare misure e rilevazioni dirette e di prelevare campioni d'acqua	misuratore di pressione portatile	dispositivo piezoelettrico per il rilievo topografico di precisione	misuratore di campo della concentrazione di contaminati volatili
1. Progettazione della bonifica	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati, un "sito" è definito come area	o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo e acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti	circolare di raggio 10 m e centro nella sorgente di contaminazione	di proprietà del soggetto responsabile della contaminazione	recintata e relativo volume di terreno compreso tra piano campagna e seconda falda
1. Progettazione della bonifica	Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale	possono essere attivate anche su iniziativa di soggetti interessati non responsabili della contaminazione (come proprietari o gestori dell'area)	possono essere attivate solo dal proprietario del sito, qualora questi sia identificato come colpevole dal Tribunale Amministrativo regionale	possono essere attivate solo dai vicini esposti alla contaminazione che fuoriesce dal sito	devono sempre essere attivate dalla provincia entro 30 giorni dalla contaminazione
1. Progettazione della bonifica	Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non si attivino per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, o qualora essi non siano individuabili e non provveda né il proprietario del sito né altri soggetti interessati	le procedure e gli interventi sono realizzati "d'ufficio" dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione	le procedure sono attivate dall'Autorità di bacino	gli interventi sono realizzati "d'ufficio" dal locale consorzio di bonifica	gli interventi sono realizzati da un commissario appositamente nominato
1. Progettazione della bonifica	Se gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo sono raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda	è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alla matrice suolo, anche "a stralcio" rispetto alle singole aree catastali, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici contaminate	occorre sempre attendere la bonifica della falda per inoltrare l'istanza	occorre elaborare una nuova analisi di rischio	occorre redigere un nuovo piano di caratterizzazione
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "bioventilazione" o "bioventing"	è una tecnica per la bonifica dei suoli particolarmente efficace nel caso di terreni contaminati da sostanze organiche biodegradabili	è una tecnica di bonifica che non può essere usata con gli idrocarburi	non è una tecnica di bonifica	è una modalità di esecuzione dell'analisi di rischio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "bioventilazione" o "bioventing" è una tecnica di bonifica che consiste essenzialmente	nell'iniezione d'aria nel sottosuolo insaturo al fine di favorire la biodegradazione dei contaminanti organici presenti	nell'estrazione dell'ossigeno dall'acqua di falda	nell'estrazione dell'ossigeno dall'acqua interstiziale	nella rimozione dei suoli contaminati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Per "bioventilazione" o "bioventing" si intende	una tecnica "in situ" di bonifica dei suoli, basata sulla stimolazione della naturale attività biologica del terreno che si ottiene attraverso l'immissione di ossigeno (aria)	una tecnologia di bonifica applicabile esclusivamente alla falda contaminata da metalli	un processo di estrazione delle sostanze chimiche che inquinano la falda sotterranea	una tecnica di estrazione delle terre contaminate che utilizza ventilatori rotanti

2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di "bioventing" o "bioventilazione"	è applicata ai terreni contaminati da sostanze organiche biodegradabili aerobicamente, in particolare per la bonifica dei siti inquinati da derivati del petrolio	viene usata per la bonifica della falda	viene usata per estrarre gas tossici dai serbatoi che contengono idrocarburi	viene usata per il decommissioning di strutture contaminate da amianto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "bioventing" o "bioventilazione"	è una diffusa tecnica di bonifica del suolo insaturo, particolarmente efficace in presenza di contaminazioni da sostanze biodegradabili derivate dal petrolio	consiste nell'estrazione dell'aria dal suolo contaminato	consiste nell'immissione di sostanze chimiche nei suoli contaminati	consiste nell'uso di ventilatori durante le operazioni di bonifica per la tutela dei lavoratori
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di "bioventing" (bioventilazione) per la bonifica del suolo è costituito da	pozzi realizzati nei suoli contaminati e connessi a una soffiante, attraverso i quali si procede all'insufflazione di aria nella zona insatura	una serie di buchi realizzati nel terreno	condotte in PVC per l'immissione di sostanze chimiche nel suolo contaminato	ventole che aerano la superficie dove lavora il personale addetto alla bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "bioremediation" (o "biorisanamento")	è una tecnica di bonifica che sfrutta la naturale capacità di degradare molti contaminanti organici, da parte di microorganismi già presenti nel suolo o appositamente introdotti	non è una tecnica di bonifica	è una modalità esecutiva dell'analisi di rischio	consiste nell'immissione in falda di un fluido in grado di assorbire i contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'insufflazione d'aria nel suolo attuata con il "bioventing" (bioventilazione)	favorisce la proliferazione dei microorganismi autoctoni che con la loro attività degradano i contaminanti organici biodegradabili presenti nel suolo	impedisce la biodegradazione	favorisce la proliferazione delle piante	favorisce il ricambio d'aria sulla superficie del suolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il processo di "bioventing" (bioventilazione) si sviluppa	attraverso l'immissione di aria negli strati di terreno interessati dalla presenza di contaminanti organici biodegradabili	attraverso la generazione di piante autoctone	mediante l'estrazione delle piante dei suoli contaminati	attraverso l'estrazione di gas dal suolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di "bioventing" (bioventilazione) viene utilizzata per la	decontaminazione di terreni inquinati da idrocarburi	disinfestazione delle piante prima della rimozione delle terre contaminate	bonifica della falda	biodegradazione delle piante contaminate
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nel suolo contaminato, durante un intervento di "bioventing" (bioventilazione)	i contaminanti organici vengono biodegradati aerobicamente dai microorganismi già presenti o appositamente introdotti	i composti degli idrocarburi diventano liquidi	i composti organici diventano liquidi	l'acqua presente viene aspirata e convogliata al trattamento
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "bioremediation" o "biorisanamento" è una tecnica di bonifica che consiste	nel modificare le condizioni ambientali (fisiche, chimiche e biochimiche) in modo da renderle ottimali per la crescita e le attività biologiche di microorganismi in grado di "consumare" gli inquinanti nei processi di respirazione (trasformandoli in prodotti innocui)	nell'eseguire gli interventi nel rispetto dei protocolli di agricoltura biologica	nell'estrazione tramite pompaggio delle sostanze chimiche disciolte in falda	nell'iniezione di acqua ossigenata in falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un intervento di "bioremediation" (biorisanamento), i microorganismi favoriscono la decontaminazione	ricavando l'energia necessaria per la loro sopravvivenza dalla decomposizione dei contaminanti organici presenti, purché sussistano le condizioni ottimali (in termini di pH, temperatura, potenziale redox, quantità di ossigeno, nutrienti inorganici, ecc.)	estraendo l'ossigeno dalla falda contaminata	rilasciando composti tossici in falda dopo essere entrati in contatto con i contaminanti	aggregando le sostanze non inquinanti e portandole in superficie
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "fitorisanamento" o "Phytoremediation"	è una tecnica di bonifica che sfrutta la capacità di alcune piante (erbacee o arboree) di assorbire specifici nutrienti e contaminanti, accumulandoli e/o metabolizzandoli e quindi rimuovendoli dalla matrice contaminata	non è una tecnica di bonifica	è la tipologia di analisi di rischio che prevede recettori vegetali	è una tecnica di bonifica che consiste nell'immissione in falda di un fluido in grado di assorbire le sostanze inquinanti

2. Tecniche di intervento di bonifica.	I microrganismi, generalmente coinvolti negli interventi di "bioremediation" o biorisanamento, sono	batteri e lieviti	microbi	virus	muffe
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "phytoremediation" ("fitorisanamento" o "fitorimedio") è	una tecnica di bonifica che sfrutta la capacità di alcune piante di estrarre dal sottosuolo le sostanze inquinanti, accumulandole nei tessuti vegetali e/o decomponendole, nonché di creare nel terreno un ambiente più favorevole alla degradazione delle sostanze inquinanti	un processo di estrazione delle sostanze chimiche che inquinano la falda sotterranea	una tecnica di trattamento dei terreni contaminati che prevede l'uso di ventilatori rotanti	una tecnica di bonifica applicabile esclusivamente alla falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica della "phytoremediation" o "fitorimedio" è particolarmente efficace	in presenza di basse concentrazioni di composti inorganici (metalli pesanti ed elementi radioattivi) e organici, con contaminazione ubicata a profondità < 1 m e distribuita omogeneamente in terreni a permeabilità medio-alta	nei casi di contaminazione da BTEX profonde in terreni molto argillosi	in presenza di elevate concentrazioni e fase libera di idrocarburi pesanti	con contaminazioni profonde (> 20 m) e distribuite disomogeneamente
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica della "phytoremediation" o "fitorimedio" risulta indicata	in presenza di basse concentrazioni di composti inorganici (metalli pesanti ed elementi radioattivi) e organici, con contaminazione ubicata a profondità < 1 m e distribuita omogeneamente in terreni a permeabilità medio-alta	con contaminazione da idrocarburi pesanti in terreni pochissimo permeabili	in presenza di elementi fitotossici e di metalli non fitidisponibili	con contaminazioni profonde (> 20 m) e distribuite disomogeneamente
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica della "phytoremediation" o "fitorimedio" risulta particolarmente efficace per trattare	basse concentrazioni di contaminanti solubili e biodisponibili, sia inorganici (metalli pesanti ed elementi radioattivi) sia organici (idrocarburi, solventi clorurati, IPA, MtBE, pesticidi, percolato di discarica), con contaminazione poco profonda in terreni ad alta permeabilità	medie concentrazioni di contaminanti fitotossici in terreni poco permeabili	elevate concentrazioni di qualsiasi tipo di contaminante	elevate concentrazioni di qualsiasi tipo di contaminante organico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica detta "bioremediation" (biorisanamento) si basa sulla capacità di alcuni microrganismi di	decomporre i contaminanti organici presenti per ricavarne energia necessaria alla propria sopravvivenza, purché sussistano condizioni ottimali in termini di pH, temperatura, potenziale redox, quantità di ossigeno, nutrienti inorganici, ecc.	aggregare le sostanze non inquinanti e portandole in superficie	estrarre ossigeno dall'acqua contaminata	rilasciare ossigeno dopo essere entrati in contatto con i contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica detta "bioventing" (bioventilazione) è solitamente applicata	a terreni insaturi contaminati da idrocarburi leggeri	per il decommissioning di strutture industriali contaminate da amianto	per estrarre gas tossici da serbatoi interrati che contengono idrocarburi	a falde pesantemente contaminante da metalli e solventi clorurati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di "bioventing" (bioventilazione) è sempre dotato dei seguenti elementi	pozzi attraverso i quali si procede all'insufflazione d'aria nel terreno contaminato	condotte in acciaio per l'iniezione di liquidi in pressione nel suolo	scavi circolari realizzati nel terreno aventi diametro superiore a 1 metro	ventilatori per il raffreddamento dell'area di lavoro del personale
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di "bioremediation" (biorisanamento) è particolarmente adatta, e quindi applicabile con efficacia, nelle seguenti situazioni in presenza di	concentrazioni medio-basse di composti organici, in terreni omogenei con conducibilità idraulica medio-alta e umidità >10%	elevate concentrazioni di sali inorganici	elevate concentrazioni di metalli pesanti	contaminazioni da sostanze radioattive
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica "in situ"	è una tecnica di bonifica che prevede l'iniezione di un reagente ossidante direttamente nel suolo contaminato	è una modalità esecutiva dell'analisi di rischio	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di bonifica che prevede sempre l'immissione di aria compressa nel suolo

2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica detta "ossidazione chimica in situ" prevede	l'iniezione nella zona contaminata di una miscela contenente un opportuno agente ossidante, in grado di trasformare la sostanza organica inquinante in anidride carbonica e acqua o in sostanze a struttura molecolare più semplice e più facilmente degradabili	l'aspirazione dell'aria contenuta nel sottosuolo	lo scavo e l'estrazione dei suoli contaminati	l'immissione di gas inerti nel sottosuolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica per la bonifica di suoli contaminati è una tecnica di	bonifica "in situ" che prevede l'iniezione di un opportuno reagente chimico direttamente nel suolo contaminato	trattamento off-site dei terreni contaminati che prevede l'uso di ventilatori	bonifica della falda che prevede il pompaggio delle acque sotterranee e l'invio al trattamento in impianto idoneo	estrazione selettiva dei contaminanti disciolti in falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica dell'ossidazione chimica "in situ"	è applicata a terreni e sedimenti inquinati da composti organici bio-refrattari quali idrocarburi pesanti e composti organo-alogenati	è applicata per la bonifica della falda non contaminata da metalli pesanti	è applicata per la bonifica della falda contaminata da metalli pesanti	viene utilizzata per il decommissioning di strutture contaminate da amianto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di ossidazione chimica in situ per la bonifica di un sito contaminato si realizza attraverso	l'iniezione nella matrice contaminata di un opportuno agente chimico ossidante	la ventilazione del suolo contaminato mediante apposite condotte	la rimozione dei suoli contaminati e l'invio a smaltimento	il pompaggio delle acque contaminate e l'invio a trattamento off-site
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica dell'ossidazione chimica "in situ" di un suolo contaminato prevede	il dosaggio di reagenti ossidanti quali perossido di idrogeno, persolfato di sodio e permanganato di potassio in terreni e sedimenti inquinati da composti organici biorefrattari quali idrocarburi pesanti e composti organo-alogenati	l'emungimento delle acque sotterranee contaminate e l'invio a trattamento	l'estrazione dell'aria dal suolo contaminato attraverso appositi pozzi messi in depressione	l'utilizzo di ventilatori durante le operazioni di bonifica per la tutela dei lavoratori
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il processo di ossidazione chimica in situ che prevede l'uso di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) per la bonifica di suoli contaminati è anche definito	Fenton" o "Fenton-like	pelton	scambio di resine	scambio ionico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "Fenton" (o "Fenton-like") è	una tipologia di reagente utilizzato per interventi di bonifica di ossidazione chimica in situ, a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e sali ferrosi	un tensioattivo usato per la pulizia dei campionatori	un composto stabilizzante usato per i campioni di acqua da analizzare in laboratorio	una miscela commerciale di solventi clorurati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Gli agenti ossidanti più usati in interventi di bonifica di ossidazione chimica in situ sono	perossido di idrogeno, ozono, permanganato di potassio e sodio, persolfato di sodio, acido peracetico, ipocloriti	uranio, cadmio e zinco	acido solforico e acido cloridrico	carbone e zolfo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "soil flushing" è definibile come una tecnica di bonifica in situ	basata sul "flussaggio" (lavaggio) del terreno contaminato mediante iniezione o infiltrazione di acqua (spesso additivata con sostanze deputate a favorire la rimozione dei contaminanti)	che inibisce la biodegradazione del suolo contaminato	basata sulla proliferazione delle piante capaci di assorbire gli idrocarburi	basata sul ricambio d'aria sulla superficie del sito
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In sintesi, la tecnica di soil flushing per la bonifica di un suolo contaminato consiste	nel lavaggio in situ del terreno contaminato mediante iniezione o infiltrazione di acqua (spesso additivata con sostanze deputate a favorire la rimozione dei contaminanti)	nel favorire la biodegradazione nel suolo contaminato	nel favorire lo scambio d'aria tra suolo e sottosuolo	nella piantumazione di piante in grado di catturare i metalli pesanti presenti nel suolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di soil flushing per la bonifica di un terreno contaminato prevede	la realizzazione di pozzi per l'immissione nel suolo contaminato di acqua (spesso additivata con sostanze deputate a favorire la rimozione dei contaminanti); spesso anche di pozzi o trincee a monte dell'area contaminata, per la rimozione del fluido di lisciviazione	la realizzazione di pozzi per la ventilazione passiva	lo scavo e la rimozione del suolo contaminato e l'invio a incenerimento	la preparazione e l'iniezione di un reagente chimico ossidante

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "soil flushing" è una tecnica di bonifica del suolo che risulta particolarmente efficace	nelle contaminazioni localizzate, limitate arealmente e a profondità ridotta, da composti inorganici e organici (volatili e semi-volatili), in terreni omogenei a permeabilità medio-alta	nelle contaminazioni profonde in terreni argillosi	nella contaminazione puntuale e profonda da contaminanti poco solubili e molto adsorbibili	nei terreni eterogenei a bassa permeabilità, ad alto tenore di materia organica e carbonati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La SVE (Soil vapour extraction) è una	tecnica di bonifica adatta per il trattamento di contaminazioni della zona insatura da composti organici volatili e semivolatili in terreni omogenei e a permeabilità medio-alta	tecnica di bonifica che consiste nell'immissione di un ossidante nel sottosuolo	modalità esecutiva dell'analisi di rischio	tecnica di bonifica che consiste nell'immissione di idrocarburi volatili nel sottosuolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	SVE (Soil vapour extraction) è	una tecnica di bonifica basata sull'estrazione e il trattamento dell'aria interstiziale del sottosuolo contaminato (satura di contaminanti in fase vapore), attraverso una depressione applicata alla zona insatura del terreno attraverso appositi pozzi o trincee	una tecnica di selezione e scavo dei terreni contaminati per l'invio all'inceneritore	un processo di estrazione delle sostanze chimiche che inquinano la falda	una tecnica di bonifica della falda che prevede il pompaggio delle acque e l'invio al trattamento
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di SVE (Soil vapour extraction) si applica a contaminazioni	nella zona insatura di terreno, sempre al di sopra della falda	nella zona satura	nel primo metro al di sotto del piano campagna	in falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di SVE (Soil vapour extraction) risulta particolarmente efficace	nella contaminazione recente da composti organici prettamente volatili e, in misura minore, semivolatili, in terreni insaturi omogenei con permeabilità medio-alta	nella contaminazione da composti inorganici non volatili	nella contaminazione da composti inorganici in terreni argillosi	nell'elevato tenore di materia organica e alto tasso di umidità
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di "solidificazione/stabilizzazione" per la bonifica dei siti contaminati	è finalizzata a intrappolare i contaminanti presenti nella zona insatura, fisicamente (all'interno di una matrice solida) o chimicamente (riducendone la solubilità, la mobilità e la tossicità)	prevede l'iniezione in falda di un fluido in grado di assorbire gli inquinanti	prevede l'uso di un sistema emungimento dell'acqua di falda contaminata	si applica esclusivamente alla falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "solidificazione/stabilizzazione" in situ di un suolo contaminato è	un trattamento che consiste nel rendere inerti i composti inquinanti presenti in un suolo intrappolandoli fisicamente all'interno di una matrice solida e/o innescando/favorendo reazioni chimiche che ne riducano la solubilità, la mobilità e la tossicità	una tecnica per la preparazione dei terreni contaminati al successivo invio all'inceneritore	un processo di estrazione dei contaminanti della falda	una tecnica applicabile esclusivamente a falde contaminate
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'immobilizzazione dei contaminanti, indotta con la tecnica di bonifica in situ detta "solidificazione/stabilizzazione", può avvenire per	adsorbimento o complessazione, precipitazione, scambio ionico, formazione di soluzione solida e incorporazione nel reticolo cristallino	digestione aerobica	evaporazione e sublimazione	evapotraspirazione
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La miscela inertizzante utilizzata negli interventi di "solidificazione/stabilizzazione" per la bonifica di suoli contaminati può essere composta da	reagenti inorganici (leganti idraulici come il cemento), ma anche reagenti organici di origine termoplastica (bitumi, polietilene) o polimerica (urea, formaldeide)	acqua addizionata di ozono	acqua ossigenata	reagente Fenton
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica nota come SVE (Soil vapour extraction)	si applica a contaminazioni della zona insatura di terreno, sempre al di sopra della falda	si applica solo a orizzonti contaminati superficiali (entro 50 cm dal piano campagna)	si applica alla falda	non si applica alla zona insatura

2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di ossidazione chimica in situ per la bonifica di suoli contaminati consiste	nell'iniezione nella matrice contaminata di opportuni agenti ossidanti, in grado di trasformare completamente i contaminanti organici in anidride carbonica e acqua (o parzialmente, in sostanze a struttura molecolare più semplice e più facilmente degradabili)	nell'immissione nel sottosuolo di gas in pressione	nell'emungimento delle acque di falda contaminate e nel trattamento off-site	nello scavo e trattamento on-site dei terreni contaminati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La SVE (Soil vapour extraction) è una tecnica di bonifica in situ	adatta per il trattamento di contaminanti organici volatili e semi volatili nella zona insatura, in presenza di terreni omogenei e con permeabilità medio-alta	finalizzata allo scavo dei terreni da inviare all'incenerimento	applicabile anche alla falda, e che prevede pompaggio delle acque e invio a trattamento	che consiste nell'estrazione selettiva dei contaminanti della falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "trattamento termico" o "desorbimento termico"	è una tecnica per la bonifica in situ di terreni contaminati che consente di rimuovere inquinanti volatili e semivolatili, vaporizzandoli con l'incremento della temperatura	non è una tecnica di bonifica ma di analisi preliminare	è una tecnica di bonifica delle acque sotterranee che ne prevede l'emungimento	è una modalità di esecuzione dell'analisi di rischio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "trattamento termico" o "desorbimento termico" è una tecnica di bonifica in situ dei terreni insaturi	basata sul favorire la volatilizzazione dei contaminanti volatili e semivolatili mediante l'incremento di temperatura del suolo, per successiva estrazione e distruzione	che prevede sempre l'immissione di gas nel sottosuolo	che prevede l'aspirazione dell'aria interstiziale	che consiste nello scavo selettivo dei terreni contaminati e nel trattamento off-site
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di "desorbimento termico" in situ di un terreno contaminato si realizza	riscaldando il terreno con varie tecniche (ad es. iniettando vapore, con microonde o con resistenze elettriche) e inducendo la vaporizzazione dell'acqua e la volatilizzazione dei contaminanti, che vengono recuperati da appositi punti di estrazione e trattati in superficie	estraendo i contaminanti della falda mediante l'utilizzo di microrganismi	decontaminando i terreni contaminati con l'aiuto di ventilatori posizionati in superficie	pompando le acque della falda contaminata e inviandole a opportuno trattamento off-site
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento termico in situ per la bonifica di suoli contaminati che utilizza l'estrazione con vapore	viene anche definito "hot air/steam stripping" o "strippaggio con vapore", e consente la rimozione dal suolo dei contaminanti volatili e semivolatili	è una tecnica in situ basata sulla proliferazione di piante capaci di assorbire i metalli	prevede il pompaggio delle acque di falda contaminate da metalli per l'invio all'impianto di trattamento	è una tecnica in situ che favorisce i fenomeni di biodegradazione nel suolo contaminato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di trattamento termico in situ per la bonifica di suoli contaminati può prevedere	la presenza di pozzetti di immissione posti lungo il perimetro della zona contaminata che permettono l'iniezione di vapore nel suolo a temperature comprese tra 150 e 230 °C	il posizionamento di spettrometri di massa su tutta la superficie da trattare	la realizzazione di trincee drenanti per far confluire le acque della falda contaminata all'impianto di trattamento	la rimozione del suolo contaminato e l'invio a incenerimento
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di trattamento termico in situ per la bonifica di suoli contaminati può prevedere	il riscaldamento del suolo contaminato mediante l'emissione di onde elettromagnetiche nel campo delle radio frequenze	il posizionamento di spettrometri di massa su tutta la superficie da trattare	la rimozione del suolo contaminato e l'invio a incenerimento	la realizzazione di trincee drenanti per far confluire le acque della falda contaminata all'impianto di trattamento
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento termico può essere efficacemente utilizzato come tecnica di bonifica in situ per trattare suoli contaminati da	contaminanti vaporizzabili, come idrocarburi aromatici e policiclici aromatici, oli minerali vari e idrocarburi alogenati con punto di ebollizione compreso fra 100 e 250 °C	composti inorganici poco volatili	metalli alcalini in elevate concentrazioni	composti organici del fosforo in elevate concentrazioni
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nella movimentazione dei suoli contaminati escavati verso l'impianto di smaltimento	se questi sono rifiuti, devono essere accompagnati dal FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	è sufficiente una bolla di trasporto merce	non è necessaria alcuna documentazione specifica	è necessaria documentazione specifica solo se espressamente richiesto dal trasportatore

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento termico (desorbimento termico) in situ di un suolo contaminato si realizza	riscaldando il suolo (ad esempio con radiofrequenze), e provocando la vaporizzazione dell'acqua e la volatilizzazione dei contaminanti contenuti nel terreno, che vengono poi recuperati mediante appositi punti di estrazione e trattati in superficie	sversando acqua calda sull'area corrispondente alla contaminazione	immettendo azoto liquido nel suolo contaminato	rimuovendo i suoli contaminati e inviandoli a un forno a letto fluido
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il desorbimento termico in situ di un suolo contaminato si realizza	riscaldando il suolo (ad esempio iniettando vapore a temperature tra 150 e 230°C) e inducendo la vaporizzazione dell'acqua e la volatilizzazione dei contaminanti contenuti nel terreno, che vengono poi recuperati mediante appositi punti di estrazione e trattati	mediante raffreddamento indotto da ventilatori posizionati sul piano campagna	pompando le acque di falda contaminate e trattandole termicamente	estraendo i contaminanti della falda mediante l'utilizzo di batteri termoresistenti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento termico (desorbimento termico) è una tecnica di bonifica in situ particolarmente efficace nel trattamento di	contaminanti vaporizzabili, come idrocarburi volatili e semivolatili e metalli pesanti volatili	contaminazioni diffuse e a elevate profondità	composti inorganici poco volatili	metalli alcalini in elevate concentrazioni
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un intervento di desorbimento termico per la bonifica di un suolo contaminato, il riscaldamento del suolo può avvenire	per iniezione di vapore, per irradiazione nel suolo di microonde, per energizzazione con onde elettromagnetiche nel campo delle radiofrequenze, con resistenze elettriche e bruciatori	utilizzando specchi solari	per infissione di sonde termiche	per sversamento di acqua bollente
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "Landfarming" e le "Biopile" sono due	tecniche di bonifica "ex situ" per il trattamento dei suoli insaturi contaminati da sostanze organiche, applicabili sia "on-site" (all'interno del sito) sia "off-site" (all'esterno)	protocolli operativi per la gestione di terre e rocce da scavo	tecniche di bonifica "in situ" per il trattamento della falda	modalità esecutive dell'analisi di rischio biologico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica delle "biopile", utilizzata per interventi di bonifica ex situ di un suolo contaminato, si basa	sulla capacità di numerosi ceppi microbici, sia batterici sia fungini, di attaccare, in ambiente controllato (bioreattori), un largo spettro di molecole di contaminanti organici, trasformandole in energia e nutrimento	sulle proprietà depurative di opportune sostanze inorganiche che vengono sciolte in falda	sulla capacità di alcuni idrocarburi di estrarre i contaminanti dissolti in falda	sull'impiego di pale meccaniche per lo scavo delle terre contaminate
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'utilizzo di ceppi fungini nella tecnica di bonifica delle "biopile"	è particolarmente indicato per i suoli contaminati da composti aromatici e alogenati	non è mai praticato	è efficace solo con olio vegetale	è particolarmente indicato per terreni contaminati da sostanze radioattive
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica delle "biopile" per la bonifica di terreni contaminati prevede	l'allestimento di reattori biologici coperti, per sovrapposizione di strati di terreno contaminato (con altezze massime di 4-5 metri) intervallati con la posa in opera di tubazioni forate, sia per la distribuzione di aria e soluzioni di nutrienti, sia per l'estrazione dell'aria	l'uso di reagenti inorganici che vengono sciolti nella falda per bonificarla	l'uso di solventi idrocarburici per l'estrazione dei contaminanti in falda	l'utilizzo di pale meccaniche per lo scavo dei terreni contaminati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'allestimento di una "biopila" per la bonifica di terreni contaminati prevede	la realizzazione di una platea di contenimento impermeabile e di una rete di drenaggio posizionata alla base della platea stessa, costituita da tubazioni fessurate collegate a una pompa, per convogliare i liquidi di percolamento a un contenitore di accumulo	l'attivazione di ventilatori che aerano la superficie di lavoro	la predisposizione di condotte per l'immissione di sostanze chimiche nel suolo	la realizzazione di perforazioni nel terreno, a sezione circolare
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'utilizzo di ceppi batterici mesofili e/o termofili nella tecnica di bonifica delle "biopile"	è particolarmente indicato per i suoli contaminati da idrocarburi	è efficace solo con olio vegetale	è particolarmente indicato per i suoli contaminati da sostanze radioattive	non è mai praticato

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il principio di trattamento comune alle tecniche di bonifica delle "Biopile" e del "Landfarming" consiste	nella stimolazione dei processi biodegradativi attuati da microorganismi, autoctoni e/o inoculati, in grado di alimentarsi delle catene idrocarburiche e degradare i contaminanti organici presenti nei terreni oggetto di bonifica	nell'indurre la precipitazione dei contaminanti meno solubili	nel favorire la proliferazione di piante capaci di assorbire e metabolizzare i contaminanti	nell'inibire l'evaporazione dei composti poco volatili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica del "Landfarming" per la bonifica di un suolo contaminato prevede	la stesura di uno strato di terreno contaminato all'aperto, al di sopra di un letto drenante e di un manto impermeabile, con eventuale movimentazione meccanica a regolari intervalli di tempo e irrigazione con acqua (eventualmente arricchita di ossigeno e/o nutrienti)	la rimozione dei suoli contaminati per l'invio all'inceneritore	l'aspirazione dell'aria contaminata contenuta nel sottosuolo	l'immissione di gas nel sottosuolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "Landfarming" è definibile come una	tecnica di bonifica biologica "ex-situ" per il trattamento dei suoli insaturi contaminati da sostanze organiche, realizzabile sia "off-site" che "on-site"	tecnica di bonifica caratterizzata dall'immissione di gas inerti nel sottosuolo	tecnica di trattamento dell'aria interstiziale contaminata	metodologia di applicazione dell'analisi di rischio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il principio di trattamento alla base della tecnica di "Landfarming" utilizzata per interventi di bonifica di un suolo contaminato è	l'ottimizzazione delle condizioni favorevoli al metabolismo di microrganismi in grado di utilizzare le sostanze inquinanti come nutrienti e fonte di energia per i processi di riproduzione e moltiplicazione cellulare	l'utilizzo di macchine agricole per la rimozione dei terreni contaminati	l'uso di idrocarburi affini ai contaminanti della falda	l'uso di specifici reagenti inorganici che vengono sciolti nella falda contaminata
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di bonifica ex situ di terreni, eseguito con la tecnica del "Landfarming", prevede	il frequente rivoltamento del terreno, steso in strati sottili (spessori al massimo di 2 m), mediante macchine discatrici, al fine di favorire il contatto tra inquinante, biomassa, ossigeno, nutrienti e umidità, ottimizzando le condizioni per l'attività degradativa dei batteri	la preparazione e la dispersione al suolo di uno specifico reagente ossidante	l'allestimento di una rete di tubazioni per l'insufflazione di aria e ozono	la copertura dei cumuli con un telo impermeabile
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Gli interventi di bonifica con tecniche di Landfarming e Biopile sono particolarmente efficaci	nei contaminanti organici con un numero di atomi di carbonio inferiore a 20, basso tenore di metalli pesanti, terreni a permeabilità medio-elevata con una densità della popolazione microbica compresa tra 104 e 107 CFU (Unità Formanti Colonia)	nell'alta concentrazione di metalli pesanti tossici, assenza di popolazione microbica	nei terreni a bassa o nulla permeabilità	nell'altissima concentrazione di idrocarburi (=> 50.000 mg/kg)
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Gli interventi di bonifica con tecniche di Landfarming risultano particolarmente efficaci nel trattamento di	terreni a medio-alta permeabilità contaminati da inquinanti organici a basso numero di atomi di carbonio, in presenza di popolazione microbica autoctona (almeno 104 CFU (Unità Formanti Colonia)) e con un basso tenore di metalli pesanti	terreni con contenuto idrico in peso < 5% e temperatura < 10 °C	terreni caratterizzati a elevato tenore di metalli pesanti (maggiore di a 3.000 mg/kg)	elevate concentrazioni di idrocarburi (=> 60.000 mg/kg)

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Al fine di una efficace esecuzione di un intervento di Landfarming per la bonifica di un terreno contaminato, è prevista la	caratterizzazione microbiologica dei ceppi microbici indigeni e la definizione dei parametri trofici e funzionali che ne stimolino la crescita, nonché un'eventuale immissione di starter microbici selezionati nella soluzione percolante	perforazione e il completamento di pozzi di barriera idraulico	predisposizione di una rete per l'insufflazione di gas inerti	realizzazione di un sistema per la captazione del biogas prodotto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento con "bioreattori in fase slurry" (Slurry-Phase Bioreactors, SPB) è	una tecnica di bonifica biologica ex-situ particolarmente efficace per terreni contaminati da idrocarburi	una tecnica che prevede l'immissione di gas nel suolo	una tecnica di aspirazione dell'aria interstiziale	un sotto-processo della caratterizzazione del sito
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'utilizzo di "bioreattori in fase slurry" (Slurry-Phase Bioreactors, SPB) per la bonifica in situ di terreni contaminati è particolarmente indicato per contaminazioni da	idrocarburi	sostanze radioattive	composti non biodegradabili	metalli pesanti in alte concentrazioni
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il principio base della tecnica di bonifica dei suoli mediante "bioreattori" è	l'ottimizzazione, in ambiente controllato, delle condizioni per il metabolismo dei microorganismi responsabili della bio degradazione dei contaminanti del terreno (in fase "slurry"), anche attraverso miscelazione meccanica e areazione con aria compressa umidificata	l'uso di idrocarburi affini ai contaminanti per l'estrazione degli stessi	l'ossidazione chimica dei contaminanti disciolti con opportuni reagenti inorganici	il trattamento meccanico per la selezione delle frazioni fini contaminate
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un bioreattore in fase slurry (Slurry-Phase Bioreactor, SPB) per la bonifica di un suolo contaminato consiste essenzialmente in	un recipiente nel quale il terreno, preliminarmente setacciato a circa 2 mm, viene sospeso in acqua a creare uno "slurry", agitato meccanicamente e insuflato d'aria in modo da ottimizzare il metabolismo dei microorganismi capaci di biodegradare i contaminanti	un contenitore in cui vengono inseriti i suoli contaminati per inviarli all'incenerimento	un recipiente collegato a una fonte di calore che consente la separazione tra le frazioni pulite e contaminate	una vasca nella quale i suoli contaminati vengono miscelati con acque estratte dalla falda al fine di diluire la concentrazione degli inquinanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il sistema di trattamento del terreno mediante "bioreattori" è	una tecnica di bonifica ex-situ per terreni contaminati che consiste nell'ottimizzare, in ambiente controllato, le condizioni per il metabolismo dei microorganismi responsabili della biodegradazione dei contaminanti del terreno (solitamente ridotto in fase "slurry")	la tecnica per la bonifica dei vapori interstiziali mediante biofiltri	una tecnica di bonifica che consente l'abbattimento dei metalli pesanti aerodispersi	la tecnica di rimozione selettiva dei suoli contaminati per l'invio all'inceneritore
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica dei suoli mediante "bioreattori in fase slurry" (Slurry-Phase Bioreactor, SPB) si basa su	l'ottimizzazione, in ambiente controllato, delle condizioni per il metabolismo dei microorganismi responsabili della bio degradazione dei contaminanti del terreno (in fase "slurry"), anche attraverso miscelazione meccanica e areazione con aria compressa umidificata	l'estrazione dei contaminanti volatili attraverso la messa in depressione del bioreattore	l'immissione nel bioreattore di uno specifico reagente chimico ossidante	trattamento meccanico per la selezione delle frazioni fini contaminate
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di bonifica ex-situ di un terreno contaminato mediante la tecnica delle "biopile" consiste essenzialmente	nell'allestimento di cumuli del terreno contaminato e nel controllo delle condizioni chimico-fisiche al fine di favorire la capacità di numerosi ceppi microbici, sia batterici sia fungini, di degradare le molecole di contaminanti organici, trasformandole in energia e nutrimento	in un approfondimento delle indagini di caratterizzazione	nell'immissione nel sottosuolo di soluzioni di metalli pesanti idonei	nella miscelazione del terreno con acque di falda al fine di ridurre la contaminazione

2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di compostaggio per la bonifica di un sito contaminato	si basa su processi biologici controllati che consentono di convertire i contaminanti organici in intermedi non tossici, mediante l'uso di microrganismi in condizioni aerobiche o anaerobiche	prevede la realizzazione di condotte per l'immissione di reagenti nel suolo contaminato	prevede l'estrazione dei contaminati da parte dell'apparato radicale di idonee specie vegetali	prevede l'immissione di aria negli strati profondi di terreno contaminati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Durante la fase attiva di un processo di compostaggio per la bonifica di un terreno contaminato, si osserva generalmente	un incremento della temperatura, a causa del calore prodotto dal metabolismo dei microrganismi biodegradatori	un decremento della temperatura che tende a scendere	il congelamento del terreno	la morte di tutti i microrganismi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di compostaggio per la bonifica ex-situ di terreno contaminato prevede	lo scavo del terreno e il mescolamento con idonei materiali organici, nonché con ammendanti organici porosi, al fine di ottenere un idoneo substrato di partenza	l'impiego di piante autoctone	l'impiego di piante capaci di estrarre i contaminanti dei suoli contaminati	l'estrazione di vapori dal suolo contaminato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di bonifica ex-situ di un terreno contaminato con la tecnica del compostaggio consiste	nell'ottimizzare il processo naturale di decomposizione della sostanza organica di un substrato costituito dal terreno contaminato mescolato con idonei materiali organici, nonché con ammendanti organici porosi	nella piantumazione di piante autoctone	nell'estrarre e trattare i vapori interstiziali di gas dal suolo	nell'impiego di reagenti chimici ossidanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La bonifica di un terreno contaminato mediante compostaggio consiste, essenzialmente,	nell'estrazione del terreno e successivo mescolamento con idonei materiali organici e ammendanti, al fine di ottenere un idoneo substrato di partenza disposto in cumuli in ambienti controllati per ottimizzare il processo di decomposizione della sostanza organica	nella piantumazione di piante erbacee capaci di assorbire gli inquinanti dal suolo	nella captazione e successivo trattamento dei vapori di contaminanti del suolo	nella coltivazione di piante autoctone sull'area contaminata
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Durante un intervento di "bioventing" (o bioventilazione) gli inquinanti volatili presenti nella zona contaminata	vengono biodegradati aerobicamente, nonché volatilizzati e allontanati con il flusso d'aria	precipitano	si accumulano	vengono disciolti nell'acqua interstiziale
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Le tecniche di bonifica di "bioremediation" (biorisanamento) si basano	sul favorire il metabolismo di determinati microrganismi in grado di biodegradare i più comuni contaminanti organici	su estrazione e adsorbimento dei contaminanti disciolti su carboni attivi di origine vegetale	sul decadimento spontaneo di alcuni isotopi instabili	sull'induzione della dispersione meccanica dei contaminanti disciolti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica ex-situ del compostaggio risulta particolarmente efficace per trattare contaminazioni da	idrocarburi leggeri, idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	policlorobifenili (PCB)	sostanze radioattive presenti nel suolo	solfiti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Durante un intervento di Bioremediation (Biorisanamento) di un terreno contaminato, i microrganismi presenti	attuano la degradazione biologica ricavando l'energia necessaria per la loro sopravvivenza dalla decomposizione della sostanza organica e dai nutrienti inorganici presenti	aggregano le sostanze non inquinanti portandole in superficie	smettono di riprodursi	rilasciano sempre composti tossici nella falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I microrganismi responsabili della biodegradazione dei contaminati durante un intervento di Bioremediation (Biorisanamento) sono	principalmente batteri e lieviti	microbi (patogeni)	esclusivamente virus	esclusivamente muffe
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In presenza di elevate concentrazioni di metalli pesanti nel terreno, la tecnica della Bioremediation (Biorisanamento) è	inefficace e sconsigliata, in quanto elevate concentrazioni di metalli risultano tossiche per i microrganismi responsabili della biodegradazione della sostanza organica	la migliore tecnica applicabile	applicabile solo se i metalli sono di derivazione petrolifera	applicabile solo se i metalli sono costituiti da specie degradabili aerobicamente

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il Fitorisanamento o "Phytoremediation" è una tecnica di	bonifica che sfrutta la capacità di alcune piante di "fito-estrarre" metalli pesanti e/o composti organici dai terreni contaminati	bonifica applicabile solo alla falda	bonifica caratterizzata dall'uso di ventilatori a pale rotanti	estrazione selettiva di contaminanti applicabile solo alla falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'estrazione chimica di un contaminante dalla matrice terreno mediante solventi	può essere usata in impianti per la bonifica ex situ di terreni contaminati	è una metodica analitica per la quantificazione di solventi clorurati	è un processo usato esclusivamente in laboratorio	non può essere usata come tecnica di bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'estrazione chimica dei contaminanti di un terreno mediante solventi è	un processo utilizzato in tecniche ex situ per la bonifica di suoli contaminati, solitamente in impianti "on-site" e in combinazione con altri trattamenti di bonifica	una metodica analitica per la quantificazione di solventi clorurati	una tecnica che prevede l'estrazione e il trattamento dei vapori interstiziali solubili	esclusivamente una metodica di miscelazione dei reagenti di laboratorio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un impianto che utilizza la tecnica di estrazione chimica per la bonifica di un terreno contaminato è costituito principalmente da	un "estrattore", unità in cui il terreno scavato viene miscelato al solvente, e da un "separatore", unità in cui i contaminanti vengono separati dal solvente a seguito di una variazione di temperatura-pressione oppure utilizzando un secondo solvente	un contenitore in cui vengono miscelati i suoli	un separatore che realizza la separazione solido/liquido	una serie di canalette che rilasciano solventi nel terreno
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un impianto di bonifica ex situ che utilizza il principio dell'estrazione chimica, per "estrattore" si intende	una unità impiantistica nella quale il terreno contaminato scavato viene miscelato al solvente in grado di solubilizzare i contaminanti	l'insieme delle condotte e delle canalette che rilasciano i solventi nel terreno	il contenitore nel quale vengono miscelati i suoli	un separatore liquido/solido
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un impianto di bonifica ex situ che utilizza il principio dell'estrazione chimica, per "separatore" si intende	una unità impiantistica nella quale i contaminanti solubilizzati nel solvente vengono separati dal solvente stesso per mezzo di variazioni di temperatura-pressione oppure utilizzando un secondo solvente	l'insieme delle canalette che consentono l'infiltrazione dei solventi nel terreno	un contenitore nel quale avviene la miscelazione del terreno con il solvente	una unità per la separazione delle diverse classi granulometriche
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un impianto di trattamento chimico di "estrazione" per la bonifica ex situ di un terreno contaminato opera la	separazione e rimozione dei contaminanti dalla matrice solida del terreno sfruttando processi di natura chimico-fisica (solubilizzazione, precipitazione, adsorbimento ecc.) in ambienti controllati (unità impiantistiche quali estrattori e separatori)	rimozione diretta dei contaminanti dalla matrice solida del terreno, sfruttando processi di natura biologica	separazione dei contaminanti dal terreno sfruttando l'energia geotermica	separazione fisica dei contaminanti dalla matrice solida sfruttando la forza centrifuga
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un impianto per la bonifica ex situ di un terreno contaminato mediante "estrazione chimica", solitamente utilizza, come solventi,	alcali, chetoni e alcoli	perclorobifenili (PCB) e diossine	acqua	idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un apposito impianto di bonifica ex situ, l'estrazione chimica dei contaminanti dal terreno scavato è attuabile mediante i seguenti solventi "a gas liquefatto"	propano e butano	perclorobifenili (PCB) e diossine	nichel	amianto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un apposito impianto di bonifica ex situ, l'estrazione chimica dei contaminanti dal terreno è attuabile mediante fluidi solventi in condizioni "supercritiche" quali	etilene e idrocarburi	piombo	idrogeno	ossigeno
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica ex situ	è una tecnica che prevede il trattamento del terreno contaminato scavato con un apposito reagente chimico ossidante in ambiente controllato (reattore on-site off-site)	è una tecnica di bonifica che prevede l'iniezione nel suolo di fluidi supercritici	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di bonifica che prevede l'iniezione nel suolo di solventi

2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di ossidazione chimica ex situ, per la bonifica di un suolo contaminato, prevede	lo scavo del terreno contaminato e il suo trattamento in impianto controllato (solitamente on-site) mediante reagenti chimici ossidanti	lo scavo del terreno contaminato e il suo invio a smaltimento	l'iniezione di solventi nel sottosuolo	lo scavo del terreno contaminato e il suo trattamento mediante solventi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di ossidazione chimica ex situ per la bonifica di terreni contaminati	è applicata efficacemente a contaminazioni da composti organici biorefrattari quali idrocarburi pesanti e composti organo-alogenati	viene utilizzata solo con contaminazioni da metalli pesanti	è applicata efficacemente a falde non contaminate da metalli pesanti	viene utilizzata per il decommissioning di strutture contaminate da amianto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica dell'ossidazione chimica "ex situ" di un suolo contaminato prevede	lo scavo del terreno e il trattamento on-site con solventi	lo scavo del terreno contaminato e il trattamento con reagenti ossidanti quali perossido di idrogeno, il persolfato di sodio e/o il permanganato di potassio	l'emungimento delle acque sotterranee contaminate e l'invio a trattamento	l'estrazione dell'aria dal suolo contaminato attraverso appositi pozzi messi in depressione
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il processo di ossidazione chimica che prevede l'uso di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) per la bonifica (in situ o ex situ) di terreni contaminati è detto	Fenton" o "Fenton-like	pelton	scambio ionico	scambio cationico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di ossidazione chimica ex situ per la bonifica di un suolo contaminato prevede	l'uso di reagenti ossidanti quali perossido di idrogeno, persolfato di sodio e permanganato di potassio, in grado di trasformare la sostanza organica inquinante in anidride carbonica e acqua o in sostanze a struttura molecolare più semplice e più facilmente degradabili	l'estrazione dell'aria dal suolo contaminato attraverso sistema di pozzi e soffianti	l'installazione di ventilatori per la tutela dei lavoratori	il pompaggio delle acque di falda contaminate e l'invio a trattamento
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La solidificazione/stabilizzazione ex situ per la bonifica di un suolo contaminato è	un trattamento che consiste nel rendere inerti i contaminanti presenti intrappolandoli fisicamente all'interno di una matrice solida e/o favorendo reazioni chimiche che riducono la tendenza dei contaminati a separarsi, diminuendone solubilità, mobilità e tossicità	una tecnica applicata alla bonifica della falda	una tecnica di estrazione selettiva dei terreni contaminate per l'invio all'inceneritore	un processo di estrazione dei contaminanti della falda mediante solventi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di stabilizzazione/solidificazione di un suolo contaminato è solitamente applicata con efficacia	con contaminanti inorganici, spesso in abbinamento ad altre tipologie di trattamento come il "soil washing" o la "bioremediation"	solo con contaminanti biodegradabili e in presenza di ossigeno	solo con contaminanti degradabili aerobicamente e in assenza di ossigeno	solo con contaminanti di origine petrolifera (gasolio, kerosene, ecc.)
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La solidificazione/stabilizzazione ex situ per la bonifica dei siti contaminati è una tecnica	di bonifica in situ che prevede lo scavo del terreno e il trattamento (on-site off-site) con reagenti inertizzanti inorganici (leganti idraulici come il cemento) oppure organici, di origine termoplastica (bitumi, polietilene) o polimerica (urea, formaldeide)	che consiste nell'iniezione nel suolo di un solvente	che comporta l'estrazione dell'acqua di falda e trattamento con stabilizzanti	applicabile solo alla falda, che ne comporta la solidificazione
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Negli interventi di "solidificazione/stabilizzazione" per la bonifica ex situ di suoli contaminati, il terreno scavato viene solitamente trattato con	reagenti inorganici (leganti idraulici come il cemento), ma anche reagenti organici di origine termoplastica (bitumi, polietilene) o polimerica (urea, formaldeide)	soluzioni a base di cloro	reagenti di tipo "Fenton"	soluzione a base di acqua ossigenata

2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "solidificazione/stabilizzazione" ex situ di un terreno contaminato è	un trattamento che consiste nel rendere inerti i composti inquinanti presenti in un suolo intrappolandoli fisicamente all'interno di una matrice solida e/o innescando/favorendo reazioni chimiche che ne riducano la solubilità, la mobilità e la tossicità	una tecnica per la selezione dei terreni contaminati da inviare a incenerimento	una tecnica applicabile esclusivamente alla zona satura di un sito contaminato da IPA	un procedimento di laboratorio per la preparazione di campioni di terreno
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito delle bonifiche di siti contaminati, il "soil washing"	è una tecnica di bonifica ex situ di tipo fisico-chimico	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di stoccaggio per rifiuti pericolosi	è un trattamento di bonifica di tipo termico, in situ
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica ex situ del "soil washing" consiste	in una successione di trattamenti chimico-fisici finalizzati a trasferire i contaminanti del terreno (idrocarburi e metalli) dalla fase solida alla fase liquida e/o per concentrarli nella frazione più fine, recuperando la frazione inerte a maggiore granulometria (sabbie e ghiaie)	nella realizzazione di un sistema di captazione e trattamento delle acque contaminate	nell'inertizzare il suolo contaminato mediante iniezione di leganti idraulici	nell'iniezione in falda di reagenti grado di assorbire gli inquinanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "lavaggio" dei terreni in un impianto di soil washing per la bonifica ex situ di terreni contaminati si	realizza in apposite unità impiantistiche, a seconda dei contaminanti, con diverse "soluzioni lavanti": acqua (calda o fredda), tensioattivi, soluzioni acide o alcaline, agenti complessanti (acido citrico, acetato di ammonio, NTA ed EDTA) o con solventi organici	realizza con l'acqua di falda, che viene immediatamente reiniettata nel sottosuolo	ottiene con l'iniezione di reagenti nel sottosuolo in grado di assorbire gli inquinanti	ottiene con l'iniezione di solventi nel sottosuolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica del "soil washing" per la bonifica ex situ di un terreno contaminato si basa	sulla separazione degli inquinanti dalla matrice attraverso selezione meccanica di frazioni granulometriche e lavaggio (Washing) con acqua, soluzioni acquose di tensioattivi, biosurfattanti o solventi organici, con recupero delle frazioni pulite a granulometria maggiore	sull'abbattimento della contaminazione operata dall'iniezione di azoto liquido	sull'abbattimento della contaminazione operata dall'iniezione di idrogeno puro	sulla selezione per gravità e smaltimento dei soli terreni contaminati da metalli pesanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La rimozione dei contaminati in un impianto di "soil washing" avviene per effetto di	disgregazione e/o separazione delle frazioni granulometriche, lavaggio e liberazione in sospensione nel liquido estraente delle particelle contaminate, concentrazione dei contaminanti nel liquido di estrazione (in fase disciolta e/o sospesa) e/o nella frazione solida più fine	precipitazione per ossido-riduzione dei contaminanti e adsorbimento su carboni passivi	sublimazione dei contaminanti organici	strippaggio dei contaminanti poco volatili per insufflazione di aria compressa
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica del "soil washing" per la bonifica ex situ di un terreno contaminato si basa	sulla separazione dei contaminanti per dissoluzione e/o separazioni granulometriche della matrice solida, la concentrazione dei contaminanti in fase disciolta nella soluzione lavante e/o nella fase adsorbita dalle frazioni più fini	sull'eliminazione dei contaminanti per volatilizzazione in una soluzione di lavaggio gassosa	sull'ossidazione chimica dei contaminanti operata da opportuno reagente liquido	sulla distruzione ad alta temperatura dei contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Al fine di bonificare un terreno contaminato, in un impianto di "soil washing" possono essere impiegate soluzioni di lavaggio	acide (in genere con HCl, o H2SO4) oppure alcaline (con NaOH o Na2CO3)	a base di diossine e furani	a base di cromo esavalente	a base di solventi clorurati

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un impianto di soil washing per la bonifica ex situ di un terreno contaminato è costituito da una successione di unità impiantistiche che, in sintesi, effettuano	selezione di diverse frazioni granulometriche, lavaggio e dissoluzione/estrazione dei contaminanti, separazione delle fasi liquido/estraente/solido, depurazione dell'agente estraente e reimmissione nel ciclo, concentrazione dei fanghi residui e trattamento	selezione granulometrica, desorbimento termico, smaltimento dei residui	mescolamento/omogeneizzazione del terreno, iniezione di acqua a basse temperature, piantumazione di piante assorbitrici di contaminati,	mescolamento/omogeneizzazione del terreno, insufflazione d'aria, disinfezione a raggi UVA
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica del "soil washing" è solitamente impiegata per la bonifica ex situ di terreni contaminati	da metalli pesanti, idrocarburi e pesticidi	esclusivamente da nitrati	esclusivamente da cadmio	esclusivamente da solfati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Al fine di trattare un terreno contaminato da metalli pesanti, in un impianto di "soil washing" vengono normalmente impiegate	soluzioni di lavaggio acide	soluzioni di altri metalli pesanti purché diversi da quelli che contaminano il suolo	miscele commerciali di solventi organici clorurati	miscele di reagenti complessanti, semplificanti, ossidanti e riducenti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Al fine di trattare un terreno contaminato da idrocarburi, in un impianto di "soil washing" vengono normalmente impiegati	solventi organici	miscele di reagenti complessanti, semplificanti, ossidanti e riducenti	soluzioni di lavaggio alcaline con pH<6	soluzioni di bicarbonato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Al fine di trattare un terreno contaminato da cianuri, in un impianto di "soil washing" vengono normalmente impiegate	soluzioni di lavaggio alcaline	miscele commerciali di solventi organici clorurati	miscele di reagenti complessanti, ossidanti e riducenti	soluzioni acide con pH>8
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'incenerimento (o "termodistruzione") di terreni provenienti dalla bonifica di un sito contaminato è una	opzione di smaltimento praticabile nell'ambito della tecnica ex situ nota come "scavo e smaltimento" (che prevede lo scavo del terreno, la realizzazione di un deposito temporaneo per l'attribuzione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) e l'invio in idoneo impianto autorizzato off-site)	tecnica di bonifica in situ che prevede l'immissione nel suolo di vapore	tecnica in situ che prevede riscaldamento del suolo per irradiazione con raggi UVA	tecnica in situ che prevede riscaldamento del suolo per irradiazione con raggi X
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'incenerimento di un terreno proveniente da un intervento di "scavo e smaltimento" di un sito contaminato si realizza	mediante processo di combustione completa ad alta temperatura in presenza di ossigeno, in impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti, ottenendo effluenti gassosi (da trattare) e residui solidi (ceneri) da smaltire	mediante processo di combustione in camera a temperatura ambiente	mediante processi a basse temperature (variabili tra 0 °C e - 100 °C)	attraverso processi termici realizzati da microrganismi anaerobici
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'incenerimento di un terreno proveniente da un intervento di "scavo e smaltimento" di un sito contaminato (o derivante da bonifiche attuate con altre tecnologie) può essere effettuato in inceneritori a	tamburo rotante e inceneritori a letto fluido	camere stroboscopiche e inceneritori a solidificazione di massa	raggi UVB e inceneritori con camere refrigerate	tamburo battente e inceneritori a lento movimento
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'incenerimento di un terreno proveniente da un intervento di "scavo e smaltimento" di un sito contaminato può essere effettuato in inceneritori a	letto fluido e inceneritori a tamburo rotante	tamburo battente e inceneritori a lento movimento	raggi X e inceneritori con camere refrigerate	camere stroboscopiche e inceneritori a solidificazione liquida
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un inceneritore "a tamburo rotante", utilizzabile per lo smaltimento (termodistruzione) di terreni contaminati, il terreno da trattare viene	inserito all'interno di un cilindro metallico leggermente inclinato che ruota attorno al proprio asse, rivestito internamente da materiale refrattario e operante a temperature comprese tra 750 e 1.000 °C, attraversando la camera di combustione per gravità	mescolato a una miscela di opportuni solventi che, riscaldati ad alte temperature, sono in grado di solubilizzare selettivamente i contaminanti	introdotto in una camera ruotante a 1.000 giri/min nella quale la forza centripeta provoca la separazione dei contaminanti	ridotto in granuli, mescolati al combustibile e mantenuti in sospensione da un forte getto d'aria immessa dal basso attraverso un letto di materiale inerte (sabbia o ceneri)

2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un inceneritore "a letto fluido", utilizzabile per lo smaltimento (termodistruzione) di terreni contaminati, il terreno da trattare viene	ridotto in granuli, mescolati al combustibile e mantenuti in sospensione da un forte getto d'aria immessa dal basso attraverso un letto di materiale inerte (sabbia o ceneri); il sistema inerte/rifiuto/combustibile, assume così caratteristiche simil-fluide	inserito all'interno di un cilindro metallico inclinato rotante, rivestito internamente da materiale refrattario, attraversando la camera di combustione per gravità	introdotta in una camera ruotante a 1.000 giri/min nella quale la forza centripeta provoca la separazione dei contaminanti	mescolato a una miscela di opportuni solventi che, riscaldati ad alte temperature, sono in grado di solubilizzare selettivamente i contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un inceneritore "a tamburo rotante", utilizzabile per lo smaltimento (termodistruzione) di terreni contaminati, sono presenti	una o due camere di combustione operanti tra 800 °C e 1300 °C: la camera primaria, cilindrica, ruota sul suo asse, inclinato di 5-15°	almeno tre camere di combustione operanti tra 400 °C e 600 °C: la camera primaria, cilindrica, ruota sul suo asse verticale	una o due camere di combustione operanti a temperature maggiori di 8.000 °C: la camera primaria, cilindrica, ruota sul suo asse orizzontale	almeno quattro camere di combustione operanti a temperature minori di 500 °C: la camera primaria, cilindrica, ruota sul suo asse verticale
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il desorbimento termico ex situ è una tecnica di bonifica per terreni contaminati	consistente nell'indurre la volatilizzazione dei contaminanti volatili e semivolatili mediante incremento di temperatura dei materiali scavati, e nella successiva estrazione/captazione e distruzione dei vapori contaminati	che prevede il riscaldamento mediante irradiazione di raggi UVA/B	che prevede l'invio del materiale estratto a un impianto di incenerimento a letto fluido	che prevede l'immissione nel suolo contaminato di acqua calda e vapore
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "desorbimento termico" è una tecnica di bonifica applicabile sia "in situ" sia "ex situ" a terreni contaminati, particolarmente efficace con contaminazioni da	idrocarburi volatili e semivolatili	metalli pesanti poco volatili	composti inorganici poco volatili	contaminanti organici poco volatili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nel corso di un intervento di bonifica ex situ di terreni contaminati con la tecnica del "desorbimento termico", la rimozione dei contaminanti si realizza	riscaldando il suolo (ad esempio con resistenze elettriche o per irraggiamento con microonde) e inducendo la vaporizzazione dell'acqua e la volatilizzazione dei contaminanti contenuti nel terreno, che vengono poi estratti e trattati	per termodistruzione dei contaminanti in camera di combustione a temperatura ambiente	mediante raffreddamento a temperature < 0 °C, solidificando i contaminanti	per precipitazione, modificando temperatura e pressione del materiale
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica ex situ di terreni contaminati, la "pirolisi" è una opzione tecnica di trattamento termico consistente nella	decomposizione termochimica dei contaminanti organici, ottenuta mediante riscaldamento a temperature comprese tra 300°C e 900°C in completa assenza di ossigeno	precipitazione dei contaminanti inorganici, ottenuta per riscaldamento con raggi UVA/B	volatilizzazione dei contaminanti inorganici, ottenuta per riscaldamento con raggi X	estrazione e trattamento dei vapori dei contaminanti organici
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "pirolisi" è una tecnica di bonifica ex situ applicabile a terreni contaminati	che comporta la decomposizione termochimica degli inquinanti organici mediante riscaldamento a temperature comprese tra 300°C e 900°C in completa assenza di ossigeno	solo se i terreni sono classificabili come rifiuti urbani	che prevede l'immissione nel cumulo di acqua a temperatura >100 °C	che si realizza mediante l'irradiazione dei cumuli con raggi UVA/B
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un intervento di bonifica ex situ con la tecnica del "desorbimento termico", il riscaldamento del terreno contaminato può essere ottenuto mediante	pozzetti di immissione per l'iniezione controllata di vapore a temperature tra 150 e 230 °C; vapore che a contatto con il terreno si condensa e genera un "fronte di vapore" che avanzando nella matrice contaminata volatilizza i contaminanti e li incanala verso i punti di estrazione	infiltrazione per gravità di acqua bollente	irradiazione di raggi X	irradiazione di raggi ultravioletti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un intervento di bonifica ex situ con la tecnica del "desorbimento termico", il riscaldamento del terreno contaminato "a radiofrequenze" si ottiene mediante	una serie di elettrodi inseriti in appositi pozzetti realizzati nel cumulo e connessi a un trasmettitore di onde elettromagnetiche nel campo delle radiofrequenze; attraverso gli stessi pozzi i vapori dei contaminanti vengono aspirati e inviati a trattamento	irradiazione di raggi ultravioletti	irradiazione di raggi X	infiltrazione per gravità di acqua bollente

2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un intervento di bonifica ex situ con la tecnica del "desorbimento termico a riscaldamento diretto", il riscaldamento del terreno contaminato si ottiene	attraverso il contatto diretto del terreno con un vettore di calore, ad esempio costituito da un tamburo rotante al cui interno viene bruciato un combustibile	mediante irraggiamento del suolo contaminato con radiazioni ultraviolette	mediante infiltrazione per gravità di acqua bollente	mediante irraggiamento con radiazioni nel campo delle radiofrequenze
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un inceneritore a tamburo rotante, i contaminanti organici inizialmente contenuti nel terreno da trattare sono	volatilizzati e termodistrutti (ridotti allo stato di cenere)	solo volatilizzati e in seguito estratti e adsorbiti su carboni attivi	separati dalla matrice dalla forza centrifuga generata dalla rotazione	solubilizzati nell'acqua interstiziale che aumenta di temperatura
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Applicando la tecnica del "desorbimento termico", a differenza dell'incenerimento, i terreni contaminati	non vengono distrutti nello stato di cenere, ma conservano buona parte delle loro proprietà fisiche e possono essere incorporati ad altri materiali o ricollocati nella sede di scavo	migliorano le caratteristiche agronomiche	risultano vetrificati	vengono completamente ridotti allo stato di cenere
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "pirolisi" di un terreno contaminato da inquinanti organici origina come prodotti principali	gas pirolitico ("syngas", principalmente costituito da idrogeno, metano, monossido di carbonio e anidride carbonica) e una frazione solida ("char", contenente carbonio solido e sostanze inorganiche)	solo una frazione solida ("char")	solo gas pirolitico ("syngas")	solo vapore acqueo e anidride carbonica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il gas pirolitico ("syngas") prodotto dal processo di "pirolisi" di un terreno contaminato da inquinanti organici, è principalmente costituito da	idrogeno, metano, monossido di carbonio e anidride carbonica	ossigeno e anidride carbonica	idrogeno e ossigeno	vapore acqueo e anidride carbonica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I principali residui solidi scaricati da un impianto di incenerimento per lo smaltimento di terreni contaminati da sostanze organiche sono costituiti da	scorie di fondo (principalmente sostanze inorganiche come sali e metalli e tracce di materiali incombusti), ceneri di caldaia e ceneri volanti, residui del sistema di trattamento fumi	ceneri inerti classificabili come RSU	fosforo immediatamente utilizzabile come fertilizzante	compost di alta qualità
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica ex situ per "scavo e smaltimento" consiste	nella rimozione meccanica del terreno contaminato e, successivamente, nello smaltimento off-site in idoneo impianto autorizzato (solitamente termodistruzione o discarica)	nello scavo di pozzetti per l'aspirazione dell'aria contenuta nel sottosuolo	nello scavo di trincee per l'immissione di gas nel sottosuolo	nello scavo di trincee per l'inserimento di barriere permeabili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di bonifica ex situ per "scavo e smaltimento"	prevede normalmente la realizzazione di un deposito temporaneo nel sito al fine di caratterizzare l'escavato per la corretta attribuzione/verifica del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti).	non prevede alcuna analisi di caratterizzazione	prevede l'invio a discarica immediatamente dopo lo scavo	prevede esclusivamente il controllo delle volumetrie dell'escavato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I terreni contaminati asportati nel corso di un intervento di bonifica ex situ con la tecnica dello "scavo e smaltimento"	vengono movimentati fuori dal sito esclusivamente da trasportatori autorizzati, fino all'impianto di smaltimento autorizzato	restano all'interno del sito, depositati in cumuli, in attesa dell'approvazione del progetto	vengono sempre gestiti come terre e rocce da scavo non contaminate	vengono distribuiti sul piano campagna all'interno del sito
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nel corso di un intervento di bonifica ex situ con la tecnica dello "scavo e smaltimento", i cumuli di terre non contaminate	possono essere riutilizzati per il riempimento degli scavi nel rispetto della disciplina vigente in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo	possono essere miscelati con i terreni contaminati al fine di ridurre la contaminazione	vanno gestiti comunque come rifiuti	vanno lasciati presso l'area da bonificare fino alla certificazione di bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I principali vantaggi della tecnica di bonifica ex situ dello "scavo e smaltimento" sono	rapidità, affidabilità ed efficacia facilmente verificabile tramite analisi di fondo e pareti di scavo, applicabilità indipendente da tipologia di terreno e di inquinante	basso impatto ambientale	sostenibilità ambientale	economicità

2. Tecniche di intervento di bonifica.	I terreni contaminati rimossi nel corso di una bonifica con "scavo e smaltimento", caratterizzati come rifiuti e destinati a specifico impianto di smaltimento off-site	devono essere accompagnati dal FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	viaggiano solo con bolla di trasporto merce	non hanno bisogno di alcuna documentazione specifica per il trasporto all'impianto	viaggiano con documentazione specifica solo se richiesto dal trasportatore
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di bonifica ex situ dei terreni mediante "scavo e smaltimento" è particolarmente efficace nel caso di	hot-spot di contaminazione e/o in aree logisticamente difficili da trattare con ulteriori tecnologie di bonifica	presenza di strutture interrato che possono essere danneggiate durante lo scavo	contaminazione diffusa su aree vaste	contaminazione della zona satura profonda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La scelta della tecnica dello "scavo e smaltimento" per la bonifica ex situ di terreni contaminati è particolarmente indicata nel caso sia necessario	conseguire velocemente gli obiettivi di bonifica in presenza di hot-spot nella zona insatura poco profonda	evitare il disturbo alle aree circostanti in termini di rumore, polveri e traffico dei veicoli	gestire una contaminazione diffusa su aree vaste	bonificare grossi volumi di zona satura profonda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica dello "scavo e smaltimento" per la bonifica ex situ di terreni contaminati	prevede la rimozione meccanica dei suoli contaminati e l'invio off-site presso impianti autorizzati di smaltimento (solitamente termodistruzione o discarica)	consiste nell'estrarre le sostanze contaminanti dal terreno di un sito sotto forma di vapori, attraverso sistemi di aspirazione solitamente costituiti da pozzi, condotte e soffianti	è una metodologia di applicazione della procedura di analisi di rischio	consiste nel praticare scavi per lo smaltimento on-site di rifiuti contenenti idrocarburi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La scelta della tecnica dello "scavo e smaltimento" per la bonifica ex situ di terreni contaminati è particolarmente indicata in presenza di	volumetrie limitate di contaminazioni localizzate nella zona insatura poco profonda, caratterizzate da composti sia inorganici sia organici recalcitranti all'utilizzo di altre tecniche	contaminazione di falda profonda in presenza di fase libera	falda contaminata da inquinanti molto solubili	contaminazione diffusa, a bassa concentrazione, su aree vaste
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica del "capping"	è un sistema di isolamento superficiale (per copertura, temporanea o definitiva) del sito contaminato e consente di attuare la messa in sicurezza del sito	è una procedura operativa per l'esecuzione del PI (piano di indagini)	consiste nel pompaggio delle acque contaminate e nell'invio a trattamento off-site	è una metodica di applicazione dell'analisi di rischio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "capping" temporaneo su un suolo contaminato viene realizzato	in attesa dell'asportazione del materiale contaminato	sempre, dopo aver bonificato il suolo contaminato	sempre, quando si tratta di bonificare una falda contaminata	sempre, durante l'allestimento del cantiere di bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "capping" di un suolo contaminato può essere realizzato mediante	posizionamento di geomembrane in polietilene o geocompositi bentonitici, associati a geocompositi drenanti e geogriglie tridimensionali grippanti, idonee per sostenere il terreno agrario di copertura	pompaggio delle acque della falda al fine di abbassare la tavola d'acqua	spargimento di ammendanti inerti	copertura con terreno agricolo pulito
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La finalità di un intervento di "capping" di un suolo contaminato consiste nella	messa in sicurezza del sito, attraverso la realizzazione di una barriera superficiale di contenimento volta a impedire l'infiltrazione di acque meteoriche e la dispersione nell'ambiente degli agenti inquinanti	bonifica della falda, attraverso la realizzazione di un biofiltro superficiale	ripristino ambientale, a soli fini paesaggistici	bonifica biologica del sito, attraverso la realizzazione di una copertura a protezione dell'attività dei microorganismi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un intervento di messa in sicurezza permanente tramite "capping", alla messa in posto della geomembrana impermeabile è solitamente associata la realizzazione di opere accessorie quali	il ripristino ambientale delle superfici al di sopra della geomembrana, la captazione dei vapori al di sotto dell'impermeabilizzazione e il loro trattamento, la gestione dei monitoraggi ambientali post-operam	un sistema di per il trattamento termico delle emissioni dalla superficie	il ripristino della viabilità stradale al di sopra della geomembrana	l'apposizione di segnaletica stradale
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nella realizzazione di un intervento di messa in sicurezza permanente di un sito contaminato tramite "capping", sono solitamente impiegati	materiali geosintetici, geogriglie, teli in HDPE e terreno agricolo	esclusivamente teli in PVC	mattonelle in argilla	lastre in eternit

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un tipico "pacchetto di capping" per la messa in sicurezza permanente di un terreno contaminato è costituito	dalla successione di geotessile non tessuto in polipropilene, barriera geosintetica bentonitica o in polietilene ad alta densità (HDPE), georete drenante tridimensionale, biotessile biodegradabile in juta	da strati di materiale di pacciamatura, terreno agricolo e ammendante	solo da una membrana in polietilene ad alta densità (HDPE)	esclusivamente da geotessile non tessuto e georete drenante tridimensionale
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di "capping" per la messa in sicurezza permanente di un sito contaminato risponde normalmente all'esigenza di	isolare il terreno contaminato dall'ambiente esterno, minimizzare le infiltrazioni d'acqua, resistere agli assestamenti e ai fenomeni di erosione, minimizzare la manutenzione	massimizzare le infiltrazioni d'acqua	favorire l'instaurarsi di condizioni anaerobiche	impedire l'instaurarsi di condizioni aerobiche
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di "capping" per la messa in sicurezza permanente di un sito ha come obiettivi	l'isolamento del terreno contaminato dall'ambiente esterno, la minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua, la resistenza agli assestamenti e ai fenomeni di erosione, la minimizzazione delle necessità di manutenzione	l'instaurazione di condizioni riducenti nella zona contaminata	l'instaurazione di condizioni ossidanti nella zona contaminata	l'instaurazione di condizioni anaerobiche
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "bioremediation" o "biorisanamento"	è una tecnica di bonifica in situ applicabile sia al terreno insaturo sia alla falda, basata sul metabolismo di determinati microrganismi in grado di biodegradare le sostanze inquinanti	è un metodo di esecuzione dell'analisi di rischio	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di bonifica che consiste nell'immissione in falda di metalli pesanti tossici per i patogeni
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "bioremediation" o "biorisanamento" è una tecnica di bonifica biologica in situ della falda che consiste	nel modificare le condizioni ambientali della falda (fisiche, chimiche e biochimiche) in modo da renderle ottimali per la crescita e le attività biologiche di microrganismi in grado di "consumare" gli inquinanti nei processi di respirazione (trasformandoli in prodotti innocui)	nell'estrarre l'acqua contaminata e nel trattamento con biofiltro	nell'iniezione di un reagente ossidante in falda	nel pompaggio dell'acqua contaminata e nel trattamento in idoneo impianto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nella falda contaminata, durante un intervento di biorisanamento attuato con la tecnica del "biosparging"	i contaminanti organici vengono biodegradati aerobicamente dai microorganismi già presenti, il cui metabolismo è favorito dall'ossigeno introdotto	i composti organici precipitano	diminuiscono la viscosità dell'acqua e la temperatura	i composti inorganici sublimano
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di biorisanamento in situ della falda detta "biosparging" prevede	l'iniezione di aria nella zona satura a portate inferiori rispetto alle analoghe tecniche "fisiche" finalizzate allo strippaggio dei contaminanti, in modo da limitare il rilascio di vapori favorendo comunque il metabolismo dei microorganismi biodegradatori aerobici	l'iniezione in falda di permanganato di potassio	l'iniezione in falda di acqua ossigenata	il riscaldamento dell'acqua di falda mediante irraggiamento di onde radio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica della falda in situ detta "biosparging" (BS) è particolarmente efficace nel trattamento di falde contaminate da	sostanze petrolifere di medio peso (ad es. gasolio, benzine, carburanti avio), composti volatili e semivolatili non alogenati	solventi clorurati	metalli pesanti in terreni poco permeabili	idrocarburi pesanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Le tecniche di bonifica di "bioremediation" o "biorisanamento", sia dei terreni insaturi sia della falda, consistono nel modificare/controllare le condizioni ambientali (fisiche, chimiche e biochimiche) in modo da	renderle ottimali per la crescita e le attività biologiche di microrganismi in grado di "consumare" gli inquinanti nei processi di respirazione (trasformandoli in prodotti innocui)	massimizzare la volatilizzazione dei contaminanti poco volatili	inibire il metabolismo dei microorganismi autoctoni	favorire la precipitazione dei contaminanti meno solubili

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Durante un intervento di biorisanamento, ad esempio con la tecnica del "biosparging", i microrganismi favoriscono la decontaminazione	ricavando l'energia necessaria per la loro sopravvivenza dalla decomposizione dei contaminanti organici presenti, purché sussistano le condizioni ottimali (in termini di quantità di ossigeno, di pH, temperatura, potenziale redox, nutrienti inorganici, ecc.)	aggregando le particelle inquinanti, favorendone la decantazione	rilasciando enzimi che tamponano i contaminanti	modificando le condizioni fisiche in modo da indurre la precipitazione dei contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Durante un intervento di "bioremediation" con la tecnica del "biosparging", i microrganismi favoriscono la decontaminazione	ricavando l'energia necessaria per la loro sopravvivenza dalla decomposizione della sostanza organica disponibile nell'ambiente e dai nutrienti inorganici presenti	estraendo ossigeno dall'acqua che opera l'ossidazione dei contaminati	aggregando le sostanze non inquinanti in micelle che tendono a galleggiare	favorendo fenomeni di adsorbimento da parte della frazione organica della matrice solida
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica della falda in situ del "biosparging" (BS) è particolarmente efficace in presenza di	idrocarburi disciolti di medio peso (ad es. gasolio, benzine, carburanti avio), composti volatili e semivolatili non alogenati	abbondante prodotto libero, che può migrare a seguito dell'innalzamento piezometrico	metalli pesanti in matrice poco permeabile	acquifero confinato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il fitorisanamento o "phytoremediation"	è una tecnica di bonifica del terreno e della falda che sfrutta la capacità di alcune piante (erbacee o arboree) di assorbire specifici contaminanti e nutrienti, accumulandoli e/o metabolizzandoli e quindi rimuovendoli dalla matrice contaminata	è la tipologia di analisi di rischio che prevede recettori vegetali	è una tecnica di bonifica che consiste nell'immissione in falda di un fluido in grado di far precipitare i contaminanti	non è una tecnica di bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I microrganismi "protagonisti" nella "bioremediation" o biorisanamento di un terreno o di una falda contaminata sono, solitamente,	batteri e lieviti	patogeni infettivi	piante erbacee e arboree	vermi e protozoi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di fitorisanamento o "phytoremediation" per la bonifica di acque di falda contaminate risulta particolarmente efficace	in presenza di basse concentrazioni di contaminanti metallici su aree estese e a bassa profondità	con contaminazioni profonde (> 30 m) e distribuite disomogeneamente	in presenza di elevate concentrazioni e fase libera di idrocarburi pesanti	nei casi di contaminazione da BTEX profonde in terreni molto argillosi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Le tecniche di "bioremediation" (biorisanamento) in situ della falda risultano particolarmente indicate ed efficaci	nei siti in cui è avvenuto sversamento di prodotti petroliferi quali benzine, gasolio, kerosene, combustibili e carburanti avio	in siti fortemente contaminati da sostanze inorganiche (metalli pesanti)	nei casi di contaminazione da parte di sostanze radioattive	in siti pesantemente contaminati da sostanze inorganiche
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In presenza di elevate concentrazioni di metalli pesanti in falda, la tecnica della "bioremediation" (biorisanamento) è	sconsigliata, in quanto elevate concentrazioni di metalli risultano tossiche per i microrganismi responsabili della biodegradazione della sostanza organica	applicabile solo se i metalli sono di derivazione petrolifera	applicabile solo in condizioni di saturazione	la migliore tecnica applicabile
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'attenuazione naturale monitorata (MNA) per la bonifica delle acque di falda contaminate è	una tecnica di bonifica "passiva" basata sulla capacità di autodepurazione delle matrici ambientali, consistente di fatto in un approccio di gestione della contaminazione che implica un suo monitoraggio a lungo termine	una tecnica di bonifica applicabile esclusivamente a contaminazioni superficiali da BTEX	una tecnica di bonifica che prevede l'utilizzo di soli prodotti biologici	la famiglia delle tecniche di bonifica che non prevedono utilizzo di alcun tipo di energia
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'attenuazione naturale monitorata (o "Monitored Natural Attenuation", MNA) per la bonifica delle acque di falda contaminate è particolarmente efficace in presenza di	contaminazioni omogenee a bassa concentrazione da composti organici volatili o semivolatili (idrocarburi leggeri, BTEX, solventi alogenati e clorurati)	hot-spots ad alta concentrazione di diossine e furani	hot-spots ad alta concentrazione di PCB	hot-spots ad alta concentrazione di solventi clorurati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica in situ	è una tecnica di bonifica della falda che prevede l'iniezione di un reagente ossidante direttamente nella falda contaminata	è la tecnica di bonifica che prevede l'immissione di aria compressa nel suolo	è una modalità esecutiva dell'analisi di rischio	non è una tecnica di bonifica della falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica in situ (ISCO, In Situ Chemical Oxidation) per la bonifica di falde contaminate	è una tecnica di bonifica in situ di tipo chimico	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di bonifica ex situ di tipo biologico	è una tecnica di bonifica ex situ di tipo fisico

2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di ossidazione chimica per la bonifica in situ delle acque di falda contaminate prevede	l'iniezione di reagenti chimici ossidanti direttamente nella falda contaminata	lo scavo dei i suoli contaminati e il suo trattamento on-site con reagenti ossidanti	l'aspirazione dell'aria interstiziale e il suo trattamento on-site con reagenti ossidanti	l'iniezione di gas inerti ad alta pressione nel sottosuolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di ossidazione chimica in situ per la bonifica delle acque di falda contaminate prevede	l'iniezione nella zona contaminata di una miscela contenente un opportuno agente ossidante, in grado di trasformare la sostanza organica inquinante in anidride carbonica e acqua o in sostanze a struttura molecolare più semplice e più facilmente degradabili	l'estrazione/captazione dell'aria dal suolo e il trattamento on-site con acqua ossigenata	il pompaggio delle acque contaminate e l'invio a trattamento ossidativo off-site	l'utilizzo di ventilatori durante le operazioni di bonifica per la tutela dei lavoratori
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'air sparging è una tecnica di bonifica in situ della falda che prevede	l'iniezione di un flusso d'aria ad alta pressione nella falda al fine di favorire il trasferimento degli inquinanti volatili dalla fase acquosa a quella di vapore (strippaggio)	l'estrazione/captazione dell'aria dal suolo e il trattamento on-site con acqua ossigenata	l'utilizzo di ventilatori durante le operazioni di bonifica per la tutela dei lavoratori	il pompaggio delle acque contaminate e l'invio a trattamento off-site di air stripping
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'air sparging è una tecnica di bonifica in situ della falda particolarmente adatta per il trattamento di	composti organici volatili e semi volatili (alogenati e non alogenati) in terreni omogenei e a tessitura medio-grossolana con permeabilità medio-alta	composti inorganici poco volatili in terreni omogenei a tessitura fine a bassa permeabilità	contaminanti persistenti presenti in fase libera	inquinanti con basso grado di volatilità e/o ridotta biodegradabilità e/o molto solubili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'Air Sparging (AS) per la bonifica in situ di falde contaminate	è una tecnica di bonifica in situ di tipo fisico	è una tecnica di bonifica ex situ di tipo biologico	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di bonifica off-site di tipo chimico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il principio primario (prevalente) alla base della tecnica di bonifica dell'air sparging è costituito da	il trasferimento degli inquinanti volatili dalla fase acquosa a quella di vapore (stripping), a cui fa seguito la loro migrazione nell'ambito del mezzo insaturo sovrastante e infine la loro captazione e rimozione	l'incremento del tenore di ossigeno disciolto, che aumenta la degradazione microbica	l'incremento di temperatura dell'acqua, che diminuisce la solubilità dei contaminanti	la diminuzione del tenore di ossigeno disciolto, che inibisce la degradazione microbica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "Dual Phase Extraction" (DPE) è	è una tecnica di bonifica in situ per il trattamento di contaminazioni da composti organici volatili presenti contemporaneamente in zona insatura, frangia capillare e zona satura, in terreni con permeabilità medio-basse	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di bonifica che prevede l'uso di skimmer in trincee drenanti	una tecnica di bonifica off-site per la bonifica di terreni contaminati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica in situ detta "Dual Phase Extraction" (DPE) consiste	nell'applicazione attraverso apposito pozzo di una depressione significativa nella zona insatura appena sopra alla superficie di falda, al fine di estrarre e trattare simultaneamente i vapori dal sottosuolo, il surnatante (nel caso di prodotto libero) e la fase disciolta	nell'estrazione separata delle fasi vapore e disciolta, e nel trattamento simultaneo off-site	nell'immissione in falda di agenti ossidanti sia in fase vapore sia in fase liquida	nello scavo simultaneo del terreno saturo e insaturo contaminato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un sistema di bonifica con tecnica Dual Phase Extraction (DPE) è prevista l'estrazione attraverso lo stesso pozzo di gas e liquidi (surnatante e acque di falda) mediante	due condotti separati, collegati a una pompa elettrosommersa o pneumatica (per i liquidi) posta all'interno del casing, e a una soffiante da vuoto (per i vapori) installata alla testa del pozzo	lo stesso condotto collegati a una pompa a membrana	lo stesso condotto collegati a una pompa peristaltica	lo stesso condotto collegati a una pompa centrifuga
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un sistema di bonifica con tecnica Two Phase Extraction (TPE) è prevista l'estrazione attraverso lo stesso pozzo di gas e liquidi (surnatante e acque di falda) attraverso	un unico condotto (detto "drop tube"), in grado di aspirare fase vapore e fase liquida richiamati grazie all'azione di una pompa aspirante o soffiante, installata a testa pozzo, che genera un alto grado di vuoto	due condotti distinti collegati a un'unica pompa centrifuga	due condotti distinti collegati a un'unica pompa "bladder"	due condotti distinti collegati a un'unica pompa a membrana

2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica in situ detta "Two Phase Extraction" (TPE) consiste	nell'applicazione attraverso apposito tubo inserito in pozzo di una depressione significativa nella zona insatura appena sopra alla superficie di falda, al fine di estrarre e trattare simultaneamente i vapori dal sottosuolo, il surnatante (nel caso di prodotto libero) e la fase disciolta	nello scavo simultaneo del terreno saturo e insaturo contaminato	nell'immissione in falda di agenti ossidanti sia in fase vapore sia in fase liquida	nell'estrazione separata delle fasi vapore e disciolta, e nel trattamento simultaneo off-site
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica in situ detta "Bioslurping" consiste	nell'applicazione attraverso apposito tubo inserito in pozzo, di una depressione significativa nella zona all'interfaccia della superficie di falda, al fine di estrarre e trattare simultaneamente i vapori dal sottosuolo, il surnatante (nel caso di prodotto libero) e la fase disciolta	nell'immissione in falda di agenti ossidanti sia in fase vapore sia in fase liquida	nello scavo simultaneo del terreno saturo e insaturo contaminato	nell'estrazione separata delle fasi vapore e disciolta, e nel trattamento simultaneo off-site
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "Dual Phase Extraction" (DPE) è una tecnica di bonifica multi-fase che risulta particolarmente efficace nelle seguenti condizioni	contaminazione di origine recente da composti organici volatili e idrocarburi di tipo petrolifero, presente in due o tre fasi, compresa la presenza di fase libera, in terreni a permeabilità media e medio-bassa	inquinanti molto solubili e molto volatili, contaminazione datata	forte variabilità degli spessori del prodotto surnatante, terreni molto permeabili	prodotto surnatante con spessori < 1 cm e densità molto vicina a 1
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "Two Phase Extraction" (TPE) è una tecnica di bonifica multi-fase che risulta particolarmente efficace nelle seguenti condizioni	contaminazione di origine recente da composti organici volatili e idrocarburi di tipo petrolifero, presente in due o tre fasi, compresa la presenza di fase libera, in terreni a permeabilità media e medio-bassa	prodotto surnatante con spessori < 1 cm e densità molto vicina a 1	inquinanti molto solubili e molto volatili, contaminazione datata	forte variabilità degli spessori del prodotto surnatante, terreni molto permeabili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "Bioslurping" (BS) è una tecnica di bonifica multi-fase che risulta particolarmente efficace nelle seguenti condizioni	contaminazione di origine recente da composti organici volatili e idrocarburi di tipo petrolifero, presente in due o tre fasi, compresa la presenza di fase libera, in terreni a permeabilità media e medio-bassa	prodotto surnatante con spessori < 1 cm e densità molto vicina a 1	forte variabilità degli spessori del prodotto surnatante, terreni molto permeabili	inquinanti molto solubili e molto volatili, contaminazione datata
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il contenimento (o sbarramento) fisico passivo di una falda contaminata può essere realizzato	mediante barriere o diaframmi verticali in acciaio o in altri materiali impermeabili, realizzabili mediante infissione, escavazione, gettiniezione, iniezione, congelamento, miscelazione in situ, ecc.	con sezioni filtranti	con pozzi di emungimento a valle	realizzando un capping in corrispondenza della zona più contaminata della falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il contenimento (o sbarramento) idraulico attivo di una falda contaminata può essere realizzato	con pozzi di emungimento opportunamente ubicati e completati, in pompaggio con regimi di portata adeguati a intercettare il flusso di sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee	mediante barriere o diaframmi verticali in acciaio	realizzando un capping in corrispondenza della zona più contaminata della falda	con sezioni filtranti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Una barriera permeabile reattiva (PRB) per la bonifica di una falda contaminata consiste essenzialmente in	una trincea a valle idrogeologica del terreno da bonificare, che viene riempita con un materiale reattivo (cioè in grado di degradare gli inquinanti a sostanze non tossiche, o meno tossiche)	un capping realizzato in superficie, in corrispondenza della falda contaminata	una serie di pozzi in grado di intercettare il plume contaminato	un tunnel sotterraneo per la supervisione in situ della migrazione dei contaminanti

2. Tecniche di intervento di bonifica.	I materiali utilizzati in una barriera permeabile reattiva per la bonifica di una falda contaminata sono, solitamente	ferro zerovalente, leghe bimetalliche, zeoliti, carboni attivi, carbonati e idrossidi di calcio, torba (in funzione del contaminante e del tipo di barriera: chimica, assorbente o biologica)	piombo, cadmio e nichel	sodio e potassio	cemento, argilla
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Una Barriera Permeabile Reattiva (PRB) a ferro zerovalente per la bonifica di una falda contaminata costituisce un intervento di contenimento	reattivo, di natura chimica	passivo, di natura idraulica	attivo, di natura idraulica	passivo, di natura fisica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di una falda contaminata, un "bioreattore" è un impianto realizzato per attuare un	trattamento biologico ex situ per la bonifica di acque contaminate, basato sulla proliferazione, in ambiente controllato e su supporti fisici a elevata superficie specifica, di organismi viventi (aerobici o anaerobici) che degradano i contaminanti formando un film di materiale semisolido sui supporti stessi	processo fisico ex situ, basato sull'utilizzo di geomembrane filtranti	trattamento chimico ex situ che prevede l'impiego di reagenti ossidanti	processo fisico ex situ, basato sulla separazione prodotta dalle forze centrifughe indotte dalla rotazione del sistema
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I "bioreattori" possono essere realizzati per attuare trattamenti di tipo	biologico ex situ per la bonifica di acque di falda contaminate	chimico in situ per la bonifica di sedimenti	chimico in situ per la bonifica di acque di falda	fisico off-site per la bonifica di terreni saturi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di una falda contaminata, un sistema a "fanghi attivi" è un impianto realizzato per attuare un	trattamento biologico ex situ, basato sulla proliferazione, in ambiente controllato, di organismi viventi (aerobici o anaerobici) che degradano i contaminanti formando un materiale semisolido (fango) che in seguito può essere separato dalle acque per sedimentazione	processo fisico in situ, basato sulle forze centrifughe indotte dalla rotazione del sistema	processo fisico ex situ, basato sull'utilizzo di geomembrane filtranti	trattamento chimico ex situ che prevede l'impiego di reagenti ossidanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di acque di falda, un "bioreattore" risulta particolarmente adatto per trattare contaminati	organici volatili e semivolatili a basso peso molecolare, altamente solubili, con una concentrazione totale di carbonio organico (TOC) inferiore a 5.000 mg/l	organici poco volatili e alta concentrazione totale di carbonio organico (TOC)	inorganici poco volatili ad alto peso molecolare	inorganici poco solubili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'impiantistica di base di un "bioreattore" per il trattamento biologico ex situ di acque contaminate è costituita da	reattore chiuso, supporti fisici per i microorganismi in materiale inerte, insufflatori d'aria, compressore (per l'insufflaggio dell'aria)	basamento impermeabile, geomembrana in HDPE, sistema di ventilazione forzata	pozzi di emungimento, pompe centrifughe sommerse	reattore chiuso per il dosaggio dei reagenti, serbatoio reagenti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'impiantistica di base di un sistema a "fanghi attivi" per il trattamento biologico ex situ di acque contaminate è costituita da	unità di contatto, insufflatori di aria, compressore per insufflaggio aria, unità di sedimentazione, sistema di ricircolo fanghi	basamento impermeabile, geomembrana in HDPE, sistema di ventilazione forzata	biofiltri e filtri a carboni attivi, soffianti da vuoto	reattore chiuso per il dosaggio dei reagenti, serbatoio reagenti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica dei siti contaminati, un "bioreattore" è	un impianto per il trattamento biologico ex situ delle acque contaminate	una serra per la coltivazione di piante da usare per il fitorisanamento	una camera di combustione di un impianto per il trattamento termico con biocombustibili	un serbatoio per la preparazione dei microorganismi da iniettare in falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di siti contaminati, il "lagunaggio" è una tecnica per il	trattamento biologico ex situ delle acque contaminate	trattamento chimico dei sedimenti	ripristino ambientale dei suoli bonificati	smaltimento termico dei terreni
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Le lagune (o stagni di ossidazione, "wetponds") di un sistema di "lagunaggio" per il trattamento biologico ex situ delle acque contaminate possono essere	aerate e non aerate	ad alta pressione	filtranti	ad alta temperatura

2. Tecniche di intervento di bonifica.	La laguna aerata di un sistema di "lagunaggio" per il trattamento biologico ex situ delle acque contaminate sono essenzialmente costituite da	scavo/vasca di profondità media 3 metri e fondo impermeabilizzato, eventuali turbine galleggianti e/o sistema sommerso di insufflazione a micro bolle installato sotto uno strato drenante	vasca chiusa (a tenuta), soffianti per la creazione di vuoto, serbatoi per additivi	scavo di profondità minima 15 metri, con agitatori di fondo a pale ad alta velocità	scavo con fondo drenante prossimo allo stoccaggio degli additivi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica dei siti contaminati, il "lagunaggio" è una tecnica di trattamento	biologico ex situ delle acque che prevede l'uso di stagni di ossidazione ("wetponds"), detti anche "lagune" o "stagni biologici", all'interno dei quali avvengono processi di ossidazione e fermentazione simili a quelli che si realizzano in natura	in situ della falda che prevede lo scavo fino alla tavola d'acqua	ex situ dei terreni che prevede la diluizione in apposite vasche	per il recupero ambientale dei sedimenti contaminati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I bacini dell'impianto di lagunaggio vengono realizzati in	cemento o tramite scavo nel terreno e, con eventuale impermeabilizzazione attraverso tappeto in argilla o fogli in materiale plastico termosaldato	plastica	polistirolo espanso	silicone
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Le lagune (o stagni di ossidazione, "wetponds") di un sistema di "lagunaggio" per il trattamento biologico ex situ delle acque contaminate possono essere realizzati	tramite scavo nel terreno e, nel caso lo stesso non sia impermeabile, con impermeabilizzazione del fondo (solitamente ottenuta mediante posa di tappeto in argilla o fogli in materiale plastico termosaldato)	tramite scavo in terreni permeabili, senza impermeabilizzazione di fondo	con contenitori cubici per rifiuti da 1 m3 disposti in serie o in parallelo	tramite sbancamento di rocce carsiche fratturate, senza impermeabilizzazione di fondo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In base ai processi biologici che ospitano, gli stagni di ossidazione di un sistema di "lagunaggio" per il trattamento biologico ex situ delle acque contaminate possono essere	aerobici, anaerobici e facoltativi	solo ad alta temperatura	ad alta o bassa pressione	solo a bassa temperatura
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica è un trattamento che può essere effettuato in situ o ex situ, particolarmente indicato per	la bonifica di terreni o acque contaminate da composti organici biorefrattari quali idrocarburi pesanti e composti organo-alogenati	la bonifica della falda non contaminata da metalli pesanti	la bonifica di terreni poco contaminati da idrocarburi leggeri	il decommissioning di strutture contaminate da amianto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica è un trattamento applicabile con efficacia a contaminazioni da composti biorefrattari nell'ambito	dell'esecuzione di interventi di bonifica in situ o ex situ, sia sulla matrice terreno sia sulla matrice acque	dell'esecuzione di interventi di ripristino ambientale	della realizzazione di un capping	della realizzazione di un contenimento idraulico della falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica dei siti contaminati, il "pump e treat" è	una tecnica di contenimento e/o bonifica della falda che consiste nell'emungimento delle acque sotterranee contaminate mediante pozzi opportunamente realizzati e funzionanti, e nel successivo idoneo trattamento in superficie	un protocollo di laboratorio per la preparazione dei campioni ambientali	una tecnica di bonifica della zona insatura che prevede l'uso di compressori	una tecnica di bonifica della zona insatura che prevede l'uso di soffianti da vuoto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di "pump e treat" per la bonifica della falda prevede la realizzazione di	un barrieramento idraulico dinamico della falda (ottenuto attraverso pozzi di captazione opportunamente completati e posizionati, funzionanti con adeguati regimi di portata), associato a un idoneo trattamento on-site delle acque di falda (TAF)	un capping in corrispondenza della falda	trincee drenanti, a monte della falda	un sistema ad alta pressione per l'iniezione di reagenti in falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di "pump e treat" è applicabile con efficacia a contaminazioni in fase disciolta nell'ambito di interventi di	contenimento e/o bonifica di acque di falda contaminate	realizzazione di capping	ossidazione chimica in situ	ripristino ambientale dei suoli bonificati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il contenimento e/o la bonifica di una falda contaminata mediante la tecnica del "pump e treat" risulta particolarmente efficace nelle seguenti situazioni	contaminazione presente in fase disciolta in falda, matrice solida dell'acquifero a permeabilità media e medio-alta	acquifero carsico e/o fratturato	contaminazione presente solo nella frangia capillare	contaminazione presente solo nella zona insatura

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Al fine di progettare un efficace sistema "pump e treat" per il contenimento e/o la bonifica di una falda contaminata, è necessario	ricostruire la geometria e le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero, conoscere la piezometria locale, definire concentrazione ed estensione del plume di contaminazione	implementare una analisi di rischio sito specifica in modalità diretta ("forward")	implementare una analisi di rischio sito specifica in modalità inversa ("backward")	predisporre una valutazione ambientale strategica (VAS)
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'air stripping per la bonifica di acque di falda contaminate è	un trattamento fisico ex situ che si realizza in apposita unità impiantistica (air stripper), durante il quale i contaminanti volatili disciolti nell'acqua in ingresso sono estratti ("strippati") nel contatto con una corrente d'aria ("air stream") e trasferiti da questa all'esterno, in fase vapore, a idoneo trattamento	un trattamento termico on-site basato sull'irraggiamento a infrarossi	un trattamento chimico-fisico in situ basato sulla iniezione in falda di un reagente	una tecnica di bonifica in situ che prevede la messa in depressione della falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di siti contaminati, l'air stripping è	un trattamento fisico ex situ per la bonifica delle acque di falda contaminate da inquinanti volatili (VOC)	un trattamento chimico-fisico in situ basato sulla iniezione in falda di un reagente	un trattamento termico on-site basato sull'irraggiamento con raggi UVA/B	una tecnica in situ che prevede la messa in depressione della falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I fattori che maggiormente condizionano l'efficacia di un trattamento dell'acqua di falda contaminata con la tecnica dell'air stripping sono	le portate dei due flussi (di aria e d'acqua), la concentrazione del contaminante e le sue proprietà fisiche (in particolare la volatilità), la superficie specifica del materiale di riempimento	esclusivamente il diametro dell'unità (air stripper)	esclusivamente l'altezza dell'unità (air stripper)	le caratteristiche tossicologiche dei contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento di air stripping per la bonifica ex situ dell'acqua di falda contaminate è applicato efficacemente ad acque contaminate da	composti organici volatili (VOC)	solfati e nitrati	metalli pesanti	sostanze radioattive
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento di air stripping dell'acqua estratta da una falda contaminata consiste essenzialmente	nell'uso di un'unità impiantistica (air stripper) nella quale i contaminanti volatili disciolti nell'acqua in ingresso (dall'alto) sono estratti ("strippati") nel contatto con una corrente d'aria dal basso ("air stream") e trasferiti da questa all'esterno, in fase vapore, a idoneo trattamento	nell'uso di un'unità impiantistica nella quale l'acqua estratta viene irraggiata con radiazioni elettromagnetiche	nel pompaggio delle acque di falda verso un impianto di desorbimento termico	nell'insufflare aria compressa in falda al fine di consentire il passaggio dei contaminanti dalla fase gassosa alla fase solida
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'unità impiantistica (air stripper) nella quale si realizza il trattamento di air stripping per la bonifica di acqua contaminata può essere di tipo	convenzionale (a torre) o a piatti ("Tray Tower Strippers")	ruotante o vibrante	a piani centripeti o a piramide	a piramidi concentriche
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito dei siti contaminati, la depurazione "a scambio ionico" è una tecnica di	depurazione delle acque contaminate da composti inorganici, metalli pesanti, radionuclidi, basata su reazioni chimiche reversibili in cui gli ioni mobili di una matrice solida sono scambiati con gli ioni aventi simile carica elettrica dei contaminanti disciolti	bonifica in situ della falda che prevede l'iniezione di reagenti acidi	bonifica in situ della falda che prevede l'iniezione di soluzioni ionizzanti	bonifica on-site per terreni contaminati da sostanze inorganiche
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di una falda contaminata, il trattamento a scambio ionico	è un trattamento chimico-fisico ex situ teoricamente utilizzabile per la depurazione di acque contaminate da composti inorganici, metalli pesanti, radionuclidi	non è mai un trattamento praticabile	è una modalità applicativa dell'analisi di rischio	è un protocollo di laboratorio per la preparazione dei campioni da sottoporre ad analisi

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento a scambio ionico per la bonifica ex situ delle acque di falde contaminate è basato su	reazioni chimiche reversibili, nelle quali gli ioni mobili di una matrice solida (solitamente resine o zeoliti) sono scambiati con gli ioni dei contaminanti in soluzione e aventi simile carica elettrica	adsorbimento su carboni attivi	adsorbimento da parte della frazione organica del terreno	ionizzazione dell'acqua a seguito dell'applicazione di un forte campo elettromagnetico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento a scambio ionico per la bonifica ex situ delle acque prevede l'utilizzo di matrici di scambio solide costituite normalmente da	resine sintetiche di polimerizzazione o zeoliti naturali	sabbia calcarea	sabbia silicea	argilla espansa
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In base al tipo di ione scambiato, le resine normalmente usate nel trattamento a scambio ionico per la bonifica delle acque possono essere	a scambio cationico o a scambio anionico	stabili o instabili	semplici o composte	reattive o passive
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di siti contaminati, i carboni attivi sono impiegati	nel trattamento ex situ di vapori e acque contaminati, per rimuovere (adsorbire) gli inquinanti	per la fertilizzazione in interventi di fitorimediazione	per l'impermeabilizzazione di fondo delle vasche di ossidazione	nella realizzazione dello strato drenante di un capping
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I carboni attivi normalmente utilizzati nell'ambito della bonifica di siti contaminati, possono essere	granulari (GAC) o in polvere (PAC)	in soluzione e in fase libera	attivi e passivi	stabili e instabili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'efficacia depurativa dei filtri a carboni attivi normalmente utilizzati nell'ambito della bonifica di siti contaminati si basa sul principio-meccanismo di	adsorbimento	precipitazione	clariflocculazione	strippaggio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica dei siti contaminati, il "pump e treat"	è una tecnica per il contenimento e/o la bonifica della falda contaminata	è una tecnica per la bonifica in situ della zona vadosa, che prevede l'aspirazione e il trattamento dell'aria interstiziale	è una tecnica che consiste nell'iniezione di un reagente ossidante nella zona satura	non è una tecnica di bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica dell'ossidazione chimica per la bonifica delle acque di falda contaminate può essere implementata	immettendo direttamente in falda un opportuno reagente chimico ossidante, oppure trattando l'acqua estratta (ex situ) con il medesimo prodotto	estraendo l'acqua e inviandola a un filtro a carboni attivi	estraendo l'acqua e inviandola a un air stripper	ricoprendo il suolo sovrastante con un capping
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica denominata "ossidazione chimica"	prevede l'iniezione l'uso di un reagente ossidante, da iniettare direttamente matrice contaminata (suolo o falda, in situ) o per trattare l'acqua emunta (ex situ)	è applicabile solo a composti molto volatili	comporta necessariamente la realizzazione di stagno di ossidazione	non è applicabile nella zona insatura
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di "pump e treat" per il contenimento e/o la bonifica di una falda contaminata è costituito almeno dai due seguenti sottosistemi	un barrieramento idraulico (costituito da rete di pozzi opportunamente ubicati e finestrati e funzionanti con adeguato regime di portate) e un sistema di trattamento delle acque emunte (TAF), on-site o off-site	un barrieramento fisico e una vasca di ossidazione	una rete di punti per l'estrazione dei vapori interstiziali e un biofiltro	una rete di punti per l'estrazione dei vapori interstiziali della zona vadosa e un air stripper
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di "pump e treat" correttamente progettato e funzionante è efficace per il contenimento di una falda contaminata	da ogni contaminante comune, purché in fase disciolta (il tipo di contaminazione condiziona in pratica solo il sistema di trattamento TAF)	esclusivamente da idrocarburi leggeri	esclusivamente da BTEX	esclusivamente da idrocarburi pesanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Per l'iscrizione alla classe A della categoria 9, le imprese devono dimostrare di avere eseguito (nei 5 anni che precedono la domanda, o nei migliori 5 anni dell'ultimo decennio) interventi di bonifica per un importo complessivo maggiore o uguale a	13.000.000 euro	2.600.000 euro	3.300.000 euro	2.100.000 euro

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il Modello concettuale preliminare del sito serve anche per	individuare le possibili sorgenti di contaminazione e impostare correttamente il Piano di indagini del piano di caratterizzazione	impostare l'analisi di rischio sito specifica per determinare gli obiettivi di bonifica	delimitare in maniera precisa il perimetro dell'area da sottoporre a bonifica	definire nei dettagli il progetto esecutivo del cantiere per l'intervento di bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il Modello concettuale preliminare del sito, deve essere definito sulla base	delle informazioni storiche disponibili e di eventuali indagini condotte nella gestione del sito	del piano di monitoraggio e controllo nell'ambito dell'autorizzazione per l'esercizio	delle prime analisi chimiche condotte sul sito dagli enti di controllo ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente)	del piano di caratterizzazione iniziale del sito eseguito dal proponente
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il campo di applicazione della normativa su terre e rocce da scavo esclude	i residui provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi del Codice dell'ambiente	il materiale da scavo idoneo a essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	il materiale da scavo generato durante la realizzazione di un'opera	il materiale da scavo utilizzato in conformità al piano di utilizzo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Le terre e rocce da scavo, per essere qualificate sottoprodotti, devono osservare, tra gli altri, il seguente requisito	il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale	il materiale deve essere contaminato da idrocarburi	le rocce non devono essere movimentate durante lo scavo	il materiale da scavo non deve essere utilizzato in conformità al piano di utilizzo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti, devono osservare, tra gli altri, il seguente requisito	il materiale da scavo deve essere idoneo a essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	il materiale deve essere contaminato da idrocarburi	le rocce non devono essere movimentate durante lo scavo	il materiale da scavo non deve essere utilizzato in conformità al piano di utilizzo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti, devono osservare, tra gli altri, il seguente requisito	il loro utilizzo deve essere conforme alle disposizioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo	il materiale deve essere contaminato da idrocarburi	le terre e rocce devono essere bonificate	le rocce non devono essere movimentate durante lo scavo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Alla scadenza del termine temporale del piano di utilizzo le terre e rocce da scavo devono essere gestite	come rifiuto	non devono essere più gestite ma abbandonate sul luogo di produzione	come sottoprodotto	come materia prima
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il proponente del piano di utilizzo deve comunicare all'Autorità competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo	prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera	dopo l'esecuzione dell'opera	mai	non prima di 6 mesi dall'esecuzione dell'opera
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo deve rispettare, tra gli altri, il seguente requisito	deve essere conforme alle previsioni del piano di utilizzo e identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile	non deve essere mai realizzato presso il sito di produzione dello stesso	deve essere realizzato insieme ai depositi di altre terre e rocce provenienti da altri lavori al fine di miscelare i vari cumuli	deve essere sempre realizzato in cassoni scarrabili nei quali possono venire depositati anche altri rifiuti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	All'uscita del materiale escavato dal sito di produzione, il trasporto di tale materiale	deve essere accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa di settore	deve essere accompagnato dalla documentazione solo se espressamente richiesto dalla Polizia Municipale territorialmente competente	deve essere accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale competente	non deve essere accompagnato da alcuna documentazione
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	La documentazione che accompagna il materiale escavato in uscita dal sito di produzione deve essere predisposta	in triplice copia	in dieci copie	in duplice copia	in una singola copia
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo del materiale escavato	comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto	comporta l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco	comporta l'abbandono del materiale escavato nel deposito	non comporta nulla
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	La caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo	viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera	non ha nessuna finalità perché non è obbligatoria	serve come dato statistico al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ha lo scopo di suddividere le varie pezzature delle rocce frantumate
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	La caratterizzazione ambientale viene svolta	dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo	da nessuno perché non esiste tale obbligo	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri sono	almeno due	almeno cinque	almeno venti	almeno dieci

3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Un'operazione di normale pratica industriale nell'ambito delle terre e rocce da scavo è	la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici	l'analisi di rischio al fine di evidenziare possibili impatti sull'ambiente e sulla salute dell'uomo	il telerilevamento del suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione	la rimozione dei suoli contaminati per consentire la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I campioni di materiale escavato da portare in laboratorio per la successiva caratterizzazione ambientale devono essere	privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm	con la frazione maggiore di 10 cm e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm	senza la presenza di idrocarburi e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm	con la frazione maggiore di 2 cm e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	L'operazione R13 indica	la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	l'utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R12	lo scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti sono classificati	in base all'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali	in base all'origine in rifiuti extra urbani e rifiuti particolari	in base alla genesi in rifiuti assimilati e rifiuti straordinari	in base alla nascita in rifiuti particolari e rifiuti straordinari
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti speciali sono classificati	in base alle caratteristiche di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi	in base alle caratteristiche fisiche in rifiuti particolari e in rifiuti straordinari	in base alle caratteristiche merceologiche in rifiuti speciali e non speciali	in base alle caratteristiche fisiche in rifiuti solidi e liquidi
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Una caratteristica di pericolo per un rifiuto speciale	può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti	viene definita come un fattore di rischio a cui devono stare attenti i lavoratori	viene valutata solo dopo una contaminazione o sull'ambiente o sull'uomo	può essere valutata utilizzando la concentrazione di soglia di contaminazione per le sostanze contaminanti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Qualora una caratteristica di pericolo da attribuire a un rifiuto speciale sia stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose	prevalgono i risultati della prova per la determinazione della caratteristica di pericolo	non prevale nessuna delle due ma è richiesto uno studio supplementare	prevalgono i risultati della concentrazione	non prevale nessuna delle due perché non servono per valutare le caratteristiche di pericolo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	La seconda coppia di numeri del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) rappresenta	le sottoclassi (processo produttivo) in cui si articola ciascuna classe di attività	le quaranta classi di attività da cui originano i rifiuti	le dieci classi di attività da cui originano i rifiuti	le cinque classi di attività da cui originano i rifiuti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti che contengono POPs (inquinanti organici persistenti) in quantità superiori ai limiti di concentrazione di legge, devono essere classificati come	pericolosi	rifiuti particolari	non pericolosi	rifiuti urbani
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), da attribuire a un rifiuto, è composto da	6 cifre	8 cifre	5 cifre	4 cifre
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	La prima coppia di numeri del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) rappresenta	le venti classi di attività da cui originano i rifiuti	le dieci classi di attività da cui originano i rifiuti	le cinque classi di attività da cui originano i rifiuti	le quaranta classi di attività da cui originano i rifiuti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti che hanno codice doppio specifico	non esistono	sono rifiuti per i quali possono essere attribuiti diversi codici EER (Elenco europeo dei rifiuti) appartenenti a diverse famiglie	sono rifiuti che a seconda della produzione possono avere diverse caratteristiche di pericolo a secondo del ciclo produttivo da cui originano	sono rifiuti per i quali esistono 4 codici EER (Elenco europeo dei rifiuti) comunemente chiamati a "specchio" che possono essere attribuiti allo stesso rifiuto a discrezione del produttore
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti incompatibili tra loro devono essere stoccati	in modo che non possano venire a contatto tra di loro	in cumuli disomogenei	in modo che possano venire a contatto tra di loro	in modo che possano essere miscelati tra loro
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra	il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità all'intero volume del serbatoio	il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari a 50 litri	non è necessario il bacino di contenimento	il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari a 100 litri
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I codici EER (Elenco europeo dei rifiuti) dei rifiuti pericolosi sono contrassegnati	da un asterisco	dal segno +	da una coppia di lettere uguali	da un segno - posto alla fine del codice EER
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I serbatoi che contengono rifiuti liquidi devono essere muniti	di dispositivi anti-traboccamento	di dispositivi ottici	di dispositivi di allarme sonoro	di recinzioni elettriche antintrusione

3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se i dispositivi anti-traboccamento dei serbatoi contenenti liquidi hanno una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico	deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente	deve essere convogliato direttamente in falda	deve essere convogliato in modo da costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente	deve essere convogliato direttamente nell'acquifero più vicino all'impianto
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere	realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti	a forma cubica	realizzati su terra battuta	disomogenei
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli, i cumuli	devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, se allo stato polverulento, dall'azione del vento	non devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche	devono essere a forma cubica	devono essere omogenei
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili destinati a contenere rifiuti devono	essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	essere di forma cubica	essere aperti	avere capacità di 1 mc
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili destinati a contenere rifiuti devono	essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento	essere aperti e muniti di dispositivi sonori per eventuali sversamenti accidentali	essere di forma cubica e muniti di dispositivi sonori per eventuali sversamenti accidentali	avere capacità inferiore a un 1 mc e muniti di dispositivi visivi per eventuali sversamenti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili destinati a contenere rifiuti devono	essere provvisti di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione	essere sempre aperti	avere capacità inferiore a un 1 mc e muniti di dispositivi visivi per eventuali sversamenti	essere aperti e muniti di dispositivi sonori per eventuali sversamenti accidentali
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	La classificazione dei rifiuti deve essere effettuata	dal produttore	dal trasportatore	dall'intermediario	dal Laboratorio
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se nessuno dei titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 mi permette di identificare un rifiuto occorre	esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto	esaminare i capitoli 21 e 22 per identificare il codice corretto	consultare attribuire il codice 99	ripetere le analisi
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per sostanza pericolosa, definita dalle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, si intende	qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa	qualsiasi composto a base di IPA (Idrocarburi aromatici policiclici)	si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose	qualsiasi composto a base di PCB (policlorobifenili)
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il capitolo 19 del Catalogo europeo dei rifiuti indica	rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale	rifiuti dei processi chimici inorganici	rifiuti dell'industria fotografica	rifiuti prodotti da processi termici
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il capitolo 20 del Catalogo europeo dei rifiuti indica	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	rifiuti dei processi chimici inorganici	rifiuti dell'industria fotografica	rifiuti prodotti da processi termici
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico, contenuto a sua volta in un imballaggio rigido esterno recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"	deve essere effettuato in cumuli	deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio in acciaio temprato	non deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio ma solo mediante sacchetti di plastica anonimi

3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti sanitari taglienti e pungenti	devono essere raccolti con apposito imballaggio a perdere, resistente alla puntura e recante la scritta "Rifiuti sanitari a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuto a sua volta in un imballaggio rigido esterno recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"	deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio in acciaio temprato	devono essere raccolti in cumuli all'interno delle strutture sanitarie	devono essere raccolti utilizzando sacchetti di plastica anonimi
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Gli imballaggi esterni dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	devono avere caratteristiche adeguate a resistere agli urti e alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto e avere colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi per il conferimento degli altri rifiuti	devono essere realizzati in stoffa	devono essere di colore bianco per non essere distinti dagli altri rifiuti	devono essere realizzati in cartoncino
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Gli imballaggi dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere	imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti l'indicazione "Rifiuti sanitari sterilizzati" e la data della sterilizzazione	di colore bianco per non essere distinti dagli altri rifiuti	esclusivamente di colore azzurro	realizzati in stoffa
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori e gli imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti costituiti da morchie depositate sul fondo dei serbatoi	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	devono essere realizzati in vetro temprato	non devono avere caratteristiche specifiche	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da soluzione acquose di lavaggio avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento	deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi	deve essere realizzato a una profondità di 10 metri dal livello del mare	deve essere realizzato in legno o carta e cartone	deve essere realizzato in sabbia e materiale filtrante in modo tale da consentire ai rifiuti liquidi di penetrare nel suolo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da soluzione acquose di lavaggio e acque madri avviene in un serbatoio fuori terra il bacino di contenimento deve avere capacità	all'intero volume del serbatoio	pari a 10 litri	inferiore all'intero volume del serbatoio di riferimento	pari a 1 litro
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se i rifiuti costituiti da soluzione acquose di lavaggio e acque madri vengono stoccati in serbatoi fuori terra	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità inferiore alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi	il bacino di contenimento deve avere capacità pari a 1 litro	il bacino di contenimento deve avere capacità pari a 10 litri
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Un'area di deposito temporaneo di rifiuti prodotti da un'unità operativa di un complesso aziendale deve essere organizzata	in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di apposita cartellonistica riportante ciascun codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) e denominazione dello stesso	attraverso un unico cumulo in cui sono posizionati senza distinzione i rifiuti prodotti dall'unità operativa	realizzando una fossa scavata nel terreno di proprietà dell'azienda	non è necessario perché espressamente vietato dalla norma
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se il deposito dei rifiuti avviene nelle aree esterne	è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori	bisogna scavare una trincea drenante per consentire alle acque di prima pioggia di lavare tutti i rifiuti prodotti dall'impianto	non è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie	i rifiuti devono essere depositati in un unico cumulo in cui i pericolosi devono stare più in alto
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Dopo piogge intense sui bacini di contenimento dei rifiuti realizzati in depositi esterni non muniti di tettoia	occorre verificare lo stato dei bacini di contenimento e provvedere al loro svuotamento	non occorre fare niente perché basta aspettare il bel tempo	occorre verificare lo stato dei bacini di contenimento e svuotarli direttamente in fognatura qualora siano pieni	occorre realizzare altri bacini di contenimento

3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I serbatoi per la raccolta dei rifiuti costituiti da soluzione acquose di lavaggio e acque madri	devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento	non devono essere mai provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento	devono essere provvisti di un allarme sonoro	devono essere provvisti di opportuni sportelli di apertura per ispezioni visive
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se il deposito dei rifiuti è ubicato in un locale chiuso	è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata	è importante chiudere bene porte e finestre e il sistema di aerazione affinché non vi sia mai un cambio d'aria	è necessario presidiarlo 24 ore al giorno	non è necessario garantire un'aerazione permanente
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti speciali devono essere	provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi	realizzati in vetro o carta	sprovvisi di chiusure in modo da permettere la fuoriuscita del contenuto
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da Piombo devono essere	provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento	sprovvisi di chiusure in modo da permettere la fuoriuscita del contenuto	realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi	realizzati in vetro o carta
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Presso l'area di deposito di rifiuti speciali è opportuno	installare idonea segnaletica di sicurezza atta a identificare la tipologia di materiale in stoccaggio, i principali rischi nonché i divieti e le prescrizioni da osservare	che non venga mai installata idonea segnaletica al fine di non consentire l'individuazione del deposito stesso	installare una recinzione elettrica	installare un impianto radiometrico
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti fissi e mobili per deposito di rifiuti speciali devono essere contrassegnati	con etichette o targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, atti a evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti	solo se lo decide il produttore	di colore rosso e muniti di coperchio nero	con pittura verde
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Le etichette e i cartelli per l'identificazione dei rifiuti speciali devono essere realizzati	in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di segnaletica di sicurezza	in colore verde	in colore verde e nero	in colore viola
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori usati per il magazzinaggio di sostanze e preparati pericolosi	devono essere muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) corrispondente alla pericolosità	devono essere muniti di un fischietto da utilizzare durante la loro movimentazione	non devono essere muniti dell'etichettatura	devono essere muniti di un registro di carico/scarico
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti fissi o mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati allo stesso utilizzo	devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni	devono essere sottoposti a raggi X prima di poterli utilizzare nuovamente	devono essere inceneriti	devono essere posizionati al sole per tre mesi prima di poterli utilizzare nuovamente
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il trasporto di contenitori di rifiuti pericolosi dal luogo di produzione al deposito temporaneo prima della raccolta	deve essere effettuato da personale autorizzato avendo cura di verificare che le etichette siano chiare e leggibili	deve essere effettuato solo dall'ufficio personale	deve avvenire con cadenza semestrale	deve avvenire con tramoggia
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti speciali prodotti da un impianto devono essere contenuti	in contenitori appropriati in base al volume e al tipo di rifiuto	in contenitori in cartone	in contenitori in vetro	in contenitori a dispersione
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori per lo stoccaggio di rifiuti chimici devono essere realizzati	in materiale resistente all'azione del rifiuto contenuto	in vetro	in cartone	in polistirolo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi	devono garantire una tenuta adeguata a impedire la fuoriuscita di materiale o, comunque, di vapori pericolosi	devono essere del tipo usa e getta	devono far fuoriuscire sempre il liquido sversato all'interno	non devono mai garantire una tenuta adeguata
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori per lo stoccaggio di rifiuti chimici devono	avere dimensioni contenute ed essere muniti di dispositivi per la presa	essere del tipo usa e getta	essere resistenti alla camera di combustione dell'inceneritore	far fuoriuscire sempre il liquido sversato all'interno
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi	devono essere correttamente etichettati	devono far fuoriuscire sempre il liquido sversato all'interno	devono essere del tipo usa e getta	devono essere resistenti alla camera di combustione dell'inceneritore
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	In caso di rifiuti speciali pericolosi prodotti dall'azienda costituiti da sostanze chimiche non più utilizzate	i rifiuti devono essere sistemati in opportuni contenitori resistenti (es. di plastica) per evitare danneggiamenti e perdite del contenuto negli ambienti di lavoro	i rifiuti devono essere immediatamente inviati all'impianto di trattamento termico	i rifiuti devono essere immediatamente inviati all'impianto di trattamento biologico	i sacchi che contengono rifiuti solidi devono essere sistemati in un cumulo

3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti costituiti da reagentario obsoleto sia solidi che liquidi	possono essere eliminati nei loro contenitori originali purché siano in corrette condizioni	possono essere depositati in cumuli insieme ad altri rifiuti pericolosi	non possono essere eliminati mai perché bisogna attendere il loro utilizzo	possono essere eliminati attraverso un processo di interro nella proprietà dell'azienda
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Nella manipolazione di rifiuti chimici durante la loro gestione nel deposito temporaneo prima della raccolta	è opportuno conservare i contenitori dei rifiuti chimici lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici	il personale non ha nessun obbligo di indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale)	è opportuno conservare i contenitori dei rifiuti chimici in vicinanza da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici	non esistono particolari procedure
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il trasporto di contenitori di rifiuti speciali non pericolosi dal luogo di produzione al deposito temporaneo prima della raccolta	deve essere effettuato da personale autorizzato avendo cura di controllare che i contenitori siano integri, ben chiusi e non siano contaminati da sostanze pericolose	deve avvenire con tramoggia	deve essere effettuato solo dall'ufficio personale	deve avvenire con cadenza semestrale
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti che hanno contenuto liquidi pericolosi	non possono essere inviati al riciclo se non previo compimento di adeguate operazioni di pulizia, quali lavaggio e/o sterilizzazione	devono essere sottoposti a raggi X	non devono essere mai lavati	possono essere inviati al riciclo perché sono uguali a quelli che hanno contenuto liquidi non pericolosi
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti che hanno contenuto sostanze volatili	devono essere lasciati aperti sotto cappa, in modo da favorire la completa evaporazione delle tracce di solvente residuo e successivamente devono essere accuratamente lavati e/o sterilizzati	devono essere sottoposti a raggi X	non devono essere mai lavati e/o sterilizzati	devono essere lasciati sempre chiusi in un ambiente chiuso
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti devono essere	depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al regolamento europeo relativo agli inquinanti organici persistenti	gestiti con le stesse precauzioni dei rifiuti non pericolosi e conformemente ai contenuti del regolamento europeo relativo agli inquinanti organici persistenti	gestiti come gli imballaggi in plastica e conformemente ai contenuti del regolamento europeo relativo agli inquinanti organici persistenti	smaltiti, se sopra ai 20 mc, entro i sei mesi e conformemente ai contenuti tecnici del regolamento europeo relativo agli inquinanti organici persistenti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se un recipiente che ha contenuto sostanze chimiche pericolose non viene lavato	il recipiente rimane un rifiuto speciale	può essere utilizzato per contenere altri prodotti chimici	deve essere gestito con un codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) della famiglia 17	deve essere gestito come un non rifiuto
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti agricoli e agro-industriali sono classificati	rifiuti speciali	rifiuti urbani	rifiuti indipendenti	rifiuti assimilabili agli urbani
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per lo stoccaggio in serbatoio fuori terra di rifiuti costituiti da percolato di discarica contenente sostanze pericolose, il bacino di contenimento	deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi	deve essere realizzato in legno o carta e cartone	deve essere realizzato a una profondità di 10 metri dal livello del mare	deve essere realizzato in sabbia e materiale filtrante in modo tale da consentire ai rifiuti liquidi di penetrare nel suolo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per lo stoccaggio in serbatoio fuori terra di rifiuti costituiti da percolato di discarica contenente sostanze pericolose, il bacino di contenimento	deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio	deve avere capacità pari a 10 litri	deve avere capacità inferiore all'intero volume del serbatoio di riferimento	deve avere capacità pari a 1 litro
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da percolato di discarica contenente sostanze pericolose	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi	il bacino di contenimento dei serbatoi deve avere capacità pari a 10 litri	il bacino di contenimento dei serbatoi deve avere capacità pari a 1 litro	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità inferiore alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenente sostanze pericolose il bacino di contenimento deve essere realizzato	con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi	in legno o carta e cartone	ad una profondità di 10 metri dal livello del mare	in sabbia e materiale filtrante
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per lo stoccaggio in serbatoio fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenente sostanze pericolose	il bacino di contenimento deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio	il bacino di contenimento dei serbatoi deve avere capacità pari a 10 litri	il bacino di contenimento dei serbatoi deve avere capacità pari a 1 litro	il bacino di contenimento deve avere capacità inferiore all'intero volume del serbatoio di riferimento

3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenente sostanze pericolose	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità inferiore alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi	il bacino di contenimento dei serbatoi deve avere capacità pari a 10 litri	il bacino di contenimento dei serbatoi deve avere capacità pari a 1 litro
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori e gli imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo di rifiuti costituiti da legno, vetro e plastica contenenti sostanze pericolose	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	devono essere realizzati in vetro temprato	non devono avere caratteristiche specifiche	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se il deposito dei rifiuti costituiti da ferro e acciaio avviene in cumuli, i cumuli devono essere	realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo	realizzati sulla zona insatura del sottosuolo	realizzati su terra battuta	realizzati sulla zona satura del sottosuolo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se il deposito di rifiuti costituiti da ferro e acciaio avviene in cumuli alla rinfusa	i cumuli devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato pulverulento, dall'azione del vento	i cumuli devono essere realizzati su terra battuta	i cumuli devono essere realizzati sulla zona insatura del sottosuolo	i cumuli devono essere realizzati sulla zona satura del sottosuolo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da materiali isolanti contenenti amianto	devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	devono essere realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi contenenti amianto	devono essere realizzati in vetro o carta	non devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da stagno	devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento	devono essere realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi	devono essere realizzati in vetro o carta	non devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi	devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	non devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	devono essere realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti non pericolosi	devono essere realizzati in vetro o carta
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da alluminio	devono essere provvisti di accessori dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento	devono essere realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi	non devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	devono essere realizzati in vetro o carta
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti che contenevano fitofarmaci	possono essere accuratamente sciacquati e l'acqua di lavaggio deve essere riutilizzata per il trattamento fitosanitario, mentre il contenitore deve essere gestito come rifiuto	devono essere gestiti come un non rifiuto	possono essere utilizzati per contenere altri prodotti chimici	devono essere gestiti con un codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) della famiglia 17
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti deve essere effettuato	per categorie omogenee di rifiuti	per categorie disomogenee di rifiuti	per cumuli di rifiuti speciali	per gruppi non omogenei di rifiuti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti è definito (D.Lgs. n. 152/2006) come il raggruppamento dei rifiuti	ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato prima della raccolta, nel rispetto delle condizioni definite dal Codice dell'ambiente	nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività di recupero/smaltimento	nel luogo in cui si svolge l'attività di recupero/smaltimento	effettuati, dopo la raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se il quantitativo di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non pericolosi non supera i 30 mc, il deposito temporaneo prima della raccolta non può avere durata superiore ad	un anno	un mese	un decennio	una settimana
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se il quantitativo di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non supera i 30 mc di cui 10 mc di rifiuti pericolosi, il deposito temporaneo prima della raccolta non può avere durata superiore a	un anno	una settimana	un decennio	un mese

3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi deve essere gestito nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito	delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti pericolosi	dei rifiuti urbani	delle sostanze radioattive	delle sostanze non pericolose
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono classificati	rifiuti urbani	rifiuti speciali	rifiuti particolari	rifiuti solidi
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti sono classificati	rifiuti speciali	rifiuti sensibili	rifiuti urbani	rifiuti gassosi
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche sono classificati	rifiuti urbani	rifiuti liquidi	rifiuti speciali	rifiuti particolari
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori e gli imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono	devono essere realizzati in vetro temprato	non hanno caratteristiche specifiche
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti deve essere effettuato	per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche	per big bag di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche	per cumuli di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche	per categorie disomogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se in un deposito temporaneo prima della raccolta vi sono più serbatoi che contengono rifiuti liquidi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità	eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi	pari a 100 litri	pari a 1.000 mc	pari a 15 mc
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Al fine di segnalare la presenza di rifiuti speciali pericolosi in recipienti fissi e mobili presenti all'interno di un deposito temporaneo prima della raccolta è opportuno che i recipienti, fissi e mobili,	siano contrassegnati con etichette o targhe	non siano contrassegnati con etichette o targhe	siano muniti di segnalatori acustici	siano recintati con filo elettrico
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere	effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute	realizzato con paratie in vetro o legno	in cumuli disomogenei	perimetrato con un filo elettrico
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti rappresentati da olio esausto all'interno di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti realizzato in un impianto	devono essere stoccati in modo idoneo a evitare qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze	devono essere stoccati in recipienti in grado di rilasciare gli oli esausti nell'ambiente una volta riempiti	devono essere stoccati in recipienti realizzati in vetro	devono essere stoccati in recipienti muniti di un allarme sonoro
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori destinati a raccogliere oli esausti all'interno di un deposito temporaneo prima della raccolta	devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita di liquido	devono essere stoccati in recipienti realizzati in vetro	devono essere stoccati in recipienti in grado di rilasciare gli oli esausti nell'ambiente una volta riempiti	devono essere stoccati in recipienti muniti di un allarme sonoro
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti di batterie esauste al piombo	deve essere effettuato in luogo coperto munito di superficie impermeabile e le batterie non devono presentare rotture che lascino fuoriuscire il liquido contenuto	deve essere accessibile a tutto il personale	deve essere effettuato in luogo scoperto munito di superficie permeabile	deve essere realizzato in un bunker sotterraneo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori e gli imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti costituiti da miscele bituminose, contenenti catrame di carbone	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti	devono essere realizzati in vetro temperato	non devono avere caratteristiche specifiche
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori e gli imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti costituiti da ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti	devono essere realizzati in vetro temprato	non devono avere caratteristiche specifiche
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza	VERO	vero, ma solo se il deposito temporaneo di rifiuti è realizzato mediante cumuli disomogenei	vero, ma solo se il deposito temporaneo di rifiuti è realizzato con paratie in vetro o legno	FALSO

3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti da attività di servizio sono classificati	rifiuti speciali se diversi dai rifiuti urbani	rifiuti solidi urbani	rifiuti assimilabili	rifiuti particolari
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti da lavorazioni artigianali sono classificati	rifiuti speciali se diversi dai rifiuti urbani	rifiuti solidi urbani	rifiuti assimilabili	rifiuti particolari
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo sono classificati	rifiuti speciali	rifiuti particolari	rifiuti liquidi	rifiuti urbani
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) si definisce coordinatore durante la progettazione	soggetto incaricato, da committente o responsabile dei lavori, per redigere il piano di sicurezza e di coordinamento necessario ai fini dell'esecuzione dei lavori	direttore dei lavori	progettista dell'opera	medico competente incaricato dal datore di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il POS (piano operativo di sicurezza) è	il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato e riporta, tra l'altro, le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata dall'impresa esecutrice	l'unità sanitaria locale più vicina al cantiere	il piano di sicurezza redatto dal responsabile della sicurezza e prevenzione	un dispositivo di protezione individuale
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori è obbligatoria	nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente	sempre	solo in presenza del rischio dovuto alle polveri di amianto	solo nel caso che in cantiere sia prevista la presenza di più imprese in contemporanea
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/ giorno, i cui lavori non comportano rischi particolari per i lavoratori, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi viene verificata mediante	presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti per legge	la sola presentazione del DURC	presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi di un curriculum dei lavori eseguiti	la sola autocertificazione
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 è redatto	dal coordinatore della progettazione	dal committente	dall'impresa	dal responsabile di cantiere
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il coordinatore per la sicurezza dei lavori dà comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	nel caso in cui il committente non abbia adottato alcun provvedimento a seguito di precedente segnalazione di inadempienza da parte di un lavoratore autonomo delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento	solo su richiesta del committente	sempre in caso di infortunio	mai, in nessun caso
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La notifica preliminare, prevista dal D. Lgs. n. 81/2008, deve essere trasmessa prima dell'inizio dei lavori	all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	all'Ufficio tecnico comunale	all'Ufficio delle poste e telecomunicazioni	alla impresa
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "lavoro in quota" si intende	un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile	un'attività lavorativa svolta su impalcature metalliche superiori a 20 m	un lavoro svolto su una parete ripida	un lavoro svolto in montagna a una quota superiore ai 1.000 m

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende	qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro	gli indumenti di lavoro ordinari	gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi	le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, le norme sulla sicurezza dei cantieri mobili o temporanei prevedono sanzioni penali (arresto)	per committenti e responsabili dei lavori, coordinatori, datori di lavoro e dirigenti e lavoratori autonomi	per medico competente, preposto, dirigente e RLS	anche per gli operai	per progettista, direttore dei lavori, titolare dell'impresa e collaudatore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La recinzione del cantiere serve per	impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni	impedire furti in cantiere	contenere gli urti accidentali di eventuali veicoli in transito all'esterno	impedire la fuga degli operai in caso di intervento delle autorità di controllo
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I dispositivi di protezione collettiva	sono soluzioni tecniche che vanno a tutelare più persone che operano in una certa area di lavoro	mirano a tutelare l'incolumità di un singolo lavoratore	vengono forniti su richiesta dell'Azienda sanitaria locale	sono previsti solo nei lavori in quota
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per agente chimico nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende	qualunque elemento e composto chimico utilizzato o smaltito mediante qualsiasi attività lavorativa, prodotto intenzionalmente o no e immesso o no sul mercato	l'agente delle forze dell'ordine preposta al controllo dei siti contaminati	il contenitore in cui vengono immessi prodotti chimici al fine di produrre una reazione chimica	quella sostanza chimica utilizzata per bonificare un sito
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Sono considerati agenti chimici pericolosi	tutti gli elementi sia classificati sia non classificati che possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimiche, chimico-fisiche o tossicologiche	tutte le sostanze utilizzate per l'abbattimento dei rifiuti	tutti gli elementi o sostanze che non decadono nel tempo	tutte le sostanze che contengono solfidi
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "valore limite di esposizione professionale" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende	il limite della concentrazione media in un determinato periodo di tempo di un agente chimico presente nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore	un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto nella manipolazione di sostanza chimiche non pericolose durante un turno di lavoro	una soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto che lavora in un impianto chimico	un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanza chimiche pericolose
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "agente biologico" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende un qualsiasi	microrganismo, anche se geneticamente modificato, che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni	elemento o composto chimico utilizzato o smaltito mediante qualsiasi attività lavorativa, prodotto intenzionalmente e immesso sul mercato	agente atmosferico in grado di produrre fenomeni instabili all'interno di un cantiere	elemento in natura in grado di produrre sostanze chimiche con il potenziale di abbattere lo strato esterno della biosfera
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "valore limite biologico" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende	il valore limite stabilito per legge della concentrazione di un agente biologico, o di un suo prodotto finale nell'aria o nell'organismo umano (sangue)	una soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto che lavora in un impianto	un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanza chimiche non pericolose	un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanza chimiche pericolose
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Secondo il D. Lgs. n. 81/2008, la "sorveglianza sanitaria" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica	è la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro	l'analisi clinica effettuata dal medico di base in relazione al lavoro svolto dall'operaio	è l'esito dei controlli effettuati dal medico sul luogo di lavoro al fine di verificare da parte del datore di lavoro l'utilizzo dei DPI	rappresenta la cartella clinica di un soggetto che è rimasto intossicato dall'utilizzo di sostanze chimiche sul luogo di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "pericolo" delle sostanze pericolose di natura chimica nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende	la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi	la proprietà estrinseca di una sostanza chimica di produrre effetti malefici sul lavoratore che la utilizza	la proprietà estrinseca di una sostanza chimica di produrre effetti benefici sul lavoratore che la utilizza	lo stato in cui può versare l'ambiente dopo l'utilizzo di una tecnica di bonifica

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "rischio" delle sostanze pericolose di natura chimica nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende la	probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o di esposizione	probabilità che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione	certezza che qualcuno stia male in un cantiere di bonifica	probabilità che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica si senta male nel luogo di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Ai fini della valutazione dei rischi derivanti da sostanze pericolose chimiche il datore di lavoro prima dell'allestimento del cantiere di bonifica deve effettuare una stima circa	l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori	la probabilità che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione	la certezza che qualche lavoratore in un cantiere di bonifica possa subire lesioni	la probabilità che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica si senta male nel luogo di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Ai fini della valutazione dei rischi nell'ambito di un intervento di bonifica in un sito contaminato	bisogna prendere in considerazione le proprietà pericolose delle sostanze contaminanti	deve essere considerata la certezza che i lavoratori presenti nel cantiere di bonifica possano ammalarsi	deve essere considerata la probabilità che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica possa avere un malore nel luogo di lavoro	deve essere considerata la probabilità che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per la valutazione dei rischi nell'ambito di un intervento di bonifica in un sito contaminato occorre considerare	livello, modo e durata dell'esposizione di un lavoratore alla sostanza chimica pericolosa	la probabilità che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione	la certezza che qualcuno stia male in un cantiere di bonifica	la probabilità che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica si senta male nel luogo di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi eseguita nell'ambito di un intervento di bonifica, provvede affinché	il rischio sia eliminato o ridotto mediante sostituzione con altri agenti o processi che sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori	anche in presenza di rischio residuo minimo i lavoratori possano operare senza l'utilizzo dei DPI	il rischio per i lavoratori venga ridotto almeno una volta a settimana	anche in presenza di incidenti o di situazioni d'emergenza i soggetti non protetti possano rimanere nella zona interessata per portare a termine i lavori
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il rischio in caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi deve essere valutato in base al rischio	che comporta la combinazione di tutti gli agenti chimici	dell'eventuale presenza di amianto	di ingestione	di un solo agente chimico
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il datore di lavoro ha l'obbligo di aggiornare il Documento di valutazione del rischio	periodicamente, oppure in occasione di cambiamenti che potrebbero aver reso inattuale il Documento, o se i risultati della sorveglianza medica ne evidenziano la necessità	ogni 5 anni	solo quando si verifica un infortunio	ogni 10 anni
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario progettare e organizzare sistemi di lavorazione	sul luogo di lavoro	negli uffici acquisti	nuovi	nelle scuole
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario dotare il personale di	attrezzature idonee per il lavoro specifico da svolgere	un drone	un telefono satellitare	un allarme sonoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario	ridurre al minimo il numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti	attrezzare il cantiere con telecamere a infrarossi	dotare di un telefono satellitare i lavoratori che sono o potrebbero essere esposti	aumentare il numero dei lavoratori nella zona del rischio per completare prima i lavori di bonifica
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario	ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione	fornire di un telefono satellitare i lavoratori che sono o potrebbero essere esposti	aumentare il numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti	fornire di un drone i lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario	attuare misure igieniche adeguate	aumentare il numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti	controllare da remoto il personale	fornire di apposito tablet i lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario	ridurre al minimo la quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione	nominare il coordinatore per i lavori	aumentare le quantità di agenti chimici presenti nel luogo di lavoro	fornire al responsabile di cantiere un telefono satellitare

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario	adottare metodi di lavoro appropriati unitamente a disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione dei rifiuti che contengono agenti chimici	adottare metodi di lavoro sperimentali per acquisire il maggior numero di dati da utilizzare nello studio degli agenti chimici a futura memoria	aumentare le quantità di agenti chimici presenti nel luogo di lavoro per analizzare il loro comportamento	fornire al responsabile di cantiere i numeri d'emergenza per interventi immediati
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	È compito del datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi	qualora la natura dell'attività lo consenta, eliminare o ridurre il rischio mediante la sostituzione con altri agenti o processi meno pericolosi per la salute dei lavoratori	provvedere all'implementazione degli agenti chimici che sono più pericolosi per la salute	provvedere ad avvisare il rappresentante legale che i lavoratori potrebbero essere esposti ad agenti chimici	provvedere ad avvisare il pronto soccorso che potrebbero arrivare lavoratori feriti
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione con altri agenti chimici è compito del datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi	garantire che il rischio sia ridotto mediante progettazione di appropriati processi lavorativi e uso di attrezzature e materiali adeguati	raddoppiare il monitoraggio della zona di lavoro	sostituire tutte le attrezzature in dotazione ai lavoratori	chiudere il cantiere
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione con altri agenti chimici, è compito del datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi	prevedere appropriate misure organizzative e di protezione collettive	convocare la conferenza dei servizi	sospendere le lavorazioni	togliere i DPI ai lavoratori
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per "interferenze del ciclo produttivo" si intendono le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo, e delle attività a esso connesse, con	quelli degli operatori economici ai quali si intende affidare un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione	le attività di controllo delle agenzie e delle autorità preposte	eventi calamitosi (terremoti, nubifragi, alluvioni, ecc.)	le disposizioni delle autorità locali
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il DUVRI è il Documento Unico	di Valutazione dei Rischi da Interferenze	Volontario di Rinuncia alle Indennità	di Valutazione dei Rumori Interferenti	di Valutazione dei Rischi di Infortuni
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'obbligo di elaborare il DUVRI è in capo	al datore di lavoro committente	al responsabile di cantiere	all'impresa appaltatrice	sia all'impresa appaltatrice sia al datore di lavoro in maniera indipendente fra loro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il DUVRI è obbligatorio	quando il datore di lavoro di un'azienda committente affida lo svolgimento di lavori all'interno del proprio luogo di lavoro a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi	nel caso di fornitura di materiali o attrezzature	nel caso di fornitura di servizi di natura intellettuale	sempre
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "uomini-giorno" si intende	l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera	l'entità media presunta dei lavoratori necessari all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture in un giorno	l'entità presunta dei lavori/servizi/forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori/servizi/forniture, considerata con riferimento all'arco temporale di un giorno	i lavoratori che operano di giorno (non di notte) in un cantiere
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Non ricorre l'obbligo del DUVRI in caso di	lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno, che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive	affidamento di attività a lavoratori autonomi	affidamento a un numero superiore a 3 operatori economici di attività svolte all'interno della azienda del datore di lavoro, e di tutte le sue unità produttive	mere forniture di materiali e attrezzature, comprese la loro installazione e rivendita
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il DUVRI deve essere redatto	necessariamente prima della stipula del contratto e l'inizio delle attività	solo se nel corso dell'attività si sono verificati danni derivanti dalle interferenze	dopo aver iniziato le attività e aver valutato le interferenze	prima dell'inizio delle attività

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per rischi da interferenza in ambito aziendale (detti anche "rischi interferenti" o interferenziali) si intendono	quelle condizioni che si verificano quando due o più aziende, che svolgono attività diverse, si trovano a svolgere le loro mansioni nella stessa "area lavorativa", nello stesso momento	tutti i rischi	quelli specifici propri dell'attività del committente	quelli specifici propri degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti riguardano	le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza	i costi per la sicurezza relativi alle attività proprie dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari	i costi per la sicurezza relativi alle attività proprie del committente	tutti i costi per la sicurezza inclusi quelli connessi alle attività proprie del committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il contratto di appalto, sub-appalto e somministrazione è considerato nullo se	in esso non sono specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni	una delle parti dopo averlo firmato ne chiede la rescissione	non è scritto su carta da bollo	i lavori non sono redditizi per una delle parti
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il DUVRI ha lo scopo di	coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese o dei lavoratori autonomi	valutare i rischi del cantiere	segnalare eventuali inadempienze da parte delle imprese esecutrici	coordinare imprese esecutrici e lavoratori autonomi nella realizzazione delle opere
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il datore di lavoro per individuare le procedure di lavoro finalizzate alla riduzione del rischio per i lavoratori di un cantiere di bonifica deve, nel rispetto delle norme di buona tecnica e buona prassi	valutare tutti i rischi a cui possono essere soggetti i lavoratori di un cantiere di bonifica derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione	redigere il progetto esecutivo di bonifica	delegare a un tecnico esperto la redazione del DVR	intervistare i lavoratori per capire da loro quali sono i reali problemi presenti in un cantiere di bonifica
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici per i lavoratori di un cantiere di bonifica	è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia	viene eseguita con cadenza decennale	viene eseguita con cadenza giornaliera	è programmata dalla USL territorialmente competente
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La valutazione del rischio biologico per i lavoratori di un cantiere di bonifica è	aggiornata ogni tre anni ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione	aggiornata ogni due anni	programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia	aggiornata ogni 5 anni
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione delle disposizioni di legge, i valori limite di esposizione agli agenti fisici risultino superati, il	datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione	datore di lavoro, in accordo con le parti sociali, stabilisce che i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici possono rimanere per un breve periodo di tempo anche al di sopra della norma	rappresentante dei lavoratori convoca un'assemblea per stabilire se continuare l'attività o astenersi	datore di lavoro stabilisce che i rischi dei lavoratori di un cantiere di bonifica possono essere contrastati con ricambi frequenti
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione alle disposizioni di legge, i valori limite di esposizione agli agenti fisici risultino superati	il datore di lavoro deve mettere in atto ogni possibile iniziativa affinché i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici vengano eliminati alla fonte o ridotti al minimo	è necessario procedere alla chiusura del cantiere	il datore di lavoro può organizzare turni di lavoro alternati	i lavoratori possono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione per un breve periodo di tempo

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione alle disposizioni di legge, i valori limite di esposizione agli agenti fisici risultino superati, il datore di lavoro	individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento	richiama i lavoratori e chiude il cantiere di bonifica	isola le fonti di inquinamento e rivede il progetto esecutivo	allerta il pronto soccorso
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il datore di lavoro provvede	affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi	a trattenere i DPI (dispositivi di protezione individuale) qualora non si rendano necessari per i lavoratori esposti ai rischi derivanti da agenti fisici	ad allertare il pronto soccorso più vicino al cantiere di bonifica affinché i medici sappiano che potrebbero recarsi lavoratori esposti ad agenti fisici	a richiamare i lavoratori e chiude il cantiere di bonifica se ritiene che gli agenti fisici siano pericolosi
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore, in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve	scegliere attrezzature di lavoro che emettano il minor rumore possibile	adottare altri metodi di lavoro che implicino una maggiore esposizione al rumore da parte del lavoratore	rilevare il livello del rumore	richiamare i lavoratori e chiudere il cantiere di bonifica
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore in un cantiere di bonifica il datore di lavoro deve	adottare misure tecniche di contenimento del rumore	i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalla fonte di rumore rilevare il livello del rumore	segnalare il dato alla ASL locale	richiamare i lavoratori e chiudere il cantiere di bonifica in attesa di riduzione del rumore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore in un cantiere di bonifica il datore di lavoro deve	provvedere a una adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro fonte del rumore in modo da ridurre al minimo la loro esposizione	ridurre l'attività lavorativa dei lavoratori su base mensile o settimanale	fornire le scarpe antinfortunistiche	convocare una riunione dei vari responsabili per stabilire il livello massimo che il lavoratore potrà sopportare
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore in un cantiere di bonifica il datore di lavoro deve	provvedere alla progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro	convincere che il rumore non produce effetti nocivi sulla salute del lavoratore	intervenire modificando il piano di sicurezza e coordinamento	aumentare la retribuzione dei lavoratori
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore in un cantiere di bonifica il datore di lavoro deve	eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo ricorrendo ad altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore	riportare i dati del rumore su apposito registro per la successiva trasmissione all'INAIL	controllare almeno una volta al giorno i valori limite di esposizione	obbligare i lavoratori a usare i DPI per la protezione degli arti
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore in un cantiere di bonifica il datore di lavoro deve	mettere a disposizione dei lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) dell'udito	chiamare il 118 per mitigare gli effetti del rumore dovuti all'uso delle attrezzature da lavoro	sospendere la bonifica	mettere a disposizione dei lavoratori una sala a depressione per combattere l'effetto del rumore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione del lavoratore a vibrazioni meccaniche in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve	adottare altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche	segnalare alla ASL il valore delle vibrazioni registrate in una giornata	fornire ai lavoratori gli idonei otoprotettori	informare il lavoratore che le vibrazioni meccaniche non producono effetti nocivi sulla salute
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione del lavoratore a vibrazioni meccaniche in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve	adottare attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni meccaniche	adottare attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di rumore	invitare i lavoratori a frequentare corsi di formazione periodica sull'uso del casco	trascurare l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero per dare maggiore importanza alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Qualora i rischi derivanti da vibrazioni meccaniche non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione è compito del datore di lavoro	adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore	sospendere le lavorazioni in attesa di nuove attrezzature	comunicare all'autorità i valori delle vibrazioni meccaniche rilevati	adottare precauzioni di salvaguardia dell'udito
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Se nonostante le misure di prevenzione adottate i valori limite per le vibrazioni meccaniche vengano superati il datore di lavoro deve	individuare le cause del superamento dei valori limite e adattare le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento	sostituire i lavoratori esposti alle vibrazioni meccaniche con neo assunti	effettuare misure giornaliere delle vibrazioni	chiamare il 118 per mitigare gli effetti del rumore delle vibrazioni dovuti all'uso delle attrezzature da lavoro

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro ha l'obbligo di	adottare altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a campi magnetici	adottare precauzioni di salvaguardia per gli arti	informare i lavoratori che i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute	esporre appositi cartelli di divieto di transito nella zona
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro ha l'obbligo di	scegliere attrezzature che emettano campi magnetici di intensità inferiore	informare con appositi cartelli i lavoratori che i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute	adottare DPI (dispositivi di protezione individuale) contro e scariche atmosferiche	comunicare all'INAIL il valore delle interferenze elettromagnetiche sui lavoratori
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Se nonostante le misure di prevenzione adottate i valori limite per i campi magnetici vengano superati il datore di lavoro deve	adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite	effettuare misure quadrimestrali dei campi magnetici	dotare i lavoratori di dispositivi che assorbono i campi magnetici	sostituire i lavoratori esposti ai campi magnetici col personale neo assunto
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I principi generali di prevenzione del rischio chimico riguardano	misure igieniche adeguate	appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio	la sostituzione dell'agente pericoloso con un altro che, nelle condizioni di uso, non lo è o lo è meno	l'installazione di telecamere all'interno del cantiere
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I principi specifici di prevenzione del rischio chimico riguardano	la progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché l'uso di attrezzature e materiali adeguati	l'installazione di telecamere all'interno del cantiere	l'individuazione dell'agente	la sostituzione dell'agente pericoloso con un altro che, nelle condizioni di uso, non lo è o lo è meno
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Qualora il processo di valutazione del rischio chimico si concluda con il giudizio di rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" il datore di lavoro	applica solo le misure e i principi generali di prevenzione dei rischi	provvede alla sola installazione di apposita segnaletica stradale	provvede solo a segnalare l'evento alla ASL territorialmente competente	applica solo le misure specifiche di prevenzione e di protezione tra cui la più importante è la sostituzione dell'agente pericoloso o del processo con un altro che non lo è o lo è meno
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I rischi da agenti chimici pericolosi a cui possono essere esposti i lavoratori di un cantiere di bonifica devono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso	la fornitura di attrezzature idonee al lavoratore per il lavoro specifico	l'installazione di appositi cartelli all'interno del cantiere	la chiusura del cantiere appena si verifica una esposizione del lavoratore ad agenti chimici pericolosi	la stesura del piano sanitario
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I rischi da agenti chimici pericolosi a cui possono essere esposti i lavoratori di un cantiere di bonifica devono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso	la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione	l'installazione di telecamere all'interno del cantiere	la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili, è necessario	evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni	mettere cartelli che indichino possibili esplosioni in corso	dotare i lavoratori di maschere antigas	mettere un metal detector all'entrata del cantiere
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili, il datore di lavoro deve	limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio	fornire adeguati DPI per la protezione delle mani	adottare immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti e in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori	allestire il cantiere con cartelli che indicano possibili esplosioni in corso
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, è necessario	limitare attraverso misure organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti dannosi derivanti da sostanze chimicamente instabili	dotare i lavoratori di appositi DPI per la protezione del viso	informare i lavoratori mediante cartelli che indichino possibili esplosioni in corso	informare i lavoratori del pericolo imminente mediante affissione in bacheca del pericolo imminente
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di incidenti o emergenza per l'esposizione ad agenti chimici pericolosi da parte di un lavoratore in un cantiere di bonifica il datore di lavoro deve	adottare immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti e ad assicurare l'evacuazione informandone i lavoratori	immediatamente redigere il piano Sanitario	chiudere immediatamente il cantiere	avvertire il responsabile legale dell'azienda

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I lavoratori a cui è consentito operare nell'area colpita da agenti chimici pericolosi vengono dotati	di indumenti protettivi, di DPI (dispositivi di protezione individuale) e di idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala	vengono tolti i DPI (dispositivi di protezione individuale)	di planimetrie aggiornate con l'individuazione delle aree di evacuazione	vengono date informazioni sull'ubicazione del pronto soccorso
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel caso di incidenti o di emergenza dovute ad agenti chimici	il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza	vengono attivate le procedure per il rischio biologico	il coordinatore per la sicurezza deve raggruppare i lavoratori nel punto di raccolta	gli operai vengono dotati di planimetrie con l'individuazione delle aree di evacuazione
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In un cantiere di bonifica di un sito contaminato, l'esposizione dei lavoratori può avvenire per	inalazione, contatto dermico, ingestione	contatto dermico e olfattivo	inalazione, contatto visivo	contatto uditivo, ingestione
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I lavoratori di un cantiere di bonifica che sono esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute come tossici acuti	sono sottoposti a sorveglianza sanitaria periodicamente e di norma una volta l'anno	possono essere esonerati dal lavoro	hanno l'obbligo di segnalare all'INAIL la loro tossicità	possono presentare richiesta di invalidità civile
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il lavoratore di un cantiere di bonifica di un sito contaminato potenzialmente esposto ad agenti chimici	deve avere a disposizione la scheda dati di sicurezza del prodotto in formato cartaceo o elettronico per consultarla direttamente in caso di emergenza	deve imparare a memoria la scheda dati di sicurezza per poter mettere in atto efficaci azioni di salvaguardia della propria salute	prima di intervenire deve poter consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	è tenuto a osservare le disposizioni impartite dal medico competente
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il rischio chimico in un cantiere di bonifica si concretizza	quando si realizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente presenti il fattore di rischio per la presenza di agenti chimici pericolosi e la presenza di condizioni di esposizione	quando nel deposito è presente un quantitativo di prodotto chimico superiore a 1.000 kg	solo in presenza di composti chimici volatili	se i lavoratori non rispettano il divieto di fumo
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Le modalità di esposizione sono le modalità	espositive a mezzo delle quali le specie chimiche contaminanti entrano in contatto con il potenziale bersaglio	invasive con cui un contaminante entra in contatto olfattivo con un lavoratore	che caratterizzano un gruppo omogeneo di lavoratori	espositive per un gruppo disomogeneo di lavoratori
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'esposizione diretta di un lavoratore di un cantiere di bonifica a un agente chimico si verifica	se la via di esposizione coincide con la sorgente di contaminazione	quando un dipendente sversa un agente chimico	nel caso in cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della migrazione dello stesso attraverso i comparti ambientali, e quindi la via di esposizione non coincide con la sorgente di contaminazione	quando un lavoratore non ha i DPI
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Al fine di determinare il livello di esposizione ad agenti chimici pericolosi presenti in un cantiere di bonifica devono essere presi in considerazione	i fattori di pericolo che caratterizzano le proprietà rischiose degli agenti chimici pericolosi, lo stato fisico degli agenti chimici pericolosi e il tempo di esposizione del lavoratore	il mancato utilizzo dei DPI durante le ore di lavoro	la quantità di agenti chimici che l'azienda compra in un anno	il tempo di non esposizione del lavoratore agli agenti chimici durante le ore di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il monitoraggio biologico	consiste nella valutazione dell'esposizione a sostanze chimiche o biologiche potenzialmente dannose da parte dei lavoratori	indica il valore di stress di un lavoratore al lavoro in cantiere	valuta l'analisi di eventuali sintomi influenzali che possono coinvolgere i lavoratori presenti in un cantiere di bonifica	ha lo scopo di misurare lo stato psico-fisico di un lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Lo scopo del monitoraggio biologico è di	valutare se un lavoratore o un gruppo di lavoratori è stato esposto a elementi biologici o chimici dannosi	valutare lo stato di stress del lavoratore alla fine della giornata lavorativa	valutare le condizioni generali del lavoratore	analizzare le condizioni generali del cantiere di bonifica
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Gli indicatori che vengono presi in considerazione durante un monitoraggio biologico sono	l'agente chimico stesso manipolato dal lavoratore, i prodotti della sua trasformazione generati dall'organismo, i metaboliti, o il cambiamento biochimico risultante dall'effetto menzionato	la quantità di liquidi ingeriti dal lavoratore durante l'orario di lavoro	il numero di sigarette eventualmente fumate nell'arco delle otto ore nonché di eventuali alcoolici	la quantità di cibo ingerita dal lavoratore durante l'orario di lavoro

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per valore limite biologico si intende	il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico	la quantità di sostanza chimica ingerita dal lavoratore durante l'orario di lavoro	la quantità massima di agente chimico ingerito nell'organismo umano	una intrinseca o acquisita diminuzione della capacità di un organismo di rispondere ai possibili effetti conseguenti l'esposizione a un determinato xenobiotico
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I mezzi biologici più comuni per la valutazione dell'esposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso sono	il sangue, le urine e l'aria espirata	la saliva	un lembo di pelle	i capelli
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Si definisce "campione" ai fini dell'analisi dell'esposizione di un lavoratore a un agente chimico in un cantiere di bonifica	la parte che viene effettivamente prelevata dai mezzi biologici di un individuo, per effettuare l'analisi	il prelievo dei capelli	il prelievo di un lembo di pelle	il prelievo di saliva
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'esito delle analisi eseguite su un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere	consente di conoscere l'eventuale grado di esposizione dell'individuo	non fornisce alcuna informazione sul lavoratore	permette di comprendere e valutare se il lavoratore è sottoposto a stress	consente di capire lo stato psico-fisico del lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'esito delle analisi eseguite su un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere consente di	dedurre se il lavoratore si trova o no in una situazione di rischio per la sua salute, disponendo di un valore limite biologico stabilito per tale contaminante	poter capire se continuare i lavori nel cantiere oppure sospenderli	valutare se nominare o meno il responsabile del servizio di prevenzione e protezione	studiare gli effetti dell'agente chimico sul corpo umano
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il monitoraggio biologico sul lavoratore di un cantiere di bonifica potenzialmente esposto ad agenti chimici pericolosi è	fondamentale ai fini della sorveglianza sanitaria e per la valutazione del rischio	importante per la sorveglianza lavorativa	importante per la sorveglianza del lavoratore ed è sempre obbligatorio	fondamentale per la repressione delle condotte del lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il monitoraggio biologico sul lavoratore di un cantiere di bonifica potenzialmente esposto ad agenti chimici pericolosi è	obbligatorio per legge per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per i quali è stato fissato un valore limite biologico	un importante strumento per la sorveglianza psicologica del lavoratore	un importante strumento per lo studio statistico del rumore in un ambiente chiuso	dannoso ai fini della sorveglianza sanitaria
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Secondo il D. Lgs. n. 81/2008	il piombo, con i suoi composti ionici, è l'unico agente chimico per il quale è stato fissato un valore limite biologico	per tutti gli agenti chimici è stato fissato il valore limite biologico	l'idrogeno è l'unico agente chimico per il quale è stato fissato un valore limite biologico	il potassio è il secondo agente chimico per il quale è stato fissato un valore limite biologico
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Secondo il D. Lgs. n. 81/2008, il valore limite biologico del piombo è di	60 micro-grammi di piombo per 100 millilitri di sangue	90 grammi per 10 litri di sangue	90 micro-grammi per 100 litri di sangue	40 micro-grammi di piombo per 100 millilitri di sangue
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Secondo il D. Lgs. n. 81/2008, le lavoratrici in età fertile che presentano valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue	devono essere allontanate da luogo di lavoro	possono continuare a lavorare perché il piombo non ha effetti nocivi sulla salute delle lavoratrici in età fertile	devono sottoporsi a visite mediche specialistiche per poter continuare a lavorare	possono continuare a lavorare ma solo se l'età è inferiore ai 20 anni
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Secondo il D. Lgs. n. 81/2008, l'unico agente chimico che riporta un valore limite biologico è	il piombo e i suoi composti ionici	l'ossigeno	il carbonio 12	il rame
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il monitoraggio biologico eseguito su un lavoratore esposto a un agente chimico pericoloso durante le lavorazioni in un cantiere di bonifica fornisce una misura	dell'esposizione interna dell'individuo	dello stato psicologico del lavoratore	dello stress a cui è sottoposto l'individuo	dell'esposizione esterna dell'individuo

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il monitoraggio biologico consiste	nella misura ripetitiva nei tessuti, nei secreti, nell'aria espirata del soggetto esposto ad agenti per valutare l'esposizione e il rischio per la salute dei lavoratori in un cantiere di bonifica	nella valutazione dell'impatto ambientale	nello studio di tutti i fattori di stress psicologico a cui è sottoposto il lavoratore	nella valutazione dello stato di salute del lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per valore limite di esposizione professionale, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, si intende	il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un determinato periodo di riferimento	il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico	il valore derivante dallo studio e dall'analisi del quantitativo ingerito di sostanze chimica pericolosa da parte del lavoratore	la somma delle concentrazioni di tutti gli agenti chimici presenti nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per valore limite biologico, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, si intende	il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico	la somma delle concentrazioni di tutti gli agenti chimici presenti nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore	il valore derivante dallo studio e dall'analisi del quantitativo ingerito di sostanze chimica pericolosa da parte del lavoratore	il limite della concentrazione di tutti gli agenti chimici nel luogo di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue per le lavoratrici in età fertile comporta	l'allontanamento dall'esposizione	il permanere nel luogo esposto al Piombo	l'obbligo di mettersi in ferie	il licenziamento
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I valori di concentrazione di riferimento dell'aria rappresentano concentrazioni di riferimento, in relazione all'inalazione sia di vapori che di polveri, in corrispondenza delle quali si può ragionevolmente ritenere l'esposizione del lavoratore confrontabile con quella	della popolazione in generale	dei pensionati	del personale ospedaliero	dei bambini
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Lo scopo del campionamento ambientale nei luoghi di lavoro è di	monitorare specificatamente alcune fasi lavorative per determinare la concentrazione delle sostanze che si diffondono nell'ambiente	monitorare il lavoratore per verificare la sua interazione con l'ambiente esterno	verificare la qualità dell'ambiente di lavoro	analizzare lo stato fisico del lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La finalità del campionamento ambientale nei luoghi di lavoro è quella di	verificare la concentrazione di sostanze pericolose nell'ambiente in cui operano i lavoratori ma anche per verificare quali sono le fasi critiche di un processo lavorativo	verificare la qualità dell'ambiente di lavoro	analizzare lo stato fisico del lavoratore	monitorare il lavoratore per verificare la sua interazione con l'ambiente esterno
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il campionamento ambientale nel luogo di lavoro si effettua prelevando l'aria	vicino ai punti critici dell'impianto e durante i momenti critici	nelle abitazioni dei lavoratori	all'esterno del luogo di lavoro	lontano dai punti critici dell'impianto
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Le pompe per il campionamento personale e fisso utilizzate per il monitoraggio dell'esposizione a fattori di rischio nei luoghi di lavoro sono dispositivi capaci di catturare volumi	definiti di aria in cui la verifica dei flussi avviene tramite flussimetro calibratore	definiti di aria in cui la verifica dei flussi avviene tramite uno spettrometro Diopter	di gas in cui la verifica dei flussi avviene tramite tappeto filtrante	di acqua in cui la verifica dei flussi avviene tramite tappeto vibrante
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il campionamento personale su un lavoratore viene eseguito prelevando l'aria	attraverso un campionatore personale, indossato dall'operatore mentre svolge le sue mansioni (pompetta tarata che preleva quantità note di aria nel tempo e fa assorbire gli inquinanti presenti nell'aria in idonei sistemi di fissaggio)	lontano dai punti critici dell'impianto	nelle abitazioni dei lavoratori	all'esterno del luogo di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nei luoghi di lavoro, per valutare l'eventuale esposizione del lavoratore ad agenti chimici pericolosi, possono essere condotti campionamenti	ambientali e personali	solari	termici	ottici

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La concentrazione microbica aerodispersa	è un indice della qualità dell'aria nell'ambiente	è un indicatore della possibile presenza di virus negli ambienti di lavoro	è un valore della qualità dell'acqua nell'ambiente di lavoro	la concentrazione microbica sono i batteri presenti nell'uomo
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel caso di attività lavorative che implicano un uso deliberato di agenti biologici a cui possono essere esposti i lavoratori è opportuno	eseguire un monitoraggio degli specifici agenti, mediante tecniche che ne consentano il rilevamento in aria e sulle superfici	è necessario allontanare il lavoratore dal luogo di lavoro e procedere alla bonifica,	sarà opportuno togliere i DPI al lavoratore	è necessario eseguire un monitoraggio dell'acqua e del suolo
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La valutazione della contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti di lavoro	può essere effettuata sia le superfici dei piani di lavoro che quelle di utensili delle apparecchiature o indumenti	viene utilizzata per valutare la presenza di virus sulle attrezzature utilizzate dai lavoratori	è utilizzata per valutare la presenza di microbi sugli indumenti dei lavoratori	viene utilizzata per verificare se il lavoratore non ha subito contaminazioni
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La valutazione della contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti di lavoro è utilizzata per	verificare (soprattutto) l'efficacia delle procedure di pulizia, dei sistemi di decontaminazione e accertare l'assenza di dispersioni di agenti biologici al di fuori delle aree di contenimento previste	verificare se il lavoratore non ha subito contaminazioni	valutare quanti microbi sono presenti sugli indumenti dei lavoratori	valutare quanti virus sono presenti sulle attrezzature utilizzate dai lavoratori
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Un campionamento di aria indoor o outdoor può essere eseguito mediante campionatore	personale, con un dispositivo applicato alla persona che raccoglie campioni di aria nella zona di respirazione, e ambientale d'area statico, un dispositivo posizionato in un punto fisso che raccoglie campioni nella zona di interesse	ottico e ambientale d'area dinamico	a fibre disperse e ambientale d'area dinamico	termico e ambientale d'area statico
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	È opportuno prevedere, per i campionamenti di aria outdoor, un campionamento per ogni area	omogenea di contaminazione - campione ritenuto rappresentativo per un'area avente un'estensione fino a 2.500 m ² (50x50 m), che rappresenta l'area minima di esposizione al di sotto della quale non si può ragionevolmente supporre che il recettore possa permanere per tutta la durata di esposizione	disomogenea di contaminazione per un'area avente un'estensione fino a 2.500 m ² (50x50 m)	contaminata	non omogenea di contaminazione - campione ritenuto rappresentativo per un'area avente un'estensione fino a 2.500 m ² (50x50 m)
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Quando la superficie è superiore a 5 ettari	la selezione dei punti di campionamento può avvenire in base a criteri ragionati, tali comunque da garantire la rappresentatività del monitoraggio per l'intera area omogenea	è opportuno prevedere per i campionamenti di aria outdoor un campionamento per ogni area non contaminata	è opportuno prevedere per i campionamenti di aria outdoor un campionamento per ogni area disomogenea di contaminazione	è opportuno prevedere per i campionamenti di aria outdoor un campionamento per ogni area contaminata
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per il campionamento dell'aria indoor	se si tratta di un edificio, generalmente non è necessario investigare tutti i suoi ambienti, ma è opportuno individuare l'area più rappresentativa e a maggior rischio espositivo	è opportuno prevedere per gli ambienti indoor un campionamento per ogni area non contaminata	è opportuno prevedere per gli ambienti indoor un campionamento per ogni area disomogenea di contaminazione	è opportuno prevedere per gli ambienti indoor un campionamento per ogni area contaminata
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La durata del singolo campionamento per i monitoraggi ambientali nei luoghi di lavoro	deve essere uguale alla frequenza giornaliera di esposizione	deve essere di 4 giorni	deve essere di un'ora	deve essere al massimo di tre ore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per livello di fondo del sito si intende il valore di concentrazione	in aria, che tiene conto dei contributi dovuti alle sorgenti e missive, con l'esclusione del contributo proveniente dal suolo, saturo e/o insaturo, potenzialmente contaminato	dei contaminanti della falda	degli IPA presenti nel suolo	dei contaminanti gassosi

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I lavoratori di un cantiere di bonifica	sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute	sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando sono fuori forma fisica	sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando hanno un incidente sul lavoro	non vengono mai sottoposti a sorveglianza sanitaria
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, in caso di rischio per la salute di un lavoratore dipendente del cantiere di bonifica	adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati	allerta l'ufficio Risorse Umane	prepara il DURC	redige il piano di sicurezza
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Una misura preventiva e protettiva adottata dal datore di lavoro in caso di rischio per la salute del lavoratore è	l'allontanamento del lavoratore dal lavoro che prevede il rischio e il ricollocamento del lavoratore verso mansioni equivalenti	il licenziamento istantaneo	l'obbligo per il lavoratore di mettersi in ferie	il parlare del suo stato di salute con il medico di base
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria consiste	nell'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori per valutarne l'idoneità alla mansione specifica	in un test psico-attitudinale	in una risonanza magnetica per una parte del corpo scelta dal lavoratore	in un colloquio con lo psicologo
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica	il colloquio con lo psicologo	la risonanza magnetica per il lavoratore ai fini dell'ammissione al lavoro	il test psico-attitudinale
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica	l'analisi delle urine per verificare se il lavoratore fa uso di sostanze psicotrope	la TAC all'encefalo	il colloquio con l'analista
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Non rientrano nella finalità della sorveglianza sanitaria le visite mediche	effettuate per accertare lo stato di gravidanza	finalizzate alla verifica dell'idoneità alla mansione specifica	ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali o alle condizioni di salute	in caso di rischio per la salute del lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il medico competente ha l'obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio, le informazioni relative ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria	entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento	entro cinque anni dal controllo	dopo 1 anno dal cambio mansione del lavoratore	mai
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il medico competente svolge la propria opera in qualità di	dipendente di una struttura pubblica o privata esterna all'azienda, convenzionata con il datore di lavoro	funzionario della Unità sanitaria locale	funzionario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	amministratore delegato dell'azienda
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il medico competente svolge la propria opera in qualità di	libero professionista	responsabile legale dell'azienda	funzionario della Unità sanitaria locale	funzionario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di emergenza	è necessario adottare le apposite procedure previste	non bisogna muoversi dal locale in cui ci si trova	occorre spegnere i telefoni cellulari	è necessario scappare il più velocemente possibile
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, hanno diritto a	particolare tutela in riferimento alle mansioni svolte	maggior tutela ma solo dal quarto mese di gravidanza	nessun particolare trattamento rispetto agli altri colleghi maschi	nessuna attenzione rispetto alle condizioni di lavoro in cui operano
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria viene attivata	prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione	mai prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione	dopo 6 mesi dall'esposizione	dopo un anno dall'esposizione

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria viene attivata	periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria	dopo un anno dall'esposizione	dopo 6 mesi dall'esposizione	mai prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria	comprende la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente	comprende la visita medica dopo 6 mesi dall'esposizione	non viene effettuata mai prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione	comprende la visita medica dopo un anno dall'esposizione
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il monitoraggio biologico	è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico	viene attivato solo per le donne in gravidanza	viene attivato per tutti coloro che lavorano in ufficio	viene attivato per coloro che hanno contratto l'influenza
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'esito del monitoraggio biologico viene comunicato al	lavoratore interessato	Ministero della salute	rappresentante legale	direttore delle risorse umane
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria del personale che opera in un cantiere di bonifica deve	adottare misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati	segnalare al medico di base del lavoratore l'esito degli accertamenti	licenziare il dipendente che è stato esposto a rischi	chiudere il cantiere in caso di accertati rischi
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzino in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori analoga esposizione a uno stesso agente, il medico competente deve informare	immediatamente e individualmente lavoratori interessati e datore di lavoro	dirigente risorse umane	rappresentante legale	Ministero della salute
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per svolgere le funzioni di medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria	è richiesta la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori	è richiesta la laurea in odontoiatria	è necessaria la laurea in scienze infermieristiche	non vi sono requisiti particolari
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria	comprende una visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica	comprende un test psico-attitudinale	non comprende nessuna visita particolare	comprende una visita psicologica
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'addetto alla gestione delle emergenze in un cantiere di bonifica	viene designato dall'appaltatore	viene designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	non viene mai designato perché questo ruolo non esiste	viene designato dalla regione territorialmente competente
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'addetto alla gestione delle emergenze, in caso di emergenza in un cantiere di bonifica deve	prontamente attivare le procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione predisposto per il cantiere una volta allertato di una emergenza	chiamare immediatamente l'Albo nazionale gestori ambientali territorialmente competente	chiamare immediatamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	rimanere in vigile attesa
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di emergenza in un cantiere di bonifica l'addetto alla gestione delle emergenze, deve	chiamare, accertata la natura dell'emergenza, i soccorsi adeguati alla necessità emergente, avendo cura di avere sempre con se l'elenco aggiornato dei numeri da chiamare in caso di necessità	chiamare immediatamente l'Albo nazionale gestori territorialmente competente	chiamare immediatamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	attendere passivamente l'arrivo dei soccorsi

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'elenco dei numeri da chiamare in caso di necessità in un cantiere di bonifica	deve essere esposto nella baracca dell'ufficio di cantiere ed eventualmente in altri punti strategici del cantiere stesso da determinarsi all'atto della stesura del piano di emergenza	deve essere esposto presso la sede legale della società committente i lavori di bonifica e comunque mai nel cantiere	non deve essere esposto in alcun luogo in quanto non utile	deve essere esposto presso l'Albo nazionale gestori territorialmente competente
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di emergenza in un cantiere di bonifica l'addetto alle emergenze, dopo aver chiamato il soccorso adeguato alla necessità emergente, deve	nominare prontamente una persona che riceva i soccorsi e sia in grado di guidarli verso il punto del cantiere dove è necessaria la loro presenza	impedire ai soccorsi di recarsi sul luogo in cui si è verificata l'emergenza	andare immediatamente a casa	chiamare i propri legali di fiducia
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'addetto alle emergenze di un cantiere di bonifica deve sempre avere con sé	un opuscolo che richiami le principali nozioni di pronto intervento e primo soccorso	un termometro	uno strumento di misura per misurare l'area in cui si è verificata l'emergenza	un misuratore di pressione arteriosa
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La presenza dell'addetto alle emergenze in un cantiere di bonifica	è sempre necessaria	non è assolutamente necessaria	è necessaria ma solo durante la pausa pranzo	è necessaria solo per un'ora al giorno, quella in cui si possono verificare gli incidenti
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il coordinatore per la progettazione in sede di allestimento di un cantiere di bonifica	deve chiedere all'appaltatore la fornitura per il cantiere di cassette di pronto soccorso ovvero di pacchetti di medicazione in numero utile a fronteggiare le evenienze	deve richiedere lo stato di salute di tutti i lavoratori da trasmettere alla committente	deve richiedere la busta paga di tutti i lavoratori	non deve chiedere nulla perché è in possesso di tutti gli elementi necessari
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I presidi sanitari in un cantiere di bonifica devono essere dislocati	in prossimità del fronte di avanzamento delle diverse lavorazioni, a una distanza massima di 100 metri da tale fronte per una maggiore tempestività di intervento	non sono necessari in un cantiere di bonifica i presidi sanitari	presso la sede legale della committente	a non meno di 1 km dal fronte di avanzamento delle diverse lavorazioni di un cantiere di bonifica
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In relazione ai presidi sanitari in capo all'addetto alle emergenze di un cantiere di bonifica grava l'onere di	tenere aggiornata la mappatura di cantiere sulla ubicazione dei presidi sanitari e informare tutti i capisquadra su eventuali spostamenti dei presidi stessi	spostarli solo se si verifica una emergenza	non spostarli mai senza l'autorizzazione dell'Albo nazionale gestori territorialmente competente	spostarli continuamente senza avvisare i capisquadra delle diverse attività di cantiere
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I lavoratori di un cantiere di bonifica	devono essere informati sul comportamento da tenere in caso di emergenza in particolare su cosa sia una emergenza e su come ci si deve comportare in una situazione d'emergenza	devono essere informati sul comportamento da tenere in caso di emergenza alla chiusura del cantiere	devono essere informati sul comportamento da tenere in caso di emergenza solo se lo richiede la committente	non è necessario che vengano informati sul comportamento da tenere in caso di emergenza perché già formati al momento dell'assunzione
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'impresa tramite il responsabile della sicurezza di un cantiere di bonifica deve organizzare	un adeguato addestramento che sviluppi e tenga allenare le capacità e le attitudini a gestire situazioni difficili e impreviste sul luogo di lavoro	il piano ferie dei lavoratori	la baracca per il tempo libero e per la mensa	il piano di allenamenti per i lavoratori del cantiere di bonifica amianto per essere sempre prestanti sul luogo di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il responsabile della sicurezza di un cantiere di bonifica deve periodicamente verificare il	livello di conoscenza di ciascun lavoratore sulle procedure e i comportamenti da tenere in caso di emergenza in un cantiere di bonifica	piano ferie dei lavoratori	piano di allenamenti per i lavoratori del cantiere di bonifica amianto per essere sempre prestanti sul luogo di lavoro	livello di ossigeno nell'aria di cantiere
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel piano delle misure di sicurezza e coordinamento di un cantiere di bonifica	vengono riportati i numeri di pronto intervento che devono essere utilizzati nei casi di incidenti o di situazioni di emergenza	vengono riportate le aree di verde pubblico	vengono riportate le aree in cui si trovano i punti ristoro	non esistono indicazioni specifiche sui contenuti del piano di emergenza perché non è obbligatorio
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'appaltatore per un cantiere di bonifica	ha l'obbligo di predisporre il piano di emergenza ed evacuazione	ha l'obbligo di predisporre il piano aree pubbliche	non ha alcun obbligo di predisporre documenti aggiuntivi in quanto deciderà la committente di volta in volta	ha l'obbligo di predisporre il piano ferie di ciascun lavoratore

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il piano di emergenza di un cantiere di bonifica è	il documento operativo del cantiere, che definisce le strategie da applicare prontamente in caso di emergenza	il documento che identifica il piano lavori	una planimetria dell'area di cantiere	il documento che segue i contenuti del piano di caratterizzazione
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il piano di emergenza di un cantiere di bonifica	deve riportare dettagli in ordine al coordinamento con le diverse imprese e con gli enti di soccorso oltre all'attribuzione dei ruoli ai diversi operatori coinvolti	non riporta alcuna indicazione specifica perché non vi è alcun obbligo di compilazione	deve riportare le aree in cui si trovano i punti ristoro	deve riportare le aree in cui si può sostare durante la pausa pranzo
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il piano di emergenza di un cantiere di bonifica	deve riportare tutti gli elaborati progettuali utili per una corretta gestione dell'emergenza, quali le planimetrie e le indicazioni delle vie di accesso	deve riportare le aree in cui si può sostare durante la pausa pranzo	non riporta alcuna indicazione specifica perché non vi è alcun obbligo di compilazione	deve riportare le aree in cui si trovano i punti ristoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il piano di emergenza di un cantiere di bonifica	deve riportare la dislocazione del cantiere, le attrezzature e gli impianti antincendio, le postazioni SOS, container di salvataggio, eventuali elisuperfici, le aree dedicate alla sosta dei mezzi di soccorso e il posto di coordinamento soccorso	deve riportare le targhe dei veicoli dei lavoratori per mezzo delle quali attivare l'esodo in caso di emergenza	non riporta alcuna indicazione specifica perché non vi è alcun obbligo di compilazione	deve riportare solo la dislocazione del cantiere e le eventuali elisuperfici
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il piano di emergenza di un cantiere di bonifica	riporta tutte le possibili emergenze che si possono verificare in un cantiere di bonifica e l'indicazione delle attività di prevenzione per impedire e per limitare i rischi nel cantiere stesso	non riporta alcuna indicazione specifica perché non vi è alcun obbligo di compilazione	riporta solo le aree dedicate alla sosta dei mezzi di soccorso	riporta le uscite d'emergenza delle baracche
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Ai fini della formazione e informazione al personale che opera in un cantiere di bonifica	deve essere somministrato un corso formativo generale sulle emergenze a tutto il personale che opera nel cantiere di bonifica mentre uno più approfondito e inerente la gestione delle emergenze deve essere rivolto agli addetti all'emergenza	deve essere somministrato un solo corso formativo generale sulle emergenze a due sole persone designate dalla committente in modo che in assenza di una l'altra potrà comunque operare	non sono obbligatori i corsi sulla sicurezza	deve essere somministrato un solo corso formativo generale sulle emergenze a una sola persona designata dalla committente
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In un cantiere di bonifica	bisogna predisporre percorsi di emergenza che devono condurre in luoghi sicuri ed essere adeguatamente segnalati e illuminati	non esiste nessun obbligo di predisporre percorsi di emergenza	bisogna prevedere percorsi di emergenza solo se richiesti dal committente	bisogna prevedere percorsi di emergenza senza l'obbligo di segnarli
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In un cantiere di bonifica	vi è l'obbligo dei mezzi e delle attrezzature d'intervento (mezzi di estinzione portatili costituiti da estintori idonei per l'ambiente da proteggere, idranti e/o naspi antincendio, impianti di spegnimento automatici, attrezzature ausiliarie di soccorso e attrezzature acustico-visive per gestire e segnalare l'allarme) da utilizzarsi in caso di emergenza e devono essere sempre opportunamente segnalati e distribuiti in tutta l'area del cantiere	vi è l'obbligo dei mezzi e delle attrezzature d'intervento (mezzi di estinzione portatili costituiti da estintori idonei per l'ambiente da proteggere, idranti e/o naspi antincendio, impianti di spegnimento automatici, attrezzature ausiliarie di soccorso e attrezzature acustico-visive per gestire e segnalare l'allarme) da utilizzarsi in caso di emergenza ma sono gestiti dalla committenza	non esiste nessun obbligo dei mezzi e attrezzature d'intervento (mezzi di estinzione portatili costituiti da estintori idonei per l'ambiente da proteggere, idranti e/o naspi antincendio, impianti di spegnimento automatici, attrezzature ausiliarie di soccorso e attrezzature acustico-visive per gestire e segnalare l'allarme) da utilizzarsi in caso di emergenza	vi è l'obbligo dei mezzi e delle attrezzature d'intervento (mezzi di estinzione portatili costituiti da estintori idonei per l'ambiente da proteggere, idranti e/o naspi antincendio, impianti di spegnimento automatici, attrezzature ausiliarie di soccorso e attrezzature acustico-visive per gestire e segnalare l'allarme) da utilizzarsi in caso di emergenza e sono tenuti chiusi in infermeria per evitare un uso distorto
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In un piano di emergenza di un cantiere di bonifica	sono previste misure preventive ben evidenziate in ciascuna area di intervento e devono classificare le aree di rischio presenti nel cantiere	non sono previste misure preventive in quanto esulano della finalità del piano di emergenza	sono previste misure preventive e sono sempre le stesse per ciascun cantiere	sono previste misure preventive anche nei giorni di festa in cui il cantiere rimarrà chiuso

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per "ambiente confinato" si intende	uno spazio circoscritto, non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, all'interno del quale è prevedibile la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori	uno spazio aperto, caratterizzato da numerosi accessi e da una ventilazione naturale favorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare a un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi o in carenza di ossigeno	un ambiente di lavoro sottoposto a sorveglianza continua da parte dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente	un'area limitata solo lateralmente e caratterizzata da numerosi accessi e da una ventilazione naturale favorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare a un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi o in carenza di ossigeno
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'"ambiente confinato" è definito come	il luogo totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato a esserlo, ma che all'occasione, può essere occupato temporaneamente per l'esecuzione di interventi lavorativi come l'ispezione, la riparazione, manutenzione, pulizia	un ambiente di lavoro sottoposto a sorveglianza continua da parte dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente	un luogo in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare a un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi o in carenza di ossigeno	un luogo aperto, che è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, destinato a esserlo, ma che all'occasione, può essere occupato temporaneamente per l'esecuzione di interventi lavorativi come l'ispezione, la riparazione, manutenzione, pulizia
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni	non inferiori a 30x40 cm o diametro non inferiore a 40 cm	inferiori a 30x40 cm o diametro inferiore a 40 cm	minime pari a 100 cm o diametro minimo pari a 200 cm	non inferiori a 200 cm o diametro non inferiore a 200 cm
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi confinati da chi devono essere assistiti	da un altro lavoratore situato all'esterno presso l'apertura di uscita	da un funzionario dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente	sempre e solo dal datore di lavoro	da un funzionario del comune
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto in un ambiente confinato o quando l'accesso al fondo dei luoghi confinati è disagiata, i lavoratori che vi entrano devono	essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione	essere muniti di un allarme sonoro e di uno luminoso da attivare in caso di pericolo	essere muniti di uno spettrometro di massa e se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione	fare una assicurazione sulla vita
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti di	chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto	chiusure a blocco controllato in modo tale da permettere il contatto con i lavoratori quando viene da loro richiesto poiché hanno il compito di identificarle e munirsi di idonei DPI	aperture che per i liquidi e materie tossiche devono essere non inferiori a 20 cm di diametro e per gli altri liquidi tali da permettere il contatto con i lavoratori che hanno il compito di identificarle e munirsi di idonei DPI	aperture ventilate in modo tale da garantire un scambio d'aria tra interno ed esterno
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere è obbligatorio	adottare idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi	adottare idonee carte tecniche che indichino le fasi di lavorazione	utilizzare idonee strumentazioni tecniche di rilievo di potenziali terremoti	attivare procedure operative di stabilizzazione delle pareti

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	In relazione all'impiego dell'amianto, a oggi	è vietata l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto	è possibile continuare nell'utilizzo e nella commercializzazione di amianto	è possibile produrre materiali in amianto solo con speciali deroghe dell'Autorità	sono confinate all'estero le attività di produzione e lavorazione dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Attualmente in ambito nazionale (legge n. 257/1992)	sussiste il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto	è possibile produrre materiali in amianto solo con speciali deroghe dell'Autorità	è possibile l'utilizzo e la commercializzazione di amianto	è consentita la lavorazione e la commercializzazione dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, vengono indicati come rifiuti di amianto	i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente	tutti i prodotti, oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di eternit sotto forma di filamenti	i materiali di scarto delle attività estrattive, i detriti e le scorie delle lavorazioni, nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso	tutti i prodotti oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di eternit sotto forma di fili ramificati
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la Legge n. 257/1992, sono definiti rifiuti di amianto	qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente	qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto possa disperdere fibre di legno sotto forma di filamenti nell'ambiente	tutti i prodotti oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di vetro sotto forma di fili ramificati	tutti i prodotti che contengono fibre sotto forma di filamenti
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Le imprese che effettuano interventi sui materiali che contengono amianto devono essere	iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 10	iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori	in grado di riconoscere a prima vista la presenza dell'amianto nei materiali	iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 8
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	La legge n. 257/1992, che sancisce la cessazione dell'amianto, ha istituito	la Commissione nazionale amianto	l'INPS	il CNR	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, la Commissione nazionale amianto è stata istituita	dalla Legge che sancisce la cessazione dell'amianto	dal Testo Unico per la sicurezza	dal Ministero dell'interno	dal Parlamento
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Compiti della commissione per la valutazione dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto istituita presso il Ministero della salute sono	acquisire i dati dei censimenti relativi ai piani di protezione dell'ambiente e di bonifica	relazionare il Presidente della Repubblica in caso di contaminazione da amianto	gestire fondi del Ministero	dettare norme sull'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	La legge n. 257/1992, che sancisce la cessazione dell'amianto, a livello di enti locali, ha stabilito che	ogni regione approvi un piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto	vengano trasferite le funzioni amministrative in materia di smaltimento dei rifiuti di amianto dallo Stato ai comuni	ogni regione provveda alla redazione di un piano di lavoro di protezione dell'ambiente	ogni regione provveda alla chiusura di tutte le aziende che lavorano amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto sono adottati	dalle regioni	dal Ministero dell'interno	dai comuni	dal Parlamento
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto prevedono tra l'altro	l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto	la predisposizione del piano Sanitario	la predisposizione dei Piani di sicurezza e di Coordinamento	i requisiti tecnici relativi ai marchi dei prodotti sostitutivi dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, in materia di amianto, è compito delle regioni	predisporre piani di protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto	emanare normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto	definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto	relazionare il Parlamento in caso di contaminazione da amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Con riferimento alla presenza di MCA (materiali contenenti amianto) negli edifici	è obbligatorio il censimento, con priorità degli edifici pubblici, se in presenza di amianto libero o in matrice friabile	non è obbligatorio il censimento degli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile, dei locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva	le aziende che hanno costruito con MCA hanno l'obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile	i soggetti o le imprese che hanno lavorato l'amianto hanno l'obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, in materia di amianto, è	vietata l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati	consentita l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati	vietata l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati fino al 1° dicembre 1989	consentita l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite solo per talune aziende iscritte in un Albo

1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, le regioni e le province autonome devono predisporre un	censimento puntuale dell'amianto sul territorio di propria competenza e un conseguente piano di bonifica e gestione dei rifiuti	piano di sorveglianza	piano di lavoro per la bonifica dell'amianto	piano sanitario per la gestione dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo il D.lgs. n. 36/2003, in attuazione della direttiva UE relativa alle discariche rifiuti, sono	stabiliti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ivi compreso l'amianto e i limiti di accettabilità e restrizioni per l'ammissione in discarica	stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di lavoro	stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di sorveglianza	stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di bonifica di MCA
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo il D.lgs. n. 36/2003, il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto ha	disciplinato il conferimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto (RCA)	stabilito le normative e metodologie tecniche applicative per la predisposizione del piano di bonifica di MCA	stabilito le normative e metodologie tecniche applicative per la predisposizione del piano di sorveglianza	stabilito le normative e metodologie tecniche applicative per la predisposizione del piano di lavoro per la manipolazione degli MCA
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	La copia del piano di lavoro amianto deve essere trasmessa all'organo di vigilanza almeno	30 giorni prima dell'inizio dei lavori	1 giorno prima dell'inizio dei lavori	100 giorni prima dell'inizio dei lavori	10 giorni prima dell'inizio dei lavori
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il responsabile dei lavori per amianto deve inoltrare la notifica preliminare	all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	all'Ufficio tecnico comunale	all'Ufficio delle Poste e Telecomunicazioni	all'impresa
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in mancanza della tessera di riconoscimento, i lavoratori delle aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, sono soggetti	a sanzione pecuniaria amministrativa	a nessuna sanzione	all'arresto	all'ammenda
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	I lavoratori dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice	devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento	devono essere assicurati dall'impresa affidataria dell'appalto	possono essere esonerati dall'uso dei DPI	devono essere iscritti nelle liste di collocamento del luogo di effettuazione dei lavori
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	L'originale della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere conservata	dal datore di lavoro	dal lavoratore stesso	dal medico competente nominato dal datore di lavoro	dalla ASL di competenza
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata	dieci anni cessato il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro	fino al termine del rapporto di lavoro	cinque anni da parte del medico competente dopo il licenziamento	un anno dalla visita medica
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori di bonifica amianto deve essere trasmessa la notifica preliminare dal committente o dal responsabile dei lavori	all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare	allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)	all'impresa
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica preliminare di inizio lavori di bonifica amianto deve essere trasmessa	dal committente o dal responsabile dei lavori	dal RUP	dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	dall'impresa
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di antinfortunistica e di igiene del lavoro gli organi di vigilanza	possono rilevare violazioni e hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alle ASL o DPL competente	possono rilevare violazioni solo se vengono autorizzati dall'Ufficio del lavoro	devono solo effettuare verifiche atte a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e verificare la rispondenza delle costruzioni alle autorizzazioni rilasciate	possono rilevare violazioni ma si limitano solo a verificare che il cantiere non crei intralcio al traffico
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, un apparecchio di sollevamento materiali deve essere sottoposto a verifiche periodiche	se solleva carichi superiore a 2 quintali	se solleva carichi superiore a 2 tonnellate	sempre	se elettrici
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il CPT (Comitato paritetico territoriale) ha la funzione di	effettuare la formazione sulla sicurezza del lavoro e attività formativa	vigilare sui contratti collettivi di lavoro	vigilare sulle norme in materia di sicurezza	effettuare controlli in materia tributaria
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro può ottenere l'estinzione del reato nel caso di accertata irregolarità	adempiendo sia alla prescrizione impartita sia al pagamento della sanzione	adempiendo solamente alla prescrizione impartita	giustificandosi con dichiarazione verbale in fase di accertamento	soltanto mettendosi in regola con l'irregolarità accertata
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Per l'iscrizione nelle sottocategorie 10A e 10B dell'Albo nazionale dei gestori ambientali	è obbligatoria la presentazione di una garanzia finanziaria	è necessaria la presentazione delle carte di circolazione dei veicoli	non è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese	è sufficiente presentare istanza in bollo all'Albo nazionale degli autotrasportatori

1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale	per mancata elaborazione del POS (piano operativo di sicurezza)	per mancata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	se riscontrano personale irregolare oltre il 10% del totale e per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro	per mancata nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito delle procedure di gestione dei MCA (materiali contenenti amianto) la normativa attuale	ha stabilito limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto	impone l'obbligo di dotare i mezzi di trasporto di un impianto di areazione	prevede l'uso di otoprotettori	non prevede l'obbligo di dotare i lavoratori dei DPI
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito delle procedure di gestione dei MCA (materiali contenenti amianto), il D.lgs. n. 81/2008 prevede per il trasporto	apposito imballaggio e idonea etichettatura	l'obbligo di dotare i mezzi di un impianto di areazione	l'obbligo di dotare i lavoratori dei DPI	l'obbligo di notificare al comune l'inizio lavori di bonifica di aree e manufatti contenenti amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in matrice friabile negli edifici pubblici	è obbligatorio il censimento degli edifici	non è obbligatorio il censimento	i soggetti che hanno lavorato l'amianto hanno l'obbligo di identificare gli edifici	è necessario effettuare rilievi fotografici
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, in relazione all'impiego dell'amianto è stato sancito	il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione	la continuità nell'utilizzo e nella commercializzazione di amianto	la possibilità di produrre materiali in amianto solo con speciali deroghe dell'Autorità	il confinamento all'estero le attività di lavorazione dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	I MCA (materiali contenenti amianto) possono essere classificati come	friabili e compatti	non pericolosi	friabili	compatti
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	L'indicatore utile a valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, è la presenza di	sfaldamenti, crepe o rotture	vegetazione	vernici	terreno
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	L'area di decontaminazione durante i lavori di bonifica da amianto è necessaria	in caso di materiali friabili	sempre	per cantieri oltre i 1.000 mq	se prescritta nel piano di lavoro
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	In Italia, secondo la legge n. 257/1992, la commercializzazione di prodotti contenenti amianto è	sempre vietata	sempre consentita	possibile ma solo se prodotti nei Paesi europei	consentita solo con speciali deroghe dell'Autorità
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto	è possibile dopo trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e nei quali sia provata l'assenza di amianto	è possibile senza alcun trattamento	non è mai ammesso	è possibile solo dopo lavaggio del rifiuto con acqua
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, in caso di presenza di amianto in matrice friabile in un edificio, il proprietario	deve darne comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale	deve darne comunicazione al prefetto	può disfarsene e conferirlo nei rifiuti urbani	deve nascondere i materiali contenenti amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	In caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, è necessario	che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti	disfarsene subito e conferirlo nei rifiuti urbani	non darne comunicazione a terzi	conferirli nei rifiuti urbani
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, il proprietario	deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto	non deve nominare alcuna figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento	non deve darne comunicazione a terzi	deve darne comunicazione al prefetto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, il proprietario deve	tenere idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione di tali materiali	nascondere l'ubicazione dei MCA (materiali contenenti amianto)	darne comunicazione al prefetto	disfarsene subito e conferirlo nei rifiuti urbani
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, viene redatto	in caso di rimozione dell'amianto	in caso di incapsulamento dell'amianto	in casi di confinamento dell'amianto	solo per la rimozione di lastre in amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nella rimozione dell'amianto	è predisposto dal datore di lavoro della ditta esecutrice della rimozione dell'amianto	è redatto dal coordinatore in fase di esecuzione	è redatto quando le attività che vengono svolte sono attività di manutenzione che non implicano la rimozione dell'amianto	deve essere presentato 45 giorni prima di iniziare i lavori

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Le misure tecniche, organizzative e procedurali indicate nel piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, devono tenere conto	sia dei rischi specifici correlati all'amianto, sia dei rischi generici che accomunano tutti i cantieri edili	della vicinanza di un ospedale	della vicinanza di un aeroporto	della vicinanza di un eventuale centro abitato
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nella rimozione dell'amianto deve essere presentato almeno	trenta giorni prima dell'inizio dei lavori	trenta giorni dopo l'inizio dei lavori	120 giorni prima dell'inizio dei lavori	60 giorni dopo l'inizio dei lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, deve indicare la	data di inizio dei lavori e il programma di lavoro con l'indicazione dei tempi dell'effettiva attività di demolizione o di rimozione	struttura societaria della società appaltante	struttura societaria della società committente	data di fine lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Se, per sopravvenute esigenze, la data indicata nel piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, deve essere modificata, la nuova data deve essere comunicata a	organi di vigilanza e di controllo	provincia	Vigili del fuoco	comune
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'eventuale nuova data di inizio lavori di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere comunicata	all'organismo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori	solo all'INAIL	non prima di sette giorni prima dell'inizio dei lavori	a fine lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di redigere il piano di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	ricorre nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto	sussiste per le operazioni di cantierizzazione	sussiste quando non c'è rimozione o demolizione dell'amianto	ricorre nel caso di movimentazione di rifiuti speciali
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Non si redige il piano di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) quando	vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei MCA (materiali contenenti amianto)	lo decide la società committente	lo decide il datore di lavoro	vengano svolte attività di manutenzione che implicano la rimozione (parziale o totale) dei MCA (materiali contenenti amianto)
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro della ditta esecutrice dei lavori di manutenzione di strutture contenenti amianto, nel caso in cui non abbia l'obbligo della redazione del piano di lavoro	deve presentare agli Organi di Vigilanza e di Controllo, prima dell'inizio lavori, la NOTIFICA prevista dalle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	può iniziare i lavori senza alcun altro onere	deve comunicare agli organi di Polizia il nominativo del progettista della sicurezza	deve dare comunicazione di inizio lavori al comune
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) ha	la finalità di una misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori subordinati o a essi equiparati	lo scopo di disciplinare le attività lavorative per 365 giorni	la finalità di prevedere i campionamenti tesi alla verifica di eventuali MCA	la finalità di organizzare e frazionare i periodi di guida e di riposo dei lavoratori dipendenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	informazioni sulla rimozione dell'amianto o dei MCA (materiali contenenti amianto) prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione	i turni di riposo dei lavoratori	informazioni sulle attività che i lavoratori devono eseguire nell'anno lavorativo in corso e inerenti la rimozione degli MCA	il piano ferie per tutti i lavoratori che manipolano gli MCA in modo tale da assicurare un allontanamento da luoghi confinati
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	il luogo ove i lavori verranno effettuati	informazioni sulle attività che i lavoratori devono eseguire nell'anno lavorativo in corso	i turni di riposo dei lavoratori	le misure minime dello spazio di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori	indicazioni sul luogo non confinato dove è possibile non utilizzare i DPI	l'ubicazione dei luoghi di evacuazione in caso di aerodispersione immediata di fibre di amianto	l'indicazione della postazione del datore di lavoro da avvisare in caso di dispersione incidentale di fibre di eternit
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	informazioni sulla natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile	informazioni sulle modalità di manutenzione dell'amianto	l'indicazione della postazione del datore di lavoro da avvisare in caso di dispersione incidentale di fibre di eternit	solo le attività che i lavoratori devono eseguire nell'ambito del cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	informazioni sulle caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare	indicazioni sui requisiti professionali del datore di lavoro	l'indicazione dei luoghi di evacuazione in caso di aerodispersione immediata di fibre di amianto	una tavola tecnica su eventuali scavi

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno	la data di deposito della CILAS	solo le attività che i lavoratori devono eseguire all'interno del cantiere	indicazioni sui requisiti professionali dell'impresa esecutrice dei lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve contenere informazioni sulla natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile	deve essere redatto in quattro copie	deve contenere i dati energetici del cantiere	fa parte del piano esecutivo
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve contenere informazioni sulla rimozione dell'amianto o del MCA (materiali contenenti amianto) prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione	non ricorre se i lavori riguardano la rimozione dell'amianto	deve contenere informazioni riguardo al piano Esecutivo	va firmato dal coordinatore per la progettazione
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve contenere informazioni sulle caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare	deve essere firmato dal coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	va consegnato entro 3 giorni dalla data di inizio dei lavori	deve contenere le direttive emanate dal capo cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve contenere informazioni sulla fornitura ai lavoratori di idonei DPI (dispositivi di protezione individuale)	può contenere informazione sulla fornitura dei DPI, solo se i lavoratori ne fanno specifica richiesta	è modificato se richiesta del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	riporta notizie sui DPI, se ritenuto opportuno da parte del datore di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve indicare il luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento	è firmato dal committente	va inviato entro la data di fine lavori	non può essere modificato
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, copia del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) deve essere inviata	all'organo di vigilanza	alla struttura ospedaliera più vicina al luogo di esecuzione dei lavori	al comune	ai Vigili del Fuoco
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) viene inviata	all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori	all'ARPA almeno 90 giorni dopo l'inizio dei lavori	all'ufficio tecnico del comune almeno 30 giorni dopo l'inizio dei lavori	ai Vigili del Fuoco almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza	sempre	solo se non riporta dati sensibili	se lo richiede l'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente)	se il datore di lavoro lo ritiene necessario
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se nei trenta giorni precedenti l'inizio dei lavori, l'organo di vigilanza non formula richiesta di integrazioni del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) il datore di lavoro	può eseguire i lavori	deve sollecitare la ASL	deve rinviare i lavori	deve sospendere i lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in caso di intervento con urgenza di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	non sussiste l'obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell'inizio lavori	l'obbligo del preavviso si riduce a 7 giorni prima dell'inizio lavori	l'obbligo del preavviso si riduce a 15 giorni prima dell'inizio lavori	sussiste comunque l'obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell'inizio lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in caso di intervento con urgenza, oltre alla data, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere l'indicazione	dell'orario di inizio attività	dell'organismo di vigilanza	del ritardo dell'inizio lavori	della presenza dei Vigili del Fuoco
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, con l'invio del piano di lavoro riguardante l'amianto all'organismo di vigilanza,	ha ottemperato all'obbligo della notifica prevista dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	deve attendere il parere del Questore per iniziare i lavori di rimozione dell'amianto	ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	può immediatamente iniziare i lavori di rimozione dell'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, è obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori di rimozione dell'amianto	rendere accessibile il piano di lavoro a tutti i lavoratori del cantiere	comunicare a tutti i lavoratori di aver inviato all'organismo di vigilanza il piano di lavoro	acquisire il nulla osta dell'INAIL prima di iniziare i lavori	comunicare all'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) l'avvenuta pubblicazione del piano di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	i dati dell'impresa esecutrice dei lavori e i dati della committente	la messa in sicurezza di emergenza	il piano di campionamento	l'analisi di rischio sito specifica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	data di inizio e durata presunta dei lavori	analisi di rischio sito specifica	piano di campionamento	messa in sicurezza di emergenza
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare, tra l'altro	la natura dei lavori e le modalità di intervento	il nome del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	il numero di autorizzazione rilasciato dall'organismo di vigilanza	il nome del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto	Le modalità di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto	il nome del referente dei lavoratori	i criteri di valutazione dell'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	il luogo ove i lavori verranno effettuati	il piano di campionamento	la messa in sicurezza di emergenza	le aree in cui possono sostare i lavoratori muniti dei DPI
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto riporta	le misure da adottare per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori	il piano di campionamento falda contaminata	le informazioni della società che svolge i lavori in relazione allo statuto societario	la messa in sicurezza del cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto contiene	le informazioni di dettaglio sulla verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori di bonifica	la messa in sicurezza del cantiere	il piano di campionamento della falda contaminata	le informazioni riguardanti lo statuto della società che svolge i lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Le informazioni contenute nel piano di lavoro riguardante l'amianto che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori riguardano	specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare	il divieto di buttare i DPI alla fine del cantiere	la possibilità che i DPI siano scambiati tra i lavoratori	la possibilità di scegliere liberamente se usare o meno i DPI
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, vi è l'obbligo di redigere il piano di lavoro	nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto	nella predisposizione delle operazioni di cantierizzazione	quando non c'è attività di rimozione e demolizione dell'amianto ovvero dei MCA (materiali contenenti amianto) dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto	nel caso di movimentazione di rifiuti speciali
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto riporta, tra l'altro la modalità di	gestione dei rifiuti contenenti amianto	conservazione dei campioni degli MCA	gestione della documentazione	conservazione dei campioni di liquido biologico degli addetti specializzati
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare la modalità di	pulizia e bonifica dell'area di cantiere	gestione della documentazione inerente il piano di Sorveglianza Sanitaria	conservazione dei campioni di sangue degli addetti specializzati	conservazione dei campioni degli MCA
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve	contenere le informazioni sulle tecniche di bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) adottate in cantiere	indicare le tecniche da utilizzare per il confinamento dell'amianto	riportare le ore/uomo necessarie al completamento dei lavori	essere sintetico e contenere al massimo 1750 caratteri
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	le informazioni sulle misure di protezione dei lavoratori	l'Autorizzazione rilasciata dalla Motorizzazione civile per il trasporto dei rifiuti	la licenza edilizia firmata dall'ingegnere comunale	il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti)
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	la descrizione dettagliata di tutte le opere provvisorie e delle misure preventive e protettive adottate contro i rischi presenti in cantiere	il piano di campionamento	il piano di recupero, in caso di malattia, di ciascun lavoratore	il piano di sicurezza e di coordinamento
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori	il piano di campionamento	la messa in sicurezza del cantiere	l'analisi di rischio sito specifica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve riportare	le misure preventive e protettive adottate contro i rischi presenti in cantiere	il calcolo della stabilità dei ponteggi	la piano di recupero dell'amianto da riutilizzare in cantiere	la tecnica di confinamento da utilizzare per neutralizzare l'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, fra le misure igieniche contenute nel piano di lavoro riguardante l'amianto vi sono, tra l'altro,	le modalità di gestione degli indumenti di lavoro utilizzati durante le attività di bonifica	le modalità di utilizzo dei DPI privi di marcatura "CE"	le modalità di trattamento delle acque reflue	i criteri di tracciamento dei materiali contaminati dall'ossido di amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro	in dettaglio le informazioni riguardanti i DPI (dispositivi di protezione individuale) adottati dai lavoratori	il piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS)	il piano di recupero dei lavoratori contaminati dall'amianto	il tempo di decadimento delle fibre d'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro	l'iscrizione nell'apposito registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni	le tecniche di trattamento dei materiali contenente amianto prima del loro riutilizzo	il piano di recupero, in caso di malattia, di ciascun lavoratore	il piano manutentivo delle strutture
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro	le misure di protezione della popolazione al fine di minimizzare la diffusione di fibre di amianto nell'ambiente esterno	il piano di rischio per identificare i potenziali pericoli a cui possono essere soggetti i lavoratori	le modalità di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	il piano di recupero di eventuale materiale contenente amianto che potrebbero creare rischi per la salute dei lavoratori

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle misure di protezione dei lavoratori, il piano di lavoro riguardante l'amianto contiene	le modalità di pulizia periodica e di bonifica delle zone di lavoro e delle aree di cantiere	le misure che vengono adottate solo se si dovessero presentare aree contaminate	soluzioni alternative sulle metodologie di intervento di manutenzione dell'amianto	le disposizioni prescritte dall'organismo di vigilanza
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le informazioni e la formazione dei lavoratori addetti alla gestione del rischio amianto	sono elementi da inserire nel piano di lavoro	possono essere inserite nel piano di lavoro solo se richieste dall'organismo di vigilanza	devono essere inserite nel piano Sanitario	non sono elementi previste nel piano di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la formazione dei dirigenti addetti alla gestione del rischio amianto	deve essere prevista nel piano di lavoro	deve essere predisposta nel piano nazionale di sicurezza Sanitaria	deve essere assicurata dal committente	non rientra fra le peculiarità del piano di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i lavoratori che possono essere adibiti alle attività di bonifica amianto sono solo coloro che	sono in possesso di specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale	superano i test psico-fisici previsti durante i corsi di formazione professionale	ne fanno specifica richiesta perché possiedono i requisiti psico-fisici-attitudinali previsti dai corsi di formazione professionale	sono scelti dal datore di lavoro perché possiedono i requisiti psico-fisici-attitudinali previsti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve prevedere	la classificazione del rifiuto ai sensi della vigente normativa	l'analisi del rischio connesso	il costo delle analisi di laboratorio	un piano "B" in funzione dell'esito degli accertamenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve prevedere	le modalità di conservazione dei rifiuti contenenti amianto	l'analisi di rischio	le comunicazioni con il laboratorio di analisi	il costo delle analisi
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere	l'indicazione del luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso contenente amianto	l'indicazione del percorso che il trasportatore deve effettuare per il conferimento alla discarica	la targa del veicolo adibito al trasporto dei rifiuti di amianto	l'orario di partenza e di arrivo alla discarica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve riportare	il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti	il nome dell'autista addetto al trasporto dei rifiuti di amianto	l'autorizzazione al trasporto rilasciata dalla Motorizzazione civile del luogo della discarica	la certificazione dell'impianto elettrico
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve riportare	gli estremi del sito di smaltimento finale o di stoccaggio provvisorio del rifiuto	il nominativo del Dirigente dell'organo di vigilanza	i recapiti telefonici del laboratorio di analisi	il costo della bonifica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro, relativamente ai rifiuti contenenti amianto prodotti nel cantiere di bonifica deve contenere	le modalità di raccolta dei rifiuti contenenti amianto prodotti in cantiere durante le attività di bonifica	l'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC	il rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere	l'analisi di rischio
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro affinché i luoghi in cui si svolgono le attività di bonifica debbano essere	chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli	distanti almeno 800 metri dagli spogliatoi	distanti non meno di 1500 metri dagli spogliatoi e dal punto ristoro	sigillati ermeticamente e colorati di rosso
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro affinché i luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività di bonifica	siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi accedono per motivo di lavoro per la loro funzione	non siano accessibili agli enti se non previa indicazione nel piano operativo di bonifica	siano sigillati ermeticamente da una copertura di colore rosso	siano distanti almeno 800 metri dai servizi igienici e dagli spogliatoi
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro in ordine alla predisposizione di aree speciali che consentano ai lavoratori di	mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto	fumare e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 800 metri	cambiarsi e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 500 metri	riposarsi e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 800 metri
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché siano messi a disposizione dei lavoratori	adeguati indumenti di lavoro	spazi di riposo per le bonifiche eseguite nelle ore notturne	luoghi riservati ai fumatori	adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché i lavoratori	possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi	possano riposarsi durante le ore notturne e nelle pause caffè	possano mantenere la propria forma fisica richiesta per le operazioni di bonifica di MCA	non subiscano stress inutili derivanti dai lavori pesanti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché	l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione	i DPI non vengano mai buttati prima della fine del cantiere perché possono essere utilizzati in altri lavori	i lavoratori scelgano liberamente se usare o meno i DPI nel caso in cui i MCA (materiali contenenti amianto) non siano deteriorati	i DPI siano interscambiabili tra i lavoratori e puliti dopo ogni utilizzazione

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	ai rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai MCA (materiali contenenti amianto)	al divieto di buttare i DPI alla fine del cantiere perché possono essere usati in appalti successivi	alla possibilità di scegliere liberamente se usare o meno i DPI nel caso in cui il materiale in amianto non sia deteriorato	alla possibilità che i DPI siano scambiati tra i lavoratori al fine di evitare rischi sulla salute
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	alle specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa il divieto di fumare	alla possibilità di utilizzare mascherine chirurgiche anche in presenza di materiali contenenti amianto friabile	alla possibilità di poter effettuare i lavori, in alcuni casi, anche senza l'uso dei DPI	alla possibilità che i teli usati per ricoprire i mobili e/o i pavimenti possano essere smaltiti come rifiuti urbani non pericolosi
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	alla localizzazione di idonei servizi igienici e assistenziali (spogliatoi, docce, servizi igienici ecc..) messi a disposizione e destinati all'uso esclusivo degli addetti alle lavorazioni	alle modalità di utilizzo dei DPI da utilizzare per la pulitura delle aree non contaminate da amianto	alle misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti	ai DPI utilizzati e che al termine dell'attività possono essere lasciati all'interno del cantiere di bonifica perché non soggetti a contaminazione
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	alle misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo il rischio di esposizione	alla possibilità di usare mascherine chirurgiche durante le operazioni di rimozione dell'amianto	alla possibilità di riutilizzare tute monouso in mancanza delle nuove	divieto di abbandonare i DPI alla fine del cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	all'esistenza del valore limite di esposizione e alla necessità del continuo monitoraggio ambientale	alle casistiche in cui si dovrà procedere al monitoraggio sanitario dei lavoratori	alla circostanza che non vi è esposizione al rischio amianto qualora non si verifichi il superamento dei limiti di legge	alle misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è compito del datore di lavoro dell'impresa incaricata della rimozione dell'amianto, in presenza di valori di concentrazione superiore ai limiti di legge, informare	il più presto possibile i lavoratori interessati	il comune e la provincia	l'ospedale del superamento dei limiti e allertare l'INPS	i Vigili del Fuoco
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Nell'ambito della formazione dei lavoratori addetti a un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il datore di lavoro	assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente e adeguata, a intervalli regolari	sceglie i lavoratori a cui dare i DPI anche in relazione alla permanenza presso un cantiere di bonifica	sceglie i lavoratori per corsi di formazioni a suo piacere anche in relazione al superamento dei test psico-fisici	può decidere di non formare nessun lavoratore per la bonifica dei MCA qualora il materiale non presenti avanzati stati di deterioramento
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il contenuto della formazione dei lavoratori riguardante l'amianto deve essere	facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza	di natura fisica nel senso che dovrà utilizzare molta forza fisica	altamente tecnico	solo di natura amministrativa
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche dei luoghi oggetto di bonifica	chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli	se previsto da norme urbanistiche	solo se previste piano di sicurezza sostitutivo	se disposte dall'ordinanza dell'organismo di vigilanza
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	la descrizione delle tecniche di bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) adottate	i dettagli del POS (piano operativo di sicurezza)	l'elenco delle ditte operanti all'interno del cantiere	le misure previste in caso di avverse condizioni atmosferiche
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	le misure di protezione della popolazione nel suo insieme contro la diffusione di fibre d'amianto nell'ambiente esterno	le norme riguardanti la gara d'appalto (RUP, Direttore Lavori, Collaudatore)	la normativa sugli eventi sismici su prescrizione dei Vigili del fuoco	l'ordinanza del sindaco del comune ove è situato il cantiere in caso di diffusione all'esterno delle fibre d'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	l'ubicazione, la descrizione dell'edificio e l'individuazione del punto in cui si andranno a eseguire i lavori di bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto)	l'elenco delle ditte appaltatrici e i nominativi dei rispettivi referenti	l'indicazione stradale del sito	la nomina del responsabile unico del progetto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori di bonifica riguardante l'amianto, il datore di lavoro deve presentare	una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	all'ufficio tecnico del comune domanda di trasporto	all'INAIL competente per territorio l'elenco dei cantieri in cui è presente amianto friabile	il piano Sanitario

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	l'ubicazione del cantiere	il POS (piano operativo di sicurezza)	il piano di lavoro	il piano di restituzione area post cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	tipi e quantitativi di amianto manipolati	il nome dell'azienda addetta al trasporto dell'amianto rimosso	piano di restituzione area post cantiere	le ore di lavoro necessarie per la rimozione dell'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto	il nome del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	il piano di lavoro	il nominativo del medico competente ove previsto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	la data di inizio dei lavori e la relativa durata	il piano di restituzione area post cantiere	il POS (piano operativo di sicurezza)	i costi della sicurezza non soggetti a ribasso
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	il numero di lavoratori interessati	il PSS (piano sostitutivo di sicurezza)	il nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione	piano di restituzione area post cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	le misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto	il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	il piano di restituzione area post cantiere	il piano di intervento Sanitario
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Secondo il DM 6.9.1994, le tre tecniche di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono	incapsulamento, confinamento, rimozione	rimozione, accerchiamento, assorbimento	confinamento, distruzione, assorbimento	aspirazione, incapsulamento, distruzione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Secondo il DM 6.9.1994, la tecnica dell'incapsulamento dei MCA (materiali contenenti amianto) è una	verniciatura con apposite speciali sostanze che, spruzzate nei manufatti, inglobano le fibre non consentendo loro di liberarsi nell'aria	tecnica di irraggiamento che distrugge le fibre di amianto	tecnica che utilizza policlorobifenili per bloccare la dispersione dell'amianto	verniciatura con idrocarburi aromatici policiclici per bloccare la dispersione dell'amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di confinamento adottata in un cantiere di bonifica per la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) è una tecnica che	ha l'obiettivo di evitare l'aerodispersione mediante l'incameramento del manufatto all'interno di un nuovo manufatto	utilizza IPA per bloccare la dispersione dell'amianto	utilizza l'irraggiamento per distruggere le fibre di amianto	utilizza PCB per bloccare la dispersione dell'amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) adottata in un cantiere di bonifica consiste	nell'asportare i MCA (materiali contenenti amianto) con apposite precauzioni al fine di eliminare il problema amianto in maniera definitiva	nell'irraggiare con raggi X in situ i MCA (materiali contenenti amianto) al fine di eliminare il problema amianto	nel distruggere termicamente in situ i MCA (materiali contenenti amianto) al fine di eliminare il problema amianto in maniera definitiva	nel rimuovere i MCA (materiali contenenti amianto) immediatamente prima dell'inizio lavori
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	La tipologia di materiali in cemento amianto utilizzata per le coperture in edilizia è costituita da	lastre piane o ondulate in cemento-amianto	calcestruzzo con amianto	mattonelle in cemento amianto	travi in cemento amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Nelle coperture in cemento amianto, nelle lastre piane o ondulate in cemento-amianto, l'amianto è inglobato in una matrice	non friabile	liquida	friabile	altamente friabile
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Nelle coperture in cemento-amianto la liberazione di fibre avviene	in corrispondenza di rotture delle lastre e di aree dove la matrice cementizia è corrosa	nel sottotetto	in contatto con reagenti chimici	in corrispondenza dei giunti
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	La bonifica delle coperture esterne di cemento-amianto	viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre	viene eseguita tramite decontaminazione	non viene eseguita perché è preferibile non toccare queste coperture	viene eseguita dall'interno
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	La rimozione delle coperture in cemento-amianto	deve essere condotta salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento	prevede la frammentazione delle coperture in cemento-amianto	prevede la distruzione termica in situ delle coperture in cemento-amianto	prevede la distruzione in situ delle coperture in cemento-amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le fasi di rimozione delle coperture in cemento-amianto sono	incapsulamento preventivo, rimozione di viti o chiodi di fissaggio, rimozione delle lastre, sistemazione delle lastre in bancali e avvolgimento con teli di polietilene sigillati con nastro adesivo	spezzamento delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata	riduzione volumetrica delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata	restringimento laterale delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I bancali delle lastre in cemento-amianto dovranno essere	avvolti in film di polietilene di adeguato spessore ed etichettati	nebulizzati	lavati	lasciati nella zona appartata in cui sono stati depositati in fase di rimozione

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I rifiuti costituiti da lastre di copertura in cemento-amianto	devono essere sigillati ed etichettati e conferiti a un impianto di smaltimento autorizzato	devo essere riutilizzati in altro sito	devono essere conferiti a un impianto di trattamento rifiuti urbani	devono essere distrutti in sito
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	L'incapsulamento delle coperture in cemento-amianto consiste nell'impiego di prodotti	impregnanti e nell'impiego di prodotti ricoprenti che formano una pellicola di protezione sulla superficie del manufatto	in a base di addensanti	in a base di policlorobifenili	in a base di idrocarburi aromatici policiclici
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, l'incapsulamento delle lastre di copertura in cemento-amianto richiede	necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto incapsulante	il taglio del manufatto	necessariamente una disintegrazione della superficie del manufatto	necessariamente una rimozione istantanea della superficie del manufatto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di sovracopertura delle lastre in cemento-amianto prevede	l'installazione di una nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto	un intervento di imbibizione dei materiali contenenti amianto	un intervento di rimozione della struttura con MCA (materiali contenenti amianto)	un intervento di confinamento installando un'area di decontaminazione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	L'installazione di una sovracopertura delle lastre in cemento-amianto prevede operazioni di	foratura dei materiali di cemento-amianto per il fissaggio della nuova copertura e delle infrastrutture di sostegno	irraggiamento dei materiali di cemento-amianto per il fissaggio della nuova copertura	rottura dei materiali di cemento-amianto per il fissaggio della nuova copertura	imbibizione dei materiali di cemento-amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I materiali in VA (vinil-amianto) oggetto di bonifica si presentano in generale in	piastrelle, di misura 30x30 o 40x40 cm, che si presentano solitamente dure e difficilmente scalabili	piastrelle, di solito di misura 100x100	fili	lastre in rotoli
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Essendo molto difficile distinguere piastrelle in VA (vinil-amianto) da quelle prive di amianto è opportuno prima della rimozione procedere	al campionamento delle piastrelle al fine di verificare la presenza di fibre di amianto	al lavaggio delle piastrelle	all'incapsulamento delle piastrelle in Vinil-Amianto VA e di quelle prive di amianto qualora non sia possibile distinguerle	alla rimozione delle piastrelle in Vinil-amianto VA anche se non è possibile distinguerle
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) deve essere preceduta	dalla elaborazione e presentazione del piano di lavoro	dalla conferenza dei servizi	dalle visite mediche	dalla recinzione dell'area di cantiere
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le misure precauzionali da seguire per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) consistono nell'esecuzione di lavori in	assenza di utenti, anche nei locali limitrofi	assenza del responsabile di cantiere	presenza di utenti, anche nei locali limitrofi	assenza di addetti specializzati
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Prima di eseguire la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) è necessario	segregare i vani	smantellare i vani	imbibire i vani	areare i vani
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) è necessario che le finestre e le porte siano	chiuse fino a bonifica terminata	rimosse	aperte fino a bonifica terminata e poi sigillate	aperte
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le parti non spostabili (es. eventuali attrezzature) in un cantiere di bonifica di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) devono essere	rivestite con teli di polietilene	distrutte	rimosse	lavate
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) sono	tuta tyvek monouso dotata di cappuccio e semimaschera munita di filtro P2 o facciale filtrante FFP2	semimaschera munita di filtro assorbente	monouso dotata di cappuccio, in tyvek e senza maschera	in tessuto riutilizzabile senza cappuccio
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il sollevamento delle piastrelle per la rimozione delle pavimentazioni in VA (vinil-amianto) deve avvenire con	strumenti manuali, tipo spatola, cercando di sollevare le piastrelle una a una, evitando di romperle	strumenti elettrici ad alta velocità	un getto di acqua ad alta pressione	aspiratore Typhon
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Durante la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) la superficie inferiore della piastrella deve essere costantemente	bagnata con una soluzione vinilica al 5%, colorata, a spruzzo, utilizzando una pompa a mano o anche semplicemente uno spruzzatore	bagnata con una soluzione schiumogena al 5%	asciutta	bagnata con una soluzione acida al 5%
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Una volta rimosse, le piastrelle di VA (vinil-amianto)	devono essere subito confezionate in pacchetti, rivestiti con polietilene e chiusi con nastro adesivo	gli addetti devono provvedere a distruggerle in situ	devono essere aspirate, impaccettate con nylon e contrassegnate	devono essere confezionate e inviate ad aziende specializzate nel riutilizzo
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I residui sul fondo della pavimentazione in VA (vinil-amianto) devono essere	trattati con la soluzione vinilica e, una volta asciugati, raschiati con cura e aspirati con aspiratore dotato di filtro assoluto	raschiati con cura	trattati con la soluzione addensante, raschiati con cura e aspirati con aspiratore dotato di filtro assoluto	trattati con la soluzione acida
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al termine del prelievo delle mattonelle in VA (vinil-amianto), il sottofondo messo a nudo deve essere	nuovamente pulito con stracci bagnati	rimosso	distrutto	aspirato
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine dei lavori di bonifica della pavimentazione in VA (vinil-amianto), le attrezzature utilizzate devono essere	accuratamente pulite a umido	dismesse	trattate come rifiuti	bruciate

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I meccanismi fondamentali in base ai quali i materiali friabili contenenti amianto rilasciano fibre nell'ambiente sono	il fallout, l'impatto e la dispersione secondaria	il fallout e la contaminazione primaria	lo scontro e la dispersione primaria	la distruzione e la dispersione secondaria
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il meccanismo di rilascio delle fibre dei materiali friabili contenenti amianto, noto come fallout, è	il distacco dal materiale delle fibre legate più debolmente che si verifica nelle normali condizioni di attività	la gassificazione del materiale friabile contenente amianto	il processo di lavaggio del materiale friabile contenente amianto	la liquefazione per erosione del materiale friabile contenente amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il meccanismo di rilascio delle fibre dei materiali friabili contenenti amianto definito impatto è	dato da ogni contatto diretto col materiale che causa una dispersione di fibre	la mancanza del materiale che causa una dispersione di fibre	l'assenza di una interazione col materiale che causa una dispersione di fibre	lo scontro tra materiali che non causano una dispersione di fibre
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il meccanismo di rilascio delle fibre dei materiali friabili contenenti amianto, definito dispersione secondaria, è	il risollevarsi in aria delle fibre rilasciate in conseguenza del fallout e degli impatti	lo scontro tra materiale che causa una dispersione di fibre e materiale che non le disperde	l'assenza di una interazione col materiale che causa una dispersione di fibre	la mancanza del materiale che causa una dispersione di fibre
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I materiali di tipo friabile contenenti amianto sono	generalmente intonaci di rivestimento di superfici	piastrelle	lastre	tubazioni
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I materiali di tipo friabile contenenti amianto sono costituiti da	miscele di fibre di amianto con leganti di varia natura che si presentano come un materiale spugnoso o lanuginoso, estremamente soffice e friabile	lastre	piastrelle	tubazioni
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto deve avvenire	a umido	a contatto termico	a secco	per conduzione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, per la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto, di norma, il rivestimento deve essere	bagnato fino in profondità	aspirato fino in profondità	tagliato fino in profondità	lasciato asciutto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto deve avvenire, di norma, mediante soluzione	imbibente che scioglie i legami chimici fra il collante e il supporto	non acida	contenente collagene	acida
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di imbibizione superficiale per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto consiste nello spruzzare il rivestimento con acqua contenente	detergenti e tensioattivi per facilitarne la penetrazione o impregnanti fino a che il rivestimento risulti bagnato fino in profondità	contenente collagene	acido solforico per facilitarne la penetrazione	acidi per facilitarne la penetrazione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione per imbibizione superficiale di materiali friabili contenenti amianto viene utilizzata con rivestimenti	scarsamente incollati al supporto	in PVC (polivinilcloruro)	fortemente incollati al supporto	in PCB (policlorobifenili)
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, nell'imbibizione totale per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto tutto il rivestimento viene	bagnato con un getto soffuso di una soluzione di acqua contenente il 5% di detergente	bagnato con un getto soffuso di una soluzione di solventi contenente il 5% di detergente	lasciato asciugare dopo averlo bagnato con un getto soffuso di una soluzione di acqua contenente il 95% di detergente	bagnato con un getto soffuso di una soluzione di acidi contenente il 5% di detergente
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica di imbibizione totale di materiali friabili contenenti amianto bisogna praticare su tutto lo spessore del rivestimento dei fori a distanza di circa	20 cm e iniettare la soluzione di detergente a leggera pressione	20 m e iniettare una soluzione di acidi	20 cm e iniettare un agente addensante	20 cm e iniettare la soluzione di solventi a forte pressione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, viene utilizzata la tecnica dell'imbibizione totale per i rivestimenti di materiali friabili contenenti amianto che in passato	hanno subito trattamenti superficiali di contenimento e compattazione che possono aver conferito alla superficie una certa impermeabilità	hanno subito trattamenti superficiali di separazione	hanno subito trattamenti superficiali di decompressione	non hanno subito trattamenti superficiali di contenimento e compattazione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, quando la zona costituita da materiali friabili contenenti amianto è stata imbibita totalmente il coibente	può essere rimosso per piccoli settori	può essere aspirato	deve essere asciugato	può essere rimosso per grandi settori
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica dell'imbibizione totale per la rimozione di materiali friabili contenenti amianto è di fondamentale importanza che il materiale da rimuovere sia	bagnato e venga mantenuto bagnato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse nel cantiere	spezzettato perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse	bagnato e poi asciugato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse nel cantiere	secco perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica dell'imbibizione totale per abbattere le fibre di amianto aerodisperse è	necessario eseguire frequentemente nebulizzazioni di acqua o soluzioni diluite di incapsulante in aria	opportuno cambiare i DPI (dispositivi di protezione individuale) dei lavoratori ogni ora	opportuno areare l'area di lavoro	opportuno fermare il cantiere ogni settimana al fine di provvedere al lavaggio del cantiere stesso
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, la rimozione di materiali friabili contenenti amianto viene effettuata	raschiandolo dal supporto, iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria	comprimendo il supporto, iniziando nel punto più vicino dagli estrattori e allontanandosi da essi	rimuovendo il supporto con un taglio, iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria	aspirando il supporto e iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione contraria del flusso dell'aria
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, durante la rimozione di materiali friabili contenenti amianto bisogna prestare particolare attenzione nel	rimuovere l'amianto dalle zone anguste, dagli angoli e dalle parti nascoste o di difficile accessibilità	rimuovere le condotte d'acqua soprattutto se presenti gomiti	rimuovere l'amianto dai DPI	nebulizzare acqua nelle zone anguste al fine di disperdere le fibre presenti
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, effettuata la rimozione di materiali friabili contenenti amianto	l'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare	i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere lasciati aperti	i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere estratti con aspiratori mobili	i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere aspirati e il materiale caduto deve essere rimosso a mano
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, effettuata la rimozione di materiali friabili contenenti amianto, i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere	sigillati immediatamente e deve essere apposta idonea etichettatura	aspirati	lasciati aperti	lavati con acqua
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, i residui più fini derivanti dalla rimozione di materiali friabili contenenti amianto devono essere raccolti	con aspiratori portatili per polveri e liquidi (vacuum-cleaner) dotati di manichette aspiranti e filtro assoluto	con ramazze	a mano dagli addetti specializzati	con pale
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, gli aspiratori portatili (vacuum-cleaner) per la raccolta dei residui più fini di amianto sono degli aspiratori	mobili dotati di sistema di filtrazione doppio	fissi dotati di sistema di filtrazione bifase.	fissi dotati di sistema di filtrazione assoluta a carta di lana di vetro	mobili dotati di sistema di filtrazione singolo
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 26.10.1995, l'utilizzo di aspiratori portatili (vacuum-cleaner) su rifiuti imbibiti e su liquidi contenenti amianto	permette di lavorare limitando al massimo la dispersione delle fibre di amianto	serve per convogliare le fibre all'esterno del cantiere	serve ad aumentare la dispersione delle fibre di amianto in un cantiere	serve per aspirare i lavoratori a fine turno
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il materiale liquido, raccolto nell'aspiratore (polveri leggere e fibre di amianto mescolate con l'acqua nel serbatoio del filtro a ciclone), deve essere	recuperato e chiuso in fusti rigidi e sigillabili debitamente etichettati	convogliato in pubblica fognatura	gestito come le acque di seconda pioggia	convogliato all'acquedotto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le superfici rivestite, presenti in un cantiere di bonifica amianto, sono	spazzolate e pulite a umido in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto	lavate con sostanze schiumogene in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto	lavate con addensanti specifici in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto	lavate con soluzioni acide
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, all'interno del cantiere di bonifica di materiali friabili contenenti amianto è necessario proteggere con polietilene	tutte le attrezzature di lavoro non monouso come aspiratori portatili, estrattori ad alto volume, trabattelli, pompe per l'incapsulante	tutti i DPI	tutti i lavoratori	tutti gli indumenti protettivi
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, nella bonifica da amianto è importante proteggere con polietilene tutte le attrezzature di lavoro non monouso	perché, altrimenti, le fibre di amianto depositatesi si impastano con l'incapsulante formando una amalgama difficilissima da rimuovere	perché vengono utilizzate contemporaneamente in più cantieri	per l'umidità	perché lo decide il datore di lavoro
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine delle operazioni di rimozione del materiale friabile contenente amianto, sui teli in polietilene (a protezione delle pareti e soprattutto del pavimento)	lo strato interno dei teli in polietilene deve essere tolto dopo essere stato adeguatamente spruzzato con incapsulante	è opportuno irraggiare le superfici dei teli in polietilene contenenti amianto con UVA e rimuoverle immediatamente	è opportuno tagliare le superfici dei teli in polietilene contenenti ancora amianto e rimuoverle immediatamente	è opportuno spruzzare le superfici dei teli in polietilene contenenti amianto con agenti schiumogeni
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine delle operazioni di rimozione del materiale friabile contenente amianto, le superfici decoibentate	possono essere trattate con un prodotto sigillante, per fissare tutte le fibre residue non visibili soprattutto in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili	devono essere irraggiate con UVA	devono essere spruzzate con agenti schiumogeni	devono essere tagliate e rimosse immediatamente
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al termine delle operazioni di rimozione dell'amianto sulle superfici metalliche (travi, condotte, tubazioni, ecc.) è opportuno	che le superfici metalliche siano trattate con uno strato di vernice protettiva avente la duplice funzione di protezione antiruggine e di incapsulante	tagliare le superfici metalliche e rimuoverle dopo aver posto uno strato di resina	ricoprire le superfici con un antiruggine al fine di creare una barriera contro gli agenti atmosferici	irraggiare le superfici metalliche con UVA e rimuoverle dopo aver posto uno strato di resina

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, una tecnica di bonifica dell'incapsulamento per i MCA (materiali contenenti amianto) consiste nell'applicazione di una	pellicola protettiva sulla superficie dei MCA, per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre	resina in PCB (policlorobifenili) sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre	pellicola abrasiva sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre	pellicola fotografica sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la scelta dell'incapsulante per la bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) dipende	dalle caratteristiche del rivestimento in amianto e dagli scopi dell'intervento	dalla volontà dell'ASL	dalla qualità del rivestimento in amianto	dalla disponibilità di mercato dell'incapsulante e dagli scopi dell'intervento
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, prima dell'utilizzo degli incapsulanti, preliminarmente sulla superficie del rivestimento di amianto è opportuno	procedere con l'aspirazione	procedere con la raschiatura	passare con un fumogeno	lavare con agenti schiumogeni
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, l'incapsulante sulla superficie del rivestimento di amianto deve essere applicato con un'apparecchiatura	a spruzzo "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto	ad aria compressa "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto	a colata "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto	a getto continuo, al fine di aumentare la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, gli incapsulanti utilizzati per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono	a base di co-polimeri, vinil/acrilici in dispersione acquosa, esenti da solventi	a base di addensanti	a base di solventi	vinil-solforici in dispersione acquosa
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I trattamenti di incapsulamento della superficie del rivestimento di amianto vengono eseguiti previa pulizia con	sostanze in grado di attaccare i materiali organici presenti sulla superficie o direttamente sui materiali in opera sporchi	sostanze schiumogene	resine o direttamente sui materiali in opera sporchi	sostanze aerobiche o direttamente sui materiali in opera "sporchi"
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Gli incapsulanti utilizzati per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono	resine incapsulanti a base acrilica, metacrilica, elastomerica, poliuretanica ed epossidica	sostanze colloidali	sostanze schiumogene	addensanti aerobici
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Gli incapsulanti utilizzati per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono	schiume poliuretaniche spruzzate e sovraverniciate con guaine liquide	sostanze schiumogene	sostanze colloidali	addensanti aerobici
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica del glove bag per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) viene utilizzata	nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di coibentazione	per grandi superfici	per piastrelle in vinil-amianto	per intere strutture coibentate in amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) con la tecnica del glove bag	vanno introdotti nel glove bag, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari	non sono necessari DPI (dispositivi di protezione individuale)	la zona non deve essere circoscritta e confinata	non vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è importante che il glove bag venga	installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare, e che tutte le aperture siano ermeticamente sigillate	nebulizzato sulla zona da trattare e che tutte le aperture siano ermeticamente sigillate	installato in modo da non ricoprire interamente il tubo	nebulizzato sulla zona da trattare
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la procedura di rimozione amianto tramite glove bag prevede	imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti	pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole e lavaggi con acqua	pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole	imbibizione delle superfici e spruzzatura di agenti schiumogeni per la pulizia
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, per interventi di bonifica di intere strutture coibentate in amianto, le tecniche utilizzate sono	rimozione dell'intera struttura, o di parti consistenti di essa, con la coibentazione ancora in opera e la successiva scoibentazione in apposita zona confinata	fissaggio dell'intera struttura con collanti e successiva coibentazione-scoibentazione in apposita zona	rimozione struttura e imbibizione dei materiali	lavaggio con acqua, aspirazione e rimozione dell'intera struttura
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti speciali di MCA (materiali contenenti amianto) sono classificati in base alle caratteristiche	di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi	merceologiche, in rifiuti speciali e non speciali	fisiche, in rifiuti solidi e liquidi	fisiche, in rifiuti particolari e in rifiuti straordinari
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti di MCA (materiali contenenti amianto) derivanti dalle attività di demolizione e costruzione sono classificati in rifiuti	speciali	particolari	liquidi	urbani
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti di MCA (materiali contenenti amianto), derivanti dalle attività di depurazione delle acque reflue, sono classificati come rifiuti	speciali	urbani	gassosi	particolari
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il rifiuto pericoloso della bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è quello che	contiene sostanze tossiche	ha bisogno di attenzioni particolari	non contiene sostanze radioattive	non può essere gestito

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, una caratteristica di pericolo per un rifiuto speciale proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti	può essere valutata utilizzando la concentrazione di soglia di contaminazione per le sostanze contaminanti	viene definita come un fattore di rischio a cui devono stare attenti i lavoratori	viene valutata solo dopo una contaminazione sull'ambiente o sull'uomo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, i recipienti fissi o mobili, destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere	adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti	nessun adeguato requisito di resistenza	adeguati requisiti di forma e struttura	adeguati requisiti di robustezza fisica
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, bacini e vasche destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere	adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti	adeguati requisiti di forma e struttura	adeguati requisiti di robustezza fisica	nessun adeguato requisito di resistenza
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se lo stoccaggio di rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in un serbatoio fuori terra	il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio	il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari a 100 litri	non è necessario il bacino di contenimento	il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari a 50 litri
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	devono essere captati e inviati ad apposito sistema di abbattimento	non devono essere captati e inviati ad apposito sistema di abbattimento	possono rilasciare in aria senza nessun sistema di abbattimento	devono essere chiusi
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i rifiuti che possono dare luogo a fuoriuscita di liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi	non devono essere collocati in contenitori a tenuta	possono essere collocati su terreno battuto in modo che il liquido venga assorbito dal terreno stesso	devono essere collocati in contenitori aperti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	In caso di deposito di rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il kit di emergenza anti-spandimento	è costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali rifiuti sversati	ha la funzione di rilasciare il prodotto per lo smaltimento	è costituito da materiale assorbente idoneo a rilasciare gli eventuali rifiuti sversati	dovrà essere presente lontano dal deposito
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i serbatoi che contengono rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere muniti di	sistemi anti-traboccamento	sistemi di allarme sonoro	sistemi ottici	recinzioni elettriche antintrusione
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se i sistemi anti-traboccamento dei serbatoi contenenti liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) hanno una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato	in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente	direttamente in falda	direttamente nell'acquifero più vicino all'impianto	in modo da costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se lo stoccaggio dei rifiuti, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere	realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti	a forma cubica	realizzati su terra battuta	disomogenei
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se lo stoccaggio dei rifiuti, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli	devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, se allo stato polverulento, dall'azione del vento	devono essere a forma cubica	devono essere disomogenei	non devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, se lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in cumuli, lo stoccaggio	deve avvenire in aree confinate	deve avvenire in cumuli a forma cubica	non deve essere protetto dall'azione delle acque meteoriche	deve essere realizzato su terra battuta
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, se lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere	realizzati su basamenti impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in canalette o pozzetti di raccolta	disomogenei	realizzati su basamenti impermeabili ma gli eventuali liquidi possono essere sversati sul terreno	a forma cubica

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono	essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	avere capacità di 1 mc	essere di forma cubica	essere aperti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono	essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento	essere aperti e muniti di dispositivi sonori per eventuali sversamenti accidentali	avere capacità inferiore a 1 mc e muniti di dispositivi visivi per eventuali sversamenti	essere di forma cubica e muniti di dispositivi sonori per eventuali sversamenti accidentali
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono	essere provvisti di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione	avere capacità inferiore a 1 mc e muniti di dispositivi visivi per eventuali sversamenti	essere aperti e muniti di dispositivi sonori per eventuali sversamenti accidentali	essere sempre aperti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuata da	produttore	intermediario	laboratorio	trasportatore
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) incompatibili tra loro devono essere stoccati in modo da	non venire a contatto tra di loro	non essere necessarie particolari precauzioni	poter venire a contatto fra loro solo se i rifiuti incompatibili siano stati precedentemente miscelati	poter anche venire a contatto tra di loro
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione di un rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve avvenire prima che il rifiuto sia	allontanato dal luogo di produzione	giunto all'impianto di destinazione	pervenuto a destinazione	sul luogo di arrivo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in base all'origine, sono classificati in	urbani e speciali	extra urbani e rifiuti particolari	ordinari e straordinari	assimilati e straordinari
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in base alle caratteristiche di pericolosità, sono classificati in	pericolosi e non pericolosi	speciali e non speciali	ordinari e speciali	particolari e rifiuti straordinari
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di procedere alla gestione del rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), le sue proprietà di pericolo	devono essere determinate	possono essere determinate ma solo dopo il conferimento all'impianto di recupero/smaltimento	possono anche essere determinate: la determinazione è meramente facoltativa	possono non essere determinate
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti di mattonelle e ceramiche, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, essi devono essere realizzati	su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo	su terra battuta	sulla zona satura del sottosuolo	sulla zona insatura del sottosuolo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti speciali provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	sprovvisi di chiusure in modo da permettere la fuoriuscita del contenuto	realizzati in vetro o carta	realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Presso l'area di deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), è opportuno	installare idonea segnaletica di sicurezza atta a identificare la tipologia di materiale in stoccaggio, i principali rischi nonché i divieti e le prescrizioni da osservare	installare una recinzione elettrica	installare un impianto radiometrico	che non venga mai installata idonea segnaletica al fine di non consentire l'individuazione del deposito stesso
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti fissi e mobili per deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere contrassegnati	con etichette o targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, atti a evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti	con pittura verde	solo se lo decide il produttore	con colore rosso e muniti di coperchio nero
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Etichette e cartelli per l'identificazione dei rifiuti speciali provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere realizzati in	conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di segnaletica di sicurezza	colore verde e nero	colore verde	colore viola
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	I contenitori usati per il magazzinaggio di sostanze e preparati pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere muniti di	etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) corrispondente alla pericolosità	nessuna etichettatura	un fischietto da utilizzare durante la loro movimentazione	un registro di carico/scarico

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	È buona norma dotare l'area di deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), di un cartello di	divieto di accesso al personale non autorizzato	accesso consentito a tutti	accesso consentito ai produttori di rifiuti	divieto di accesso a tutti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	I recipienti fissi o mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), e non sono destinati allo stesso utilizzo, devono essere	sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni	sottoposti a raggi X prima di poterli utilizzare nuovamente	inceneriti	posizionati al sole per tre mesi prima di poterli utilizzare nuovamente
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	devono garantire una tenuta adeguata a impedire la fuoriuscita di materiale o, comunque, di vapori pericolosi	devono sempre far fuoriuscire il liquido sversato all'interno	non devono mai garantire una tenuta adeguata	devono essere del tipo usa e getta
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono	essere correttamente etichettati	essere del tipo usa e getta	far fuoriuscire sempre il liquido sversato all'interno	essere resistenti alla camera di combustione dell'inceneritore
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in aree esterne	è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori	bisogna scavare una trincea drenante per consentire alle acque di prima pioggia di lavare tutti i rifiuti prodotti dall'impianto	devono essere depositati in un unico cumulo in cui i pericolosi devono stare più in alto	non è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Dopo piogge intense sui bacini di contenimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), realizzati in depositi esterni non muniti di tettoia, occorre	verificare lo stato dei bacini di contenimento e provvedere al loro svuotamento	non fare niente perché basta aspettare il bel tempo	realizzare altri bacini di contenimento	verificare lo stato dei bacini di contenimento e svuotarli direttamente in fognatura qualora siano pieni
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in aree interne allo stabilimento,	è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata	è necessario presidiarlo 24 ore al giorno	non è necessario garantire un'aerazione permanente	è importante chiudere bene porte e finestre e il sistema di aerazione affinché non vi sia mai un cambio d'aria
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è ubicato in un locale chiuso	è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata	è necessario presidiarlo 24 ore al giorno	è importante chiudere bene porte e finestre e il sistema di aerazione affinché non vi sia mai un cambio d'aria	non è necessario garantire un'aerazione permanente
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento deve essere realizzato	con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi	in legno o carta e cartone	a una profondità di -10 metri dal livello del mare	in sabbia e materiale filtrante
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoio fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento	deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio	deve avere capacità inferiore all'intero volume del serbatoio di riferimento	dei serbatoi deve avere capacità pari a 10 litri	dei serbatoi deve avere capacità pari a 1 litro
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi	dei serbatoi deve avere capacità pari a 1 litro	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità inferiore alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi	dei serbatoi deve avere capacità pari a 10 litri
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti da cemento, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli devono essere realizzati su	basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo	terra battuta	una zona insatura del sottosuolo	una zona satura del sottosuolo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),	devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	non devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	devono essere realizzati in vetro o carta	devono essere realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuato per	tipologie omogenee di rifiuti	gruppi non omogenei di rifiuti	cumuli di rifiuti speciali	tipologie disomogenee di rifiuti

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), effettuato alle condizioni normativamente espresse,	non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente	l'autorizzazione va sempre richiesta	non necessita di autorizzazione con esclusione dei rifiuti urbani	necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, in un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, indipendentemente dalle quantità in deposito, almeno con cadenza	trimestrale	triennale	settimanale	semestrale
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, se il quantitativo di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non supera i 30 mc, di cui 10 mc di rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il deposito stesso prima della raccolta non può avere durata superiore a	un anno	una settimana	un decennio	un mese
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, in un deposito temporaneo prima della raccolta, i rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),	non si possono mai miscelare	si possono miscelare solo a volte	si possono miscelare solo se hanno diverse caratteristiche di pericolosità	si possono miscelare solo se sono infiammabili e tossici
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	non hanno caratteristiche specifiche	devono essere realizzati in vetro temperato	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	non hanno caratteristiche specifiche	devono essere realizzati in vetro temperato	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti, provenienti dalla bonifica di m MCA (materiali contenenti amianto), nel rispetto delle relative norme tecniche, deve essere effettuato per	categorie omogenee di rifiuti	big bag di rifiuti	cumuli di rifiuti	categorie disomogenee di rifiuti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, se in un deposito temporaneo prima della raccolta proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), vi sono più serbatoi che contengono rifiuti liquidi potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità	uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi	pari a 15 mc	pari a 1.000 mc	pari a 100 litri
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di segnalare la presenza di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in recipienti fissi e mobili presenti all'interno di un deposito temporaneo prima della raccolta, è opportuno che i recipienti fissi e mobili	siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe	siano posti in zone coperte affinché non siano visibili	siano recintati con filo elettrico in modo tale da interdire l'accesso	non siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere	effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute	realizzato in cumuli disomogenei	perimetrato con un filo elettrico	realizzato con paratie in vetro o legno
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti costituiti da ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	non devono avere caratteristiche specifiche	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti	devono essere realizzati in vetro temperato

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere effettuato	in condizioni di sicurezza	mediante cumuli disomogenei	senza particolare attenzione	con paratie in vetro o legno
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il trasporto di contenitori di rifiuti pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), dal luogo di produzione al deposito temporaneo prima della raccolta deve	essere effettuato da personale autorizzato che verificheranno che le etichette siano chiare e leggibili	avvenire con cadenza semestrale	avvenire con tramoggia	essere effettuato solo dall'ufficio personale
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori di bonifica di siti contenenti amianto (MCA), il committente o il responsabile trasmette la notifica preliminare a	Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	ufficio tecnico comunale	impresa	prefettura
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Per "lavoro in quota", anche per bonifica di siti con amianto (MCA), ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, si intende attività	lavorativa che porta il lavoratore a dover operare a più di 2 m di altezza	svolta in montagna a una quota superiore ai 1.000 m	di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato	lavorativa svolta su impalcature metalliche superiori a 20 m
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica di materiali contenenti amianto è consentito l'uso di una scala a pioli per un lavoro in quota	solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro, considerate più sicure, non sia possibile stante le caratteristiche dei siti non modificabili	mai perché trattasi di cantiere nel quale è presente amianto o MCA	purché la scala sia in materiale metallico	a condizione che vengano usati i cordini
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica amianto, la cura dei DPI	è obbligo dei lavoratori unitamente al datore di lavoro	non comporta alcun obbligo in quanto non hanno bisogno di alcuna cura o di particolari attenzioni	è un onere esclusivo del datore di lavoro	è obbligo esclusivo dei lavoratori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	In un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il D.lgs. n. 81/2008 prescrive che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta il piano di sicurezza e di coordinamento	a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori	alla sola impresa appaltatrice che si occupa della rimozione dell'amianto	all'ufficio tecnico comunale	al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il D.lgs. n. 81/2008 prescrive che sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere	è vietato il deposito di materiali di qualunque genere eccettuato quello temporaneo e gli attrezzi necessari ai lavori	è consentito il deposito di materiali di qualunque genere eccettuato quello temporaneo e gli attrezzi necessari ai lavori	è ammesso che il peso dei materiali e delle persone debba essere sempre maggiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio	la resistenza della struttura venga verificata almeno ogni 48 mesi
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il D.lgs. n. 81/2008 prescrive che l'altezza dei montanti deve	superare l'ultimo impalcato di 1,20 metri	risultare a circa 2 metri dal piano di calpestio	risultare, rispetto all'ultimo impalcato, inferiore di 1,20 metri	non superare l'ultimo impalcato
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la costruzione del sottoponte può essere omessa	per i ponti sospesi	solo se non vi sono opere di demolizione	se lo decide il committente per ottimizzare le spese di cantiere	solo se l'impalcato non è prospiciente su strade transitate da veicoli e pedoni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la costruzione del sottoponte può essere omessa	nel caso di lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni	se l'impalcato insiste sulla pubblica via	in tutti i casi di lavori di rimozione dell'amianto	se non c'è spazio sufficiente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il progetto del ponteggio deve essere redatto	da ingegnere o architetto abilitato alla professione nel caso di ponteggio di altezza superiore a 20 metri	mai, essendo sufficiente che il ponteggio sia dotato dell'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	solo nel caso di ponteggi superiori a 20 metri	sempre, in ogni caso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il progetto del ponteggio deve essere redatto	da ingegnere o architetto abilitato alla professione per i ponteggi di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni e ai sovraccarichi	per i cantieri di durata presunta di 400 giorni/uomo	per cantieri situati in zone sismiche di classe V	da geometra iscritto al collegio dei geometri e con esperienza da almeno 5 anni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il progetto del ponteggio deve essere redatto	nei casi in cui nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego	dal coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione	se richiesto dall'organo di vigilanza	dal datore di lavoro

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i ponteggi di altezza superiore a 20 metri devono essere realizzati sulla base di un progetto comprendente	il disegno esecutivo	il nome del responsabile del montaggio	la foto del sottoponte tipico	la descrizione delle boccole
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il PiMUS è il	piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio	DPI da utilizzare in caso di lavori in quota	piano di sicurezza	marchio impresso sui ponteggi prodotti dagli Stati Uniti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il materiale di demolizione deve essere	convogliato in appositi tubi costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo	trasferito con l'ascensore condominiale	gettato dall'alto dopo averlo bagnato, assicurandosi che non vi è nessuno sotto	convogliato in canali aperti sulla faccia superiore, costruiti in modo che ogni tronco sia contiguo al successivo
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica di materiali contenenti amianto il materiale rimosso	sarà riposto in un deposito temporaneo previsto all'interno dell'area di cantiere opportunamente isolato dal resto delle strutture	deve essere convogliato in appositi canali il cui estremo inferiore deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta	deve essere gettato dall'alto dopo averlo bagnato, assicurandosi che non vi sia nessuno sotto	deve essere prima tagliato a pezzi e poi trasportato in discarica
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il D.lgs. n. 81/2008 prevede sanzioni penali (arresto)	per committenti, responsabili dei lavori, coordinatori, datori di lavoro, dirigenti, lavoratori autonomi, medico competente, preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, componenti di impresa familiare, lavoratori autonomi, artigiani e appaltatori, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, piccoli commercianti	solo per i coordinatori e per i preposti	solo per i datori di lavoro e per il medico competente	solo per gli operai
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il committente è esonerato da responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008	limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori	in nessun caso	se ha proceduto alla nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	se ha nominato il direttore dei lavori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro può disporre l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute	a condizione di adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci	se il dispositivo impedisce le lavorazioni senza adottare alcun accorgimento	mai	se sono d'accordo gli operai e senza adottare ulteriori accorgimenti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Per cantiere mobile o temporaneo, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, si intende	qualsunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, tra i quali lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ecc.	un'area adibita a parcheggio pubblico o privato	un luogo in cui si eseguono lavori agricoli di piantamento di vigneti	un'area in cui ci sono transenne e vige il divieto di accesso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, durante la progettazione dell'opera, è il	soggetto incaricato, dal committente, della progettazione dell'opera in materia di sicurezza e di salute e che redige il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	medico competente incaricato dal datore di lavoro	direttore dei lavori	progettista dell'opera
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il POS (piano operativo di sicurezza) è	il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in relazione al singolo cantiere interessato dai lavori	un dispositivo di protezione individuale	l'unità sanitaria locale più vicina al cantiere	il piano organizzativo di settore redatto dal responsabile della sicurezza e prevenzione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il committente designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori	nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente	sempre	solo quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese in contemporanea	solo in presenza del rischio dovuto alle polveri di amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori, l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi viene verificata almeno mediante presentazione	del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, del documento unico di regolarità contributiva e dell'elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione	del certificato di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	della lista dei dispositivi di protezione individuali	di un curriculum dei lavori da eseguire
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è redatto da	coordinatore della progettazione	responsabile di cantiere	impresa	committente

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore per la sicurezza dei lavori dà comunicazione delle inosservanze alle disposizioni e prescrizioni previste nel PSC (piano di sicurezza cantiere) alla Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	qualora il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla precedente segnalazione di inadempienza ricevuta	solo su richiesta del committente	mai	sempre
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore per la sicurezza dei lavori dà comunicazione delle inosservanze alle disposizioni e prescrizioni previste nel PSC (piano di sicurezza cantiere)	all'Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	alla questura	al Comando provinciale dei Vigili del fuoco	alla prefettura
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per esercitare la funzione di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è necessario possedere	il diploma di geometra oltre alla dichiarazione da parte di datori di lavoro, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni	qualsiasi tipo di laurea	qualsiasi tipo di diploma con esperienza nel campo del settore delle costruzioni di almeno 4 anni	nessun titolo di studio ma solo l'attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per esercitare la funzione di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è necessario possedere	la laurea magistrale in ingegneria, oltre alla dichiarazione di committenti, attestante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno	il master in economia aziendale e ambientale	il diploma di perito industriale o perito agrario, oltre alla dichiarazione di committenti, attestante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni	la laurea triennale in ingegneria civile ambientale
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, con il nome amianto si indicano	sei diversi minerali appartenenti alla classe dei silicati	quindici diversi tipi di silicati	sei diversi minerali di matrice di fosfati	una sola matrice di fosfati
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il valore limite di esposizione per l'amianto, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore è di	0,1 fibre per centimetro cubo di aria	0,1 fibre per metro cubo d'aria	1.000 fibre per centimetro cubo d'aria	1 fibra all'ora
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, presentano rischi più elevati per i lavoratori i	MCA (materiali contenenti amianto) in matrice friabile	liquidi contenenti amianto	materiali edili in matrici cementizie o resinoidi	MCA (materiali contenenti amianto) in matrice compatta
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	La respirazione di fibre d'amianto, tra le altre malattie può provocare	cancro gastrointestinale	reumatismi	ictus	acne
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se l'esposizione all'amianto non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite è necessario	adottare un adeguato dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie tale da garantire la concentrazione nell'aria della polvere d'amianto al di sotto del valore minimo stabilito per legge	procedere con la sospensione definitiva di qualsiasi attività lavorativa	l'utilizzo di una mascherina chirurgica	alternare l'uso dei DPI con 15 minuti di pausa
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se l'esposizione all'amianto non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite è necessario	alternare l'uso dei DPI con periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro	attivare il pronto intervento	avvisare l'Ispettorato provinciale del lavoro	inondare il cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio di lavori di rimozione dell'amianto da MCA (materiali contenenti amianto) il piano di lavoro deve prevedere	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno	le misure necessarie a polverizzare i materiali	tutte le lavorazioni manuali da effettuare	la protezione del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, prima che i lavoratori siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, fornisce informazioni	sulle specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare	sull'obbligo per il lavoratore di poter fumare quante sigarette vuole, basta che alla fine spenga bene il mozzicone	sull'obbligo del lavoratore di fumare solo una sigaretta	sulla necessità di non fumare contemporaneamente al lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate devono	aver frequentato i corsi di formazione professionale previsti dalla normativa riguardante la cessazione dell'impiego di amianto	essere assunti con la qualifica di quinto livello (Assistente tecnico) del CCNL degli Edili Artigianato	aver partecipato ad appositi convegni riguardanti la cessazione dell'impiego di amianto	aver maturato almeno tre anni di esperienza nel campo
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	La respirazione di fibre d'amianto, tra le altre malattie può provocare	cancro al polmone	idrocefalo normoteso	ictus	reumatismi

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il lavoro può proseguire nella zona interessata da superamento del valore limite di esposizione per l'amianto	solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati	solo se i lavoratori si assumono, con dichiarazione sottoscritta, tutta la responsabilità delle conseguenze sulla propria salute	a discrezione del datore di lavoro	su autorizzazione dell'organismo di vigilanza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il casco di protezione deve essere sostituito prima della scadenza fissata dal costruttore	in caso di forte sollecitazione meccanica	quando si sporca	quando si sbiadisce il colore	quando passa di moda
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l'uso degli ottoprotettori è obbligatorio quando	il rumore ponderato nelle 8 h lavorative è compreso fra 85 e 87 db(A)	non si è in grado di percepire la voce di normale conversazione a due metri di distanza	non si riesce a vedere a distanza di 10 metri	si è a contatto con temperature superiori a 80 gradi
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Per "valore limite di esposizione professionale", previsto dal D.lgs. n. 81/2008, si intende	il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore riferito a un determinato periodo di riferimento	un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche pericolose	una soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto non professionale che lavora in un impianto chimico	un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche non pericolose
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per "valore limite biologico" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende	il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico	la soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto che lavora in un impianto	il valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche pericolose	il valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche non pericolose
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per sorveglianza sanitaria nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intende	la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro	la cartella clinica di un soggetto intossicato dall'utilizzo di sostanze chimiche sul luogo di lavoro	l'azione di controllo svolto sul cantiere dal datore di lavoro al fine di verificare l'utilizzo dei DPI	la sorveglianza attuata dalla magistratura sullo stato di salute dei detenuti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per pericolo nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intende la proprietà	intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi	estrinseca di una sostanza chimica di produrre effetti malefici sul lavoratore che la utilizza	o lo stato in cui può versare l'ambiente dopo l'utilizzo di una tecnica di bonifica	estrinseca di una sostanza chimica di produrre effetti benefici sul lavoratore che la utilizza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per "agente chimico" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intende	ogni elemento o composto chimico, da solo, sotto forma di miscuglio, allo stato naturale, od ottenuto mediante attività lavorativa, prodotto intenzionalmente o no, immesso oppure no sul mercato	il contenitore in cui vengono immessi prodotti chimici al fine di produrre una reazione chimica	l'agente delle forze dell'ordine preposto al controllo dei siti contaminati	ogni sostanza utilizzata per bonificare un sito d'amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per "agenti chimici pericolosi" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intendono quelle sostanze	o miscele che, pur non essendo classificabili come pericolose, la loro produzione o il loro utilizzo può causare danni alla salute dell'uomo o all'ambiente	che, se utilizzate in difformità alle disposizioni del produttore, producono effetti nocivi per l'uomo e per l'ambiente	che vengono utilizzate per bonificare un sito	che reagendo determinano una reazione chimica
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per "limite di esposizione professionale" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto si intende	il valore normativo che indica il livello di esposizione considerato sicuro per una sostanza chimica nell'aria di un luogo di lavoro	la soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto che lavora in un impianto di trattamento rifiuti	il valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche non pericolose	il valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanze chimiche pericolose
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica amianto per "rischio", secondo il D.lgs. n. 81/2008, si intende la probabilità che	si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o di esposizione	non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione	un gruppo di lavoratori in un cantiere di bonifica subisca un danno fisico	un lavoratore addetto all'impianto di bonifica abbia un malore nel luogo di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'allestimento del cantiere di bonifica amianto il datore di lavoro, ai fini della valutazione dei rischi, deve accertarsi	dell'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e determinare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti	che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica non si senta male nel luogo di lavoro	che i lavori di bonifica, anche se in violazione di alcune norme, vengano portati a termine nei tempi previsti	della possibile ipotesi che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la respirazione di fibre d'amianto, può provocare, tra l'altro	asbestosi	ictus	ependimoma	artrosi

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi occorre valutare il rischio	risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici	di un solo agente chimico	di ingestione	dell'eventuale presenza di amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve aggiornare il DVR (Documento di valutazione dei rischi)	in occasione di notevoli mutamenti aziendali o di modifiche del processo produttivo	ogni 10 anni	non c'è l'obbligo di aggiornamento	ogni 5 anni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve aggiornare il DVR (Documento di valutazione dei rischi)	in occasione di modifiche che possono risultare significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori	ogni 3 anni	in occasione della visita ispettiva da parte dell'organismo di vigilanza	ogni 7 anni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, ai fini della valutazione dei rischi nell'ambito di un intervento di bonifica in un sito contaminato, deve essere considerata	l'eventuale proprietà pericolosa delle sostanze contaminanti	l'istruzione dell'organismo di vigilanza competente per territorio	la probabilità che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione	la probabilità che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica possa provare giramenti di testa nel luogo di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve aggiornare il DVR (Documento di valutazione dei rischi)	quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità	in occasione del pensionamento dei lavoratori	a richiesta dei lavoratori	ogni 5 anni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione	sul luogo di lavoro	negli uffici del personale	nelle mense aziendali	nei cantieri stradali
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano la fornitura di	attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate	un telefono satellitare	uniformi non specificamente destinate a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore	un allarme sonoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano	la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti	l'aumento del numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti	la fornitura di guanti monouso per alimenti ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti	la fornitura di mascherine chirurgiche ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano	la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione	l'aumento del numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti	la fornitura ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti di apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori	la fornitura ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti di materiali per l'autodifesa o per la dissuasione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano	le misure igieniche adeguate	l'aumento del numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti	la fornitura di uniformi non specificamente destinate a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore	la fornitura di mascherine chirurgiche ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano	la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione	la fornitura al responsabile di cantiere di indumenti di lavoro ordinari	l'aumento delle quantità di agenti chimici presenti nel luogo di lavoro	la fornitura al responsabile di cantiere di attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, le misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi riguardano	i metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto di agenti chimici pericolosi	l'avviso alla popolazione della presenza del cantiere e di usare appositi indumenti approssimandosi all'area	la fornitura al responsabile di cantiere di appositi otoprotettori	l'aumento delle quantità di agenti chimici assorbenti all'interno del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi deve provvedere	all'eliminazione o alla sostituzione dell'agente chimico pericoloso con altri agenti chimici che risultano meno pericolosi per la salute dei lavoratori, se l'attività lo consente	ad avvisare il rappresentante legale che i lavoratori potrebbero essere esposti ad agenti chimici	all'implementazione degli agenti chimici più pericolosi per la salute	ad allertare il pronto soccorso competente per territorio in ordine all'ipotesi di aumento di lavoratori contaminati
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, il datore di lavoro, per ridurre il rischio, deve	progettare appropriati processi lavorativi e usare attrezzature e materiali adeguati	sostituire tutte le attrezzature da lavoro	ridurre i DPI ai lavoratori	chiudere il cantiere

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, il datore di lavoro, per ridurre il rischio, deve	adottare appropriate misure organizzative e di protezione collettive	chiedere all'organismo di vigilanza di lavorare in deroga alla normativa	ridurre i DPI ai lavoratori	sospendere l'attività
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la progettazione di appropriati processi lavorativi adottati per eliminare / ridurre il rischio chimico	è una misura efficace quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione dell'agente chimico pericoloso	può avere un effetto migliorativo solo se realizzata al termine dei lavori	non produce alcun effetto migliorativo ai fini dell'eliminazione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi	rappresenta solo un onere economico aggiuntivo
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la riduzione al minimo dei lavoratori potenzialmente soggetti all'esposizione ad agenti chimici	è considerata una misura efficace per l'eliminazione o la riduzione dei rischi	può avere effetti benefici solo se oltre alla riduzione, al personale viene fornita apposita attrezzatura dei servizi di soccorso e di salvataggio	non può essere una misura efficace perché l'assorbimento chimico si riduce aumentando i lavoratori in cantiere	non è una misura efficace per l'eliminazione del rischio perché in caso di esposizione è opportuno aumentare il numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione	è considerata una misura efficace per l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi	può risultare efficace come misura per la riduzione del rischio chimico ma solo se il datore di lavoro prevede la fornitura di mascherine chirurgiche ai lavoratori che sono o potrebbero essere esposti	non è una misura efficace perché in caso di esposizione è sempre opportuno aumentare il numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti	non è efficace ai fini della riduzione del rischio chimico
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i silicati fibrosi che definiscono l'amianto sono	sei	nove	sei ma solo in quelli a matrice friabile	sei ma solo in quelli a matrice solida
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per l'amianto il valore limite di esposizione, come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, è	0,1 fibre per centimetro cubo di aria misurato	0,1 fibre per metro cubo d'aria misurato	1 fibra per metro cubo d'aria misurato	10 fibre per centimetro cubo d'aria misurato
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il più elevato rischio per gli operai specializzati è rappresentato dai MCA (materiali contenenti amianto)	a matrice friabile	in matrice solida porosa	nelle malte cementizie	in matrice compatta
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la respirazione di fibre d'amianto, può provocare, tra l'altro	mesotelioma	idrocefalo normoteso	artrite	demenza senile
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il D.lgs. n. 81/2008 fa riferimento alle possibili "interferenze del ciclo produttivo" e delle attività a esso connesse	con quelle degli operatori economici ai quali l'azienda intende affidare un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione	delle attività di controllo delle agenzie e delle autorità preposte	delle disposizioni delle autorità locali	con eventi calamitosi (terremoti, nubifragi, alluvioni, ecc.)
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, non è obbligatorio elaborare il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti)	qualora si tratti di affidamento di lavori intellettuali	in ogni caso di affidamento di attività ad altri operatori economici	in caso di lavori o servizi di durata superiore a cinque uomini-giorno	nei casi di lavori o servizi di durata inferiore a cinque uomini-giorno e con rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Per "uomini-giorno" il D.lgs. n. 81/2008 fa riferimento	all'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera	all'entità media presunta dei lavoratori necessari all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture in un giorno	all'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture, considerata con riferimento all'arco temporale di un giorno	ai lavoratori che operano di giorno (non di notte) in un cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) deve essere definito	necessariamente prima della stipula del contratto e l'inizio delle attività	solo se nel corso dell'attività si sono verificati danni derivanti dalle interferenze	dopo aver iniziato le attività e aver valutato le interferenze	prima dell'inizio delle attività
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Per "rischi interferenti", secondo il D.lgs. n. 81/2008, si intendono	tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività ad appaltatori e lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI	i rischi specifici propri dell'attività del committente	tutti i rischi	i rischi specifici propri degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti si intendono	le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza	tutti i costi per la sicurezza inclusi quelli connessi alle attività proprie del committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari	i costi per la sicurezza relativi alle attività proprie dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari	i costi per la sicurezza relativi alle attività proprie del committente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di affidamento ad altri operatori economici di attività svolte all'interno della azienda, risponde per tutti i danni del dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore che si verificano nel corso delle attività	l'imprenditore committente in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori	l'appaltatore ma non gli eventuali subappaltatori	l'appaltatore ma non l'imprenditore committente	solo l'imprenditore committente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il contratto di appalto è considerato nullo ai sensi del Codice civile se	non sono specificamente indicati i costi per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni	non viene scritto su carta da bollo	una delle parti dopo averlo firmato ne chiede la rescissione	i lavori non sono redditizi per una delle parti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i costi sostenuti per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni	non sono mai soggetti a ribasso	sono soggetti a ribasso	sono soggetti a ribasso ma con un massimo di ribasso del 30%	sono soggetti a ribasso se è richiesto esplicitamente dal datore di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono da considerarsi rischi interferenti	tutti quei rischi presenti nei luoghi di lavoro e non causati da impianti, da attrezzature o da attività dell'azienda alla quale appartiene il lavoratore che li subisce	i rischi specifici propri dell'attività del committente	i rischi specifici propri dell'attività degli appaltatori e dei lavoratori autonomi	se avvengono nelle aree di cantiere degli appaltatori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento fra le imprese subappaltatrici	elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze	facilitando le relazioni e la comunicazione fra il committente e le ditte subappaltanti	organizzando una riunione preliminare di coordinamento	facendo attenzione a tenere completamente separate le attività del committente da quelle dei vari sub-appaltatori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di integrare il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori è in capo al	soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, evidenziando i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto	datore di lavoro committente	titolare della ditta sub appaltatrice	Responsabile di cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), esso deve essere allegato al	contratto d'appalto	Capitolato Speciale d'Appalto	POS (piano operativo di sicurezza)	piano delle misure di sicurezza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) è obbligatoria	sempre quando le attività interferenti riguardano rischi connessi alla manipolazione dell'amianto	nel caso di lavori o servizi di attività interferenti la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno e che non comportino rischi connessi allo svolgimento di attività in ambienti confinati	quando il datore di lavoro di un'azienda affida lo svolgimento di lavori all'esterno del proprio luogo di lavoro a lavoratori autonomi	in caso di servizi di natura intellettuale
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di aggiornamento o integrazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), i costi della sicurezza previsti in contratto	devono essere rideterminati	vanno aumentati del 50%	rimangono invariati	vanno diminuiti del 10%
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i visitatori del cantiere di lavori di attività interferenti	devono uniformarsi alle regole di sicurezza fornite dal committente	sono esonerati dalle regole di sicurezza previste se accedono ai luoghi di lavoro limitatamente alle aree loro consentite	sono esonerati dalle regole di sicurezza previste se vengono accompagnati da un referente aziendale	sono sempre esonerati dalle regole di sicurezza previste
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il committente richiede i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici cui affidare in appalto l'opera direttamente	agli operatori economici che intende invitare a formulare offerta	all'Ufficio Tecnico del comune competente per territorio	alla Camera di commercio	agli operai

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il committente, deve richiedere i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale degli operatori economici per l'affidamento di lavori in contratto d'appalto	al momento dell'invito a formulare l'offerta	dopo aver stipulato il contratto	non prima dello Stato d'Avanzamento dei Lavori	dopo l'inizio dei lavori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nel cantiere di lavori di attività interferenti il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione	viene redatto dal committente	viene redatto dall'operatore economico risultato idoneo	viene redatto da tutti gli operatori invitati all'appalto	non è necessario redigere alcun verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i soggetti che partecipano al sopralluogo, alla valutazione e cooperazione in un cantiere di lavori con attività interferenti sono	il committente e l'operatore economico risultato idoneo	il solo committente	tutti gli operatori invitati all'appalto	non è necessario procedere a sopralluogo, valutazione e cooperazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il DUVRI, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, rappresenta il Documento Unico	Valutazione dei Rischi da Interferenze	Volontario di Rinuncia alle Indennità	Valutazione dei Rumori Interferenti	Valutazione dei Rischi di Infortuni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	L'obbligo di elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti), secondo il D.lgs. n. 81/2008, è in capo	al datore di lavoro committente	al Responsabile di cantiere	all'impresa appaltatrice	sia all'impresa appaltatrice sia al datore di lavoro in maniera indipendente fra loro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ricorre l'obbligo di elaborare il DUVRI, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in	caso di affidamento di lavori ad altri operatori economici attraverso il contratto d'appalto	ogni caso in cui vi è una mera fornitura senza installazione	caso di affidamento di lavori intellettuali	ogni caso di affidamento di attività ad altri operatori economici
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materie contenenti amianto (MCA),	deve predisporre il piano di lavoro	presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	deve predisporre il piano di lavoro solo se richiesto dall'organismo di vigilanza	deve predisporre il piano di lavoro solo se previsto dal Capitolato d'Appalto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro prevede, tra l'altro,	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno	informazioni sulla struttura dell'impresa e le varie fasi lavorative in ordine di esecuzione	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori	le modalità di pronto intervento in caso di incidenti sul lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano di lavoro deve essere inviata almeno	30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza	30 giorni prima dell'inizio dei lavori al direttore dei lavori	20 giorni prima dell'inizio dei lavori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente per territorio	15 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, qualora il valore della concentrazione dell'amianto nell'aria dovesse superare il valore limite previsto per legge, il datore di lavoro deve	informare il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti	sentito i rappresentanti sindacali, esporre il valore rilevato all'ingresso del cantiere per informare i lavoratori	comunicare agli organi di controllo il valore rilevato a mezzo PEC	inondare il cantiere per abbattere i valori dell'amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli addetti alla rimozione, smaltimento e alla bonifica delle aree interessate dell'amianto devono	aver frequentato specifici corsi di formazione professionale previsti dalla legge	essere scelti dal committente	aver conseguito l'attestato di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)	aver maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli operatori interessati a operazioni di ispezione, sopralluogo e campionamento di materiali sospetti di contenere amianto, devono indossare i DPI	in zona ritenuta non contaminata prima di entrare nell'area con presenza, o presunta presenza, di amianto	nello spogliatoio del cantiere solo dopo aver accertato che il materiale contiene amianto	dopo aver effettuato le operazioni di prelievo dei campioni e prima dell'imballaggio	non appena sono a contatto con il materiale sospettato di contenere amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	In generale, la squadra che deve svolgere le attività di sopralluoghi e il campionamento di materiali sospetti di contenere amianto deve essere composta da	non meno di due persone	non più di due persone	almeno cinque persone	una persona
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per tutte le attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, il datore di lavoro adotta idonee misure affinché	gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili	il livello di contaminazione venga mantenuto anche oltre il limite di legge in attesa dei soccorsi	i dispositivi di protezione individuali utilizzati per le operazioni di rimozione dell'amianto vengano riutilizzati dopo il loro uso anche da lavoratori di altre imprese	gli indumenti di lavoro o protettivi utilizzati per le operazioni di rimozione dell'amianto possano essere trasportati all'esterno del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nel togliere i DPI non monouso (stivali, occhiali, elmetto ecc.)	devono essere lavati prima di essere riposti nell'armadio	non è richiesta alcuna cautela	è sufficiente spolverali e riporli nell'armadio	devono essere trattati come rifiuti pericolosi e, quindi, devono essere destinati allo smaltimento

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il campionamento di materiali sospetti di contenere amianto va eseguito prelevando il campione da sottoporre ad analisi e inserirlo in	un primo contenitore ermetico non fragile. Successivamente, in zona non contaminata, tale contenitore dovrà essere inserito all'interno di un sacchetto in materiale plastico sigillato	un contenitore ermetico non fragile	area sospetta di contaminazione, in un primo contenitore ermetico fragile e successivamente, nella stessa area, tale contenitore dovrà essere inserito all'interno di un sacchetto in materiale plastico sigillato	area non contaminata, in un primo contenitore ermetico fragile e successivamente, tale contenitore dovrà essere inserito all'interno di un imballaggio con la scritta "PERICOLO"
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro va eseguita	da personale in possesso di idonee qualifiche, previa consultazione dei lavoratori e inviati a laboratori qualificati riconosciuti dal Ministero della salute	da personale del cantiere e inviati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dal committente ogni mattina prima di iniziare le attività	dal direttore dei lavori e inviati all'organismo di vigilanza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, durante le ispezioni per la valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto, il personale deve indossare	facciale filtrante FFP3 monouso, tuta monouso in Tyvek con cappuccio classe III, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola, sistemi anticaduta	facciale filtrante FFP3 monouso, tuta monouso in Tyvek, guanti chirurgici monouso, scarpe di sicurezza, elmetto di protezione, sistemi anticaduta	maschera FFP2, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola, sistemi anticaduta, tuta in PVC	tuta monouso in Tyvek con cappuccio classe III, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, l'allestimento di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) di tipo friabile si realizza mediante la realizzazione di	aree confinate sia staticamente sia dinamicamente e l'adozione di specifiche procedure di ingresso e di uscita attraverso l'unità di decontaminazione	aree confinate con le indicazioni di ingresso e di uscita	aree confinate con teli di PVC	estrattori e recinzione tale da impedire l'accesso a persone estranee al cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, il collaudo dei sistemi di confinamento di un cantiere in presenza di MCA (materiali contenenti amianto) si effettua	mediante prove di tenuta	con aria compressa	mediante una taglierina per verificare la tenuta al taglio del telo	con acqua in depressione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è composto almeno da	4 zone	2 zone	1 zona	3 zone
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) lo spogliatoio si trova	nel locale decontaminato	nei locali doccia	nella chiusa d'aria	nel locale equipaggiamento
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) il locale doccia è adiacente	al locale equipaggiamento e alla chiusa d'aria	all'area di lavoro e al locale doccia	alla doccia e alla chiusa d'aria	all'area esterna al cantiere e al locale di decontaminazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) la chiusa d'aria è adiacente	alla doccia e al locale di decontaminazione	all'area di lavoro e al locale doccia	all'area esterna al cantiere e al locale di decontaminazione	al locale equipaggiamento e alla chiusa d'aria
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	all'esterno e alla chiusa d'aria	all'esterno	vicino alla sala riposo del personale	vicino al cancello
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nelle attività lavorative che possono comportare la potenziale esposizione ad amianto dei lavoratori, la concentrazione nell'aria del luogo di lavoro della polvere proveniente dall'amianto deve essere ridotta al minimo attraverso	la riduzione del numero dei lavoratori esposti	la chiusura immediata del cantiere	l'incapsulamento del personale che opera nel cantiere di bonifica	l'aumento del numero dei lavoratori in modo tale da abbassare l'esposizione di ogni singolo lavoratore
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nelle attività lavorative che possono comportare la potenziale esposizione ad amianto dei lavoratori, la concentrazione nell'aria del luogo di lavoro della polvere proveniente dall'amianto deve essere ridotta al minimo attraverso	l'utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria	la riduzione del personale addetto agli uffici e l'aumento del personale operativo in modo tale da abbassare l'esposizione di ogni singolo lavoratore	l'utilizzo del personale ausiliario che opera nel cantiere di bonifica	l'utilizzo degli otoprotettori

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ai fini dell'individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio dei lavoratori di un cantiere di bonifica deve	valutare tutti i rischi a cui possono essere soggetti i lavoratori di un cantiere di bonifica e derivanti da esposizione ad agenti fisici	redigere il progetto esecutivo di bonifica con il PSC	intervistare i lavoratori per capire da loro quali sono i reali problemi presenti in un cantiere di bonifica	valutare, sentito il Progettista dell'area di decontaminazione, come predisporre il locale docce, il locale equipaggiamento e il locale chiusa d'aria
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici per i lavoratori di un cantiere di bonifica è programmata ed effettuata	con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia di prevenzione e protezione	dalla USL territorialmente competente	con cadenza decennale	con cadenza giornaliera
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è aggiornata	ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta	ogni due anni	ogni 5 anni	non viene mai aggiornata una volta elaborata
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle disposizioni volte a individuare o a ridurre i rischi, stabilisce che	in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti per legge	in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori sotto il limite di esposizione definiti per legge	i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici non devono essere eliminati o quantomeno devono essere sempre presenti in misura accettabile per i lavoratori	il datore di lavoro deve ridurre a zero i rischi per i lavoratori di un cantiere di bonifica
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, nel caso in cui i limiti di esposizione ad agenti fisici siano superati, deve	adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione	chiamare i soccorsi e nell'attesa sospendere il cantiere di bonifica	isolare le fonti di inquinamento e rivedere il progetto esecutivo dell'opera	allertare tempestivamente l'organismo di vigilanza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori esposti ai rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro	provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi	provvede a distribuire ai lavoratori mascherine FFP4, guanti e stivali in PVC	qualora i valori rilevati risultino inferiori ai limiti di legge informa i lavoratori e adotta gli opportuni accorgimenti a tutela dei lavoratori e dei loro rappresentanti modificando il PSC	allerta il pronto soccorso più vicino al cantiere di bonifica affinché vengano predisposti gli opportuni antidoti da somministrare ai lavoratori in caso di esposizione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica, in caso di un possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore, il datore di lavoro	adotta misure tecniche di contenimento del rumore in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori	fornisce mascherine FFP3 ai lavoratori	non ha nessun obbligo perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che il fattore rumore non produce effetti nocivi sulla salute del lavoratore	sostituisce i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalla fonte di rumore con altri più leggeri e che consentono di avere un maggior ascolto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione	mette a disposizione dei lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) dell'udito ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro	mette a disposizione dei lavoratori apposito luogo di riposo	deve chiudere il cantiere di bonifica fino a quando il livello del rumore non rientri nei limiti di legge	sospende le lavorazioni di giorno per riprenderle in ore notturne
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica, in caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a vibrazioni meccaniche, il datore di lavoro	adotta altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche	non adotta alcun provvedimento perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che le vibrazioni meccaniche non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore	consente ai lavoratori di rallentare le lavorazioni per ridurre le vibrazioni	elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalle vibrazioni meccaniche
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi in cui i rischi derivanti da vibrazioni meccaniche non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro	mette a disposizione dei lavoratori idonei DPI (dispositivi di protezione individuale) ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro	non adotta alcun provvedimento perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che le vibrazioni non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore	mette a disposizione dei lavoratori una sala insonorizzata	deve informarsi prima dell'inizio dell'attività lavorativa, dello stato di salute del lavoratore e se ricorre il caso consentire al lavoratore di lavorare più lentamente per ridurre le vibrazioni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per le vibrazioni meccaniche vengono superati, il datore di lavoro	prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limiti	deve restituire al costruttore lo strumento di lavoro utilizzato dal lavoratore	mette a disposizione dei lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) dell'udito ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro	deve chiamare i soccorsi e nell'attesa sospendere le lavorazioni

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per le vibrazioni meccaniche vengano superati, il datore di lavoro	individua le cause del superamento dei valori limiti e adotta misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento	non ha nessun obbligo, perché il rischio da vibrazione non è considerato nocivo per i lavoratori	deve darne immediata comunicazione ai sindacati e all'organismo di vigilanza per concordare le misure da adottare	mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali a protezione della pelle ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro	adotta metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a campi magnetici e sceglie attrezzature che emettano campi magnetici di intensità inferiore	informa i lavoratori del rischio e decidono all'unanimità di proseguire la lavorazione in cambio di un aumento della retribuzione	non ha nessun obbligo perché l'organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore	elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) tradizionali e fornisce dispositivi a microonde da indossare per metà dell'orario di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro	adotta misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, e se necessario impone l'uso di dispositivi di sicurezza, di protezione della salute	se necessario elimina i dispositivi di protezione collettivi e individuali e impone l'uso di mascherine chirurgiche	non ha nessun obbligo perché i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore	impone l'uso dei telefoni cellulari
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per i campi magnetici vengano superati, il datore di lavoro	individua le cause del superamento e adotta, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento	mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali a protezione delle vie respiratorie ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro	elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dai rumori meccanici	deve darne immediata comunicazione alla prefettura per i necessari provvedimenti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i rischi da agenti chimici pericolosi a cui possono essere esposti i lavoratori di un cantiere di bonifica devono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso	la fornitura di attrezzature idonee al lavoratore per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate, riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione	la chiusura del cantiere appena si verifica una esposizione del lavoratore ad agenti chimici pericolosi	l'utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) inadeguati	l'elaborazione del piano sanitario e l'aumento di lavoratori nella zona di esposizione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, qualora la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili, il datore di lavoro deve	evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni	predisporre un metal detector all'entrata del cantiere	dotare i lavoratori di maschere antigas	esporre appositi cartelli che indichino possibili esplosioni in corso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, qualora la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve	limitare attraverso procedure alternative previste dalla normativa vigente, gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili	rendere stabile la sostanza chimica con l'aiuto dei lavoratori	aumentare la temperatura della sostanza a mezzo di fiamma per renderla stabile	dotare i lavoratori di mascherine chirurgiche
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di incidenti o emergenza per l'esposizione ad agenti chimici pericolosi da parte di un lavoratore in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve	adottare immediate misure atte ad attenuarne gli effetti e informare i lavoratori	consegnarsi alla Questura	redigere un nuovo piano Sanitario sulla base degli effetti dell'incidente	darne immediata notizia al responsabile legale dell'azienda
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, ai lavoratori impegnati nei cantieri di bonifica a cui è consentito operare nell'area emergenziale colpita da agenti chimici pericolosi vengono	forniti indumenti protettivi, DPI (dispositivi di protezione individuale) e idonee attrezzature di intervento da utilizzare fino al termine dell'emergenza	date informazioni sulle modalità operative del pronto soccorso e le planimetrie con l'individuazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti	fornite informazioni circa le modalità di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione collettivi e attrezzature di fortuna
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	In un cantiere di bonifica di un sito contaminato nel cui edificio, oggetto di bonifica, sono stati rinvenuti materiali contenenti fibre di amianto, le modalità di esposizione dei lavoratori, secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono	inalazione, contatto dermico, ingestione	contatto uditivo, ingestione	contatto dermico e olfattivo	inalazione, contatto visivo
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per modalità di esposizione si intendono le modalità	espositive a mezzo delle quali il potenziale bersaglio entra in contatto con le specie chimiche contaminanti	che caratterizzano un gruppo omogeneo di lavoratori	invasive con cui un contaminante entra in contatto olfattivo con un lavoratore	espositive per un gruppo disomogeneo di lavoratori

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'esposizione diretta di un lavoratore di un cantiere di bonifica a un agente chimico si verifica	se la via di esposizione coincide con la sorgente di contaminazione	quando un lavoratore non ha i DPI	quando un lavoratore sversa un agente chimico	nel caso in cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della migrazione dello stesso attraverso i comparti ambientali, e quindi la via di esposizione non coincide con la sorgente di contaminazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, al fine di determinare il livello di esposizione ad agenti chimici pericolosi presenti in un cantiere di bonifica gli elementi da prendere in considerazione sono	le proprietà intrinseche degli agenti chimici pericolosi, il livello, il modo e la durata dell'esposizione, l'efficacia dei DPI	il mancato o l'uso anomalo di utilizzo dei DPI durante le ore di lavoro	la quantità e la natura di agenti chimici che l'azienda trasforma in un anno	il tempo di mancata esposizione del lavoratore agli agenti chimici durante le ore di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico	consiste nella misura ripetitiva nei tessuti, nei secreti, nell'aria espirata del soggetto esposto degli agenti presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti per valutare l'esposizione e il rischio per la salute	rappresenta l'analisi di eventuali sintomi biologici che possono coinvolgere i lavoratori presenti in un cantiere di bonifica	è definito come la quantità massima che si può ottenere da una sostanza biologica nell'analisi del DNA	rappresenta il valore dell'indice di glucosio presente in una sostanza biologica
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, lo scopo del monitoraggio biologico è di	valutare l'esposizione e il rischio per la salute mediante il confronto dei valori ottenuti con un riferimento adeguato	valutare lo stato di stress del lavoratore alla fine della giornata lavorativa	analizzare la reazione del lavoratore in relazione ad alcune bevande biologiche	valutare il comportamento di alcune specie animali in presenza di culture biologiche
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i mezzi biologici più comuni per la valutazione dell'esposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso sono il	sangue, le urine e l'aria espirata	prelievo di un lembo di pelle	prelievo dei capelli	prelievo di saliva
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, ai fini dell'analisi dell'esposizione di un lavoratore a un agente chimico in un cantiere di bonifica, è considerato "campione"	la parte effettivamente prelevata dai mezzi biologici di un individuo, per effettuare l'analisi	il prelievo di un lembo di pelle	il prelievo dei capelli	il prelievo di saliva
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il risultato delle analisi eseguite su di un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere permette di	conoscere il grado di esposizione dell'individuo in relazione al valore limite biologico stabilito per tale contaminante	capire lo stato del lavoratore rispetto allo standard prestazionale	organizzare il cantiere	comprendere e valutare se il lavoratore è sottoposto a stress psico-fisico
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il risultato delle analisi eseguite su di un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere permette di	conoscere e di dedurre se il lavoratore si trova o meno in una situazione di rischio per la sua salute disponendo del valore limite biologico stabilito per tale contaminante	acquisire utili elementi per progettare correttamente il cantiere	elaborare il PSC in modo adeguato	valutare l'andamento dei venti nella zona del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico sul lavoratore di un cantiere di bonifica potenzialmente esposto ad agenti chimici pericolosi rappresenta un importante strumento per la sorveglianza	sanitaria e la valutazione del rischio	psicologica del lavoratore	del lavoratore	lavorativa
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, le lavoratrici in età fertile che presentano valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue devono	essere allontanate dal luogo di lavoro	rimanere nel luogo di lavoro perché il piombo non ha effetti nocivi sulla salute delle lavoratrici in età fertile	essere sottoposte a visita medica quotidianamente per valutare se rimanere sul posto di lavoro o andare a casa	essere allontanate dal luogo di lavoro ma solo se l'età è inferiore ai 20 anni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'unico agente chimico che riporta un valore limite biologico è	il Piombo e i suoi composti ionici	il Potassio	l'ossigeno	il Rame
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico eseguito su un lavoratore esposto a un agente chimico pericoloso durante le lavorazioni in un cantiere di bonifica fornisce	la misura delle quantità di composti tossici assorbita dall'individuo durante il lavoro	la misura dell'esposizione esterna dell'individuo	una misura dello stato psicologico del lavoratore	una misura dello stress a cui è sottoposto il lavoratore

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria, all'interno della zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un determinato periodo di riferimento, rappresenta la	definizione del "valore limite di esposizione professionale"	definizione di "valore limite" derivante dallo studio e dall'analisi del quantitativo ingerito di sostanze chimica pericolosa da parte del lavoratore	media ponderata dell'aria assorbita da un lavoratore nel cantiere d'amianto nell'arco delle 24 ore	definizione del "valore limite dell'analisi di rischio"
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico di esposizione al Piombo viene eseguito	attraverso la misurazione del livello di piombo nel sangue con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico	attraverso la misurazione del livello di piombo nel sangue dopo aver ingerito 60 mg Pb ogni 100 ml di sangue	misurando il livello di piombo presente nell'organismo del lavoratore dopo 8 ore di esposizione al tetraetile di piombo	su richiesta del lavoratore mediante ripetute ingestioni nel tempo al termine delle quali si procede al prelievo del sangue
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue per le lavoratrici in età fertile comporta	l'immediato allontanamento dall'esposizione	il licenziamento per giusta causa	l'obbligo di indossare il grembiule di piombo durante l'attività lavorativa	l'agevolazione di permanere nel luogo di esposizione al piombo per la metà dell'orario di lavoro giornaliero
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo ADR, per inquinamento di ambienti confinati "indoor", si intende la	presenza nell'aria di ambienti confinati, di inquinanti chimici, fisici o biologici non presenti, naturalmente, nell'aria esterna	contaminazione del pavimento di un edificio	presenza di rifiuti sanitari a rischio infettivo all'interno di un edificio	contaminazione delle pareti all'interno di un ufficio
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo ADR, per ambienti confinati "indoor", si intendono	le abitazioni, gli uffici pubblici e privati, le strutture comunitarie, i locali destinati ad attività ricreative e/o sociali, i mezzi di trasporto pubblici e/o privati	solo gli uffici	i parchi giochi all'aperto	solo le abitazioni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nei cantieri di bonifica le fibre aerodisperse di amianto vengono analizzate	con microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF)	con microscopia Telemetrica in contrasto di fase	mediante apparato termico	con microscopio cellulare
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nelle aree circostanti al cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) il valore limite di allerta per il monitoraggio delle fibre aerodisperse di amianto è dato da	50 fibre/litro	0,01 fibre/centimetrocubo	10 fibre/metrocubo	1 fibra/metrocubo
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nelle aree interne al cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) il valore limite per il monitoraggio delle fibre aerodisperse di amianto è dato da	20 fibre/litro	1 fibra/metrocubo	10 fibre/metrocubo	0,01 fibre/centimetrocubo
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, lo scopo del monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti al cantiere di bonifica è di	individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate	individuare se qualcuno sta prelevando amianto per fini personali	catturare tutte le fibre che fuoriescono dal cantiere	verificare se ci sono MCA (materiali contenenti amianto) anche fuori dal cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere deve essere eseguito	quotidianamente, dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alla pulizie finali dell'area	solo alla chiusura del cantiere	solo in caso di incidente prima dell'inizio dei lavori del cantiere	di notte
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere controllate	le zone incontaminate in prossimità delle barriere di confinamento	la sala riposo dei lavoratori	i bagni	l'ufficio del datore di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere controllate	l'uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio	i bagni	la sala TV dei lavoratori	l'ufficio di rappresentanza del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, i campionamenti sporadici per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere eseguiti	all'uscita degli estrattori	in prossimità del gruppo elettrogeno all'area di cantiere	di notte	in prossimità del cancello di uscita del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, i campionamenti sporadici per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere eseguiti	durante la movimentazione dei rifiuti	di notte	in prossimità della gru di cantiere	alla distanza di almeno 100 metri dal cantiere

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, i dati del monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere noti	in tempo reale o al massimo entro le 24 ore successive	entro 72 ore	entro 48 ore	entro 5 giorni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, le tecniche che si utilizzano per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere sono	microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)	microscopia Telemetrica in contrasto di fase	esame con microscopio cellulare (EMC)	microscopia mediante apparato termico
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, le soglie di allarme previste per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere sono	preallarme e Allarme	attenzione Primaria e attenzione Secondaria	soglia Verde e Soglia Rossa	pericolo e Attenzione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, una soglia di Preallarme in un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere si verifica	ogni volta che i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una netta tendenza all' aumento della concentrazione di fibre aerodisperse	ogni volta che i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una netta tendenza verso una diminuzione della concentrazione di fibre aerodisperse	ogni volta che i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una mancanza di fibre aerodisperse	quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera i 50 ff/l
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, si raggiunge la soglia di Allarme in un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera i	50 ff/l	20 ff/l	100 ff/l	70 ff/l
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, lo stato di Preallarme durante il monitoraggio ambientale nelle aree di cantiere di bonifica MCA (materiali contenenti amianto) prevede	tra l'altro la pulizia dell'impianto di decontaminazione	la chiusura immediata del cantiere senza rimozione dei MCA	l'incapsulamento del cantiere	l'invio del personale al Pronto Soccorso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, lo stato di Allarme durante il monitoraggio ambientale nelle aree di cantiere di bonifica MCA (materiali contenenti amianto) prevede	tutte le procedure previste per lo stato di preallarme con l'aggiunta ulteriori tra cui la comunicazione immediata all'Autorità competente (ASL)	l'incapsulamento del cantiere e sigillatura ingresso impianto di decontaminazione	la chiusura immediata del cantiere senza rimozione dei MCA	l'invio del personale al Pronto Soccorso, nebulizzazione all'esterno con soluzione incollante, pulizia pareti e pavimento zona esterna a umido con materiali idonei e monitoraggio
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori di un cantiere di bonifica MCA	quando la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute	tutte le volte che ne fanno richiesta	quando lo decide il Direttore di cantiere	in presenza di un incidente sul lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, in caso di rischio per la salute di un lavoratore dipendente del cantiere di bonifica	adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati	allerta l'ufficio Risorse Umane	redige il piano di sicurezza rafforzato	prepara il POS (piano operativo di sicurezza)
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per sorveglianza sanitaria si intende	l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa	gli atti medici che il datore di lavoro effettua nei confronti dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa	l'attività dell'addetto alla vigilanza	l'insieme delle visite mediche, che il medico competente compie finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, dopo il pensionamento
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica	una risonanza magnetica a scelta dal lavoratore	un test psico-attitudinale	un colloquio con il direttore delle risorse umane e personale
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico	competente	della medicina di base	del pronto soccorso	della mutua
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica	la riunione periodica	la valutazione dei rischi	il colloquio col datore di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente	la gestione delle emergenze	il monitoraggio ambientale	il servizio di prevenzione e protezione

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, non rientrano nella sorveglianza sanitaria del luogo di lavoro	l'accertamento dello stato di gravidanza	le visite mediche finalizzate alla valutazione del rischio per la salute del lavoratore	le visite mediche ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali	le visite mediche finalizzate a verificare l'idoneità alla mansione prevista
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di emergenza	è necessario adottare le apposite procedure previste dal piano di emergenza ed evacuazione	non bisogna muoversi dal locale in cui ci si trova	è sempre vietata	occorre spegnere i telefoni cellulari
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, le lavoratrici in stato di gravidanza	hanno diritto a una particolare tutela in riferimento alle mansioni svolte	hanno diritto a una maggiore tutela ma solo dal VI mese di gravidanza	non hanno nessuna attenzione rispetto alle condizioni di lavoro in cui operano	non hanno diritto a nessun particolare trattamento rispetto agli altri colleghi maschi
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata	prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione	dopo un anno dall'esposizione	dopo 6 mesi dall'esposizione	dopo l'assegnazione al lavoratore della mansione che comporta l'esposizione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata	all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti	dopo 3 mesi dall'esposizione	in nessun caso prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione	entro 24 ore dall'esposizione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è obbligatorio il monitoraggio biologico	per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico	per i lavoratori che hanno contratto l'influenza	solo per le donne in gravidanza	per tutti coloro che lavorano in out-door
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, viene informato dei risultati del monitoraggio biologico il	lavoratore interessato	rappresentante legale	direttore risorse umane	Ministero della salute
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, su parere conforme del medico competente, il datore di lavoro, nell'ambito della sorveglianza sanitaria del personale che opera in un cantiere di bonifica deve	adottare misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati	licenziare immediatamente il dipendente che è stato esposto a rischi	informare la popolazione dell'apertura del cantiere	assumere più personale per ridurre i rischi
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, qualora nell'ambito della sorveglianza sanitaria il medico competente rilevi il superamento di un valore limite biologico deve informare	immediatamente e individualmente i lavoratori interessati e il datore di lavoro	il rappresentante legale	il Ministero della salute	il dirigente delle risorse umane
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per svolgere le funzioni di medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria in azienda è necessario il possesso dei seguenti requisiti	specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica	non vi sono requisiti obbligatori	laurea in scienze infermieristiche	laurea triennale in odontoiatria
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per svolgere le funzioni di medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria in azienda è necessario il possesso	della specializzazione in medicina legale	della laurea in scienze infermieristiche	della laurea in odontoiatria	del master in medicina alternativa
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica preventiva per constatare l'idoneità alla mansione specifica del lavoratore al momento dell'assunzione	la sospensione dal lavoro per coloro che dopo due ammonimenti continuano a non usare i DPI in dotazione	la visita per accertare stati di gravidanza	il pagamento del ticket da parte del lavoratore
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica periodica	il test psico-attitudinale	la verifica della capacità all'utilizzo dei DPI	la visita psicologica
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito di un cantiere di bonifica, la cassetta di pronto soccorso	è sempre obbligatoria	contiene il defibrillatore	non è obbligatoria se il cantiere è nei pressi del pronto soccorso	può essere sostituita dal pacchetto di medicazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per i lavoratori di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	sussiste l'obbligo di essere informati sulla natura dell'emergenza e sul modo di comportarsi in situazioni d'emergenza	sussiste l'obbligo di essere informati sul modo di comportarsi in caso di emergenza ma solo se lo stabilisce il datore di lavoro	sussiste l'obbligo di essere informati sulla natura dell'emergenza solo se prevista dalla ASL	non sussiste l'obbligo di essere informati sul modo di comportarsi in caso di emergenza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'Addetto alle Emergenze di un cantiere di bonifica ha l'obbligo di	tenere aggiornata la mappatura di cantiere sulla ubicazione dei presidi sanitari e informare tutti i capisquadra su eventuali spostamenti dei presidi stessi	spostare i presidi sanitari solo se si verifica una emergenza	non spostare mai senza i presidi sanitari se non previa autorizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali territorialmente competente	spostare continuamente i presidi sanitari senza avvisare i capisquadra delle diverse attività di cantiere

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, all'interno del cantiere di bonifica presso la baracca adibita e infermeria o presso l'ufficio di cantiere deve essere presente	una cassetta di pronto soccorso il cui contenuto rispetti quanto disposto dalla ASL locale	un computer pronto all'uso per dare l'allarme	una cassetta degli attrezzi per le manutenzioni straordinarie	un archivio delle foto del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il Responsabile della sicurezza di un cantiere di bonifica amianto deve periodicamente verificare	il livello di conoscenza di ciascun lavoratore delle procedure e i comportamenti da tenere in caso di emergenza	il livello di amianto del cantiere	il piano ferie dei lavoratori autonomi per poter organizzare le emergenze	lo stato manutentivo della baracca mensa
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano delle misure di sicurezza e coordinamento di un cantiere di bonifica deve contenere	i numeri di pronto intervento da utilizzare nei casi di incidenti o di situazioni di emergenza	indicazioni specifiche sui contenuti del piano di intervento sanitario nazionale	le aree di verde pubblico	le aree in cui si trovano i punti ristoro o i distributori di bevande
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è compito dell'appaltatore in un cantiere di bonifica	predisporre il piano di emergenza ed evacuazione	predisporre il piano ferie di ciascun lavoratore	di volta in volta decidere a chi affidare l'incarico di addetto alle emergenze anche in assenza di formazione specifica	predisporre il piano aree pubbliche
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di emergenza e di evacuazione di un cantiere di bonifica	è il documento operativo del cantiere, che definisce le strategie da applicare prontamente in caso di emergenza	è il documento che identifica il piano lavori	è il documento che segue i contenuti del piano di caratterizzazione	riporta la planimetria dell'area di cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di emergenza e di evacuazione di un cantiere di bonifica deve comprendere	il coordinamento con le diverse imprese, con gli enti di soccorso e l'attribuzione dei ruoli ai diversi operatori coinvolti	le aree ai punti ristoro	le aree in cui è prevista l'attività fisica	l'elenco delle targhe delle vetture presenti giornalmente nel cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di emergenza e di evacuazione di un cantiere di bonifica deve comprendere	tutti gli elaborati progettuali utili per una corretta gestione dell'emergenza, planimetrie, indicazioni delle vie di accesso, postazioni SOS	le aree in cui si trovano i punti ristoro	la colonnina SIP per il collegamento telefonico alla centrale d'emergenza	tutti gli elaborati progettuali della zona circostante il cantiere per una corretta gestione dell'emergenza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, al personale che opera in un cantiere di bonifica	deve essere impartito un corso formativo generale sulle emergenze relative al cantiere mentre un corso più approfondito inerente la gestione delle emergenze deve essere rivolto agli addetti all'emergenza	non c'è bisogno di impartire corsi sulla sicurezza perché non sono obbligatori	è sufficiente un corso specifico sulle emergenze di 15 minuti	deve essere impartito un corso formativo generale sulle emergenze dovute agli effetti climatici
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica i mezzi e le attrezzature d'intervento da utilizzare in caso di emergenza	devono essere sempre efficienti opportunamente segnalati e distribuiti nell'intera area del cantiere	vengono conservati dal committente dei lavori	sono tenuti chiusi in un luogo ben riparato perché non devono essere facilmente accessibili per evitare un uso improprio	se non omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possono essere adoperati
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un piano di emergenza di un cantiere di bonifica	devono essere previste misure preventive e descritte in ciascuna area di intervento classificando le aree di rischio presenti nel cantiere	le misure preventive sono sempre le stesse per ciascun cantiere	non sono previste misure preventive	le misure preventive devono prevedere i giorni di festa in cui il cantiere rimarrà chiuso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in un cantiere di bonifica viene designato	dal datore di lavoro della ditta appaltatrice	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dall'organismo di vigilanza	dalla regione territorialmente competente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in caso di emergenza in un cantiere di bonifica	appena allertato di una emergenza deve prontamente attivare le procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione predisposto per il cantiere	deve informare immediatamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	deve avviarsi velocemente verso l'uscita del cantiere	deve informare immediatamente l'Albo nazionale gestori ambientali territorialmente competente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in caso di emergenza in un cantiere di bonifica	accertata la natura dell'emergenza, deve chiamare immediatamente i soccorsi adeguati alla necessità emergente	deve informare dell'emergenza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	deve informare dell'emergenza il committente	deve chiudere le porte del cantiere per evitare che i lavoratori si disperdano
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'elenco dei numeri di telefono da chiamare in caso di necessità in un cantiere di bonifica deve essere esposto	principalmente nella baracca dell'ufficio di cantiere ed eventualmente in altri punti strategici del cantiere stesso da determinarsi all'atto della stesura del piano di emergenza	presso la sede legale della società committente i lavori di bonifica	presso l'Albo nazionale gestori ambientali territorialmente competente	mai nel cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	L'Addetto al servizio delle emergenze di un cantiere di bonifica amianto deve sempre avere con sé	istruzioni scritte con le principali nozioni di pronto intervento e primo soccorso	un misuratore di pressione arteriosa per le impellenti necessità	uno strumento di misura per misurare l'area in cui si è verificata l'emergenza	un termometro

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	L'Addetto al servizio delle emergenze in un cantiere di bonifica amianto	deve garantire la presenza nel cantiere di bonifica sempre e comunque	deve imparare a memoria i nomi di tutto il personale che opera nel cantiere perché in caso di emergenza dovrà accertarsi della loro presenza nel punto di raccolta	può delegare ad altra persona il compito di addetto anche se priva di adeguata formazione	può essere presente per un'ora al giorno, all'apertura e alla chiusura del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione in sede di allestimento di un cantiere di bonifica deve	prevedere un numero sufficiente a fronteggiare eventuali emergenze di cassette di pronto soccorso	deve valutare la professionalità dei lavoratori ammessi a frequentare il cantiere	non deve chiedere nulla	richiedere lo stato di salute di tutti i lavoratori da trasmettere al committente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DI 26.10.1995, nella valutazione del rischio da esposizione ad amianto, il datore di lavoro deve tenere conto dei rischi dovuti	alla polvere proveniente dall'amianto e dai MCA (materiali contenenti amianto)	alla mancata lavorazione di MCA (materiali contenenti amianto)	alla polvere aerodispersa	dagli agenti chimici contenuti nei pannelli di amianto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità del lavoratore, dove il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro il datore di lavoro	non presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	presenta una notifica al comune	non presenta una notifica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità del lavoratore, dove il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, per l'attività di incapsulamento di MCA (materiali contenenti amianto) che si trovano in buono stato il datore di lavoro	non presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	presenta una notifica al comune	non presenta una notifica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio di esposizione del lavoratore di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori all'amianto	quando lo richiede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	quando il lavoratore manifesta problemi di salute	quando il lavoratore inizia a respirare male perché ha inalato forti quantità di amianto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 152/2006, in caso di avvenuto superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), il responsabile dell'inquinamento deve darne immediata notizia	al comune e alle province competenti per territorio	alla Procura della Repubblica	alla Protezione civile	alla Azienda sanitaria locale
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Con il termine amianto, secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono designati	sei silicati fibrosi	tre silicati fibrosi	quindici silicati fibrosi	un silicato fibroso
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nelle attività lavorative che comportano per i lavoratori un'esposizione ad amianto, è necessario	l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie	la definitiva sospensione di qualsiasi attività lavorativa	un fazzoletto sulla bocca	una mascherina
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro redatto dal datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di rimozione dell'amianto, deve prevedere	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno	solo la protezione dall'ambiente esterno	le misure necessarie a polverizzare i materiali	solo le lavorazioni manuali da effettuare
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, possono lavorare nella rimozione e smaltimento dell'amianto	i lavoratori che hanno seguito corsi di formazione professionale sulla rimozione, smaltimento dell'amianto	nessun lavoratore al di sotto dei 40 anni anche se ha frequentato corsi professionali specifici	i lavoratori che hanno esperienza anche senza corsi professionali nell'ambito della rimozione e smaltimento dell'amianto	nessun lavoratore sopra ai 55 anni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i lavoratori addetti alla rimozione dell'amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria	ogni tre anni	ogni anno	dopo ogni lavoro effettuato a contatto con l'amianto	ogni 10 anni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il lavoro può proseguire in una zona interessata da superamento del valore limite di esposizione per l'amianto	nel caso in cui il datore di lavoro individui le cause del superamento e adotti le misure appropriate per ovviare alla situazione	in nessun caso	solo se i lavoratori si assumono, con dichiarazione sottoscritta, tutta la responsabilità delle conseguenze sulla propria salute	a discrezione del datore di lavoro

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, quando si parla di Esposizioni Sporadiche di Debole Intensità (EEDI) ci si riferisce	all'attività effettuata per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento, per non più di 2 interventi al mese e corrisponda a un massimo livello di esposizione a fibre di amianto pari a 10 ff/l calcolate rispetto a un periodo di 8 ore	all'attività effettuata per un massimo di 600 ore l'anno, per non più di 40 ore per singolo intervento, per non più di 10 interventi al mese	all'attività che è effettuata per un massimo di 6 ore l'anno, per non più di una ora per singolo intervento	quando l'attività lavorativa si svolge continuamente, per tutto l'anno, in ambienti esposti a fibre di amianto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per rischi interferenti si intendono	tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività ad appaltatori e lavoratori autonomi all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI	tutti i rischi	quelli specifici propri degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti	quelli specifici propri dell'attività del committente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se durante il monitoraggio ambientale dovessero emergere concentrazioni di amianto nell'aria superiori al limite fissato, il datore di lavoro deve informare	i lavoratori coinvolti	l'istituto nazionale per la previdenza sociale	immediatamente l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente	l'ufficio risorse umane della sua azienda
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, in presenza di amianto la tuta monouso in Tyvek con cappuccio deve garantire una protezione tipo	6	4	0	5
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, prima dell'esposizione alla polvere di amianto, il lavoratore deve effettuare come accertamento specifico un esame	del torace	dell'udito	del sangue	delle urine
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il documento di notifica redatto dal datore di lavoro per un cantiere di bonifica amianto deve contenere	almeno una descrizione sintetica dell'ubicazione del cantiere, dei tipi e quantitativi di amianto manipolati nonché delle attività e procedimenti applicati	informazioni su quante bonifiche amianto ha eseguito l'azienda	tutte le bonifiche amianto a cui hanno partecipato tutti i lavoratori	informazioni sullo stato dei lavoratori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro effettua una nuova notifica	ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto	quando si ammalano tutti i lavoratori	quando viene denunciato all'Autorità Giudiziaria	quando si ammalano un lavoratore
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto deve essere presentata all'organo di vigilanza	30 giorni prima dell'inizio dei lavori	1 giorno prima dell'inizio dei lavori	100 giorni prima dell'inizio dei lavori	10 giorni prima dell'inizio dei lavori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica preliminare deve essere trasmessa, prima dell'inizio dei lavori, dal Responsabile dei Lavori o dal committente,	all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	all'Ufficio Tecnico Comunale	all'impresa	all'Ufficio delle Poste e Telecomunicazioni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se il lavoratore non espone apposita tessera di riconoscimento, la sanzione prevista per il datore di lavoro e il dirigente è	la sanzione amministrativa pecuniaria	un'ammenda	nessuna	solo arresto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve conservare la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore	dieci anni cessato il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro	fino al termine dei lavori	per un anno	per cinque anni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, le figure con compiti specifici necessari per evitare infortuni nominate dal titolare dell'impresa appaltatrice sono il	Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza e il Responsabile per le emergenze	coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e l'RSPP	Direttore dei lavori	coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in Italia gli Organismi di Vigilanza nei cantieri comprendono, oltre alla Polizia giudiziaria, in genere, ai Vigili del fuoco e all'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente)	ASL- SPISAL, DPL, INAIL - ISPESL	INPS	Ufficio del registro	Vigili urbani
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in caso di violazione di natura penale gli ispettori trasmettono la notizia di reato	alla Procura	ai Carabinieri	al comune territorialmente competente	alla Pretura
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, un apparecchio di sollevamento materiali deve essere sottoposto a verifiche periodiche	se solleva carichi superiore a 2 quintali	mai	sempre	se solleva carichi superiore a 2 tonnellate

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il Comitato Paritetico Territoriale ha la funzione di	effettuare la formazione sulla sicurezza del lavoro e attività formativa	vigilare sui contratti collettivi di lavoro	effettuare controlli in materia tributaria	vigilare sulle norme in materia di sicurezza
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, laddove l'organo di vigilanza emetta una contravvenzione per irregolarità accertata, il datore di lavoro può ottenere l'estinzione del reato	mediante l'adempimento della prescrizione impartita e il pagamento della sanzione	mediante regolarizzazione, con qualsiasi strumento, della situazione accertata	attraverso una dichiarazione a verbale in fase di accertamento	mediante il solo adempimento della prescrizione impartita
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino	personale irregolare oltre il 20% del totale e per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro	irregolarità sul cantiere	personale irregolare oltre il 50% del totale e per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro	reiterate violazioni su tempi e orario di lavoro
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore deve essere conservata dal datore di lavoro	per dieci anni	per sei mesi	per un anno	fino al termine dei lavori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, trenta giorni prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto deve essere inviata all'organo di vigilanza copia del piano di lavoro	VERO	vero, ma solo se la matrice di amianto da rimuovere è in forma solida	falso, la copia del piano va presentato un giorno prima dell'inizio dei lavori	FALSO
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità del lavoratore, dove il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, durante attività di confinamento di MCA (materiali contenenti amianto) che si trovano in buono stato il datore di lavoro	non presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	presenta una notifica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	presenta una notifica al comune
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza è	il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	un dispositivo di protezione individuale	redatto dall'unità sanitaria locale più vicina al cantiere	redatto dal responsabile della sicurezza e della prevenzione
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il committente designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori	nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea	solo nel caso in cui in cantiere sia prevista la presenza di più imprese contemporaneamente	sempre	solo in presenza del rischio dovuto alle polveri di amianto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/ giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici viene verificata	mediante presentazione da parte del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	non è necessario dimostrare alcuna idoneità tecnico-professionale	mediante presentazione da parte dell'impresa di un curriculum dei lavori eseguiti	mediante la sola presentazione del documento unico di regolarità contributiva
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese contemporaneamente, il committente deve designare	il coordinatore per l'esecuzione dei lavori	un unico progettista	un solo ufficio del personale	un unico medico
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di Coordinamento e di sicurezza è redatto	dal coordinatore della progettazione	dal responsabile di cantiere	dal committente	dall'impresa
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nei casi in cui è previsto dalla legge, la notifica preliminare deve essere trasmessa dal committente o dal Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori,	all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	all'Ufficio Tecnico Comunale	all'impresa	all'Ufficio delle Poste e Telecomunicazioni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di sicurezza e Coordinamento viene trasmesso	a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori	al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori	alla sola impresa appaltatrice	all'Ufficio tecnico comunale

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i progetti di messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, devono essere accompagnati da	accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate	una comunicazione al datore di lavoro	una indagine preliminare del superamento delle soglie di inquinamento	nessun provvedimento
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro deve prevedere	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno	le misure necessarie a polverizzare i materiali	solo le lavorazioni manuali da effettuare	solo la protezione dall'ambiente esterno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il DUVRI è il Documento Unico di	Valutazione dei Rischi da Interferenze	Valore dei Rischi Incidentali	Valutazione dei Rischi Incidentali	Valutazione dei Rischi Incrementali
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze è redatto	dal datore di lavoro committente	dal Responsabile di cantiere	sia dall'impresa appaltatrice che dal datore di lavoro in maniera indipendente fra loro	dall'impresa appaltatrice
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze è obbligatorio	in caso di affidamento di lavori all'impresa appaltatrice da svolgersi all'interno della propria azienda	nell'affidamento di lavori intellettuali	in ogni caso in cui vi è una mera fornitura senza installazione	se lo decide il medico competente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici all'interno della propria azienda	fornisce alle imprese dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	fornisce solo una planimetria della propria azienda	non fornisce informazioni sui rischi specifici esistenti	fornisce alle imprese informazioni generali sulla propria azienda
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Per la misurazione delle fibre aerodisperse di amianto, ai sensi dell'Allegato 1 del DM 6 settembre 1994, è preferibile utilizzare membrane filtranti con un	basso valore di sostanze interferenti	assorbimento delle sostanze interferenti	alto valore di sostanze interferenti	desorbimento termico delle di sostanze interferenti
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Per la misurazione delle fibre aerodisperse di amianto con membrane filtranti con basso valore di sostanze interferenti, ai sensi dell'Allegato 1 del DM 6 settembre 1994, si utilizza un porta membrana in	alluminio dal diametro di 25 mm, cordata di un adattatore cilindrico della misura di circa 4/5 cm	ferro dal diametro di 1.000 mm, cordata di un adattatore cilindrico della misura di circa 4/5 cm	nichel dal diametro di 5 metri, cordata di un adattatore cilindrico della misura di circa 4/5 cm	potassio dal diametro di 25 metri cordata di un adattatore cilindrico della misura di circa 4/5 cm
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il filtro a cassetta per il campionamento delle fibre aerodisperse di amianto è costituito	da una membrana filtrante, inserita su un supporto in cellulosa (PAD) e alloggiata in un porta filtro "monouso" in plastica conduttiva di colore nero	da una black box in cui è riposto il filtro "monouso" in plastica conduttiva di colore nero	da una membrana assorbente e rilasciante, inserita su un supporto in cellulosa (PAD) e alloggiata in un porta filtro "monouso" in plastica conduttiva di colore nero	solo da un porta filtro "monouso" in plastica conduttiva di colore nero
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, la tipologia del campionamento per la misurazione delle fibre aerodisperse di amianto è	ambientale e personale	del suolo e dell'acqua	solare	fisico e psicologico
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Nel campionamento personale per la misurazione delle fibre aerodisperse di amianto, ai sensi dell'Allegato 1 del DM 6 settembre 1994, è meglio utilizzare un campionatore con	buone capacità di compensazione sulle perdite di carico (almeno 1.000 mm/H2O), in modo da effettuare campionamenti anche nelle condizioni più difficili e con alte concentrazioni di polverosità	limitate capacità di compensazione sulle perdite di carico (almeno 1.000 mm/H2O)	poche capacità di assorbimento sulle perdite di carico (almeno 100 mm/H2O)	nessuna capacità di compensazione sulle perdite di carico (almeno 1.000 mm/H2O)
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, ai fini della determinazione quantitativa delle varie forme di amianto le tecniche analitiche microscopiche-ottiche permettono di	distinguere tra le varietà asbestiformi e quelle non asbestiformi di uno stesso minerale ma forniscono dati solo in termini di numero di fibre presenti in un campione	permettono di quantificare e correggere l'assorbimento dei raggi ultravioletti da parte del campione di fibre aerodisperse di amianto	quantificare e correggere in maniera semplice l'effetto di assorbimento dei raggi X da parte del campione di fibre aerodisperse di amianto	assorbire un maggior numero di fibre aerodisperse togliendole all'ambiente di lavoro
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, la misura della contaminazione da amianto in un ambiente è effettuata con diverse metodologie di prelievo e analisi, la più comune di queste è quella della MOCF Microscopia	ottica in contrasto di fase	a raggi X in contrasto di fase	a infrarossi in contrasto di fase	termometrica in contrasto di fase

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il quantitativo di fibre di amianto disperse nell'aria cui si fa solitamente riferimento per la determinazione della contaminazione ambientale nelle postazioni di vita o di lavoro è dato dal rapporto di concentrazione, che esprime il numero di	fibre di amianto presenti in un volume d'aria prestabilito	fibre di amianto presenti in un volume di gas prestabilito	fibre di amianto presenti in un volume di acqua prestabilito	litri di aria respirati presenti in un volume prestabilito
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il campionamento per la successiva analisi attraverso il Microscopio ottico in contrasto di fase viene eseguito effettuando un prelievo di aria per	aspirazione con filtrazione su un'apposita membrana	aspirazione con filtrazione su un'apposita guaina	aspirazione con filtrazione su un'apposita garza tessile	assorbimento
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, per le successive analisi in laboratorio la membrana utilizzata per il campionamento di fibre aerodisperse di amianto viene	trattata per essere esaminata al microscopio in contrasto di fase, dove si procede a un conteggio delle fibre depositate. Il risultato del conteggio, rapportato al volume d'aria prelevato, fornisce il valore di concentrazione ricercato	miscelata in ambiente chiuso con altre fibre di amianto	bagnata con soluzioni saline	riscaldata termicamente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il valore limite di contaminazione di un determinato inquinante è un valore al quale si ritiene che la popolazione considerata possa rimanere esposta	senza incrementare in maniera significativa, o socialmente accettabile, la probabilità di ammalarsi a causa dell'esposizione all'agente considerato	in via accidentale	solo in via straordinaria	riportando gravi malattie
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, le fibre di amianto regolamentate sono quelle particelle fibrose aventi lunghezza maggiore di	5 micron, diametro inferiore a 3 micron e il rapporto di allungamento maggiore di 3	5 metri, diametro inferiore a 3 metri e il rapporto di allungamento maggiore di 3	5 dm, diametro inferiore a 3 dm e il rapporto di allungamento maggiore di 3	5 cm, diametro inferiore a 3 cm e il rapporto di allungamento maggiore di 3
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, se nelle operazioni di rimozione dell'amianto è previsto il superamento dei limiti di esposizione, occorre	provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale	avvisare il datore di lavoro	non aprire il cantiere	avvisare il Pronto Soccorso
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli oggetti inamovibili presenti nell'area di un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato e accuratamente sigillati sul posto prima dell'inizio dei lavori	rimossi prima della fine dei lavori	lavati	lasciati scoperti
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi dell'Allegato del DM 6 settembre 1994, le armature dell'illuminazione presenti nell'area di un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	bonificate mediante rimozione, incapsulate o confinate	lasciate scoperte	rimosse prima della fine dei lavori	lavate
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento presenti in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	asportati, puliti e tolti dalla zona di lavoro prima dell'inizio dei lavori	rimossi prima della fine del lavoro	lavati	lasciati scoperti
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento presenti nell'area di un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	devono essere rimossi e posti in sacchi sigillati di plastica per essere smaltiti come rifiuti contenenti amianto. I filtri permanenti vanno puliti a umido e reinstallati	non devono essere toccati dagli addetti specializzati	devono essere rimossi dopo la fine dei lavori	devono essere lasciati scoperti
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse e radiatori presenti nel cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da un nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato	lavati prima dell'inizio dei lavori	rimossi dopo la fine dei lavori	lasciati scoperti
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il pavimento dell'area di lavoro in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	ricoperto con uno o più fogli di polietilene di spessore adeguato	totalmente rimosso dopo la fine dei lavori	lasciato scoperto	lavato prima dell'inizio dei lavori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, le pareti della zona di lavoro in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidità	lasciate scoperte	lavate prima dell'inizio dei lavori	rimosse dopo la fine dei lavori

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, le barriere di fogli di plastica installate nel cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	vanno mantenute durante tutta la preparazione del lavoro e bisognerà effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti	devono essere periodicamente lavate durante i lavori	devono essere rimosse prima dell'inizio dei lavori	devono essere rimosse prima della fine dei lavori di rimozione dei MCA
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, tutti i cavedi e le altre possibili comunicazioni per il passaggio cavi in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	individuati e sigillati	lasciati aperti	periodicamente lavati durante i lavori	rimossi prima dell'inizio lavoro
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, i fori e le fessure presenti nella zona di lavoro in un cantiere in cui è previsto il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	vanno tamponati con silicone o schiume espansive	devono essere rimossi dopo l'inizio dei lavori	devono essere allargati qualora di piccole dimensioni per lasciar passare l'aria esterna	devono essere lasciati aperti
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nel caso in cui il cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) venga realizzato all'interno di un edificio, le porte e le finestre presenti	vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture	devono essere lavate quotidianamente	devono essere sempre lasciate aperte per far circolare l'aria esterna	devono essere rimosse prima dell'inizio dei lavori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nell'area di cantiere che prevede il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), deve essere predisposta	un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro	la baracca del Responsabile di cantiere	una sala mensa per gli operai specializzati	una sala riposo per gli operai specializzati
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nell'area di cantiere che prevede il confinamento statico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla messa a terra	predisposta una sala mensa per gli operai specializzati	predisposta una sala riposo per gli operai specializzati	predisposta la baracca del responsabile di cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è necessario	è necessario anche l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico)	inserire all'interno del cantiere tutti i locali necessari agli operatori (es. bagni, sala riposo, sala mensa, infermeria)	recintare il perimetro del cantiere con filo elettrico	prevedere un allarme acustico antintrusione
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di estrazione di un confinamento dinamico realizzato per un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve garantire	un gradiente di pressione tale che si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre	che non si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno ma solo dall'interno verso l'esterno del cantiere in modo da far fuoriuscire le fibre	che ci sia un continuo flusso d'aria dall'interno verso l'esterno	che i lavoratori escano dall'area di cantiere entro l'orario di lavoro
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di estrazione di un confinamento dinamico realizzato per un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) garantisce	il rinnovamento dell'aria e riduce la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'area di lavoro	che i lavoratori escano dall'area di cantiere entro l'orario di lavoro	che non si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno ma solo dall'interno verso l'esterno del cantiere in modo da far fuoriuscire le fibre	che ci sia un continuo flusso d'aria dall'interno verso l'esterno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, l'uscita del sistema di aspirazione nell'area di cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve	attraversare le barriere di confinamento; l'integrità delle barriere deve essere mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o al tubo di uscita	attraversare tutto il cantiere e le barriere fisiche devono essere lasciate aperte	arrivare fino agli spogliatoi del cantiere e le barriere fisiche devono essere lasciate aperte	arrivare fino alla portineria e le barriere fisiche devono essere lasciate aperte
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, l'aria aspirata dagli estrattori nell'area di cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	efficacemente filtrata con filtro assoluto HEPA prima di essere emessa all'esterno del cantiere	passata ai raggi infrarossi	soggetta a lavaggio termico	rilasciata all'esterno in modo da disperdere le fibre
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, gli estrattori del sistema di aspirazione nell'area di un cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere muniti di	un filtro HEPA	raggi infrarossi	una garza sterile	un segnalatore acustico
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, gli estrattori del sistema di aspirazione nell'area di un cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere messi in funzione	prima che i MCA (materiali contenenti amianto) vengano manomessi	dopo ciascun turno di lavoro	alla fine della giornata di lavoro	alla chiusura del cantiere

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), gli estrattori del sistema di aspirazione devono funzionare ininterrottamente 24 ore su 24	VERO	falso, è sufficiente che funzionino solo 12 ore al giorno	FALSO	falso, è sufficiente che funzionino solo 8 ore al giorno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, gli estrattori del sistema di aspirazione dell'area di cantiere che prevede il confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) servono	a mantenere il confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro non sia completa	a immettere aria e ossigeno	per avvisare il personale del fine turno	per trattare i MCA (materiali contenenti amianto)
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in caso di interruzione di corrente elettrica che provochi l'arresto degli estrattori del sistema di aspirazione l'attività	di rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) deve essere interrotta	può continuare purché vengano indossati DPI nuovi ogni ora	può continuare purché vengano indossati i DPI	di rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) deve continuare in attesa che riprenda la corrente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, tutti i materiali di amianto rimossi e caduti all'interno dell'aria di lavoro di un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	insaccati finché sono umidi	portati fuori dal cantiere	accatastati in una parte del cantiere	bruciati all'interno del cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), per determinare quando i filtri dell'estrattore del sistema di aspirazione devono essere sostituiti	l'estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di determinare quando i filtri devono essere sostituiti	non esistono tecniche ma serve solo il controllo visivo dell'addetto specializzato	l'estrattore deve essere munito di un sistema di allerta ottico che proietti sul pavimento l'avviso del cambio filtri	l'estrattore deve avere un segnalatore acustico che avvisi della sostituzione dei filtri
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il cambio filtri dell'estrattore del sistema di aspirazione deve avvenire	all'interno dell'area di lavoro, a opera di personale munito di mezzi di protezione individuale per l'amianto	in qualsiasi luogo, purché a opera del datore di lavoro	all'esterno dell'area di lavoro	in qualsiasi luogo, purché a opera di personale non munito di DPI
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, nel confinamento dinamico per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), i filtri usati dell'estrattore del sistema di aspirazione devono essere	insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto	riutilizzati in altre aree	lavati	trattati come rifiuti urbani
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è composto da	4 zone distinte	10 zone distinte	8 zone distinte	18 zone distinte
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, le zone del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono	locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria e locale incontaminato	locale riposo, locale doccia, locale mensa e zona estrazione	zona estrazione e locale freddo	locale incontaminato e spogliatoio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il locale equipaggiamento del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) ha	due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia	un solo accesso dall'area di lavoro	un solo accesso alla doccia	quattro accessi, due dall'area di lavoro gli altri due dal locale mensa
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il locale doccia del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	è accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria e contiene una doccia con acqua calda e fredda ed è dotato ove possibile di servizi igienici	ha un solo accesso alla doccia	ha un solo accesso dall'area di lavoro	ha quattro accessi, due dall'area di lavoro gli altri due dal locale refettorio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, la chiusa d'aria del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è realizzata tra il locale	doccia e il locale spogliatoio incontaminato	doccia e il locale equipaggiamento	riposo e il locale spogliatoio incontaminato	lavoro e il locale refettorio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, il locale incontaminato del sistema di decontaminazione del personale del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	ha un accesso dall'esterno e una uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale deve essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno	è realizzato tra il locale lavoro e il locale chiusa d'aria	è realizzata tra il locale doccia e il locale equipaggiamento	è realizzato tra il locale riposo e il locale doccia

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, per le zone al di fuori dell'area di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), contaminate da polvere o residui conseguenti al lavoro fatto, deve essere fatta giornalmente fatta la pulizia con	aspirazione a secco o con metodo a umido	le ramazze	l'estrattore della camera di decontaminazione	asfaltatura dedicata
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, per poter accedere all'area di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), ciascun operaio deve	togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato e indossare un respiratore dotato di filtri efficienti e indumenti protettivi, prima di accedere alla zona di equipaggiamento e accesso all'area di lavoro	togliere il respiratore	fare la doccia	spegnere la sigaretta o il cellulare,
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere definiti sulla base	del rischio di diffusione di fibre connesso all'attività svolta nel cantiere	dell'anzianità lavorativa	della cartella sanitaria	dell'età dei lavoratori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) vanno indossati	negli appositi spogliatoi prima di accedere alla zona contaminata o potenzialmente contaminata	durante l'attività di bonifica	a casa prima di andare al lavoro	al termine della giornata lavorativa
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) possono essere	monouso o riutilizzabili	a uso interno e a uso esterno	ad uso primario o a uso secondario	a doppio uso o a uso interno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) monouso al termine dell'attività giornaliera in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	devono essere sostituiti e gestiti come rifiuti	possono essere raccolti e utilizzati per altri lavori	possono essere messi nei cassonetti per i rifiuti urbani	possono essere scambiati tra lavoratori dello stesso cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) riutilizzabili al termine del turno di lavoro in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	saranno recuperati per la necessaria decontaminazione	possono essere messi nei cassonetti per i rifiuti urbani	possono essere raccolti e utilizzati per altri lavori	possono essere scambiati tra lavoratori dello stesso cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) monouso al termine del loro utilizzo in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono assimilabili a rifiuti	contenenti amianto	assimilati agli urbani	artigianali	urbani
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono i mezzi protettivi	delle vie respiratorie e abbigliamento protettivo	del torace e degli arti inferiori	degli occhi e della testa	delle mani e dei piedi
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi dell'Allegato 4 del DM 6 settembre 1994, i respiratori utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale), si distinguono in respiratori	autonomi con bombola di aria o di ossigeno compressi (autorespiratori) e respiratori isolati non autonomi (a presa d'aria esterna o ad adduzione di aria compressa)	interni e in respiratori esterni	primari e in respiratori secondari	di prima fase e in respiratori di seconda fase
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi dell'Allegato 4 del DM 6 settembre 1994, i respiratori a filtro come DPI (dispositivi di protezione individuale) del lavoratore di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	sono in grado di rimuovere una limitata concentrazione di contaminanti dall'aria il ricorso a respiratori isolanti consente di raggiungere valori del fattore di protezione nominale sino a 10.000 fibre/cm	assorbono le fibre aerodisperse	possono essere utilizzati solo per due ore	devono lavorare in ambienti senza ossigeno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, nei respiratori a filtro come DPI (dispositivi di protezione individuale) del lavoratore di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	l'aria da inspirare passa attraverso un filtro che trattiene le fibre di amianto	l'aria da inspirare passa attraverso convertitore respiratorio	le fibre di amianto vengono respirate	l'aria da inspirare non passa attraverso un filtro bensì attraverso una guaina che trattiene le fibre di amianto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, nella manipolazione di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) filtri	antipolvere di alta efficienza classe P3	di policarbonato	antipolvere di media efficienza	antipolvere di bassa efficienza

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, se durante l'attività di manipolazione dell'amianto in un cantiere di bonifica ci sono anche gas devono essere utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) filtri	combinati con protezione antipolvere P3	monodose	monostadio	secondari
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi dell'Allegato 4 del DM 6 settembre 1994, i filtri utilizzati per i DPI (dispositivi di protezione individuale) protettivi delle vie respiratorie utilizzati in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono di tipo	autonomo o non autonomo	inverso	primario e secondario	interno ed esterno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i respiratori a filtro utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) delle vie respiratorie in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono suddivisi in respiratori	a semimaschera, a maschera intera e a cappuccio o elmetto	bifacciali e monofacciali	a conduzione primaria e a conduzione secondaria	a primo stadio e a secondo stadio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i respiratori a maschera intera utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) delle vie respiratorie in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	assicurano anche la protezione degli occhi, fornendo un grado di protezione più elevato di quello a semimaschera	lavorano utilizzando uno stadio secondario d'aria e idrogeno e pertanto possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno	lavorano a pressione positiva	lavorano lasciando scoperti gli occhi e possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi dell'Allegato 4 del DM 6 settembre 1994, le caratteristiche tecniche dei respiratori da utilizzare per le attività di bonifica come DPI (dispositivi di protezione individuale) sono contenuti	nelle norme tecniche EN	nella Direttiva europea in materia di amianto	nel Regolamento europeo sull'amianto	nella legislazione regionale
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i respiratori autonomi utilizzati come DPI (dispositivi di protezione individuale) delle vie respiratorie in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	sono provvisti di una scorta separata di aria che consente all'operatore di non dipendere dall'atmosfera circostante e quindi possono essere utilizzati sia in atmosfere pericolose che in condizioni di carenza di ossigeno	sono sprovvisti di una scorta separata di aria e pertanto possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno	lavorano attraverso una presa di aria laterale e pertanto possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno	lavorano utilizzando uno stadio secondario d'aria e idrogeno e pertanto possono lavorare in condizioni di carenza di ossigeno
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, lo scopo dell'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di Protezione Individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è	quello di minimizzare il deposito delle fibre di amianto sulla pelle e sui capelli che possono costituire veicolo della diffusione delle fibre	quello di rilasciare il calore corporeo	quello di lasciare delle parti del corpo scoperte per consentire un maggior movimento	non lasciare traspirare la pelle
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, lo scopo dell'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di Protezione Individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è quello di	ridurre il più possibile le parti del corpo scoperte	impedire la traspirazione della pelle	lasciare delle parti del corpo scoperte per consentire una maggiore libertà di movimento	rilasciare il calore corporeo
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, l'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di Protezione Individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è generalmente costituito da una	tuta intera, soprascarpe, copristesta o cappuccio e guanti del tipo a perdere	garza coprente	guaina impermeabile	tuta in neoprene
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, le giunzioni dell'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di protezione individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	sigillate mediante nastratura adesiva	chiuse con spille	chiuse mediante cerniera	lasciate aperte
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, sotto l'abbigliamento protettivo utilizzato come Dispositivo di protezione individuale in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è necessario indossare	biancheria a perdere	una tuta in neoprene	nulla	una guaina impermeabile
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, gli operatori di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) prima di indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale) devono	togliersi qualsiasi oggetto non strettamente necessario all'attività di manipolazione	andare nel refettorio	fare colazione	andare ai servizi igienici

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, l'abbigliamento protettivo non riutilizzabile che i lavoratori indossano in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	deve essere catalogato con apposito codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) identificativo, raccolto in apposito contenitore sigillato e gestito come un rifiuto speciale pericoloso	può essere depositato nei cassonetti per rifiuti urbani o assimilati presenti in cantiere	deve essere lavato e messo ad asciugare in apposita area	può essere portato a casa dal lavoratore pur un successivo uso (ad es. per il giardinaggio)
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, nel cantiere di bonifica per la rimozione di MCA (materiali contenenti amianto), dopo l'allestimento e l'installazione dell'unità di decontaminazione, prima delle operazioni che comportano la manomissione dell'amianto, è	opportuno che i sistemi di confinamento siano collaudati mediante prove di tenuta	necessario rimuovere l'installazione	necessario rimuovere l'unità di decontaminazione	necessario testare i DPI in area contaminata
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, la prova con fumogeni per il collaudo dei sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) consiste nel saturare, a estrattori spenti, l'area di lavoro con	un fumogeno e nell'osservare, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo	gas metano	gas volatili	radon
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, durante la prova con fumogeno per il collaudo dei sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) occorre ispezionare	barriere di confinamento, perimetro esterno dell'edificio, piano sovrastante, a seconda delle situazioni	eventuali porte e finestre all'interno del cantiere	l'unità di decontaminazione	l'estrattore
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, se emergono eventuali falle nella barriera di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) dopo la prova di tenuta con fumogeno	tutte le falle individuate vanno sigillate dall'interno	le falle individuate vanno segnalate con apposito cartello	tutte le falle individuate vanno sigillate dall'esterno	le falle individuate devono essere allargate
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, la prova di collaudo della depressione per i sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) consiste nell'accendere gli estrattori, uno alla volta, e osservare	i teli di plastica delle barriere di confinamento che devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di lavoro	le barriere di confinamento: devono aprirsi	i teli di plastica delle barriere di confinamento: non deve verificarsi alcun movimento	i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi devono sgonfiarsi immediatamente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, il test di collaudo della depressione per i sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di materiali contenenti amianto deve essere effettuato in particolare	all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte	nella camera di decontaminazione	all'interno del cantiere, in prossimità delle finestre	all'interno del cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, la misura della depressione per i sistemi di confinamento del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) può essere effettuata con un	manometro differenziale	barometro differenziale	termometro differenziale	anemometro differenziale
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, nell'area di un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) che prevede il confinamento dinamico i filtri dell'estrattore del sistema di aspirazione devono essere	insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto	lavati	trattati come rifiuti urbani	riutilizzati in altre aree
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i MCA (materiali contenenti amianto) rimossi dall'area di lavoro del cantiere di bonifica devono essere	insaccati, catalogati con apposito EER (Elenco europeo dei rifiuti) e gestiti come rifiuti pericolosi	trattati come rifiuti urbani	lavati e portati in discarica	riutilizzati in altre aree
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, durante i lavori di rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) in un cantiere di bonifica è necessario provvedere a	periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto	sostituire il Responsabile di cantiere	lavare i DPI (dispositivi di protezione individuale)	periodici lavaggi delle attrezzature
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, la pulizia periodica e l'insaccamento dei materiali contenenti amianto impediscono	una concentrazione pericolosa di fibre disperse nell'area di cantiere	l'usura dei DPI (dispositivi di protezione individuale)	un accumulo di polveri e rifiuti che possono ostacolare le manovre di lavoro	l'usura del locale equipaggiamento
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, tutto il materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	imballato in sacchi di plastica sigillabili, etichettati con apposito codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) e destinati alle operazioni di smaltimento	recuperato per essere destinati ad altri cantieri	lavato e asciugato	triturato direttamente nell'area di lavoro del cantiere

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, i sacchi contenenti tutto il materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	identificati con etichette di segnalazione pericolo a norma di legge	lasciati nell'area di cantiere	di colore blu	inviati a recupero
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del DM 6.9.1994, l'area di lavoro al termine della rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse	spazzata con ramazze	asfaltata nuovamente	lavata con agenti schiumogeni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, conclusa l'operazione di pulizia dell'area di lavoro del cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), deve essere eseguito	un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (incluse travi e impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere	una specifica asfaltatura in materiale gommato	un incapsulamento della pavimentazione	un ulteriore lavaggio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, in un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), se dopo la seconda pulizia a umido sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite	a umido perché le zone devono essere lasciate pulite a vista	con agenti schiumogeni	in qualsiasi modo	e incapsulate
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, l'imballaggio per i rifiuti contenenti amianto deve essere	effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali e deve avere apposta etichettatura	realizzato in plastica ricoperta da catrame	realizzato in tessuto	realizzato in plastica biodegradabile
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, tutti i rifiuti derivanti dai lavori dei cantieri di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere	avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i rifiuti taglienti	avviati al trasporto in un singolo contenitore, imballando separatamente i rifiuti taglienti	avviati al trasporto in sacchi in plastica biodegradabile	imballati in sacchi di carta e avviati al trasporto
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6.9.1994, i sacchi per i rifiuti derivanti dai lavori dei cantieri di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) vanno riempiti	per non più di due terzi, in modo che il peso del sacco non ecceda i 30 kg	fino al massimo	fino ad arrivare a un peso minimo di 1.000 kg	fino a un terzo
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro redatto dal datore di lavoro deve contenere	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno	le misure necessarie a polverizzare i materiali	solo la protezione dall'ambiente esterno	solo le lavorazioni manuali da effettuare
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, se in una zona interessata da un cantiere si registra un superamento del valore limite di esposizione per l'amianto, l'attività di bonifica	può proseguire se il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta le misure appropriate per ovviare alla situazione	può proseguire solo se i lavoratori si assumono, con dichiarazione sottoscritta, tutta la responsabilità delle conseguenze sulla propria salute	può proseguire se il datore di lavoro cambia gli operai addetti	non può proseguire e deve essere immediatamente chiuso il cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il casco di protezione, in caso di forte sollecitazione meccanica,	deve essere sostituito	deve essere sostituito solo se è stato deformato	non è necessario sostituirlo	va sostituito solo se presenta delle fratture visibili
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, gli otoprotettori sono obbligatori quando	il rumore istantaneo è maggiore di 85 dB e il rumore medio giornaliero è maggiore di 80 dB	si è cardiopatici	non si riesce a vedere a distanza di 10 metri	si è a contatto con temperature superiori a 60 gradi
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento è trasmesso	a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori	alla sola impresa appaltatrice	all'Ufficio tecnico comunale	al medico competente
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è consentito il deposito di materiali sulle impalcature e sui ponti di servizio	solo per il deposito temporaneo di materiali e attrezzi necessari ai lavori con un peso inferiore alla resistenza strutturale del ponteggio	mai, in nessun caso	solo se non occupano più di un intero piano dell'impalcato	solo per il deposito dei materiali di demolizione
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l'altezza dei montanti deve superare l'ultimo impalcato di	almeno 1,20 m	0,30 m	almeno 2,00 m	non è necessario che superi l'ultimo impalcato
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il PIMUS è	il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio	il marchio impresso sui ponteggi prodotti dagli Stati Uniti	il piano di sicurezza	un medicinale per curare le contusioni in cantiere
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in tema di ponteggi, è consentito un distacco del piano di calpestio dell'impalcato dalla muratura non	superiore a 20 cm	è consentito alcun distacco	c'è alcun limite al valore del distacco	superiore a 50 cm

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il materiale di demolizione in alto deve essere trasferito a terra	trasportato oppure convogliato in appositi tubi costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo	gettato dall'alto dopo averlo bagnato, assicurandosi che non vi sia nessuno sotto	con l'ascensore condominiale	in canali aperti sulla faccia superiore
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nella realizzazione di un'opera in un cantiere mobile o temporaneo, sono previste sanzioni anche penali solo per	committenti, responsabili dei lavori, coordinatori, datori di lavoro, dirigenti, lavoratori autonomi	datori di lavoro	coordinatori	operai
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in caso di esposizione ad amianto dei lavoratori, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite	è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato	è necessario indossare una mascherina di protezione individuale	il lavoro può comunque continuare anche senza DPI (dispositivi di protezione individuale)	è necessario sospendere definitivamente qualsiasi attività lavorativa
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ai sensi della circolare 7.12.2018, prot. n. 152, l'esperienza maturata dal responsabile tecnico nella categoria 10 A può essere considerata valida anche ai fini dell'esperienza richiesta per la categoria 10 B solo	per la classe e)	se il responsabile tecnico ha maturato più 5 anni di esperienza	se il responsabile tecnico ha maturato più 10 anni di esperienza	se il responsabile tecnico ha maturato più di 3 anni di esperienza
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DI 14 maggio 1996, i lavoratori possono eseguire campionamenti e analisi sull'amianto, nell'ambito di processi di controllo, rimozione e bonifica amianto,	se possiedono una specifica qualificazione, riconosciuta dal Ministero della salute	se dispongono di strumentazioni idonee anche senza specifica autorizzazione da parte del Ministero	se certificati dal Ministero dell'interno	non possono farle poiché le analisi sull'amianto sono di esclusiva competenza del Ministero della salute
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DI 14 maggio 1996, è possibile far eseguire campionamenti e analisi sull'amianto ai laboratori	presenti nell'apposita lista del Ministero della salute	certificati ISO 14001	pubblici di qualsiasi tipo	pubblici e privati, purché i campionamenti siano firmati da chimico, iscritto all'ordine con idonea specializzazione
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto), la presentazione del piano di lavoro	è prioritaria	non è necessaria essendo sufficiente la domanda alla provincia	non è necessaria	non è necessaria essendo sufficiente una comunicazione al comune
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6 settembre 1994, le analisi sull'amianto vengono condotte tramite	microscopia elettronica a scansione (SEM) e microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)	spettrometria di massa	spettrofotometria	cromatografia
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il DM 6 settembre 1994, il piano della sicurezza e di coordinamento (PSC) deve essere redatto dal	coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, in alcuni casi, in fase di esecuzione	responsabile dei lavori in fase di progettazione	committente in fase di progettazione	responsabile dei lavori in fase di esecuzione dei lavori
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è obbligatoria quando nel cantiere	sono presenti più imprese, sia nel caso di lavori pubblici sia privati	è presente un'unica impresa, per tutti i lavori pubblici e privati	sono presenti più imprese ma solo nel caso di lavori privati	sono presenti più imprese ma solo nel caso di lavori pubblici
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 152/2006, in un cantiere da cui vengono allontanate lastre di cemento amianto occorre il registro	di carico e scarico	di bordo	delle attività svolte	degli infortuni
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	In base al DM 6 settembre 1994, in caso di deposito temporaneo di cemento amianto, il rifiuto deve essere	stoccato opportunamente imballato ed etichettato nel luogo di produzione	stoccato opportunamente imballato e interrato	stoccato opportunamente imballato ed etichettato nel luogo di smaltimento	lasciato libero senza imballaggio
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Secondo il D.lgs. n. 152/2006, il rifiuto cemento amianto può essere conferito	in discarica di rifiuti pericolosi o non pericolosi dotata di cella dedicata	solo in discarica di rifiuti non pericolosi dotata di cella dedicata	solo in discarica di rifiuti pericolosi	in discarica di rifiuti inerti con cella dedicata

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La normativa italiana sui rifiuti dispone che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali sia garantita	da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private	dalle sole persone giuridiche private	dalle sole persone fisiche private	dai soli enti pubblici
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gestione dei rifiuti	costituisce attività di pubblico interesse	non costituisce attività di pubblico interesse	costituisce attività giuridicamente non rilevante	nessuna risposta è corretta
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gestione dei rifiuti è effettuata	nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali	nel rispetto delle sole norme vigenti in materia di partecipazione e non di quelle sull'accesso alle informazioni ambientali	senza applicazione delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali	nel rispetto delle sole norme vigenti in materia di accesso alle informazioni ambientali e non di quelle sulla partecipazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo la gerarchia delle attività di gestione dei rifiuti, l'attività di	prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo	recupero di energia precede quella di riciclaggio	smaltimento precede quella di riciclaggio	preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di	priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti	ingresso dei rifiuti in discarica	chiamata dei rifiuti speciali prima dello smaltimento	priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione dei danni ai lavoratori
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo la gerarchia dei rifiuti, l'attività di	prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo	riciclaggio comprende quella di preparazione per il riutilizzo	preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione	smaltimento precede quella di riciclaggio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il diritto UE gli Stati membri, in linea con la gerarchia dei rifiuti, dovrebbero	sostenere l'uso di materiali riciclati	promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica di materiali riciclati	promuovere, laddove possibile, l'incenerimento di materiali riciclati	sostenere l'uso di materiali non riciclati
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure	che promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti	che scoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano	che concorrono alla valutazione della necessità di nuovi impianti di gestione di rifiuti o alla chiusura degli impianti esistenti	finalizzate a garantire agli ATO (ambiti territoriali ottimali) più meritevoli un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti	gli enti di governo degli ATO (ambiti territoriali ottimali) o i comuni possono individuare, all'interno dei centri raccolta, spazi destinati all'esposizione temporanea finalizzati allo scambio tra privati di beni funzionanti e destinati al riutilizzo	i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e poi miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse	per i rifiuti urbani indifferenziati destinati allo smaltimento è ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali	per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti in modo unitario e miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani	vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati a impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità	sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta	possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato che siano muniti di idonea autorizzazione	le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia	non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'usato, possano effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti	i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "recupero" si intende	qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepara ad assolvere tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia generale	le operazioni di pulizia e controllo attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati per poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento	qualsiasi operazione dalla quale previo trattamento si ottenga un prodotto, un materiale o una sostanza da commercializzare	qualsiasi operazione attraverso cui prodotti o componenti che non sono rifiuti vengono reimpiegati per la stessa finalità per cui erano stati concepiti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15	non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende	ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consente il recupero di risorse	trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici	utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende	la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico	qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti	l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpiegati senza altro pretrattamento	qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepara ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta	in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico	che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti	In cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro	In cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "stoccaggio"	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia	le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici	qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini	esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 230 del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture	sono raccolti direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete che può provvedere alla consegna a gestori di impianti di smaltimento o recupero	possono essere raccolti direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete solo se questo non provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani	sono raccolti direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete che può provvedere solo al loro incenerimento presso il luogo in cui sono stati raccolti	non possono mai essere raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano	i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	i rifiuti radioattivi	il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno	gli effluenti gassosi emessi in atmosfera
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, l'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti esclude	le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera	i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali	i rifiuti derivanti da attività sanitarie	i rifiuti derivanti da attività commerciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti	biodegradabili di giardini e parchi	non biodegradabili di giardini e parchi	di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi	comunque presenti all'interno di giardini e parchi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi del D.Lgs. n. 152/2006, per "trattamento" di rifiuti si intende l'insieme delle operazioni	di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento	che permettano ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione	effettuate in discarica	di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti e intermediari
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che	presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale	presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità	non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale	presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006 la nozione di "produttore di rifiuti" comprende	sia il "produttore iniziale" sia il "nuovo produttore"	né il "produttore iniziale", né il "nuovo produttore"	solo il "produttore iniziale"	solo il "nuovo produttore"

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività	produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione	non produce rifiuti	produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione	consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006 si può qualificare come "produttore del prodotto" qualsiasi persona	fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti	fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi rifiuti	fisica o giuridica che produce rifiuti in quantità superiore a 30 kg	fisica che non professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, costituisce attività di "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di	riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli	rigenerazione di oli mai usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli	smaltimento degli oli usati	commercializzazioni di oli usati
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore	si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi	si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi	non abbia l'obbligo di disfarsi	non si disfi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende	rifiuto	sottoprodotto	prodotto già usato	prodotto riciclato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti	urbani	pericolosi	assimilabili	speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Sono classificati come rifiuti speciali quelli	da lavorazioni industriali diversi da quelli urbani	provenienti da esumazioni ed estumulazioni	domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione	provenienti dallo spazzamento delle strade
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge	possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi autoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente	sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti	riconsegnano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano non pericolosi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, sono qualificati come rifiuti speciali i	veicoli fuori uso	rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua	rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti	vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici	avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati	deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati	può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto	non è prevista nell'ordinamento italiano
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire	con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati	attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta	con contenitori monouso in PVC	con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area presidiata e allestita per l'attività di	raccolta	deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi	smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente	recupero
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti	urbani conferiti in maniera differenziata	prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade	urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarrabili per essere destinati allo smaltimento	speciali pericolosi preventivamente etichettati e imballati secondo la normativa sulle merci pericolose
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Fatta salva la frazione organica, nei centri di raccolta dei rifiuti urbani la durata del deposito non	deve superare i tre mesi	deve superare i tre anni	deve superare i tre giorni	ha limiti temporali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani, i rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche	non possono essere soggetti a operazioni di disassemblaggio	possono essere soggetti a operazioni di disassemblaggio solo se preventivamente bonificati	devono essere assoggettati alle operazioni di disassemblaggio previste dal capitolato tecnico d'appalto di gestione	possono essere soggetti a operazioni di disassemblaggio avendo cura di rispettare quanto previsto dal capitolato tecnico d'appalto di gestione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la pavimentazione	impermeabilizzata	in vernice termoreagente	in tout venant	igroscopica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I centri di raccolta dei rifiuti urbani devono essere ubicati in aree	servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti	industriali dismesse	lontane dai centri abitati	staticamente definite zone omogenee urbanistiche E (zona agricola)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da	sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto	sei cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z	una descrizione in lettere del rifiuto	due numeri da 1 a 10
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da	il produttore	il detentore	l'intermediario	il trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con "stabilizzazione" si identificano i processi che	modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi	non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con "solidificazione" si identificano i processi che	influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi	modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti modificandone le proprietà chimiche	modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con "rifiuto parzialmente stabilizzato", si identifica un rifiuto che	contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, non completamente trasformati in componenti non pericolosi che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo	contiene, dopo il processo di solidificazione, componenti pericolosi, completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo	ha subito un parziale processo di riciclo	ha subito un parziale processo di recupero
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La classificazione di un rifiuto pericoloso deve comprendere l'assegnazione delle specifiche classi di pericolo	sempre	mai	solo per i rifiuti urbani pericolosi	solo per i rifiuti pericolosi di cantiere
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo	a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti	a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario	al solo produttore/detentore dei rifiuti	esclusivamente al produttore/detentore dei rifiuti e al trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti	dai produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione	dai soli detentori precedenti dei rifiuti	dai soli produttore iniziale dei rifiuti	dai soli detentori del momento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento	direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto	esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti	esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato	tramite una rete pubblica di impianti di recupero o smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La responsabilità del produttore/detentore dei rifiuti è esclusa	in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta	in nessun caso	quando il rifiuto è affidato a un trasportatore privato autorizzato	quando il rifiuto è conferito direttamente a un impianto di recupero / smaltimento

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento	sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali	devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono definite con	regolamento comunale	legge regionale	decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	atto del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il principio di sussidiarietà, la pianificazione e gestione del settore dei rifiuti prevede la distribuzione delle competenze tra	Stato, regioni, province, comuni	Stato e Ministero competente	Ministero competente, ATO (ambiti territoriali ottimali), ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente), comune	Stato, regioni, comuni, ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) territoriali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 disciplina la distribuzione delle competenze per pianificazione e gestione dei rifiuti	assegnando le competenze ai vari livelli istituzionali	solo per la parte operativa	solo per la parte autorizzatoria	assegnando i compiti solo del Ministero
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al fine di espletare le funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'ausilio	di ISPRA	dei comuni	di ARERA (autorità di regolazione per energia reti e ambiente)	del MISE
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani rientra tra le competenze	dello Stato	della regione	della provincia	del comune
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	È di competenza statale	la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata, delle linee guida per la individuazione degli ATO (ambiti territoriali ottimali)	la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti	l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani	l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006, i poteri sostitutivi ministeriali possono essere adottati, in caso di autorità competenti inadempienti, per interventi finalizzati a	attuare la raccolta differenziata dei rifiuti	censire gli impianti già autorizzati a livello nazionale	eseguire la sorveglianza degli impianti autorizzati	autorizzare impianti di recupero dei rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006, adotta poteri sostitutivi nei confronti dell'autorità competente nel settore dei rifiuti	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	il Presidente del Consiglio	l' ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) territoriale	la Conferenza stato-regioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il programma nazionale per la gestione dei rifiuti analizza la produzione dei rifiuti su scala nazionale	sempre	non necessariamente, si limita solo all'organizzazione del servizio di gestione integrata	solo per i rifiuti urbani	solo per i rifiuti urbani biodegradabili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Spetta alle regioni	la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti	l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti	la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	piani per la gestione dei rifiuti sono adottati	dalle regioni	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dallo Stato	dai comuni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza	delle regioni	dei comuni	delle province	dello Stato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'Ente cui spetta la predisposizione e approvazione del piano di gestione dei rifiuti è	la regione, sentiti gli ATO (ambiti territoriali ottimali), province e comuni	il comune	lo Stato	la provincia
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti deve essere garantita	pubblicità e massima partecipazione dei cittadini	la riservatezza dei contenuti	la distribuzione cartacea ai cittadini	la partecipazione dei cittadini alla sua redazione, fornendo proposte e osservazioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti	dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base	degli ATO (ambiti territoriali ottimali)	delle province	dei comuni	delle regioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il compito di ripartire le attribuzioni degli ATO (ambiti territoriali ottimali) ad altri enti è compito	delle regioni	dello Stato	del comune	delle province
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	non necessita di rinnovo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avvalersi	delle Agenzie per la protezione dell'ambiente	di cittadini	di nessuno altro	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi dell'art. 197 CA, è competenza delle province	il controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazioni e commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni	la disciplina del recupero dei prodotti di amianto	l'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani	la redazione dei piani di gestione dei rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano	rifiuti urbani	scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani	rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali	rifiuti radioattivi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gestione dei rifiuti urbani è affidata	al comune	allo Stato	alla provincia	alla regione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani	con appositi regolamenti	attraverso un proprio delegato presso la regione territorialmente competente	nominando un proprio rappresentante in seno agli ATO (ambiti territoriali ottimali)	attraverso segnalazioni inviate agli enti competenti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione rifiuti	sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta	sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata	possono esercitare senza autorizzazione	sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti	la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi	il comune convoca apposita conferenza di servizi	il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione	la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica in materia di rifiuti	accorpa l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto	autorizza la sola realizzazione dell'impianto	corrisponde alla VAS	autorizza la sola gestione dell'impianto

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, la nomina del commissario, in caso di inadempienza accertata della regione nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali che comportino grave pregiudizio agli interessi nazionali avviene da parte di	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente in materia	Presidente della regione competente	Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto	Presidente della Repubblica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare un commissario che sostituisca gli enti locali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali	in caso di inadempienza accertata nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali che comportino grave pregiudizio agli interessi nazionali	ogniqualevolta lo ritenga necessario	sempre	mai, in nessun caso
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, il Presidente del Consiglio può nominare un commissario che sostituisca gli enti locali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali	in caso di inadempienza accertata nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali che comportino grave pregiudizio agli interessi nazionali	mai	solo su richiesta del proponente	ogniqualevolta lo ritenga necessario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai fini del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che	sono necessarie delle garanzie finanziarie	è sempre necessaria la presenza di un fideiussore, unica forma di garanzia accettata	è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata	non è necessaria alcuna garanzia finanziaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la validità dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti è di anni	10	15	5	20
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata	di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari	annuale	ilimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi	di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti	sono di almeno 180 giorni prima della scadenza	sono di almeno un anno prima della scadenza	non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente	sono 90 giorni prima della scadenza
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianto rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge,	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, è possibile modificare le prescrizioni e le condizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) prima della sua scadenza	solo in casi particolari e comunque prima del termine di scadenza, dopo almeno cinque anni dal rilascio	sempre	appena se ne ravvisa la necessità	mai
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta	diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto	solo una sanzione amministrativa	solo una diffida	revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) è punito	in misura diversa a seconda della gravità dell'infrazione	raramente	sempre a meno che l'infrazione venga accertata durante un'ispezione programmata	sempre con la revoca dell'autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede	l'Autorità competente	il Ministero competente	la polizia municipale	il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano	per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata	solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative	a qualunque tipo di variante all'impianto	per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto	di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC	mobile che effettua la sola riduzione volumetrica	mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee	mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la campagna di un impianto mobile deve essere comunicata alla regione almeno	20 gg prima dell'installazione	30 gg prima dell'installazione	il primo giorno di esercizio	5 gg prima dell'installazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento dell'attività di un impianto mobile di recupero e smaltimento rifiuti	occorre comunicare lo svolgimento delle singole campagne di attività almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto	occorre inoltrare in un'unica comunicazione tutte le campagne programmate	occorre inoltrare comunicazione lo stesso giorno dell'inizio dell'attività	non occorre alcuna comunicazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nell'ottica della prevenzione dei rifiuti, deve essere favorita la diffusione del compostaggio incentivando le seguenti pratiche a eccezione di	trattamento meccanico-biologico del rifiuto urbano indifferenziato	autocompostaggio	compostaggio di comunità	compostaggio dei rifiuti organici effettuato nello stesso luogo di produzione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio aerobico individuale costituisce attività	che implica una riduzione della tariffa comunale per la gestione dei rifiuti urbani	non consentita	non consentita in quanto il servizio di gestione dei rifiuti urbani è gratuito	svolta dal gestore del servizio di raccolta
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost da parte delle utenze conferenti è definito	compostaggio di comunità	autocompostaggio	digestione anaerobica	trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, in sede di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, le imprese che risultino registrate a determinati sistemi di ecogestione e audit	possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti	possono automaticamente continuare l'esercizio delle attività autorizzate	devono seguire una procedura più complessa e lunga per il rinnovo	devono seguire la normale procedura per il rinnovo come tutte le altre imprese
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli impianti di gestione rifiuti assoggettati alla normativa IPPC	non possono usufruire del regime dell'autocertificazione in fase di rinnovo delle autorizzazioni	possono usufruire del regime dell'autocertificazione in fase di rinnovo delle autorizzazioni	possono usufruire del regime dell'autocertificazione in fase di rinnovo delle autorizzazioni se sono certificate secondo la norma UNI ISO 14001	possono usufruire del regime dell'autocertificazione in fase di rinnovo delle autorizzazioni se sono certificate secondo la norma UNI ISO 9001

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	il regime dell'autocertificazione in fase di rinnovo dell'autorizzazione degli impianti di gestione rifiuti	è disciplinata dalla parte IV del Codice dell'ambiente	non è applicabile agli impianti di gestione rifiuti	è possibile se espressamente richiesto dal Ministro competente	è sempre possibile
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta	l'applicazione del Codice penale	non comporta alcuna sanzione	la revoca immediata dell'autorizzazione	solo una sanzione pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione è prevista	la reclusione	una sanzione penale non applicabile agli impianti di gestione rifiuti	una lieve sanzione amministrativa	una importante sanzione amministrativa
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In fase di rinnovo dell'AIA è possibile usufruire del regime dell'autocertificazione	mai	solo se autorizzato dal Ministero competente	solo se si tratta di inceneritori	sempre
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione degli impianti di ricerca e sperimentazione per la gestione rifiuti ha validità di	due anni salvo proroga che può essere concessa previa verifica dei risultati annuali raggiunti e non può comunque superare altri due anni	cinque anni salvo proroga che può essere concessa previa verifica dei risultati annuali raggiunti e non può comunque superare altri due anni	due anni alla scadenza dei quali non è possibile richiedere una proroga	due anni salvo proroga che può essere concessa per ulteriori due anni previo parere favorevole dell'ISPRA
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006, la durata dell'autorizzazione per gli impianti di ricerca e sperimentazione può essere prorogata	per un periodo non superiore a due anni	per un periodo non superiore a cinque anni	per tre mesi	solo su richiesta esplicita del Sindaco in cui è posizionato l'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per alcune attività nell'ambito della gestione dei rifiuti esistono procedure semplificate che	devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci	tuttavia non garantiscono sufficiente sicurezza	possono essere applicate anche non assicurando un elevato livello di protezione ambientale	possono essere applicate per qualunque tipo di rifiuto qualora il soggetto che deve ottenere l'autorizzazione ritenga che il regime autorizzatorio ordinario sia eccessivamente complesso
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini di delimitare il campo di applicazione delle procedure semplificate, occorrono	decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con gli altri Ministri competenti	legge regionali	decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, con gli altri Ministri competenti	leggi costituzionali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, le norme, che definiscono il campo di applicazione delle procedure semplificate, devono indicare, per ciascun tipo di attività	tipi e quantità di rifiuti e condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi sono sottoposte alle procedure semplificate suddette	solo la localizzazione dell'impianto	solo i costi economici della realizzazione	nulla di particolare e prestabilito
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, sono sottoposte alle procedure semplificate, in base alle norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni di ammissibilità le attività di smaltimento di rifiuti	non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi	pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi	in generale	non pericolosi effettuate dai produttori in qualunque luogo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'avvio delle attività di recupero RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), ELV (veicoli fuori uso) e coinceinerimento che usufruiscono della procedura semplificata, prevista dall'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., può avvenire	a seguito di visita preventiva della provincia competente che deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio attività	immediatamente dopo aver inviato la comunicazione di inizio attività	trascorsi 180 giorni dalla comunicazione di inizio attività	trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi	sono soggette, nel rispetto di determinate caratteristiche, a una comunicazione di inizio di attività	sono vietate	sono soggette sempre e comunque al generale regime autorizzatorio in materia di rifiuti	non possono essere mai intraprese sulla base di una mera comunicazione di inizio di attività
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di autosmaltimento dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla	comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente	segnalazione di inizio attività al comune	dichiarazione di inizio attività al comune	comunicazione di inizio di attività alla regione competente
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti	restano sottoposte al regime autorizzatorio generale	sono attività sempre vietate	sono regolate dal procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti	sono attività libere, prive di regime autorizzatorio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, dalla comunicazione di inizio attività all'ente di competenza, può essere intrapreso	dopo 90 giorni	dopo 30 giorni	contestualmente alla comunicazione	dopo 60 giorni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, può essere intrapreso dopo aver presentato	comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente	comunicazione di inizio di attività alla regione competente	segnalazione di inizio attività al comune	dichiarazione di inizio attività al comune
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata	ogni 5 anni	mai	ogni 10 anni	ogni anno
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti con procedure semplificate, devono essere iscritte	su apposito registro provinciale	sul registro delle emissioni in atmosfera (PRTR)	all'Albo gestori rifiuti	nell'elenco degli impianti autorizzati con AIA
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'iscrizione sul registro delle imprese che effettuano le operazioni di recupero di rifiuti con procedure semplificate	è gratuita	ha un costo di 10 euro all'anno	ha un costo di mille euro	ha un costo di 10 euro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'elenco delle imprese autorizzate in regime ordinario alla gestione dei rifiuti è	nazionale e pubblico	inaccessibile al pubblico, ma solo all'autorità competente	sul sito web del comune in cui è ubicato l'impianto	solo provinciale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Requisiti, criteri e prescrizioni per l'applicazione della disciplina semplificata agli impianti di recupero di rifiuti sono previsti da	regolamenti europei	regione competente	ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) competente	regolamento comunale del comune in cui è ubicato l'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le operazioni di preparazione per il riutilizzo, negli impianti che usufruiscono del regime della procedura semplificata, possono essere avviate	mediante semplice SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)	senza alcuna comunicazione né autorizzazione	non appena ricevuta l'autorizzazione dell'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) territoriale	non appena ricevuta l'autorizzazione dal comune
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il DPR n. 59/2013, la domanda di AUA (autorizzazione unica ambientale) deve essere presentata	agli sportelli SUAP del comune di riferimento	agli uffici dell'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) territoriale	al Catasto dei rifiuti	all'Albo gestori rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il DPR n. 59/2013, la durata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) è	di 15 anni, con istanza di rinnovo da presentare almeno sei mesi prima della scadenza	di 6 mesi	illimitata	di 1 anno, senza rinnovo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono	costituire fattispecie di reato	essere puniti solo con sanzioni amministrative	integrare solo delitti ma mai contravvenzioni	integrare solo contravvenzioni ma mai delitti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La violazione della normativa sui rifiuti	può avere come conseguenza l'applicazione della confisca	non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale	è accertata con ordinanza sindacale	non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere	sia penali sia amministrative	solo penali	sia amministrative sia civili	solo amministrative

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illecito	sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato	devono essere mandati a revisione speciale	non possono essere sottoposti a confisca	sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda	tutti i cittadini	sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico	il solo titolare dell'impresa	il solo responsabile tecnico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con l'espressione "abbandono di rifiuti" contenuta nella disciplina ambientale, si intende	l'atto di derelizione di rifiuti in un luogo	la violazione alle norme contenute nel regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti urbani	una serie ripetuta di comportamenti che determinano un deposito preliminare incontrollato	l'erronea applicazione delle prescrizioni previste in materia di smaltimento dei rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di "Combustione illecita di rifiuti" chiunque applica il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata	commette un delitto punito con la reclusione	commette una violazione amministrativa che prevede la sola sanzione pecuniaria	non commette alcun reato	commette un reato contravvenzionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, l'obbligo di bonifica può sorgere all'esito	della procedura di analisi di rischio sito specifica	della redazione del piano di caratterizzazione	delle misure di prevenzione adottate entro le 24 ore dall'evento potenzialmente in grado di inquinare il sito	dell'indagine preliminare sulle concentrazioni soglia di contaminazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni	tre	cinque	uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione	quattro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo	consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata	consegue il fermo amministrativo del veicolo	non consegue mai la confisca del veicolo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Colui che commette il reato di "traffico illecito di rifiuti" è punito con	la pena dell'ammenda e dell'arresto, aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi, oltre alla confisca del veicolo utilizzato	una sanzione amministrativa pecuniaria	la sanzione amministrativa in caso di rifiuti non pericolosi; la pena dell'ammenda e dell'arresto in caso di rifiuti pericolosi	la confisca del veicolo utilizzato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di condanna per il reato di trasporto di traffico illecito di rifiuti	consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo	consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata	consegue il fermo amministrativo del veicolo	non consegue mai la confisca del veicolo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina	il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il giudice che, con la sentenza di condanna o o a seguito di patteggiamento, accerti il compimento di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	ordina il ripristino dello stato dell'ambiente ma non può mai disporre la concessione della sospensione condizionale della pena	concede sempre la sospensione condizionale della pena a prescindere dalla eliminazioni del danno o del pericolo per l'ambiente	non è tenuto a ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di "imballaggi", sono punibili, con una sanzione amministrativa pecuniaria, i produttori di imballaggi che	smaltiscono i propri imballaggi in discarica	organizzano, anche collettivamente, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale	provvedono a organizzare un sistema di restituzione dei propri imballaggi del quale è dimostrata l'autosufficienza	aderiscono ai consorzi per ciascun materiale di imballaggio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati è	vietato, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio	sempre vietato	consentito solamente per imballaggi non riciclabili	sempre consentito
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di co-incenerimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	è punito con l'arresto e con l'ammenda	commette un delitto	è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista	non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria per abbrucciamenti di quantità inferiori a tre metri steri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di co-incenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la	pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda	multa e la reclusione	pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda	sanzione amministrativa pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Esclusa l'ipotesi di smaltimento in discarica di imballaggi e contenitori recuperati, l'autorità amministrativa competente a irrogare le sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo è	la provincia	il comune	il Corpo forestale dello Stato	la Guardia di finanza
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice dell'ambiente sono destinati	alle Province, a eccezione dei proventi derivanti dalle sanzioni relative alla gestione di imballaggi che competono ai comuni e a quelli derivanti dai micro-rifiuti che competono a comuni e Stato	competono esclusivamente ai comuni	competono esclusivamente alle Province	All'Albo nazionale gestori ambientali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'attività di gestione dei rifiuti pericolosi senza autorizzazione comporta una sanzione	penale comportante l'arresto e l'ammenda	penale comportante l'arresto o l'ammenda	penale comportante la reclusione e la multa	amministrativa
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	può assumere rilevanza penale	non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa	non ha mai rilevanza penale	non comporta mai l'attribuzione di sanzioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria	non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)	è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque violi il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni o di prodotti da fumo è punito con	sanzione amministrativa pecuniaria	ammenda	multa	arresto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La speciale disciplina sanzionatoria della cd. procedura dellattiva, comporta, in caso di completamento positivo	l'estinzione del reato	l'interdizione ad assumere per cinque anni uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	il condono della pena	la possibilità di commettere impunemente la stessa contravvenzione anche in futuro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo la Direttiva europea, sui veicoli fuori uso, i costi di rottamazione devono essere sostenuti	interamente, o comunque in larga parte, dai produttori	dai Consorzi europeo post utilizzo (CEPU) attraverso la tassa smaltimento, a carico dell'acquirente del veicolo nuovo, ripartita in favore dei rottamatori in funzione dei volumi di veicoli rottamati	dai concessionario che vende il nuovo	dai proprietario del veicolo in fine vita
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nella costruzione dei veicoli, (D.Lgs. n. 209/2003) le sostanze pericolose quali piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente,	non devono essere utilizzate se non per le deroghe previste e per quantità massime stabilite in percentuale al peso e per materiale omogeneo	non devono superare le 1.000 ppm in funzione del volume complessivo del veicolo o del componente	possono essere utilizzate esclusivamente nei dispositivi di sicurezza	possono essere utilizzate solo nelle batterie
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nella vita del veicolo la perdita dello "status" di bene mobile registrato e l'acquisizione di quello di bene mobile comune avviene	con la cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)	a conclusione delle operazioni di riempigio, recupero o riciclaggio di tutte le componenti e la rimozione e separazione di tutte quelle contenenti sostanze pericolose	con l'acquisto del veicolo nuovo	con la consegna del veicolo al rottamatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso, le autorità competenti favoriscono reimpiego, recupero e riciclaggio in conformità con	la gerarchia dei rifiuti	il principio chi inquina paga	il principio di rimozione dei danni alla fonte	la nozione giuridica di rifiuto

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209/2003) costituisce obiettivo da perseguire lo sviluppo di un sistema che	assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli	attraverso idonei strumenti fiscali che favoriscono i produttori di veicoli made in Italy	agevoli la produzione di parti meccaniche la cui obsolescenza programmata favorisca un'efficiente gestione dei rifiuti da conferire in discarica	promuova efficienti distorsioni della concorrenza nel mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi del codice civile, sono	conferiti ai centri di raccolta rifiuti urbani nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa in materia	venduti mediante pubblica asta	usati direttamente dagli organi pubblici	lasciati dove sono stati rinvenuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209/2003), si definisce trattamento	l'insieme delle attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati	le operazioni di pulizia da residui di oli e carburanti	le attività di bonifica dalle sostanze pericolose	la rimozione delle componenti non originali che sono state introdotte dal proprietario e il cui smaltimento risulta fuori standard
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209/2003), si definisce centro raccolta	l'impianto di trattamento autorizzato a effettuare, anche disgiuntamente, operazioni di utilizzazione, rigenerazione, riciclaggio, recupero, trattamento, messa in riserva	l'area attrezzata presso l'autosalone, in cui sono parcheggiati i veicoli in attesa di effettuare le operazioni di cancellazione dal PRA	il deposito dei veicoli convenzionati con le Prefetture	il centro organizzato dai comuni per favorire la raccolta differenziata
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La cancellazione dal PRA (pubblico registro automobilistico) del veicolo fuori uso avviene	senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo	con i costi complessivi a carico del proprietario	a seguito di domanda sulla quale è applicata una marca da bollo da 16,00 euro	a seguito di pagamento degli oneri di pertinenza del CONAI
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il titolare del centro di raccolta può provvedere al trattamento del veicolo fuori uso	solo dopo la cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)	prima della cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)	a prescindere dalla cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)	su disposizione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) nell'ordinamento italiano	sono disciplinati da un decreto legislativo specifico e non esclusivamente dal Codice dell'ambiente	solo disciplinati esclusivamente da leggi regionali	sono disciplinati esclusivamente dal Codice dell'ambiente	non sono disciplinati da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa in materia di rifiuti, con RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) si intendono i rifiuti	di apparecchiature elettriche ed elettroniche	da attività economiche ed ecocompatibili	da attività elettriche ed elettroniche	di apparecchiature energetiche economiche
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con "RAEE provenienti dai nuclei domestici" si intendono:	I RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici	sia i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo	solo ed esclusivamente i RAEE originati dai nuclei domestici	i RAEE destinati a essere riciclati o reimpiegati in nuclei domestici
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Si considerano "provenienti dai nuclei domestici" i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	originati dai nuclei domestici nonché i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici	originati solamente dai nuclei domestici	originati dall'esercizio di attività commerciali e industriali	derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) deve privilegiare le operazioni di	riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse	recupero di energia dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse	incenerimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse	smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) deve privilegiare	le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo	le operazioni di incenerimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo	le operazioni di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate	lo smaltimento in discarica dei rifiuti di RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il simbolo che indica la raccolta separata è rappresentato da	un contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale	un teschio con tibie incrociate nero su fondo giallo	una fiamma nera su fondo bianco	un punto interrogativo nero su fondo rosso
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) sono immesse sul mercato con un marchio di identificazione	costituito da un contenitore di spazzatura su ruote, barrato da una X	apposto sul rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche	di uso facoltativo	non obbligatorio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il simbolo che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche in fase di raccolta è un	contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale	contenitore verde con la R di rifiuto barrata	contenitore di spazzatura di colore giallo	simbolo specifico per le AEE
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)	devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio	non hanno obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio	devono conseguire gli obiettivi minimi di smaltimento	hanno solo la facoltà raggiungere gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio e in quel caso hanno degli sgravi fiscali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono adempiere agli obblighi previsti solo mediante sistemi di gestione	dei RAEE individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale	diversi da quelli individuali o collettivi	dei RAEE individuali, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale	dei RAEE collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	possono partecipare i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE	devono partecipare tutti i produttori di AEE individuati e scelti da ciascun sistema collettivo perché il produttore non può scegliere a quale sistema aderire	devono sempre partecipare i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, senza necessità di accordo con i produttori di AEE	possono partecipare tutti i produttori che scelgano di aderire a un determinato sistema collettivo ma non possono più uscire da quel sistema
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I distributori di AEE	assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente	non hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, tanto meno con modalità chiare e di immediata percezione	assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente ma tale ritiro può non essere gratuito	non sono tenuti ad assicurare il ritiro dell'apparecchiatura usata elettrica ed elettronica da un nucleo domestico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il distributore di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) che effettua vendita a distanza deve assicurare	il ritiro gratuito dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) equivalenti definendo luogo e modalità, attraverso il contratto di vendita	la consegna delle apparecchiature nei tempi stabiliti	il costo per il ritiro dei RAEE equivalenti	il luogo di consegna dell'apparecchiatura venduta
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il contratto di vendita del distributore di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) che effettua vendita a distanza e che non garantisce il ritiro gratuito dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) equivalenti è	nullo, con diritto alla restituzione integrale della somma pagata	valido sempre	nullo, ma è escluso il diritto alla restituzione integrale della somma pagata	valido solo se riguarda l'acquisto di grandi elettrodomestici
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo i D.Lgs. 49/2014 e 152/2006 la disciplina RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede che	i comuni assicurino la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta	solo ciascun cittadino sia tenuto a effettuare nel proprio nucleo domestico una raccolta differenziata dei RAEE dagli altri rifiuti	non sia materialmente possibile realizzare alcuna raccolta differenziata dei RAEE domestici	sia possibile prevedere meccanismi di raccolta differenziata solo per lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I D.Lgs. 49/2014 e 152/2006 relativamente ai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), prevedono che i comuni assicurino	la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata provenienti da nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta	la sola realizzazione di un'isola ecologica nel territorio comunale	la raccolta porta a porta dei RAEE	la raccolta porta a porta dei RAEE sia professionale sia proveniente da nuclei domestici
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo i D.Lgs. 49/2014 e 152/2006, la disciplina RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede che i produttori di RAEE professionali possano avvalersi dei centri di raccolta comunali	stipulando apposita convenzione con il comune e sostenendo ogni onere	solo per la gestione dei grandi elettrodomestici	sempre e in ogni caso	solo per la gestione dei piccoli elettrodomestici

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo i D.Lgs. 49/2014 e 152/2006, la disciplina RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) stabilisce che i produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)	hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE e per questo possono applicare un contributo, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, sul prezzo di vendita della stessa	possono in via solo facoltativa adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE	hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE ma non sono legittimati ad applicare alcun contributo, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, sul prezzo di vendita della stessa	non hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'utilizzatore finale di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) può effettuare la consegna gratuita dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) al distributore nel proprio deposito preliminare	in caso di acquisto di AEE equivalenti secondo il criterio dell'uno a uno	solo e sempre se si tratta di RAEE di piccolissime dimensioni	mai	sempre
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), raccolti separatamente, devono essere sottoposti ai seguenti trattamenti, tranne uno	inertizzazione	trattamenti adeguati utilizzando le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio possibili	eliminazione di tutti i liquidi	trattamento selettivo in impianti conformi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita è	una fase della raccolta	un'operazione di stoccaggio di rifiuti (R13 e D15) che non necessita di autorizzazione	espressamente vietato	un'operazione di stoccaggio di rifiuti (R13 e D15) e pertanto deve essere autorizzato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	devono essere autorizzate ai sensi del Codice dell'ambiente	non devono essere autorizzate purché munite di regolare titolo abilitativo edilizio	non devono essere autorizzate in quanto sempre oggetto di procedura semplificata per "autosmaltimento"	non necessitano di autorizzazione alcuna perché i RAEE non sono mai veri e propri rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il deposito dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) nei centri di raccolta avviene mediante	suddivisione in funzione delle categorie cui appartengono	accantonamento sfusi in cassoni	accantonamento di tutti insieme indipendentemente dalle categorie cui appartengono	suddivisione in funzione delle loro dimensioni e del colore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo smaltimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) raccolti separatamente è	consentito solo dopo adeguato trattamento	sempre consentito	sempre vietato	consentito solo per i RAEE pericolosi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Sullo schedario di carico scarico dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) conferiti ai distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza deve essere indicata la data di consegna	unitamente alla firma di chi riceve il rifiuto	solo per i RAEE domestici	solo se manca la firma	solo in caso di necessità
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli installatori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono conferire RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici prodotti dalle attività di installazione/assistenza eseguita presso il cliente	direttamente ai centri di raccolta ma devono consegnare una dichiarazione con i dati dell'utente da cui hanno ritirato il RAEE	solo ad apposite organizzazioni	ai centri di raccolta RAEE purché domestico non pericoloso	purché siano accompagnati dall'utente che li ha prodotti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli installatori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono conferire RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici prodotti dalle attività di installazione/assistenza eseguita presso nuclei domestici, ma depositati presso il proprio esercizio, direttamente ai centri di raccolta	ma il trasporto deve essere accompagnato da una dichiarazione contenente l'indirizzo della propria sede	mai	senza la necessità di avere alcun documento di trasporto	il rifiuto deve essere ritirato solo dal gestore del servizio di raccolta
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per la gestione degli impianti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	occorre ottenere l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti oppure le autorizzazioni integrate ambientali	occorre essere in possesso della cd. Procedura abilitativa semplificata	è sufficiente ottenere le autorizzazioni edilizie	occorre essere in possesso di autorizzazione agli scarichi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il rilevatore di radioattività presso gli impianti di trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è obbligatorio	sempre	mai	solo presso gli impianti che gestiscono RAEE pericolosi	solo se l'impianto tratta almeno 10 t/g di RAEE
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli impianti di trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) devono essere dotati di	aree di stoccaggio separate e distinte per i rifiuti in ingresso, in uscita e le diverse componenti ottenute dal trattamento	aree in cui stoccare assieme sia i RAEE che i prodotti del loro trattamento	aree solo per i RAEE in ingresso	attrezzature ma non di aree di stoccaggio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In capo ai distributori con superficie di vendita di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) al dettaglio di almeno 400 mq, è previsto l'obbligo di raccolta	a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente	verso corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di tutti rifiuti (RAEE)	verso corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente	di tutti RAEE, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo i D.Lgs. 49/2014, il ritiro gratuito dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici di piccolissime dimensioni nel punto vendita del distributore avviene attraverso	la presenza di un contenitore apposito ben visibile, segnalato e con i contrassegni delle diverse tipologie conferibili	il deposito a terra in area esterna al punto vendita	la consegna alla cassa del punto vendita	solo mediante pagamento di un corrispettivo fissato dal distributore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo i D.Lgs. 49/2014, il ritiro dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici di piccolissime dimensioni nel punto vendita del distributore avviene	gratuitamente e secondo il criterio dell'uno contro zero	a richiesta e con pagamento di un corrispettivo	solo a seguito di acquisto di un nuovo AEE equivalente	mai perché non è previsto questo servizio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La normativa dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), prevede che i sistemi collettivi per la gestione dei RAEE, descritti all'art. 10 del D.Lgs. n. 49/2014, siano	organizzati in forma consortile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal suddetto decreto legislativo	costituiti da un'unica impresa, che comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario	fondazioni con autonoma personalità giuridica di diritto privato	società per azioni con fine di lucro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La normativa dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede che ciascun sistema collettivo debba garantirne il ritiro dai centri comunali di raccolta	su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento	sul solo territorio regionale in cui ha sede legale il sistema collettivo	sul solo territorio limitrofo al luogo di produzione principale dei RAEE	sul solo territorio comunale in cui ha sede legale il sistema collettivo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'organizzazione che si occupa di ottimizzare in modo omogeneo e su tutto il territorio nazionale, modalità, condizioni di raccolta, ritiro e gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è	il Centro di coordinamento RAEE	il comune in cui sono prodotti i RAEE	l'ARPA territoriale	il Comitato di vigilanza e controllo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La spedizione di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) usate da parte del detentore è possibile	solo se non sono rifiuti e accompagnate da documentazione specifica	solo se l'AEE deve essere restituita al produttore perché difettose	senza alcuna documentazione di trasporto	senza alcun problema
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 223 del D.Lgs. n. 152/2006, per poter partecipare a un consorzio per la gestione dei rifiuti occorre essere	produttore del rifiuto ovvero operatore della filiera da cui il rifiuto scaturisce	esclusivamente produttore del rifiuto	esclusivamente operatore della filiera da cui scaturisce il rifiuto	ente pubblico

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 223 del D.Lgs. n. 152/2006, i consorzi per la gestione dei rifiuti sono esonerati dall'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	per tutte le attività di gestione	in tutti i casi. Resta l'obbligo di iscrizione per le sole attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti effettuate	limitatamente alle attività di trasporto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti	ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro	non ha uno statuto	pub, in materia di oli e dei grassi vegetali e animali esausti, emanare regolamenti aventi forza di legge	è composto esclusivamente da imprese che ricidano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti ma non da quelle che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti è approvato	con decreto ministeriale	dal consiglio di amministrazione del consorzio	dall'assemblea dei soci	dall'Albo nazionale gestori ambientali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene	è stato creato al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene	ha scopo di lucro	non ha personalità giuridica di diritto privato	non è dotato di uno statuto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli operatori che non aderiscono al Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene devono	organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;	effettuare il versamento di una somma pari al triplo del contributo ambientale a favore del Comune in cui l'operatore ha sede legale	pagare specifici contributi allo Stato	organizzare un altro consorzio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, gli oli usati devono essere gestiti, in via prioritaria tramite	rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via sussidiaria tramite combustione, in via residuale, tramite operazioni di smaltimento	combustione, in via sussidiaria tramite operazioni di smaltimento, in via residuale rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti	rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via sussidiaria tramite operazioni di smaltimento, in via residuale, tramite combustione	operazioni di smaltimento, in via sussidiaria tramite combustione, in via residuale rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende	qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile	qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base	alla classificazione loro attribuita e secondo l'ordine di priorità previsto per la gestione dei rifiuti	alle competenze professionali dei soggetti gestori in deroga alla normativa ambientale	alla sola giurisprudenza formatasi in materia non essendovi una normativa esplicita	alla sola normativa UE in materia
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati	ha personalità giuridica di diritto privato	è una società per azioni quotata in borsa	non ha un proprio statuto	ha scopo di lucro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, non possono partecipare	gli utilizzatori e i distributori esclusivamente di beni in polietilene	le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati	le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione	le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I rifiuti di pile e accumulatori sono disciplinati	da una direttiva europea e dalla relativa norma di attuazione nazionale	dal Codice dell'ambiente	solo da norme regionali	dal CEPU (Consorzio europeo pile usate)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La disciplina relativa ai rifiuti di pile e accumulatori (D.Lgs. n. 188/2008) ha come obiettivo	la riduzione dello smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori insieme ai rifiuti urbani attraverso sistemi di raccolta separata organizzati e gestiti dai produttori	la riduzione dello smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori insieme ai rifiuti urbani attraverso sistemi di raccolta separata il cui costo grava sugli utilizzatori finali	la gestione separata di tali rifiuti rispetto a quelli alimentari, di bevande e liquidi	l'incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi del D.Lgs. n. 188/2008, con il termine "pila" e con quello di "accumulatore" si intende	una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica	per pila si intende un apparecchio illuminante mediante un fascio di luce, mentre per accumulatore si intende la batteria ivi contenuta capace di produrre l'impulso elettrico necessario a produrre il fascio luminoso	la pila è costituita da una componente dotata di polo positivo e di polo negativo, l'accumulatore è costituito da componenti unitarie dotate di un unico polo negativo	la pila è costituita da una componente dotata di polo positivo e di polo negativo, l'accumulatore è costituito da componenti unitarie dotate di un unico polo positivo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le pile e gli accumulatori commercializzati	non devono contenere cadmio o mercurio se non in percentuale irrisoria	devono essere composti prevalentemente da mercurio	devono essere composti prevalentemente da cadmio	non hanno limitazioni circa la composizione ma debbono avere un rendimento energetico, fissato dalla normativa di riferimento, che consenta la riduzione del numero di pile o accumulatori immessi sul mercato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie	sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con un'etichetta definita dalla norma	sono contrassegnati con una marcatura effettuata dal consumatore al momento dell'acquisto	sono dotati di un sistema di etichettatura (QR-Code), che consenta di scaricare le istruzioni d'uso e di disassemblaggio così da consentire al consumatore finale di separare le varie componenti al fine di favorire una reale economia circolare	non sono soggetti ad alcun sistema di etichettatura
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli apparecchi contenenti pile e accumulatori debbono essere progettati in maniera che i rifiuti di pile e accumulatori	siano facilmente rimovibili da un adulto	non siano facilmente rimovibili	siano smaltiti unitamente all'apparecchio	siano protetti da impermeabilizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli apparecchi contenenti pile e accumulatori debbono essere corredati	delle istruzioni che specifichino le modalità di rimozione senza che dall'operazione possa derivare pericolo	delle indicazioni relative alla durata	di un alloggiamento con coperchio a vite	delle informazioni relative all'obsolescenza programmata
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 188/2008 il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato i propri prodotti	solo a seguito di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori	solo a seguito di iscrizione telematica gratuita al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori	senza alcuna registrazione	anche in assenza di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, perché è un'iscrizione solo facoltativa
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 188/2008 il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CCNPA)	è costituito dai produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva	non ha forma di consorzio	non può avere un proprio statuto	è privo di personalità giuridica di diritto privato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) è	considerato uno dei consorzi di raccolta e di trattamento storici che svolge la propria attività di gestione di diverse tipologie di rifiuti	l'unico consorzio abilitato a operare in regime di esclusività e monopolio in materia	sostituito dal Consorzio nazionale imballaggi	sostituito dal Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 188/2008 i sistemi di raccolta separata di rifiuti costituiti da pile e accumulatori portatili	consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione	devono comportare l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori	consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dietro pagamento di un compenso dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione	devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 188/2008 i produttori di pile e accumulatori, ovvero i terzi che agiscono in loro nome	possono avvalersi delle strutture di raccolta, ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato con l'ANCI	non possono mai avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico	devono avvalersi solo delle strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico	se si avvalgono delle strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico commettono un illecito penale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di rifiuti di pile e accumulatori, il D.Lgs. n. 188/2008 disciplina	sia le pile e gli accumulatori portatili sia gli accumulatori industriali e per veicoli	esclusivamente accumulatori industriali e per veicoli	sia le pile che gli accumulatori al piombo non industriali	esclusivamente pile e accumulatori portatili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La disciplina degli imballaggi nell'ordinamento giuridico italiano	è prevista anche dal cd. Codice dell'ambiente	è prevista esclusivamente da leggi regionali	è prevista esclusivamente da decreti ministeriali	non è prevista da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli imballaggi nella normativa ambientale (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II) sono quelli immessi sul mercato dell'UE e i relativi rifiuti, derivanti dal loro impiego, utilizzati e prodotti	da chiunque utilizzi imballaggi o rifiuti di imballaggio, di qualunque materiale siano composti	da industrie, qualunque siano i materiali che li compongono	da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, se composti esclusivamente di plastica	esclusivamente da nuclei domestici, qualunque siano i materiali che li compongono
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo i principi della "responsabilità condivisa" contenuti nella normativa ambientale, gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi garantiscono che	l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita	i danni all'ambiente prodotti dagli imballaggi, ricadano proporzionalmente su tutti gli operatori	eventuali danni all'ambiente e le conseguenti responsabilità penali derivanti da una errata gestione degli imballaggi, siano esclusivamente a carico dei centri di raccolta comunale	l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia equamente sostenuto suddividendolo tra i comuni e gli operatori di filiera

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II, l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio deve	promuovere forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati	disincentivare la restituzione degli imballaggi usati e il conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore	favorire l'aumento dei livelli di smaltimento in discarica	garantire che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio, sia sostenuto dai comuni per ripartirne gli oneri sui residenti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'obbligo di etichettatura degli imballaggi disciplinato dalla normativa ambientale (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II)	è già vigente	sarà fissato dall'UE con apposito atto regolamentare che uniforma modalità e tempi in tutti i Paesi UE	decorre dal 1° aprile 2030	non sussiste in quanto l'etichettatura degli imballaggi è facoltativa sino all'adozione della prossima direttiva europea prevista per il 2025
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di rifiuti di imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), si prevede l'utilizzo di strumenti economici o altre misure volte a incentivare	la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti	lo smaltimento in discariche speciali che tengano conto della tipologia del materiale di cui è costituito l'imballaggio	l'esclusivo recupero energetico a mezzo di termovalorizzazione	la progressiva sostituzione degli imballaggi attraverso strumenti di distribuzione basati sull'e-commerce
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con la definizione di imballaggio terziario si intende l'imballaggio	per il trasporto	qualsunque utilizzato nel punto vendita	per la vendita, concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore	multiplo per raggruppare più unità di vendita
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con la definizione di imballaggio secondario si intende l'imballaggio	multiplo per raggruppare più unità di vendita	qualsiasi purché riciclato	per la vendita, concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore	per il trasporto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con la definizione di imballaggio primario si intende l'imballaggio	per la vendita, concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore	qualsiasi purché nuovo	per il trasporto	multiplo per raggruppare più unità di vendita
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori di imballaggi	devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina UE	devono conseguire gli obiettivi minimi di smaltimento	non hanno obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio	hanno solo la facoltà di raggiungere gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio che si traducono in sgravi fiscali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), sono utilizzatori i soggetti che	commerciano imballaggi vuoti; distribuiscono, producono, importano merci imballate; ovvero sono addetti al riempimento di imballaggi	acquistano o importano, per proprio uso, imballaggi, articoli o merci imballate fuori dall'esercizio di una attività professionale	acquistano o importano, per proprio uso, imballaggi, articoli o merci imballate fuori dall'esercizio di una attività professionale	acquistano beni strumentali, articoli o merci imballate nell'esercizio di una attività professionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II)	sono a carico di produttori e utilizzatori, tra gli altri, i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati	sono a carico di produttori e utilizzatori i soli costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio	sono a carico di produttori e utilizzatori, i soli costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari	la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, può comportare oneri economici per il consumatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo I)	possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea come recepiti dalla normativa nazionale	la direttiva 94/62/CEE non prevede specifici requisiti essenziali per cui possono essere commercializzati tutti i tipi di imballaggi	è sempre lecito lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati	è sempre possibile e lecito immettere nel normale circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori devono	partecipare al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) o ad altro sistema alternativo riconosciuto	isciversi alla piattaforma telematica per la registrazione degli imballaggi immessi sul mercato	inoltrare domanda ai comuni in cui viene esercitata l'attività, richiedendo l'attivazione del servizio di raccolta differenziata imballaggi (SeRD-imballaggi)	aderire al Consorzio europeo ritiro rifiuti imballaggi (CERRI)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)	ha personalità giuridica di diritto privato	è stato abrogato	ha fine di lucro	non ha uno statuto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il CONAI è	un Consorzio privato che opera senza fini di lucro	un ente locale	una SPA (società per azioni) con fini di lucro	un Ente pubblico economico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo statuto del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), oltre ad adeguarsi ai principi contenuti nella normativa ambientale, si ispira ai principi	di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza	dettati dai regolamenti comunali in materia di gerarchia dei rifiuti	di compostabilità degli imballaggi	dettati dalle direttive regionali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con le associazioni nazionali dei comuni e delle Province (ANCI e UPI) al fine di	garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione	disciplinare, in accordo con la BCE, l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio causati dallo spread	definire gli obblighi e le sanzioni posti a carico degli appartenenti al Consorzio	stabilire le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio attraverso appositi regolamenti approvati dal Ministero e pubblicati annualmente in Gazzetta ufficiale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)	definisce, in accordo con regioni e pubbliche amministrazioni, gli ambiti territoriali del sistema integrato per raccolta, selezione e trasporto dei materiali dai centri di raccolta/smistamento	persegue fini di lucro	non ha personalità giuridica di diritto privato	è retto da uno statuto approvato con legge regionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) è strumento di	organizzazione, programmazione, e propulsione, per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di recupero e riciclaggio fissati a livello UE	diretta espressione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	coordinamento normativo e di attuazione delle direttive comunitarie	coordinamento del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente (SNPA)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I prodotti assorbenti per la persona usati	possono cessare di essere rifiuti qualora, dopo essere stati sottoposti ad opportune operazioni di recupero, rispettino precisi criteri	cessano automaticamente di essere rifiuti nel momento in cui il comune ne preveda la raccolta differenziata	non possono mai cessare di essere rifiuti	non sono rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta , Titolo II, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto	che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto	che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere	gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto	depositata per un periodo massimo di 10 anni	depositata per un periodo massimo di 3 anni	depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo, il suolo rientra nel campo di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati quando	presenta contaminazione	verrà riutilizzato nello stesso sito in cui è stato escavato	è escavato nel corso di attività di costruzione	non è contaminato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati	devono essere valutati per verificare se rientrino nella nozione di rifiuto, di sottoprodotto ovvero per la cessazione della qualifica di rifiuto	cessano sempre di essere qualificabili come rifiuto	costituiscono sempre un sottoprodotto	costituiscono sempre un rifiuto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale	possono essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati	sono sempre qualificabili come rifiuti sia utilizzati nello stesso sito in cui sono stati escavati sia altrove	non possono mai essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati	sono sempre qualificabili come sottoprodotti sia utilizzati nello stesso sito in cui sono stati escavati sia altrove
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfatti criteri specifici, tra cui	esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	la sostanza o l'oggetto non può essere comunemente utilizzato per scopi specifici	la sostanza o l'oggetto può prescindere dal soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi specifici e dal rispetto della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti	l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per essere immesso sul mercato, un materiale che ha cessato di essere rifiuto deve	rispondere a requisiti tecnici ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs 152/06 e nel rispetto della normativa applicabile per il tipo di utilizzo	da un punto di vista visivo essere del tutto simile al materiale nuovo	essere del tutto simile al materiale nuovo sia da un punto di vista visivo che da un punto di vista olfattivo	da un punto di vista olfattivo essere del tutto simile al materiale nuovo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'UE ha stabilito, con propri regolamenti, i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per rottami di	ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rottami di vetro e rottami di rame	autoveicoli	macchine agricole, rottami di macchinari adibiti alla produzione di bevande e alimenti, rottami gestiti dai centri raccolta di rifiuti urbani	vagoni ferroviari, rottami di carlinghe di aeromobili, rottami di navicelle spaziali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto che sono determinati dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti sono subordinati al rispetto	delle linee guida dettate dal Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA)	dei principi stabiliti dall'Autorità anticorruzione	dei criteri di salubrit� stabiliti dal Ministero della salute	dei principi stabiliti dall'Autorit� garante
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nella produzione di CSS (combustibile solido secondario), l'adozione di norme tecniche contenenti valori di riferimento da rispettare � necessaria per favorire	sia lo sviluppo di rapporti di natura commerciale, che la fiducia dell'opinione pubblica	la valutazione positiva da parte dei decisori politici e favorire l'installazione di centrali a biomassa	il monitoraggio del rendimento energetico	lo smaltimento dei rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il CSS (combustibile solido secondario) � un	rifiuto speciale, considerabile come un "non rifiuto" qualora rispetti i criteri fissati per la cessazione della qualifica di rifiuto	un conglomerato bituminoso semi-solido	rifiuto urbano, considerabile come un "non rifiuto" qualora rispetti i criteri fissati per la cessazione della qualifica di rifiuto	imballaggio super resistente per rifiuti speciali (Case Super Strong)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per la produzione di CSS (combustibile solido secondario) i rifiuti	devono subire un processo di stabilizzazione di alcuni giorni per rendere il materiale secco non pi� putrescibile	devono essere combusti immediatamente per evitare eventuali problemi sanitari derivanti dalla presenza di agenti patogeni	possono essere avviati al trasporto dopo il visto dell'autorit� sanitaria territorialmente competente	devono essere disinfettati e poi combusti immediatamente per evitare eventuali problemi sanitari derivanti dalla presenza di agenti patogeni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il CSS (combustibile solido secondario) pu� essere	in stato solido e apparire come fluff, simile a coriandoli (meno addensata) ovvero tipo pellet, bricchette o granuli (pi� addensata)	in forma solida, da tenere a temperatura controllata inferiore ai 65� C poich� altrimenti diventa gassosa (tale cambio di stato avviene in fase di riscaldamento pre-combustione)	di consistenza melmosa perch� prodotto dalla frazione di umido dei rifiuti urbani	in stato liquido
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.lgs. n. 152/2006, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi possono aderire a uno dei Consorzi	dotati di personalit� giuridica di diritto privato senza fine di lucro e retti da statuto	la cui partecipazione � preclusa a recuperatori e riciclatori che non abbiano corrisposto gli oneri alla categoria dei produttori, neanche previo accordo con gli altri consorziati	costituiti per ciascun materiale di imballaggio e operanti sul solo territorio della regione in cui vi � la sede legale del consorzio	legittimati a non garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I Consorzi di filiera costituiti per la gestione dei rifiuti di imballaggio, in caso di avanzo di gestione	lo utilizzano come anticipazione per l'esercizio successivo per determinare la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo	utilizzano gli utili come forma incentivante del Consiglio di amministrazione avendo conseguito un miglior risultato e, conseguentemente una diminuzione dell'impatto ambientale	dividono gli utili tra i consorziati	sono obbligati a investire per campagne promozionali tese a definire obiettivi pi� ambiziosi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I Consorzi di filiera costituiti per la gestione dei rifiuti di imballaggio sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI	un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo entro il 30 settembre	la relazione contenente i quantitativi di rifiuti da imballaggio inviati in discarica	la quarta copia del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) trasportati dai consorziati	l'esposizione bancaria del Consorzio e dei Consorziati per accedere a maggiori quote di contributo ambientale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?	all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;	solo all'atto dell'iscrizione;	entro il 31 dicembre di ogni anno;	non � dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?	al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui � presentata la pratica di iscrizione;	al 30 aprile dell'anno precedente;	al 1� gennaio dell'anno in corso;	alla data in cui � presentata la pratica di iscrizione;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?	Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;	I privati cittadini;	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n.59, chi � obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;	I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 8;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?	Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui � stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui � stata effettuata l'annotazione;	Almeno una volta all'anno;	Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui � stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati;	Entro il 30 aprile di ogni anno;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo stoccaggio istantaneo � una registrazione che viene effettuata da:	L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;	b. Dal trasportatore di rifiuti pericolosi;	Dai produttori di rifiuti pericolosi;	Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Come avviene l'accesso al portale RENTRI?	Mediante autenticazione con dispositivo di identit� digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNS);	Attraverso il riconoscimento facciale;	Mediante l'inserimento di nome utente e password scelto dall'utente in fase di registrazione;	Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale conseguenza � prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?	� soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;	Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;	Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;	Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chi pu� accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?	Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;	Solo i responsabili tecnici;	Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;	Solo i produttori di rifiuti urbani;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI � articolato in:	Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilit�;	Una sezione Pubblica e una sezione Privata;	Una sezione Generale e una sezione Specialistica;	Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nel caso in cui un operatore avvii l'attivit� soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?	Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalit� digitale.	Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attivit�.	Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attivit�.	L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attivit� presentata al Registro delle Imprese.
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi	I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali pu� emettere il FIR su richiesta del produttore?	S�, pu� emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo	S�, ma pu� emettere solo il FIR digitale	S�, ma pu� emettere solo il FIR cartaceo	No, il trasportatore non pu� mai emettere il FIR per conto del Produttore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quando un trasporto di rifiuti � accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini?	Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilit�, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore /detentore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?	Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili	La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore /detentore e da parte del trasportatore	Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario)	Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'ecologia umana è la branca dell'ecologia che studia	le interazioni dell'uomo con l'ambiente	le interazioni degli animali con l'ambiente	lo sviluppo umano	lo sviluppo dell'uomo dalla prima infanzia all'adolescenza
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il piano per la transizione ecologica ha, tra gli altri, l'obiettivo di	trasformare la mobilità fino a renderla completamente sostenibile	evitare la rotta verso un'economia circolare	evitare la rotta verso un'agricoltura sana e sostenibile	abbattere del 10% le emissioni di gas serra entro metà secolo
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il riscaldamento dell'atmosfera terrestre	è dovuto alle crescenti emissioni di gas serra	è dovuto alle crescenti emissioni di ozono	ha effetti benefici sulla qualità dell'aria dell'ambiente	è dovuto esclusivamente al settore dei trasporti
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Si stima che nell'UE attualmente il settore dei trasporti produca emissioni da gas serra per	oltre un quarto delle emissioni totali	meno di un decimo delle emissioni totali	il 5% delle emissioni totali	il 100% delle emissioni totali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono	respinte dai gas serra	assorbite dai gas serra	assorbite dal vapore acqueo	restituite allo spazio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	I gas serra assorbono ed emettono le radiazioni infrarosse provenienti dalla superficie terrestre	inviandole in parte nuovamente verso la superficie terrestre	che si disperdono nello spazio	che raffreddano l'esosfera	inviandole direttamente verso l'esosfera
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il buco dell'ozono intorno al pianeta è dovuto a un progressivo	rarefarsi della fascia di ozono	aumento del vapore acqueo	aumento della fascia di ossigeno	aumento della fascia di ozono
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'ozono ha un ruolo di fondamentale importanza per la terra in quanto filtra le pericolose radiazioni	ultraviolette del sole	dell'ossigeno presente nell'atmosfera	dell'azoto presente nell'atmosfera	ultraviolette della superficie terrestre
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'indice di qualità dell'aria (IQA)	è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria	descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio	non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese	è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata	alle regioni e alle province autonome	ai singoli comuni	allo Stato	ai singoli cittadini
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Gli inquinanti, immessi nell'atmosfera per effetto di fenomeni naturali o di azioni antropiche	sono soggetti a fenomeni di trasporto a causa della circolazione atmosferica	sono soggetti a forte aumento della temperatura a causa della circolazione atmosferica	sono soggetti a permanere nella stessa zona a causa della circolazione atmosferica	non sono soggetti a reazioni chimiche per effetto di reazioni con i diversi componenti dell'atmosfera
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da	ISPRA	INRCA	PRA	INAIL
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il peso del settore dei trasporti è rilevante per quanto riguarda l'emissione di	gas serra	ozono	ossigeno	mentolo
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	I veicoli a trazione interamente elettrica	possono avere emissioni gassose nulle	sono veicoli in cui la energia elettrica viene prodotta in tutto o in parte a bordo da un motore termico	producono importanti emissioni inquinanti a livello locale	sono considerati veicoli ibridi
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative	europee ma anche mondiali	europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica	esclusivamente mondiali	europee ma non anche mondiali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'UE ha introdotto limiti sempre	più stringenti alle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico degli autoveicoli nuovi	più stringenti alle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico dei veicoli di interesse storico	più stringenti alle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico di tutti i veicoli già in circolazione	meno stringenti alle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico degli autoveicoli nuovi
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Le emissioni degli autoveicoli vengono rilevate mediante cicli di guida standardizzati che	simulano le reali condizioni di guida	prendono in considerazione condizioni di guida ipotetiche	simulano condizioni di guida dei conducenti più esperti	prendono in considerazione condizioni di guida teoriche
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il settore dell'autotrazione contribuisce ad aumentare l'impatto ambientale in quanto, i motori termici di cui sono dotati, emettono, tra l'altro,	anidride carbonica	vapore acqueo	ozono	ossigeno
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Tra i gas emessi allo scarico dei veicoli muniti di motori endotermici vi sono grosse quantità di	monossido di carbonio	ozono	cloruro di sodio	rame e zinco
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'effetto serra è un fenomeno relativo alla temperatura media del pianeta che consiste nel suo	innalzamento	mantenimento	miglioramento	abbassamento
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'effetto serra è stato preso in seria considerazione, a livello mondiale, con la ratifica del protocollo di	Kyoto	Roma	Tunisi	Norimberga
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali	spicca l'anidride carbonica	sono assenti gli ossidi di azoto	è preponderante l'ossigeno	è assente l'anidride carbonica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La categoria antinquinamento alla quale appartiene un veicolo	è riportata sulla carta di circolazione / DU	si rileva da apposite tabelle pubblicate nei siti UNECE	non risulta dal sito internet "http://www.ilportaledellautomobilista.it"	non è nota
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto	una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera	la radiazione di tutti i veicoli in circolazione	la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico	l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Nel sito internet www.ilportaledellautomobilista.it è disponibile un servizio che consente di risalire a	classe ambientale di appartenenza (categoria EURO) dei singoli veicoli	emissione di anidride carbonica solamente dei veicoli muniti di motore elettrico	classe ambientale di appartenenza (categoria EURO) di tutti i veicoli esclusi quelli ibridi	classe ambientale di appartenenza (categoria EURO) solamente dei veicoli muniti di motore elettrico
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di anidride carbonica e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'UE sono	disciplinati da apposita normativa	facoltativi e riguardano solamente i veicoli adibiti al trasporto di cose	previsti per gli autobus di categoria M3 e sono facoltativi per le altre categorie di veicoli	disciplinati da apposita normativa solamente per veicoli ibridi

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La politica dell'UE in materia ambientale è fondata sul principio di	precauzione	circospezione	prudenza	accorgimento
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il principio di precauzione si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando	non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo	sussista uno stato di preoccupazione generale che quel determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente	sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente	non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un timore che possa esserlo
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il principio di precauzione consente a un'autorità di adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando	non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo	non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, vi sia un timore generale nell'opinione pubblica che possa esserlo	sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma vi sia un dubbio su quale sia la migliore strategia da intraprendere al riguardo	sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente ed abbia una probabilità di realizzarsi superiore a quella del corrispondente rischio di incidente rilevante a norma della direttiva Seveso come sostituita dal D.Lgs. n. 105/2005
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	In attuazione del principio di prevenzione	si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	al verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRa che impartisce le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il principio "chi inquina paga", i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano	sui soggetti responsabili degli inquinamenti	solo sullo Stato	su tutta la collettività	sullo Stato e sul responsabile dell'inquinamento
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il principio dello sviluppo sostenibile	coniuga le esigenze di crescita economica con quello di sviluppo umano e sociale, di qualità della vita e di salvaguardia del pianeta secondo un'ottica di benessere di lungo periodo	non può essere realizzato ancora ma è rimesso alle generazioni future, che dovranno individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere	non deve riguardare le risorse ereditate e attuali ma solo quelle già esaurite	deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse, tra quelle da acquistare e quelle da vendere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di concorrenza e di libero mercato e non si generino pratiche anticoncorrenziali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il diritto UE in materia di rifiuti	il produttore e il detentore di rifiuti dovrebbero gestirli in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana	solo il produttore di rifiuti è tenuto a gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana	solo il detentore di rifiuti dovrebbe gestirli in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana	né il produttore né il detentore di rifiuti dovrebbero gestirli in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana perché tale compito spetta allo Stato
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	In Italia la gestione dei rifiuti è disciplinata	dai D.Lgs. n. 152/2006, da altre norme nazionali di settore e da norme regionali	dalla sola normativa nazionale	dalla sola normativa regionale	dalla normativa nazionale coordinata dai regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti urbani
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	In materia di rifiuti, nell'ordinamento giuridico italiano	vi è una normativa nazionale che fa perno sul D.Lgs. n. 152/2006, a cui si aggiungono altre norme nazionali di settore e norme regionali	l'Albo gestori ambientali può adottare provvedimenti derogatori alla normativa nazionale attraverso circolari e delibere che, allo scopo di favorire la semplificazione amministrativa	è presente una normativa nazionale che, soprattutto in materia di sanzioni, fa rinvio alle disposizioni comunitarie	gli Enti Locali possono adottare provvedimenti derogatori alla normativa nazionale attraverso regolamenti, secondo il principio del decentramento amministrativo, qualora sia lesa la programmazione territoriale e gli interessi di sviluppo socio-economico della comunità locale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La gestione dei rifiuti	è effettuata secondo criteri di efficacia ed efficienza	è effettuata secondo il criterio del solo profitto	prescinde dal criterio della fattibilità tecnica ed economica	prescinde dal criterio della economicità
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La responsabilità estesa del produttore riguarda	il "produttore del prodotto"	colui che ha prodotto un danno ambientale	il produttore dei rifiuti da avviare allo smaltimento in discarica	il "consumatore del prodotto" che, dopo l'utilizzo dello stesso, diventa "produttore del rifiuto"
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Le Autorità di bacino distrettuale sono	7, di cui 2 insulari	21, 19 regionali e 2 provinciali riguardanti le province autonome di Trento e Bolzano	20, una per ogni regione	38, 8 nazionali e 30 interregionali e regionali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita	in ciascun distretto idrografico	in ciascun comune	presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	in ciascuna regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Adotta il piano di bacino distrettuale e i relativi stralci	la Conferenza Istituzionale permanente	la Conferenza Operativa	il Segretario generale	la Segreteria tecnica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), in ciascun distretto idrografico è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, che	provvede all'elaborazione del piano di bacino distrettuale	non è un ente pubblico non economico	ha necessariamente la forma di un consorzio	è composta solamente dalla Conferenza istituzionale permanente e dal Segretario generale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), il piano di bacino distrettuale deve essere adottato	dall'Autorità di bacino distrettuale	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	da ciascun comune	dalla regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza, il piano di bacino, o i suoi stralci	sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) prima dell'approvazione	sono sottoposti a Valutazione di Incidenza (VincA) prima dell'approvazione	non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) prima dell'approvazione	sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VIA)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il D.Lgs. 152/2006, le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono individuate	dalle regioni su proposta delle Autorità d'ambito	dalle regioni su proposta dell'ISPRa	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta delle regioni	dalle regioni su proposta dell'ISS
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano	le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale	nessuna misura	indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali	solo misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il D.Lgs. 152/2006, sui Piani di Tutela le Autorità di bacino distrettuale esprimono	parere vincolante	osservazioni e rilievi	parere non vincolante	parere obbligatorio ma non vincolante
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il D.Lgs. 152/2006, ai sensi della disciplina sul SII (servizio idrico integrato), la gestione del servizio idrico	è soggetta alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica	è soggetta solo alla normativa UE	è soggetta solo alla normativa regionale	non è soggetta alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il D.Lgs. 152/2006, il SII (Servizio idrico integrato)	è un servizio di d'interesse economico generale	non è un servizio sottoposto a regolazione	è ricompreso nel comparto dalla disciplina dettata dalla cd. "Direttiva concessioni" (Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione)	non ha rilevanza economica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il D.Lgs. 152/2006, i servizi idrici sono organizzati sulla base	degli ATO (ambiti territoriali ottimali)	degli ambiti comunali ottimali	degli ambiti regionali ottimali	dei bacini territoriali ottimali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Ai sensi della disciplina sul SII (Servizio idrico integrato), il piano d'ambito è	costituito da: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo e piano economico finanziario	costituito esclusivamente dal programma degli interventi e dal piano economico finanziario	di competenza statale	lo strumento che contempla il solo modello gestionale e organizzativo dell'ente di governo d'ambito
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il D.Lgs. 152/2006, l'affidamento del SII (Servizio idrico integrato) spetta	all'Ente di Governo d'ambito	all'Autorità di regolazione ARERA (autorità di regolazione per energia reti e ambiente)	agli enti locali	alla regione

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il D.Lgs. 152/2006, la tariffa del SII (Servizio idrico integrato) è determinata	applicando il metodo tariffario deliberato da ARERA (autorità di regolazione per energia reti e ambiente) che lo aggiorna ogni 4 anni	dalla regione che provvede ad aggiornarla ogni 4 anni	tenendo conto dei soli costi di investimento	tenendo conto dei soli costi operativi
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il D.Lgs. 152/2006, la tariffa del SII (Servizio idrico integrato), applicata all'utenza,	è articolata in una quota fissa e una variabile	non contempla il servizio di depurazione	è determinata, per i tre segmenti, acquedotto, fognatura e depurazione, per scaglioni di consumo	non tiene conto dei costi d'investimento
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La tariffa del SII (Servizio idrico integrato), relativa al servizio di acquedotto, secondo il D.Lgs. 152/2006,	si compone di una parte fissa e una variabile. La parte variabile ha una struttura a scaglioni di consumo prevedendo una tariffa agevolata, una tariffa base e tre tariffe di eccedenza	non prevede una tariffa agevolata	prevede un quantitativo minimo che deve essere pagato anche se non consumato	non è una tariffa binomia ed è definita a scaglioni di consumo
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Devono essere preventivamente autorizzati	tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie	solo gli scarichi di acque reflue urbane	solo gli scarichi di acque reflue domestiche	solo gli scarichi di acque reflue industriali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le	centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW	cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari	inceneritori rifiuti con recupero energetico	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Nella procedura di VIA (valutazione d'impatto ambientale) devono essere garantite l'informazione e	la partecipazione del pubblico al procedimento	il pubblico non partecipa al procedimento	la partecipazione e le informazioni sono riservate ai soli residenti nella zona interessata da più di cinque anni	la partecipazione e le informazioni sono riservate ai soggetti nati in un raggio di 10 km dall'impianto
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Con VAS (valutazione ambientale strategica) si intende	il processo che comprende, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio	il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto	gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione	la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Oggetto della procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) sono	piani e programmi	solo programmi,	solo piani	solo piani incidenti su siti di interesse nazionale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Nella procedura per il rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro	30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell'autorità competente	30 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione	90 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento	60 giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza di servizi sul sito web dell'autorità competente
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata	180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione	entro il termine di scadenza dell'autorizzazione	90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il DPR n. 59/2013, la procedura per il rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) prevede che il gestore presenti apposita domanda	al SUAP	alla Camera di commercio	all'Albo nazionale gestori ambientali	alla regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Secondo il DPR n. 59/2013, allo scadere dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) il gestore deve presentare istanza di rinnovo, prima della scadenza, almeno	6 mesi	90 giorni	un anno	45 giorni
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Sulla autorizzazione integrata ambientale (AIA), la valutazione in ordine alla sostenibilità ambientale degli effetti inquinanti degli impianti sottoposti all'AIA va effettuata	sulla base delle "migliori tecniche disponibili" (BAT)	tenendo in considerazione le sole tecniche conosciute dal soggetto proponente	tenendo in considerazione le sole tecniche diffuse a livello regionale, a seconda dell'ubicazione dell'impianto	facoltativamente sulla base delle "migliori tecniche disponibili" (BAT)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	I termini di prescrizione per i delitti ambientali previsti dal Codice penale sono	raddoppiati	aumentati a discrezione del GUP (giudice dell'udienza preliminare)	dimezzati	aumentati a discrezione del GIP (giudice per le indagini preliminari)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Tra le quattro proposte di fattispecie di reato ambientale, quella prevista dal Codice penale è	omessa bonifica	errata bonifica	trasmessa bonifica	dismissa bonifica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il reato di inquinamento ambientale	è un delitto che può essere commesso da chiunque	può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitino attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio	è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque	è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Qualora dall'inquinamento ambientale si determinino lesioni o morte di una persona	la sanzione prevista, nell'ipotesi più grave può prevedere la reclusione sino a dieci anni	la sanzione è aumentata nel solo caso in cui lesioni o morte sono volute	è previsto l'ergastolo	la sanzione amministrativa prevista per l'inquinamento ambientale diventa penale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La morte come conseguenza non voluta di un delitto di inquinamento ambientale è sanzionata con	la reclusione	l'arresto	l'ergastolo	la contravvenzione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Nel caso di disastro ambientale, l'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema deve essere	irreversibile	determinato da agenti mutageni o radioattivi	con CSC (concentrazione soglia di contaminazione) superiore del doppio rispetto all'inquinamento ambientale	valutata esclusivamente come rischio di per se capace di causare l'estinzione di talune specie di vita animale e/o vegetale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'inquinamento e il disastro ambientale possono rilevare penalmente quando siano determinati da comportamenti	sia colposi sia dolosi	solo dolosi	solo colposi	recidivi
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	I delitti colposi contro l'ambiente	riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale	sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria	riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale	riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un'aggravante se dal fatto deriva un	pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone	aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)	aumento significativo della radioattività	aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un'aggravante se dal fatto deriva un	pericolo di compromissione o di deterioramento delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna	aumento significativo della radioattività	aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)	aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Nel delitti ambientali del Codice penale, le circostanze aggravanti comportano l'aumento delle	pene se dell'associazione (a delinquere o di tipo mafioso), fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale	sanzioni amministrative	pene accessorie	pene se l'associazione (a delinquere o di tipo mafioso) è costituita esclusivamente da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il ravvedimento operoso previsto per i delitti ambientali introdotti nel Codice penale consente una riduzione di pena a chi	aiuta la polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ambientali associativi	sottoscrive una dichiarazione di pentimento e si impegna davanti al giudice a non commetterne mai più	non predispongono azioni atte a impedire i controlli ambientali	confessa la propria responsabilità

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La confisca prevista per i delitti ambientali del Codice penale può riguardare	le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato nonché quelle che servirono a commettere il reato (salvo che appartengano a persone estranee al reato)	esclusivamente le cose che servirono a commettere il reato ancorché appartengano a persone estranee al reato	esclusivamente le cose che servirono a commettere il reato (salvo che appartengano a persone estranee al reato)	esclusivamente le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La confisca prevista per i delitti ambientali del Codice penale	non può essere disposta se l'imputato ha provveduto alla messa in sicurezza o alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi	può essere disposta solo in caso di reati associativi	non può mai essere disposta	deve essere sempre disposta al fine di garantire il principio di "chi inquina paga" e quello dell'effettività della pena
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'omessa bonifica prevista nel Codice penale riservato ai reati ambientali costituisce	delitto	illecito amministrativo	illecito tributario	contravvenzione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da	giudice, ove tecnicamente possibile	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile	sindaco con ordinanza
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è di competenza	della direzione distrettuale antimafia	del giudice di pace	del giudice monocratico	del tribunale amministrativo regionale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando	le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti	le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone	l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti	la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio	da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente	in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica	per responsabilità condivisa	da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Non sussiste responsabilità amministrativa in capo alle persone giuridiche per i reati presupposti quando	risulta adottato e attuato un modello organizzativo e di gestione capace di prevenire reati della specie di quello verificatosi	il consiglio di amministrazione ha deliberato l'acquisto di certificati verdi, secondo il modello del così detto scudo ambientale,	le eventuali externalità negative sono compensate da investimenti nella circle economy	la persona giuridica ha stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	In materia di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, i modelli organizzativi che consentono di escluderla debbono	individuare le attività da cui possono scaturire la commissione di reati	prevedere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi	ridurre gli sprechi così da limitare la produzione di rifiuti	adottare le Best available techniques (BAT)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Le sanzioni pecuniarie previste per la responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche per i reati ambientali commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio sono espresse in	quote	azioni	cripto-valute	titoli di Stato
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	In caso di condanna, la confisca prevista come sanzione per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche riguarda	il prezzo o il profitto del reato e, quando ciò non sia possibile, può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato	1/5 dei ricavi conseguiti nel triennio precedente	esclusivamente i beni aziendali (macchinari, attrezzature, veicoli, ecc.)	esclusivamente liquidità non potendosi attaccare la capacità produttiva aziendale così da preservare i livelli occupazionali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Ai sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende	il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva	qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque	solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti	solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il danno ambientale può essere determinato	da specifiche attività ovvero, da comportamento doloso o colposo	esclusivamente per colpa, a prescindere dalla tipologia dell'attività	esclusivamente per dolo, a prescindere dalla tipologia dell'attività	esclusivamente da specifiche attività
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità per "danno ambientale" è riscontrabile	per determinate attività segue il modello della responsabilità oggettiva, ovvero per colpa o dolo	a seguito di comportamenti colposi	solo sulla base dell'esistenza del solo nesso di causalità tra danno e fatto, senza necessità dell'accertamento di alcun elemento soggettivo	se lo stato psicologico del soggetto agente è riconducibile al dolo intenzionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che si iscrivono all'Albo nazionale nelle categorie 4 e 5, hanno l'obbligo di nominare	almeno un responsabile tecnico	obbligatoriamente più responsabili tecnici a seconda delle classi d'iscrizione	obbligatoriamente un numero di responsabili tecnici pari al numero di categorie autorizzate	almeno un responsabile tecnico diverso per ogni categoria
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di	idoneità tecnica	requisito soggettivo	requisito tecnico-sanitario	capacità finanziaria
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, i requisiti professionali per svolgere l'incarico di responsabile tecnico sono determinati da	Comitato nazionale dell'Albo nazionale	provincia competente per territorio	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Sezioni regionali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Materie, contenuti, criteri e modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità del responsabile tecnico sono definiti da	Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali	Camere di commercio	prefettura	Sezioni regionali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico	rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale	non rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere	alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa	medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa	nessuna delle tre ipotesi	requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Imprese ed enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 4, 5, 8	devono nominare almeno un responsabile tecnico, a pena di improcedibilità della domanda	non devono nominare un responsabile tecnico	non devono nominare un responsabile tecnico, salvo che per le categorie 8, 9 e 10	devono nominare almeno un responsabile tecnico entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve	fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento	comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento	svolgerla per una sola categoria e classe	rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico	vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione	definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	dirigere l'attività generale dell'impresa	gestire il personale dipendente dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'incarico di responsabile tecnico	può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa	deve essere ricoperto da un soggetto interno all'organizzazione dell'impresa	deve essere affidato solamente a un dipendente dell'impresa	deve essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a	assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa	gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività	in maniera effettiva e continuativa	a richiesta e in base alle priorità dell'impresa	in maniera efficiente e permanente	in maniera imprenditoriale e professionale

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da	responsabile tecnico	provincia territorialmente competente	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento all'incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, lo stesso incarico	può essere svolto da un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa	ha durata annuale	presuppone un rapporto di lavoro stabile	può essere attribuito in maniera informale esclusivamente a soggetto in possesso dei requisiti indicati dall'Albo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è	porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)	garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	È corretto affermare che il responsabile tecnico	deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare	deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale	deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi	è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico	ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi	è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza	ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali il responsabile tecnico ha il compito di	porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	garantire all'impresa l'approvvigionamento delle materie prime necessarie all'esercizio della sua attività	curare i rapporti tra l'impresa e l'Agenzia delle entrate	curare i rapporti tra l'impresa e gli enti pubblici
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico	predisporre e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare	curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono comprometterne la sicurezza e la salute	adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno	trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il controllo del rispetto delle modalità di trasporto precisate nell'attestazione di idoneità dei mezzi in relazione alle diverse tipologie di rifiuto è compito del	responsabile tecnico	conducente in possesso di certificato di formazione professionale	legale rappresentante dell'impresa	impresa produttrice
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto riportate nell'attestazione di idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti è compito del	responsabile tecnico	perito	conducente in possesso di CFP	titolare dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata	dai responsabile tecnico dell'impresa	solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente	dalla sezione regionale competente per territorio	dai produttore del veicolo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,	definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale	controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda	definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli	prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile	proporre al legale rappresentante dell'impresa una ottimale turnazione dei conducenti	organizzare tramite i conducenti dell'impresa riunioni tecniche periodiche di verifica dell'attuazione della normativa rifiuti	la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore	la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione	verificare e tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore	accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare	gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi	il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti	impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali	deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda	può interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve controllare il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare	informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto	condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa	coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico	seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione	vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore	coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta	attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani	effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta	effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta	vigilare gli accessi del centro di raccolta
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alla categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali, "intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico	garantire adeguata formazione agli addetti dell'impresa sugli adempimenti inerenti la corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti	verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	verificare gli approvvigionamenti dell'impresa	indire la riunione periodica del personale (almeno una volta l'anno)
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alla categoria 8 - "intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico	verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio	predisporre il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio	curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi	acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e informati
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di siti	verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore	produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risultino il fatturato, gli incidenti occorsi in cantiere e l'utilizzo di attrezzature per specifici interventi di bonifica	verificare la congruenza dei POS (piani operativi di sicurezza) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza alla prefettura	produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione nella quale siano indicate le collaborazioni e i lavori di cantiere assunti dall'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto	produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse	presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attesti che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro	verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico	organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da	responsabile tecnico e legale rappresentante	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa	provincia territorialmente competente

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico delle imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto deve	attestare l'idoneità delle attrezzature richieste per l'iscrizione	attestare la capacità finanziaria dell'impresa	predisporre, firmare e presentare i piani di sicurezza per lavori in altezza per particolari attività di bonifica di beni contenenti amianto	predisporre, firmare e presentare i piani di lavoro per bonifica da amianto al Servizio strade competente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità del responsabile tecnico è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto	e, con cadenza quinquennale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento	e, con cadenza annuale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento	e, con cadenza triennale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento	valida a tempo indeterminato
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il requisito di "idoneità" del responsabile tecnico è dimostrato	mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento	mediante un'autocertificazione che compila il responsabile tecnico e che fornisce gli elementi per una valutazione completa	attraverso un controllo a campione sul titolo di studio e sull'esperienza professionale del responsabile tecnico	attraverso la prova dell'iscrizione a un albo professionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie	può essere maturata in qualsiasi settore di attività	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni	può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, se il responsabile tecnico ricopre più incarichi deve	rappresentare a ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti tramite apposita dichiarazione in cui è specificata la compatibilità delle varie attività svolte	adeguarsi alle specifiche norme in materia se non sono ancora regolamentate	rappresentare a ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti tramite apposita dichiarazione in cui è specificata l'incompatibilità delle varie attività svolte	provvedere lui stesso a depositare una dichiarazione di compatibilità delle diverse attività svolte presso la regione competente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese	purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte	sempre	mai	salvo deroga espressa del Comitato nazionale dell'Albo smaltitori
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere il proprio compito contemporaneamente presso più imprese	purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle attività svolte presso le diverse imprese	nel limite fissato da ciascuna Sezione dell'Albo nazionale, valutando caso per caso	sino a un massimo di 5 imprese per categoria	sino a un massimo di 40 imprese
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi	egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi	egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico (RT) dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT)	l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa	è necessario procedere immediatamente alla nomina di un nuovo responsabile tecnico	l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione limitando però i quantitativi trattati sulla base delle media annuale in una misura compresa tra 20% e 50%	l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal rappresentante dei lavoratori all'interno dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede	un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa	un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provvisoria, dal direttore tecnico dell'impianto	l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico	l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), comporta	la possibilità per l'impresa di continuare a svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione per i successivi 90 giorni consecutivi	la possibilità per l'impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali fino alla sua scadenza	la possibilità per l'impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per 30 giorni consecutivi	il divieto immediato per l'impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, a partire dalla data di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, le funzioni dello stesso	sono esercitate, temporaneamente per un periodo di 90 giorni, dal legale rappresentante dell'impresa	sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa, solo se in possesso dei requisiti previsti per legge	sono esercitate da qualsiasi altro soggetto, anche esterno all'organizzazione dell'impresa	non sono esercitate da nessun soggetto
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono	fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico	solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico	sempre	fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale	invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico	cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali	sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali	cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, nel caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa per dimissioni dall'incarico, l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione	per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi	per un periodo massimo di 120 giorni consecutivi	a tempo indeterminato	solo se le dimissioni dall'incarico non sono disposte da mancato pagamento dei contributi previdenziali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora sia decorso il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'incarico di responsabile tecnico per dimissioni volontarie e in assenza di provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico da parte della Sezione regionale competente, questa deve	avviare il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale per le categorie d'iscrizione interessate	concedere una proroga di 30 giorni estensibili fino a un massimo 180 giorni per la nomina di un nuovo responsabile tecnico da parte dell'impresa	avviare il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione dell'impresa dall'Albo nazionale per le categorie d'iscrizione interessate	attendere che l'impresa presenti la domanda di rinnovo dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, le Sezioni regionali possono avviare il procedimento disciplinare per la sospensione o la cancellazione dell'impresa	qualora non siano adempiuti gli obblighi di comunicazione relativi alla cessazione dell'incarico del responsabile tecnico o non ne venga nominato uno nuovo nei termini stabiliti	qualora il legale rappresentante dell'impresa svolga anche il ruolo di responsabile tecnico della stessa	in nessun caso	nei casi di nomina anticipata del responsabile tecnico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, la disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali prevede che, una volta decorso il termine di 30 giorni per la comunicazione alla Sezione regionale competente, questa	avvi un procedimento disciplinare volto alla sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa	cancelli immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale	sospenda immediatamente l'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa	avvi un procedimento per applicare una sanzione pari 3.000,00 euro
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, la disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali prevede che, una volta decorso il termine senza che la Sezione competente emetta un provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico la Sezione stessa	avvia un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa	sospende d'ufficio l'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa	cancella d'ufficio iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa	avvia un procedimento per applicare una sanzione pari 3.000,00 euro
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nella gestione dei rifiuti il ruolo del responsabile tecnico	può sovrapporsi con altri ruoli aziendali	non può sovrapporsi con quello del titolare dell'impresa	non si può mai sovrapporre con altri ruoli aziendali	è subordinato ad altri ruoli e al titolare dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il cd. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti abbia a gravare su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento	indistintamente	ad esclusione del responsabile tecnico	ad esclusione di chi effettua commercio o intermediazione senza detenzione di rifiuti	ad esclusione del titolare dell'impresa

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La responsabilità penale per la gestione illecita dei rifiuti è posta esclusivamente in capo a	chi ha commesso il fatto, chi vi abbia concorso e chi, investito dal ruolo, non si sia concretamente attivato nella vigilanza	responsabile tecnico	titolare dell'impresa (o legale rappresentante)	titolare di deleghe di funzione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La copresenza di incarichi professionali e deleghe di funzione nell'azienda	laddove ci siano aree di competenza comuni, ogni posizione mantiene la propria responsabilità amministrativa e penale	esclude ogni responsabilità a carico del responsabile tecnico	esclude ogni responsabilità a carico del responsabile tecnico e di ogni altra delega di funzione	riduce le responsabilità a carico del responsabile tecnico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose nella gestione dei rifiuti che costituiscono materia disciplinata dall'ADR	può avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico	è subordinato alle valutazioni del responsabile tecnico	opera autonomamente senza necessità di confrontarsi con il responsabile tecnico	non può mai avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il gestore del trasporto per le imprese iscritte al REN e all'Albo nazionale trasporto di merci per conto terzi, nelle procedure di organizzazione e gestione del trasporto per conto terzi	può avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti	non può mai avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti	opera autonomamente senza necessità di confrontarsi con il responsabile tecnico gestione rifiuti	è subordinato alle valutazioni del responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nella definizione delle procedure di sicurezza sul lavoro e del documento di valutazione del rischio	può avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti	non può mai avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti	opera autonomamente senza necessità di confrontarsi con il responsabile tecnico gestione rifiuti	è subordinato alle valutazioni del responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse	non è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani	è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito	di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguibili	di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, il responsabile tecnico gestione rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente	deve e può interagire con l'organismo di vigilanza	deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sottordinato	non deve interagire con l'organismo di vigilanza	deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrono in un reato ambientale	ciascuno sarà chiamato a risponderne penalmente	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)	sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Per i rifiuti classificati merci pericolose ai sensi della normativa ADR, le imprese hanno l'obbligo di designare	uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose	uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose che consentono di non designare un responsabile tecnico gestione rifiuti	uno o più responsabili tecnici gestione rifiuti in considerazione della pericolosità della materia trattata	esclusivamente il responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Per i rifiuti classificati merci pericolose ai sensi della normativa ADR	il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose collabora con il responsabile tecnico gestione rifiuti	il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose non collabora con il responsabile tecnico gestione rifiuti	il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose è subordinato al responsabile tecnico gestione rifiuti	il responsabile tecnico gestione rifiuti è subordinato al consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Per i rifiuti classificati merci pericolose ai sensi della normativa ADR	il responsabile tecnico gestione rifiuti deve interagire, nelle competenze comuni con il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose	il responsabile tecnico gestione rifiuti sostituisce il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose tanto che il consulente risulta essere in questo caso non obbligatorio	il responsabile tecnico gestione rifiuti determina in via esclusiva le operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti	il responsabile tecnico gestione rifiuti è sostituito dal consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose tanto che il responsabile tecnico risulta essere in questo caso non obbligatorio
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di competenze comuni tra il responsabile tecnico gestione rifiuti e il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose da cui discende una violazione penalmente perseguita	la responsabilità penale può essere attribuita a entrambe le figure penalmente perseguita	la responsabilità penale può essere attribuita esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti	la responsabilità penale può essere attribuita esclusivamente al consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose	la responsabilità penale non può essere attribuita a nessuna delle due figure
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nell'allestimento dei veicoli che effettuano il trasporto conto terzi di rifiuti il gestore del trasporto per imprese che effettuano trasporto merci conto terzi	collabora con il responsabile tecnico gestione rifiuti	ha un ruolo subordinato rispetto al responsabile tecnico gestione rifiuti	ha un ruolo sovraordinato rispetto al responsabile tecnico gestione rifiuti	non deve collaborare con il responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di competenze comuni tra il responsabile tecnico gestione rifiuti e gestore del trasporto per imprese che effettuano trasporto merci conto terzi da cui discende una violazione penalmente perseguita	la responsabilità penale può essere attribuita a entrambe le figure	la responsabilità penale non può essere attribuita a nessuna delle due figure	la responsabilità penale può essere attribuita esclusivamente al gestore del trasporto per imprese che effettuano trasporto merci conto terzi	la responsabilità penale può essere attribuita esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete	al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto	esclusivamente al gestore del trasporto	esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti	a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di trasporto di rifiuti conto terzi, la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita	dal responsabile tecnico gestione rifiuti, dal gestore del trasporto e da tutti gli altri soggetti cui compete la gestione dei rifiuti	esclusivamente dal gestore del trasporto	esclusivamente dal responsabile tecnico gestione rifiuti	esclusivamente dal consulente ADR
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La responsabilità di un illecito ambientale ricade esclusivamente sul dipendente autore dell'illecito qualora abbia operato	in autonomia, attraverso un comportamento attivo teso a evitare obblighi, vincoli e disposizioni impartite dal datore di lavoro e le attività di controllo interne all'azienda	in accordo con il titolare dell'impresa o con il responsabile tecnico gestione rifiuti	in ossequio alle disposizioni ricevute	in accordo con i sistemi di controllo interno
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire	una cultura interna della legalità ambientale	la conoscenza del protocollo di Kyoto	l'applicazione dell'accordo di Parigi	la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve adottare	un'organizzazione adeguata che abbia tra gli obiettivi primari quello di impedire la commissione di reati ambientali e un sistema di controllo interno che investa, per quanto di competenza, le varie figure aziendali (organi di vertice, di vigilanza, responsabile tecnico gestione rifiuti, RSPP, consulente trasporto di merci pericolose, gestore del trasporto)	un sistema di trasporto che preveda l'utilizzo di veicoli elettrici al fine di ottenere certificati verdi da utilizzare come ristoro in caso di illecito	protocolli di intesa con l'Arma dei carabinieri per la tutela forestale ambientale e agroalimentare	convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231	pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati	è obbligatoria in tutti i tipi di aziende	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231 consente di	evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati	di favorire la corretta gestione degli oli esausti	di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda	di impedire lo sversamento accidentale di oli esausti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di abbandono di rifiuti speciali unitamente a documentazione aziendale	la responsabilità potrà essere ascritta a carico del titolare dell'impresa e di eventuali ulteriori figure dotate di deleghe di funzione	la responsabilità è da ascrivere a carico del titolare dell'azienda titolare della documentazione contabile	qualora non sia accertato chi sia l'autore materiale dell'abbandono il reato sarà a carico di ignoti	la responsabilità è da ascrivere a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda titolare della documentazione contabile
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di abbandono di rifiuti speciali da parte del conducente di un'azienda	qualora sia adottato e attuato un modello 231, la responsabilità del titolare dell'azienda, a meno di un accertato concorso di questi nell'illecito, potrebbe essere esclusa	il titolare dell'azienda e il responsabile tecnico gestione rifiuti sono sempre ritenuti responsabili	è prevista, a carico del conducente, del titolare dell'azienda e del responsabile tecnico gestione rifiuti, una sanzione amministrativa	il titolare dell'azienda e il responsabile tecnico gestione rifiuti non sono mai ritenuti responsabili

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di abbandono di rifiuti speciali da parte del conducente di un'azienda, effettuato attraverso artifici e raggiri che abbiano consentito di eludere il sistema di controllo e di prevenzione dei rischi per le persone e per l'ambiente, la responsabilità è ascrivibile	al solo conducente, a meno che non concorrano altri soggetti	al solo titolare dell'azienda, a meno che non concorrano altri soggetti	al conducente e al responsabile tecnico gestione rifiuti ma non al titolare dell'azienda	al solo responsabile tecnico gestione rifiuti, a meno che non concorrano altri soggetti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti impartisca disposizioni sanzionate penalmente dalla disciplina ambientale	il dipendente, che secondo gli ordinari canoni di diligenza abbia a riscontrarne l'illegittimità, ha l'obbligo di rifiutarsi di darne esecuzione	al dipendente si applica comunque la causa di giustificazione e non potrà essere in nessun caso perseguito	il dipendente, che secondo gli ordinari canoni di diligenza abbia a riscontrarne l'illegittimità, ha comunque l'obbligo di darne esecuzione	il dipendente deve darne esecuzione salvo il diritto di rivalsa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti impartisca disposizioni sanzionate penalmente dalla disciplina ambientale, la piena consapevolezza dell'illecito	da parte del dipendente che ne dia attuazione, comprova la sussistenza del dolo e, pertanto, determina il concorso nella violazione	da parte del dipendente costituisce causa di giustificazione	contravvenzionale da parte del dipendente, costituisce illecito amministrativo	da parte del dipendente costituisce illecito amministrativo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti effettuata dal soggetto che	conferisce che, per il principio della responsabilità condivisa, investe anche il soggetto ricevente	conferisce mentre il soggetto che riceve, non avendo alcuna responsabilità, risulta essere estraneo	riceve i rifiuti mentre il soggetto che effettua il conferimento risulta essere estraneo all'illecito	conferisce mentre il soggetto che riceve, è interessato da una responsabilità limitata sanzionata amministrativamente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità	penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di trasporto di rifiuti effettuato su veicolo non revisionato, la violazione alle norme del Codice della strada è ascrivibile	al conducente del veicolo e, in concorso con questi, al responsabile tecnico gestione rifiuti che deve controllare e verificare che le caratteristiche di idoneità del veicolo abbiano a permanere	al responsabile tecnico gestione rifiuti mentre è da escludersi ogni responsabilità del conducente	al conducente mentre è da escludersi ogni responsabilità del responsabile tecnico gestione rifiuti	esclusivamente all'azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora, in seguito a un trasporto di rifiuti pericolosi in regime ADR, effettuato su veicolo non revisionato, si abbia a determinare un sinistro stradale, dal quale deriva un disastro ambientale, per il delitto sarà indagato	il conducente e il responsabile tecnico gestione rifiuti, il titolare dell'azienda e quanti, con il loro comportamento negligente e colposo, abbiano acconsentito all'avvio al trasporto	il titolare dell'azienda proprietaria del veicolo e il conducente che deve accertarsi che il veicolo assegnatogli sia revisionato e assicurato a norma del Codice della strada	il solo conducente del veicolo che ha l'obbligo di accertarsi che il veicolo che gli viene affidato sia in regola	il solo responsabile tecnico gestione rifiuti che ha l'obbligo di accertarsi che le caratteristiche di idoneità del veicolo abbiano a permanere
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di illeciti penali ambientali che riguardano rifiuti sottoposti alla disciplina ADR, il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose	può essere penalmente perseguibile in quanto a lui è affidata la prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti alla gestione delle merci pericolose in ADR	non può mai essere ritenuto responsabile di reati ambientali	può essere ritenuto responsabile esclusivamente per comportamenti soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie	può essere sanzionato amministrativamente mentre le sanzioni penali sono a carico del solo titolare dell'impresa ed eventualmente del responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, in caso di reati ambientali che riguardano rifiuti sottoposti alla disciplina ADR	può essere indagato insieme al titolare dell'impresa, al responsabile tecnico gestione rifiuti e ad altre figure dotate di specifiche deleghe di funzione	non può mai essere indagato per reati ambientali	può essere destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria sul reato per il quale sono indagati esclusivamente il titolare dell'impresa e il responsabile tecnico gestione rifiuti	può essere sentito come testimone sul procedimento in cui possono essere indagati esclusivamente il titolare dell'impresa e il responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di illeciti penali ambientali riguardanti rifiuti non pericolosi di un'azienda in cui opera un consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, tale figura	non potrà essere investita di responsabilità	potrà essere investita di responsabilità insieme al titolare dell'impresa	potrà essere investita di responsabilità insieme al responsabile tecnico gestione rifiuti	potrà essere investita di responsabilità insieme al titolare dell'impresa e al responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico gestione rifiuti, in presenza di attività concernenti merci sottoposte alla disciplina ADR	mantiene le proprie competenze e dovrà collaborare e coordinarsi con il consulente per la sicurezza merci pericolose	tutte le sue competenze cessano in favore del consulente per la sicurezza merci pericolose	mantiene le proprie competenze su rifiuti non pericolosi e pericolosi non sottoposti alla disciplina ADR; per quelli in ADR la competenza esclusiva è posta in capo al consulente per la sicurezza merci pericolose	secondo quanto previsto dalla legge e dalle deleghe di funzione, non ha alcuna competenza
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali riguarda	la materia dei rifiuti	la sola materia del danno ambientale, a esclusione delle attività di bonifica	coloro che hanno aderito al protocollo di Kyoto e consente di creare un database dei comportamenti virtuosi dei gestori ambientali	la materia della energia rinnovabile e serve per creare un elenco di coloro che beneficiano di incentivi energetici
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ciascuna provincia	il Ministero dell'economia e delle finanze	ciascuna regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero	dell'ambiente e della sicurezza energetica	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	della cultura	dell'economia e delle finanze
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in	un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali	un Comitato nazionale e in Comitati regionali	una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali	un Comitato nazionale e in Sezioni comunali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure	individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate	i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi	non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderirvi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali	è consultabile su uno specifico sito web	non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti	è segreto	è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	stabilite annualmente sulla base di un programma di attività	stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	definite in autonomia dal Comitato stesso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da	Comitato nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Sezioni regionali e provinciali	Presidente dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da	Comitato nazionale	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Sezioni regionali e provinciali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura	del Comitato nazionale	del Presidente dell'Albo nazionale	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il cd. ricorso amministrativo in opposizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso	le Camere di commercio dei capoluoghi di regione	i capoluoghi di regione	cinque città scelte della regione	la città più abitata della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso	le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano	il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali	le regioni e le province	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da	Sezioni regionali e provinciali	regioni	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	comuni

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accettate da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Comitato nazionale dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata	dal Consiglio di Stato in sede consultiva	dai Tribunali amministrativi regionali	dalla Corte dei conti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo	la sezione regionale o provinciale dell'Albo	la provincia	il Comitato nazionale dell'Albo	gli uffici della Motorizzazione civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità	telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente	cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio	da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale	cartacea mediante invio con raccomandata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata	alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali	al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati	in modalità telematica	secondo modalità definite in accordo con l'impresa	esclusivamente in modalità cartacea	secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.)	elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti)	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa	tutti i codici rifiuto che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce	causa di sospensione dall'Albo nazionale	ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa	causa di sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposita relazione annuale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite	dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale	dalla prefettura	da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio	dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è prevista	la cancellazione dall'Albo nazionale	un'ammonizione da parte della Sezione regionale	una sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa	in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato QR code in formato digitale o cartaceo	sempre e solo su supporto cartaceo	secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta	sempre e solo in formato digitale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione	amministrativa disciplinare	penale	pecuniaria	accessoria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati	dalle Sezioni regionali e provinciali	dalla provincia, sentito il Comitato nazionale	dal Comitato nazionale	dalla Camera di commercio, sentita la provincia
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	ricorribili dinanzi al Comitato nazionale	ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale	ricorribili dinanzi al presidente della regione	inoppugnabili
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro	30 giorni dalla comunicazione	15 giorni dalla comunicazione	60 giorni dalla comunicazione	15 giorni dal deposito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale	può essere sospesa e può essere cancellata	non può essere sospesa ma può essere cancellata	può essere sospesa ma mai cancellata	può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali	gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso	è ammesso il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia	non è ammesso alcun ricorso amministrativo	è ammesso solo il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali)
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione	l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo	l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione	l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale	l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare	centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi	tre giorni complessivi, sempre continuativi	sessanta giorni complessivi, sempre continuativi	venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali	previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni	senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni	tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta	tramite provvedimenti privi di motivazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo	sempre a tempo indeterminato	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi	sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale	sono avvisate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione	possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto	sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora	l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale	entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura	solo quando si presentano specifiche condizioni

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso	in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale	solo ed esclusivamente al giudice ordinario	solo ed esclusivamente al presidente della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi	nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa	nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi	appena hanno preso una decisione in merito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito	per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti	solo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti	per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi	per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale	per varie attività di trasporto rifiuti	sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reclusione per 5 mesi per reati ambientali	non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione	può iscriversi in categoria 3 bis	deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti	possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza	può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale	può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono	in un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria	nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario	in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)	nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria	è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari	può essere dimostrata solo dal volume di affari	può essere dimostrata solo dal patrimonio	può essere dimostrata solo dai bilanci
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in un	Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le CCIAA dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano	solo Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le filiali della Banca d'Italia	Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e in Sezioni provinciali, istituite presso i capoluoghi di provincia
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è istituito presso il Ministero	dell'ambiente e della sicurezza energetica	delle infrastrutture e dei trasporti	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	delle imprese e del made in Italy
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, obbligatoria per determinate attività, è subordinata al possesso di	requisiti soggettivi, requisiti di idoneità tecnica, requisiti di capacità finanziaria	diversi requisiti a discrezione della Sezione dell'Albo che valuta l'istanza	requisiti stabiliti di volta in volta a livello provinciale	requisiti di liquidità finanziaria, requisiti tecnici in generale, requisiti di personale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali	sono previsti in un apposito regolamento, adottato con decreto ministeriale	sono disciplinati esclusivamente con decreti legge adottati per necessità e urgenza	non sono disciplinati da alcuna norma poiché possono essere formulati solo dal giudice	sono disciplinati da leggi regionali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa al principio di effettiva copertura delle spese	attraverso diritti di segreteria e diritti annuali di iscrizione	solo attraverso libere donazioni, con divieto di prevedere diritti di segreteria e diritti annuali di iscrizione	solo attraverso risorse finanziarie del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con divieto di prevedere diritti di segreteria e diritti annuali di iscrizione	attraverso sanzioni pecuniarie imposte ai soggetti che violano le norme sull'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali	può essere consultato da chiunque, anche senza alcun interesse diretto, specifico e attuale	è consultabile solo mediante visione ed estrazione di copia cartacea	non è consultabile per la tutela della riservatezza dei gestori iscritti all'Albo nazionale	non è consultabile perché solo chi dimostra un interesse concreto e attuale può consultarlo esercitando il diritto di accesso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati dell'Albo nazionale gestori ambientali, il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo	e i dati pubblicati sono oggetto di consultazione	ma i dati pubblicati non sono oggetto di consultazione poiché personali e riservati	e solo gli organi di controllo possono accedere a tali dati	e le imprese e gli enti iscritti possono solo consultare i dati della propria impresa
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale del responsabile tecnico sono fissate	dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale	dalle Sezioni regionali	dalla provincia competente per territorio	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali, secondo procedure telematiche, sono disciplinate	dal Comitato nazionale dell'Albo	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dal Presidente dell'Albo	dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Coordina le sezioni dell'Albo nazionale gestori ambientali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle ipotesi previste,	il Comitato nazionale	le stesse Sezioni regionali e provinciali	il Presidente dell'Albo nazionale	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali è curata da	Comitato nazionale in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali	Presidente dell'Albo nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ciascuna Sezione regionale o provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali sono affidate al	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Ministro dell'economia e delle finanze	Ministro dell'interno	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono valide con la presenza di	almeno la metà più uno dei componenti nominati	tutti i componenti nominati	almeno un terzo più uno dei componenti nominati	almeno tre dei componenti nominati
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali	sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti nominati	sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti	sono adottate a maggioranza di un terzo dei presenti	vengono votate ma in caso di parità prevale il voto del componente giudicato più virtuoso

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sono effettuate da	Sezioni regionali e provinciali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	regioni	comuni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali	si conformano alle direttive del Comitato nazionale	possono rifiutare le direttive del Comitato nazionale	definiscono direttive a cui il Comitato nazionale deve conformarsi	definiscono in autonomia le proprie direttive di lavoro
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali	si conformano alle direttive del Comitato nazionale al quale inviano una relazione annuale sull'attività svolta	non hanno alcun rapporto con il Comitato nazionale, essendo totalmente autonome	sono sottoposte alla vigilanza dal Comitato nazionale ma non rispondono alle sue direttive	hanno un'unica forma di dovere verso il Comitato nazionale: inviare allo stesso una relazione annuale sull'attività svolta, mentre il Comitato non può adottare direttive nei loro confronti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Visure, elenchi e certificazioni relative agli iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, avvalendosi degli uffici delle Camere di commercio, sono rilasciate da	Sezioni regionali e provinciali	Comitato nazionale	Presidente dell'Albo nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali al fine di rilasciare visure, elenchi e certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, si possono avvalere di	uffici delle Camere di commercio	uffici della regione, esclusivamente	uffici delle province	uffici del comune, esclusivamente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali redigono e inviano una relazione annuale sull'attività svolta	al Comitato nazionale	al Presidente della regione	alla provincia	alla regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata	solo direttamente dal Presidente del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali	dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove si trova al momento della domanda il rappresentante dell'impresa interessata	solo direttamente dal Comitato nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di decadenza e di annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata	solo direttamente dal Comitato nazionale	dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove si trova al momento della domanda il rappresentante dell'impresa interessata	solo direttamente dal Presidente del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e i provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata	dal Ministero delle imprese e del made in Italy	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ogni sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali è istituita con	decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	provvedimento del Comitato nazionale	delibera del Presidente del Comitato nazionale	legge
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono costituite in ufficio e affidate	alle Camere di commercio dei capoluoghi di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano	al Presidente del Comitato nazionale	a ciascun componente della Sezione	al Comitato nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali	è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali unico per ogni sezione regionale e provinciale	è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali che ha proprie particolari regole di tenuta diverse da quelle delle altre pubbliche amministrazioni	non è registrata in alcun sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali, essendo trasmessa solo in via cartacea	è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali che non ha numerazione progressiva annuale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al DM n. 120/2014 sul funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, la domanda d'iscrizione all'Albo nazionale è presentata	alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente	al Comitato nazionale dell'Albo	al Tribunale amministrativo regionale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente	alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza risiede il responsabile tecnico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono state istituite con decreto	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	del Ministro delle imprese e del made in Italy
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6 riporta anche	l'elenco veicoli e codici rifiuto autorizzati	l'ubicazione dell'impianto di destinazione	Il CCNL applicato e l'elenco del personale dipendente	l'elenco del personale impiegato per la gestione dei rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6 riporta anche	le prescrizioni al trasporto dei rifiuti	Il CCNL applicato e l'elenco del personale dipendente	l'ubicazione dell'impianto di destinazione	l'elenco del personale impiegato per la gestione dei rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	richiede interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alla disponibilità del veicolo in azienda	può essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	è valida per tutto il periodo di iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1, dell'Albo nazionale gestori ambientali, durante il trasporto dei rifiuti	devono essere impediti la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione da agenti atmosferici dei rifiuti trasportati	è meglio porre adeguata attenzione per impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione da agenti atmosferici dei rifiuti trasportati	sono ammissibili dispersioni, sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni moleste in numero e quantità limitate	è opportuno proteggere i rifiuti caricati sul veicolo dagli agenti atmosferici compatibilmente con le necessità di un celere trasporto
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli	devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto	si utilizzano senza necessità di pulizie periodiche per la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale	sono sottoposti a pulizie periodiche quando si presenta l'opportunità di impegnare del tempo per queste operazioni	possono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che deve essere garantito	il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti	un sistema di sorveglianza notturna presso il sito aziendale	il corretto funzionamento dei carrelli elevatori presenti in azienda	il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza e sicurezza sul luogo di deposito dei veicoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il	destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del Codice dell'ambiente	destinatario possieda un'autorizzazione o iscrizione per esercitare l'attività d'impresa	destinatario e l'intermediario possiedano il prescritto titolo autorizzativo ai sensi della disciplina sul trasporto dei rifiuti	solo intermediario sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che durante il trasporto dei rifiuti sanitari occorra rispettare	le specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo	le specifiche disposizioni sul trasporto delle merci non pericolose	le norme UNI EN ISO di riferimento	i protocolli tecnici volontari che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'imballaggio e il trasporto dei rifiuti devono rispettare	le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose	criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale	le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci	sempre le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono	possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti	essere disponibili per il controllo annuale presso il produttore	rispondere alle specifiche tecniche definite dal produttore del recipiente stesso	essere scelti a discrezione del produttore/detentore del rifiuto nel limite del possibile compatibilmente con le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono essere provvisti di	idonee chiusure, accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli	idonee chiusure ed etichettatura standard da utilizzare per ogni tipologia di rifiuto	mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e possibilmente idonee chiusure	accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli ed eventualmente idonee chiusure

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in caso di spandimento accidentale dei rifiuti	i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi	il responsabile tecnico valuta con il legale rappresentante come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati	il responsabile tecnico decide come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati	i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento potranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti	disposizioni sul trasporto delle merci deperibili	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulla navigazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti	sole disposizioni sul trasporto delle merci pericolose
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'ideoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	è valida per tutto il periodo di iscrizione	può essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	richiede interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alla disponibilità del veicolo in azienda
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che durante il trasporto dei rifiuti	deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici	è opportuno proteggere i rifiuti caricati sul veicolo dagli agenti atmosferici compatibilmente con le necessità di un celere trasporto	qualche piccola dispersione, sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni moleste è ammissibile	è meglio porre adeguata attenzione per impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali stabiliscono che, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli	devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto	siano sottoposti a pulizie periodiche quando si presenta l'opportunità di impegnare del tempo per questo operazioni	possono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto	vengano utilizzati senza necessità di pulizie periodiche per la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che deve essere garantito	il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti	un sistema di sorveglianza notturna presso il sito aziendale	il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza e sicurezza sul luogo di deposito dei veicoli	il corretto funzionamento dei carrelli elevatori presenti in azienda
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il	destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste dal Codice dell'ambiente	solo intermediario sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali	destinatario e l'intermediario possiedano il prescritto titolo autorizzativo ai sensi della disciplina sul trasporto dei rifiuti	destinatario possieda un'autorizzazione o iscrizione per esercitare l'attività d'impresa
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, il trasportatore	è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino	deve solo avvisare il produttore/detentore del rifiuto del mancato conferimento del rifiuto	è tenuto a smaltirlo presso l'insediamento di provenienza	deve trovare in autonomia altro idoneo impianto di destino
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate	le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo	le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle sole norme di tutela sanitaria	le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni sul trasporto delle merci pericolose	i protocolli tecnici volontari che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'imballaggio e il trasporto dei rifiuti devono rispettare	le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose	sempre le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi	le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci	criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono	possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti	rispondere alle specifiche tecniche definite dal produttore e del recipiente stesso	essere disponibili per il controllo annuale presso il produttore	essere scelti a discrezione del produttore/detentore del rifiuto nel limite del possibile compatibilmente con le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono essere provvisti di	idonee chiusure, accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli	idonee chiusure ed etichettatura standard da utilizzare per ogni tipologia di rifiuto	mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e possibilmente idonee chiusure	accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli ed eventualmente idonee chiusure
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in caso di spandimento accidentale dei rifiuti	i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi	i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento potranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi	il responsabile tecnico decide come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati	il responsabile tecnico valuta con il legale rappresentante come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulla navigazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti	disposizioni sul trasporto delle merci deperibili	sole disposizioni sul trasporto delle merci pericolose
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'ideoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	richiede interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alla disponibilità del veicolo in azienda	è valida per tutto il periodo di iscrizione	può essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che durante il trasporto dei rifiuti	deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici	qualche piccola dispersione, sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni moleste è ammissibile	è opportuno proteggere i rifiuti caricati sul veicolo dagli agenti atmosferici compatibilmente con le necessità di un celere trasporto	è meglio porre adeguata attenzione per impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli	devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto	sono sottoposti a pulizie periodiche quando si presenta l'opportunità di impegnare del tempo per questo operazioni	si utilizzano senza necessità di pulizie periodiche per la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale	possono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che deve essere garantito	il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti	il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza e sicurezza sul luogo di deposito dei veicoli	un sistema di sorveglianza notturna presso il sito aziendale	il corretto funzionamento dei carrelli elevatori presenti in azienda
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il	destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del Codice dell'ambiente	destinatario e l'intermediario possiedano il prescritto titolo autorizzativo ai sensi della disciplina sul trasporto dei rifiuti	solo intermediario sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali	destinatario possieda una autorizzazione o iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, il trasportatore	è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino	è tenuto a smaltirlo presso l'insediamento di provenienza	deve solo avvisare il produttore/detentore del rifiuto del mancato conferimento del rifiuto	deve trovare in autonomia altro idoneo impianto di destino
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono rispettarsi	le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo	le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni sul trasporto delle merci non pericolose	i protocolli tecnici volontari che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti	le prescrizioni stabilite dalle specifiche tecniche UNI EN ISO per la tutela sanitaria

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono	possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti	essere disponibili per il controllo annuale presso il produttore	essere scelti a discrezione del produttore/detentore del rifiuto nel limite del possibile compatibilmente con le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti	rispondere alle specifiche tecniche definite dal produttore del recipiente stesso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono essere provvisti di	idonee chiusure, accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli	mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e possibilmente idonee chiusure	idonee chiusure ed etichettatura standard da utilizzare per ogni tipologia di rifiuto	accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli ed eventualmente idonee chiusure
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali stabiliscono che, fatte salve le misure relative al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi,	è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi	la miscelazione accidentale di rifiuti in corso di trasporto può essere opportunamente autorizzata e organizzata	è ammesso il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo, purché in presenza di estintori, di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi	la miscelazione programmata di rifiuti in corso di trasporto può essere opportunamente autorizzata e organizzata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è stabilito che l'imballaggio e il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare	le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose	le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci	sempre le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi	criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, sui veicoli deve essere apposta una targa	di metallo o un'etichetta adesiva di lato 40 cm a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero	di metallo o un'etichetta adesiva di lato 20 cm a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero	di metallo o un'etichetta adesiva di lato 20 cm a fondo bianco, recante la lettera "R" di colore rosso con larghezza del segno di 3 cm	recante la lettera "r" ben leggibile e di dimensioni appropriate, a giudizio del responsabile tecnico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, la targa recante la lettera "R" va posta	sulla parte posteriore del veicolo, a destra e in modo da essere ben visibile	sulla parte anteriore e posteriore in basso a sinistra	sul veicolo in modo da essere ben visibile, a giudizio del responsabile tecnico	sulla parte anteriore del veicolo, a destra e in modo da essere ben visibile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile	a fondo giallo aventi le misure di 15x15 cm, recante la lettera "R" di colore nero	a fondo giallo aventi le misure di 30x30 cm, recante la lettera "R" di colore nero	recante la lettera "r" ben leggibile e visibile	a fondo bianco con una lettera "R" nera o gialla
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che sui colli che trasportano rifiuti pericolosi, la prescritta etichetta o marchio recante la lettera "R" deve essere	inamovibile e resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni	leggibile, intercambiabile e resistente all'esposizione atmosferica	inamovibile e a fondo rosso	inamovibile e fotosensibile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'imballaggio e il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare	le norme previste per il trasporto delle merci pericolose, se del caso	le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci	criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale	sempre e comunque le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti e quantità di rifiuti speciali pericolosi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono	essere dotati di mezzi per provvedere a una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto	essere dotati di estintori e mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto	rispondere ai criteri per i veicoli a norma ADR per ogni tipologia di trasporto di rifiuti pericolosi	essere veicoli a norma ADR e avere a bordo mezzi per provvedere a una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in caso di sbandimento accidentale dei rifiuti	i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi	il responsabile tecnico decide come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati	il responsabile tecnico valuta con il legale rappresentante come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati	i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento potranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulla navigazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti	disposizioni sul trasporto delle merci deperibili	sole disposizioni sul trasporto delle merci pericolose
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	può essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	è valida per tutto il periodo di iscrizione	richiede interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alla disponibilità del veicolo in azienda
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che durante il trasporto dei rifiuti	deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici	qualche piccola dispersione, sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni moleste e ammissibile	è opportuno proteggere i rifiuti caricati sul veicolo dagli agenti atmosferici compatibilmente con le necessità di un celere trasporto	è meglio porre adeguata attenzione per impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli	devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto	possono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto	si utilizzano senza necessità di pulizie periodiche per la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale	sono sottoposti a pulizie periodiche quando si presenta l'opportunità di impegnare del tempo per queste operazioni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che deve essere garantito	il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti	un sistema di sorveglianza notturna presso il sito aziendale	il corretto funzionamento dei carrelli elevatori presenti in azienda	il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza e sicurezza sul luogo di deposito dei veicoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di trasporto dei rifiuti	deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	deve essere svolta nel rispetto delle sole disposizioni sul trasporto internazionale di merci	può in alcuni casi essere sottoposta alla disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	deve essere svolta nel rispetto delle sole disposizioni sul trasporto nazionale dei rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i prodotti con le cifre 99 è	consentito solo in presenza di una specifica descrizione del rifiuto stesso	consentito ma il trasportatore deve fornire, a richiesta, la descrizione del rifiuto stesso	sempre vietato	sempre consentito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che	fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari	è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per qualsiasi altro impiego compreso quello del trasporto di altri rifiuti	in ogni caso e sempre è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari	mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi possono essere impiegati per il trasporto di prodotti alimentari
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono	possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti	essere scelti a discrezione del produttore/detentore del rifiuto nel limite del possibile compatibilmente con le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti	rispondere alle specifiche tecniche definite dal produttore del recipiente stesso	essere disponibili per il controllo annuale presso il produttore

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono essere provvisti di	idonee chiusure, accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli	mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e possibilmente idonee chiusure	accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e, solo eventualmente, idonee chiusure	idonee chiusure ed etichettatura standard da utilizzare per ogni tipologia di rifiuto
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'imballaggio e il trasporto dei rifiuti devono rispettare	le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose	sempre le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi	criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale	le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, sui veicoli deve essere apposta una targa	di metallo o un'etichetta adesiva di lato 40 cm a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero	di metallo o un'etichetta adesiva di lato 20 cm a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero	"r" ben leggibile e di dimensioni appropriate a giudizio del responsabile tecnico	di metallo o un'etichetta adesiva di lato 20 cm a fondo bianco, recante la lettera "R" di colore rosso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, la targa recante la lettera "R" va posta	sulla parte posteriore del veicolo, a destra e in modo da essere ben visibile	sul veicolo in modo da essere ben visibile a giudizio del responsabile tecnico	sulla parte anteriore e posteriore in basso a sinistra	sulla parte anteriore del veicolo, a destra e in modo da essere ben visibile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile	a fondo giallo aventi le misure di 15x15 cm, recante la lettera "R" di colore nero	recante la lettera "r" ben leggibile e visibile a giudizio del responsabile tecnico	a fondo giallo aventi le misure di 30x30 cm, recante la lettera "R" di colore nero	a fondo bianco con una lettera "R" nera o gialla
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che sui colli che trasportano rifiuti pericolosi, la prescritta etichetta o marchio recante la lettera "R" deve essere	inamovibile e resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni	inamovibile e fotosensibile	inamovibile e a fondo rosso	leggibile, intercambiabile e resistente all'esposizione atmosferica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il trasporto dei rifiuti deve rispettare	le norme sul trasporto di merci pericolose, ove applicabili	sempre e comunque le norme della disciplina sul trasporto di merci pericolose per tutti i trasporti e quantità di rifiuti in regime transfrontaliero	le sole norme della disciplina sull'autotrasporto di merci	criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono	essere dotati di mezzi per provvedere a una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto	essere dotati di estintori e mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto	rispondere ai criteri per i veicoli a norma ADR per ogni tipologia di trasporto di rifiuti pericolosi	essere veicoli a norma ADR e avere a bordo mezzi per provvedere a una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in caso di sbandimento accidentale dei rifiuti	i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi	il responsabile tecnico decide come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati	il responsabile tecnico valuta con il legale rappresentante come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati	i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento potranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti	disposizioni sul trasporto delle merci deperibili	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulle attività di bonifica, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti	sole disposizioni del codice civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle	disposizioni del regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti	disposizioni sul commercio internazionale di merci quando il rifiuto è commerciato / intermediato attraverso più Paesi	disposizioni sul trasporto delle merci pericolose	sole disposizioni del codice civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che	il soggetto incaricato del trasporto dei rifiuti sul territorio italiano sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale	il soggetto incaricato del trasporto dei rifiuti sia affidabile e conosca gli itinerari inseriti in notifica	l'intermediario nel Paese di transito abbia adeguata registrazione	non ci siano blocchi nelle gallerie interessate dal trasporto dei rifiuti oggetto di intermediazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che	il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti	il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento sia anche in possesso di autorizzazione alla raccolta e trasporto	il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento sia affidabile e in possesso dei requisiti soggettivi chiesti per l'esercizio dell'attività commerciale	tutti i soggetti che intervengono nell'intermediazione abbiano un responsabile tecnico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che	i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento UE	il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento sia anche in possesso di autorizzazione alla raccolta e trasporto	i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano affidabili e in possesso dei requisiti soggettivi chiesti per l'esercizio dell'attività commerciale	tutti i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti abbiano un responsabile tecnico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 9 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di bonifica dei siti deve essere svolta	nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti	delle sole disposizioni del codice civile sui contratti d'opera	delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulle attività di intermediazione e commercio, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti	delle disposizioni sul trasporto delle merci pericolose
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 9 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione solamente ordinaria	deve essere sottoposta a sorveglianza nel cantiere e nel luogo di deposito della stessa	e in particolare dei carrelli elevatori e dei veicoli per il trasporto di persone deve essere sottoposto a interventi di manutenzione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 10 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto deve essere svolta	nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti	delle disposizioni sul trasporto delle merci pericolose	delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulle attività di intermediazione e commercio, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti	delle sole disposizioni del codice civile sui contratti d'opera
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 10 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che l'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	e in particolare dei carrelli elevatori e dei veicoli per il trasporto dei rifiuti deve essere sottoposto a interventi di manutenzione	deve essere sottoposta a sorveglianza nel cantiere e nel luogo di deposito della stessa	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione solamente ordinaria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono sospesi	con provvedimento espresso del Comitato nazionale	previo deposito di apposita cauzione	con provvedimento espresso della Sezione regionale e provinciale	automaticamente, con la proposizione del ricorso

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, i provvedimenti disciplinari emessi dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale	devono essere sempre motivati	possono essere motivati se la sanzione disciplinare è grave	non devono essere necessariamente motivati perché la motivazione può essere resa nota a voce anche in corso di istruttoria	devono essere motivati solo se l'interessato ne fa richiesta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al DM n. 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dell'iscrizione all'Albo nazionale	sono deliberati dalla Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale	solo se si tratta di rifiuti urbani, sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo nazionale della regione ove ha sede legale l'impresa interessata; per i rifiuti speciali sono deliberati dal Comitato nazionale	possono essere deliberati dal solo Comitato nazionale	in via generale sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo nazionale della regione ma se si tratta di imprese che gestiscono rifiuti pericolosi sono deliberati dal Comitato nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale comporta	la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale	l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle direttive dell'Albo nazionale	la sospensione del responsabile tecnico dal proprio incarico	nessuna conseguenza
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e protezione sociale determina la	sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali a opera della Sezione regionale e provinciale	sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali a opera del Comitato nazionale	cancellazione dall'elenco fornitori della circoscrizione	cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali a opera del Comitato nazionale o dalle Sezioni provinciali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sospensione dell'iscrizione dall'Albo nazionale gestori ambientali non può superare	120 giorni	60 giorni, anche non consecutivi	60 giorni	180 giorni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa	quando si verifica il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale	solo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione	e questo comporta l'automatica cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale	anche se il fatto contestato è addebitabile a un soggetto privo di iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In caso di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale	tra la data di notifica all'interessato del provvedimento di sospensione e il termine iniziale di decorrenza dello stesso devono intercorrere almeno novanta giorni	l'impresa, o l'ente, cui è destinato il provvedimento è cancellata dall'Albo nazionale dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione	l'impresa o l'ente cui è destinato il provvedimento di sospensione non ha diritto di presentare ricorso avverso il provvedimento stesso	ciascuna Sezione regionale e provinciale stabilisce in modo autonomo i criteri per applicare la sospensione secondo ragionevolezza ed equità
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sanzione della sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali	è applicata dalle Sezioni regionali e provinciali	può essere applicata solo dal Comitato nazionale	a differenza della cancellazione non si caratterizza per l'assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni da parte dell'interessato	a differenza della cancellazione non necessita di un atto di contestazione degli addebiti all'iscritto
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere sospeso dall'iscrizione	al ricorrere di specifiche circostanze con un provvedimento della Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale	e contestualmente può essere cancellato dall'Albo nazionale per fatti gravi	per scelta specifica del Presidente	solo a seguito di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Quando l'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali,	con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente	tra la data di notifica del provvedimento sanzionatorio all'interessato e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, devono intercorrere almeno tre giorni	tra la data di notifica del provvedimento sanzionatorio all'interessato e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, devono intercorrere almeno venti giorni	con il provvedimento di sospensione la Sezione chiede all'impresa o l'ente iscritto di conformarsi alla normativa vigente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta la	sospensione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento	cancellazione per tutte le categorie	sospensione per tutte le categorie	cancellazione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il versamento del diritto annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere effettuato entro il	30-apr	31-gen	1° gennaio	28-feb
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta la	cancellazione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento qualora il mancato versamento si prolunga per un periodo superiore a 12 mesi	cancellazione per tutte le categorie nelle quali il soggetto è iscritto	sospensione d'ufficio per tutto il periodo, anche superiore a 12 mesi, di mancanza del pagamento per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento	sospensione d'ufficio per tutte le categorie nelle quali il soggetto è iscritto comprese le categorie per cui ha pagato
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali qualora l'iscritto ne faccia domanda	se in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione	entro il 30 giugno dell'anno precedente	spiegando alla Sezione i motivi per cui non desidera più l'iscrizione	anche se non ha pagato il diritto annuale d'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere cancellato	al ricorrere di specifiche circostanze con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale	solo in virtù di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso	in nessun caso	solo dopo essere stato sospeso e avisato del rischio
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Gli effetti della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali decorrono	dalla data di comunicazione del relativo provvedimento o dalla data della presentazione della domanda di cancellazione nel caso si tratti di cancellazione su domanda dell'iscritto, come disciplinata dalla legge	a partire dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del relativo provvedimento	in via retroattiva fin dalla data di iscrizione all'Albo nazionale, come se non fosse mai stato iscritto	da quando si verifica la causa della cancellazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari le sezioni regionali devono	contestare gli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni	contestare gli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine massimo di cinque giorni per presentare eventuali deduzioni	contestare a voce gli addebiti all'iscritto per essere rapidi	invitare l'iscritto in Camera di commercio per contestate l'addebito di persona
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali devono	sentire personalmente l'iscritto, o il suo legale rappresentante, quando, nel termine di 30 giorni, ne faccia richiesta	accogliere chiunque abbia da proporre la propria versione dei fatti	organizzare una conferenza di servizi per coinvolgere tutti	sentire personalmente solo il dipendente dell'impresa, responsabile del fatto, quando, nel termine di 30 giorni, ne faccia richiesta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali, a seguito di cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese,	non si applica il procedimento disciplinare e si procede con la cancellazione d'ufficio dall'Albo nazionale	si convoca l'interessato per un'audizione	si applica il procedimento disciplinare e si contesta l'addebito all'iscritto	si chiedono spiegazioni per le vie brevi all'interessato
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali per mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione	non si applica il procedimento disciplinare e si procede con la sospensione d'ufficio	si chiedono spiegazioni per le vie brevi all'interessato	si applica il procedimento disciplinare e si contesta l'addebito all'iscritto	si convoca l'interessato per un'audizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Per quanto riguarda la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali per mancato pagamento del diritto annuale, la Sezione regionale / provinciale, decorso il termine del 30 aprile provvede a	deliberare le sospensioni con decorrenza 15 giugno e notificare a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento	convocare l'interessato per un'audizione	deliberare le sospensioni con decorrenza 31 dicembre e notificare a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento	chiedere spiegazioni per le vie brevi all'interessato
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di mancata notifica del provvedimento di sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali causa indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, la Sezione regionale / provinciale	pubblica i dati dell'impresa sospesa sul sito web dell'Albo nazionale il 1° giugno	convoca l'interessato per un'audizione	chiede spiegazioni per le vie brevi all'interessato	pubblica i dati dell'impresa sospesa sul sito web dell'Albo nazionale il 31 dicembre
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il provvedimento disciplinare può riguardare	tutte le categorie di iscrizione di un'impresa oppure alcune di esse e pertanto la Sezione regionale / provinciale è tenuta a valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso	non più di due categorie di iscrizione di un'impresa	le categorie di iscrizione di un'impresa nel loro complesso	solo alcune delle categorie di iscrizione di un'impresa in base a una libera decisione della Sezione regionale / provinciale che non richiede motivazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali	gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	gli interessati possono proporre ricorso al Presidente della regione	è ammissibile solo il ricorso giurisdizionale, non al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	non è ammissibile nessun tipo di ricorso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali, gli interessati possono proporre ricorso	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	sia al prefetto territorialmente competente sia all'autorità giudiziaria	al prefetto territorialmente competente	al presidente della regione territorialmente competente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale	sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo gli importi previsti dal regolamento stesso	non sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione	sono tenuti solo alla corresponsione di un diritto d'iscrizione iniziale senza successive annualità	sono tenuti alla corresponsione del medesimo diritto annuale d'iscrizione valido per tutte le categorie di iscrizione

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il mancato pagamento del diritto annuale nei termini previsti, comporta	la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione regionale / provinciale dell'effettuazione del pagamento	la cancellazione immediata e d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali	la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali che non può essere mai causa di cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali	l'audizione immediata dell'interessato presso la Sezione regionale / provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'omissione del pagamento del diritto annuale all'Albo nazionale gestori ambientali nei termini previsti comporta la	sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale limitatamente alle categorie di iscrizione per le quali non è stato effettuato il pagamento	cancellazione immediata d'ufficio dall'Albo nazionale limitatamente alle categorie di iscrizione per le quali non è stato effettuato il pagamento	cancellazione immediata d'ufficio dall'Albo nazionale dell'impresa	sospensione d'ufficio dell'impresa dal Registro delle imprese
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione	sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria	non sono mai assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria	sono gratuite salvo pagamento dell'imposta di bollo	sono assoggettate al pagamento del solo diritto annuale d'iscrizione, che è il medesimo per qualunque tipologia di attività svolta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti	non devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	devono iscriversi alla categoria 8 dell'Albo nazionale	devono iscriversi alla categoria 1 dell'Albo nazionale	devono iscriversi alla categoria 2-bis dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso in cui un'impresa voglia effettuare attività di spazzamento stradale, è necessario iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria	1	4	5	2-bis
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	nella categoria 8	in una categoria a scelta dell'interessato che riguardi i rifiuti oggetto di intermediazione o commercio	nella categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	nella categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	in categoria 6	in categoria 8	solo quando sono superate le 1.500 t	in via facoltativa
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 1 dell'Albo nazionale consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6	se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	purché l'impresa sia iscritta anche in categoria 9 - bonifica di siti	in nessun caso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6	se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	purché l'impresa sia iscritta anche in categoria 9 - bonifica di siti	in nessun caso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 5 dell'Albo nazionale consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6	se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	purché l'impresa sia iscritta anche in categoria 9 - bonifica di siti	anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	in nessun caso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (se pericolosi in quantità inferiori a trenta chilogrammi o litri al giorno)	sono tenuti a iscriversi all'Albo nazionale in categoria 2-bis	non sono mai iscritti all'Albo nazionale	non sono tenuti a iscriversi all'Albo nazionale a meno che non abbiano avuto precedenti penali	sono tenuti a iscriversi all'Albo nazionale solo se di nazionalità non italiana
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La categoria 1 d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	riguarda la raccolta e trasporto di rifiuti urbani	è sempre compresa nella categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	è sempre compresa nella categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	non costituisce una categoria dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La categoria 2-bis d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	riguarda i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (se pericolosi in quantità inferiori a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno)	è sempre compresa nella categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	è sempre compresa nella categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	non costituisce una categoria dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La categoria 10 d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	riguarda la bonifica di beni contenenti amianto	è sempre compresa nella categoria 8 - commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi	non costituisce una categoria dell'Albo nazionale	è sempre compresa nella categoria 9 - bonifica di siti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani	devono iscriversi all'Albo nazionale	non sono tenuti a iscriversi all'Albo nazionale se hanno un certificato penale pulito	devono iscriversi all'Albo nazionale solo se di nazionalità non italiana	non devono iscriversi all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di	raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	raccolta e trasporto di merci speciali non pericolosi	commercio e intermediazione di rifiuti e merci senza detenzione	raccolta e trasporto di prodotti biodegradabili
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività	di bonifica dei siti	di bonifica terreni agricoli	di bonifica unicamente da idrocarburi	per la sola raccolta e trasporto di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Gli enti e imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi	sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte	non possono essere mai iscritte per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi	devono essere sempre iscritte anche per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi, senza possibilità di esonero	sono tenute all'obbligo di iscrizione per una qualsiasi attività di gestione rifiuti a scelta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Fatte salve le norme sul trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5, consentono l'esercizio di attività (che non comportino variazioni di categoria, classe e tipologia dei rifiuti, per le quali l'impresa è iscritta) della categoria	6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti)	9 - bonifica di siti	8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	10 - bonifica di beni contenenti amianto
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base alla normativa vigente sull'Albo nazionale gestori ambientali, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale	gli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa, ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta	tutti gli imprenditori in generale	tutti gli imprenditori agricoli a qualsiasi condizione	gli imprenditori agricoli in base a specifica convenzione con la prefettura
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	enti e imprese iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi	a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte	a condizione che non effettuino più attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi	sempre	mai
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le imprese che effettuano attività di	recupero e smaltimento di rifiuti	bonifica dei siti	commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	bonifica dei beni contenenti amianto
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Tra le categorie di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali figura la categoria	1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani	3 - raccolta e trasporto di rifiuti destinati a impianti di recupero	7 - raccolta e trasporto di fanghi	11 - raccolta e trasporto di rifiuti da manutenzione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Tra le categorie di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali rientra la categoria	5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	12 - smaltimento di rifiuti pericolosi	9 - recupero di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata	13 - recupero di rifiuti non pericolosi

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Tra le categorie di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali rientra la categoria	8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	9 - bonifica da amianto e fibre varie	4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali molto pericolosi	12 - smaltimento di rifiuti pericolosi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani si iscrivono all'Albo gestori ambientali	nella categoria 1 e, qualora si tratti di rifiuti derivanti dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche, nella categoria 2-bis	esclusivamente nella categoria 2-bis	nella categoria 10	in nessuna categoria, in quanto per questo tipo di attività la normativa vigente non prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Per svolgere il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani per conto di un comune è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	in categoria 1	in una delle categorie da 7 a 10	in categoria 8	purché il comune abbia un impianto di discarica autorizzato
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi che intende trasportare rifiuti speciali	è obbligata a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	deve iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se tale trasporto ha carattere di continuità	non deve iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali perché tale obbligo è solo in capo alle imprese che trasportano rifiuti urbani	non deve iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali in quanto tale obbligo ricorre unicamente per le aziende che producono rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, per la suddivisione in classi della categoria 8 ci si riferisce	alle tonnellate annue di rifiuti gestiti	al numero di autisti impiegati dall'impresa	alla quantità di abitanti serviti	al fatturato dell'azienda
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 4 è suddivisa in classi, in funzione	delle tonnellate annue di rifiuti gestiti	del numero di dipendenti	del luogo della sede legale dell'impresa o ente	dell'ambito territoriale di intervento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la classe "a)" della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) si riferisce a una popolazione complessivamente servita	superiore o uguale a 500.000 abitanti	inferiore a 5.000 abitanti	inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti	inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Un ente si iscrive all'Albo nazionale gestori ambientali	nella persona del legale rappresentante	tramite le associazioni di cittadini che lo rappresentano	nella persona dell'ente stesso	tramite un'impresa che rappresenta l'ente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria	è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente	è dimostrata solo se l'impresa ha appena avviato l'attività	è dimostrata dopo 6 mesi dall'iscrizione	non deve essere dimostrata, non è un requisito di iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il Comitato nazionale stabilisce	criteri specifici, modalità e termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria	alcuni indirizzi per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria che le Sezioni regionali e provinciali possono di volta in volta ridefinire sulla base delle proprie specificità territoriali	come ciascuna Sezione regionale o provinciale definisce i criteri per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria	i criteri per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria, nella persona del solo Presidente dell'Albo nazionale
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, i principi generali della disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dispongono	la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale	l'utilizzo illimitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro	la totale eliminazione dei rischi	la priorità delle misure di protezione individuali rispetto a quelle di tipo collettivo
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, la disciplina della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applica	a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio	alle aziende private con più di 15 operai	a tutte le aziende di Stato	esclusivamente ai dipendenti dei ministeri
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la vigilanza è svolta solitamente	dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall'Ispettorato nazionale del lavoro	dall'assessorato regionale in materia di sanità	dall'Ispettorato generale della Motorizzazione civile competente per territorio	dall'ufficio del Genio civile competente per territorio
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per "datore di lavoro" si intende il	soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore	soggetto che svolge un'attività lavorativa a fronte di un corrispettivo	capo dell'ufficio del personale	soggetto che attua le direttive e organizza l'attività lavorativa vigilando su di essa
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro	indica una riunione periodica almeno una volta all'anno	convoca i lavoratori per discutere degli aumenti salariali	comunica all'ISPEL l'andamento delle malattie	indica la riunione periodica biennale
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	copia del documento di valutazione dei rischi	copia dei turni di lavoro del personale addetto all'antincendio	le polizze INAIL e INPS dei lavoratori	il contratto collettivo nazionale di lavoro
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro	deve fornire al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi	informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria	consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio	nomina il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il "datore di lavoro"	garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro	programma gli interventi e dà istruzioni affinché i lavoratori non debbano allontanarsi dal posto di lavoro anche in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato	nomina il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	non è tenuto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione	informazioni in merito alla natura dei rischi presenti nella propria azienda	il nome della persona delegata alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)	la delega alla nomina dei dirigenti e dei preposti	i nominativi dei lavoratori dichiarati inabili alla mansione da parte del medico competente e che devono essere licenziati per giusta causa
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori	non devono rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza senza autorizzazione	non sono tenuti a segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuali o collettivi	possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre per migliorare gli aspetti della sicurezza sul luogo di lavoro	possono modificare, anche senza autorizzazione, i dispositivi di protezione individuale
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il lavoratore	partecipa ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro	programma la sorveglianza sanitaria tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati	esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro	sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il lavoratore	deve sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente	concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro	vigila sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il lavoratore	è tenuto a svolgere unicamente le mansioni previste nel suo contratto	propone al datore di lavoro la nomina del medico competente	provvede alla riduzione dei rischi alla fonte	fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi presenti in azienda
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il lavoratore	non deve compiere di propria iniziativa manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori	deve attivarsi tempestivamente per ridurre alla fonte i rischi presenti sul luogo di lavoro	provvede a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive del DVR e i sistemi di controllo di tali misure	in caso di pericolo grave, immediato, che non può essere evitato, deve rimanere sul posto di lavoro fino all'arrivo dei soccorsi
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione	propone al datore di lavoro i programmi di informazione e formazione dei lavoratori	è esonerato dal frequentare il corso di aggiornamento	dura in carica un triennio	deve svolgere tale funzione in maniera esclusiva e continuativa per un solo datore di lavoro
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione	deve elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure	deve comunicare all'INAIL la nomina dell'addetto al primo soccorso	in caso di lavoratori neo-assunti ha l'obbligo della loro formazione	nell'ambito delle sue funzioni non è mai perseguibile penalmente
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)	coordina le funzioni del servizio di prevenzione e protezione	coordina le funzioni del servizio di prevenzione e protezione sottoponendo le sue attività alle decisioni del responsabile tecnico gestione rifiuti	subordina le funzioni del servizio di prevenzione e protezione alle decisioni del responsabile tecnico gestione rifiuti	coordina le funzioni del servizio di prevenzione e protezione a esclusione di quelle inerenti alla gestione dei rifiuti che competono al responsabile tecnico gestione rifiuti
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	fa proposte in merito all'attività di prevenzione	ha il compito di assistere il datore di lavoro nell'assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle competenze tecniche e organizzative di cui ha bisogno	non ha l'obbligo di frequentare appositi corsi sulla sicurezza, perché già formato al momento della nomina	riunisce periodicamente i lavoratori

4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni	propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori	effettua la sorveglianza sanitaria	indice almeno una volta all'anno una riunione periodica
4. Sicurezza del lavoro	In applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il preposto	verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico	effettua la sorveglianza sanitaria	non deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	comunica all'organismo di vigilanza le inadempienze dei lavoratori in materia di sicurezza
4. Sicurezza del lavoro	In applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il preposto	è punito con l'arresto fino a due mesi per mancata vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge	non è penalmente perseguibile in caso di inadempienza dei propri doveri	non è tenuto all'aggiornamento periodico perché già formato	ha obblighi e responsabilità identici a quelli del datore di lavoro e del dirigente, dovendo occuparsi di compiti organizzativi e della predisposizione delle misure preventive
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il preposto	sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro	partecipa alle riunioni periodiche	collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi	organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli addetti alle emergenze	si occupano di prevenzione incendi, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio, primo soccorso	devono continuamente vigilare sul comportamento dei lavoratori per evitare situazioni di rischio	devono essere in numero non inferiore a sette in tutte le unità produttive	devono intervenire solo in caso di terremoti
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli addetti al primo soccorso	non possono rifiutare l'incarico salvo giustificati e documentati motivi	non hanno bisogno di specifica formazione perché già formati al momento dell'assunzione	sono nominati dal responsabile della sicurezza prevenzione e protezione	sono nominati per le vie brevi, anche a mezzo telefono
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il dirigente	individua e nomina i preposti	nell'esercizio delle sue funzioni non è penalmente perseguibile	è la persona di fiducia del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)	valuta la promozione dei lavoratori in relazione al loro rendimento
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il consulente della sicurezza sul lavoro	è un tecnico specializzato nella sicurezza sul lavoro che coadiuva il datore di lavoro nei compiti di propria competenza contribuendo alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro fra i lavoratori	se appartenente a uffici della pubblica amministrazione che svolgono attività di vigilanza, può prestare, a qualunque titolo e in ogni parte del territorio nazionale, attività di consulenza	è una figura obbligatoria per le aziende pubbliche	viene designato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro	ove non espressamente esclusa, è ammessa con una serie di limitazioni e condizioni	non riguarda la nomina del medico competente	riguarda, tra l'altro, la nomina del RSPP	deve avvenire alla presenza di due testimoni e deve rimanere riservata
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 la delega di funzioni da parte del datore di lavoro	non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite	può avvenire anche verbalmente	solleva il datore di lavoro da ogni responsabilità civile e penale connessa al suo ruolo	è consentita per tutti gli obblighi del datore di lavoro
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per "informazione" si intende	il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro	il processo educativo attraverso il quale trasferire le conoscenze ai lavoratori sulla produttività	l'insieme delle norme volte ad assicurare il mantenimento dell'attenzione dei lavoratori sull'attività lavorativa	un processo relazionale, in cui due o più individui negoziano un insieme di significati condivisi
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori	sono comprese tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro	si sostanziano solo sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro	non rientrano tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro	si sostanziano esclusivamente nell'obbligo di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione	deve avvenire in occasione del cambiamento di mansioni	deve essere chiara nel linguaggio e somministrata esclusivamente dal datore di lavoro	deve avvenire in occasione del pensionamento del lavoratore	è necessaria per l'avanzamento di carriera dei lavoratori
4. Sicurezza del lavoro	Il regolamento europeo in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele	prescrive l'obbligo per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato	non armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose	prescrive l'obbligo per fabbricanti, produttori di articoli e importatori di non classificare le sostanze immesse sul mercato	stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni e i rispettivi elementi di etichettatura non armonizzati a livello UE ma rimessi a ciascuno Stato membro
4. Sicurezza del lavoro	Secondo dati ISTAT e INAIL, l'infortunio sul lavoro costituisce	un alto costo umano per la società in termini di vittime e feriti	per la collettività solo un problema etico	un danno solo per le vittime e i loro familiari	per le imprese esclusivamente un'interruzione del processo produttivo
4. Sicurezza del lavoro	Secondo dati ISTAT e INAIL, l'infortunio sul lavoro e incidente stradale	sono un costo economico per la società per l'indennizzo lavorativo dovuto dall'INAIL (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) e per il risarcimento assicurativo per responsabilità civile	non sono eventi di competenza dell'INAIL (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)	non determinano forme di risarcimento assicurativo per responsabilità civile	non danno mai luogo a indennizzi da parte dell'INAIL (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
4. Sicurezza del lavoro	Secondo dati ISTAT - ACI, l'incidentalità stradale rappresenta	un costo sociale enorme, per l'indennizzo lavorativo dovuto dall'INAIL (Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)	un fattore individuale importante, per il costo che deve sostenere l'infortunato	un costo sociale, mitigato dal risarcimento assicurativo RCA	una delle fonti di spesa irrilevanti per il SSN (Servizio sanitario nazionale)
4. Sicurezza del lavoro	Secondo dati ISTAT - ACI, un costo sociale enorme è rappresentato da	incidentalità stradale	manutenzione del parco veicolare	controllo tecnico (revisione) dei veicoli	premio dell'assicurazione RCA (responsabilità civile auto)
4. Sicurezza del lavoro	Secondo dati ISTAT - ACI, relativamente agli incidenti stradali, si è assistito nel tempo a un progressivo, seppure lento	calo della mortalità	aumento della mortalità	incremento della vendita dei veicoli	calo degli interventi degli organi di Polizia
4. Sicurezza del lavoro	L'infortunio sul lavoro è tutelato	dall'INAIL (Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) con un indennizzo	solo da forme di assicurazione private stipulate dai lavoratori	dal SSN (Servizio sanitario nazionale) solo attraverso l'assistenza medica	da forme di assicurazione stipulate dalle imprese
4. Sicurezza del lavoro	L'infortunio sul lavoro per definirsi tale	deve essere caratterizzato da causa violenta, occasione di lavoro, inabilità al lavoro	è sufficiente che si verifichi sul luogo di lavoro	deve causare solamente una inabilità al lavoro	è sufficiente che sia attribuibile a una causa violenta
4. Sicurezza del lavoro	L'infortunio sul lavoro è tutelato con	un indennizzo, da parte dell'INAIL (Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)	aumento dello stipendio	un indennizzo, da parte del datore di lavoro	ferie aggiuntive pagate dall'INAIL (Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
4. Sicurezza del lavoro	In materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il termine "quasi incidente" o "near miss" è definito	l'evento che avrebbe potuto provocare un incidente o un infortunio, ma nel quale i lavoratori sono rimasti illesi	l'evento o situazione che ha provocato un incidente o un infortunio	l'incidente in cui sono state danneggiate attrezzature e ambienti, ma i lavoratori sono rimasti illesi	l'incidente in cui un lavoratore è rimasto infortunato o sono state danneggiate attrezzature e ambienti
4. Sicurezza del lavoro	In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la gestione dei "quasi incidenti" o "near miss" consente di	individuare e applicare le adeguate misure correttive e preventive	catalogare tutte le tipologie di incidenti occorsi sul luogo di lavoro	valutare le situazioni di non conformità o di criticità organizzative, tecniche, procedurali o comportamentali che seguono gli incidenti	evitare il flusso di comunicazione da parte dei lavoratori, come parte attiva del processo
4. Sicurezza del lavoro	Valutare il rischio significa valutare	la gravità del danno e la probabilità che il danno possa accadere	la gravità del danno ma non la probabilità che questo possa accadere	unicamente la probabilità che possa accadere un danno	la probabilità che un determinato danno non possa accadere
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	La UNI EN ISO 14001 è una norma	volontaria sui sistemi di gestione ambientale	obbligatoria sui sistemi di gestione sicurezza	sulla sicurezza dei dati	per i sistemi di gestione qualità
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	Gli aspetti dello sviluppo sostenibile sono	economica, sociale, ambientale	solo economica e ambientale	solo ambientale	solo sociale ed economica
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	La norma UNI EN ISO 14001:2015 è	uno standard di riferimento per i Sistemi di gestione ambientale applicabile a qualsiasi organizzazione	una guida sulla gestione dei rifiuti	una norma obbligatoria solo per le aziende di servizi	una linea guida solo per le aziende metalmeccaniche
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	Il marchio ECOLABEL è	un marchio di qualità ecologica per prodotti e servizi a basso impatto ambientale	un'etichetta per i soli prodotti alimentari	un marchio di qualità americano	un certificato del Sistema di gestione ambientale in accordo alla UNI EN ISO 14001
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	La norma UNI EN ISO 14001 è	una norma volontaria che definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale, allo scopo di minimizzare e controllare gli impatti ambientali prodotti dall'azienda	requisito obbligatorio per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	una norma obbligatoria che definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale, allo scopo di minimizzare e controllare gli impatti ambientali prodotti dall'azienda	una norma volontaria che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità, allo scopo di garantire la qualità di prodotto e la soddisfazione del cliente
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	Secondo UNI EN ISO 14001:2015, il ruolo dell'Organismo di certificazione è quello di	verificare la conformità e l'efficacia del sistema di gestione rispetto alla norma di riferimento	partecipare al riesame della Direzione	effettuare consulenza su tematiche ambientali	effettuare gli audit interni
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	Le tipologie di rilievi che può contenere un Rapporto di audit sono	non conformità maggiori, non conformità minori, raccomandazioni e osservazioni	solo non conformità minori	solo non conformità maggiori e non conformità minori	solo non conformità maggiori
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	La sigla EMAS significa	Eco-Management and Audit Scheme	Environment Matrix Analysis Schedule	European Management Assessment Scheme	Ecology Manufacturing Assessment Standard

5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	Al sistema UE di ecogestione e audit (EMAS)	possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede sia nel territorio UE sia al di fuori di esso	devono aderire tutte le organizzazioni pubbliche	non possono aderire organizzazioni pubbliche	devono aderire tutte le organizzazioni con sede nel territorio della UE
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	Le organizzazioni che intendono registrarsi EMAS devono predisporre un documento definito	dichiarazione ambientale	relazione ambientale	rapporto ambientale	impatto ambientale
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	Il regolamento EMAS richiede	un'analisi ambientale iniziale	solo per imprese private un'analisi ambientale iniziale	nessun particolare procedimento	solo per imprese pubbliche un'analisi ambientale iniziale
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	Il regolamento EMAS prevede che la dichiarazione ambientale	sia convalidata, ossia è necessaria la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica	sia scritta dal verificatore ambientale che effettua la verifica	non sia convalidata poiché è un'autocertificazione	non sia convalidata
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	In Italia l'organismo competente per le registrazioni EMAS è	Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit	comune	provincia	regione
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	Secondo il regolamento EMAS, si intende per "audit ambientale interno", una	valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell'ambiente	valutazione effettuata da Accredia	verifica ispettiva fatta dal Verificatore Ambientale EMAS	ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	In accordo al sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), la dichiarazione ambientale deve essere convalidata dal	verificatore ambientale	responsabile del Sistema di gestione qualità	RSPP	amministratore delegato
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	Le organizzazioni che aderiscono a EMAS devono	predisporre una Dichiarazione ambientale	predisporre la Politica per la sicurezza dei dati	implementare un Sistema di gestione sicurezza secondo ISO 45001	implementare un Sistema di gestione qualità secondo ISO 9001
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	Con "audit ambientale interno" s'intende una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva	delle prestazioni ambientali di un'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell'ambiente	dei soli processi destinati alla tutela dell'ambiente a esclusione del sistema di gestione	del solo sistema di gestione	delle sole prestazioni ambientali di un'organizzazione
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	I criteri ambientali per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE	si basano sulla valutazione degli impatti ambientali più significativi (come l'impatto sui cambiamenti climatici, sulla natura e la biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti)	sono adottati da ciascuno Stato membro	riguardano solo servizi e mai prodotti di consumo	sono adottati dal Parlamento europeo
5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)	L'assegnazione del marchio ecologico avviene	su richiesta del produttore interessato agli organismi competenti, previa verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri ecologici europei e successiva stipula del contratto recante le condizioni di uso del marchio	automaticamente per tutti i produttori di beni riconducibili a specifiche categorie definite dal regolamento n. 66/2010 del Parlamento e del Consiglio	tramite un contratto sottoscritto all'esito di trattativa tra produttore interessato e organismo competente in cui si stabiliscono di volta in volta le condizioni di uso e di apposizione del marchio, la durata, le condizioni di rinnovo, i criteri ambientali per l'assegnazione	previa compilazione da parte del produttore interessato di un apposito modulo online che, in qualità di autocertificazione, impedisce la verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri ecologici europei e costituisce automaticamente titolo per l'uso del marchio

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani	vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati a impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità	sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta	possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato che siano muniti di idonea autorizzazione	le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia	non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'usato, possano effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti	i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15	non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende	ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consente il recupero di risorse	trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici	utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende	la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico	qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti	l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpiegati senza altro pretrattamento	qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepari ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta	in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico	che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti	in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro	in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "stoccaggio"	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia	le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici	qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini	esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano	i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	i rifiuti radioattivi	il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno	gli effluenti gassosi emessi in atmosfera
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti	biodegradabili di giardini e parchi	non biodegradabili di giardini e parchi	di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi	comunque presenti all'interno di giardini e parchi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che	presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale	presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità	non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale	presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività	produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione	non produce rifiuti	produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione	consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore	si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi	si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi	non abbia l'obbligo di disfarsi	non si disfi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende	rifiuto	sottoprodotto	prodotto già usato	prodotto riciclato

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti	urbani	pericolosi	assimilabili	speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge	possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi autoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente	sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti	ricsegnano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano non pericolosi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici	avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati	deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati	può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto	non è prevista nell'ordinamento italiano
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire	con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati	attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta	con contenitori monouso in PVC	con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area presidiata e allestita per l'attività di	raccolta	deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi	smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente	recupero
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti	urbani conferiti in maniera differenziata	prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade	urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarrabili per essere destinati allo smaltimento	speciali pericolosi preventivamente etichettati e imballati secondo la normativa sulle merci pericolose
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la pavimentazione	impermeabilizzata	In vernice termoreagente	in tout venant	igroscopica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da	sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto	sei cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z	una descrizione in lettere del rifiuto	due numeri da 1 a 10
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da	il produttore	il detentore	l'intermediario	il trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con "stabilizzazione" si identificano i processi che	modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi	non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo	a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti	a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario	al solo produttore/detentore dei rifiuti	esclusivamente al produttore/detentore dei rifiuti e al trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento	direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto	esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti	esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato	tramite una rete pubblica di impianti di recupero o smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento	sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali	devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Spetta alle regioni	la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti	l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti	la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I piani per la gestione dei rifiuti sono adottati	dalle regioni	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dallo Stato	dai comuni

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza	delle regioni	dei comuni	delle province	dello Stato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti	dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	non necessita di rinnovo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avvalersi	delle Agenzie per la protezione dell'ambiente	di cittadini	di nessuno altro	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano	rifiuti urbani	scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani	rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali	rifiuti radioattivi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione rifiuti	sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta	sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata	possono esercitare senza autorizzazione	sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti	la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi	il comune convoca apposita conferenza di servizi	il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione	la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai fini del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che	sono necessarie delle garanzie finanziarie	è sempre necessaria la presenza di un fideiussore, unica forma di garanzia accettata	è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata	non è necessaria alcuna garanzia finanziaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata	di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari	annuale	illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi	di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti	sono di almeno 180 giorni prima della scadenza	sono di almeno un anno prima della scadenza	non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente	sono 90 giorni prima della scadenza
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianto rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge,	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta	diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto	solo una sanzione amministrativa	solo una diffida	revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede	l'Autorità competente	il Ministero competente	la polizia municipale	il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano	per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata	solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative	a qualunque tipo di variante all'impianto	per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto	di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC	mobile che effettua la sola riduzione volumetrica	mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee	mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta	l'applicazione del Codice penale	non comporta alcuna sanzione	la revoca immediata dell'autorizzazione	solo una sanzione pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata	ogni 5 anni	mai	ogni 10 anni	ogni anno
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono	costituire fattispecie di reato	essere puniti solo con sanzioni amministrative	integrare solo delitti ma mai contravvenzioni	integrare solo contravvenzioni ma mai delitti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La violazione della normativa sui rifiuti	può avere come conseguenza l'applicazione della confisca	non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale	è accertata con ordinanza sindacale	non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere	sia penali sia amministrative	solo penali	sia amministrative sia civili	solo amministrative
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illecito	sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato	devono essere mandati a revisione speciale	non possono essere sottoposti a confisca	sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengono, non fittiziamente, a persona estranea al reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda	tutti i cittadini	sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico	il solo titolare dell'impresa	il solo responsabile tecnico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni	tre	cinque	uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione	quattro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo	consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata	consegue il fermo amministrativo del veicolo	non consegue mai la confisca del veicolo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina	il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di co-incenerimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	è punito con l'arresto e con l'ammenda	commette un delitto	è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista	non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria per abbruciamenti di quantità inferiori a tre metri steri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di co-incenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la	pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda	multa e la reclusione	pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda	sanzione amministrativa pecuniaria

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	può assumere rilevanza penale	non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa	non ha mai rilevanza penale	non comporta mai l'attribuzione di sanzioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria	non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)	è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende	qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile	qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto	che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto	che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere	gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto	depositata per un periodo massimo di 10 anni	depositata per un periodo massimo di 3 anni	depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?	all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;	solo all'atto dell'iscrizione;	entro il 31 dicembre di ogni anno;	non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?	al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui è presentata la pratica di iscrizione;	al 30 aprile dell'anno precedente;	al 1° gennaio dell'anno in corso;	alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?	Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;	I privati cittadini;	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n.59, chi è obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;	I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 8;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?	Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;	Almeno una volta all'anno;	Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati;	Entro il 30 aprile di ogni anno;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che viene effettuata da:	L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;	b.Dai trasportatore di rifiuti pericolosi;	Dai produttori di rifiuti pericolosi;	Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Come avviene l'accesso al portale RENTRI?	Mediante autenticazione con dispositivo di identità digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNS);	Attraverso il riconoscimento facciale;	Mediante l'inserimento di nome utente e password scelto dall'utente in fase di registrazione;	Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?	È soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;	Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;	Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;	Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?	Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;	Solo i responsabili tecnici;	Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;	Solo i produttori di rifiuti urbani;

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI è articolato in:	Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;	Una sezione Pubblica e una sezione Privata;	Una sezione Generale e una sezione Specialistica;	Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?	Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.	Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.	Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.	L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle Imprese.
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi	I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali può emettere il FIR su richiesta del produttore?	Sì, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo	Sì, ma può emettere solo il FIR digitale	Sì, ma può emettere solo il FIR cartaceo	No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini?	Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore /detentore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?	Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili	La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore /detentore e da parte del trasportatore	Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario)	Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono	respite dai gas serra	assorbite dai gas serra	assorbite dal vapore acqueo	restituite allo spazio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'Indice di qualità dell'aria (IQA)	è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria	descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio	non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese	è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata	alle regioni e alle province autonome	ai singoli comuni	allo Stato	ai singoli cittadini
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da	ISPRA	INRCA	PRA	INAIL
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative	europee ma anche mondiali	europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica	esclusivamente mondiali	europee ma non anche mondiali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali	spicca l'anidride carbonica	sono assenti gli ossidi di azoto	è preponderante l'ossigeno	è assente l'anidride carbonica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto	una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera	la radiazione di tutti i veicoli in circolazione	la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico	l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	In attuazione del principio di prevenzione	si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	ai verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRA che impartisce le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita	in ciascun distretto idrografico	in ciascun comune	presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	in ciascuna regione

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano	le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale	nessuna misura	indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali	solo misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Devono essere preventivamente autorizzati	tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie	solo gli scarichi di acque reflue urbane	solo gli scarichi di acque reflue domestiche	solo gli scarichi di acque reflue industriali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le	centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW	cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari	inceneritori rifiuti con recupero energetico	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata	180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione	entro il termine di scadenza dell'autorizzazione	90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il reato di inquinamento ambientale	è un delitto che può essere commesso da chiunque	può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitano attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio	è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque	è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	I delitti colposi contro l'ambiente	riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale	sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria	riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale	riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un'aggravante se dal fatto deriva un	pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone	aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)	aumento significativo della radioattività	aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da	giudice, ove tecnicamente possibile	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile	sindaco con ordinanza
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando	le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti	le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone	l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti	la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio	da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente	in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica	per responsabilità condivisa	da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Ai sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende	il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva	qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque	solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti	solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di	idoneità tecnica	requisito soggettivo	requisito tecnico-sanitario	capacità finanziaria
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico	rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale	non rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere	alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa	medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa	nessuna delle tre ipotesi	requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve	fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento	comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento	svolgerla per una sola categoria e classe	rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico	vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione	definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	dirigere l'attività generale dell'impresa	gestire il personale dipendente dell'impresa

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a	assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa	gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività	in maniera effettiva e continuativa	a richiesta e in base alle priorità dell'impresa	in maniera efficiente e permanente	in maniera imprenditoriale e professionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da	responsabile tecnico	provincia territorialmente competente	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è	porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)	garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	È corretto affermare che il responsabile tecnico	deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare	deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale	deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi	è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico	ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi	è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza	ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico	predisporre e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare	curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono comprometterne la sicurezza e la salute	adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno	trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata	dal responsabile tecnico dell'impresa	solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente	dalla sezione regionale competente per territorio	dal produttore del veicolo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,	definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale	controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda	definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli	prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore	la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione	verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore	accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare	gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi	il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti	impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali	deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda	può interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve controllare il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare	informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto	condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa	coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico	seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione	vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore	coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta	attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani	effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta	effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta	vigilare gli accessi del centro di raccolta

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alla categoria 8 - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico	verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio	predispone il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio	curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi	acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e informati
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto	produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse	presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attesti che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro	verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico	organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da	responsabile tecnico e legale rappresentante	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa	provincia territorialmente competente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie	può essere maturata in qualsiasi settore di attività	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni	può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese	purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte	sempre	mai	salvo deroga espressa del Comitato nazionale dell'Albo smaltitori
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi	egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi	egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede	un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa	un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provvisoria, dal direttore tecnico dell'impianto	l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico	l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono	fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico	solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico	sempre	fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale	invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico	cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali	sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali	cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse	non è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani	è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito	di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguibili	di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, il responsabile tecnico gestione rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente	deve e può interagire con l'organismo di vigilanza	deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è subordinato	non deve interagire con l'organismo di vigilanza	deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrano in un reato ambientale	ciascuno sarà chiamato a risponderne penalmente	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)	sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete	al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto	esclusivamente al gestore del trasporto	esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti	a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire	una cultura interna della legalità ambientale	la conoscenza del protocollo di Kyoto	l'applicazione dell'accordo di Parigi	la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231	pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati	è obbligatoria in tutti i tipi di aziende	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231 consente di	evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati	di favorire la corretta gestione degli oli esausti	di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda	di impedire lo sversamento accidentale di oli esausti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità	penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ciascuna provincia	il Ministero dell'economia e delle finanze	ciascuna regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero	dell'ambiente e della sicurezza energetica	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	della cultura	dell'economia e delle finanze
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in	un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali	un Comitato nazionale e in Comitati regionali	una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali	un Comitato nazionale e in Sezioni comunali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure	individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate	i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi	non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderirvi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali	è consultabile su uno specifico sito web	non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti	è segreto	è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	stabilite annualmente sulla base di un programma di attività	stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	definite in autonomia dal Comitato stesso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da	Comitato nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Sezioni regionali e provinciali	Presidente dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da	Comitato nazionale	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Sezioni regionali e provinciali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura	del Comitato nazionale	del Presidente dell'Albo nazionale	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il cd. ricorso amministrativo in opposizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso	le Camere di commercio dei capoluoghi di regione	i capoluoghi di regione	cinque città scelte della regione	la città più abitata della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso	le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano	il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali	le regioni e le province	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da	Sezioni regionali e provinciali	regioni	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	comuni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accettate da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Comitato nazionale dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata	dal Consiglio di Stato in sede consultiva	dai Tribunali amministrativi regionali	dalla Corte dei conti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo	la sezione regionale o provinciale dell'Albo	la provincia	il Comitato nazionale dell'Albo	gli uffici della Motorizzazione civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità	telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente	cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio	da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale	cartacea mediante invio con raccomandata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata	alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali	al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati	in modalità telematica	secondo modalità definite in accordo con l'impresa	esclusivamente in modalità cartacea	secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.)	elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti)	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa	tutti i codici rifiuto che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce	causa di sospensione dall'Albo nazionale	ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa	causa di sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposta relazione annuale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite	dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale	dalla prefettura	da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio	dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è prevista	la cancellazione dall'Albo nazionale	un'ammonizione da parte della Sezione regionale	una sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa	in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o cartaceo	sempre e solo su supporto cartaceo	secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta	sempre e solo in formato digitale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione	amministrativa disciplinare	penale	pecuniaria	accessoria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati	dalle Sezioni regionali e provinciali	dalla provincia, sentito il Comitato nazionale	dal Comitato nazionale	dalla Camera di commercio, sentita la provincia
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	ricorribili dinanzi al Comitato nazionale	ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale	ricorribili dinanzi al presidente della regione	inoppugnabili
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro	30 giorni dalla comunicazione	15 giorni dalla comunicazione	60 giorni dalla comunicazione	15 giorni dal deposito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale	può essere sospesa e può essere cancellata	non può essere sospesa ma può essere cancellata	può essere sospesa ma mai cancellata	può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali	gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso	è ammesso il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia	non è ammesso alcun ricorso amministrativo	è ammesso solo il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali)
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione	l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo	l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione	l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale	l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare	centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi	tre giorni complessivi, sempre continuativi	sessanta giorni complessivi, sempre continuativi	venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali	previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni	senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni	tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta	tramite provvedimenti privi di motivazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo	sempre a tempo indeterminato	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi	sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale	sono avvisate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione	possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto	sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora	l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale	entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura	solo quando si presentano specifiche condizioni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso	in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale	solo ed esclusivamente al giudice ordinario	solo ed esclusivamente al presidente della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi	nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa	nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi	appena hanno preso una decisione in merito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito	per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti	solo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti	per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi	per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale	per varie attività di trasporto rifiuti	sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reclusione per 5 mesi per reati ambientali	non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione	può iscriversi in categoria 3 bis	deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti	possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza	può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale	può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono	in un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria	nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario	in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)	nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria	è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari	può essere dimostrata solo dal volume di affari	può essere dimostrata solo dal patrimonio	può essere dimostrata solo dai bilanci
1. Progettazione della bonifica	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) sono livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra dei quali è necessaria la	caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica	messa in sicurezza provvisoria	bonifica immediata	caratterizzazione degli hot-spot
1. Progettazione della bonifica	Un sito si definisce "potenzialmente contaminato" quando	uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale	almeno 3 valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di Concentrazione Superamento Contagio (CSC)	uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino inferiori ai valori di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)	almeno 5 valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)
1. Progettazione della bonifica	Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, un sito si definisce "contaminato" quando	risultano superati i valori delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito-specifica	non risultano superati i valori delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito-specifica	risultano superati i valori delle CSR (concentrazioni soglia di rischio) di un minimo di 5 sostanze, tra le quali almeno un composto alifatico cancerogeno	risultano superati i valori delle CSR (concentrazioni soglia di rischio) di un minimo di 7 sostanze tra le quali almeno un Idrocarburo Policiclico Aromatico (IPA)
1. Progettazione della bonifica	Un sito si definisce "non contaminato" quando la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulta	inferiore alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) oppure, se superiore, comunque inferiore alle CSR (Concentrazioni soglia di rischio)	superiore alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)	inferiore ai limiti di rilevanza della tecnica analitica	superiore ai valori di accettabilità specifica del sito
1. Progettazione della bonifica	La "messa in sicurezza permanente" può definirsi come l'insieme degli interventi	atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente	previsti dal piano di caratterizzazione per isolare in modo provvisorio le fonti inquinanti	previsti dalla regione di competenza per la protezione delle matrici ambientali	atti a ripristinare in modo definitivo le matrici ambientali circostanti
1. Progettazione della bonifica	Si definisce "inquinamento diffuso" la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali	determinate da fonti diffuse e non imputabili a una singola origine	che comportano un rischio diffuso per la salute umana	determinate da più fonti di contaminazione localizzate esclusivamente nella matrice suolo	determinate da fonti diffuse e imputabili a una singola origine
1. Progettazione della bonifica	Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro	ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi di legge	quarantotto ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi di legge	ventiquattro ore le misure necessarie di precauzione e predispone relativa autocertificazione	cinque giorni le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi di legge
1. Progettazione della bonifica	L'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento è finalizzata a	accertare eventuali superamenti delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)	consentire l'immediata implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica	accertare eventuali superamenti delle CSR (concentrazioni soglia di rischio)	verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica
1. Progettazione della bonifica	Nel caso di non superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), l'autocertificazione predisposta dal responsabile dell'inquinamento dopo il ripristino della zona contaminata	conclude il procedimento di notifica al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (salvo eventuali verifiche o controlli dell'Autorità competente)	è una proposta di scrittura privata sottoscritta con la provincia territorialmente competente	è una comunicazione che apre la procedura di bonifica del sito	garantisce la rimozione dei rifiuti speciali pericolosi da parte del responsabile
1. Progettazione della bonifica	La procedura di analisi di rischio sito specifica si applica	dopo l'esecuzione del piano di caratterizzazione, sulla base delle risultanze della caratterizzazione stessa, al fine di determinare le CSR (concentrazioni soglia di rischio)	mai	dopo la certificazione di avvenuta bonifica del sito contaminato	dopo la messa in sicurezza di emergenza permanente
1. Progettazione della bonifica	Qualora la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito risulti inferiore alle CSR (concentrazioni soglia di rischio), calcolate con la procedura di analisi di rischio sito-specifica,	la Conferenza dei Servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento	il responsabile dell'inquinamento procede a eseguire la messa in sicurezza del sito	il responsabile dell'inquinamento esegue un altro piano di caratterizzazione	la Conferenza dei Servizi apre ufficialmente il procedimento di bonifica
1. Progettazione della bonifica	Qualora la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito risulti inferiore alle CSR (concentrazioni soglia di rischio) calcolate con la procedura di analisi di rischio sito-specifica, la conferenza di servizi	può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito	è obbligata a svincolare le garanzie fideiussorie	può prescrivere un nuovo piano di caratterizzazione	è obbligata a rilasciare certificazione di avvenuta bonifica
1. Progettazione della bonifica	Un soggetto che si dichiara "non responsabile" della potenziale contaminazione di un sito	può comunque attivare di sua iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, fatti salvi gli obblighi del responsabile	può predisporre esclusivamente il piano di caratterizzazione	non può mai attivare di sua iniziativa le procedure per gli interventi di bonifica	può eseguire esclusivamente interventi di messa in sicurezza di emergenza
1. Progettazione della bonifica	Un soggetto interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione al di sotto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), può adottare una procedura semplificata che prevede di presentare	all'amministrazione competente uno specifico progetto (con cronoprogramma) degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una richiesta di intervento di bonifica da attuare entro 24 ore	alla regione una richiesta di intervento di bonifica da attuare entro 24 ore	alla regione un piano di indagine da attuare entro 24 ore

1. Progettazione della bonifica	Nel caso di un sito inquinato soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito	per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti	esclusivamente per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza	esclusivamente per l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale	solo dopo accertamento del danno ambientale
1. Progettazione della bonifica	Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano ai sensi di legge o non siano individuabili, e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi sono realizzati "d'ufficio"	dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo le priorità fissate dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate	dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica	dalla provincia, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica	dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, ove questa non provveda, dalla regione, secondo le priorità fissate dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate
1. Progettazione della bonifica	Il Modello concettuale preliminare previsto dal piano di caratterizzazione è definito	sulla base delle informazioni storiche disponibili prima dell'esecuzione del piano di investigazione, nonché di eventuali indagini condotte nel corso della normale gestione del sito	sulla base dei soli dati acquisiti dai Vigili del Fuoco a seguito dello sversamento	escludendo gli esiti delle analisi preliminari già effettuate da laboratorio abilitato	escludendo sia le informazioni storiche disponibili prima dell'esecuzione del piano di investigazione, sia gli esiti di eventuali indagini condotte durante la normale gestione del sito
1. Progettazione della bonifica	Con il Modello concettuale preliminare vengono descritte le caratteristiche specifiche del sito in termini di	potenziali fonti della contaminazione, matrici ambientali interessate e potenziali percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati	estensione (e volumetrie) delle sorgenti di contaminazione nel suolo	parametri di rischio tossico derivante da esposizione alle sorgenti di contaminazione	parametri di rischio cancerogeno derivante da esposizione alle sorgenti di contaminazione
1. Progettazione della bonifica	Il Piano di indagini	contiene la dettagliata descrizione delle attività di indagine che saranno svolte in campo e in laboratorio per la caratterizzazione ambientale del sito	è uno strumento di pianificazione regionale	è una procedura di emergenza eseguita al verificarsi di un evento accidentale	contiene la descrizione delle attività per la verifica della presenza di rifiuti speciali
1. Progettazione della bonifica	Le indagini previste nel Piano di indagini sono finalizzate a	verificare l'esistenza di inquinamento delle matrici ambientali e definirne grado ed estensione volumetrica; delimitare eventuali aree/volumi di interramento rifiuti	definire i parametri operativi degli interventi necessari alla bonifica delle aree contaminate	identificare l'origine dei rifiuti speciali presenti sul sito	identificare il responsabile della contaminazione
1. Progettazione della bonifica	Le indagini previste nel Piano di indagini sono finalizzate a	individuare le possibili vie di dispersione e migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i potenziali ricettori	definire il processo chimico ottimale che per la bonifica del sito contaminato	realizzare una superficie dove sia possibile selezionare i rifiuti speciali	individuare l'impianto in cui smaltire i rifiuti speciali prodotti durante la bonifica
1. Progettazione della bonifica	L'ubicazione dei punti di sondaggio e prelievo del Piano di indagini previsto in un piano di caratterizzazione è definita	sulla base dell'esame dei dati storici a disposizione e di tutte le informazioni sintetizzate nel modello concettuale preliminare o sulla base di un criterio di tipo casuale o statistico	sulla base di un esame visivo del sito contaminato durante apposito sopralluogo	sempre ed esclusivamente in maniera casuale	sempre ed esclusivamente in funzione dell'estensione del sito
1. Progettazione della bonifica	Nel caso in cui non si disponga di informazioni o dati storici, la scelta dell'ubicazione dei punti di sondaggio e prelievo del Piano di indagini è effettuata sulla base	di un criterio di tipo casuale o statistico (ad esempio con griglia di campionamento)	delle indicazioni fornite dall'ufficio tecnico del comune	di un esame visivo del sito contaminato durante apposito sopralluogo	degli esiti di carotaggi mirati a rilevare la soggiacenza della falda
1. Progettazione della bonifica	La definizione del "set standard" di sostanze inquinanti da ricercare con le indagini del piano di caratterizzazione deve avvenire	sulla base di un esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito (processi industriali, materie prime, intermedi, prodotti, reflui/rifiuti, caratteristiche di eventuali sversamenti ecc.)	esclusivamente sulla base dell'esame visivo del sito contaminato	sulla base degli esiti dell'analisi di rischio sito specifica	esclusivamente sulla base di una apposita indagine geologica del sito
1. Progettazione della bonifica	La scelta delle sostanze inquinanti da ricercare e quantificare con le indagini del piano di caratterizzazione deve avvenire	sulla base di un esame di cicli produttivi e/o dati storici del sito e attraverso l'esame dello stato fisico, della stabilità e delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze individuate	esclusivamente sulla base di evidenze visive riscontrate durante apposito sopralluogo	esclusivamente sulla base di apposita caratterizzazione pedologica del sito	in funzione dell'estensione del sito
1. Progettazione della bonifica	I risultati analitici delle indagini definite dal piano di caratterizzazione costituiscono	la base di dati a cui riferirsi per definire il modello concettuale del sito e definire il grado e l'estensione della contaminazione nel sito	la base di dati a cui riferirsi per definire la relazione esecutiva da presentare alla regione	una base di dati preliminare, necessariamente da integrare con successive indagini	la base di dati a cui riferirsi per definire le metodiche analitiche da applicare in laboratorio certificato (per l'analisi di rischio)
1. Progettazione della bonifica	I sondaggi per la caratterizzazione del sito devono essere eseguiti	per quanto possibile, con carotaggio continuo a infissione diretta, rotazione/rotoperussione a secco, utilizzando carotieri di diametro idoneo ed evitando fenomeni di surriscaldamento	mediante carotaggio continuo e utilizzando diametri superiori a 100 cm ed evitando fenomeni di surriscaldamento	mediante carotaggio continuo e infissione indiretta utilizzando sempre diametri superiori a 50 cm ed evitando fenomeni di surriscaldamento	mediante carotaggio discontinuo a infissione indiretta e rotazione a secco
1. Progettazione della bonifica	I sondaggi da attrezzare a piezometro devono essere eseguiti	per quanto possibile, a carotaggio continuo a rotazione/rotoperussione a secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo	a carotaggio continuo utilizzando diametri superiori a 100 cm ed evitando fenomeni di surriscaldamento	a carotaggio continuo e infissione indiretta, utilizzando diametri superiori a 50 cm ed evitando fenomeni di surriscaldamento	a carotaggio discontinuo a infissione indiretta e rotazione a secco
1. Progettazione della bonifica	La caratterizzazione del sito si ritiene conclusa con	la definizione (mediante analisi di rischio) dei livelli di concentrazione residua accettabili nel terreno e nelle acque sotterranee da parte del proponente, e con relativa approvazione da parte dell'Autorità Competente	l'esecuzione del progetto preliminare di bonifica da parte del proponente	l'elaborazione del modello empirico di dispersione da parte del proponente e l'approvazione da parte dell'Autorità Competente	la rimozione delle sorgenti di contaminazione da parte del proponente
1. Progettazione della bonifica	Nell'ambito della caratterizzazione di un sito contaminato, per "indagini integrative" si intende	tutte le indagini, integrative/aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Piano di indagini, mirate alla definizione dei parametri sito specifici necessari per l'applicazione dell'analisi di rischio ed eventualmente alla migliore calibrazione dei modelli di calcolo impiegati	i dati necessari per eseguire il piano di caratterizzazione	tutte le informazioni contenute nel Modello concettuale definitivo	tutti i risultati del piano di caratterizzazione
1. Progettazione della bonifica	Ai fini di ricostruire il profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel terreno, i campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione	maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sulla frazione inferiore a 2 mm	maggiore di 10 cm (da scartare in campo)	maggiore di 5 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sulla frazione inferiore a 1 mm	inferiore a 2 cm (da scartare in campo)
1. Progettazione della bonifica	Nel caso di siti "in esercizio", il Modello concettuale definitivo dovrà	includere tutte le informazioni necessarie per stabilire le priorità di intervento per la eventuale verifica delle sorgenti primarie di contaminazione e la messa in sicurezza e bonifica	essere esteso a tutto il complesso industriale	prevedere l'impatto dei contaminati sulle attività svolte nel sito	essere esteso a tutti i siti confinanti
1. Progettazione della bonifica	Al fine della caratterizzazione del terreno, da ciascun sondaggio i campioni dovranno essere formati prelevando almeno un campione rappresentativo	del primo metro dal piano campagna, uno rappresentativo della frangia capillare e uno della zona intermedia tra i due campioni precedenti	del primo metro dal piano campagna, uno rappresentativo della zona satura e almeno tre da livelli compresi tra i due campioni precedenti	dei primi quattro metri dal piano campagna, uno rappresentativo della zona satura e uno della zona intermedia tra i due campioni precedenti	dei primi tre dal piano campagna, uno rappresentativo della zona satura e uno della zona intermedia tra i due campioni precedenti
1. Progettazione della bonifica	Quando il campionamento dei terreni è specificatamente destinato alla determinazione di composti volatili,	non è previsto un campionamento in doppia aliquota, e il campione dovrà essere formato immediatamente dopo l'estrusione dal carotiere in quantità significative e rappresentative	è previsto un campionamento in 6 aliquote	è previsto un campionamento in 5 aliquote	è previsto un campionamento in 2 aliquote

1. Progettazione della bonifica	Quando sono oggetto di indagine rifiuti interrati, in particolare quando sia prevista la loro rimozione e smaltimento come rifiuto, si procederà al prelievo e all'analisi di	un campione medio del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio	cinque campioni medi del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio	un campione ogni 5 metri di carota estratta del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio	un campione ogni metro di carota estratta da ogni posizione di sondaggio
1. Progettazione della bonifica	Qualora sia rinvenuto nei piezometri del prodotto surnatante in fase libera, occorre	procedere a un campionamento selettivo del prodotto, e condurre i necessari accertamenti di laboratorio finalizzati alla sua caratterizzazione per determinarne l'origine	procedere a un campionamento in 7 aliquote del prodotto	procedere a un campionamento in 5 aliquote del prodotto	spurgare il surnatante, avviarlo a smaltimento, lavare la pompa e ricampionare l'acqua
1. Progettazione della bonifica	Le attività analitiche sui campioni prelevati ai fini della caratterizzazione possono essere eseguite	da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità	esclusivamente da laboratori pubblici	esclusivamente da laboratori privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità	esclusivamente dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
1. Progettazione della bonifica	Ai fini di ricostruire il profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel terreno, i campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di	2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sulla frazione inferiore a 2 mm	5 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sulla frazione inferiore a 1 mm	2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sulla frazione superiore a 10 mm	2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sulla frazione superiore a 2 mm
1. Progettazione della bonifica	La procedura di "analisi di rischio sito specifica" si applica	sulla base delle risultanze della caratterizzazione del sito, al fine di determinare le CSR (concentrazioni soglia di rischio)	prima dell'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento	prima della comunicazione di evento potenzialmente in grado di contaminare il sito	dopo il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
1. Progettazione della bonifica	La procedura di "analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica" consiste	in un'analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate	nella valutazione del rischio al quale sono esposti gli addetti alle analisi di laboratorio	nella raccolta di informazioni relative alle sostanze contaminanti presenti sul sito	nell'inventario di tutti i contaminati presenti sul sito che possono avere impatti sanitari
1. Progettazione della bonifica	Le componenti da parametrizzare nell'analisi di rischio sito specifica sono	i contaminanti indice, le sorgenti, le vie e le modalità di esposizione, i ricettori finali	i fattori di rischio determinati dal piano di caratterizzazione	le contaminazioni al di sotto delle quali esiste un rischio per l'ambiente	i dati del piano di bonifica
1. Progettazione della bonifica	La scelta dei "contaminanti indice", oggetto dell'analisi di rischio, è desunta	dai risultati delle indagini previste dal piano di caratterizzazione	dagli esiti del collaudo degli interventi di bonifica	dagli esiti del monitoraggio della messa in sicurezza	da considerazioni sull'accettabilità del rischio
1. Progettazione della bonifica	La scelta dei "contaminanti indice" deve tener conto	del superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), del grado di mobilità e persistenza nelle varie matrici ambientali, della tossicità, della correlabilità ad attività svolte sul sito	dei risultati della messa in sicurezza di emergenza	dagli esiti del collaudo degli interventi di bonifica	dell'esposizione degli addetti alle analisi di laboratorio
1. Progettazione della bonifica	L'esecuzione di una analisi di rischio sito specifica richiede preliminarmente la	definizione del Modello Concettuale del sito sulla base degli esiti di caratterizzazione, che comprenda la definizione dei contaminanti indice, delle sorgenti, dei percorsi e delle vie di esposizione e dei bersagli	predisposizione di una superficie sulla quale selezionare i rifiuti speciali	definizione del migliore processo chimico per la bonifica del sito contaminato	perimetrazione dell'area in cui depositare i rifiuti speciali prodotti durante la bonifica
1. Progettazione della bonifica	L'esecuzione di una analisi di rischio sito specifica richiede necessariamente	l'individuazione di valori di concentrazione dei contaminanti rappresentativi in corrispondenza di ogni sorgente di contaminazione (suolo superficiale, suolo profondo, falda)	l'individuazione dei valori medi di contaminazione per la matrice suolo	la definizione del grado di approssimazione delle contaminazioni	la conoscenza della storia del sito
1. Progettazione della bonifica	La definizione di un "set standard" di analiti da ricercare con le indagini del piano di caratterizzazione può essere effettuata in prima analisi sulla base di	un esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito	un esame visivo del sito contaminato con l'ausilio di uno spettrometro di massa portatile	una completa ricostruzione litostratigrafica del sito	una misurazione dell'estensione areale del sito
1. Progettazione della bonifica	Dopo aver definito un "set standard" di analiti, la scelta dei contaminanti, sui quali effettuare una caratterizzazione completa di laboratorio, può essere effettuata in sulla base di	un esame dello stato fisico, della stabilità e delle caratteristiche di reale pericolosità delle sostanze individuate nel "set standard"	una misurazione dell'estensione areale del sito	un esame visivo del sito contaminato con l'ausilio di uno spettrometro di massa portatile	una completa ricostruzione litostratigrafica del sito
1. Progettazione della bonifica	Una esposizione è definita "diretta" quando la	via di esposizione coincide con la sorgente di contaminazione	sorgente di contaminazione coincide con l'hot spot	via di esposizione interessa tutte le aree non contaminate	via di esposizione interessa punti di indagine non ancora indagati
1. Progettazione della bonifica	Nell'ambito dell'analisi di rischio, il "punto di conformità per le acque sotterranee" è definito come il punto	a valle idrogeologico della sorgente in corrispondenza del quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale del corpo idrico sotterraneo (ecologico, chimico e/o quantitativo), onde consentire tutti i suoi usi potenziali	oltre il quale il corpo idrico sotterraneo non può più essere ripristinato	in cui convergono tutte le direzioni di deflusso	a monte della sorgente in cui il corpo idrico è sottoposto a pressione ambientale
1. Progettazione della bonifica	Le destinazioni d'uso del suolo considerate dai vigenti Criteri metodologici per l'applicazione dell'Analisi di rischio ai siti contaminati sono	residenziale, ricreativo e industriale/commerciale	residenziale e popolare	ludico e ordinario	ricettivo e commerciale
1. Progettazione della bonifica	Nei siti con attività in esercizio e soggetti a procedura di bonifica, il soggetto interessato può	predisporre una "messa in sicurezza operativa", cioè un insieme di interventi (da eseguire con le attività in esercizio) atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività	eseguire interventi di ripristino solo dopo aver spostato altrove la propria attività	astenersi da intervenire, in quanto dovrebbe attendere la dismissione delle attività	predisporre interventi meno efficaci di quelli che potrebbe attuare se nel sito contaminato non vi fossero attività produttive
1. Progettazione della bonifica	Al fine di condurre una analisi di rischio connessa alla (potenziale) contaminazione di un sito, è necessario un "Modello Concettuale del Sito" che comprenda	la definizione di sorgenti di contaminazione, vie di migrazione e bersagli	il calcolo dei parametri operativi dell'intervento di bonifica	il calcolo dei parametri operativi degli interventi di messa in sicurezza per ogni sorgente	l'implementazione di un modello numerico di trasporto di contaminanti in fase disciolta
1. Progettazione della bonifica	In una analisi di rischio, le modalità di esposizione attraverso le quali può avvenire il contatto tra l'inquinante e il bersaglio possono essere	ingestione di acqua e/o di suolo, contatto dermico, inalazione di vapori e/o di particolato	conduzione e convezione	conduzione e irraggiamento	diffusione, dispersione e adsorbimento
1. Progettazione della bonifica	Nell'ambito della bonifica dei siti contaminati, la procedura di analisi di rischio inversa è utilizzata per il calcolo	delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), cioè per definire in modo rigoroso e cautelativo per l'ambiente gli obiettivi di bonifica sito specifici, che rispettino i criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio assunti nei punti di conformità prescelti	dei limiti di rilevanza delle procedure analitiche indicate nel PI (piano di indagini)	dell'incertezza delle determinazioni analitiche effettuate secondo il PI (piano di indagini)	delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)
1. Progettazione della bonifica	Un intervento di messa in sicurezza di un sito contaminato ha come finalità	l'isolamento e/o il contenimento delle fonti inquinanti, al fine di impedire sia la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti sia il contatto con l'uomo e con potenziali recettori ambientali	la valutazione del rischio a cui possono essere esposti gli addetti alle analisi di laboratorio	l'analisi di tutte le sostanze potenzialmente contaminanti presenti su un sito	la valutazione dei contaminati presenti in un sito

1. Progettazione della bonifica	Una "messa in sicurezza di emergenza" è definita come	ogni intervento immediato o a breve termine, da attuare in condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle fonti di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o messa in sicurezza	l'insieme delle misure di interesse per il piano di caratterizzazione	l'insieme delle attività da eseguirsi dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione	l'insieme degli interventi che da eseguirsi dopo l'approvazione del progetto operativo
1. Progettazione della bonifica	Sono "condizioni di emergenza" al verificarsi delle quali è necessaria l'esecuzione di interventi di "messa in sicurezza di emergenza"	la presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o in falda; contaminazione di pozzi a utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; pericolo di incendi ed esplosioni	i rumori al di sopra della soglia di tollerabilità	le emissioni odorigene moleste	le vibrazioni al di sopra della soglia di tollerabilità
1. Progettazione della bonifica	Per "messa in sicurezza permanente" si intende l'insieme degli interventi atti a	isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente	attuare le misure previste dal piano di caratterizzazione	riportare le concentrazioni dei contaminanti al di sotto dei limiti di legge	selezionare il set di parametri che devono essere considerati in tutte le analisi di rischio
1. Progettazione della bonifica	Nell'ambito della bonifica dei siti contaminati, la "messa in sicurezza permanente"	è l'insieme degli interventi per il contenimento delle fonti inquinanti che hanno carattere di definitività, finalizzati a garantire un elevato livello di sicurezza per persone e ambiente	è il complesso di parametri che devono essere considerati in tutte le analisi di rischio	è sinonimo di "bonifica con procedura semplificata"	non è mai possibile
1. Progettazione della bonifica	La "messa in sicurezza" operativa o permanente di un sito, oltre agli interventi di contenimento, comprende	i piani di monitoraggio e controllo finalizzati alla verifica nel tempo delle soluzioni adottate	la sistematizzazione delle analisi di caratterizzazione e dei risultati della bonifica	le operazioni di rimozione dei rifiuti speciali prodotti durante la bonifica	la ricostruzione delle attività svolte sul sito
1. Progettazione della bonifica	Gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di un sito contaminato devono essere condotti secondo i seguenti criteri tecnici generali:	privilegiare le tecniche di bonifica/messa in sicurezza permanente che blocchino le sostanze inquinanti in composti chimici stabili	privilegiare una destinazione d'uso di tipo popolare rispetto a una industriale	privilegiare una destinazione d'uso ricreativo al fine di creare parchi giochi per i bambini	non privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta
1. Progettazione della bonifica	Gli interventi di messa in sicurezza di un sito contaminato sono finalizzati a	rimuovere e isolare le fonti inquinanti, e contenere la diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l'uomo e con i recettori ambientali circostanti	eseguire l'analisi di rischio sito specifica	eseguire il piano di caratterizzazione	ridurre la concentrazione di tutti i contaminanti al di sotto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)
1. Progettazione della bonifica	Un intervento di messa in sicurezza di emergenza di un sito contaminato ha il fine di	contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente	consentire l'esecuzione della procedura di analisi di rischio sito specifica	consentire l'esecuzione delle indagini previste dal piano di caratterizzazione	ridurre la concentrazione di tutti i contaminanti al di sotto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)
1. Progettazione della bonifica	Gli interventi di messa in sicurezza d'urgenza devono essere attuati	tempestivamente a seguito di incidenti o all'individuazione di una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell'ambiente o di rischio per la salute umana, per rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare pericoli immediati verso l'uomo e l'ambiente circostante	dopo l'esecuzione del piano di caratterizzazione	dopo aver eseguito un'accurata ricostruzione geostatigrafica del sito	solo se si riscontrano superamenti delle CSR (concentrazioni soglia di rischio)
1. Progettazione della bonifica	Possono costituire interventi di "messa in sicurezza d'urgenza"	la rimozione di rifiuti ammassati in superficie, lo svuotamento di vasche, la raccolta delle sostanze pericolose sversate	l'esecuzione di indagini geognostiche indirette	l'esecuzione delle attività previste dal piano di Indagine	l'implementazione di un modello numerico di flusso e trasporto in regime stazionario
1. Progettazione della bonifica	Possono costituire interventi di "messa in sicurezza d'urgenza"	l'installazione di trincee drenanti di recupero e controllo	l'implementazione di un modello numerico di flusso in regime transitorio	l'esecuzione di indagini geognostiche indirette	l'esecuzione delle attività previste dal piano di Indagine
1. Progettazione della bonifica	Gli interventi di messa in sicurezza operativa si applicano	ai siti contaminati in cui siano presenti attività produttive in esercizio	se la via di esposizione include punti di indagine non investigati	se la via di esposizione comprende aree non contaminate	se la sorgente di contaminazione coincide con l'hot spot
1. Progettazione della bonifica	È "opportuno" progettare interventi di messa in sicurezza operativa	dopo aver acquisito sufficienti informazioni sulla contaminazione presente, sulle caratteristiche degli acquiferi sottostanti e delle altre possibili vie di migrazione degli inquinanti, sui possibili punti di esposizione, e sui probabili bersagli ambientali e umani	dopo aver misurato il tempo di contatto tra recettore e contaminante	dopo aver verificato assenza di esposizione del recettore rispetto al contaminante	quando la migrazione del contaminante non coinvolge il soggetto bersaglio
1. Progettazione della bonifica	Nei siti contaminati in cui siano presenti attività produttive in esercizio è	possibile attuare interventi di messa in sicurezza operativa, finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio per la salute pubblica e per l'ambiente a livelli di accettabilità, mediante tecniche che siano compatibili col proseguimento delle attività produttive svolte nel sito	obbligatorio attuare interventi di messa in sicurezza permanente	vietato attuare interventi di messa in sicurezza	obbligatoria la sospensione delle attività fino all'approvazione del progetto di bonifica
1. Progettazione della bonifica	Negli interventi di messa in sicurezza devono essere privilegiate soluzioni tecniche che consentano di minimizzare la produzione di rifiuti e che, pertanto, favoriscano	il trattamento on-site e il riutilizzo del terreno eventualmente estratto dal sottosuolo, il risparmio idrico mediante riutilizzo industriale delle acque emunte	la rimozione dei terreni non contaminati	la realizzazione di impianti di incenerimento	la rimozione di tutta l'acqua di falda non contaminata
1. Progettazione della bonifica	Negli interventi di messa in sicurezza devono essere privilegiate soluzioni tecniche che consentano di minimizzare la produzione di rifiuti e che, pertanto, favoriscano	il riutilizzo nel sito come materiali di riempimento anche dei materiali eterogenei e di risulta, e la reintroduzione nel ciclo di lavorazione delle materie prime recuperate	il trattamento on-site dell'acqua di falda risultata non contaminata	la realizzazione di impianti di compostaggio	il riutilizzo dei materiali monouso per il campionamento delle acque
1. Progettazione della bonifica	Le misure di messa in sicurezza operativa si distinguono in	mitigative e di contenimento	urbane e speciali	lenitive e riparatrici	pericolose e non pericolose
1. Progettazione della bonifica	Per misure "mitigative" di messa in sicurezza operativa si intendono gli interventi finalizzati a	isolare, immobilizzare, rimuovere gli inquinanti dispersi nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee	consentire l'esecuzione del piano di sicurezza	impedire l'accesso al sito da parte degli addetti alle analisi di laboratorio	consentire il monitoraggio dell'attenuazione naturale monitorata
1. Progettazione della bonifica	Una messa in sicurezza di contenimento realizzata attraverso apposite trincee di drenaggio delle acque sotterranee, dotate di sistemi di prelievo delle acque contaminate, può essere anche definita misura	di sbarramento attivo di natura idraulica	mitigativa inattiva di natura chimica	mitigativa reattiva	precauzionale di natura statica

1. Progettazione della bonifica	In una procedura di bonifica ordinaria, gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza permanente sono	determinati dal proponente mediante analisi di rischio sito-specifica, sulla base degli esiti del piano di caratterizzazione, tenendo conto della specifica destinazione d'uso prevista	determinati mediante sopralluogo delle autorità competenti	definiti dalla regione nel piano regionale di bonifica dei siti contaminati	definiti dal comune competente indipendentemente dalla destinazione d'uso
1. Progettazione della bonifica	La scelta dei contaminanti indice deve tener conto	del superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), ovvero dei valori di fondo naturale, dei livelli di tossicità, della mobilità e della persistenza nelle matrici ambientali, della correlabilità ad attività svolte sul sito	degli esiti dell'analisi di rischio	degli esiti del collaudo della bonifica	degli esiti del monitoraggio della messa in sicurezza
1. Progettazione della bonifica	Nel caso di messa in sicurezza permanente, il collaudo degli interventi deve valutare la rispondenza tra il progetto definitivo e la realizzazione in termini di	efficacia delle misure adottate al fine di impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno dell'area oggetto dell'intervento	superamento dei valori di fondo naturale antropizzato	congruità del computo metrico estimativo	completezza della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti prodotti
1. Progettazione della bonifica	Nel caso degli interventi di bonifica biologica, l'uso di inoculi costituiti da MGM (microrganismi geneticamente modificati)	è consentito limitatamente a sistemi di trattamento completamente chiusi definiti "bioreattori", cioè strutture nelle quali è possibile isolare completamente dall'ambiente esterno le matrici da bonificare, una volta asportate dalla giacitura originaria	non è mai consentito	è consentito solo in associazione con il desorbimento termico	è consentito solo se si dimostra l'assenza di comunità microbiche naturali
1. Progettazione della bonifica	Nel progetto di bonifica si deve presentare una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di intervento applicabili al sito, tenendo conto	dell'efficacia nel raggiungere gli obiettivi finali, delle concentrazioni residue, dei tempi di esecuzione, dell'impatto sull'ambiente circostante degli interventi e dell'analisi dei costi	esclusivamente dei tempi di esecuzione	esclusivamente dei costi	esclusivamente delle risorse economiche pubbliche disponibili
1. Progettazione della bonifica	Gli interventi di messa in sicurezza operativa devono essere accompagnati da	idonei sistemi di monitoraggio e controllo atti a verificare l'efficacia delle misure adottate e il mantenimento nel tempo delle condizioni di accettabilità del rischio	aggiornamento periodico dell'analisi di rischio	sospensione delle attività sul sito, fino a certificata bonifica	riduzione dell'orario lavorativo
1. Progettazione della bonifica	Una messa in sicurezza realizzata con apposite sezioni filtranti in cui vengono inseriti materiali in grado di degradare i contaminanti della falda, può essere definita misura	di sbarramento reattivo di natura chimica	precauzionale statica	mitigativa assoluta	mitigativa inattiva
1. Progettazione della bonifica	Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono assicurare, per ciascun sito,	il raggiungimento degli obiettivi previsti col minor impatto ambientale e la maggiore efficacia, in termini di accettabilità del rischio di eventuali concentrazioni residue nelle matrici ambientali e di protezione dell'ambiente e della salute pubblica	l'annullamento delle emissioni	la riduzione a valori nulli delle concentrazioni di qualsiasi contaminante	l'annullamento della produzione di rifiuti
1. Progettazione della bonifica	Lo stato e la quantità dell'acqua contenuta nel terreno permettono di distinguere tre zone che sono, dall'alto verso il basso	zona insatura, frangia capillare e zona satura (o acquifero)	fase libera, fase legata, e fase pellicolare	zona di vuoto, matrice solida e zona interstiziale	zona franca, zona di transizione e zona satura
1. Progettazione della bonifica	La zona insatura è	la porzione di sottosuolo subito al di sotto della superficie nella quale le fessure della roccia o gli spazi vuoti tra i granuli di terreno non sono completamente pieni d'acqua, e questa è in grado di spostarsi verso il basso per effetto della gravità	il volume d'aria al di sopra del piano campagna, fino a 5 m di altezza	la porzione di suolo profondo compresa tra la superficie piezometrica e la roccia madre	la porzione di sottosuolo fino a 5 m di profondità dal piano campagna
1. Progettazione della bonifica	Nell'ambito della caratterizzazione di una falda, il termine "piezometro" sta a indicare un	pozzo di osservazione avente lo scopo di misurare il carico idraulico della falda a una certa profondità, che consenta di effettuare misure e rilevazioni dirette e di prelevare campioni d'acqua	misuratore di pressione portatile	dispositivo piezoelettrico per il rilievo topografico di precisione	misuratore di campo della concentrazione di contaminati volatili
1. Progettazione della bonifica	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati, un "sito" è definito come area	o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo e acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti	circolare di raggio 10 m e centro nella sorgente di contaminazione	di proprietà del soggetto responsabile della contaminazione	recintata e relativo volume di terreno compreso tra piano campagna e seconda falda
1. Progettazione della bonifica	Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale	possono essere attivate anche su iniziativa di soggetti interessati non responsabili della contaminazione (come proprietari o gestori dell'area)	possono essere attivate solo dal proprietario del sito, qualora questi sia identificato come colpevole dal Tribunale Amministrativo regionale	possono essere attivate solo dai vicini esposti alla contaminazione che fuoriesce dal sito	devono sempre essere attivate dalla provincia entro 30 giorni dalla contaminazione
1. Progettazione della bonifica	Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non si attivino per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, o qualora essi non siano individuabili e non provveda né il proprietario del sito né altri soggetti interessati	le procedure e gli interventi sono realizzati "d'ufficio" dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione	le procedure sono attivate dall'Autorità di bacino	gli interventi sono realizzati "d'ufficio" dal locale consorzio di bonifica	gli interventi sono realizzati da un commissario appositamente nominato
1. Progettazione della bonifica	Se gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo sono raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda	è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alla matrice suolo, anche "a stralcio" rispetto alle singole aree catastali, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici contaminate	occorre sempre attendere la bonifica della falda per inoltrare l'istanza	occorre elaborare una nuova analisi di rischio	occorre redigere un nuovo piano di caratterizzazione
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "bioventilazione" o "bioventing"	è una tecnica per la bonifica dei suoli particolarmente efficace nel caso di terreni contaminati da sostanze organiche biodegradabili	è una tecnica di bonifica che non può essere usata con gli idrocarburi	non è una tecnica di bonifica	è una modalità di esecuzione dell'analisi di rischio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "bioventilazione" o "bioventing" è una tecnica di bonifica che consiste essenzialmente	nell'iniezione d'aria nel sottosuolo insaturo al fine di favorire la biodegradazione dei contaminanti organici presenti	nell'estrazione dell'ossigeno dall'acqua di falda	nell'estrazione dell'ossigeno dall'acqua interstiziale	nella rimozione dei suoli contaminati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Per "bioventilazione" o "bioventing" si intende	una tecnica "in situ" di bonifica dei suoli, basata sulla stimolazione della naturale attività biologica del terreno che si ottiene attraverso l'immissione di ossigeno (aria)	una tecnologia di bonifica applicabile esclusivamente alla falda contaminata da metalli	un processo di estrazione delle sostanze chimiche che inquinano la falda sotterranea	una tecnica di estrazione delle terre contaminate che utilizza ventilatori rotanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di "bioventing" o "bioventilazione"	è applicata ai terreni contaminati da sostanze organiche biodegradabili aerobicamente, in particolare per la bonifica dei siti inquinati da derivati del petrolio	viene usata per la bonifica della falda	viene usata per estrarre gas tossici dai serbatoi che contengono idrocarburi	viene usata per il decommissioning di strutture contaminate da amianto

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "bioventing" o "bioventilazione"	è una diffusa tecnica di bonifica del suolo insaturo, particolarmente efficace in presenza di contaminazioni da sostanze biodegradabili derivate dal petrolio	consiste nell'estrazione dell'aria dal suolo contaminato	consiste nell'immissione di sostanze chimiche nei suoli contaminati	consiste nell'uso di ventilatori durante le operazioni di bonifica per la tutela dei lavoratori
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di "bioventing" (bioventilazione) per la bonifica del suolo è costituito da	pozzi realizzati nei suoli contaminati e connessi a una soffiante, attraverso i quali si procede all'insufflazione di aria nella zona insatura	una serie di buchi realizzati nel terreno	condotte in PVC per l'immissione di sostanze chimiche nel suolo contaminato	ventole che aerano la superficie dove lavora il personale addetto alla bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "bioremediation" (o "biorisanamento")	è una tecnica di bonifica che sfrutta la naturale capacità di degradare molti contaminanti organici, da parte di microrganismi già presenti nel suolo o appositamente introdotti	non è una tecnica di bonifica	è una modalità esecutiva dell'analisi di rischio	consiste nell'immissione in falda di un fluido in grado di assorbire i contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'insufflazione d'aria nel suolo attuata con il "bioventing" (bioventilazione)	favorisce la proliferazione dei microrganismi autoctoni che con la loro attività degradano i contaminanti organici biodegradabili presenti nel suolo	impedisce la biodegradazione	favorisce la proliferazione delle piante	favorisce il ricambio d'aria sulla superficie del suolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il processo di "bioventing" (bioventilazione) si sviluppa	attraverso l'immissione di aria negli strati di terreno interessati dalla presenza di contaminanti organici biodegradabili	attraverso la generazione di piante autoctone	mediante l'estrazione delle piante dei suoli contaminati	attraverso l'estrazione di gas dal suolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di "bioventing" (bioventilazione) viene utilizzata per la	decontaminazione di terreni inquinati da idrocarburi	disinfestazione delle piante prima della rimozione delle terre contaminate	bonifica della falda	biodegradazione delle piante contaminate
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nel suolo contaminato, durante un intervento di "bioventing" (bioventilazione)	i contaminanti organici vengono biodegradati aerobicamente dai microrganismi già presenti o appositamente introdotti	i composti degli idrocarburi diventano liquidi	i composti organici diventano liquidi	l'acqua presente viene aspirata e convogliata al trattamento
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "bioremediation" o "biorisanamento" è una tecnica di bonifica che consiste	nel modificare le condizioni ambientali (fisiche, chimiche e biochimiche) in modo da renderle ottimali per la crescita e le attività biologiche di microrganismi in grado di "consumare" gli inquinanti nei processi di respirazione (trasformandoli in prodotti innocui)	nell'eseguire gli interventi nel rispetto dei protocolli di agricoltura biologica	nell'estrazione tramite pompaggio delle sostanze chimiche disciolte in falda	nell'iniezione di acqua ossigenata in falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un intervento di "bioremediation" (biorisanamento), i microrganismi favoriscono la decontaminazione	ricavando l'energia necessaria per la loro sopravvivenza dalla decomposizione dei contaminanti organici presenti, purché sussistano le condizioni ottimali (in termini di pH, temperatura, potenziale redox, quantità di ossigeno, nutrienti inorganici, ecc.)	estraendo l'ossigeno dalla falda contaminata	rilasciando composti tossici in falda dopo essere entrati in contatto con i contaminanti	aggregando le sostanze non inquinanti e portandole in superficie
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "fitorisanamento" o "Phytoremediation"	è una tecnica di bonifica che sfrutta la capacità di alcune piante (erbacee o arboree) di assorbire specifici nutrienti e contaminanti, accumulandoli e/o metabolizzandoli e quindi rimuovendoli dalla matrice contaminata	non è una tecnica di bonifica	è la tipologia di analisi di rischio che prevede recettori vegetali	è una tecnica di bonifica che consiste nell'immissione in falda di un fluido in grado di assorbire le sostanze inquinanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I microrganismi, generalmente coinvolti negli interventi di "bioremediation" o biorisanamento, sono	batteri e lieviti	microbi	virus	muffe
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "phytoremediation" ("fitorisanamento" o "fitorimedio") è	una tecnica di bonifica che sfrutta la capacità di alcune piante di estrarre dal sottosuolo le sostanze inquinanti, accumulandole nei tessuti vegetali e/o decomponendole, nonché di creare nel terreno un ambiente più favorevole alla degradazione delle sostanze inquinanti	un processo di estrazione delle sostanze chimiche che inquinano la falda sotterranea	una tecnica di trattamento dei terreni contaminati che prevede l'uso di ventilatori rotanti	una tecnica di bonifica applicabile esclusivamente alla falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica della "phytoremediation" o "fitorimedio" è particolarmente efficace	in presenza di basse concentrazioni di composti inorganici (metalli pesanti ed elementi radioattivi) e organici, con contaminazione ubicata a profondità < 1 m e distribuita omogeneamente in terreni a permeabilità medio-alta	nei casi di contaminazione da BTEX profonde in terreni molto argillosi	in presenza di elevate concentrazioni e fase libera di idrocarburi pesanti	con contaminazioni profonde (> 20 m) e distribuite disomogeneamente
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica della "phytoremediation" o "fitorimedio" risulta indicata	in presenza di basse concentrazioni di composti inorganici (metalli pesanti ed elementi radioattivi) e organici, con contaminazione ubicata a profondità < 1 m e distribuita omogeneamente in terreni a permeabilità medio-alta	con contaminazione da idrocarburi pesanti in terreni pochissimo permeabili	in presenza di elementi fitotossici e di metalli non fitodisponibili	con contaminazioni profonde (> 20 m) e distribuite disomogeneamente
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica della "phytoremediation" o "fitorimedio" risulta particolarmente efficace per trattare	basse concentrazioni di contaminanti solubili e biodisponibili, sia inorganici (metalli pesanti ed elementi radioattivi) sia organici (idrocarburi, solventi clorurati, IPA, MtBE, pesticidi, percolato di discarica), con contaminazione poco profonda in terreni ad alta permeabilità	medie concentrazioni di contaminanti fitotossici in terreni poco permeabili	elevate concentrazioni di qualsiasi tipo di contaminante	elevate concentrazioni di qualsiasi tipo di contaminante organico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica detta "bioremediation" (biorisanamento) si basa sulla capacità di alcuni microrganismi di	decomporre i contaminanti organici presenti per ricavarne energia necessaria alla propria sopravvivenza, purché sussistano condizioni ottimali in termini di pH, temperatura, potenziale redox, quantità di ossigeno, nutrienti inorganici, ecc.	aggregare le sostanze non inquinanti e portandole in superficie	estrarre ossigeno dall'acqua contaminata	rilasciare ossigeno dopo essere entrati in contatto con i contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica detta "bioventing" (bioventilazione) è solitamente applicata	a terreni insaturi contaminati da idrocarburi leggeri	per il decommissioning di strutture industriali contaminate da amianto	per estrarre gas tossici da serbatoi interrati che contengono idrocarburi	a falde pesantemente contaminante da metalli e solventi clorurati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di "bioventing" (bioventilazione) è sempre dotato dei seguenti elementi	pozzi attraverso i quali si procede all'insufflazione d'aria nel terreno contaminato	condotte in acciaio per l'iniezione di liquidi in pressione nel suolo	scavi circolari realizzati nel terreno aventi diametro superiore a 1 metro	ventilatori per il raffreddamento dell'area di lavoro del personale
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di "bioremediation" (biorisanamento) è particolarmente adatta, e quindi applicabile con efficacia, nelle seguenti situazioni in presenza di	concentrazioni medio-basse di composti organici, in terreni omogenei con conducibilità idraulica medio-alta e umidità >10%	elevate concentrazioni di sali inorganici	elevate concentrazioni di metalli pesanti	contaminazioni da sostanze radioattive
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica "in situ"	è una tecnica di bonifica che prevede l'iniezione di un reagente ossidante direttamente nel suolo contaminato	è una modalità esecutiva dell'analisi di rischio	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di bonifica che prevede sempre l'immissione di aria compressa nel suolo

2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica detta "ossidazione chimica in situ" prevede	l'iniezione nella zona contaminata di una miscela contenente un opportuno agente ossidante, in grado di trasformare la sostanza organica inquinante in anidride carbonica e acqua o in sostanze a struttura molecolare più semplice e più facilmente degradabili	l'aspirazione dell'aria contenuta nel sottosuolo	lo scavo e l'estrazione dei suoli contaminati	l'immissione di gas inerti nel sottosuolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica per la bonifica di suoli contaminati è una tecnica di	bonifica "in situ" che prevede l'iniezione di un opportuno reagente chimico direttamente nel suolo contaminato	trattamento off-site dei terreni contaminati che prevede l'uso di ventilatori	bonifica della falda che prevede il pompaggio delle acque sotterranee e l'invio al trattamento in impianto idoneo	estrazione selettiva dei contaminanti disciolti in falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica dell'ossidazione chimica "in situ"	è applicata a terreni e sedimenti inquinati da composti organici bio-refrattari quali idrocarburi pesanti e composti organo-alogenati	è applicata per la bonifica della falda non contaminata da metalli pesanti	è applicata per la bonifica della falda contaminata da metalli pesanti	viene utilizzata per il decommissioning di strutture contaminate da amianto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di ossidazione chimica in situ per la bonifica di un sito contaminato si realizza attraverso	l'iniezione nella matrice contaminata di un opportuno agente chimico ossidante	la ventilazione del suolo contaminato mediante apposite condotte	la rimozione dei suoli contaminati e l'invio a smaltimento	il pompaggio delle acque contaminate e l'invio a trattamento off-site
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica dell'ossidazione chimica "in situ" di un suolo contaminato prevede	il dosaggio di reagenti ossidanti quali perossido di idrogeno, persolfato di sodio e permanganato di potassio in terreni e sedimenti inquinati da composti organici biorefrattari quali idrocarburi pesanti e composti organo-alogenati	l'emungimento delle acque sotterranee contaminate e l'invio a trattamento	l'estrazione dell'aria dal suolo contaminato attraverso appositi pozzi messi in depressione	l'utilizzo di ventilatori durante le operazioni di bonifica per la tutela dei lavoratori
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il processo di ossidazione chimica in situ che prevede l'uso di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) per la bonifica di suoli contaminati è anche definito	Fenton" o "Fenton-like	pelton	scambio di resine	scambio ionico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "Fenton" (o "Fenton-like") è	una tipologia di reagente utilizzato per interventi di bonifica di ossidazione chimica in situ, a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e sali ferrosi	un tensioattivo usato per la pulizia dei campionatori	un composto stabilizzante usato per i campioni di acqua da analizzare in laboratorio	una miscela commerciale di solventi clorurati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Gli agenti ossidanti più usati in interventi di bonifica di ossidazione chimica in situ sono	perossido di idrogeno, ozono, permanganato di potassio e sodio, persolfato di sodio, acido peracetico, ipocloriti	uranio, cadmio e zinco	acido solforico e acido cloridrico	carbone e zolfo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "soil flushing" è definibile come una tecnica di bonifica in situ	basata sul "flussaggio" (lavaggio) del terreno contaminato mediante iniezione o infiltrazione di acqua (spesso additivata con sostanze deputate a favorire la rimozione dei contaminanti)	che inibisce la biodegradazione del suolo contaminato	basata sulla proliferazione delle piante capaci di assorbire gli idrocarburi	basata sul ricambio d'aria sulla superficie del sito
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In sintesi, la tecnica di soil flushing per la bonifica di un suolo contaminato consiste	nel lavaggio in situ del terreno contaminato mediante iniezione o infiltrazione di acqua (spesso additivata con sostanze deputate a favorire la rimozione dei contaminanti)	nel favorire la biodegradazione nel suolo contaminato	nel favorire lo scambio d'aria tra suolo e sottosuolo	nella piantumazione di piante in grado di catturare i metalli pesanti presenti nel suolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di soil flushing per la bonifica di un terreno contaminato prevede	la realizzazione di pozzi per l'immissione nel suolo contaminato di acqua (spesso additivata con sostanze deputate a favorire la rimozione dei contaminanti); spesso anche di pozzi o trincee a monte dell'area contaminata, per la rimozione del fluido di lisciviazione	la realizzazione di pozzi per la ventilazione passiva	lo scavo e la rimozione del suolo contaminato e l'invio a incenerimento	la preparazione e l'iniezione di un reagente chimico ossidante
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "soil flushing" è una tecnica di bonifica del suolo che risulta particolarmente efficace	nelle contaminazioni localizzate, limitate arealmente e a profondità ridotta, da composti inorganici e organici (volatili e semi-volatili), in terreni omogenei a permeabilità medio-alta	nelle contaminazioni profonde in terreni argillosi	nella contaminazione puntuale e profonda da contaminanti poco solubili e molto adsorbibili	nei terreni eterogenei a bassa permeabilità, ad alto tenore di materia organica e carbonati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La SVE (Soil vapour extraction) è una	tecnica di bonifica adatta per il trattamento di contaminazioni della zona insatura da composti organici volatili e semivolatili in terreni omogenei e a permeabilità medio-alta	tecnica di bonifica che consiste nell'immissione di un ossidante nel sottosuolo	modalità esecutiva dell'analisi di rischio	tecnica di bonifica che consiste nell'immissione di idrocarburi volatili nel sottosuolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	SVE (Soil vapour extraction) è	una tecnica di bonifica basata sull'estrazione e il trattamento dell'aria interstiziale del sottosuolo contaminato (satura di contaminanti in fase vapore), attraverso una depressione applicata alla zona insatura del terreno attraverso appositi pozzi o trincee	una tecnica di selezione e scavo dei terreni contaminati per l'invio all'inceneritore	un processo di estrazione delle sostanze chimiche che inquinano la falda	una tecnica di bonifica della falda che prevede il pompaggio delle acque e l'invio al trattamento
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di SVE (Soil vapour extraction) si applica a contaminazioni	nella zona insatura di terreno, sempre al di sopra della falda	nella zona satura	nel primo metro al di sotto del piano campagna	in falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di SVE (Soil vapour extraction) risulta particolarmente efficace	nella contaminazione recente da composti organici prettamente volatili e, in misura minore, semivolatili, in terreni insaturi omogenei con permeabilità medio-alta	nella contaminazione da composti inorganici non volatili	nella contaminazione da composti inorganici in terreni argillosi	nell'elevato tenore di materia organica e alto tasso di umidità
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di "solidificazione/stabilizzazione" per la bonifica dei siti contaminati	è finalizzata a intrappolare i contaminanti presenti nella zona insatura, fisicamente (all'interno di una matrice solida) o chimicamente (riducendone la solubilità, la mobilità e la tossicità)	prevede l'iniezione in falda di un fluido in grado di assorbire gli inquinanti	prevede l'uso di un sistema emungimento dell'acqua di falda contaminata	si applica esclusivamente alla falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "solidificazione/stabilizzazione" in situ di un suolo contaminato è	un trattamento che consiste nel rendere inerti i composti inquinanti presenti in un suolo intrappolandoli fisicamente all'interno di una matrice solida e/o innescando/favorendo reazioni chimiche che ne riducono la solubilità, la mobilità e la tossicità	una tecnica per la preparazione dei terreni contaminati al successivo invio all'inceneritore	un processo di estrazione dei contaminanti della falda	una tecnica applicabile esclusivamente a falde contaminate
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'immobilizzazione dei contaminanti, indotta con la tecnica di bonifica in situ detta "solidificazione/stabilizzazione", può avvenire per	adsorbimento o complessazione, precipitazione, scambio ionico, formazione di soluzione solida e incorporazione nel reticolo cristallino	digestione aerobica	evaporazione e sublimazione	evapotraspirazione
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La miscela inertizzante utilizzata negli interventi di "solidificazione/stabilizzazione" per la bonifica di suoli contaminati può essere composta da	reagenti inorganici (leganti idraulici come il cemento), ma anche reagenti organici di origine termoplastica (bitumi, polietilene) o polimerica (urea, formaldeide)	acqua addizionata di ozono	acqua ossigenata	reagente Fenton

2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica nota come SVE (Soil vapour extraction)	si applica a contaminazioni della zona insatura di terreno, sempre al di sopra della falda	si applica solo a orizzonti contaminati superficiali (entro 50 cm dal piano campagna)	si applica alla falda	non si applica alla zona insatura
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di ossidazione chimica in situ per la bonifica di suoli contaminati consiste	nell'iniezione nella matrice contaminata di opportuni agenti ossidanti, in grado di trasformare completamente i contaminanti organici in anidride carbonica e acqua (o parzialmente, in sostanze a struttura molecolare più semplice e più facilmente degradabili)	nell'immissione nel sottosuolo di gas in pressione	nell'emungimento delle acque di falda contaminate e nel trattamento off-site	nello scavo e trattamento on-site dei terreni contaminati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La SVE (Soil vapour extraction) è una tecnica di bonifica in situ	adatta per il trattamento di contaminanti organici volatili e semi volatili nella zona insatura, in presenza di terreni omogenei e con permeabilità medio-alta	finalizzata allo scavo dei terreni da inviare all'incenerimento	applicabile anche alla falda, e che prevede pompaggio delle acque e invio a trattamento	che consiste nell'estrazione selettiva dei contaminanti della falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "trattamento termico" o "desorbimento termico"	è una tecnica per la bonifica in situ di terreni contaminati che consente di rimuovere inquinanti volatili e semivolatili, vaporizzandoli con l'incremento della temperatura	non è una tecnica di bonifica ma di analisi preliminare	è una tecnica di bonifica delle acque sotterranee che ne prevede l'emungimento	è una modalità di esecuzione dell'analisi di rischio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "trattamento termico" o "desorbimento termico" è una tecnica di bonifica in situ dei terreni insaturi	basata sul favorire la volatilizzazione dei contaminanti volatili e semivolatili mediante l'incremento di temperatura del suolo, per successiva estrazione e distruzione	che prevede sempre l'immissione di gas nel sottosuolo	che prevede l'aspirazione dell'aria interstiziale	che consiste nello scavo selettivo dei terreni contaminati e nel trattamento off-site
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di "desorbimento termico" in situ di un terreno contaminato si realizza	riscaldando il terreno con varie tecniche (ad es. iniettando vapore, con microonde o con resistenze elettriche) e inducendo la vaporizzazione dell'acqua e la volatilizzazione dei contaminanti, che vengono recuperati da appositi punti di estrazione e trattati in superficie	estraendo i contaminanti della falda mediante l'utilizzo di microrganismi	decontaminando i terreni contaminati con l'ausilio di ventilatori posizionati in superficie	pompando le acque della falda contaminata e inviandole a opportuno trattamento off-site
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento termico in situ per la bonifica di suoli contaminati che utilizza l'estrazione con vapore	viene anche definito "hot air/steam stripping" o "strip-paggio con vapore", e consente la rimozione dal suolo dei contaminanti volatili e semivolatili	è una tecnica in situ basata sulla proliferazione di piante capaci di assorbire i metalli	prevede il pompaggio delle acque di falda contaminate da metalli per l'invio all'impianto di trattamento	è una tecnica in situ che favorisce i fenomeni di biodegradazione nel suolo contaminato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di trattamento termico in situ per la bonifica di suoli contaminati può prevedere	la presenza di pozzetti di immissione posti lungo il perimetro della zona contaminata che permettono l'iniezione di vapore nel suolo a temperature comprese tra 150 e 230 °C	il posizionamento di spettrometri di massa su tutta la superficie da trattare	la realizzazione di trincee drenanti per far confluire le acque della falda contaminata all'impianto di trattamento	la rimozione del suolo contaminato e l'invio a incenerimento
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di trattamento termico in situ per la bonifica di suoli contaminati può prevedere	il riscaldamento del suolo contaminato mediante l'emissione di onde elettromagnetiche nel campo delle radio frequenze	il posizionamento di spettrometri di massa su tutta la superficie da trattare	la rimozione del suolo contaminato e l'invio a incenerimento	la realizzazione di trincee drenanti per far confluire le acque della falda contaminata all'impianto di trattamento
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento termico può essere efficacemente utilizzato come tecnica di bonifica in situ per trattare suoli contaminati da	contaminanti vaporizzabili, come idrocarburi aromatici e policiclici aromatici, oli minerali vari e idrocarburi alogenati con punto di ebollizione compreso fra 100 e 250 °C	composti inorganici poco volatili	metalli alcalini in elevate concentrazioni	composti organici del fosforo in elevate concentrazioni
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nella movimentazione dei suoli contaminati scavati verso l'impianto di smaltimento	se questi sono rifiuti, devono essere accompagnati dal FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	è sufficiente una bolla di trasporto merce	non è necessaria alcuna documentazione specifica	è necessaria documentazione specifica solo se espressamente richiesto dal trasportatore
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento termico (desorbimento termico) in situ di un suolo contaminato si realizza	riscaldando il suolo (ad esempio con radiofrequenze), e provocando la vaporizzazione dell'acqua e la volatilizzazione dei contaminanti contenuti nel terreno, che vengono poi recuperati mediante appositi punti di estrazione e trattati in superficie	sversando acqua calda sull'area corrispondente alla contaminazione	immettendo azoto liquido nel suolo contaminato	rimuovendo i suoli contaminati e inviandoli a un forno a letto fluido
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il desorbimento termico in situ di un suolo contaminato si realizza	riscaldando il suolo (ad esempio iniettando vapore a temperature tra 150 e 230°C) e inducendo la vaporizzazione dell'acqua e la volatilizzazione dei contaminanti contenuti nel terreno, che vengono poi recuperati mediante appositi punti di estrazione e trattati	mediante raffreddamento indotto da ventilatori posizionati sul piano campagna	pompando le acque di falda contaminate e trattandole termicamente	estraendo i contaminanti della falda mediante l'utilizzo di batteri termoresistenti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento termico (desorbimento termico) è una tecnica di bonifica in situ particolarmente efficace nel trattamento di	contaminanti vaporizzabili, come idrocarburi volatili e semivolatili e metalli pesanti volatili	contaminazioni diffuse e a elevate profondità	composti inorganici poco volatili	metalli alcalini in elevate concentrazioni
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un intervento di desorbimento termico per la bonifica di un suolo contaminato, il riscaldamento del suolo può avvenire	per iniezione di vapore, per irradiazione nel suolo di microonde, per energizzazione con onde elettromagnetiche nel campo delle radiofrequenze, con resistenze elettriche e bruciatori	utilizzando specchi solari	per infusione di sonde termiche	per sversamento di acqua bollente
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "Landfarming" e le "Biopile" sono due	tecniche di bonifica "ex situ" per il trattamento dei suoli insaturi contaminati da sostanze organiche, applicabili sia "on-site" (all'interno del sito) sia "off-site" (all'esterno)	protocolli operativi per la gestione di terre e rocce da scavo	tecniche di bonifica "in situ" per il trattamento della falda	modalità esecutive dell'analisi di rischio biologico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica delle "biopile", utilizzata per interventi di bonifica ex situ di un suolo contaminato, si basa	sulla capacità di numerosi ceppi microbici, sia batterici sia fungini, di attaccare, in ambiente controllato (bioreattori), un largo spettro di molecole di contaminanti organici, trasformandole in energia e nutrimento	sulle proprietà depurative di opportune sostanze inorganiche che vengono sciolte in falda	sulla capacità di alcuni idrocarburi di estrarre i contaminanti dissolti in falda	sull'impiego di pale meccaniche per lo scavo delle terre contaminate
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'utilizzo di ceppi fungini nella tecnica di bonifica delle "biopile"	è particolarmente indicato per i suoli contaminati da composti aromatici e alogenati	non è mai praticato	è efficace solo con olio vegetale	è particolarmente indicato per terreni contaminati da sostanze radioattive
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica delle "biopile" per la bonifica di terreni contaminati prevede	l'allestimento di reattori biologici coperti, per sovrapposizione di strati di terreno contaminato (con altezze massime di 4-5 metri) intervallati con la posa in opera di tubazioni forate, sia per la distribuzione di aria e soluzioni di nutrienti, sia per l'estrazione dell'aria	l'uso di reagenti inorganici che vengono sciolti nella falda per bonificarla	l'uso di solventi idrocarburi per l'estrazione dei contaminanti in falda	l'utilizzo di pale meccaniche per lo scavo dei terreni contaminati

2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'allestimento di una "biopila" per la bonifica di terreni contaminati prevede	la realizzazione di una platea di contenimento impermeabile e di una rete di drenaggio posizionata alla base della platea stessa, costituita da tubazioni fessurate collegate a una pompa, per convogliare i liquidi di percolamento a un contenitore di accumulo	l'attivazione di ventilatori che aerano la superficie di lavoro	la predisposizione di condotte per l'immissione di sostanze chimiche nel suolo	la realizzazione di perforazioni nel terreno, a sezione circolare
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'utilizzo di ceppi batterici mesofili e/o termofili nella tecnica di bonifica delle "biopile"	è particolarmente indicato per i suoli contaminati da idrocarburi	è efficace solo con olio vegetale	è particolarmente indicato per i suoli contaminati da sostanze radioattive	non è mai praticato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il principio di trattamento comune alle tecniche di bonifica delle "Biopile" e del "Landfarming" consiste	nella stimolazione dei processi biodegradativi attuati da microorganismi, autoctoni e/o inoculati, in grado di alimentarsi delle catene idrocarburiche e degradare i contaminanti organici presenti nei terreni oggetto di bonifica	nell'indurre la precipitazione dei contaminanti meno solubili	nel favorire la proliferazione di piante capaci di assorbire e metabolizzare i contaminanti	nell'inibire l'evaporazione dei composti poco volatili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica del "Landfarming" per la bonifica di un suolo contaminato prevede	la stesura di uno strato di terreno contaminato all'aperto, al di sopra di un letto drenante e di un manto impermeabile, con eventuale movimentazione meccanica a regolari intervalli di tempo e irrigazione con acqua (eventualmente arricchita di ossigeno e/o nutrienti)	la rimozione dei suoli contaminati per l'invio all'inceneritore	l'aspirazione dell'aria contaminata contenuta nel sottosuolo	l'immissione di gas nel sottosuolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "Landfarming" è definibile come una	tecnica di bonifica biologica "ex-situ" per il trattamento dei suoli insaturi contaminati da sostanze organiche, realizzabile sia "off-site" che "on-site"	tecnica di bonifica caratterizzata dall'immissione di gas inerti nel sottosuolo	tecnica di trattamento dell'aria interstiziale contaminata	metodologia di applicazione dell'analisi di rischio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il principio di trattamento alla base della tecnica di "Landfarming" utilizzata per interventi di bonifica di un suolo contaminato è	l'ottimizzazione delle condizioni favorevoli al metabolismo di microrganismi in grado di utilizzare le sostanze inquinanti come nutrienti e fonte di energia per i processi di riproduzione e moltiplicazione cellulare	l'utilizzo di macchine agricole per la rimozione dei terreni contaminati	l'uso di idrocarburi affini ai contaminanti della falda	l'uso di specifici reagenti inorganici che vengono sciolti nella falda contaminata
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di bonifica ex situ di terreni, eseguito con la tecnica del "Landfarming", prevede	il frequente rivoltamento del terreno, steso in strati sottili (spessori al massimo di 2 m), mediante macchine discatrici, al fine di favorire il contatto tra inquinante, biomassa, ossigeno, nutrienti e umidità, ottimizzando le condizioni per l'attività degradativa dei batteri	la preparazione e la dispersione al suolo di uno specifico reagente ossidante	l'allestimento di una rete di tubazioni per l'insufflazione di aria e ozono	la copertura dei cumuli con un telo impermeabile
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Gli interventi di bonifica con tecniche di Landfarming e Biopile sono particolarmente efficaci	nei contaminanti organici con un numero di atomi di carbonio inferiore a 20, basso tenore di metalli pesanti, terreni a permeabilità medio-elevata con una densità della popolazione microbica compresa tra 104 e 107 CFU (Unità Formanti Colonia)	nell'alta concentrazione di metalli pesanti tossici, assenza di popolazione microbica	nei terreni a bassa o nulla permeabilità	nell'altissima concentrazione di idrocarburi (=> 50.000 mg/kg)
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Gli interventi di bonifica con tecniche di Landfarming risultano particolarmente efficaci nel trattamento di	terreni a medio-alta permeabilità contaminati da inquinanti organici a basso numero di atomi di carbonio, in presenza di popolazione microbica autoctona (almeno 104 CFU (Unità Formanti Colonia)) e con un basso tenore di metalli pesanti	terreni con contenuto idrico in peso < 5% e temperatura < 10 °C	terreni caratterizzati a elevato tenore di metalli pesanti (maggiore di a 3.000 mg/kg)	elevate concentrazioni di idrocarburi (=> 60.000 mg/kg)
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Al fine di una efficace esecuzione di un intervento di Landfarming per la bonifica di un terreno contaminato, è prevista la	caratterizzazione microbiologica dei ceppi microbici indigeni e la definizione dei parametri trofici e funzionali che ne stimolino la crescita, nonché un'eventuale immissione di starter microbici selezionati nella soluzione percolante	perforazione e il completamento di pozzi di barrieramento idraulico	predisposizione di una rete per l'insufflazione di gas inerti	realizzazione di un sistema per la captazione del biogas prodotto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento con "bioreattori in fase slurry" (Slurry-Phase Bioreactors, SPB) è	una tecnica di bonifica biologica ex-situ particolarmente efficace per terreni contaminati da idrocarburi	una tecnica che prevede l'immissione di gas nel suolo	una tecnica di aspirazione dell'aria interstiziale	un sotto-processo della caratterizzazione del sito
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'utilizzo di "bioreattori in fase slurry" (Slurry-Phase Bioreactors, SPB) per la bonifica in situ di terreni contaminati è particolarmente indicato per contaminazioni da	idrocarburi	sostanze radioattive	composti non biodegradabili	metalli pesanti in alte concentrazioni
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il principio base della tecnica di bonifica dei suoli mediante "bioreattori" è	l'ottimizzazione, in ambiente controllato, delle condizioni per il metabolismo dei microorganismi responsabili della bio degradazione dei contaminanti del terreno (in fase "slurry"), anche attraverso miscelazione meccanica e areazione con aria compressa umidificata	l'uso di idrocarburi affini ai contaminanti per l'estrazione degli stessi	l'ossidazione chimica dei contaminanti disciolti con opportuni reagenti inorganici	il trattamento meccanico per la selezione delle frazioni fini contaminate
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un bioreattore in fase slurry (Slurry-Phase Bioreactor, SPB) per la bonifica di un suolo contaminato consiste essenzialmente in	un recipiente nel quale il terreno, preliminarmente setacciato a circa 2 mm, viene sospeso in acqua a creare uno "slurry", agitato meccanicamente e insufflato d'aria in modo da ottimizzare il metabolismo dei microorganismi capaci di biodegradare i contaminanti	un contenitore in cui vengono inseriti i suoli contaminati per inviarli all'incenerimento	un recipiente collegato a una fonte di calore che consente la separazione tra le frazioni pulite e contaminate	una vasca nella quale i suoli contaminati vengono miscelati con acque estratte dalla falda al fine di diluire la concentrazione degli inquinanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il sistema di trattamento del terreno mediante "bioreattori" è	una tecnica di bonifica ex-situ per terreni contaminati che consiste nell'ottimizzare, in ambiente controllato, le condizioni per il metabolismo dei microorganismi responsabili della biodegradazione dei contaminanti del terreno (solitamente ridotto in fase "slurry")	la tecnica per la bonifica dei vapori interstiziali mediante biofiltri	una tecnica di bonifica che consente l'abbattimento dei metalli pesanti aerodispersi	la tecnica di rimozione selettiva dei suoli contaminati per l'invio all'inceneritore
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica dei suoli mediante "bioreattori in fase slurry" (Slurry-Phase Bioreactor, SPB) si basa su	l'ottimizzazione, in ambiente controllato, delle condizioni per il metabolismo dei microorganismi responsabili della bio degradazione dei contaminanti del terreno (in fase "slurry"), anche attraverso miscelazione meccanica e areazione con aria compressa umidificata	l'estrazione dei contaminanti volatili attraverso la messa in depressione del bioreattore	l'immissione nel bioreattore di uno specifico reagente chimico ossidante	trattamento meccanico per la selezione delle frazioni fini contaminate
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di bonifica ex-situ di un terreno contaminato mediante la tecnica delle "biopile" consiste essenzialmente	nell'allestimento di cumuli del terreno contaminato e nel controllo delle condizioni chimico-fisiche al fine di favorire la capacità di numerosi ceppi microbici, sia batterici sia fungini, di degradare le molecole di contaminanti organici, trasformandole in energia e nutrimento	in un approfondimento delle indagini di caratterizzazione	nell'immissione nel sottosuolo di soluzioni di metalli pesanti idonei	nella miscelazione del terreno con acque di falda al fine di ridurre la contaminazione

2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di compostaggio per la bonifica di un sito contaminato	si basa su processi biologici controllati che consentono di convertire i contaminanti organici in intermedi non tossici, mediante l'uso di microrganismi in condizioni aerobiche o anaerobiche	prevede la realizzazione di condotte per l'immissione di reagenti nel suolo contaminato	prevede l'estrazione dei contaminati da parte dell'apparato radicale di idonee specie vegetali	prevede l'immissione di aria negli strati profondi di terreno contaminati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Durante la fase attiva di un processo di compostaggio per la bonifica di un terreno contaminato, si osserva generalmente	un incremento della temperatura, a causa del calore prodotto dal metabolismo dei microrganismi biodegradatori	un decremento della temperatura che tende a scendere	il congelamento del terreno	la morte di tutti i microrganismi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di compostaggio per la bonifica ex-situ di terreno contaminato prevede	lo scavo del terreno e il mescolamento con idonei materiali organici, nonché con ammendanti organici porosi, al fine di ottenere un idoneo substrato di partenza	l'impiego di piante autoctone	l'impiego di piante capaci di estrarre i contaminanti dei suoli contaminati	l'estrazione di vapori dal suolo contaminato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di bonifica ex-situ di un terreno contaminato con la tecnica del compostaggio consiste	nell'ottimizzare il processo naturale di decomposizione della sostanza organica di un substrato costituito dal terreno contaminato mescolato con idonei materiali organici, nonché con ammendanti organici porosi	nella piantumazione di piante autoctone	nell'estrarre e trattare i vapori interstiziali di gas dal suolo	nell'impiego di reagenti chimici ossidanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La bonifica di un terreno contaminato mediante compostaggio consiste, essenzialmente,	nell'estrazione del terreno e successivo mescolamento con idonei materiali organici e ammendanti, al fine di ottenere un idoneo substrato di partenza disposto in cumuli in ambienti controllati per ottimizzare il processo di decomposizione della sostanza organica	nella piantumazione di piante erbacee capaci di assorbire gli inquinanti dal suolo	nella captazione e successivo trattamento dei vapori di contaminanti del suolo	nella coltivazione di piante autoctone sull'area contaminata
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Durante un intervento di "bioventing" (o bioventilazione) gli inquinanti volatili presenti nella zona contaminata	vengono biodegradati aerobicamente, nonché volatilizzati e allontanati con il flusso d'aria	precipitano	si accumulano	vengono disciolti nell'acqua interstiziale
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Le tecniche di bonifica di "bioremediation" (biorisanamento) si basano	sul favorire il metabolismo di determinati microrganismi in grado di biodegradare i più comuni contaminanti organici	su estrazione e adsorbimento dei contaminanti disciolti su carboni attivi di origine vegetale	sul decadimento spontaneo di alcuni isotopi instabili	sull'induzione della dispersione meccanica dei contaminanti disciolti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica ex-situ del compostaggio risulta particolarmente efficace per trattare contaminazioni da	idrocarburi leggeri, idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	policlorobifenili (PCB)	sostanze radioattive presenti nel suolo	solfiti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Durante un intervento di Bioremediation (Biorisanamento) di un terreno contaminato, i microrganismi presenti	attuano la degradazione biologica ricavando l'energia necessaria per la loro sopravvivenza dalla decomposizione della sostanza organica e dai nutrienti inorganici presenti	aggregano le sostanze non inquinanti portandole in superficie	smettono di riprodursi	rilasciano sempre composti tossici nella falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I microrganismi responsabili della biodegradazione dei contaminati durante un intervento di Bioremediation (Biorisanamento) sono	principalmente batteri e lieviti	microbi (patogeni)	esclusivamente virus	esclusivamente muffe
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In presenza di elevate concentrazioni di metalli pesanti nel terreno, la tecnica della Bioremediation (Biorisanamento) è	inefficace e sconsigliata, in quanto elevate concentrazioni di metalli risultano tossiche per i microrganismi responsabili della biodegradazione della sostanza organica	la migliore tecnica applicabile	applicabile solo se i metalli sono di derivazione petrolifera	applicabile solo se i metalli sono costituiti da specie degradabili aerobicamente
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il Fitorisanamento o "Phytoremediation" è una tecnica di	bonifica che sfrutta la capacità di alcune piante di "fito-estrarre" metalli pesanti e/o composti organici dai terreni contaminati	bonifica applicabile solo alla falda	bonifica caratterizzata dall'uso di ventilatori a pale rotanti	estrazione selettiva di contaminanti applicabile solo alla falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'estrazione chimica di un contaminante dalla matrice terreno mediante solventi	può essere usata in impianti per la bonifica ex situ di terreni contaminati	è una metodica analitica per la quantificazione di solventi clorurati	è un processo usato esclusivamente in laboratorio	non può essere usata come tecnica di bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'estrazione chimica dei contaminanti di un terreno mediante solventi è	un processo utilizzato in tecniche ex situ per la bonifica di suoli contaminati, solitamente in impianti "on-site" e in combinazione con altri trattamenti di bonifica	una metodica analitica per la quantificazione di solventi clorurati	una tecnica che prevede l'estrazione e il trattamento dei vapori interstiziali solubili	esclusivamente una metodica di miscelazione dei reagenti di laboratorio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un impianto che utilizza la tecnica di estrazione chimica per la bonifica di un terreno contaminato è costituito principalmente da	un "estrattore", unità in cui il terreno scavato viene miscelato al solvente, e da un "separator", unità in cui i contaminanti vengono separati dal solvente a seguito di una variazione di temperatura-pressione oppure utilizzando un secondo solvente	un contenitore in cui vengono miscelati i suoli	un separatore che realizza la separazione solido/liquido	una serie di canalette che rilasciano solventi nel terreno
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un impianto di bonifica ex situ che utilizza il principio dell'estrazione chimica, per "estrattore" si intende	una unità impiantistica nella quale il terreno contaminato scavato viene miscelato al solvente in grado di solubilizzare i contaminanti	l'insieme delle condotte e delle canalette che rilasciano i solventi nel terreno	il contenitore nel quale vengono miscelati i suoli	un separatore liquido/solido
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un impianto di bonifica ex situ che utilizza il principio dell'estrazione chimica, per "separator" si intende	una unità impiantistica nella quale i contaminanti solubilizzati nel solvente vengono separati dal solvente stesso per mezzo di variazioni di temperatura-pressione oppure utilizzando un secondo solvente	l'insieme delle canalette che consentono l'infiltrazione dei solventi nel terreno	un contenitore nel quale avviene la miscelazione del terreno con il solvente	una unità per la separazione delle diverse classi granulometriche
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un impianto di trattamento chimico di "estrazione" per la bonifica ex situ di un terreno contaminato opera la	separazione e rimozione dei contaminanti dalla matrice solida del terreno sfruttando processi di natura chimico-fisica (solubilizzazione, precipitazione, adsorbimento ecc.) in ambienti controllati (unità impiantistiche quali estrattori e separatori)	rimozione diretta dei contaminanti dalla matrice solida del terreno, sfruttando processi di natura biologica	separazione dei contaminanti dal terreno sfruttando l'energia geotermica	separazione fisica dei contaminanti dalla matrice solida sfruttando la forza centrifuga
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un impianto per la bonifica ex situ di un terreno contaminato mediante "estrazione chimica", solitamente utilizza, come solventi,	alcali, chetoni e alcoli	perclorobifenili (PCB) e diossine	acqua	idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un apposito impianto di bonifica ex situ, l'estrazione chimica dei contaminanti dal terreno scavato è attuabile mediante i seguenti solventi "a gas liquefatto"	propano e butano	perclorobifenili (PCB) e diossine	nicel	amianto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un apposito impianto di bonifica ex situ, l'estrazione chimica dei contaminanti dal terreno è attuabile mediante fluidi solventi in condizioni "supercritiche" quali	etilene e idrocarburi	piombo	idrogeno	ossigeno

2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica ex situ	è una tecnica che prevede il trattamento del terreno contaminato scavato con un apposito reagente chimico ossidante in ambiente controllato (reattore on-site off-site)	è una tecnica di bonifica che prevede l'iniezione nel suolo di fluidi supercritici	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di bonifica che prevede l'iniezione nel suolo di solventi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di ossidazione chimica ex situ, per la bonifica di un suolo contaminato, prevede	lo scavo del terreno contaminato e il suo trattamento in impianto controllato (solitamente on-site) mediante reagenti chimici ossidanti	lo scavo del terreno contaminato e il suo invio a smaltimento	l'iniezione di solventi nel sottosuolo	lo scavo del terreno contaminato e il suo trattamento mediante solventi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di ossidazione chimica ex situ per la bonifica di terreni contaminati	è applicata efficacemente a contaminazioni da composti organici biorefrattari quali idrocarburi pesanti e composti organo-alogenati	viene utilizzata solo con contaminazioni da metalli pesanti	è applicata efficacemente a falde non contaminate da metalli pesanti	viene utilizzata per il decommissioning di strutture contaminate da amianto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica dell'ossidazione chimica "ex situ" di un suolo contaminato prevede	lo scavo del terreno e il trattamento on-site con solventi	lo scavo del terreno contaminato e il trattamento con reagenti ossidanti quali perossido di idrogeno, il persolfato di sodio e/o il permanganato di potassio	l'emungimento delle acque sotterranee contaminate e l'invio a trattamento	l'estrazione dell'aria dal suolo contaminato attraverso appositi pozzi messi in depressione
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il processo di ossidazione chimica che prevede l'uso di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) per la bonifica (in situ o ex situ) di terreni contaminati è detto	Fenton" o "Fenton-like	pelton	scambio ionico	scambio cationico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di ossidazione chimica ex situ per la bonifica di un suolo contaminato prevede	l'uso di reagenti ossidanti quali perossido di idrogeno, persolfato di sodio e permanganato di potassio, in grado di trasformare la sostanza organica inquinante in anidride carbonica e acqua o in sostanze a struttura molecolare più semplice e più facilmente degradabili	l'estrazione dell'aria dal suolo contaminato attraverso sistema di pozzi e soffianti	l'installazione di ventilatori per la tutela dei lavoratori	il pompaggio delle acque di falda contaminate e l'invio a trattamento
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La solidificazione/stabilizzazione ex situ per la bonifica di un suolo contaminato è	un trattamento che consiste nel rendere inerti i contaminanti presenti intrappolandoli fisicamente all'interno di una matrice solida e/o favorendo reazioni chimiche che riducono la tendenza dei contaminati a separarsi, diminuendone solubilità, mobilità e tossicità	una tecnica applicata alla bonifica della falda	una tecnica di estrazione selettiva dei terreni contaminate per l'invio all'inceneritore	un processo di estrazione dei contaminanti della falda mediante solventi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di stabilizzazione/solidificazione di un suolo contaminato è solitamente applicata con efficacia	con contaminanti inorganici, spesso in abbinamento ad altre tipologie di trattamento come il "soil washing" o la "bioremediation"	solo con contaminanti biodegradabili e in presenza di ossigeno	solo con contaminanti degradabili aerobicamente e in assenza di ossigeno	solo con contaminanti di origine petrolifera (gasolio, kerosene, ecc.)
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La solidificazione/stabilizzazione ex situ per la bonifica dei siti contaminati è una tecnica	di bonifica in situ che prevede lo scavo del terreno e il trattamento (on-site off-site) con reagenti inertizzanti inorganici (leganti idraulici come il cemento) oppure organici, di origine termoplastica (bitumi, polietilene) o polimerica (urea, formaldeide)	che consiste nell'iniezione nel suolo di un solvente	che comporta l'estrazione dell'acqua di falda e trattamento con stabilizzanti	applicabile solo alla falda, che ne comporta la solidificazione
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Negli interventi di "solidificazione/stabilizzazione" per la bonifica ex situ di suoli contaminati, il terreno scavato viene solitamente trattato con	reagenti inorganici (leganti idraulici come il cemento), ma anche reagenti organici di origine termoplastica (bitumi, polietilene) o polimerica (urea, formaldeide)	soluzioni a base di cloro	reagenti di tipo "Fenton"	soluzione a base di acqua ossigenata
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "solidificazione/stabilizzazione" ex situ di un terreno contaminato è	un trattamento che consiste nel rendere inerti i composti inquinanti presenti in un suolo intrappolandoli fisicamente all'interno di una matrice solida e/o innescando/favorendo reazioni chimiche che ne riducano la solubilità, la mobilità e la tossicità	una tecnica per la selezione dei terreni contaminati da inviare a incenerimento	una tecnica applicabile esclusivamente alla zona satura di un sito contaminato da IPA	un procedimento di laboratorio per la preparazione di campioni di terreno
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito delle bonifiche di siti contaminati, il "soil washing"	è una tecnica di bonifica ex situ di tipo fisico-chimico	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di stoccaggio per rifiuti pericolosi	è un trattamento di bonifica di tipo termico, in situ
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica ex situ del "soil washing" consiste	in una successione di trattamenti chimico-fisici finalizzati a trasferire i contaminanti del terreno (idrocarburi e metalli) dalla fase solida alla fase liquida e/o per concentrarli nella frazione più fine, recuperando la frazione inerte a maggiore granulometria (sabbie e ghiaie)	nella realizzazione di un sistema di captazione e trattamento delle acque contaminate	nell'inertizzare il suolo contaminato mediante iniezione di leganti idraulici	nell'iniezione in falda di reagenti grado di assorbire gli inquinanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "lavaggio" dei terreni in un impianto di soil washing per la bonifica ex situ di terreni contaminati si	realizza in apposite unità impiantistiche, a seconda dei contaminanti, con diverse "soluzioni lavanti": acqua (calda o fredda), tensioattivi, soluzioni acide o alcaline, agenti complessanti (acido citrico, acetato di ammonio, NTA ed EDTA) o con solventi organici	realizza con l'acqua di falda, che viene immediatamente reiniettata nel sottosuolo	ottiene con l'iniezione di reagenti nel sottosuolo in grado di assorbire gli inquinanti	ottiene con l'iniezione di solventi nel sottosuolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica del "soil washing" per la bonifica ex situ di un terreno contaminato si basa	sulla separazione degli inquinanti dalla matrice attraverso selezione meccanica di frazioni granulometriche e lavaggio (Washing) con acqua, soluzioni acquose di tensioattivi, biosurfattanti o solventi organici, con recupero delle frazioni pulite a granulometria maggiore	sull'abbattimento della contaminazione operata dall'iniezione di azoto liquido	sull'abbattimento della contaminazione operata dall'iniezione di idrogeno puro	sulla selezione per gravità e smaltimento dei soli terreni contaminati da metalli pesanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La rimozione dei contaminati in un impianto di "soil washing" avviene per effetto di	disgregazione e/o separazione delle frazioni granulometriche, lavaggio e liberazione in sospensione nel liquido estraente delle particelle contaminate, concentrazione dei contaminanti nel liquido di estrazione (in fase disciolta e/o sospesa) e/o nella frazione solida più fine	precipitazione per ossido-riduzione dei contaminanti e adsorbimento su carboni passivi	sublimazione dei contaminanti organici	strippaggio dei contaminanti poco volatili per insufflazione di aria compressa
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica del "soil washing" per la bonifica ex situ di un terreno contaminato si basa	sulla separazione dei contaminanti per dissoluzione e/o separazioni granulometriche della matrice solida, la concentrazione dei contaminanti in fase disciolta nella soluzione lavante e/o nella fase adsorbita dalle frazioni più fini	sull'eliminazione dei contaminanti per volatilizzazione in una soluzione di lavaggio gassosa	sull'ossidazione chimica dei contaminanti operata da opportuno reagente liquido	sulla distruzione ad alta temperatura dei contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Al fine di bonificare un terreno contaminato, in un impianto di "soil washing" possono essere impiegate soluzioni di lavaggio	acide (in genere con HCl, o H2SO4) oppure alcaline (con NaOH o Na2CO3)	a base di diossine e furani	a base di cromo esavalente	a base di solventi clorurati

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un impianto di soil washing per la bonifica ex situ di un terreno contaminato è costituito da una successione di unità impiantistiche che, in sintesi, effettuano	selezione di diverse frazioni granulometriche, lavaggio e dissoluzione/estrazione dei contaminanti, separazione delle fasi liquido/estraente/solido, depurazione dell'agente estraente e reimmissione nel ciclo, concentrazione dei fanghi residui e trattamento	selezione granulometrica, desorbimento termico, smaltimento dei residui	mescolamento/omogeneizzazione del terreno, iniezione di acqua a basse temperature, piantumazione di piante assorbitrici di contaminati,	mescolamento/omogeneizzazione del terreno, insufflazione d'aria, disinfezione a raggi UVA
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica del "soil washing" è solitamente impiegata per la bonifica ex situ di terreni contaminati	da metalli pesanti, idrocarburi e pesticidi	esclusivamente da nitrati	esclusivamente da cadmio	esclusivamente da solfati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Al fine di trattare un terreno contaminato da metalli pesanti, in un impianto di "soil washing" vengono normalmente impiegate	soluzioni di lavaggio acide	soluzioni di altri metalli pesanti purché diversi da quelli che contaminano il suolo	miscele commerciali di solventi organici clorurati	miscele di reagenti complessanti, semplificanti, ossidanti e riducenti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Al fine di trattare un terreno contaminato da idrocarburi, in un impianto di "soil washing" vengono normalmente impiegati	solventi organici	miscele di reagenti complessanti, semplificanti, ossidanti e riducenti	soluzioni di lavaggio alcaline con pH<6	soluzioni di bicarbonato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Al fine di trattare un terreno contaminato da cianuri, in un impianto di "soil washing" vengono normalmente impiegate	soluzioni di lavaggio alcaline	miscele commerciali di solventi organici clorurati	miscele di reagenti complessanti, ossidanti e riducenti	soluzioni acide con pH>8
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'incenerimento (o "termodistruzione") di terreni provenienti dalla bonifica di un sito contaminato è una	opzione di smaltimento praticabile nell'ambito della tecnica ex situ nota come "scavo e smaltimento" (che prevede lo scavo del terreno, la realizzazione di un deposito temporaneo per l'attribuzione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) e l'invio in idoneo impianto autorizzato off-site)	tecnica di bonifica in situ che prevede l'immissione nel suolo di vapore	tecnica in situ che prevede riscaldamento del suolo per irradiazione con raggi UVA	tecnica in situ che prevede riscaldamento del suolo per irradiazione con raggi X
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'incenerimento di un terreno proveniente da un intervento di "scavo e smaltimento" di un sito contaminato si realizza	mediante processo di combustione completa ad alta temperatura in presenza di ossigeno, in impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti, ottenendo effluenti gassosi (da trattare) e residui solidi (ceneri) da smaltire	mediante processo di combustione in camera a temperatura ambiente	mediante processi a basse temperature (variabili tra 0 °C e 100 °C)	attraverso processi termici realizzati da microrganismi anaerobici
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'incenerimento di un terreno proveniente da un intervento di "scavo e smaltimento" di un sito contaminato (o derivante da bonifiche attuate con altre tecnologie) può essere effettuato in inceneritori a	tamburo rotante e inceneritori a letto fluido	camere stroboscopiche e inceneritori a solidificazione di massa	raggi UVB e inceneritori con camere refrigerate	tamburo battente e inceneritori a lento movimento
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'incenerimento di un terreno proveniente da un intervento di "scavo e smaltimento" di un sito contaminato può essere effettuato in inceneritori a	letto fluido e inceneritori a tamburo rotante	tamburo battente e inceneritori a lento movimento	raggi X e inceneritori con camere refrigerate	camere stroboscopiche e inceneritori a solidificazione liquida
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un inceneritore "a tamburo rotante", utilizzabile per lo smaltimento (termodistruzione) di terreni contaminati, il terreno da trattare viene	inserito all'interno di un cilindro metallico leggermente inclinato che ruota attorno al proprio asse, rivestito internamente da materiale refrattario e operante a temperature comprese tra 750 e 1.000 °C, attraversando la camera di combustione per gravità	mescolato a una miscela di opportuni solventi che, riscaldati ad alte temperature, sono in grado di solubilizzare selettivamente i contaminanti	introdotto in una camera ruotante a 1.000 giri/min nella quale la forza centripeta provoca la separazione dei contaminanti	ridotto in granuli, mescolati al combustibile e mantenuti in sospensione da un forte getto d'aria immessa dal basso attraverso un letto di materiale inerte (sabbia o ceneri)
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un inceneritore "a letto fluido", utilizzabile per lo smaltimento (termodistruzione) di terreni contaminati, il terreno da trattare viene	ridotto in granuli, mescolati al combustibile e mantenuti in sospensione da un forte getto d'aria immessa dal basso attraverso un letto di materiale inerte (sabbia o ceneri); il sistema inerte/rifiuto/combustibile, assume così caratteristiche simil-fluide	inserito all'interno di un cilindro metallico inclinato rotante, rivestito internamente da materiale refrattario, attraversando la camera di combustione per gravità	introdotto in una camera ruotante a 1.000 giri/min nella quale la forza centripeta provoca la separazione dei contaminanti	mescolato a una miscela di opportuni solventi che, riscaldati ad alte temperature, sono in grado di solubilizzare selettivamente i contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un inceneritore "a tamburo rotante", utilizzabile per lo smaltimento (termodistruzione) di terreni contaminati, sono presenti	una o due camere di combustione operanti tra 800 °C e 1300 °C: la camera primaria, cilindrica, ruota sul suo asse, inclinato di 5-15°	almeno tre camere di combustione operanti tra 400 °C e 600 °C: la camera primaria, cilindrica, ruota sul suo asse verticale	una o due camere di combustione operanti a temperature maggiori di 8.000 °C: la camera primaria, cilindrica, ruota sul suo asse orizzontale	almeno quattro camere di combustione operanti a temperature minori di 500 °C: la camera primaria, cilindrica, ruota sul suo asse verticale
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il desorbimento termico ex situ è una tecnica di bonifica per terreni contaminati	consistente nell'indurre la volatilizzazione dei contaminanti volatili e semivolatili mediante incremento di temperatura dei materiali scavati, e nella successiva estrazione/captazione e distruzione dei vapori contaminati	che prevede il riscaldamento mediante irradiazione di raggi UVA/B	che prevede l'invio del materiale estratto a un impianto di incenerimento a letto fluido	che prevede l'immissione nel suolo contaminato di acqua calda e vapore
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "desorbimento termico" è una tecnica di bonifica applicabile sia "in situ" sia "ex situ" a terreni contaminati, particolarmente efficace con contaminazioni da	idrocarburi volatili e semivolatili	metalli pesanti poco volatili	composti inorganici poco volatili	contaminanti organici poco volatili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nel corso di un intervento di bonifica ex situ di terreni contaminati con la tecnica del "desorbimento termico", la rimozione dei contaminanti si realizza	riscaldando il suolo (ad esempio con resistenze elettriche o per irraggiamento con microonde) e inducendo la vaporizzazione dell'acqua e la volatilizzazione dei contaminanti contenuti nel terreno, che vengono poi estratti e trattati	per termodistruzione dei contaminanti in camera di combustione a temperatura ambiente	mediante raffreddamento a temperature < 0 °C, solidificando i contaminanti	per precipitazione, modificando temperatura e pressione del materiale
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica ex situ di terreni contaminati, la "pirolisi" è una opzione tecnica di trattamento termico consistente nella	decomposizione termochimica dei contaminanti organici, ottenuta mediante riscaldamento a temperature comprese tra 300°C e 900°C in completa assenza di ossigeno	precipitazione dei contaminanti inorganici, ottenuta per riscaldamento con raggi UVA/B	volatilizzazione dei contaminanti inorganici, ottenuta per riscaldamento con raggi X	estrazione e trattamento dei vapori dei contaminanti organici
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "pirolisi" è una tecnica di bonifica ex situ applicabile a terreni contaminati	che comporta la decomposizione termochimica degli inquinanti organici mediante riscaldamento a temperature comprese tra 300°C e 900°C in completa assenza di ossigeno	solo se i terreni sono classificabili come rifiuti urbani	che prevede l'immissione nel cumulo di acqua a temperatura >100 °C	che si realizza mediante l'irradiazione dei cumuli con raggi UVA/B
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un intervento di bonifica ex situ con la tecnica del "desorbimento termico", il riscaldamento del terreno contaminato può essere ottenuto mediante	pozzetti di immissione per l'iniezione controllata di vapore a temperature tra 150 e 230 °C; vapore che a contatto con il terreno si condensa e genera un "fronte di vapore" che avanzando nella matrice contaminata volatilizza i contaminanti e li incanalizza verso i punti di estrazione	infiltrazione per gravità di acqua bollente	irradiazione di raggi X	irradiazione di raggi ultravioletti

2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un intervento di bonifica ex situ con la tecnica del "desorbimento termico", il riscaldamento del terreno contaminato "a radiofrequenze" si ottiene mediante	una serie di elettrodi inseriti in appositi pozzetti realizzati nel cumulo e connessi a un trasmettitore di onde elettromagnetiche nel campo delle radiofrequenze; attraverso gli stessi pozzi i vapori dei contaminanti vengono aspirati e inviati a trattamento	irradiazione di raggi ultravioletti	irradiazione di raggi X	infiltrazione per gravità di acqua bollente
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un intervento di bonifica ex situ con la tecnica del "desorbimento termico a riscaldamento diretto", il riscaldamento del terreno contaminato si ottiene	attraverso il contatto diretto del terreno con un vettore di calore, ad esempio costituito da un tamburo rotante al cui interno viene bruciato un combustibile	mediante irraggiamento del suolo contaminato con radiazioni ultraviolette	mediante infiltrazione per gravità di acqua bollente	mediante irraggiamento con radiazioni nel campo delle radiofrequenze
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un inceneritore a tamburo rotante, i contaminanti organici inizialmente contenuti nel terreno da trattare sono	volatilizzati e termodistrutti (ridotti allo stato di cenere)	solo volatilizzati e in seguito estratti e adsorbiti su carboni attivi	separati dalla matrice dalla forza centrifuga generata dalla rotazione	solubilizzati nell'acqua interstiziale che aumenta di temperatura
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Applicando la tecnica del "desorbimento termico", a differenza dell'incenerimento, i terreni contaminati	non vengono distrutti nello stato di cenere, ma conservano buona parte delle loro proprietà fisiche e possono essere incorporati ad altri materiali o ricollocati nella sede di scavo	migliorano le caratteristiche agronomiche	risultano vetrificati	vengono completamente ridotti allo stato di cenere
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "pirolisi" di un terreno contaminato da inquinanti organici origina come prodotti principali	gas pirolitico ("syngas", principalmente costituito da idrogeno, metano, monossido di carbonio e anidride carbonica) e una frazione solida ("char", contenente carbonio solido e sostanze inorganiche)	solo una frazione solida ("char")	solo gas pirolitico ("syngas")	solo vapore acqueo e anidride carbonica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il gas pirolitico ("syngas") prodotto dal processo di "pirolisi" di un terreno contaminato da inquinanti organici, è principalmente costituito da	idrogeno, metano, monossido di carbonio e anidride carbonica	ossigeno e anidride carbonica	idrogeno e ossigeno	vapore acqueo e anidride carbonica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I principali residui solidi scaricati da un impianto di incenerimento per lo smaltimento di terreni contaminati da sostanze organiche sono costituiti da	scorie di fondo (principalmente sostanze inorganiche come sali e metalli e tracce di materiali incombusti), ceneri di caldaia e ceneri volanti, residui del sistema di trattamento fumi	ceneri inerti classificabili come RSU	fosforo immediatamente utilizzabile come fertilizzante	compost di alta qualità
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica ex situ per "scavo e smaltimento" consiste	nella rimozione meccanica del terreno contaminato e, successivamente, nello smaltimento off-site in idoneo impianto autorizzato (solitamente termodistruzione o discarica)	nello scavo di pozzetti per l'aspirazione dell'aria contenuta nel sottosuolo	nello scavo di trincee per l'immissione di gas nel sottosuolo	nello scavo di trincee per l'inserimento di barriere permeabili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di bonifica ex situ per "scavo e smaltimento"	prevede normalmente la realizzazione di un deposito temporaneo nel sito al fine di caratterizzare l'escavato per la corretta attribuzione/verifica del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti).	non prevede alcuna analisi di caratterizzazione	prevede l'invio a discarica immediatamente dopo lo scavo	prevede esclusivamente il controllo delle volumetrie dell'escavato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I terreni contaminati asportati nel corso di un intervento di bonifica ex situ con la tecnica dello "scavo e smaltimento"	vengono movimentati fuori dal sito esclusivamente da trasportatori autorizzati, fino all'impianto di smaltimento autorizzato	restano all'interno del sito, depositati in cumuli, in attesa dell'approvazione del progetto	vengono sempre gestiti come terre e rocce da scavo non contaminate	vengono distribuiti sul piano campagna all'interno del sito
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nel corso di un intervento di bonifica ex situ con la tecnica dello "scavo e smaltimento", i cumuli di terre non contaminate	possono essere riutilizzati per il riempimento degli scavi nel rispetto della disciplina vigente in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo	possono essere miscelati con i terreni contaminati al fine di ridurne la contaminazione	vanno gestiti comunque come rifiuti	vanno lasciati presso l'area da bonificare fino alla certificazione di bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I principali vantaggi della tecnica di bonifica ex situ dello "scavo e smaltimento" sono	rapidità, affidabilità ed efficacia facilmente verificabile tramite analisi di fondo e pareti di scavo, applicabilità indipendente da tipologia di terreno e di inquinante	basso impatto ambientale	sostenibilità ambientale	economicità
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I terreni contaminati rimossi nel corso di una bonifica con "scavo e smaltimento", caratterizzati come rifiuti e destinati a specifico impianto di smaltimento off-site	devono essere accompagnati dal FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	viaggiano solo con bolla di trasporto merce	non hanno bisogno di alcuna documentazione specifica per il trasporto all'impianto	viaggiano con documentazione specifica solo se richiesto dal trasportatore
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di bonifica ex situ dei terreni mediante "scavo e smaltimento" è particolarmente efficace nel caso di	hot-spot di contaminazione e/o in aree logisticamente difficili da trattare con ulteriori tecnologie di bonifica	presenza di strutture interraste che possono essere danneggiate durante lo scavo	contaminazione diffusa su aree vaste	contaminazione della zona satura profonda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La scelta della tecnica dello "scavo e smaltimento" per la bonifica ex situ di terreni contaminati è particolarmente indicata nel caso sia necessario	conseguire velocemente gli obiettivi di bonifica in presenza di hot-spot nella zona insatura poco profonda	evitare il disturbo alle aree circostanti in termini di rumore, polveri e traffico dei veicoli	gestire una contaminazione diffusa su aree vaste	bonificare grossi volumi di zona satura profonda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica dello "scavo e smaltimento" per la bonifica ex situ di terreni contaminati	prevede la rimozione meccanica dei suoli contaminati e l'invio off-site presso impianti autorizzati di smaltimento (solitamente termodistruzione o discarica)	consiste nell'estrarre le sostanze contaminanti dal terreno di un sito sotto forma di vapori, attraverso sistemi di aspirazione solitamente costituiti da pozzi, condotte e soffianti	è una metodologia di applicazione della procedura di analisi di rischio	consiste nel praticare scavi per lo smaltimento on-site di rifiuti contenenti idrocarburi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La scelta della tecnica dello "scavo e smaltimento" per la bonifica ex situ di terreni contaminati è particolarmente indicata in presenza di	volumetrie limitate di contaminazioni localizzate nella zona insatura poco profonda, caratterizzate da composti sia inorganici sia organici recalcitranti all'utilizzo di altre tecniche	contaminazione di falda profonda in presenza di fase libera	falda contaminata da inquinanti molto solubili	contaminazione diffusa, a bassa concentrazione, su aree vaste
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica del "capping"	è un sistema di isolamento superficiale (per copertura, temporanea o definitiva) del sito contaminato e consente di attuare la messa in sicurezza del sito	è una procedura operativa per l'esecuzione del PI (piano di indagini)	consiste nel pompaggio delle acque contaminate e nell'invio a trattamento off-site	è una metodica di applicazione dell'analisi di rischio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "capping" temporaneo su un suolo contaminato viene realizzato	in attesa dell'asportazione del materiale contaminato	sempre, dopo aver bonificato il suolo contaminato	sempre, quando si tratta di bonificare una falda contaminata	sempre, durante l'allestimento del cantiere di bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "capping" di un suolo contaminato può essere realizzato mediante	posizionamento di geomembrane in polietilene o geocompositi bentonitici, associati a geocompositi drenanti e geogriglie tridimensionali grippanti, idonee per sostenere il terreno agrario di copertura	pompaggio delle acque della falda al fine di abbassare la tavola d'acqua	spargimento di ammendanti inerti	copertura con terreno agricolo pulito
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La finalità di un intervento di "capping" di un suolo contaminato consiste nella	messa in sicurezza del sito, attraverso la realizzazione di una barriera superficiale di contenimento volta a impedire l'infiltrazione di acque meteoriche e la dispersione nell'ambiente degli agenti inquinanti	bonifica della falda, attraverso la realizzazione di un biofiltro superficiale	ripristino ambientale, a soli fini paesaggistici	bonifica biologica del sito, attraverso la realizzazione di una copertura a protezione dell'attività dei microorganismi

2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un intervento di messa in sicurezza permanente tramite "capping", alla messa in posto della geomembrana impermeabile è solitamente associata la realizzazione di opere accessorie quali	il ripristino ambientale delle superfici al di sopra della geomembrana, la captazione dei vapori al di sotto dell'impermeabilizzazione e il loro trattamento, la gestione dei monitoraggi ambientali post-operam	un sistema di per il trattamento termico delle emissioni dalla superficie	il ripristino della viabilità stradale al di sopra della geomembrana	l'apposizione di segnaletica stradale
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nella realizzazione di un intervento di messa in sicurezza permanente di un sito contaminato tramite "capping", sono solitamente impiegati	materiali geosintetici, geogriglie, teli in HDPE e terreno agricolo	esclusivamente teli in PVC	mattonelle in argilla	lastre in eternit
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un tipico "pacchetto di capping" per la messa in sicurezza permanente di un terreno contaminato è costituito	dalla successione di geotessile non tessuto in polipropilene, barriera geosintetica bentonitica o in polietilene ad alta densità (HDPE), georete drenante tridimensionale, biotessile biodegradabile in juta	da strati di materiale di pacciamatura, terreno agricolo e ammendante	solo da una membrana in polietilene ad alta densità (HDPE)	esclusivamente da geotessile non tessuto e georete drenante tridimensionale
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di "capping" per la messa in sicurezza permanente di un sito contaminato risponde normalmente all'esigenza di	isolare il terreno contaminato dall'ambiente esterno, minimizzare le infiltrazioni d'acqua, resistere agli assestamenti e ai fenomeni di erosione, minimizzare la manutenzione	massimizzare le infiltrazioni d'acqua	favorire l'instaurarsi di condizioni anaerobiche	impedire l'instaurarsi di condizioni aerobiche
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un intervento di "capping" per la messa in sicurezza permanente di un sito ha come obiettivi	l'isolamento del terreno contaminato dall'ambiente esterno, la minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua, la resistenza agli assestamenti e ai fenomeni di erosione, la minimizzazione delle necessità di manutenzione	l'instaurazione di condizioni riducenti nella zona contaminata	l'instaurazione di condizioni ossidanti nella zona contaminata	l'instaurazione di condizioni anaerobiche
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "bioremediation" o "biorisanamento"	è una tecnica di bonifica in situ applicabile sia al terreno insaturo sia alla falda, basata sul metabolismo di determinati microrganismi in grado di biodegradare le sostanze inquinanti	è un metodo di esecuzione dell'analisi di rischio	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di bonifica che consiste nell'immissione in falda di metalli pesanti tossici per i patogeni
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "bioremediation" o "biorisanamento" è una tecnica di bonifica biologica in situ della falda che consiste	nel modificare le condizioni ambientali della falda (fisiche, chimiche e biochimiche) in modo da renderle ottimali per la crescita e le attività biologiche di microrganismi in grado di "consumare" gli inquinanti nei processi di respirazione (trasformandoli in prodotti innocui)	nell'estrarre l'acqua contaminata e nel trattamento con biofiltro	nell'iniezione di un reagente ossidante in falda	nel pompaggio dell'acqua contaminata e nel trattamento in idoneo impianto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nella falda contaminata, durante un intervento di biorisanamento attuato con la tecnica del "biosparging"	i contaminanti organici vengono biodegradati aerobicamente dai microrganismi già presenti, il cui metabolismo è favorito dall'ossigeno introdotto	i composti organici precipitano	diminuiscono la viscosità dell'acqua e la temperatura	i composti inorganici sublimano
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di biorisanamento in situ della falda detta "biosparging" prevede	l'iniezione di aria nella zona satura a portate inferiori rispetto alle analoghe tecniche "fisiche" finalizzate allo strippaggio dei contaminanti, in modo da limitare il rilascio di vapori favorendo comunque il metabolismo dei microrganismi biodegradatori aerobici	l'iniezione in falda di permanganato di potassio	l'iniezione in falda di acqua ossigenata	il riscaldamento dell'acqua di falda mediante irraggiamento di onde radio
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica della falda in situ detta "biosparging" (BS) è particolarmente efficace nel trattamento di falde contaminate da	sostanze petrolifere di medio peso (ad es. gasolio, benzine, carburanti avio), composti volatili e semivolatili non alogenati	solventi clorurati	metalli pesanti in terreni poco permeabili	idrocarburi pesanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Le tecniche di bonifica di "bioremediation" o "biorisanamento", sia dei terreni insaturi sia della falda, consistono nel modificare/controllare le condizioni ambientali (fisiche, chimiche e biochimiche) in modo da	renderle ottimali per la crescita e le attività biologiche di microrganismi in grado di "consumare" gli inquinanti nei processi di respirazione (trasformandoli in prodotti innocui)	massimizzare la volatilizzazione dei contaminanti poco volatili	inibire il metabolismo dei microrganismi autoctoni	favorire la precipitazione dei contaminanti meno solubili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Durante un intervento di biorisanamento, ad esempio con la tecnica del "biosparging", i microrganismi favoriscono la decontaminazione	ricavando l'energia necessaria per la loro sopravvivenza dalla decomposizione dei contaminanti organici presenti, purché sussistano le condizioni ottimali (in termini di quantità di ossigeno, di pH, temperatura, potenziale redox, nutrienti inorganici, ecc.)	aggregando le particelle inquinanti, favorendone la decantazione	rilasciando enzimi che tamponano i contaminanti	modificando le condizioni fisiche in modo da indurre la precipitazione dei contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Durante un intervento di "bioremediation" con la tecnica del "biosparging", i microrganismi favoriscono la decontaminazione	ricavando l'energia necessaria per la loro sopravvivenza dalla decomposizione della sostanza organica disponibile nell'ambiente e dai nutrienti inorganici presenti	estraendo ossigeno dall'acqua che opera l'ossidazione dei contaminanti	aggregando le sostanze non inquinanti in micelle che tendono a galleggiare	favorendo fenomeni di adsorbimento da parte della frazione organica della matrice solida
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica della falda in situ del "biosparging" (BS) è particolarmente efficace in presenza di	idrocarburi disciolti di medio peso (ad es. gasolio, benzine, carburanti avio), composti volatili e semivolatili non alogenati	abbondante prodotto libero, che può migrare a seguito dell'innalzamento piezometrico	metalli pesanti in matrice poco permeabile	acquifero confinato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il fitorisanamento o "phytoremediation"	è una tecnica di bonifica del terreno e della falda che sfrutta la capacità di alcune piante (erbacee o arboree) di assorbire specifici contaminanti e nutrienti, accumulandoli e/o metabolizzandoli e quindi rimuovendoli dalla matrice contaminata	è la tipologia di analisi di rischio che prevede recettori vegetali	è una tecnica di bonifica che consiste nell'immissione in falda di un fluido in grado di far precipitare i contaminanti	non è una tecnica di bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I microrganismi "protagonisti" nella "bioremediation" o biorisanamento di un terreno o di una falda contaminata sono, solitamente,	batteri e lieviti	patogeni infettivi	piante erbacee e arboree	vermi e protozoi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di fitorisanamento o "phytoremediation" per la bonifica di acque di falda contaminate risulta particolarmente efficace	in presenza di basse concentrazioni di contaminanti metallici su aree estese e a bassa profondità	con contaminazioni profonde (> 30 m) e distribuite disomogeneamente	in presenza di elevate concentrazioni e fase libera di idrocarburi pesanti	nei casi di contaminazione da BTEX profonde in terreni molto argillosi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Le tecniche di "bioremediation" (biorisanamento) in situ della falda risultano particolarmente indicate ed efficaci	nei siti in cui è avvenuto sversamento di prodotti petroliferi quali benzine, gasolio, kerosene, combustibili e carburanti avio	in siti fortemente contaminati da sostanze inorganiche (metalli pesanti)	nei casi di contaminazione da parte di sostanze radioattive	in siti pesantemente contaminati da sostanze inorganiche
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In presenza di elevate concentrazioni di metalli pesanti in falda, la tecnica della "bioremediation" (biorisanamento) è	sconsigliata, in quanto elevate concentrazioni di metalli risultano tossiche per i microrganismi responsabili della biodegradazione della sostanza organica	applicabile solo se i metalli sono di derivazione petrolifera	applicabile solo in condizioni di saturazione	la migliore tecnica applicabile

2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'attenuazione naturale monitorata (MNA) per la bonifica delle acque di falda contaminate è	una tecnica di bonifica "passiva" basata sulla capacità di autodepurazione delle matrici ambientali, consistente di fatto in un approccio di gestione della contaminazione che implica un suo monitoraggio a lungo termine	una tecnica di bonifica applicabile esclusivamente a contaminazioni superficiali da BTEX	una tecnica di bonifica che prevede l'utilizzo di soli prodotti biologici	la famiglia delle tecniche di bonifica che non prevedono utilizzo di alcun tipo di energia
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'attenuazione naturale monitorata (o "Monitored Natural Attenuation", MNA) per la bonifica delle acque di falda contaminate è particolarmente efficace in presenza di	contaminazioni omogenee a bassa concentrazione da composti organici volatili o semivolatili (idrocarburi leggeri, BTEX, solventi alogenati e clorurati)	hot-spots ad alta concentrazione di diossine e furani	hot-spots ad alta concentrazione di PCB	hot-spots ad alta concentrazione di solventi clorurati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica in situ	è una tecnica di bonifica della falda che prevede l'iniezione di un reagente ossidante direttamente nella falda contaminata	è la tecnica di bonifica che prevede l'immissione di aria compressa nel suolo	è una modalità esecutiva dell'analisi di rischio	non è una tecnica di bonifica della falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica in situ (ISCO, In Situ Chemical Oxidation) per la bonifica di falde contaminate	è una tecnica di bonifica in situ di tipo chimico	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di bonifica ex situ di tipo biologico	è una tecnica di bonifica ex situ di tipo fisico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di ossidazione chimica per la bonifica in situ delle acque di falda contaminate prevede	l'iniezione di reagenti chimici ossidanti direttamente nella falda contaminata	lo scavo dei i suoli contaminati e il suo trattamento on-site con reagenti ossidanti	l'aspirazione dell'aria interstiziale e il suo trattamento on-site con reagenti ossidanti	l'iniezione di gas inerti ad alta pressione nel sottosuolo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di ossidazione chimica in situ per la bonifica delle acque di falda contaminate prevede	l'iniezione nella zona contaminata di una miscela contenente un opportuno agente ossidante, in grado di trasformare la sostanza organica inquinante in anidride carbonica e acqua o in sostanze a struttura molecolare più semplice e più facilmente degradabili	l'estrazione/captazione dell'aria dal suolo e il trattamento on-site con acqua ossigenata	il pompaggio delle acque contaminate e l'invio a trattamento ossidativo off-site	l'utilizzo di ventilatori durante le operazioni di bonifica per la tutela dei lavoratori
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'air sparging è una tecnica di bonifica in situ della falda che prevede	l'iniezione di un flusso d'aria ad alta pressione nella falda al fine di favorire il trasferimento degli inquinanti volatili dalla fase acquosa a quella di vapore (strippaggio)	l'estrazione/captazione dell'aria dal suolo e il trattamento on-site con acqua ossigenata	l'utilizzo di ventilatori durante le operazioni di bonifica per la tutela dei lavoratori	il pompaggio delle acque contaminate e l'invio a trattamento off-site di air stripping
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'air sparging è una tecnica di bonifica in situ della falda particolarmente adatta per il trattamento di	composti organici volatili e semi volatili (alogenati e non alogenati) in terreni omogenei e a tessitura medio-grossolana con permeabilità medio-alta	composti inorganici poco volatili in terreni omogenei a tessitura fine a bassa permeabilità	contaminanti persistenti presenti in fase libera	inquinanti con basso grado di volatilità e/o ridotta biodegradabilità e/o molto solubili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'Air Sparging (AS) per la bonifica in situ di falde contaminate	è una tecnica di bonifica in situ di tipo fisico	è una tecnica di bonifica ex situ di tipo biologico	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di bonifica off-site di tipo chimico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il principio primario (prevalente) alla base della tecnica di bonifica dell'air sparging è costituito da	il trasferimento degli inquinanti volatili dalla fase acquosa a quella di vapore (stripping), a cui fa seguito la loro migrazione nell'ambito del mezzo insaturo sovrastante e infine la loro captazione e rimozione	l'incremento del tenore di ossigeno disciolto, che aumenta la degradazione microbica	l'incremento di temperatura dell'acqua, che diminuisce la solubilità dei contaminanti	la diminuzione del tenore di ossigeno disciolto, che inibisce la degradazione microbica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "Dual Phase Extraction" (DPE) è	è una tecnica di bonifica in situ per il trattamento di contaminazioni da composti organici volatili presenti contemporaneamente in zona insatura, frangia capillare e zona satura, in terreni con permeabilità medio-basse	non è una tecnica di bonifica	è una tecnica di bonifica che prevede l'uso di skimmer in trincee drenanti	una tecnica di bonifica off-site per la bonifica di terreni contaminati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica in situ detta "Dual Phase Extraction" (DPE) consiste	nell'applicazione attraverso apposito pozzo di una depressione significativa nella zona insatura appena sopra alla superficie di falda, al fine di estrarre e trattare simultaneamente i vapori dal sottosuolo, il surnatante (nel caso di prodotto libero) e la fase disciolta	nell'estrazione separata delle fasi vapore e disciolta, e nel trattamento simultaneo off-site	nell'immissione in falda di agenti ossidanti sia in fase vapore sia in fase liquida	nello scavo simultaneo del terreno saturo e insaturo contaminato
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un sistema di bonifica con tecnica Dual Phase Extraction (DPE) è prevista l'estrazione attraverso lo stesso pozzo di gas e liquidi (surnatante e acque di falda) mediante	due condotti separati, collegati a una pompa elettrosommessa o pneumatica (per i liquidi) posta all'interno del casing, e a una soffiante da vuoto (per i vapori) installata alla testa del pozzo	lo stesso condotto collegati a una pompa a membrana	lo stesso condotto collegati a una pompa peristaltica	lo stesso condotto collegati a una pompa centrifuga
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In un sistema di bonifica con tecnica Two Phase Extraction (TPE) è prevista l'estrazione attraverso lo stesso pozzo di gas e liquidi (surnatante e acque di falda) attraverso	un unico condotto (detto "drop tube"), in grado di aspirare fase vapore e fase liquida richiamati grazie all'azione di una pompa aspirante o soffiante, installata a testa pozzo, che genera un alto grado di vuoto	due condotti distinti collegati a un'unica pompa centrifuga	due condotti distinti collegati a un'unica pompa "bladder"	due condotti distinti collegati a un'unica pompa a membrana
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica in situ detta "Two Phase Extraction" (TPE) consiste	nell'applicazione attraverso apposito tubo inserito in pozzo di una depressione significativa nella zona insatura appena sopra alla superficie di falda, al fine di estrarre e trattare simultaneamente i vapori dal sottosuolo, il surnatante (nel caso di prodotto libero) e la fase disciolta	nello scavo simultaneo del terreno saturo e insaturo contaminato	nell'immissione in falda di agenti ossidanti sia in fase vapore sia in fase liquida	nell'estrazione separata delle fasi vapore e disciolta, e nel trattamento simultaneo off-site
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica in situ detta "Bioslurping" consiste	nell'applicazione attraverso apposito tubo inserito in pozzo, di una depressione significativa nella zona all'interfaccia della superficie di falda, al fine di estrarre e trattare simultaneamente i vapori dal sottosuolo, il surnatante (nel caso di prodotto libero) e la fase disciolta	nell'immissione in falda di agenti ossidanti sia in fase vapore sia in fase liquida	nello scavo simultaneo del terreno saturo e insaturo contaminato	nell'estrazione separata delle fasi vapore e disciolta, e nel trattamento simultaneo off-site
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "Dual Phase Extraction" (DPE) è una tecnica di bonifica multi-fase che risulta particolarmente efficace nelle seguenti condizioni	contaminazione di origine recente da composti organici volatili e idrocarburi di tipo petrolifero, presente in due o tre fasi, compresa la presenza di fase libera, in terreni a permeabilità media e medio-bassa	inquinanti molto solubili e molto volatili, contaminazione datata	forte variabilità degli spessori del prodotto surnatante, terreni molto permeabili	prodotto surnatante con spessori < 1 cm e densità molto vicina a 1
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La "Two Phase Extraction" (TPE) è una tecnica di bonifica multi-fase che risulta particolarmente efficace nelle seguenti condizioni	contaminazione di origine recente da composti organici volatili e idrocarburi di tipo petrolifero, presente in due o tre fasi, compresa la presenza di fase libera, in terreni a permeabilità media e medio-bassa	prodotto surnatante con spessori < 1 cm e densità molto vicina a 1	inquinanti molto solubili e molto volatili, contaminazione datata	forte variabilità degli spessori del prodotto surnatante, terreni molto permeabili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il "Bioslurping" (BS) è una tecnica di bonifica multi-fase che risulta particolarmente efficace nelle seguenti condizioni	contaminazione di origine recente da composti organici volatili e idrocarburi di tipo petrolifero, presente in due o tre fasi, compresa la presenza di fase libera, in terreni a permeabilità media e medio-bassa	prodotto surnatante con spessori < 1 cm e densità molto vicina a 1	forte variabilità degli spessori del prodotto surnatante, terreni molto permeabili	inquinanti molto solubili e molto volatili, contaminazione datata

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il contenimento (o sbarramento) fisico passivo di una falda contaminata può essere realizzato	mediante barriere o diaframmi verticali in acciaio o in altri materiali impermeabili, realizzabili mediante infissione, escavazione, gettiniezione, iniezione, congelamento, miscelazione in situ, ecc.	con sezioni filtranti	con pozzi di emungimento a valle	realizzando un capping in corrispondenza della zona più contaminata della falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il contenimento (o sbarramento) idraulico attivo di una falda contaminata può essere realizzato	con pozzi di emungimento opportunamente ubicati e completati, in pompaggio con regimi di portata adeguati a intercettare il flusso di sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee	mediante barriere o diaframmi verticali in acciaio	realizzando un capping in corrispondenza della zona più contaminata della falda	con sezioni filtranti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Una barriera permeabile reattiva (PRB) per la bonifica di una falda contaminata consiste essenzialmente in	una trincea a valle idrogeologica del terreno da bonificare, che viene riempita con un materiale reattivo (cioè in grado di degradare gli inquinanti a sostanze non tossiche, o meno tossiche)	un capping realizzato in superficie, in corrispondenza della falda contaminata	una serie di pozzi in grado di intercettare il plume contaminato	un tunnel sotterraneo per la supervisione in situ della migrazione dei contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I materiali utilizzati in una barriera permeabile reattiva per la bonifica di una falda contaminata sono, solitamente	ferro zerovalente, leghe bimetalliche, zeoliti, carboni attivi, carbonati e idrossidi di calcio, torba (in funzione del contaminante e del tipo di barriera: chimica, assorbente o biologica)	piombo, cadmio e nichel	sodio e potassio	cemento, argilla
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Una Barriera Permeabile Reattiva (PRB) a ferro zerovalente per la bonifica di una falda contaminata costituisce un intervento di contenimento	reattivo, di natura chimica	passivo, di natura idraulica	attivo, di natura idraulica	passivo, di natura fisica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di una falda contaminata, un "bioreattore" è un impianto realizzato per attuare un	trattamento biologico ex situ per la bonifica di acque contaminate, basato sulla proliferazione, in ambiente controllato e su supporti fisici a elevata superficie specifica, di organismi viventi (aerobici o anaerobici) che degradano i contaminanti formando un film di materiale semisolido sui supporti stessi	processo fisico ex situ, basato sull'utilizzo di geomembrane filtranti	trattamento chimico ex situ che prevede l'impiego di reagenti ossidanti	processo fisico ex situ, basato sulla separazione prodotta dalle forze centrifughe indotte dalla rotazione del sistema
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I "bioreattori" possono essere realizzati per attuare trattamenti di tipo	biologico ex situ per la bonifica di acque di falda contaminate	chimico in situ per la bonifica di sedimenti	chimico in situ per la bonifica di acque di falda	fisico off-site per la bonifica di terreni saturi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di una falda contaminata, un sistema a "fanghi attivi" è un impianto realizzato per attuare un	trattamento biologico ex situ, basato sulla proliferazione, in ambiente controllato, di organismi viventi (aerobici o anaerobici) che degradano i contaminanti formando un materiale semisolido (fango) che in seguito può essere separato dalle acque per sedimentazione	processo fisico in situ, basato sulle forze centrifughe indotte dalla rotazione del sistema	processo fisico ex situ, basato sull'utilizzo di geomembrane filtranti	trattamento chimico ex situ che prevede l'impiego di reagenti ossidanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di acque di falda, un "bioreattore" risulta particolarmente adatto per trattare contaminati	organici volatili e semivolatili a basso peso molecolare, altamente solubili, con una concentrazione totale di carbonio organico (TOC) inferiore a 5.000 mg/l	organici poco volatili e alta concentrazione totale di carbonio organico (TOC)	inorganici poco volatili ad alto peso molecolare	inorganici poco solubili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'impiantistica di base di un "bioreattore" per il trattamento biologico ex situ di acque contaminate è costituita da	reattore chiuso, supporti fisici per i microorganismi in materiale inerte, insufflatori d'aria, compressore (per l'insufflaggio dell'aria)	basamento impermeabile, geomembrana in HDPE, sistema di ventilazione forzata	pozzi di emungimento, pompe centrifughe sommerse	reattore chiuso per il dosaggio dei reagenti, serbatoio reagenti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'impiantistica di base di un sistema a "fanghi attivi" per il trattamento biologico ex situ di acque contaminate è costituita da	unità di contatto, insufflatori di aria, compressore per insufflaggio aria, unità di sedimentazione, sistema di ricircolo fanghi	basamento impermeabile, geomembrana in HDPE, sistema di ventilazione forzata	biofiltri e filtri a carboni attivi, soffianti da vuoto	reattore chiuso per il dosaggio dei reagenti, serbatoio reagenti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica dei siti contaminati, un "bioreattore" è	un impianto per il trattamento biologico ex situ delle acque contaminate	una serra per la coltivazione di piante da usare per il fitorisanamento	una camera di combustione di un impianto per il trattamento termico con biocombustibili	un serbatoio per la preparazione dei microorganismi da iniettare in falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di siti contaminati, il "lagunaggio" è una tecnica per il	trattamento biologico ex situ delle acque contaminate	trattamento chimico dei sedimenti	ripristino ambientale dei suoli bonificati	smaltimento termico dei terreni
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Le lagune (o stagni di ossidazione, "wetponds") di un sistema di "lagunaggio" per il trattamento biologico ex situ delle acque contaminate possono essere	aerate e non aerate	ad alta pressione	filtranti	ad alta temperatura
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La laguna aerata di un sistema di "lagunaggio" per il trattamento biologico ex situ delle acque contaminate sono essenzialmente costituite da	scavo/vasca di profondità media 3 metri e fondo impermeabilizzato, eventuali turbine galleggianti e/o sistema sommerso di insufflazione a micro bolle installato sotto uno strato drenante	vasca chiusa (a tenuta), soffianti per la creazione di vuoto, serbatoi per additivi	scavo di profondità minima 15 metri, con agitatori di fondo a pale ad alta velocità	scavo con fondo drenante prossimo allo stoccaggio degli additivi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica dei siti contaminati, il "lagunaggio" è una tecnica di trattamento	biologico ex situ delle acque che prevede l'uso di stagni di ossidazione ("wetponds"), detti anche "lagune" o "stagni biologici", all'interno dei quali avvengono processi di ossidazione e fermentazione simili a quelli che si realizzano in natura	in situ della falda che prevede lo scavo fino alla tavola d'acqua	ex situ dei terreni che prevede la diluizione in apposite vasche	per il recupero ambientale dei sedimenti contaminati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I bacini dell'impianto di lagunaggio vengono realizzati in	cemento o tramite scavo nel terreno, con eventuale impermeabilizzazione attraverso tappeto in argilla o fogli in materiale plastico termosaldato	plastica	polistirolo espanso	silicone
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Le lagune (o stagni di ossidazione, "wetponds") di un sistema di "lagunaggio" per il trattamento biologico ex situ delle acque contaminate possono essere realizzati	tramite scavo nel terreno e, nel caso lo stesso non sia impermeabile, con impermeabilizzazione del fondo (solitamente ottenuta mediante posa di tappeto in argilla o fogli in materiale plastico termosaldato)	tramite scavo in terreni permeabili, senza impermeabilizzazione di fondo	con contenitori cubici per rifiuti da 1 m3 disposti in serie o in parallelo	tramite sbancamento di rocce carsiche fratturate, senza impermeabilizzazione di fondo
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In base ai processi biologici che ospitano, gli stagni di ossidazione di un sistema di "lagunaggio" per il trattamento biologico ex situ delle acque contaminate possono essere	aerobici, anaerobici e facoltativi	solo ad alta temperatura	ad alta o bassa pressione	solo a bassa temperatura
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica è un trattamento che può essere effettuato in situ o ex situ, particolarmente indicato per	la bonifica di terreni o acque contaminate da composti organici biorefrattari quali idrocarburi pesanti e composti organo-alogenati	la bonifica della falda non contaminata da metalli pesanti	la bonifica di terreni poco contaminati da idrocarburi leggeri	il decommissioning di strutture contaminate da amianto

2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'ossidazione chimica è un trattamento applicabile con efficacia a contaminazioni da composti biorefrattari nell'ambito	dell'esecuzione di interventi di bonifica in situ o ex situ, sia sulla matrice terreno sia sulla matrice acque	dell'esecuzione di interventi di ripristino ambientale	della realizzazione di un capping	della realizzazione di un contenimento idraulico della falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica dei siti contaminati, il "pump e treat" è	una tecnica di contenimento e/o bonifica della falda che consiste nell'emungimento delle acque sotterranee contaminate mediante pozzi opportunamente realizzati e funzionanti, e nel successivo idoneo trattamento in superficie	un protocollo di laboratorio per la preparazione dei campioni ambientali	una tecnica di bonifica della zona insatura che prevede l'uso di compressori	una tecnica di bonifica della zona insatura che prevede l'uso di soffianti da vuoto
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di "pump e treat" per la bonifica della falda prevede la realizzazione di	un barrieramento idraulico dinamico della falda (ottenuto attraverso pozzi di captazione opportunamente completati e posizionati, funzionanti con adeguati regimi di portata), associato a un idoneo trattamento on-site delle acque di falda (TAF)	un capping in corrispondenza della falda	trincee drenanti, a monte della falda	un sistema ad alta pressione per l'iniezione di reagenti in falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di "pump e treat" è applicabile con efficacia a contaminazioni in fase disciolta nell'ambito di interventi di	contenimento e/o bonifica di acque di falda contaminate	realizzazione di capping	ossidazione chimica in situ	ripristino ambientale dei suoli bonificati
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il contenimento e/o la bonifica di una falda contaminata mediante la tecnica del "pump e treat" risulta particolarmente efficace nelle seguenti situazioni	contaminazione presente in fase disciolta in falda, matrice solida dell'acquifero a permeabilità media e medio-alta	acquifero carsico e/o fratturato	contaminazione presente solo nella frangia capillare	contaminazione presente solo nella zona insatura
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Al fine di progettare un efficace sistema "pump e treat" per il contenimento e/o la bonifica di una falda contaminata, è necessario	ricostruire la geometria e le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero, conoscere la piezometria locale, definire concentrazione ed estensione del plume di contaminazione	implementare una analisi di rischio sito specifica in modalità diretta ("forward")	implementare una analisi di rischio sito specifica in modalità inversa ("backward")	predisporre una valutazione ambientale strategica (VAS)
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'air stripping per la bonifica di acque di falda contaminate è	un trattamento fisico ex situ che si realizza in apposita unità impiantistica (air stripper), durante il quale i contaminanti volatili disciolti nell'acqua in ingresso sono estratti ("strippati") nel contatto con una corrente d'aria ("air stream") e trasferiti da questa all'esterno, in fase vapore, a idoneo trattamento	un trattamento termico on-site basato sull'irraggiamento a infrarossi	un trattamento chimico-fisico in situ basato sulla iniezione in falda di un reagente	una tecnica di bonifica in situ che prevede la messa in depressione della falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di siti contaminati, l'air stripping è	un trattamento fisico ex situ per la bonifica delle acque di falda contaminate da inquinanti volatili (VOC)	un trattamento chimico-fisico in situ basato sulla iniezione in falda di un reagente	un trattamento termico on-site basato sull'irraggiamento con raggi UVA/B	una tecnica in situ che prevede la messa in depressione della falda
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I fattori che maggiormente condizionano l'efficacia di un trattamento dell'acqua di falda contaminata con la tecnica dell'air stripping sono	le portate dei due flussi (di aria e d'acqua), la concentrazione del contaminante e le sue proprietà fisiche (in particolare la volatilità), la superficie specifica del materiale di riempimento	esclusivamente il diametro dell'unità (air stripper)	esclusivamente l'altezza dell'unità (air stripper)	le caratteristiche tossicologiche dei contaminanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento di air stripping per la bonifica ex situ dell'acqua di falda contaminata è applicato efficacemente ad acque contaminate da	composti organici volatili (VOC)	solfati e nitrati	metalli pesanti	sostanze radioattive
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento di air stripping dell'acqua estratta da una falda contaminata consiste essenzialmente	nell'uso di un'unità impiantistica (air stripper) nella quale i contaminanti volatili disciolti nell'acqua in ingresso (dall'alto) sono estratti ("strippati") nel contatto con una corrente d'aria dal basso ("air stream") e trasferiti da questa all'esterno, in fase vapore, a idoneo trattamento	nell'uso di un'unità impiantistica nella quale l'acqua estratta viene irraggiata con radiazioni elettromagnetiche	nel pompaggio delle acque di falda verso un impianto di desorbimento termico	nell'insufflare aria compressa in falda al fine di consentire il passaggio dei contaminanti dalla fase gassosa alla fase solida
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'unità impiantistica (air stripper) nella quale si realizza il trattamento di air stripping per la bonifica di acqua contaminata può essere di tipo	convenzionale (a torre) o a piatti ("Tray Tower Strippers")	ruotante o vibrante	a piani centripeti o a piramide	a piramidi concentriche
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito dei siti contaminati, la depurazione "a scambio ionico" è una tecnica di	depurazione delle acque contaminate da composti inorganici, metalli pesanti, radionuclidi, basata su reazioni chimiche reversibili in cui gli ioni mobili di una matrice solida sono scambiati con gli ioni aventi simile carica elettrica dei contaminanti disciolti	bonifica in situ della falda che prevede l'iniezione di reagenti acidi	bonifica in situ della falda che prevede l'iniezione di soluzioni ionizzanti	bonifica on-site per terreni contaminati da sostanze inorganiche
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di una falda contaminata, il trattamento a scambio ionico	è un trattamento chimico-fisico ex situ teoricamente utilizzabile per la depurazione di acque contaminate da composti inorganici, metalli pesanti, radionuclidi	non è mai un trattamento praticabile	è una modalità applicativa dell'analisi di rischio	è un protocollo di laboratorio per la preparazione dei campioni da sottoporre ad analisi
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento a scambio ionico per la bonifica ex situ delle acque di falde contaminate è basato su	reazioni chimiche reversibili, nelle quali gli ioni mobili di una matrice solida (solitamente resine o zeoliti) sono scambiati con gli ioni dei contaminanti in soluzione e aventi simile carica elettrica	adsorbimento su carboni attivi	adsorbimento da parte della frazione organica del terreno	ionizzazione dell'acqua a seguito dell'applicazione di un forte campo elettromagnetico
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il trattamento a scambio ionico per la bonifica ex situ delle acque prevede l'utilizzo di matrici di scambio solide costituite normalmente da	resine sintetiche di polimerizzazione o zeoliti naturali	sabbia calcarea	sabbia silicea	argilla espansa
2. Tecniche di intervento di bonifica.	In base al tipo di ione scambiato, le resine normalmente usate nel trattamento a scambio ionico per la bonifica delle acque possono essere	a scambio cationico o a scambio anionico	stabili o instabili	semplici o composte	reattive o passive
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica di siti contaminati, i carboni attivi sono impiegati	nel trattamento ex situ di vapori e acque contaminati, per rimuovere (adsorbire) gli inquinanti	per la fertilizzazione in interventi di fitorimedia	per l'impermeabilizzazione di fondo delle vasche di ossidazione	nella realizzazione dello strato drenante di un capping
2. Tecniche di intervento di bonifica.	I carboni attivi normalmente utilizzati nell'ambito della bonifica di siti contaminati, possono essere	granulari (GAC) o in polvere (PAC)	in soluzione e in fase libera	attivi e passivi	stabili e instabili
2. Tecniche di intervento di bonifica.	L'efficacia depurativa dei filtri a carboni attivi normalmente utilizzati nell'ambito della bonifica di siti contaminati si basa sul principio-meccanismo di	adsorbimento	precipitazione	clariflocculazione	strippaggio

2. Tecniche di intervento di bonifica.	Nell'ambito della bonifica dei siti contaminati, il "pump and treat"	è una tecnica per il contenimento e/o la bonifica della falda contaminata	è una tecnica per la bonifica in situ della zona vadosa, che prevede l'aspirazione e il trattamento dell'aria interstiziale	è una tecnica che consiste nell'iniezione di un reagente ossidante nella zona satura	non è una tecnica di bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica dell'ossidazione chimica per la bonifica delle acque di falda contaminate può essere implementata	immettendo direttamente in falda un opportuno reagente chimico ossidante, oppure trattando l'acqua estratta (ex situ) con il medesimo prodotto	estraendo l'acqua e inviandola a un filtro a carboni attivi	estraendo l'acqua e inviandola a un air stripper	ricoprendo il suolo sovrastante con un capping
2. Tecniche di intervento di bonifica.	La tecnica di bonifica denominata "ossidazione chimica"	prevede l'iniezione l'uso di un reagente ossidante, da iniettare direttamente matrice contaminata (suolo o falda, in situ) o per trattare l'acqua emunta (ex situ)	è applicabile solo a composti molto volatili	comporta necessariamente la realizzazione di stagno di ossidazione	non è applicabile nella zona insatura
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di "pump and treat" per il contenimento e/o la bonifica di una falda contaminata è costituito almeno dai due seguenti sottosistemi	un barrieramento idraulico (costituito da rete di pozzi opportunamente ubicati e finestrati e funzionanti con adeguato regime di portate) e un sistema di trattamento delle acque emunte (TAF), on-site o off-site	un barrieramento fisico e una vasca di ossidazione	una rete di punti per l'estrazione dei vapori interstiziali e un biofiltro	una rete di punti per l'estrazione dei vapori interstiziali della zona vadosa e un air stripper
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Un sistema di "pump and treat" correttamente progettato e funzionante è efficace per il contenimento di una falda contaminata	da ogni contaminante comune, purché in fase disciolta (il tipo di contaminazione condiziona in pratica solo il sistema di trattamento TAF)	esclusivamente da idrocarburi leggeri	esclusivamente da BTEX	esclusivamente da idrocarburi pesanti
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Per l'iscrizione alla classe A della categoria 9, le imprese devono dimostrare di avere eseguito (nei 5 anni che precedono la domanda, o nei migliori 5 anni dell'ultimo decennio) interventi di bonifica per un importo complessivo maggiore o uguale a	13.000.000 euro	2.600.000 euro	3.300.000 euro	2.100.000 euro
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il Modello concettuale preliminare del sito serve anche per	individuare le possibili sorgenti di contaminazione e impostare correttamente il Piano di indagini del piano di caratterizzazione	impostare l'analisi di rischio sito specifica per determinare gli obiettivi di bonifica	delimitare in maniera precisa il perimetro dell'area da sottoporre a bonifica	definire nei dettagli il progetto esecutivo del cantiere per l'intervento di bonifica
2. Tecniche di intervento di bonifica.	Il Modello concettuale preliminare del sito, deve essere definito sulla base	delle informazioni storiche disponibili e di eventuali indagini condotte nella gestione del sito	del piano di monitoraggio e controllo nell'ambito dell'autorizzazione per l'esercizio	delle prime analisi chimiche condotte sul sito dagli enti di controllo ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente)	del piano di caratterizzazione iniziale del sito eseguito dal proponente
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il campo di applicazione della normativa su terre e rocce da scavo esclude	i residui provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi del Codice dell'ambiente	il materiale da scavo idoneo a essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	il materiale da scavo generato durante la realizzazione di un'opera	il materiale da scavo utilizzato in conformità al piano di utilizzo
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Le terre e rocce da scavo, per essere qualificate sottoprodotti, devono osservare, tra gli altri, il seguente requisito	il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale	il materiale deve essere contaminato da idrocarburi	le rocce non devono essere movimentate durante lo scavo	il materiale da scavo non deve essere utilizzato in conformità al piano di utilizzo
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti, devono osservare, tra gli altri, il seguente requisito	il materiale da scavo deve essere idoneo a essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	il materiale deve essere contaminato da idrocarburi	le rocce non devono essere movimentate durante lo scavo	il materiale da scavo non deve essere utilizzato in conformità al piano di utilizzo
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti, devono osservare, tra gli altri, il seguente requisito	il loro utilizzo deve essere conforme alle disposizioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo	il materiale deve essere contaminato da idrocarburi	le terre e rocce devono essere bonificate	le rocce non devono essere movimentate durante lo scavo
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Alla scadenza del termine temporale del piano di utilizzo le terre e rocce da scavo devono essere gestite	come rifiuto	non devono essere più gestite ma abbandonate sul luogo di produzione	come sottoprodotto	come materia prima
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il proponente del piano di utilizzo deve comunicare all'Autorità competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo	prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera	dopo l'esecuzione dell'opera	mai	non prima di 6 mesi dall'esecuzione dell'opera
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo deve rispettare, tra gli altri, il seguente requisito	deve essere conforme alle previsioni del piano di utilizzo e identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile	non deve essere mai realizzato presso il sito di produzione dello stesso	deve essere realizzato insieme ai depositi di altre terre e rocce provenienti da altri lavori al fine di miscelare i vari cumuli	deve essere sempre realizzato in cassoni scarrabili nei quali possono venire depositati anche altri rifiuti
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	All'uscita del materiale escavato dal sito di produzione, il trasporto di tale materiale	deve essere accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa di settore	deve essere accompagnato dalla documentazione solo se espressamente richiesto dalla Polizia Municipale territorialmente competente	deve essere accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale competente	non deve essere accompagnato da alcuna documentazione
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	La documentazione che accompagna il materiale escavato in uscita dal sito di produzione deve essere predisposta	in triplice copia	in dieci copie	in duplice copia	in una singola copia
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo del materiale escavato	comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto	comporta l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco	comporta l'abbandono del materiale escavato nel deposito	non comporta nulla
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	La caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo	viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera	non ha nessuna finalità perché non è obbligatoria	serve come dato statistico al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ha lo scopo di suddividere le varie pezzature delle rocce frantumate
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	La caratterizzazione ambientale viene svolta	dai proponente, a sue spese, in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo	da nessuno perché non esiste tale obbligo	dai Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri sono	almeno due	almeno cinque	almeno venti	almeno dieci
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Un'operazione di normale pratica industriale nell'ambito delle terre e rocce da scavo è	la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici	l'analisi di rischio al fine di evidenziare possibili impatti sull'ambiente e sulla salute dell'uomo	il telerilevamento del suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione	la rimozione dei suoli contaminati per consentire la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione

3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I campioni di materiale escavato da portare in laboratorio per la successiva caratterizzazione ambientale devono essere	privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm	con la frazione maggiore di 10 cm e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm	senza la presenza di idrocarburi e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm	con la frazione maggiore di 2 cm e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	L'operazione R13 indica	la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	l'utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R12	lo scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti sono classificati	in base all'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali	in base all'origine in rifiuti extra urbani e rifiuti particolari	in base alla genesi in rifiuti assimilati e rifiuti straordinari	in base alla nascita in rifiuti particolari e rifiuti straordinari
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti speciali sono classificati	in base alle caratteristiche di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi	in base alle caratteristiche fisiche in rifiuti particolari e in rifiuti straordinari	in base alle caratteristiche merceologiche in rifiuti speciali e non speciali	in base alle caratteristiche fisiche in rifiuti solidi e liquidi
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Una caratteristica di pericolo per un rifiuto speciale	può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti	viene definita come un fattore di rischio a cui devono stare attenti i lavoratori	viene valutata solo dopo una contaminazione o sull'ambiente o sull'uomo	può essere valutata utilizzando la concentrazione di soglia di contaminazione per le sostanze contaminanti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Qualora una caratteristica di pericolo da attribuire a un rifiuto speciale sia stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose	prevalgono i risultati della prova per la determinazione della caratteristica di pericolo	non prevale nessuna delle due ma è richiesto uno studio supplementare	prevalgono i risultati della concentrazione	non prevale nessuna delle due perché non servono per valutare le caratteristiche di pericolo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	La seconda coppia di numeri del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) rappresenta	le sottoclassi (processo produttivo) in cui si articola ciascuna classe di attività	le quaranta classi di attività da cui originano i rifiuti	le dieci classi di attività da cui originano i rifiuti	le cinque classi di attività da cui originano i rifiuti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti che contengono POPs (inquinanti organici persistenti) in quantità superiori ai limiti di concentrazione di legge, devono essere classificati come	pericolosi	rifiuti particolari	non pericolosi	rifiuti urbani
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), da attribuire a un rifiuto, è composto da	6 cifre	8 cifre	5 cifre	4 cifre
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	La prima coppia di numeri del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) rappresenta	le venti classi di attività da cui originano i rifiuti	le dieci classi di attività da cui originano i rifiuti	le cinque classi di attività da cui originano i rifiuti	le quaranta classi di attività da cui originano i rifiuti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti che hanno codice doppio specifico	non esistono	sono rifiuti per i quali possono essere attribuiti diversi codici EER (Elenco europeo dei rifiuti) appartenenti a diverse famiglie	sono rifiuti che a seconda della produzione possono avere diverse caratteristiche di pericolo a secondo del ciclo produttivo da cui originano	sono rifiuti per i quali esistono 4 codici EER (Elenco europeo dei rifiuti) comunemente chiamati a "specchio" che possono essere attribuiti allo stesso rifiuto a discrezione del produttore
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti incompatibili tra loro devono essere stoccati	in modo che non possano venire a contatto tra di loro	in cumuli disomogenei	in modo che possano venire a contatto tra di loro	in modo che possano essere miscelati tra loro
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra	il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità all'intero volume del serbatoio	il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari a 50 litri	non è necessario il bacino di contenimento	il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari a 100 litri
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I codici EER (Elenco europeo dei rifiuti) dei rifiuti pericolosi sono contrassegnati	da un asterisco	dal segno +	da una coppia di lettere uguali	da un segno - posto alla fine del codice EER
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I serbatoi che contengono rifiuti liquidi devono essere muniti	di dispositivi anti-traboccamento	di dispositivi ottici	di dispositivi di allarme sonoro	di recinzioni elettriche antintrusione
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se i dispositivi anti-traboccamento dei serbatoi contenenti liquidi hanno una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico	deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente	deve essere convogliato direttamente in falda	deve essere convogliato in modo da costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente	deve essere convogliato direttamente nell'acquifero più vicino all'impianto
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere	realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti	a forma cubica	realizzati su terra battuta	disomogenei
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli, i cumuli	devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, se allo stato polverulento, dall'azione del vento	non devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche	devono essere a forma cubica	devono essere omogenei
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili destinati a contenere rifiuti devono	essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	essere di forma cubica	essere aperti	avere capacità di 1 mc
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili destinati a contenere rifiuti devono	essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento	essere aperti e muniti di dispositivi sonori per eventuali sversamenti accidentali	essere di forma cubica e muniti di dispositivi sonori per eventuali sversamenti accidentali	avere capacità inferiore a un 1 mc e muniti di dispositivi visivi per eventuali sversamenti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili destinati a contenere rifiuti devono	essere provvisti di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione	essere sempre aperti	avere capacità inferiore a un 1 mc e muniti di dispositivi visivi per eventuali sversamenti	essere aperti e muniti di dispositivi sonori per eventuali sversamenti accidentali
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	La classificazione dei rifiuti deve essere effettuata	dal produttore	dal trasportatore	dall'intermediario	dal Laboratorio
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se nessuno dei titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 mi permette di identificare un rifiuto occorre	esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto	esaminare i capitoli 21 e 22 per identificare il codice corretto	consultare attribuire il codice 99	ripetere le analisi

3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per sostanza pericolosa, definita dalle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, si intende	qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa	qualsiasi composto a base di IPA (idrocarburi aromatici policiclici)	si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose	qualsiasi composto a base di PCB (policlorobifenili)
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il capitolo 19 del Catalogo europeo dei rifiuti indica	rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale	rifiuti dei processi chimici inorganici	rifiuti dell'industria fotografica	rifiuti prodotti da processi termici
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il capitolo 20 del Catalogo europeo dei rifiuti indica	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	rifiuti dei processi chimici inorganici	rifiuti dell'industria fotografica	rifiuti prodotti da processi termici
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico, contenuto a sua volta in un imballaggio rigido esterno recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"	deve essere effettuato in cumuli	deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio in acciaio temprato	non deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio ma solo mediante sacchetti di plastica anonimi
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti sanitari taglienti e pungenti	devono essere raccolti con apposito imballaggio a perdere, resistente alla punta e recante la scritta "Rifiuti sanitari a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuto a sua volta in un imballaggio rigido esterno recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"	deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio in acciaio temprato	devono essere raccolti in cumuli all'interno delle strutture sanitarie	devono essere raccolti utilizzando sacchetti di plastica anonimi
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Gli imballaggi esterni dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	devono avere caratteristiche adeguate a resistere agli urti e alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto e avere colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi per il conferimento degli altri rifiuti	devono essere realizzati in stoffa	devono essere di colore bianco per non essere distinti dagli altri rifiuti	devono essere realizzati in cartoncino
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Gli imballaggi dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere	imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti l'indicazione "Rifiuti sanitari sterilizzati" e la data della sterilizzazione	di colore bianco per non essere distinti dagli altri rifiuti	esclusivamente di colore azzurro	realizzati in stoffa
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori e gli imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti costituiti da morchie depositate sul fondo dei serbatoi	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	devono essere realizzati in vetro temprato	non devono avere caratteristiche specifiche	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da soluzione acquose di lavaggio avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento	deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi	deve essere realizzato a una profondità di 10 metri dal livello del mare	deve essere realizzato in legno o carta e cartone	deve essere realizzato in sabbia e materiale filtrante in modo tale da consentire ai rifiuti liquidi di penetrare nel suolo
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da soluzione acquose di lavaggio e acque madri avviene in un serbatoio fuori terra il bacino di contenimento deve avere capacità	all'intero volume del serbatoio	pari a 10 litri	inferiore all'intero volume del serbatoio di riferimento	pari a 1 litro
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se i rifiuti costituiti da soluzione acquose di lavaggio e acque madri vengono stoccati in serbatoi fuori terra	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità inferiore alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi	il bacino di contenimento deve avere capacità pari a 1 litro	il bacino di contenimento deve avere capacità pari a 10 litri
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Un'area di deposito temporaneo di rifiuti prodotti da un'unità operativa di un complesso aziendale deve essere organizzata	in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di apposita cartellonistica riportante ciascun codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) e denominazione dello stesso	attraverso un unico cumulo in cui sono posizionati senza distinzione i rifiuti prodotti dall'unità operativa	realizzando una fossa scavata nel terreno di proprietà dell'azienda	non è necessario perché espressamente vietato dalla norma
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se il deposito dei rifiuti avviene nelle aree esterne	è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori	bisogna scavare una trincea drenante per consentire alle acque di prima pioggia di lavare tutti i rifiuti prodotti dall'impianto	non è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie	i rifiuti devono essere depositati in un unico cumulo in cui i pericolosi devono stare più in alto
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Dopo piogge intense sui bacini di contenimento dei rifiuti realizzati in depositi esterni non muniti di tettoia	occorre verificare lo stato dei bacini di contenimento e provvedere al loro svuotamento	non occorre fare niente perché basta aspettare il bel tempo	occorre verificare lo stato dei bacini di contenimento e svuotarli direttamente in fognatura qualora siano pieni	occorre realizzare altri bacini di contenimento
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I serbatoi per la raccolta dei rifiuti costituiti da soluzione acquose di lavaggio e acque madri	devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento	non devono essere mai provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento	devono essere provvisti di un allarme sonoro	devono essere provvisti di opportuni sportelli di apertura per ispezioni visive
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se il deposito dei rifiuti è ubicato in un locale chiuso	è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata	è importante chiudere bene porte e finestre e il sistema di aerazione affinché non vi sia mai un cambio d'aria	è necessario presidiarlo 24 ore al giorno	non è necessario garantire un'aerazione permanente
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti speciali devono essere	provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi	realizzati in vetro o carta	sprovvisi di chiusure in modo da permettere la fuoriuscita del contenuto
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da Piombo devono essere	provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento	sprovvisi di chiusure in modo da permettere la fuoriuscita del contenuto	realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi	realizzati in vetro o carta
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Presso l'area di deposito di rifiuti speciali è opportuno	installare idonea segnaletica di sicurezza atta a identificare la tipologia di materiale in stoccaggio, i principali rischi nonché i divieti e le prescrizioni da osservare	che non venga mai installata idonea segnaletica al fine di non consentire l'individuazione del deposito stesso	installare una recinzione elettrica	installare un impianto radiometrico
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti fissi e mobili per deposito di rifiuti speciali devono essere contrassegnati	con etichette o targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, atti a evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti	solo se lo decide il produttore	di colore rosso e muniti di coperchio nero	con pittura verde

3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Le etichette e i cartelli per l'identificazione dei rifiuti speciali devono essere realizzati	in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di segnaletica di sicurezza	in colore verde	in colore verde e nero	in colore viola
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori usati per il magazzino di sostanze e preparati pericolosi	devono essere muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) corrispondente alla pericolosità	devono essere muniti di un fischietto da utilizzare durante la loro movimentazione	non devono essere muniti dell'etichettatura	devono essere muniti di un registro di carico/scarico
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti fissi o mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati allo stesso utilizzo	devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni	devono essere sottoposti a raggi X prima di poterli utilizzare nuovamente	devono essere inceneriti	devono essere posizionati al sole per tre mesi prima di poterli utilizzare nuovamente
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il trasporto di contenitori di rifiuti pericolosi dal luogo di produzione al deposito temporaneo prima della raccolta	deve essere effettuato da personale autorizzato avendo cura di verificare che le etichette siano chiare e leggibili	deve essere effettuato solo dall'ufficio personale	deve avvenire con cadenza semestrale	deve avvenire con tramoggia
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti speciali prodotti da un impianto devono essere contenuti	in contenitori appropriati in base al volume e al tipo di rifiuto	in contenitori in cartone	in contenitori in vetro	in contenitori a dispersione
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori per lo stoccaggio di rifiuti chimici devono essere realizzati	in materiale resistente all'azione del rifiuto contenuto	in vetro	in cartone	in polistirolo
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi	devono garantire una tenuta adeguata a impedire la fuoriuscita di materiale o, comunque, di vapori pericolosi	devono essere del tipo usa e getta	devono far fuoriuscire sempre il liquido sversato all'interno	non devono mai garantire una tenuta adeguata
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori per lo stoccaggio di rifiuti chimici devono	avere dimensioni contenute ed essere muniti di dispositivi per la presa	essere del tipo usa e getta	essere resistenti alla camera di combustione dell'inceneritore	far fuoriuscire sempre il liquido sversato all'interno
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi	devono essere correttamente etichettati	devono far fuoriuscire sempre il liquido sversato all'interno	devono essere del tipo usa e getta	devono essere resistenti alla camera di combustione dell'inceneritore
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	In caso di rifiuti speciali pericolosi prodotti dall'azienda costituiti da sostanze chimiche non più utilizzate	I rifiuti devono essere sistemati in opportuni contenitori resistenti (es. di plastica) per evitare danneggiamenti e perdite del contenuto negli ambienti di lavoro	I rifiuti devono essere immediatamente inviati all'impianto di trattamento termico	I rifiuti devono essere immediatamente inviati all'impianto di trattamento biologico	I sacchi che contengono rifiuti solidi devono essere sistemati in un cumulo
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti costituiti da reagentario obsoleto sia solidi che liquidi	possono essere eliminati nei loro contenitori originali purché siano in corrette condizioni	possono essere depositati in cumuli insieme ad altri rifiuti pericolosi	non possono essere eliminati mai perché bisogna attendere il loro utilizzo	possono essere eliminati attraverso un processo di interro nella proprietà dell'azienda
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Nella manipolazione di rifiuti chimici durante la loro gestione nel deposito temporaneo prima della raccolta	è opportuno conservare i contenitori dei rifiuti chimici lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici	il personale non ha nessun obbligo di indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale)	è opportuno conservare i contenitori dei rifiuti chimici in vicinanza da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici	non esistono particolari procedure
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il trasporto di contenitori di rifiuti speciali non pericolosi dal luogo di produzione al deposito temporaneo prima della raccolta	deve essere effettuato da personale autorizzato avendo cura di controllare che i contenitori siano integri, ben chiusi e non siano contaminati da sostanze pericolose	deve avvenire con tramoggia	deve essere effettuato solo dall'ufficio personale	deve avvenire con cadenza semestrale
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti che hanno contenuto liquidi pericolosi	non possono essere inviati al riciclo se non previo compimento di adeguate operazioni di pulizia, quali lavaggio e/o sterilizzazione	devono essere sottoposti a raggi X	non devono essere mai lavati	possono essere inviati al riciclo perché sono uguali a quelli che hanno contenuto liquidi non pericolosi
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti che hanno contenuto sostanze volatili	devono essere lasciati aperti sotto cappa, in modo da favorire la completa evaporazione delle tracce di solvente residuo e successivamente devono essere accuratamente lavati e/o sterilizzati	devono essere sottoposti a raggi X	non devono essere mai lavati e/o sterilizzati	devono essere lasciati sempre chiusi in un ambiente chiuso
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti devono essere	depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al regolamento europeo relativo agli inquinanti organici persistenti	gestiti con le stesse precauzioni dei rifiuti non pericolosi e conformemente ai contenuti del regolamento europeo relativo agli inquinanti organici persistenti	gestiti come gli imballaggi in plastica e conformemente ai contenuti del regolamento europeo relativo agli inquinanti organici persistenti	smaltiti, se sopra ai 20 mc, entro i sei mesi e conformemente ai contenuti tecnici del regolamento europeo relativo agli inquinanti organici persistenti
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se un recipiente che ha contenuto sostanze chimiche pericolose non viene lavato	il recipiente rimane un rifiuto speciale	può essere utilizzato per contenere altri prodotti chimici	deve essere gestito con un codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) della famiglia 17	deve essere gestito come un non rifiuto
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti agricoli e agro-industriali sono classificati	rifiuti speciali	rifiuti urbani	rifiuti indipendenti	rifiuti assimilabili agli urbani
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per lo stoccaggio in serbatoio fuori terra di rifiuti costituiti da percolato di discarica contenente sostanze pericolose, il bacino di contenimento	deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi	deve essere realizzato in legno o carta e cartone	deve essere realizzato a una profondità di 10 metri dal livello del mare	deve essere realizzato in sabbia e materiale filtrante in modo tale da consentire ai rifiuti liquidi di penetrare nel suolo
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per lo stoccaggio in serbatoio fuori terra di rifiuti costituiti da percolato di discarica contenente sostanze pericolose, il bacino di contenimento	deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio	deve avere capacità pari a 10 litri	deve avere capacità inferiore all'intero volume del serbatoio di riferimento	deve avere capacità pari a 1 litro
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da percolato di discarica contenente sostanze pericolose	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi	il bacino di contenimento dei serbatoi deve avere capacità pari a 10 litri	il bacino di contenimento dei serbatoi deve avere capacità pari a 1 litro	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità inferiore alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenente sostanze pericolose il bacino di contenimento deve essere realizzato	con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi	in legno o carta e cartone	ad una profondità di 10 metri dal livello del mare	in sabbia e materiale filtrante
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per lo stoccaggio in serbatoio fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenente sostanze pericolose	il bacino di contenimento deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio	il bacino di contenimento dei serbatoi deve avere capacità pari a 10 litri	il bacino di contenimento dei serbatoi deve avere capacità pari a 1 litro	il bacino di contenimento deve avere capacità inferiore all'intero volume del serbatoio di riferimento

3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenente sostanze pericolose	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi	potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità inferiore alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi	il bacino di contenimento dei serbatoi deve avere capacità pari a 10 litri	il bacino di contenimento dei serbatoi deve avere capacità pari a 1 litro
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori e gli imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo di rifiuti costituiti da legno, vetro e plastica contenenti sostanze pericolose	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	devono essere realizzati in vetro temprato	non devono avere caratteristiche specifiche	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se il deposito dei rifiuti costituiti da ferro e acciaio avviene in cumuli, i cumuli devono essere	realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo	realizzati sulla zona insatura del sottosuolo	realizzati su terra battuta	realizzati sulla zona satura del sottosuolo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se il deposito di rifiuti costituiti da ferro e acciaio avviene in cumuli alla rinfusa	i cumuli devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato pulverulento, dall'azione del vento	i cumuli devono essere realizzati su terra battuta	i cumuli devono essere realizzati sulla zona insatura del sottosuolo	i cumuli devono essere realizzati sulla zona satura del sottosuolo
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da materiali isolanti contenenti amianto	devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	devono essere realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi contenenti amianto	devono essere realizzati in vetro o carta	non devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da stagno	devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento	devono essere realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi	devono essere realizzati in vetro o carta	non devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi	devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	non devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	devono essere realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti non pericolosi	devono essere realizzati in vetro o carta
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da alluminio	devono essere provvisti di accessori dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento	devono essere realizzati in più comparti per contenere diverse tipologie di rifiuti pericolosi	non devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	devono essere realizzati in vetro o carta
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I recipienti che contenevano fitofarmaci	possono essere accuratamente sciacquati e l'acqua di lavaggio deve essere riutilizzata per il trattamento fitosanitario, mentre il contenitore deve essere gestito come rifiuto	devono essere gestiti come un non rifiuto	possono essere utilizzati per contenere altri prodotti chimici	devono essere gestiti con un codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) della famiglia 17
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti deve essere effettuato	per categorie omogenee di rifiuti	per categorie disomogenee di rifiuti	per cumuli di rifiuti speciali	per gruppi non omogenei di rifiuti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti è definito (D.Lgs. n. 152/2006) come il raggruppamento dei rifiuti	ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato prima della raccolta, nel rispetto delle condizioni definite dal Codice dell'ambiente	nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività di recupero/smaltimento	nel luogo in cui si svolge l'attività di recupero/smaltimento	effettuati, dopo la raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se il quantitativo di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non pericolosi non supera i 30 mc, il deposito temporaneo prima della raccolta non può avere durata superiore ad	un anno	un mese	un decennio	una settimana
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se il quantitativo di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non supera i 30 mc di cui 10 mc di rifiuti pericolosi, il deposito temporaneo prima della raccolta non può avere durata superiore a	un anno	una settimana	un decennio	un mese
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi deve essere gestito nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito	delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti pericolosi	dei rifiuti urbani	delle sostanze radioattive	delle sostanze non pericolose
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono classificati	rifiuti urbani	rifiuti speciali	rifiuti particolari	rifiuti solidi
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti sono classificati	rifiuti speciali	rifiuti sensibili	rifiuti urbani	rifiuti gassosi
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche sono classificati	rifiuti urbani	rifiuti liquidi	rifiuti speciali	rifiuti particolari
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori e gli imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono	devono essere realizzati in vetro temprato	non hanno caratteristiche specifiche
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti deve essere effettuato	per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche	per big bag di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche	per cumuli di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche	per categorie disomogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Se in un deposito temporaneo prima della raccolta vi sono più serbatoi che contengono rifiuti liquidi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità	eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi	pari a 100 litri	pari a 1.000 mc	pari a 15 mc
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Al fine di segnalare la presenza di rifiuti speciali pericolosi in recipienti fissi e mobili presenti all'interno di un deposito temporaneo prima della raccolta è opportuno che i recipienti, fissi e mobili,	siano contrassegnati con etichette o targhe	non siano contrassegnati con etichette o targhe	siano muniti di segnalatori acustici	siano recintati con filo elettrico
3.Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere	effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute	realizzato con paratie in vetro o legno	in cumuli disomogenei	perimetrato con un filo elettrico

3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti rappresentati da olio esausto all'interno di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti realizzato in un impianto	devono essere stoccati in modo idoneo a evitare qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze	devono essere stoccati in recipienti in grado di rilasciare gli oli esausti nell'ambiente una volta riempiti	devono essere stoccati in recipienti realizzati in vetro	devono essere stoccati in recipienti muniti di un allarme sonoro
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori destinati a raccogliere oli esausti all'interno di un deposito temporaneo prima della raccolta	devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita di liquido	devono essere stoccati in recipienti realizzati in vetro	devono essere stoccati in recipienti in grado di rilasciare gli oli esausti nell'ambiente una volta riempiti	devono essere stoccati in recipienti muniti di un allarme sonoro
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti di batterie esauste al piombo	deve essere effettuato in luogo coperto munito di superficie impermeabile e le batterie non devono presentare rotture che lascino fuoriuscire il liquido contenuto	deve essere accessibile a tutto il personale	deve essere effettuato in luogo scoperto munito di superficie permeabile	deve essere realizzato in un bunker sotterraneo
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori e gli imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti costituiti da miscele bituminose, contenenti catrame di carbone	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti	devono essere realizzati in vetro temperato	non devono avere caratteristiche specifiche
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I contenitori e gli imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti costituiti da ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose	devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti	non devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica per contrastare le sollecitazioni cui sono sottoposti	devono essere realizzati in vetro temprato	non devono avere caratteristiche specifiche
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	Il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza	VERO	vero, ma solo se il deposito temporaneo di rifiuti è realizzato mediante cumuli disomogenei	vero, ma solo se il deposito temporaneo di rifiuti è realizzato con paratie in vetro o legno	FALSO
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti da attività di servizio sono classificati	rifiuti speciali se diversi dai rifiuti urbani	rifiuti solidi urbani	rifiuti assimilabili	rifiuti particolari
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti da lavorazioni artigianali sono classificati	rifiuti speciali se diversi dai rifiuti urbani	rifiuti solidi urbani	rifiuti assimilabili	rifiuti particolari
3. Tecniche di stoccaggio rifiuti	I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo sono classificati	rifiuti speciali	rifiuti particolari	rifiuti liquidi	rifiuti urbani
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) si definisce coordinatore durante la progettazione	soggetto incaricato, da committente o responsabile dei lavori, per redigere il piano di sicurezza e di coordinamento necessario ai fini dell'esecuzione dei lavori	direttore dei lavori	progettista dell'opera	medico competente incaricato dal datore di lavoro
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il POS (piano operativo di sicurezza) è	Il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato e riporta, tra l'altro, le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata dall'impresa esecutrice	l'unità sanitaria locale più vicina al cantiere	il piano di sicurezza redatto dal responsabile della sicurezza e prevenzione	un dispositivo di protezione individuale
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori è obbligatoria	nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente	sempre	solo in presenza del rischio dovuto alle polveri di amianto	solo nel caso che in cantiere sia prevista la presenza di più imprese in contemporanea
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/ giorno, i cui lavori non comportano rischi particolari per i lavoratori, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi viene verificata mediante	presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti per legge	la sola presentazione del DURC	presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi di un curriculum dei lavori eseguiti	la sola autocertificazione
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 è redatto	dal coordinatore della progettazione	dal committente	dall'impresa	dal responsabile di cantiere
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il coordinatore per la sicurezza dei lavori dà comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	nel caso in cui il committente non abbia adottato alcun provvedimento a seguito di precedente segnalazione di inadempimento da parte di un lavoratore autonomo delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento	solo su richiesta del committente	sempre in caso di infortunio	mai, in nessun caso
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La notifica preliminare, prevista dal D. Lgs. n. 81/2008, deve essere trasmessa prima dell'inizio dei lavori	all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	all'Ufficio tecnico comunale	all'Ufficio delle poste e telecomunicazioni	alla impresa
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "lavoro in quota" si intende	un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile	un'attività lavorativa svolta su impalcature metalliche superiori a 20 m	un lavoro svolto su una parete ripida	un lavoro svolto in montagna a una quota superiore ai 1.000 m
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende	qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro	gli indumenti di lavoro ordinari	gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi	le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, le norme sulla sicurezza dei cantieri mobili o temporanei prevedono sanzioni penali (arresto)	per committenti e responsabili dei lavori, coordinatori, datori di lavoro e dirigenti e lavoratori autonomi	per medico competente, preposto, dirigente e RLS	anche per gli operai	per progettista, direttore dei lavori, titolare dell'impresa e collaudatore

4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La recinzione del cantiere serve per	impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni	impedire furti in cantiere	contenere gli urti accidentali di eventuali veicoli in transito all'esterno	impedire la fuga degli operai in caso di intervento delle autorità di controllo
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I dispositivi di protezione collettiva	sono soluzioni tecniche che vanno a tutelare più persone che operano in una certa area di lavoro	mirano a tutelare l'incolumità di un singolo lavoratore	vengono forniti su richiesta dell'Azienda sanitaria locale	sono previsti solo nei lavori in quota
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per agente chimico nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende	qualsunque elemento e composto chimico utilizzato o smaltito mediante qualsiasi attività lavorativa, prodotto intenzionalmente o no e immesso o no sul mercato	l'agente delle forze dell'ordine preposta al controllo dei siti contaminati	il contenitore in cui vengono immessi prodotti chimici al fine di produrre una reazione chimica	quella sostanza chimica utilizzata per bonificare un sito
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Sono considerati agenti chimici pericolosi	tutti gli elementi sia classificati sia non classificati che possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimiche, chimico-fisiche o tossicologiche	tutte le sostanze utilizzate per l'abbattimento dei rifiuti	tutti gli elementi o sostanze che non decadono nel tempo	tutte le sostanze che contengono solfiti
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "valore limite di esposizione professionale" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende	il limite della concentrazione media in un determinato periodo di tempo di un agente chimico presente nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore	un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto nella manipolazione di sostanza chimiche non pericolose durante un turno di lavoro	una soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto che lavora in un impianto chimico	un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanza chimiche pericolose
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "agente biologico" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende un qualsiasi	microrganismo, anche se geneticamente modificato, che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni	elemento o composto chimico utilizzato o smaltito mediante qualsiasi attività lavorativa, prodotto intenzionalmente e immesso sul mercato	agente atmosferico in grado di produrre fenomeni instabili all'interno di un cantiere	elemento in natura in grado di produrre sostanze chimiche con il potenziale di abbattere lo strato esterno della biosfera
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "valore limite biologico" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende	il valore limite stabilito per legge della concentrazione di un agente biologico, o di un suo prodotto finale nell'aria o nell'organismo umano (sangue)	una soglia di concentrazione massima a cui si può esporre un soggetto che lavora in un impianto	un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanza chimiche non pericolose	un valore minimo a cui un soggetto che lavora in un impianto di bonifica può essere esposto durante la manipolazione di sostanza chimiche pericolose
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Secondo il D. Lgs. n. 81/2008, la "sorveglianza sanitaria" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica	è la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro	l'analisi clinica effettuata dal medico di base in relazione al lavoro svolto dall'operaio	è l'esito dei controlli effettuati dal medico sul luogo di lavoro al fine di verificare da parte del datore di lavoro l'utilizzo dei DPI	rappresenta la cartella clinica di un soggetto che è rimasto intossicato dall'utilizzo di sostanze chimiche sul luogo di lavoro
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "pericolo" delle sostanze pericolose di natura chimica nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende	la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi	la proprietà estrinseca di una sostanza chimica di produrre effetti malefici sul lavoratore che la utilizza	la proprietà estrinseca di una sostanza chimica di produrre effetti benefici sul lavoratore che la utilizza	lo stato in cui può versare l'ambiente dopo l'utilizzo di una tecnica di bonifica
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "rischio" delle sostanze pericolose di natura chimica nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende la	probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o di esposizione	probabilità che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione	certezza che qualcuno stia male in un cantiere di bonifica	probabilità che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica si senta male nel luogo di lavoro
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Ai fini della valutazione dei rischi derivanti da sostanze pericolose chimiche il datore di lavoro prima dell'allestimento del cantiere di bonifica deve effettuare una stima circa	l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori	la probabilità che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione	la certezza che qualche lavoratore in un cantiere di bonifica possa subire lesioni	la probabilità che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica si senta male nel luogo di lavoro
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Ai fini della valutazione dei rischi nell'ambito di un intervento di bonifica in un sito contaminato	bisogna prendere in considerazione le proprietà pericolose delle sostanze contaminanti	deve essere considerata la certezza che i lavoratori presenti nel cantiere di bonifica possano ammalarsi	deve essere considerata la probabilità che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica possa avere un malore nel luogo di lavoro	deve essere considerata la probabilità che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per la valutazione dei rischi nell'ambito di un intervento di bonifica in un sito contaminato occorre considerare	livello, modo e durata dell'esposizione di un lavoratore alla sostanza chimica pericolosa	la probabilità che non si raggiunga la classe di pericolo nelle condizioni di esposizione	la certezza che qualcuno stia male in un cantiere di bonifica	la probabilità che un lavoratore addetto all'impianto di bonifica si senta male nel luogo di lavoro
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi eseguita nell'ambito di un intervento di bonifica, provvede affinché	il rischio sia eliminato o ridotto mediante sostituzione con altri agenti o processi che sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori	anche in presenza di rischio residuo minimo i lavoratori possano operare senza l'utilizzo dei DPI	il rischio per i lavoratori venga ridotto almeno una volta a settimana	anche in presenza di incidenti o di situazioni d'emergenza i soggetti non protetti possano rimanere nella zona interessata per portare a termine i lavori
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il rischio in caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi deve essere valutato in base al rischio	che comporta la combinazione di tutti gli agenti chimici	dell'eventuale presenza di amianto	di ingestione	di un solo agente chimico
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il datore di lavoro ha l'obbligo di aggiornare il Documento di valutazione del rischio	periodicamente, oppure in occasione di cambiamenti che potrebbero aver reso inattuale il Documento, o se i risultati della sorveglianza medica ne evidenziano la necessità	ogni 5 anni	solo quando si verifica un infortunio	ogni 10 anni
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario progettare e organizzare sistemi di lavorazione	sul luogo di lavoro	negli uffici acquisti	nuovi	nelle scuole
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario dotare il personale di	attrezzature idonee per il lavoro specifico da svolgere	un drone	un telefono satellitare	un allarme sonoro

4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario	ridurre al minimo il numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti	attrezzare il cantiere con telecamere a infrarossi	dotare di un telefono satellitare i lavoratori che sono o potrebbero essere esposti	aumentare il numero dei lavoratori nella zona del rischio per completare prima i lavori di bonifica
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario	ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione	fornire di un telefono satellitare i lavoratori che sono o potrebbero essere esposti	aumentare il numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti	fornire di un drone i lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario	attuare misure igieniche adeguate	aumentare il numero dei lavoratori che potrebbero essere esposti	controllare da remoto il personale	fornire di apposito tablet i lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario	ridurre al minimo la quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione	nominare il coordinatore per i lavori	aumentare le quantità di agenti chimici presenti nel luogo di lavoro	fornire al responsabile di cantiere un telefono satellitare
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è necessario	adottare metodi di lavoro appropriati unitamente a disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione dei rifiuti che contengono agenti chimici	adottare metodi di lavoro sperimentali per acquisire il maggior numero di dati da utilizzare nello studio degli agenti chimici a futura memoria	aumentare le quantità di agenti chimici presenti nel luogo di lavoro per analizzare il loro comportamento	fornire al responsabile di cantiere i numeri d'emergenza per interventi immediati
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	È compito del datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi	qualora la natura dell'attività lo consenta, eliminare o ridurre il rischio mediante la sostituzione con altri agenti o processi meno pericolosi per la salute dei lavoratori	provvedere all'implementazione degli agenti chimici che sono più pericolosi per la salute	provvedere ad avvisare il rappresentante legale che i lavoratori potrebbero essere esposti ad agenti chimici	provvedere ad avvisare il pronto soccorso che potrebbero arrivare lavoratori feriti
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione con altri agenti chimici, è compito del datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi	garantire che il rischio sia ridotto mediante progettazione di appropriati processi lavorativi e uso di attrezzature e materiali adeguati	raddoppiare il monitoraggio della zona di lavoro	sostituire tutte le attrezzature in dotazione ai lavoratori	chiudere il cantiere
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione con altri agenti chimici, è compito del datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi	prevedere appropriate misure organizzative e di protezione collettive	convocare la conferenza dei servizi	sospendere le lavorazioni	togliere i DPI ai lavoratori
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per "interferenze del ciclo produttivo" si intendono le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo, e delle attività a esso connesse, con	quelli degli operatori economici ai quali si intende affidare un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione	le attività di controllo delle agenzie e delle autorità preposte	eventi calamitosi (terremoti, nubifragi, alluvioni, ecc.)	le disposizioni delle autorità locali
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il DUVRI è il Documento Unico	di Valutazione dei Rischi da Interferenze	Volontario di Rinuncia alle Indennità	di Valutazione dei Rumori Interferenti	di Valutazione dei Rischi di Infortuni
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'obbligo di elaborare il DUVRI è in capo	al datore di lavoro committente	al responsabile di cantiere	all'impresa appaltatrice	sia all'impresa appaltatrice sia al datore di lavoro in maniera indipendente fra loro
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il DUVRI è obbligatorio	quando il datore di lavoro di un'azienda committente affida lo svolgimento di lavori all'interno del proprio luogo di lavoro a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi	nel caso di forniture di materiali o attrezzature	nel caso di fornitura di servizi di natura intellettuale	sempre
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "uomini-giorno" si intende	l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera	l'entità media presunta dei lavoratori necessari all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture in un giorno	l'entità presunta dei lavori/servizi/forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori/servizi/forniture, considerata con riferimento all'arco temporale di un giorno	i lavoratori che operano di giorno (non di notte) in un cantiere
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Non ricorre l'obbligo del DUVRI in caso di	lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno, che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive	affidamento di attività a lavoratori autonomi	affidamento a un numero superiore a 3 operatori economici di attività svolte all'interno della azienda del datore di lavoro, e di tutte le sue unità produttive	mere forniture di materiali e attrezzature, comprese la loro installazione e rivendita
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il DUVRI deve essere redatto	necessariamente prima della stipula del contratto e l'inizio delle attività	solo se nel corso dell'attività si sono verificati danni derivanti dalle interferenze	dopo aver iniziato le attività e aver valutato le interferenze	prima dell'inizio delle attività
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per rischi da interferenza in ambito aziendale (detti anche "rischi interferenti" o interferenziali) si intendono	quelle condizioni che si verificano quando due o più aziende, che svolgono attività diverse, si trovano a svolgere le loro mansioni nella stessa "area lavorativa", nello stesso momento	tutti i rischi	quelli specifici propri dell'attività del committente	quelli specifici propri degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti riguardano	le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza	i costi per la sicurezza relativi alle attività proprie dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari	i costi per la sicurezza relativi alle attività proprie del committente	tutti i costi per la sicurezza inclusi quelli connessi alle attività proprie del committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il contratto di appalto, sub-appalto e somministrazione è considerato nullo se	in esso non sono specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni	una delle parti dopo averlo firmato ne chiede la rescissione	non è scritto su carta da bollo	i lavori non sono redditizi per una delle parti

4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il DUVRI ha lo scopo di	coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese o dei lavoratori autonomi	valutare i rischi del cantiere	segnalare eventuali inadempienze da parte delle imprese esecutrici	coordinare imprese esecutrici e lavoratori autonomi nella realizzazione delle opere
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il datore di lavoro per individuare le procedure di lavoro finalizzate alla riduzione del rischio per i lavoratori di un cantiere di bonifica deve, nel rispetto delle norme di buona tecnica e buona prassi	valutare tutti i rischi a cui possono essere soggetti i lavoratori di un cantiere di bonifica derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione	redigere il progetto esecutivo di bonifica	delegare a un tecnico esperto la redazione del DVR	intervistare i lavoratori per capire da loro quali sono i reali problemi presenti in un cantiere di bonifica
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici per i lavoratori di un cantiere di bonifica	è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia	viene eseguita con cadenza decennale	viene eseguita con cadenza giornaliera	è programmata dalla USL territorialmente competente
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La valutazione del rischio biologico per i lavoratori di un cantiere di bonifica è	aggiornata ogni tre anni ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione	aggiornata ogni due anni	programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia	aggiornata ogni 5 anni
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione delle disposizioni di legge, i valori limite di esposizione agli agenti fisici risultino superati, il	datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione	datore di lavoro, in accorso con le parti sociali, stabilisce che i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici possono rimanere per un breve periodo di tempo anche al di sopra della norma	rappresentante dei lavoratori convoca un'assemblea per stabilire se continuare l'attività o astenersi	datore di lavoro stabilisce che i rischi dei lavoratori di un cantiere di bonifica possono essere contrastati con ricambi frequenti
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione alle disposizioni di legge, i valori limite di esposizione agli agenti fisici risultino superati	Il datore di lavoro deve mettere in atto ogni possibile iniziativa affinché i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici vengano eliminati alla fonte o ridotti al minimo	è necessario procedere alla chiusura del cantiere	il datore di lavoro può organizzare turni di lavoro alternati	i lavoratori possono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione per un breve periodo di tempo
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione alle disposizioni di legge, i valori limite di esposizione agli agenti fisici risultino superati, il datore di lavoro	individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento	richiama i lavoratori e chiude il cantiere di bonifica	isola le fonti di inquinamento e rivede il progetto esecutivo	allerta il pronto soccorso
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il datore di lavoro provvede	affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi	a trattenere i DPI (dispositivi di protezione individuale) qualora non si rendano necessari per i lavoratori esposti ai rischi derivanti da agenti fisici	ad allertare il pronto soccorso più vicino al cantiere di bonifica affinché i medici sappiano che potrebbero recarsi lavoratori esposti ad agenti fisici	a richiamare i lavoratori e chiude il cantiere di bonifica se ritiene che gli agenti fisici siano pericolosi
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore, in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve	scegliere attrezzature di lavoro che emettano il minor rumore possibile	adottare altri metodi di lavoro che implichino una maggiore esposizione al rumore da parte del lavoratore	rilevare il livello del rumore	richiamare i lavoratori e chiudere il cantiere di bonifica
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore in un cantiere di bonifica il datore di lavoro deve	adottare misure tecniche di contenimento del rumore	i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalla fonte di rumore rilevare il livello del rumore	segnalare il dato alla ASL locale	richiamare i lavoratori e chiudere il cantiere di bonifica in attesa di riduzione del rumore
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore in un cantiere di bonifica il datore di lavoro deve	provvedere a una adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro fonte del rumore in modo da ridurre al minimo la loro esposizione	ridurre l'attività lavorativa dei lavoratori su base mensile o settimanale	fornire le scarpe antinfortunistiche	convocare una riunione dei vari responsabili per stabilire il livello massimo che il lavoratore potrà sopportare
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore in un cantiere di bonifica il datore di lavoro deve	provvedere alla progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro	convincere che il rumore non produce effetti nocivi sulla salute del lavoratore	intervenire modificando il piano di sicurezza e coordinamento	aumentare la retribuzione dei lavoratori
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore in un cantiere di bonifica il datore di lavoro deve	eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo ricorrendo ad altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore	riportare i dati del rumore su apposito registro per la successiva trasmissione all'INAIL	controllare almeno una volta al giorno i valori limite di esposizione	obbligare i lavoratori a usare i DPI per la protezione degli arti
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore in un cantiere di bonifica il datore di lavoro deve	mettere a disposizione dei lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) dell'udito	chiamare il 118 per mitigare gli effetti del rumore dovuti all'uso delle attrezzature da lavoro	sospendere la bonifica	mettere a disposizione dei lavoratori una sala a depressione per combattere l'effetto del rumore
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione del lavoratore a vibrazioni meccaniche in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve	adottare altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche	segnalare alla ASL il valore delle vibrazioni registrate in una giornata	fornire ai lavoratori gli idonei otoprotettori	informare il lavoratore che le vibrazioni meccaniche non producono effetti nocivi sulla salute
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione del lavoratore a vibrazioni meccaniche in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve	adottare attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni meccaniche	adottare attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di rumore	invitare i lavoratori a frequentare corsi di formazione periodica sull'uso del casco	trascurare l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero per dare maggiore importanza alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Qualora i rischi derivanti da vibrazioni meccaniche non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione è compito del datore di lavoro	adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore	sospendere le lavorazioni in attesa di nuove attrezzature	comunicare all'autorità i valori delle vibrazioni meccaniche rilevati	adottare precauzioni di salvaguardia dell'udito
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Se nonostante le misure di prevenzione adottate i valori limite per le vibrazioni meccaniche vengano superati il datore di lavoro deve	individuare le cause del superamento dei valori limite e adattare le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento	sostituire i lavoratori esposti alle vibrazioni meccaniche con neo assunti	effettuare misure giornaliere delle vibrazioni	chiamare il 118 per mitigare gli effetti del rumore delle vibrazioni dovuti all'uso delle attrezzature da lavoro

4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro ha l'obbligo di	adottare altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a campi magnetici	adottare precauzioni di salvaguardia per gli arti	informare i lavoratori che i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute	esporre appositi cartelli di divieto di transito nella zona
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro ha l'obbligo di	scegliere attrezzature che emettano campi magnetici di intensità inferiore	informare con appositi cartelli i lavoratori che i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute	adottare DPI (dispositivi di protezione individuale) contro e scariche atmosferiche	comunicare all'INAIL il valore delle interferenze elettromagnetiche sui lavoratori
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Se nonostante le misure di prevenzione adottate i valori limite per i campi magnetici vengano superati il datore di lavoro deve	adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite	effettuare misure quadrimestrali dei campi magnetici	dotare i lavoratori di dispositivi che assorbono i campi magnetici	sostituire i lavoratori esposti ai campi magnetici col personale neo assunto
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I principi generali di prevenzione del rischio chimico riguardano	misure igieniche adeguate	appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio	la sostituzione dell'agente pericoloso con un altro che, nelle condizioni di uso, non lo è o lo è meno	l'installazione di telecamere all'interno del cantiere
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I principi specifici di prevenzione del rischio chimico riguardano	la progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché l'uso di attrezzature e materiali adeguati	l'installazione di telecamere all'interno del cantiere	l'individuazione dell'agente	la sostituzione dell'agente pericoloso con un altro che, nelle condizioni di uso, non lo è o lo è meno
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Qualora il processo di valutazione del rischio chimico si concluda con il giudizio di rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" il datore di lavoro	applica solo le misure e i principi generali di prevenzione dei rischi	provvede alla sola installazione di apposita segnaletica stradale	provvede solo a segnalare l'evento alla ASL territorialmente competente	applica solo le misure specifiche di prevenzione e di protezione tra cui la più importante è la sostituzione dell'agente pericoloso o del processo con un altro che non lo è o lo è meno
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I rischi da agenti chimici pericolosi a cui possono essere esposti i lavoratori di un cantiere di bonifica devono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso	la fornitura di attrezzature idonee al lavoratore per il lavoro specifico	l'installazione di appositi cartelli all'interno del cantiere	la chiusura del cantiere appena si verifica una esposizione del lavoratore ad agenti chimici pericolosi	la stesura del piano sanitario
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I rischi da agenti chimici pericolosi a cui possono essere esposti i lavoratori di un cantiere di bonifica devono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso	la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione	l'installazione di telecamere all'interno del cantiere	la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili, è necessario	evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni	mettere cartelli che indichino possibili esplosioni in corso	dotare i lavoratori di maschere antigas	mettere un metal detector all'entrata del cantiere
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili, il datore di lavoro deve	limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio	fornire adeguati DPI per la protezione delle mani	adottare immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti e in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori	allestire il cantiere con cartelli che indicano possibili esplosioni in corso
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, è necessario	limitare attraverso misure organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti dannosi derivanti da sostanze chimicamente instabili	dotare i lavoratori di appositi DPI per la protezione del viso	informare i lavoratori mediante cartelli che indichino possibili esplosioni in corso	informare i lavoratori del pericolo imminente mediante affissione in bacheca del pericolo imminente
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di incidenti o emergenza per l'esposizione ad agenti chimici pericolosi da parte di un lavoratore in un cantiere di bonifica il datore di lavoro deve	adottare immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti e ad assicurare l'evacuazione informandone i lavoratori	immediatamente redigere il piano Sanitario	chiudere immediatamente il cantiere	avvertire il responsabile legale dell'azienda
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I lavoratori a cui è consentito operare nell'area colpita da agenti chimici pericolosi vengono dotati	di indumenti protettivi, di DPI (dispositivi di protezione individuale) e di idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala	vengono tolti i DPI (dispositivi di protezione individuale)	di planimetrie aggiornate con l'individuazione delle aree di evacuazione	vengono date informazioni sull'ubicazione del pronto soccorso
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel caso di incidenti o di emergenza dovute ad agenti chimici	Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza	vengono attivate le procedure per il rischio biologico	il coordinatore per la sicurezza deve raggruppare i lavoratori nel punto di raccolta	gli operai vengono dotati di planimetrie con l'individuazione delle aree di evacuazione
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In un cantiere di bonifica di un sito contaminato, l'esposizione dei lavoratori può avvenire per	inalazione, contatto dermico, ingestione	contatto dermico e olfattivo	inalazione, contatto visivo	contatto uditivo, ingestione
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I lavoratori di un cantiere di bonifica che sono esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute come tossici acuti	sono sottoposti a sorveglianza sanitaria periodicamente e di norma una volta l'anno	possono essere esonerati dal lavoro	hanno l'obbligo di segnalare all'INAIL la loro tossicità	possono presentare richiesta di invalidità civile
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il lavoratore di un cantiere di bonifica di un sito contaminato potenzialmente esposto ad agenti chimici	deve avere a disposizione la scheda dati di sicurezza del prodotto in formato cartaceo o elettronico per consultarla direttamente in caso di emergenza	deve imparare a memoria la scheda dati di sicurezza per poter mettere in atto efficaci azioni di salvaguardia della propria salute	prima di intervenire deve poter consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	è tenuto a osservare le disposizioni impartite dal medico competente
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il rischio chimico in un cantiere di bonifica si concretizza	quando si realizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente presenti il fattore di rischio per la presenza di agenti chimici pericolosi e la presenza di condizioni di esposizione	quando nel deposito è presente un quantitativo di prodotto chimico superiore a 1.000 kg	solo in presenza di composti chimici volatili	se i lavoratori non rispettano il divieto di fumo

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Le modalità di esposizione sono le modalità	espositive a mezzo delle quali le specie chimiche contaminanti entrano in contatto con il potenziale bersaglio	invasive con cui un contaminante entra in contatto olfattivo con un lavoratore	che caratterizzano un gruppo omogeneo di lavoratori	espositive per un gruppo disomogeneo di lavoratori
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'esposizione diretta di un lavoratore di un cantiere di bonifica a un agente chimico si verifica	se la via di esposizione coincide con la sorgente di contaminazione	quando un dipendente sversa un agente chimico	nel caso in cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della migrazione dello stesso attraverso i comparti ambientali, e quindi la via di esposizione non coincide con la sorgente di contaminazione	quando un lavoratore non ha i DPI
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Al fine di determinare il livello di esposizione ad agenti chimici pericolosi presenti in un cantiere di bonifica devono essere presi in considerazione	i fattori di pericolo che caratterizzano le proprietà rischiose degli agenti chimici pericolosi, lo stato fisico degli agenti chimici pericolosi e il tempo di esposizione del lavoratore	il mancato utilizzo dei DPI durante le ore di lavoro	la quantità di agenti chimici che l'azienda compra in un anno	il tempo di non esposizione del lavoratore agli agenti chimici durante le ore di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il monitoraggio biologico	consiste nella valutazione dell'esposizione a sostanze chimiche o biologiche potenzialmente dannose da parte dei lavoratori	indica il valore di stress di un lavoratore al lavoro in cantiere	valuta l'analisi di eventuali sintomi influenzali che possono coinvolgere i lavoratori presenti in un cantiere di bonifica	ha lo scopo di misurare lo stato psico-fisico di un lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Lo scopo del monitoraggio biologico è di	valutare se un lavoratore o un gruppo di lavoratori è stato esposto a elementi biologici o chimici dannosi	valutare lo stato di stress del lavoratore alla fine della giornata lavorativa	valutare le condizioni generali del lavoratore	analizzare le condizioni generali del cantiere di bonifica
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Gli indicatori che vengono presi in considerazione durante un monitoraggio biologico sono	l'agente chimico stesso manipolato dal lavoratore, i prodotti della sua trasformazione generati dall'organismo, i metaboliti, o il cambiamento biochimico risultante dall'effetto menzionato	la quantità di liquidi ingeriti dal lavoratore durante l'orario di lavoro	il numero di sigarette eventualmente fumate nell'arco delle otto ore nonché di eventuali alcoolici	la quantità di cibo ingerita dal lavoratore durante l'orario di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel D. Lgs. n. 81/2008, per valore limite biologico si intende	il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico	la quantità di sostanza chimica ingerita dal lavoratore durante l'orario di lavoro	la quantità massima di agente chimico ingerito nell'organismo umano	una intrinseca o acquisita diminuzione della capacità di un organismo di rispondere ai possibili effetti conseguenti l'esposizione a un determinato xenobiotico
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I mezzi biologici più comuni per la valutazione dell'esposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso sono	il sangue, le urine e l'aria espirata	la saliva	un lembo di pelle	i capelli
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Si definisce "campione" ai fini dell'analisi dell'esposizione di un lavoratore a un agente chimico in un cantiere di bonifica	la parte che viene effettivamente prelevata dai mezzi biologici di un individuo, per effettuare l'analisi	il prelievo dei capelli	il prelievo di un lembo di pelle	il prelievo di saliva
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'esito delle analisi eseguite su un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere	consente di conoscere l'eventuale grado di esposizione dell'individuo	non fornisce alcuna informazione sul lavoratore	permette di comprendere e valutare se il lavoratore è sottoposto a stress	consente di capire lo stato psico-fisico del lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'esito delle analisi eseguite su un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere consente di	dedurre se il lavoratore si trova o no in una situazione di rischio per la sua salute, disponendo di un valore limite biologico stabilito per tale contaminante	poter capire se continuare i lavori nel cantiere oppure sospendervi	valutare se nominare o meno il responsabile del servizio di prevenzione e protezione	studiare gli effetti dell'agente chimico sul corpo umano
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il monitoraggio biologico sul lavoratore di un cantiere di bonifica potenzialmente esposto ad agenti chimici pericolosi è	fondamentale ai fini della sorveglianza sanitaria e per la valutazione del rischio	importante per la sorveglianza lavorativa	importante per la sorveglianza del lavoratore ed è sempre obbligatorio	fondamentale per la repressione delle condotte del lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il monitoraggio biologico sul lavoratore di un cantiere di bonifica potenzialmente esposto ad agenti chimici pericolosi è	obbligatorio per legge per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per i quali è stato fissato un valore limite biologico	un importante strumento per la sorveglianza psicologica del lavoratore	un importante strumento per lo studio statistico del rumore in un ambiente chiuso	dannoso ai fini della sorveglianza sanitaria
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Secondo il D. Lgs. n. 81/2008	il piombo, con i suoi composti ionici, è l'unico agente chimico per il quale è stato fissato un valore limite biologico	per tutti gli agenti chimici è stato fissato il valore limite biologico	l'idrogeno è l'unico agente chimico per il quale è stato fissato un valore limite biologico	il potassio è il secondo agente chimico per il quale è stato fissato un valore limite biologico
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Secondo il D. Lgs. n. 81/2008, il valore limite biologico del piombo è di	60 micro-grammi di piombo per 100 millilitri di sangue	90 grammi per 10 litri di sangue	90 micro-grammi per 100 litri di sangue	40 micro-grammi di piombo per 100 millilitri di sangue
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Secondo il D. Lgs. n. 81/2008, le lavoratrici in età fertile che presentano valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue	devono essere allontanate da luogo di lavoro	possono continuare a lavorare perché il piombo non ha effetti nocivi sulla salute delle lavoratrici in età fertile	devono sottoporsi a visite mediche specialistiche per poter continuare a lavorare	possono continuare a lavorare ma solo se l'età è inferiore ai 20 anni
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Secondo il D. Lgs. n. 81/2008, l'unico agente chimico che riporta un valore limite biologico è	il piombo e i suoi composti ionici	l'ossigeno	il carbonio 12	il rame
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il monitoraggio biologico eseguito su un lavoratore esposto a un agente chimico pericoloso durante le lavorazioni in un cantiere di bonifica fornisce una misura	dell'esposizione interna dell'individuo	dello stato psicologico del lavoratore	dello stress a cui è sottoposto l'individuo	dell'esposizione esterna dell'individuo

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il monitoraggio biologico consiste	nella misura ripetitiva nei tessuti, nei secreti, nell'aria espirata del soggetto esposto ad agenti per valutare l'esposizione e il rischio per la salute dei lavoratori in un cantiere di bonifica	nella valutazione dell'impatto ambientale	nello studio di tutti i fattori di stress psicologico a cui è sottoposto il lavoratore	nella valutazione dello stato di salute del lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per valore limite di esposizione professionale, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, si intende	il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un determinato periodo di riferimento	il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico	il valore derivante dallo studio e dall'analisi del quantitativo ingerito di sostanze chimica pericolosa da parte del lavoratore	la somma delle concentrazioni di tutti gli agenti chimici presenti nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per valore limite biologico, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, si intende	il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico	la somma delle concentrazioni di tutti gli agenti chimici presenti nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore	il valore derivante dallo studio e dall'analisi del quantitativo ingerito di sostanze chimica pericolosa da parte del lavoratore	il limite della concentrazione di tutti gli agenti chimici nel luogo di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue per le lavoratrici in età fertile comporta	l'allontanamento dall'esposizione	il permanere nel luogo esposto al Piombo	l'obbligo di mettersi in ferie	il licenziamento
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I valori di concentrazione di riferimento dell'aria rappresentano concentrazioni di riferimento, in relazione all'inalazione sia di vapori che di polveri, in corrispondenza delle quali si può ragionevolmente ritenere l'esposizione del lavoratore confrontabile con quella	della popolazione in generale	dei pensionati	del personale ospedaliero	dei bambini
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Lo scopo del campionamento ambientale nei luoghi di lavoro è di	monitorare specificatamente alcune fasi lavorative per determinare la concentrazione delle sostanze che si diffondono nell'ambiente	monitorare il lavoratore per verificare la sua interazione con l'ambiente esterno	verificare la qualità dell'ambiente di lavoro	analizzare lo stato fisico del lavoratore
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La finalità del campionamento ambientale nei luoghi di lavoro è quella di	verificare la concentrazione di sostanze pericolose nell'ambiente in cui operano i lavoratori ma anche per verificare quali sono le fasi critiche di un processo lavorativo	verificare la qualità dell'ambiente di lavoro	analizzare lo stato fisico del lavoratore	monitorare il lavoratore per verificare la sua interazione con l'ambiente esterno
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il campionamento ambientale nel luogo di lavoro si effettua prelevando l'aria	vicino ai punti critici dell'impianto e durante i momenti critici	nelle abitazioni dei lavoratori	all'esterno del luogo di lavoro	lontano dai punti critici dell'impianto
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Le pompe per il campionamento personale e fisso utilizzate per il monitoraggio dell'esposizione a fattori di rischio nei luoghi di lavoro sono dispositivi capaci di catturare volumi	definiti di aria in cui la verifica dei flussi avviene tramite flussimetro calibratore	definiti di aria in cui la verifica dei flussi avviene tramite uno spettrometro Diopter	di gas in cui la verifica dei flussi avviene tramite tappeto filtrante	di acqua in cui la verifica dei flussi avviene tramite tappeto vibrante
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il campionamento personale su un lavoratore viene eseguito prelevando l'aria	attraverso un campionatore personale, indossato dall'operatore mentre svolge le sue mansioni (pompetta tarata che preleva quantità note di aria nel tempo e fa assorbire gli inquinanti presenti nell'aria in idonei sistemi di fissaggio)	lontano dai punti critici dell'impianto	nelle abitazioni dei lavoratori	all'esterno del luogo di lavoro
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nei luoghi di lavoro, per valutare l'eventuale esposizione del lavoratore ad agenti chimici pericolosi, possono essere condotti campionamenti	ambientali e personali	solari	termici	ottici
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La concentrazione microbica aerodispersa	è un indice della qualità dell'aria nell'ambiente	è un indicatore della possibile presenza di virus negli ambienti di lavoro	è un valore della qualità dell'acqua nell'ambiente di lavoro	la concentrazione microbica sono i batteri presenti nell'uomo
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel caso di attività lavorative che implicano un uso deliberato di agenti biologici a cui possono essere esposti i lavoratori è opportuno	eseguire un monitoraggio degli specifici agenti, mediante tecniche che ne consentano il rilevamento in aria e sulle superfici	è necessario allontanare il lavoratore dal luogo di lavoro e procedere alla bonifica,	sarà opportuno togliere i DPI al lavoratore	è necessario eseguire un monitoraggio dell'acqua e del suolo
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La valutazione della contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti di lavoro	può essere effettuata sia le superfici dei piani di lavoro che quelle di utensili delle apparecchiature o indumenti	viene utilizzata per valutare la presenza di virus sulle attrezzature utilizzate dai lavoratori	è utilizzata per valutare la presenza di microbi sugli indumenti dei lavoratori	viene utilizzata per verificare se il lavoratore non ha subito contaminazioni
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La valutazione della contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti di lavoro è utilizzata per	verificare (soprattutto) l'efficacia delle procedure di pulizia, dei sistemi di decontaminazione e accertare l'assenza di dispersioni di agenti biologici al di fuori delle aree di contenimento previste	verificare se il lavoratore non ha subito contaminazioni	valutare quanti microbi sono presenti sugli indumenti dei lavoratori	valutare quanti virus sono presenti sulle attrezzature utilizzate dai lavoratori
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Un campionamento di aria indoor o outdoor può essere eseguito mediante campionatore	personale, con un dispositivo applicato alla persona che raccoglie campioni di aria nella zona di respirazione, e ambientale d'area statico, un dispositivo posizionato in un punto fisso che raccoglie campioni nella zona di interesse	ottico e ambientale d'area dinamico	a fibre disperse e ambientale d'area dinamico	termico e ambientale d'area statico
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	È opportuno prevedere, per i campionamenti di aria outdoor, un campionamento per ogni area	omogenea di contaminazione - campione ritenuto rappresentativo per un'area avente un'estensione fino a 2.500 m² (50x50 m), che rappresenta l'area minima di esposizione al di sotto della quale non si può ragionevolmente supporre che il recettore possa permanere per tutta la durata di esposizione	disomogenea di contaminazione per un'area avente un'estensione fino a 2.500 m² (50x50 m)	contaminata	non omogenea di contaminazione - campione ritenuto rappresentativo per un'area avente un'estensione fino a 2.500 m² (50x50 m)

4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Quando la superficie è superiore a 5 ettari	la selezione dei punti di campionamento può avvenire in base a criteri ragionati, tali comunque da garantire la rappresentatività del monitoraggio per l'intera area omogenea	è opportuno prevedere per i campionamenti di aria outdoor un campionamento per ogni area non contaminata	è opportuno prevedere per i campionamenti di aria outdoor un campionamento per ogni area disomogenea di contaminazione	è opportuno prevedere per i campionamenti di aria outdoor un campionamento per ogni area contaminata
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per il campionamento dell'aria indoor	se si tratta di un edificio, generalmente non è necessario investigare tutti i suoi ambienti, ma è opportuno individuare l'area più rappresentativa e a maggior rischio espositivo	è opportuno prevedere per gli ambienti indoor un campionamento per ogni area non contaminata	è opportuno prevedere per gli ambienti indoor un campionamento per ogni area disomogenea di contaminazione	è opportuno prevedere per gli ambienti indoor un campionamento per ogni area contaminata
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La durata del singolo campionamento per i monitoraggi ambientali nei luoghi di lavoro	deve essere uguale alla frequenza giornaliera di esposizione	deve essere di 4 giorni	deve essere di un'ora	deve essere al massimo di tre ore
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per livello di fondo del sito si intende il valore di concentrazione	in aria, che tiene conto dei contributi dovuti alle sorgenti e missive, con l'esclusione del contributo proveniente dal suolo, saturo e/o insaturo, potenzialmente contaminato	dei contaminanti della falda	degli IPA presenti nel suolo	dei contaminanti gassosi
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I lavoratori di un cantiere di bonifica	sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute	sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando sono fuori forma fisica	sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando hanno un incidente sul lavoro	non vengono mai sottoposti a sorveglianza sanitaria
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, in caso di rischio per la salute di un lavoratore dipendente del cantiere di bonifica	adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati	allerta l'ufficio Risorse Umane	prepara il DURC	redige il piano di sicurezza
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Una misura preventiva e protettiva adottata dal datore di lavoro in caso di rischio per la salute del lavoratore è	l'allontanamento del lavoratore dal lavoro che prevede il rischio e il ricollocamento del lavoratore verso mansioni equivalenti	il licenziamento istantaneo	l'obbligo per il lavoratore di mettersi in ferie	il parlare del suo stato di salute con il medico di base
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria consiste	nell'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori per valutarne l'idoneità alla mansione specifica	in un test psico-attitudinale	in una risonanza magnetica per una parte del corpo scelta dal lavoratore	in un colloquio con lo psicologo
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica	il colloquio con lo psicologo	la risonanza magnetica per il lavoratore ai fini dell'ammissione al lavoro	il test psico-attitudinale
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica	l'analisi delle urine per verificare se il lavoratore fa uso di sostanze psicotrope	la TAC all'encefalo	il colloquio con l'analista
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Non rientrano nella finalità della sorveglianza sanitaria le visite mediche	effettuate per accertare lo stato di gravidanza	finalizzate alla verifica dell'idoneità alla mansione specifica	ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali o alle condizioni di salute	in caso di rischio per la salute del lavoratore
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il medico competente ha l'obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio, le informazioni relative ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria	entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento	entro cinque anni dal controllo	dopo 1 anno dal cambio mansione del lavoratore	mai
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il medico competente svolge la propria opera in qualità di	dipendente di una struttura pubblica o privata esterna all'azienda, convenzionata con il datore di lavoro	funzionario della Unità sanitaria locale	funzionario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	amministratore delegato dell'azienda
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il medico competente svolge la propria opera in qualità di	libero professionista	responsabile legale dell'azienda	funzionario della Unità sanitaria locale	funzionario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di emergenza	è necessario adottare le adeguate procedure previste	non bisogna muoversi dal locale in cui ci si trova	occorre spegnere i telefoni cellulari	è necessario scappare il più velocemente possibile
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, hanno diritto a	particolare tutela in riferimento alle mansioni svolte	maggiore tutela ma solo dal quarto mese di gravidanza	nessun particolare trattamento rispetto agli altri colleghi maschi	nessuna attenzione rispetto alle condizioni di lavoro in cui operano
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria viene attivata	prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione	mai prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione	dopo 6 mesi dall'esposizione	dopo un anno dall'esposizione
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria viene attivata	periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria	dopo un anno dall'esposizione	dopo 6 mesi dall'esposizione	mai prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione

4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria	comprende la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente	comprende la visita medica dopo 6 mesi dall'esposizione	non viene effettuata mai prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione	comprende la visita medica dopo un anno dall'esposizione
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il monitoraggio biologico	è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico	viene attivato solo per le donne in gravidanza	viene attivato per tutti coloro che lavorano in ufficio	viene attivato per coloro che hanno contratto l'influenza
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'esito del monitoraggio biologico viene comunicato al	lavoratore interessato	Ministero della salute	rappresentante legale	direttore delle risorse umane
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria del personale che opera in un cantiere di bonifica deve	adottare misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati	segnalare al medico di base del lavoratore l'esito degli accertamenti	licenziare il dipendente che è stato esposto a rischi	chiudere il cantiere in caso di accertati rischi
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori analoga esposizione a uno stesso agente, il medico competente deve informare	immediatamente e individualmente lavoratori interessati e datore di lavoro	dirigente risorse umane	rappresentante legale	Ministero della salute
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per svolgere le funzioni di medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria	è richiesta la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori	è richiesta la laurea in odontoiatria	è necessaria la laurea in scienze infermieristiche	non vi sono requisiti particolari
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La sorveglianza sanitaria	comprende una visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica	comprende un test psico-attitudinale	non comprende nessuna visita particolare	comprende una visita psicologica
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'addetto alla gestione delle emergenze in un cantiere di bonifica	viene designato dall'appaltatore	viene designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	non viene mai designato perché questo ruolo non esiste	viene designato dalla regione territorialmente competente
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'addetto alla gestione delle emergenze, in caso di emergenza in un cantiere di bonifica deve	prontamente attivare le procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione predisposto per il cantiere una volta allertato di una emergenza	chiamare immediatamente l'Albo nazionale gestori ambientali territorialmente competente	chiamare immediatamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	rimanere in vigile attesa
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di emergenza in un cantiere di bonifica l'addetto alla gestione delle emergenze, deve	chiamare, accertata la natura dell'emergenza, i soccorsi adeguati alla necessità emergente, avendo cura di avere sempre con sé l'elenco aggiornato dei numeri da chiamare in caso di necessità	chiamare immediatamente l'Albo nazionale gestori territorialmente competente	chiamare immediatamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	attendere passivamente l'arrivo dei soccorsi
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'elenco dei numeri da chiamare in caso di necessità in un cantiere di bonifica	deve essere esposto nella baracca dell'ufficio di cantiere ed eventualmente in altri punti strategici del cantiere stesso da determinarsi all'atto della stesura del piano di emergenza	deve essere esposto presso la sede legale della società committente i lavori di bonifica e comunque mai nel cantiere	non deve essere esposto in alcun luogo in quanto non utile	deve essere esposto presso l'Albo nazionale gestori territorialmente competente
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In caso di emergenza in un cantiere di bonifica l'addetto alle emergenze, dopo aver chiamato il soccorso adeguato alla necessità emergente, deve	nominare prontamente una persona che riceva i soccorsi e sia in grado di guidarli verso il punto del cantiere dove è necessaria la loro presenza	impedire ai soccorsi di recarsi sul luogo in cui si è verificata l'emergenza	andare immediatamente a casa	chiamare i propri legali di fiducia
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'addetto alle emergenze di un cantiere di bonifica deve sempre avere con sé	un opuscolo che richiami le principali nozioni di pronto intervento e primo soccorso	un termometro	uno strumento di misura per misurare l'area in cui si è verificata l'emergenza	un misuratore di pressione arteriosa
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	La presenza dell'addetto alle emergenze in un cantiere di bonifica	è sempre necessaria	non è assolutamente necessaria	è necessaria ma solo durante la pausa pranzo	è necessaria solo per un'ora al giorno, quella in cui si possono verificare gli incidenti
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il coordinatore per la progettazione in sede di allestimento di un cantiere di bonifica	deve chiedere all'appaltatore la fornitura per il cantiere di cassette di pronto soccorso ovvero di pacchetti di medicazione in numero utile a fronteggiare le evenienze	deve richiedere lo stato di salute di tutti i lavoratori da trasmettere alla committente	deve richiedere la busta paga di tutti i lavoratori	non deve chiedere nulla perché è in possesso di tutti gli elementi necessari
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I presidi sanitari in un cantiere di bonifica devono essere dislocati	in prossimità del fronte di avanzamento delle diverse lavorazioni, a una distanza massima di 100 metri da tale fronte per una maggiore tempestività di intervento	non sono necessari in un cantiere di bonifica i presidi sanitari	presso la sede legale della committente	a non meno di 1 km dal fronte di avanzamento delle diverse lavorazioni di un cantiere di bonifica
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In relazione ai presidi sanitari in capo all'addetto alle emergenze di un cantiere di bonifica grava l'onere di	tenere aggiornata la mappatura di cantiere sulla ubicazione dei presidi sanitari e informare tutti i capisquadra su eventuali spostamenti dei presidi stessi	spostarli solo se si verifica una emergenza	non spostarli mai senza l'autorizzazione dell'Albo nazionale gestori territorialmente competente	spostarli continuamente senza avvisare i capisquadra delle diverse attività di cantiere
4.Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I lavoratori di un cantiere di bonifica	devono essere informati sul comportamento da tenere in caso di emergenza in particolare su cosa sia una emergenza e su come ci si deve comportare in una situazione d'emergenza	devono essere informati sul comportamento da tenere in caso di emergenza alla chiusura del cantiere	devono essere informati sul comportamento da tenere in caso di emergenza solo se lo richiede la committente	non è necessario che vengano informati sul comportamento da tenere in caso di emergenza perché già formati al momento dell'assunzione

4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'impresa tramite il responsabile della sicurezza di un cantiere di bonifica deve organizzare	un adeguato addestramento che sviluppi e tenga allenate le capacità e le attitudini a gestire situazioni difficili e impreviste sul luogo di lavoro	il piano ferie dei lavoratori	la baracca per il tempo libero e per la mensa	il piano di allenamenti per i lavoratori del cantiere di bonifica amianto per essere sempre prestanti sul luogo di lavoro
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il responsabile della sicurezza di un cantiere di bonifica deve periodicamente verificare il	livello di conoscenza di ciascun lavoratore sulle procedure e i comportamenti da tenere in caso di emergenza in un cantiere di bonifica	piano ferie dei lavoratori	piano di allenamenti per i lavoratori del cantiere di bonifica amianto per essere sempre prestanti sul luogo di lavoro	livello di ossigeno nell'aria di cantiere
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Nel piano delle misure di sicurezza e coordinamento di un cantiere di bonifica	vengono riportati i numeri di pronto intervento che devono essere utilizzati nei casi di incidenti o di situazioni di emergenza	vengono riportate le aree di verde pubblico	vengono riportate le aree in cui si trovano i punti ristoro	non esistono indicazioni specifiche sui contenuti del piano di emergenza perché non è obbligatorio
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'appaltatore per un cantiere di bonifica	ha l'obbligo di predisporre il piano di emergenza ed evacuazione	ha l'obbligo di predisporre il piano aree pubbliche	non ha alcun obbligo di predisporre documenti aggiuntivi in quanto deciderà la committente di volta in volta	ha l'obbligo di predisporre il piano ferie di ciascun lavoratore
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il piano di emergenza di un cantiere di bonifica è	il documento operativo del cantiere, che definisce le strategie da applicare prontamente in caso di emergenza	il documento che identifica il piano lavori	una planimetria dell'area di cantiere	il documento che segue i contenuti del piano di caratterizzazione
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il piano di emergenza di un cantiere di bonifica	deve riportare dettagli in ordine al coordinamento con le diverse imprese e con gli enti di soccorso oltre all'attribuzione dei ruoli ai diversi operatori coinvolti	non riporta alcuna indicazione specifica perché non vi è alcun obbligo di compilazione	deve riportare le aree in cui si trovano i punti ristoro	deve riportare le aree in cui si può sostare durante la pausa pranzo
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il piano di emergenza di un cantiere di bonifica	deve riportare tutti gli elaborati progettuali utili per una corretta gestione dell'emergenza, quali le planimetrie e le indicazioni delle vie di accesso	deve riportare le aree in cui si può sostare durante la pausa pranzo	non riporta alcuna indicazione specifica perché non vi è alcun obbligo di compilazione	deve riportare le aree in cui si trovano i punti ristoro
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il piano di emergenza di un cantiere di bonifica	deve riportare la dislocazione del cantiere, le attrezzature e gli impianti antincendio, le postazioni SOS, container di salvataggio, eventuali elisuperfici, le aree dedicate alla sosta dei mezzi di soccorso e il posto di coordinamento soccorso	deve riportare le targhe dei veicoli dei lavoratori per mezzo delle quali attivare l'esodo in caso di emergenza	non riporta alcuna indicazione specifica perché non vi è alcun obbligo di compilazione	deve riportare solo la dislocazione del cantiere e le eventuali elisuperfici
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Il piano di emergenza di un cantiere di bonifica	riporta tutte le possibili emergenze che si possono verificare in un cantiere di bonifica e l'indicazione delle attività di prevenzione per impedire e per limitare i rischi nel cantiere stesso	non riporta alcuna indicazione specifica perché non vi è alcun obbligo di compilazione	riporta solo le aree dedicate alla sosta dei mezzi di soccorso	riporta le uscite d'emergenza delle baracche
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Ai fini della formazione e informazione al personale che opera in un cantiere di bonifica	deve essere somministrato un corso formativo generale sulle emergenze a tutto il personale che opera nel cantiere di bonifica mentre uno più approfondito e inerente la gestione delle emergenze deve essere rivolto agli addetti all'emergenza	deve essere somministrato un solo corso formativo generale sulle emergenze a due sole persone designate dalla committente in modo che in assenza di una l'altra potrà comunque operare	non sono obbligatori i corsi sulla sicurezza	deve essere somministrato un solo corso formativo generale sulle emergenze a una sola persona designata dalla committente
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In un cantiere di bonifica	bisogna predisporre percorsi di emergenza che devono condurre in luoghi sicuri ed essere adeguatamente segnalati e illuminati	non esiste nessun obbligo di predisporre percorsi di emergenza	bisogna prevedere percorsi di emergenza solo se richiesti dal committente	bisogna prevedere percorsi di emergenza senza l'obbligo di segnalarli
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In un cantiere di bonifica	vi è l'obbligo dei mezzi e delle attrezzature d'intervento (mezzi di estinzione portatili costituiti da estintori idonei per l'ambiente da proteggere, idranti e/o nappi antincendio, impianti di spegnimento automatici, attrezzature ausiliarie di soccorso e attrezzature acustico-visive per gestire e segnalare l'allarme) da utilizzarsi in caso di emergenza e devono essere sempre opportunamente segnalati e distribuiti in tutta l'area del cantiere	vi è l'obbligo dei mezzi e delle attrezzature d'intervento (mezzi di estinzione portatili costituiti da estintori idonei per l'ambiente da proteggere, idranti e/o nappi antincendio, impianti di spegnimento automatici, attrezzature ausiliarie di soccorso e attrezzature acustico-visive per gestire e segnalare l'allarme) da utilizzarsi in caso di emergenza ma sono gestiti dalla committenza	non esiste nessun obbligo dei mezzi e attrezzature d'intervento (mezzi di estinzione portatili costituiti da estintori idonei per l'ambiente da proteggere, idranti e/o nappi antincendio, impianti di spegnimento automatici, attrezzature ausiliarie di soccorso e attrezzature acustico-visive per gestire e segnalare l'allarme) da utilizzarsi in caso di emergenza	vi è l'obbligo dei mezzi e delle attrezzature d'intervento (mezzi di estinzione portatili costituiti da estintori idonei per l'ambiente da proteggere, idranti e/o nappi antincendio, impianti di spegnimento automatici, attrezzature ausiliarie di soccorso e attrezzature acustico-visive per gestire e segnalare l'allarme) da utilizzarsi in caso di emergenza e sono tenuti chiusi in infermeria per evitare un uso distorto
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	In un piano di emergenza di un cantiere di bonifica	sono previste misure preventive ben evidenziate in ciascuna area di intervento e devono classificare le aree di rischio presenti nel cantiere	non sono previste misure preventive in quanto esulano della finalità del piano di emergenza	sono previste misure preventive e sono sempre le stesse per ciascun cantiere	sono previste misure preventive anche nei giorni di festa in cui il cantiere rimarrà chiuso
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Per "ambiente confinato" si intende	uno spazio circoscritto, non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, all'interno del quale è prevedibile la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori	uno spazio aperto, caratterizzato da numerosi accessi e da una ventilazione naturale favorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare a un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi o in carenza di ossigeno	un ambiente di lavoro sottoposto a sorveglianza continua da parte dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente	un'area limitata solo lateralmente e caratterizzata da numerosi accessi e da una ventilazione naturale favorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare a un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi o in carenza di ossigeno
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	L'"ambiente confinato" è definito come	il luogo totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato a esserlo, ma che all'occasione, può essere occupato temporaneamente per l'esecuzione di interventi lavorativi come l'ispezione, la riparazione, manutenzione, pulizia	un ambiente di lavoro sottoposto a sorveglianza continua da parte dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente	un luogo in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare a un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi o in carenza di ossigeno	un luogo aperto, che è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, destinato a esserlo, ma che all'occasione, può essere occupato temporaneamente per l'esecuzione di interventi lavorativi come l'ispezione, la riparazione, manutenzione, pulizia

4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni	non inferiori a 30x40 cm o diametro non inferiore a 40 cm	inferiori a 30x40 cm o diametro inferiore a 40 cm	minime pari a 100 cm o diametro minimo pari a 200 cm	non inferiori a 200 cm o diametro non inferiore a 200 cm
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi confinati da chi devono essere assistiti	da un altro lavoratore situato all'esterno presso l'apertura di uscita	da un funzionario dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente	sempre e solo dal datore di lavoro	da un funzionario del comune
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto in un ambiente confinato o quando l'accesso al fondo dei luoghi confinati è disagiata, i lavoratori che vi entrano devono	essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione	essere muniti di un allarme sonoro e di uno luminoso da attivare in caso di pericolo	essere muniti di uno spettrometro di massa e se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione	fare una assicurazione sulla vita
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti di	chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto	chiusure a blocco controllato in modo tale da permettere il contatto con i lavoratori quando viene da loro richiesto poiché hanno il compito di identificarle e munirsi di idonei DPI	aperture che per i liquidi e materie tossiche devono essere non inferiori a 20 cm di diametro e per gli altri liquidi tali da permettere il contatto con i lavoratori che hanno il compito di identificarle e munirsi di idonei DPI	aperture ventilate in modo tale da garantire un scambio d'aria tra interno ed esterno
4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali	Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere è obbligatorio	adottare idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi	adottare idonee carte tecniche che indichino le fasi di lavorazione	utilizzare idonee strumentazioni tecniche di rilievo di potenziali terremoti	attivare procedure operative di stabilizzazione delle pareti

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani	vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati a impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità	sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta	possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'uso che siano muniti di idonea autorizzazione	le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia	non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'uso, possano effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti	i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15	non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende	ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consente il recupero di risorse	trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici	utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende	la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico	qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti	l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpiegati senza altro pretrattamento	qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepari ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta	in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico	che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti	in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro	in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D. Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "stoccaggio"	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia	le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici	qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini	esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D. Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano	i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	i rifiuti radioattivi	il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno	gli effluenti gassosi emessi in atmosfera
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti	biodegradabili di giardini e parchi	non biodegradabili di giardini e parchi	di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi	comunque presenti all'interno di giardini e parchi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che	presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale	presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità	non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale	presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D. Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività	produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione	non produce rifiuti	produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione	consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore	si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi	si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi	non abbia l'obbligo di disfarsi	non si disfi

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa in materia di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende	rifiuto	sottoprodotto	prodotto già usato	prodotto riciclato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti	urbani	pericolosi	assimilabili	speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge	possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi autoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente	sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti	riconeggiano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano non pericolosi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici	avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati	deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati	può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto	non è prevista nell'ordinamento italiano
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire	con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati	attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta	con contenitori monouso in PVC	con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area presidiata e allestita per l'attività di	raccolta	deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi	smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente	recupero
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti	urbani conferiti in maniera differenziata	prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade	urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarabili per essere destinati allo smaltimento	speciali pericolosi preventivamente etichettati e imballati secondo la normativa sulle merci pericolose
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la pavimentazione	impermeabilizzata	In vernice termoreagente	In tout venant	Igroscopica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da	sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto	sei cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z	una descrizione in lettere del rifiuto	due numeri da 1 a 10
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da	il produttore	il detentore	l'intermediario	il trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con "stabilizzazione" si identificano i processi che	modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	infiliscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi	non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo	al produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti	al produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario	al solo produttore/detentore dei rifiuti	esclusivamente al produttore/detentore dei rifiuti e al trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento	direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto	esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti	esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato	tramite una rete pubblica di impianti di recupero o smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento	sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali	devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Spetta alle regioni	la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti	l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti	la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	i piani per la gestione dei rifiuti sono adottati	dalle regioni	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dallo Stato	dai comuni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza	delle regioni	dei comuni	delle province	dello Stato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti	dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	non necessita di rinnovo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avvalersi	delle Agenzie per la protezione dell'ambiente	di cittadini	di nessuno altro	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	i regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano	rifiuti urbani	scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani	rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali	rifiuti radioattivi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione rifiuti	sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta	sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata	possono esercitare senza autorizzazione	sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti	la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi	il comune convoca apposita conferenza di servizi	il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione	la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai fini del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che	sono necessarie delle garanzie finanziarie	è sempre necessaria la presenza di un fidejussore, unica forma di garanzia accettata	è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata	non è necessaria alcuna garanzia finanziaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata	di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari	annuale	illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi	di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti	sono di almeno 180 giorni prima della scadenza	sono di almeno un anno prima della scadenza	non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente	sono 90 giorni prima della scadenza
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianto rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge,	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta	diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto	solo una sanzione amministrativa	solo una diffida	revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede	l'Autorità competente	il Ministero competente	la polizia municipale	il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano	per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata	solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative	a qualunque tipo di variante all'impianto	per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto	di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC	mobile che effettua la sola riduzione volumetrica	mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee	mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La validità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta	l'applicazione del Codice penale	non comporta alcuna sanzione	la revoca immediata dell'autorizzazione	solo una sanzione pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata	ogni 5 anni	mai	ogni 10 anni	ogni anno
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono	costituire fattispecie di reato	essere puniti solo con sanzioni amministrative	integrare solo delitti ma mai contravvenzioni	integrare solo contravvenzioni ma mai delitti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La violazione della normativa sui rifiuti	può avere come conseguenza l'applicazione della confisca	non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale	è accertata con ordinanza sindacale	non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere	sia penali sia amministrative	solo penali	sia amministrative sia civili	solo amministrative
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illecito	sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato	devono essere mandati a revisione speciale	non possono essere sottoposti a confisca	sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengono, non fittiziamente, a persona estranea al reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda	tutti i cittadini	sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico	il solo titolare dell'impresa	il solo responsabile tecnico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni	tre	cinque	uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione	quattro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo	consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata	consegue il fermo amministrativo del veicolo	non consegue mai la confisca del veicolo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina	il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	è punito con l'arresto e con l'ammenda	commette un delitto	è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista	non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria per abbrucciamenti di quantità inferiori a tre metri steri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la	pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda	multa e la reclusione	pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda	sanzione amministrativa pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	può assumere rilevanza penale	non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa	non ha mai rilevanza penale	non comporta mai l'attribuzione di sanzioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria	non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)	è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende	qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile	qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo I), i produttori e gli utilizzatori	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto	che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto	che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere	gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto	depositata per un periodo massimo di 10 anni	depositata per un periodo massimo di 3 anni	depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?	all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;	solo all'atto dell'iscrizione;	entro il 31 dicembre di ogni anno;	non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?	al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui è presentata la pratica di iscrizione;	al 30 aprile dell'anno precedente;	al 1° gennaio dell'anno in corso;	alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?	Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;	I privati cittadini;	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n.59, chi è obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;	I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 6;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?	Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;	Almeno una volta all'anno;	Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati;	Entro il 30 aprile di ogni anno;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che viene effettuata da:	L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;	b.Dal trasportatore di rifiuti pericolosi;	Dai produttori di rifiuti pericolosi;	Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Come avviene l'accesso al portale RENTRI?	Mediante autenticazione con dispositivo di identità digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNS);	Attraverso il riconoscimento facciale;	Mediante l'inserimento di nome utente e password scelto dall'utente in fase di registrazione;	Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?	È soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;	Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;	Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;	Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto?" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?	Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;	Solo i responsabili tecnici;	Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;	Solo i produttori di rifiuti urbani;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI è articolato in:	Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;	Una sezione Pubblica e una sezione Privata;	Una sezione Generale e una sezione Specialistica;	Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nel caso in cui un operatore avvisi l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?	Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.	Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.	Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.	L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle Imprese.
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi	I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali può emettere il FIR su richiesta del produttore?	Sì, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo	Sì, ma può emettere solo il FIR digitale	Sì, ma può emettere solo il FIR cartaceo	No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini?	Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?	Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili	La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore/detentore e da parte del trasportatore	Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario)	Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono	respine dai gas serra	assorbite dai gas serra	assorbite dal vapore acqueo	restituite allo spazio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	L'indice di qualità dell'aria (IQA)	è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria	descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio	non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese	è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata	alle regioni e alle province autonome	ai singoli comuni	allo Stato	ai singoli cittadini
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da	ISPRA	INRCA	PRA	INAIL

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative	europee ma anche mondiali	europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica	esclusivamente mondiali	europee ma non anche mondiali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali	spicca l'anidride carbonica	sono assenti gli ossidi di azoto	è preponderante l'ossigeno	è assente l'anidride carbonica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto	una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera	la radiazione di tutti i veicoli in circolazione	la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico	l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	In attuazione del principio di prevenzione	si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	ai verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRA che impartisce le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita	in ciascun distretto idrografico	in ciascun comune	presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	in ciascuna regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano	le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale	nessuna misura	indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali	solo misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Devono essere preventivamente autorizzati	tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie	solo gli scarichi di acque reflue urbane	solo gli scarichi di acque reflue domestiche	solo gli scarichi di acque reflue industriali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le	centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW	cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari	inceneritori rifiuti con recupero energetico	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata	180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione	entro il termine di scadenza dell'autorizzazione	90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il reato di inquinamento ambientale	è un delitto che può essere commesso da chiunque	può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitino attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio	è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque	è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	I delitti colposi contro l'ambiente	riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale	sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria	riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale	riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un aggravante se dal fatto deriva un	pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone	aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)	aumento significativo della radioattività	aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da	giudice, ove tecnicamente possibile	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile	sindaco con ordinanza
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando	le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti	le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone	l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti	la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio	da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente	in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica	per responsabilità condivisa	da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Al sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende	il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva	qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque	solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti	solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di	idoneità tecnica	requisito soggettivo	requisito tecnico-sanitario	capacità finanziaria
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico	rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale	non rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere	alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa	medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa	nessuna delle tre ipotesi	requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve	fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento	comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento	svolgerla per una sola categoria e classe	rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico	vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti di iscrizione	definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	dirigere l'attività generale dell'impresa	gestire il personale dipendente dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a	assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa	gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività	in maniera effettiva e continuativa	a richiesta e in base alle priorità dell'impresa	in maniera efficiente e permanente	in maniera imprenditoriale e professionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da	responsabile tecnico	provincia territorialmente competente	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è	porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)	garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	È corretto affermare che il responsabile tecnico	deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare	deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale	deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi	è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	il responsabile tecnico	ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi	è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza	ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico	predispone e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare	curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono comprometterne la sicurezza e la salute	adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno	trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata	dal responsabile tecnico dell'impresa	solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente	dalla sezione regionale competente per territorio	dal produttore del veicolo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,	definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale	controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda	definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli	prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore	la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione	verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore	accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare	gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi	il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti	impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali	deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda	può interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve controllare il pagamento della tasa di circolazione dei veicoli
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare	informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto	condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa	coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico	seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione	vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore	coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta	attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani	effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta	effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta	vigilare gli accessi del centro di raccolta
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alla categoria B - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico	verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio	predispone il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio	curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi	acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e informati
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto	produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse	presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attesti che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro	verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico	organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da	responsabile tecnico e legale rappresentante	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa	provincia territorialmente competente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie	può essere maturata in qualsiasi settore di attività	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni	può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese	purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte	sempre	mai	salvo deroga espressa del Comitato nazionale dell'Albo smaltitori
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi	egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi	egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede	un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa	un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provvisoria, dal direttore tecnico dell'impianto	l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico	l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono	fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico	solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico	sempre	fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale	invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico	cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali	sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali	cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse	non è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani	è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito	di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguibili	di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, il responsabile tecnico gestione rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente	deve e può interagire con l'organismo di vigilanza	deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è subordinato	non deve interagire con l'organismo di vigilanza	deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrono in un reato ambientale	ciascuno sarà chiamato a risponderne penalmente	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)	sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete	al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto	esclusivamente al gestore del trasporto	esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti	a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire	una cultura interna della legalità ambientale	la conoscenza del protocollo di Kyoto	l'applicazione dell'accordo di Parigi	la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231	pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati	è obbligatoria in tutti i tipi di aziende	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231 consente di	evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati	di favorire la corretta gestione degli oli esausti	di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda	di impedire lo sversamento accidentale di oli esausti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità	penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ciascuna provincia	il Ministero dell'economia e delle finanze	ciascuna regione

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero	dell'ambiente e della sicurezza energetica	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	della cultura	dell'economia e delle finanze
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in	un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali	un Comitato nazionale e in Comitati regionali	una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali	un Comitato nazionale e in Sezioni comunali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure	individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate	i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi	non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderirvi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali	è consultabile su uno specifico sito web	non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti	è segreto	è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	stabilite annualmente sulla base di un programma di attività	stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	definite in autonomia dal Comitato stesso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da	Comitato nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Sezioni regionali e provinciali	Presidente dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da	Comitato nazionale	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Sezioni regionali e provinciali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura	del Comitato nazionale	del Presidente dell'Albo nazionale	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il cd. ricorso amministrativo in opposizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso	le Camere di commercio dei capoluoghi di regione	i capoluoghi di regione	cinque città scelte dalla regione	la città più abitata della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso	le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano	il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali	le regioni e le province	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da	Sezioni regionali e provinciali	regioni	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	comuni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accertate da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Comitato nazionale dell'Albo

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata	dal Consiglio di Stato in sede consultiva	dai Tribunali amministrativi regionali	dalla Corte dei conti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo	la sezione regionale o provinciale dell'Albo	la provincia	il Comitato nazionale dell'Albo	gli uffici della Motorizzazione civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità	telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente	cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio	da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale	cartacea mediante invio con raccomandata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata	alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali	al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati	in modalità telematica	secondo modalità definite in accordo con l'impresa	esclusivamente in modalità cartacea	secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.)	elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti)	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa	tutti i codici rifiuto che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce	causa di sospensione dall'Albo nazionale	ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa	causa di sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposita relazione annuale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite	dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale	dalla prefettura	da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio	dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è prevista	la cancellazione dall'Albo nazionale	un'ammonizione da parte della Sezione regionale	una sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa	in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o cartaceo	sempre e solo su supporto cartaceo	secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta	sempre e solo in formato digitale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione	amministrativa disciplinare	penale	pecuniaria	accessoria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati	dalle Sezioni regionali e provinciali	dalla provincia, sentito il Comitato nazionale	dal Comitato nazionale	dalla Camera di commercio, sentita la provincia
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	ricorribili dinanzi al Comitato nazionale	ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale	ricorribili dinanzi al presidente della regione	inoppugnabili

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro	30 giorni dalla comunicazione	15 giorni dalla comunicazione	60 giorni dalla comunicazione	15 giorni dal deposito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale	può essere sospesa e può essere cancellata	non può essere sospesa ma può essere cancellata	può essere sospesa ma mai cancellata	può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali	gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso	è ammesso il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia	non è ammesso alcun ricorso amministrativo	è ammesso solo il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali)
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione	l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo	l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione	l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale	l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare	centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi	tre giorni complessivi, sempre continuativi	sesanta giorni complessivi, sempre continuativi	venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali	previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni	senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni	tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta	tramite provvedimenti privi di motivazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo	sempre a tempo indeterminato	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi	sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale	sono avvistate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione	possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto	sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora	l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale	entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura	solo quando si presentano specifiche condizioni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso	in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale	solo ed esclusivamente al giudice ordinario	solo ed esclusivamente al presidente della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi	nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa	nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi	appena hanno preso una decisione in merito

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito	per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti	solo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti	per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi	per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale	per varie attività di trasporto rifiuti	sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reclusione per 5 mesi per reati ambientali	non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione	può iscriversi in categoria 3 bis	deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti	possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza	può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale	può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono	In un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria	nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario	in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)	nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria	è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari	può essere dimostrata solo dal volume di affari	può essere dimostrata solo dal patrimonio	può essere dimostrata solo dai bilanci
1. Normativa sull'autotrasporto	I compiti di regolazione in materia di circolazione stradale (invece componenti, veicoli, conducenti e autotrasporto) all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono affidati	al Dipartimento per i trasporti e la navigazione	all'Ufficio legislativo	al Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici	alla sola Direzione generale territoriale del Centro
1. Normativa sull'autotrasporto	Le quattro Direzioni generali territoriali sono articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono competenti	sugli UMC presenti a livello territoriale suddivisi in ambito regionale	in ragione del numero di immatricolazioni a livello regionale	in ragione del numero di autorizzazioni rilasciate	in ragione del numero di immatricolazioni a livello provinciale
1. Normativa sull'autotrasporto	La gestione dell'iscrizione all'Albo autotrasportatori, REN e relative autorizzazioni all'accesso alla professione di autotrasportatore è affidata	agli UMC (Uffici motorizzazione civile)	alle Province	agli Studi di consulenza abilitati ad operare nel settore dei trasporti	alle Regioni
1. Normativa sull'autotrasporto	In base alla legge n. 296/1974 l'autotrasporto di cose può essere distinto in	trasporto di cose in conto proprio e trasporto di cose per conto di terzi	trasporto di cose per conto di terzi e trasporto promiscuo	trasporti occasionali e periodici	trasporto promiscuo e trasporto di cose in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto i motocarri e i veicoli adibiti	ad uso speciale	alla raccolta di rifiuti solidi urbani	a trasporto di cose in conto proprio aventi massa complessiva superiore a 6 t	a trasporto di cose per conto terzi aventi massa complessiva inferiore a 6 t
1. Normativa sull'autotrasporto	La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	rileva ai fini del possesso del titolo autorizzativo al trasporto	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche	non rileva ai fini del possesso del titolo autorizzativo al trasporto

1. Normativa sull'autotrasporto	La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	riguarda l'utilizzazione economica del veicolo	non rileva ai fini del titolo autorizzativo necessario per l'esercizio del trasporto	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra le condizioni per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio è previsto che	il trasporto non rappresenti l'attività economicamente prevalente del soggetto	il trasporto costituisca attività economicamente prevalente	il trasporto possa avvenire con mezzi di massa complessiva superiore a 6 t noleggiati senza conducenti	le cose trasportate appartengano a terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	In base alla legge n. 298/1974 l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato	ad apposita licenza qualora i veicoli utilizzati superino la massa complessiva di 6 t	a iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	a nulla osta	a una previa comunicazione all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti
1. Normativa sull'autotrasporto	Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose	attinenti all'attività del titolare e per la quale è stata rilasciata la licenza	esclusivamente di proprietà del conducente	esclusivamente se di proprietà del titolare della licenza	di qualsiasi natura e proprietà
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza per il trasporto di cose in conto proprio con veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	Deve accompagnare la carta di circolazione o il Documento Unico di circolazione del veicolo	Viene conservata presso l'Amministrazione provinciale competente al rilascio	Deve accompagnare la patente di guida del conducente	Va tenuta presso la sede legale dell'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	L'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è	l'albo presso cui devono essere iscritte le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi	l'albo dove vengono iscritti coloro che hanno superato l'esame per l'accesso all'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi	l'elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi	l'elenco dei veicoli di massa superiore a 1,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è condizione indispensabile	per tutte le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi	solo per le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto quale attività complementare all'attività principale svolta	per tutte le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio	per tutte le imprese che intendono acquistare veicoli da adibire al trasporto cose
1. Normativa sull'autotrasporto	Le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ogni anno sono tenute a versare	una quota d'iscrizione calcolata in base al parco veicolare e alla massa dei veicoli	una tassa di Concessione governativa per mantenere l'iscrizione	una volta iscritte non versano alcuna quota annuale	un diritto in base al capitale dell'impresa, per far fronte ai costi di gestione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione all'interno dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi può essere iscrizione	limitata, senza vincoli e limiti e nella sezione speciale	nella sezione nazionale e nella sezione regionale	con autocarri, con autoveature, con motoveicoli	in conto proprio, per conto terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	Possono iscriversi all'Albo nazionale degli autotrasportatori	i cittadini italiani e UE	solo cittadini italiani	anche i cittadini extra UE se richiedono la cittadinanza italiana	solo i cittadini extra UE
1. Normativa sull'autotrasporto	La ricezione, l'istruzione e le decisioni sull'accoglimento o meno delle domande delle imprese per l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi spetta	agli uffici periferici della Motorizzazione civile	alla polizia locale	alla polizia provinciale	all'Albo nazionale gestori ambientali
1. Normativa sull'autotrasporto	Per l'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto di terzi è necessaria la dimostrazione	dell'onorabilità, dell'idoneità professionale, dell'idoneità finanziaria e dello stabilimento	di avere un numero di dipendenti non inferiore a dieci	della disponibilità di un numero di veicoli superiore a quattro	di non essere stato coinvolto in sinistri stradali da cui siano derivati danni a persone nell'ultimo quinquennio
1. Normativa sull'autotrasporto	Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di autotrasporto merci per conto terzi devono dimostrare	requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento nonché immettere in circolazione almeno un veicolo	solo il possesso di un attestato di formazione professionale conseguito previa frequenza di un corso	solo la disponibilità di risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività	solo l'esperienza triennale in un'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi con qualsiasi tipologia di veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) presso l'UMC competente per la provincia ove ha sede l'impresa	è obbligatoria per tutte le imprese che intendono esercitare il trasporto su strada di merci per conto di terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	è necessaria solo per chi esercita con veicoli di massa complessiva e pieno carico superiore a 12 t	si acquisisce solo mediante dimostrazione di esperienza nel settore dell'autotrasporto	è necessaria solo per chi esercita l'autotrasporto internazionale

1. Normativa sull'autotrasporto	L'obbligo di comunicare all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nei termini previsti dalla norma, la perdita dell'ideoneità finanziaria è in capo	all'impresa e al soggetto che emette la relativa attestazione	al gestore dei trasporti	alla sola impresa	al solo soggetto che emette la relativa attestazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'onorabilità è sussistente se posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti, dal consigliere di amministrazione di una	SRl (società a responsabilità limitata), le cui quote sono in mano a un ente pubblico	SNC (società in nome collettivo)	impresa familiare	SAS (società in accomandita semplice)
1. Normativa sull'autotrasporto	Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 298/1974 l'esercizio abusivo dell'autotrasporto di merci per conto di terzi comporta	la perdita del requisito dell'onorabilità	responsabilità civili	sanzioni disciplinari	sanzioni penali
1. Normativa sull'autotrasporto	Il gestore dei trasporti può perdere il requisito di onorabilità	In caso di istruzioni o disposizioni impartite al lavoratore dipendente che hanno determinato la violazione	solo in caso di ripetute violazioni delle norme relative al sorpasso	esclusivamente per violazioni a lui imputabili	solo se contemporaneamente lo perde l'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	Ai fini dell'accertamento dell'ideoneità finanziaria per l'accesso all'attività di autotrasporto per conto di terzi vanno considerati	capitale e riserve di cui l'impresa dispone	debiti di esercizio	solo gli immobili del titolare	solo i conti bancari
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina sull'autotrasporto di merci per conto di terzi, per ideoneità finanziaria si intende	la capacità dell'impresa di assolvere gli obblighi finanziari connessi con l'esercizio della propria attività	la disponibilità dei mezzi finanziari necessari solo per l'acquisto di veicoli	la disponibilità dei mezzi finanziari necessari solo per la retribuzione dei conducenti	il raggiungimento ogni anno del pareggio di bilancio nel conto economico
1. Normativa sull'autotrasporto	Ai fini della dimostrazione del requisito di ideoneità finanziaria da parte di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi si fa riferimento	ai veicoli a motore di massa complessiva superiore a 1,5 t in disponibilità dell'impresa	a tutti i veicoli in proprietà dell'impresa, tranne i rimorchi e i semirimorchi	a tutti i veicoli che costituiscono il parco dell'impresa	solo ai rimorchi e ai semirimorchi in disponibilità dell'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	L'ideoneità finanziaria di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi è dimostrata	annualmente	ogni 5 anni	solo una volta	ogni 2 anni
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra le condizioni necessarie ai fini della dimostrazione del requisito di stabilimento da parte dell'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi è prevista	la disponibilità di una sede, di strutture tecniche appropriate, di almeno un veicolo e della proporzione tra veicoli, conducenti e operazioni di trasporto	solo la disponibilità di veicoli e l'esistenza di una sede secondaria	solo la disponibilità di una sede e di almeno un veicolo posseduto necessariamente a titolo di proprietà	la disponibilità di un parco veicolare di almeno due veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	Il venire meno del requisito dello stabilimento di un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi deve essere comunicato all'autorità competente entro	30 giorni	90 giorni	un anno	60 giorni
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel caso in cui un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi non disponga più delle condizioni per la sussistenza del requisito di stabilimento, l'UMC	assegna un termine non superiore a sei mesi, entro il quale l'impresa deve regolarizzare la propria situazione	irroga all'impresa una sanzione amministrativa	comunica all'impresa anche la perdita del requisito di onorabilità	cancella immediatamente l'impresa dal REN senza assegnare alla stessa la possibilità di regolarizzazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il gestore dei trasporti deve essere in possesso dei requisiti di	ideoneità professionale e onorabilità	onorabilità e stabilimento	diploma di laurea	ideoneità professionale e stabilimento
1. Normativa sull'autotrasporto	Il requisito dell'ideoneità professionale in capo a un'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi è dimostrato	con il possesso dell'attestato di ideoneità professionale da parte del soggetto indicato quale gestore dei trasporti	attraverso la verifica dei titoli di studio	attraverso l'accertamento del possesso della laurea in ingegneria	con autocertificazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2009 il soggetto che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell'impresa di trasporto per conto di terzi viene definito	gestore dei trasporti	come colui che garantisce all'impresa l'approvvigionamento delle materie prime necessarie all'esercizio dell'attività	come colui che assicura la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	quale soggetto delegato dal titolare dell'impresa a reclutare il personale da adibire al trasporto

1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'idoneità professionale è dimostrato con	un attestato rilasciato dall'autorità competente	una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	la carta di qualificazione del conducente	il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
1. Normativa sull'autotrasporto	Secondo il regolamento (UE) n. 1071/2009 l'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi ha valenza per	il trasporto nazionale e internazionale	il solo trasporto nazionale	il solo trasporto internazionale	i trasporti con i Paesi non facenti parte dell'UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Un soggetto può essere designato a svolgere le funzioni di gestore dei trasporti di un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi	in una sola impresa	per due imprese, a condizione che una delle due sia una società di capitali	in più imprese	per due imprese, a condizione che una delle due sia una società di persone
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, tra le attività tipiche di competenza del gestore dei trasporti c'è	la gestione pratiche di revisione e collaudo degli autoveicoli	l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria relativa a fatti integranti reato commessi dal titolare dell'impresa	sempre la conduzione dei veicoli	l'obbligo di effettuare personalmente la manutenzione dei veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il venire meno del requisito dell'idoneità professionale deve essere comunicato all'autorità competente entro	30 giorni	90 giorni	60 giorni	un anno
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel caso in cui l'impresa di autotrasporto cose per conto di terzi che abbia perso il gestore dei trasporti, non provveda a nominarne uno nuovo entro i termini previsti	l'UMC revoca l'autorizzazione all'esercizio della professione	l'impresa non può effettuare trasporti internazionali	l'UMC competente irroga una sanzione	l'impresa stessa perde l'idoneità finanziaria
1. Normativa sull'autotrasporto	L'esame di accertamento dell'idoneità professionale per gestire un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi si svolge presso	l'amministrazione provinciale della provincia dove risiede il candidato	la Camera di commercio del capoluogo di regione dove risiede il candidato	l'Ufficio della Motorizzazione civile della provincia dove risiede il candidato	la regione dove risiede il candidato
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, l'esame per l'accertamento della idoneità professionale per il gestore dei trasporti è costituito da	domande con risposta a scelta fra quattro alternative e un'esercitazione su un caso pratico	domande a risposta libera e prova pratica di guida	sessanta domande con risposta aperta	domande a risposta libera o a risposta predeterminata, a scelta della commissione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, all'esame per gestore dei trasporti di cose per conto di terzi si può accedere	con il diploma di scuola media inferiore, dopo aver frequentato un corso di formazione obbligatorio	dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto per almeno 5 anni	con il solo diploma di laurea	vi può accedere chiunque
1. Normativa sull'autotrasporto	In caso di esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa, il possesso del requisito dell'idoneità finanziaria va riferito	alle singole imprese associate e, qualora il trasporto fosse svolto anche con veicoli intestati al sodalizio, anche con riferimento a questi veicoli	al gestore dei trasporti	al dipendente con più anzianità di servizio	solo al consorzio o alla cooperativa
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fini dell'iscrizione al REN da parte di consorzi e cooperative a proprietà divisa, il requisito del possesso di veicoli è soddisfatto	con il possesso di veicoli delle imprese componenti le predette strutture	con il possesso di veicoli per una massa totale di almeno 80 t	obbligatoriamente con il possesso di veicoli intestati al sodalizio	obbligatoriamente con il possesso di almeno due veicoli delle imprese componenti le predette strutture
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi della legge n. 298/1974 l'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi quando	il veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'istitutorio della carta di circolazione	le cose trasportate sono di proprietà del titolare dell'attività	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 t	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	In caso di inizio di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi mediante cessione d'azienda (o di ramo aziendale), l'impresa cedente	viene cancellata dall'Albo nazionale degli autotrasportatori	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi e al REN per un tempo illimitato, in attesa di riprendere l'attività	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori solo con il requisito di onorabilità	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori, ma viene cancellata dal REN
1. Normativa sull'autotrasporto	Il possesso, oltre che dei requisiti per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche di almeno un veicolo	deve essere mantenuto dall'impresa durante tutta l'attività	deve essere mantenuto dall'impresa per i primi tre anni, trascorsi i quali può essere sostituito da requisiti meno stringenti	non è obbligatorio e l'impresa è libera di scegliere se conformarsi o meno a esso	può essere disatteso

1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, una volta dimostrati i requisiti per l'accesso alla professione, deve	immettere in circolazione almeno un autoveicolo	presentare richiesta di iscrizione alla Camera di commercio	attendere il rilascio dell'autorizzazione con l'iscrizione al REN per poter acquisire veicoli	immettere in circolazione veicoli per una massa complessiva di almeno 80 t
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra i titoli di disponibilità ammessi nell'esercizio dell'autotrasporto è prevista anche la locazione	senza conducente	senza conducente, ma sono relativamente a veicoli di massa complessiva fino a 6 t	senza conducente, purché il conducente sia espressamente autorizzato	con conducente
1. Normativa sull'autotrasporto	La proprietà rientra tra i titoli di disponibilità di un veicolo da adibire al trasporto su strada di cose per conto terzi	in ogni caso	solo se trattasi di società di capitali	solo se il veicolo ha una massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t	limitatamente ai veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito del trasporto di cose per conto di terzi, è ammessa la disponibilità a titolo di locazione senza conducente	di veicoli immatricolati per uso di terzi per locazione	di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t immatricolati per uso proprio	di veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio, in locazione per trasporto di cose per conto di terzi	di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	Si configura un trasporto abusivo quando si effettua il trasporto	senza iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	di clandestini	con personale non in regola, senza assicurazione RCA, senza aver versato il contributo all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	in sovraccarico, si circola nei giorni vietati, non si applicano tariffe obbligatorie
1. Normativa sull'autotrasporto	Un soggetto, munito di licenza per il trasporto in conto proprio, se esercita l'attività per conto terzi	è sanzionabile per trasporto abusivo	non è in alcun modo sanzionabile	è sanzionabile con una mera sanzione disciplinare	ne risponde con il risarcimento dei danni
1. Normativa sull'autotrasporto	Per trasporti internazionali di cose si intendono	gli spostamenti a carico o a vuoto di veicoli fra due Stati	unicamente i trasporti a carico fra due o più Stati	solo i trasporti soggetti alla disciplina della licenza comunitaria	solo i trasporti diretti o provenienti da Paesi non aderenti alla UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi del regolamento (UE) n. 1072/2009, integrato dal regolamento (UE) n. 1055/2020 un'impresa italiana che esercita il trasporto merci per conto di terzi internazionale in ambito UE dev'essere in possesso della licenza comunitaria, se utilizza veicoli	che hanno massa complessiva superiore a 2,5 t	di qualsiasi massa complessiva	con massa complessiva inferiore a 2,5 t	che hanno massa complessiva superiore a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria per svolgere trasporti internazionali di merci per conto di terzi è valida nei Paesi	UE, SEE (Spazio economico europeo) e Svizzera	UE eccetto i Paesi membri da meno di 15 anni	ex URSS	CEMT
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria è necessaria per il trasporto intra UE di	merci per conto terzi con veicoli aventi massa complessiva oltre 2,5 t	medicinali	indifferentemente per merci in conto proprio e per conto terzi	merci in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria per l'esecuzione di trasporti internazionali di merci per conto di terzi è rilasciata in	unico originale per l'impresa	tanti esemplari quanti sono gli autocarri	tanti esemplari quanti sono gli autisti	due originali, uno per l'impresa e uno per il conducente
1. Normativa sull'autotrasporto	La copia certificata conforme della licenza comunitaria per l'esecuzione di trasporti internazionali in UE è rilasciata	dall'UMC della provincia in cui l'impresa è iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori	dall'ufficio dell'amministrazione provinciale competente in base alla sede legale dell'impresa di trasporto	dalla prefettura-UTG	dalla regione
1. Normativa sull'autotrasporto	Per effettuare trasporti internazionali di merce in ambito UE, un cittadino di un Paese terzo rispetto all'UE, che guida un veicolo di un'impresa italiana munita di licenza comunitaria deve	essere in possesso anche dell'attestato del conducente	essere in possesso solo della patente di guida non scaduta	intestarsi la licenza comunitaria	avvertire l'autorità competente all'atto del passaggio della frontiera
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni del contingente italiano sono assegnate alle imprese in base a	graduatoria delle autorizzazioni disponibili, rinnovo o trasferimento di titolarità	anzianità dell'impresa richiedente	consistenza del parco veicolare dell'impresa richiedente	idoneità finanziaria dimostrata dall'impresa richiedente

1. Normativa sull'autotrasporto	L'“attestato di conducente” per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE ai sensi del regolamento (CE) 1072/2009	certifica la conformità alle disposizioni vigenti del rapporto di lavoro tra conducente e impresa di autotrasporto	certifica il possesso della patente e della CQC da parte del conducente	è unico per tutti i conducenti di un'impresa che non siano cittadini di uno Stato membro né soggiornanti di lungo periodo	è obbligatorio solo per le imprese che effettuano trasporti internazionali extra UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Nella CMR, il primo esemplare della lettera di vettura	è destinato al mittente	accompagna la merce	è trattenuto da chi materialmente carica la merce	deve essere trattenuto dal vettore
1. Normativa sull'autotrasporto	Nella CMR, il terzo esemplare della lettera di vettura	è trattenuto dal vettore	deve essere consegnato alla polizia stradale	è consegnato al conducente	va consegnato al mittente
1. Normativa sull'autotrasporto	Non è oggetto di controllo su strada, da parte delle forze di polizia, in un veicolo che effettua trasporto di merci per conto terzi,	verbale di installazione del tachigrafo	carta di circolazione	iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori	contratto di locazione del veicolo, ove ricorra
1. Normativa sull'autotrasporto	Il regime TIR si basa su 5 principi fra cui	le misure di controllo doganale adottate nel Paese di partenza devono essere accettate da tutti i Paesi di transito e destinazione	occorre assicurazione per ciascuna merce trasportata	il controllo doganale è soppresso nel Paese di partenza	il controllo doganale viene sostituito da una assicurazione
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione al registro TIR consente	di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controlli ai punti doganali intermedi degli stati di attraversamento	all'impresa di essere associata all'associazione dei trasportatori internazionali, usufruendo dell'assistenza della medesima in ogni Paese della UE	di effettuare trasporti in tutti i Paesi, sia UE sia extra UE senza le necessarie autorizzazioni	la libera circolazione nei Paesi che hanno aderito alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT)
2.1 Norme generali	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	obbligatoria per determinate attività	facoltativa per tutti i rifiuti non pericolosi	automatica sulla base dell'istruttoria presentata presso il Comune allo Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente	gratuita per i rifiuti da costruzione e demolizione
2.1 Norme generali	Al sensi della disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la trasmissione e gestione delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale deve svolgersi tramite modalità	telematica	telematica solo se si tratta di imprese o enti che gestiscono ingenti quantità di rifiuti	cartacea	telematica solo per imprese o enti iscritti all'Albo nazionale che abbiano più di quindici dipendenti
2.1 Norme generali	La domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è presentata	alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente	al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
2.1 Norme generali	Con riferimento al procedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la sezione regionale o provinciale deve concludere l'istruttoria	entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione	entro centoventi giorni dall'invio della domanda di iscrizione	non prima di novanta giorni da quando la sezione avvia l'istruttoria stessa	entro tre mesi dalla ricezione della domanda d'iscrizione
2.1 Norme generali	Nell'ambito del procedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il termine per la conclusione dell'istruttoria può essere interrotto	per non più di una volta, se i risultati necessari acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda sia incompleta	per non più di una volta se la sezione competente non riesce a terminare l'istruttoria nei tempi previsti dalla normativa	infinite volte, in base a una scelta discrezionale della sezione competente	in nessun caso
2.1 Norme generali	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto per le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada è redatta	dai responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente	da una società di consulenza di fiducia del titolare dell'impresa o dell'ente	dai legale rappresentante dell'impresa o dell'ente capogruppo	dai titolare dell'impresa o dell'ente
2.1 Norme generali	I seguenti soggetti possono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali attraverso la procedura d'iscrizione semplificata	aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni	aziende che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	aziende che effettuano attività di bonifica	imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti
2.1 Norme generali	Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno	possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	devono seguire la procedura generale prevista per le categorie d'iscrizione del trasporto 1, 4, 5	devono seguire una procedura rafforzata	non devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali

2.1 Norme generali	Le imprese iscritte all'Albo nazionale nella categoria 2-bis per le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono esonerate dal comunicare	il nominativo del Responsabile tecnico	l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti	gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti	le attività per le quali sono prodotti i rifiuti
2.1 Norme generali	Il rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali alla categoria 2-bis è effettuato ogni	10 anni	15 anni	5 anni	2 anni
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene	presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale che attesti la permanenza dei requisiti previsti	automaticamente, senza necessità di presentare alcuna domanda o autocertificazione	presentando una nuova domanda di iscrizione e tutta la documentazione necessaria	presentando una domanda di rinnovo anche quando l'iscrizione è già scaduta
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10	deve essere rinnovata ogni cinque anni	ha durata illimitata nel tempo e non deve essere rinnovata	deve essere rinnovata ogni quindici anni	ha durata semestrale
2.1 Norme generali	Il termine di efficacia e validità dei rinnovi dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali decorre dal giorno	successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa	indicato al momento della richiesta di rinnovo	stabilito discrezionalmente nel provvedimento di rinnovo	precedente la scadenza dell'iscrizione
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale	sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi	sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi	non sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente atti e fatti che comportino modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale	sono tenuti a comunicare alla regione competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale che non comunicano atti e fatti che comportino modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale	possono essere sospesi dall'Albo nazionale	sono cancellati immediatamente	pagano una sanzione amministrativa	non rischiano nulla perché una volta iscritti sono in regola con la normativa
2.1 Norme generali	La comunicazione di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per incremento della dotazione dei veicoli dell'impresa è sottoscritta	dal titolare o legale rappresentante dell'impresa iscritta	da un dipendente delegato solo se aveva redatto la precedente dichiarazione	dal solo responsabile tecnico dell'impresa iscritta	solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese iscritte,	ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, alla comunicazione di variazione iscrizione, allegano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello definito dal Comitato nazionale	non possono mai ottenere l'immediata utilizzazione dei veicoli stessi	non sono tenute a comunicare la variazione all'Albo nazionale gestori ambientali	procedono ai fini della comunicazione della variazione dell'iscrizione con una nuova domanda di iscrizione prevista in via generale
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa iscritta all'Albo nazionale nel territorio di competenza di altra sezione regionale	la domanda di variazione è presentata alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco	non è necessaria alcuna domanda di variazione all'Albo nazionale gestori ambientali	la domanda di variazione è presentata alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco, dandone comunicazione alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione	la domanda di variazione è presentata sia alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita sia alla sezione di provenienza
2.1 Norme generali	In base alla vigente normativa sull'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti trasformativi di rifiuti,	non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie	non è necessaria, a meno che il trasporto riguardi rifiuti speciali	è necessaria solo qualora il trasporto abbia a oggetto rifiuti pericolosi	non è necessaria
2.1 Norme generali	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene in assenza di garanzia finanziaria per la categoria	4	5	10	9
2.1 Norme generali	La garanzia finanziaria da prestare al momento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere resa tramite	fidejussione bancaria o assicurativa	versamento diretto all'Albo Nazionale gestori ambientali	sottoscrizione di apposita assicurazione di responsabilità civile	accantonamento al bilancio dell'impresa
2.1 Norme generali	Il conseguimento di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001	consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi delle garanzie finanziarie da versare per le attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	esonera l'azienda dal pagamento del diritto annuo da versare all'Albo nazionale Gestori Ambientali	consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi del diritto annuo da versare all'Albo nazionale gestori ambientali	esonera l'azienda dall'obbligo di prestare le garanzie finanziarie

2.1 Norme generali	Dal momento del recesso dalla fidejussione da parte della Società garante, la garanzia prestata per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi	nel periodo anteriore e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni	nel periodo anteriore e il Ministero può avvalersene per ulteriori 20 giorni	nei due anni precedenti e la Sezione regionale può avvalersene per ulteriori due anni	nel periodo anteriore e la Sezione regionale può avvalersene per ulteriori cinque anni
2.1 Norme generali	Il testo della garanzia finanziario da prestare all'Albo nazionale gestori ambientali	deve essere conforme agli schemi stabiliti con decreto ministeriale in relazione alle specifiche attività di iscrizione	è definito dalla Sezione dell'Albo nazionale caso per caso	è definito dalla banca o dall'assicurazione	è disponibile sul sito delle Poste Italiane
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione alla categoria 2 bis	avviene attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale territorialmente competente	deve essere effettuata presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale che attesti la sola regolarità contributiva dell'impresa	è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 500 euro	prevede la prestazione delle garanzie finanziarie
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale consente	l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	l'esercizio delle attività di cui alla categoria 8 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	l'esercizio di tutte le attività di trasporto rifiuti in quanto i requisiti sono già stati dimostrati	una proroga della validità dell'iscrizione fino a 15 anni
2.1 Norme generali	Ai fini dell'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite per ogni classe di iscrizione dal Comitato nazionale	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale per la cat. 1	possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale	possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie
2.1 Norme generali	Ai fini dell'iscrizione nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite per ogni classe di iscrizione dal Comitato nazionale	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale per la cat. 1	possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale	possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 4 è fissata	per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire	In modo forfetario per la categoria 4 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di veicoli e relativa portata
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 5 è fissata	per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa	In modo forfetario per la categoria 5 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di veicoli e relativa portata	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, nel calcolo della portata complessiva dei veicoli ai fini del raggiungimento della dotazione minima di veicoli della categoria 4	non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico	possono essere considerati anche i veicoli e i trattori stradali di imprese appartenenti al gruppo aziendale o a familiari dell'imprenditore	possono essere considerati i trattori stradali in quanto consentono di raggiungere il numero minimo di veicoli richiesti per l'iscrizione in cat. 4	devono essere considerati tutti i veicoli in uso dell'impresa compresi i trattori stradali
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, nel calcolo della portata complessiva dei veicoli ai fini del raggiungimento della dotazione minima di veicoli della categoria 5	non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico	possono essere considerati anche i veicoli e i trattori stradali di imprese appartenenti al gruppo aziendale o a familiari dell'imprenditore	devono essere considerati tutti i veicoli in uso dell'impresa compresi i trattori stradali	possono essere considerati i trattori stradali in quanto consentono di raggiungere il numero minimo di veicoli richiesti per l'iscrizione in cat. 5
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione in categoria 4 (trasporto di rifiuti su strada)	è maggiore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione	varia in funzione delle tipologie di rifiuto trasportato	è uguale per ogni classe della categoria 4	è minore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione in categoria 5 (trasporto di rifiuti su strada)	è maggiore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione	è minore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione	varia in funzione delle tipologie di rifiuto trasportato	è uguale per ogni classe della categoria 5
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante	documentazione relativa a volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegati nell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa	una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante	attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito pari almeno all'importo richiesto	una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegato nell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa

2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi è sottoposta a	garanzia finanziaria per l'importo previsto sulla base della quantità annua complessivamente trattata	esclusivamente ad affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della popolazione complessivamente servita	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4) sulla base della quantità annua complessivamente trattata
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 4 per il trasporto dei rifiuti non pericolosi	non è sottoposta a garanzia finanziaria	è sottoposta a garanzia finanziaria prevista per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della popolazione complessivamente servita	è sottoposta ad affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria e a garanzia finanziaria bancaria o assicurativa	è sottoposta a garanzia finanziaria sulla base della quantità annua complessivamente trattata
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi	ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale maggiorata di un ulteriore periodo di due anni	scade automaticamente alla scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale e viene svincolata immediatamente	ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale	dura fino a quando l'impresa paga il premio alla banca o all'assicurazione
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione nella sottocategoria 4bis per raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi	impedisce la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo nazionale relative al trasporto dei rifiuti	comprende anche l'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5	consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo nazionale relative al trasporto dei rifiuti	richiede una garanzia finanziaria
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione al Registro per attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13)	avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6 per la raccolta e il trasporto dei rifiuti per cui sussiste obbligo di iscrizione al registro	non è possibile per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6	avviene su richiesta in marca da bollo per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6	avviene previo pagamento di un diritto annuale pari a 20,00 euro
2.1 Norme generali	In base alla vigente normativa sull'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti per la tratta sul territorio italiano	sono tenute all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	sono obbligate all'iscrizione all'Albo nazionale nazionale gestori ambientali solo quando effettuino anche altre tipologie di attività di gestione rifiuti	sono tenute a iscriversi all'Albo nazionale in una categoria a scelta in quanto tutte comprendono anche il trasporto transfrontaliero	non sono tenute all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2.1 Norme generali	Il trasporto dei rifiuti è regolato primariamente dalla	disciplina generale dell'autotrasporto di cose	normativa sul trasporto delle merci pericolose	disciplina sui beni deperibili	normativa sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
2.1 Norme generali	L'impresa di trasporto rifiuti con veicoli in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione	può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, ma la Sezione regionale è tenuta a formalizzare il relativo provvedimento con l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli	non può mai essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali	non può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali se la portata utile di detti veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione minima	può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali senza documentare la disponibilità mediante locazione o comodato senza conducente
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto deve riportare gli elementi contenuti	nello schema di attestazione definito dal Comitato nazionale con propria deliberazione	nel CDS	nel decreto sulle bonifiche dei siti	nel Codice dell'ambiente
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, sono esonerati dall'attestazione dell'idoneità i veicoli classificati	trattori stradali	autoarticolati	autovetture	autocarri
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, deve essere	redatta dal responsabile tecnico dell'impresa	redatta dal legale rappresentante dell'impresa	certificata tramite la presentazione del foglio di immatricolazione dei veicoli	redatta secondo il modello specifico
2.1 Norme generali	Come previsto nello Schema di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto, il sottoscrittore deve attestare, sotto la rubrica "caratteristiche del veicolo/carrozzeria mobile"	la classificazione del veicolo	di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio	di non aver commesso, negli ultimi tre anni, violazioni del CDS	il colore del veicolo
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è un documento finalizzato a garantire	la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto	la non pericolosità per l'ambiente dei rifiuti trasportati	la conoscibilità dei quantitativi di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto	il recupero dei rifiuti
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente sulla gestione dei rifiuti è possibile definire il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) come	il documento che, in via generale, deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese	la scheda, compilata e conservata presso la sede del produttore, nella quale vengono annotati i dati di tutti i soggetti di cui il produttore si avvale nella gestione dei propri rifiuti	il documento che viene compilato e rilasciato dall'impianto di destinazione dei rifiuti	il documento che viene rilasciato dal venditore in caso di compravendita di rifiuti

2.1 Norme generali	Nel settore del trasporto dei rifiuti viene comunemente definito FIR	il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	la fonte di inquinamento delle falde	il fenomeno di irrigidimento dei rifiuti	la cessazione della qualifica di rifiuto
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve essere compilato, datato e firmato, prima dell'inizio del trasporto, da	produttore dei rifiuti, oppure detentore, e sottoscritto altresì dal trasportatore del rifiuto	trasportatore o produttore in base agli accordi intercorsi	produttore o destinatario secondo le informazioni a disposizioni di questi soggetti	trasportatore dei rifiuti in nome e per conto del produttore o del detentore del rifiuto
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve accompagnare, in via di principio, il trasporto	sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi	dei soli rifiuti speciali pericolosi	dei soli rifiuti pericolosi	dei soli rifiuti urbani quando il trasporto sia effettuato dai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve accompagnare il trasporto di rifiuti	sia destinati a impianti di recupero, sia destinati a impianti di smaltimento	derivanti da attività di manutenzione, solo qualora siano trasportati presso la sede dell'impresa di manutenzione. In tutti gli altri casi è sufficiente l'emissione di un Documento di trasporto	che siano destinati ai soli impianti di recupero, con esclusione dei rifiuti destinati a smaltimento	che siano destinati ai soli impianti di smaltimento, con esclusione dei rifiuti destinati a operazioni di recupero
2.1 Norme generali	Qualora il trasportatore effettui il carico sullo stesso veicolo di rifiuti con due codici EER (Elenco europeo dei rifiuti) differenti,	devono sempre essere compilati due formulari distinti	devono sempre essere compilati due formulari distinti nel caso si tratti di rifiuti pericolosi	non sempre devono essere compilati due formulari distinti	possono essere compilati due formulari distinti a scelta del trasportatore
2.1 Norme generali	È esente dall'obbligo del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) il trasporto di rifiuti	urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico	speciali non pericolosi effettuato dal produttore degli stessi	speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani	pericolosi effettuato dal produttore degli stessi, in modo occasionale e saltuario, che non ecceda le quantità di trenta chilogrammi o trenta litri
2.1 Norme generali	Le disposizioni in materia di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) non si applicano alle attività di	raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio	raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi	raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi destinati a impianti di recupero	recupero effettuate da imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	è sostituito per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale, dai documenti previsti dalla specifica normativa UE	può essere sostituito per i rifiuti non pericolosi da una semplice Nota di accompagnamento	non può mai essere sostituito da altri documenti	può essere sempre sostituito da altri documenti, a discrezione del produttore del rifiuto
2.1 Norme generali	La raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, compresi fosse settiche e manufatti analoghi sono accompagnati	da un unico documento di trasporto per autoveicolo e percorso di raccolta, secondo il modello adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	esclusivamente dal provvedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in quanto la specifica tipologia di rifiuto non necessita di altro documento	da un unico documento di trasporto merci	dal documento di trasporto delle merci
2.1 Norme generali	La raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva dei bagni mobili sono accompagnati	da unico documento di trasporto per autoveicolo e percorso di raccolta, secondo il modello adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	esclusivamente dal provvedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in quanto la specifica tipologia di rifiuto non necessita di altro documento	dal documento di trasporto delle merci	con più di un documento di trasporto merci
2.1 Norme generali	Con riferimento alla compilazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti),	il trasportatore non è responsabile per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza	solo il destinatario è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nel formulario stesso	il trasportatore compila il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) anche nella parte di competenza del produttore/detentore ed è personalmente responsabile della veridicità delle informazioni ivi inserite	il trasportatore è responsabile per ogni difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza
2.1 Norme generali	La data di emissione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	deve essere uguale per tutte le copie o le riproduzioni a norma del DM n. 59/2023	può essere uguale per tutte e quattro le copie se l'emissione del formulario avviene il giorno stesso di inizio del trasporto	può essere diversa per le quattro copie del formulario, in quanto la data di emissione viene riportata da ognuno dei tre soggetti che movimentano il rifiuto: produttore, trasportatore e destinatario	non deve mai essere uguale per tutte le quattro copie
2.1 Norme generali	I FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) e le relative copie devono essere conservati per	3 anni	30 giorni	3 mesi	5 anni
2.1 Norme generali	I FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) devono essere allegati al registro e	conservati nel medesimo luogo	affidati a soggetti terzi in formato cartaceo	archiviati per almeno 5 anni	distrutti entro 3 mesi

2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente, i FIR (formulari di identificazione rifiuti)	costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico; a questo fine gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro e il numero progressivo del registro deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti	non hanno alcuna connessione con il registro di carico e scarico perché la compilazione del formulario e del registro differiscono profondamente	non esiste alcuna forma di raccordo tra la compilazione del formulario e del registro di carico e scarico	non sono parte integrante del registro di carico e scarico anche se la normativa in materia stabilisce che gli estremi identificativi del formulario siano riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto
2.1 Norme generali	Il modello di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	contiene uno spazio dedicato alle annotazioni	non prevede alcun campo per eventuali annotazioni che possono essere riportate a margine del formulario	contiene uno spazio destinato alle prescrizioni dettate dagli organi di Polizia in caso di controllo stradale per il proseguo del trasporto	non prevede alcun campo per eventuali annotazioni perché non ammesse
2.1 Norme generali	Nello spazio riservato al produttore, il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) richiede che venga indicata quale luogo di produzione del rifiuto	l'unità locale in cui effettivamente è stato prodotto il rifiuto	la sede legale del produttore anche se effettivamente il rifiuto è stato prodotto presso una diversa unità locale	l'unità locale del destinatario del rifiuto	il luogo di deposito delle attrezzature e dei veicoli del trasportatore del rifiuto
2.1 Norme generali	Quando il FIR arriva a destino, l'impianto ricevente deve compilare	il campo 12 (Riservato al destinatario) del FIR	nulla, trattenendo solo la copia originale che ha accompagnato il trasporto	il campo 3 (Destinatario) : denominazione ed esatto indirizzo impianto, cod. fiscale, autorizzazione	unicamente il campo "Nr. Registrazione" relativo al numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico
2.1 Norme generali	Se il trasportatore di un rifiuto è costretto a cambiare il destinatario in caso di carico respinto, sul FIR (formulario di identificazione dei rifiuti secondo il modello del DM n. 59/2023)	deve essere riportato il nuovo destinatario nel campo "Secondo destinatario"	è necessario barrare quanto scritto sul campo "destinatario" e scrivere sopra i dati di quello nuovo	nelle annotazioni è sufficiente indicare la motivazione per la quale il destinatario è impossibilitato a ricevere il rifiuto	non serve riportare nessuna indicazione specifica, in quanto sarà il nuovo destinatario a firmare per accettazione del carico
2.1 Norme generali	In caso di trasbordo parziale del carico su veicolo diverso,	per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato nel secondo mezzo di trasporto	il FIR non deve riportare indicazioni specifiche perché trattandosi di caso eccezionale, non sono previste delle procedure particolari	il trasportatore deve informare preventivamente l'autorità di controllo	per il nuovo trasporto è sufficiente che il trasportatore faccia una fotocopia del formulario che accompagna i rifiuti trasbordati sul veicolo diverso
2.1 Norme generali	Se una parte dei rifiuti trasportati sono oggetto di trasbordo su veicolo diverso di un altro trasportatore	il nuovo FIR deve essere accompagnato da una riproduzione del FIR originario (fotocopia o foto)	trattandosi di caso eccezionale, ed essendo di primario interesse che i rifiuti procedano spedatamente verso l'impianto di destinazione, i rifiuti oggetto di trasbordo viaggiano con una semplice fotocopia del formulario emesso alla partenza	la disciplina vigente tratta questo caso come eccezionale, quindi non indica affatto come va gestito dal punto di vista documentale	il produttore del rifiuto emette un secondo formulario per la quantità di rifiuto oggetto del trasbordo, manifestando in questo modo il suo assenso all'operazione di trasbordo
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, sul registro cronologico di carico e scarico è necessario annotare	la natura e l'origine dei rifiuti	la ragione sociale del soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta	le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative delle sostanze scaricate nelle acque superficiali	le informazioni sulle caratteristiche delle sostanze immesse in atmosfera
2.1 Norme generali	Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti costituisce	la base informativa per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti (MUD)	la base per la dichiarazione delle emissioni in atmosfera	documentazione avente valore esclusivamente fiscale	una delle fonti informative per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti insieme ai bilanci dell'impresa
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, gli intermediari e i commercianti di rifiuti	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico con i contratti stipulati con i propri clienti
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico con le bolle della pesa a ponte	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
2.1 Norme generali	Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti deve essere tenuto presso	la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto	la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e la sede del commercialista del trasportatore	l'impianto di recupero e di smaltimento di rifiuti con cui il trasportatore ha stipulato apposita convenzione	il luogo di deposito sicuro dei veicoli e delle attrezzature aziendali
2.1 Norme generali	I registri di carico e scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati	a tempo indeterminato	per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione	per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione	non devono essere conservati
2.1 Norme generali	Le annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sono eseguite entro	2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento	20 giorni lavorativi dalla data della transazione commerciale, per i commercianti	30 giorni lavorativi dalla data della raccolta, per i soggetti che effettuano la raccolta	45 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto, per i produttori iniziali

2.1 Norme generali	Nell'attività di trasporto rifiuti è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico	quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente a uno smaltitore/recuperatore terzo	sempre, nel caso di registrazioni effettuate dai gestori di impianti di smaltimento rifiuti	in tutti i casi in cui l'operazione di scarico avviene lo stesso giorno di quella di carico degli stessi rifiuti	in nessun caso
2.1 Norme generali	Un trasportatore può effettuare le annotazioni nel registro di carico e scarico rifiuti barrendo contestualmente le caselle di carico e scarico	quando prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente a uno smaltitore / recuperatore terzo	solo se l'impianto non ha accettato l'intero carico e i rifiuti sono stati riportati allo stesso produttore	in nessun caso, perché deve assolutamente effettuare un'operazione di carico e una di scarico distinta	solo se risulta anche come intermediario
2.1 Norme generali	Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone	delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)	della Contabilità ambientale rifiuti (CAR) e dei Flussi operativi su strada (FOS)	delle procedure relative alla Valutazione del grado di pericolosità della gestione (VGPG) coordinate dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (NCE)	della Sezione centrale di controllo regolarità ambientale e delle Sezioni regionali di controllo regolarità ambientale locale articolate presso le regioni nonché presso le Province di Trento e di Bolzano
2.1 Norme generali	Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è	organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali	gestito direttamente dell'Albo nazionale gestori ambientali	stato soppresso	il sistema volto a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore della gestione dei rifiuti
2.1 Norme generali	Gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e al FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) sono effettuati con	RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) o mediante formato cartaceo	in modalità digitale sincrona attraverso la piattaforma del VivFIR	solo in formato cartaceo	attraverso l'ottenimento dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
2.1 Norme generali	Sono obbligati a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)	tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	i soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi	proccacciatore e mediatore di affari	tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di trasporto di merci pericolose
2.1 Norme generali	Sono obbligati a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)	commerciante e intermediario di rifiuti senza detenzione degli stessi	agenzie marittime che organizzano i trasporti intermodali	soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi	imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che abbiano fino a dieci dipendenti
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono rifiuti urbani	rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno e tessuti	rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti	fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue	veicoli fuori uso
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono rifiuti urbani	rifiuti domestici	fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi	sottoprodotti	rifiuti radioattivi
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Non rientrano nella definizione di rifiuti urbani	veicoli dismessi	rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade	rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade e aree pubbliche	rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono delimitati	dai piani regionali per la gestione dei rifiuti	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	viene affidato a un soggetto che risulti affidatario del servizio a seguito di gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie	non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dallo Stato	non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dalla regione	viene affidato in via diretta e senza gara a un soggetto privato ritenuto idoneo dalla regione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Gli affidatari del sistema di gestione integrato dei rifiuti possono essere	soggetti aventi i requisiti stabiliti e che partecipano alla gara pubblica	solo soggetti privati	soggetti individuati dal Ministero competente	qualsunque soggetto operi nel settore dei rifiuti
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Nell'ambito del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie del servizio, alla scadenza o alla risoluzione anticipata della gestione	sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente con le modalità previste dalla convenzione	sono venduti dall'impresa al miglior offerente	diventano di loro proprietà	sono trasferiti direttamente dall'impresa al nuovo aggiudicatario

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Qualora gli ATO (ambiti territoriali ottimali) non provvedano, nei termini previsti, all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti,	il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta	il servizio si interrompe	il presidente della giunta regionale, in situazione di emergenza, affida direttamente il servizio a impresa di propria scelta	gli ATO (ambiti territoriali ottimali) stessi nominano un commissario ad acta
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 1 riguarda le seguenti attività	raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento meccanizzato, singoli e specifici servizi, inquadrati in sottocategorie	spazzamento di rifiuti speciali in aree aperte anche al pubblico	raccolta e trasporto di rifiuti urbani e intermediazione di rifiuti urbani senza detenzione degli stessi	esercizio esclusivo del trasporto transfrontaliero di rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Al fini dell'iscrizione nella categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale	possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale per la cat. 5	possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale che ritengono sufficienti
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 è suddivisa in specifiche e singole sottocategorie in funzione	della quantità annua di rifiuti complessivamente gestita e non della popolazione servita	della quantità annua di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio senza detenzione per ogni comune	dell'importo della garanzia finanziaria per ogni stazione appaltante	dell'importo dei lavori cantierabili anziché del numero di cantieri
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 1 dell'Albo nazionale consente l'esercizio	delle attività di cui alla categoria 6 se non comporta variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	delle attività di cui alla categoria 8 se non comporta variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	delle attività in essere con una proroga della validità dell'iscrizione fino a 15 anni	di tutte le attività di trasporto rifiuti in quanto i requisiti sono già stati dimostrati
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 1 è fissata	per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa	in modo forfetario per la categoria 1 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di personale e la relativa portata
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di personale della categoria 1 è fissata sulla base	di una formula di calcolo che individua il numero di addetti in relazione alle tipologie di veicoli che l'impresa intende utilizzare	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende trasportare	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti che servono per ogni appalto di trasporto rifiuti urbani	in modo forfetario per la categoria 1 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di personale e ausili
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, i requisiti per l'iscrizione con procedura semplificata nella categoria 1 di aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici sono	definiti appositamente dal Comitato nazionale	irrilevanti in quanto si tratta di soggetti pubblici che si iscrivono senza dimostrare requisiti particolari	dimezzati rispetto ai requisiti per l'iscrizione in categoria 1 destinata alle imprese	mutuati dai requisiti per l'iscrizione in categoria 1 destinata alle imprese
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, è possibile l'iscrizione in categoria 1 in specifiche sottocategorie per	lo svolgimento esclusivo di singoli e specifici servizi	racogliere e trasportare specifiche tipologie di rifiuti speciali	eseguire attività di trasporto transfrontaliero di tutte le tipologie di rifiuti urbani	racogliere e trasportare tutte le tipologie di rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali	raccolta e trasporto di rifiuti prodotti a bordo di navi, aeromobili e treni	intermediazione di rifiuti speciali dopo raccolta differenziata in aree portuali	raccolta e trasporto di rifiuti prodotti negli aeroporti e negli scali ferroviari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento	stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani R12 o R13	attività esclusiva di trasporto di rifiuti speciali tra impianti autorizzati alle operazioni di recupero o smaltimento	raccolta e trasporto di rifiuti giacenti nei pressi di impianti di stoccaggio/centri di raccolta e impianti di recupero o smaltimento
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua	sgombero e bonifica di aree invase da rifiuti di ogni genere abbandonati	raccolta e trasporto di rifiuti tramite via marittima, lacuale e corsi d'acqua	raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali dalle spiagge e aree protette
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 si intende soddisfatto con	un importo di euro 9.000,00 per il primo autoveicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo per veicoli di massa superiore a 3,5 t	una garanzia finanziaria di durata pari ad almeno 10 anni per veicoli di massa uguale o inferiore a 3,5 t	una garanzia finanziaria di tipo bancario per l'importo previsto per la classe di iscrizione prescelta	un importo forfetario di euro 20.000 indipendentemente dal numero di veicoli
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 può essere dimostrato mediante	documentazione relativa a volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegato nell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa	dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi è sottoposta a	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (categoria 5) sulla base della quantità annua complessivamente trattata	esclusivo affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria senza necessità di garanzia finanziaria	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della popolazione complessivamente servita	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4) sulla base della quantità annua complessivamente trattata
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto di rifiuti urbani pericolosi	non può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e occorre presentare una nuova garanzia finanziaria	decade con l'iscrizione e l'impresa chiede alla banca o all'assicurazione la restituzione dei premi già pagati	non va rappresentata in fase di revisione quinquennale dell'Albo nazionale se l'impresa dimostra di avere svolto l'attività in modo professionale nei 5 anni precedenti	può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e la Sezione dell'Albo nazionale si accorda con la banca o l'assicurazione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Ai centri di raccolta differenziata rifiuti urbani è possibile conferire rifiuti	urbani con codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) specificatamente previsto in apposito DM	il cui EER sia previsto in apposito DM	domestici soltanto	urbani soltanto
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, il centro di raccolta è un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti	urbani	sanitari	speciali pericolosi	speciali non assimilati
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I rifiuti conferiti ai centri di raccolta differenziata rifiuti urbani vengono trasportati a impianti	di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento	autorizzati alla messa in riserva	di solo recupero	di solo smaltimento
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La gestione dei centri di raccolta differenziata rifiuti urbani rientra tra le attività di	raccolta	incenerimento a terra	messa in riserva	deposito preliminare
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il soggetto che gestisce un centro di raccolta	deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali	non deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali	deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali solo se la quantità di rifiuti raccolti eccede i trenta chilogrammi al giorno	sceglie se e come iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto in	categoria 1: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani	categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il centro di raccolta differenziata deve garantire la presenza di personale	qualificato e adeguatamente addestrato alla gestione di diverse tipologie di rifiuti conferibili, della sicurezza e delle procedure di emergenza in caso di incidenti	che abbia buone capacità relazionali	addestrato alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti	di bella presenza
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la gestione dei centri di raccolta differenziata rifiuti urbani di rifiuti urbani, il responsabile tecnico dell'impresa deve possedere i requisiti per l'iscrizione nella	categoria 1	categoria 4	categoria 5	categoria 8
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	All'interno del centro di raccolta differenziata	non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche	possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di soli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche entro il limite giornaliero di 100 Kg di rifiuti	possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Costituiscono "rifiuti sanitari" quelli derivanti da	strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca ed erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale	strutture pubbliche e private che svolgono attività solo ed esclusivamente medica su esseri umani	esumazioni e da esumazioni, nonché i rifiuti di altre attività cimiteriali, esclusi i vegetali	strutture pubbliche e private che svolgono attività solo ed esclusivamente veterinaria su animali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Tra le categorie di rifiuti sanitari è ricompresa quella dei rifiuti sanitari	pericolosi non a rischio infettivo	radioattivi	non pericolosi a rischio termico	alimentari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I rifiuti derivanti da attività sanitarie	sono rifiuti speciali a condizione che non siano rifiuti urbani	non possono mai essere rifiuti urbani	sono sempre rifiuti speciali pericolosi	sono sempre rifiuti urbani

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono considerati rifiuti da esumazione ed estumulazione	avanzi di indumenti contenuti nelle case utilizzate per inumazione o tumulazione	vasi in pietra non porosa utilizzati a ornamento delle tombe	veicoli a fine vita, utilizzati per il trasporto delle salme	vasi in pietra porosa o semi porosa utilizzati a ornamento delle tombe
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Rientrano tra i veicoli destinati al trasporto di rifiuti solidi urbani i motoveicoli per	trasporto specifico, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore	uso speciale, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore	uso speciale, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato laterale	trasporto specifico, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato laterale
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani possono essere inquadrati tra i "mezzi d'opera" se	possiedono determinate caratteristiche tecniche e costruttive	superano i limiti di lunghezza prevista dal CDS	non sono adibiti allo spurgo dei pozzi neri	superano i limiti di sagoma
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I motoveicoli attrezzati con spazzatrici o innaffiatrici sono inquadrati per	uso speciale	trasporto di cose	trasporto specifico	trasporto di attrezzature turistiche e sportive (TATS)
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli muniti di particolari attrezzature per la raccolta dei rifiuti possono trasportare il personale addetto,	su apposite pedane esterne posteriori	esclusivamente all'interno dell'abitacolo	su apposite pedane esterne anteriori	su apposite pedane esterne laterali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Attrezzature e/o carrozzerie dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti urbani, movimentate per mezzo di dispositivi applicati agli stessi devono essere munite di marchio CE	sempre	esclusivamente se costruite nell'Unione europea	in nessun caso	solo se utilizzate da operatori extra UE (Unione europea)
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti urbani può essere alloggiato un contenitore funzionalmente connesso con il dispositivo volta-contenitore installato su	sbalzo posteriore, con specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	cabina di guida, con specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	sbalzo posteriore, senza alcuna specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	sbalzo anteriore
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La carrozzeria dei veicoli per il trasporto dei rifiuti è munita di compattatore che serve per	comprimere la massa di rifiuti solidi raccolta	incenerire la massa di rifiuti solidi raccolta	effettuare il lavaggio della massa di rifiuti solidi raccolta	espandere la massa di rifiuti solidi raccolta
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il personale addetto al ciclo lavorativo può essere trasportato su apposta pedana esterna al veicolo adibito al trasporto di rifiuti urbani, se presente un sistema di	sicurezza che impedisca al veicolo di viaggiare oltre i 30 km/h	frenatura automatica di sicurezza	sicurezza che impedisca al veicolo di viaggiare oltre i 50 km/h	segnalazione acustica e luminosa del veicolo
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani	possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori	non possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori	possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori, esclusivamente in riguardo all'altezza massima e minima dal suolo	non possono derogare al requisito della inamovibilità dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	L'installazione di attrezzature e/o carrozzerie movimentate per mezzo di dispositivi applicati al veicolo adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani deve rispondere alle prescrizioni	della cosiddetta "direttiva macchine"	del regolamento UE rifiuti	del regolamento movimentazioni	della direttiva attrezzature
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Negli autoveicoli adibiti al trasporto rifiuti, i dispositivi volta-contenitori posteriori	potrebbero essere incompatibili con l'applicazione del dispositivo anticastro	possono essere rimossi se incompatibili con l'applicazione del dispositivo anticastro	non risultano mai incompatibili con l'applicazione del dispositivo anticastro	determinano, se richiesti, un ingombro longitudinale importante
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	la rispondenza del veicolo alle disposizioni tecnico costruttive di omologazione	l'avvenuto controllo tecnico (revisione)	il valore del veicolo in caso di vendita	l'effettuazione di un collaudo in unico esemplare
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS considera veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie	che circolano sulle strade, guidate dall'uomo a esclusione delle macchine per bambini e per persone con disabilità	dotate di un motore termico	anche se esse non sono guidate dall'uomo	che circolano sulle strade, guidate dall'uomo comprese tutte le macchine per uso dei bambini e gli ausili medici per uso degli invalidi

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS distingue i veicoli in due macro-categorie: veicoli	senza motore - veicoli a motore e loro rimorchi	guida autonoma - veicoli con conducente	con targa nazionale - veicolo con targa estera	d'epoca - veicoli regolari
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si classificano come motoveicoli	i motocicli	i veicoli con al massimo due ruote	tutti i veicoli non classificati autoveicoli	i quadricicli leggeri
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I veicoli per trasporto specifico sono	destinati al trasporto di determinate cose	muniti esclusivamente di speciali attrezzature	autocaravan	destinati al trasporto di non più di nove persone
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I rimorchi possono essere	per trasporti specifici	muniti di un motore	carrelli appendice	destinati contemporaneamente a uso speciale e per trasporto specifico
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I semirimorchi sono costruiti	in modo che una parte notevole della loro massa sia supportata dal trattore stradale	in modo che la loro massa non sia supportata dal trattore stradale	evitando che una parte di essi possa essere sovrapposta al trattore stradale	predisponendo l' idoneo timone di aggancio alla motrice
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine agricole	sono destinate alle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada	sono destinate alle attività agricole e forestali e, in quanto tali, non possono circolare su strada	rientrano nella categoria M1	non sono classificate tra i veicoli
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine agricole si distinguono in	semoventi e trainate	a motore e a braccia	adibite al trasporto di persone e di cose	a braccia e a trazione animale
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine operatrici si distinguono in	macchine per costruzione o manutenzione di opere civili, sgombraneve, spandisabbia e simili, carrelli	a uso speciale e per trasporto specifico	veicoli a braccia e a trazione animale	macchine adibite al trasporto di persone e di cose
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine operatrici	possono essere equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature	non possono essere dotate di cingoli	possono circolare esclusivamente nei cantieri	possono essere destinate generalmente al trasporto di cose
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli	si suddividono nelle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2, N3	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale L	si distinguono nelle categorie internazionali L e O	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione del veicolo, secondo il CDS, è	l'utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche dello stesso	l'uso in base al trasporto di persone o di cose dello stesso	l'utilizzazione economica dello stesso	l'uso proprio o l'uso terzi dello stesso
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS disciplina	l'uso e la destinazione dei veicoli	solo l'uso dei veicoli	solo l'uso dei motoveicoli	solo la destinazione degli autoveicoli
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per il CDS i veicoli possono essere adibiti a uso	proprio o di terzi	commerciale o amichevole	di familiari e/o parenti; di estranei	di breve periodo o di lungo periodo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione di un veicolo può essere per	trasporto di cose	uso di terzi	uso proprio	trasporto speciale di persone

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione di un veicolo	è specificata sulla carta di circolazione	dipende dalle dimensioni del veicolo	dipende dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo	non è specificata sulla carta di circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione di un veicolo è trasporto	specifico di cose, se munito di particolari carrozzerie per il trasporto di determinata merce o di merci in determinate condizioni	di cose, se munito di particolari attrezzature non è idoneo al trasporto di merci	di cose, se idoneo solamente al trasporto persone ed eventuali bagagli delle stesse	specifico di cose, se munito di particolari attrezzature non è idoneo al trasporto di merci
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo adibito a locazione senza conducente è	a uso di terzi	indifferentemente a uso proprio e a uso terzi	a uso proprio	un veicolo in servizio di linea
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'uso di terzi di un veicolo	è l'utilizzo dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario	avviene nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione	è l'utilizzo da parte di altri soggetti senza corrispettivo	avviene senza il pagamento di corrispettivo, nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si ha uso proprio	in tutti i casi diversi dall'uso di terzi	quando il veicolo è utilizzato dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario	quando il veicolo è utilizzato per trasporto di cose non di proprietà dell'impresa trasportatrice	quando il veicolo a uso di terzi è prestato gratuitamente, senza corrispettivo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si ha uso di terzi di un veicolo quando	è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione / DU	è utilizzato dal coniuge dell'intestatario della carta di circolazione	è utilizzato, senza corrispettivo, nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione	viene affidato temporaneamente ad officine di riparazione i cui dipendenti vi circolano previa apposizione di una "targa prova" nella parte posteriore
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Non può essere considerato uso di terzi	il trasporto di merci in conto proprio	servizio di piazza per trasporto di cose	il servizio di linea per trasporto di persone	la locazione senza conducente
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il corrispettivo è condizione necessaria per l'utilizzo del veicolo a uso	di terzi	speciale	proprio	privato
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si ha uso proprio	in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi	in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi, a esclusione del caso di leasing del veicolo	in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi, se il veicolo è utilizzato unicamente da parte del proprietario	anche nei casi in cui si ha l'uso di terzi
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il trasporto di cose in uso proprio	è soggetto, in alcuni casi, a limitazioni	non prevede alcuna prescrizione o limitazione	è consentito, se il veicolo è condotto da autista esterno all'impresa	non è consentito
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'utilizzo di un veicolo per destinazione o uso diversi da quello previsto nella carta di circolazione / DU	prevede anche la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione / DU	è sanzionato ai sensi del Codice civile	non è soggetto a sanzioni	è soggetto unicamente a una sanzione amministrativa pecuniaria
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nei veicoli adibiti al trasporto di merci possono essere trasportate persone	con funzione di "scorta" delle merci, per veicoli muniti di licenza in conto proprio	non addette al carico, allo scarico o all'uso delle merci	con funzione di secondo conducente, per veicoli per cui necessita l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, purché prestino servizio presso diversa impresa di trasporto	con funzione di "scorta" delle merci, per veicoli muniti di licenza in conto proprio, purché prestino servizio presso diversa impresa di trasporto
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per uso speciale e quelli per trasporto specifico	sono muniti di particolari carrozzerie che li rendono idonei a specifici impieghi	sono definiti esclusivamente dalle norme nazionali (CDS)	appartengono esclusivamente alla categoria internazionale N	possono essere così definiti dall'UMC (Ufficio Motorizzazione civile) in base a vari allestimenti
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per uso speciale	sono muniti di particolari carrozzerie elencate in modo tassativo nel regolamento CDS (CDS)	appartengono esclusivamente alla categoria internazionale N	sono definiti esclusivamente dalle norme nazionali (CDS)	presentano i medesimi allestimenti degli autoveicoli per trasporto specifico

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per uso speciale hanno caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione	che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali	di trasporto di determinate merci o di persone in particolari condizioni	che richiede attrezzature specifiche per il trasporto di persone in particolari condizioni	di trasporto di merci
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per veicolo adibito a uso speciale si intende un veicolo	munito permanentemente di speciali attrezzature che servono a soddisfare esigenze non connesse al trasporto	munito permanentemente di speciali attrezzature atte al trasporto di persone o merci in particolari condizioni	che può essere usato soltanto per percorrere particolari tratte stradali, individuate prima della sua immatricolazione	che, per particolari esigenze del conducente diversamente abile, è modificato in tutto o in parte nei comandi di guida
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo adibito a uso speciale	non ha una portata reale, ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali	consente il trasporto generalizzato di persone	non ha una massa complessiva reale, ma solamente una massa complessiva fittizia valida ai fini fiscali	consente il trasporto generalizzato di merce
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	È classificato a uso speciale l'autoveicolo con	carrozzeria attrezzata per la frantumazione e il vaglio di inerti	furgone isoteramico per il trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	carrozzeria attrezzata per il trasporto esclusivo di animali vivi	carrozzeria cisterna per trasporto di liquidi o liquami
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I veicoli a uso speciale	devono essere muniti permanentemente di speciali attrezzature	sono veicoli eccezionali	non possono trasportare persone in nessun caso	possono essere adibiti a trasporto di qualsiasi merce
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Sono classificate a uso speciale le	autospaziatrici	carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie pericolose	cisterne per il trasporto di liquami	betoniere
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per trasporto specifico sono	equipaggiati con carrozzerie idonee al trasporto di determinate merci	destinati al trasporto di cose, ma non di persone	caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature che servono a soddisfare esigenze non connesse al trasporto	individuati in modo preciso nella vigente normativa UE (Unione europea)
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo per trasporto specifico	è destinato al trasporto di determinate merci o di persone in particolari condizioni	è destinato al trasporto di non più di nove persone	non ha una portata reale, ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali	è munito permanentemente di speciali attrezzature
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS prevede che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per poter circolare	debbono essere immatricolati e muniti di una carta di circolazione / DU	debbono essere iscritti al PRA e muniti di certificato di proprietà	siano muniti di libretto di uso e manutenzione	non abbiano bisogno di una particolare documentazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'immatricolazione di un veicolo è	l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione dello stesso	la procedura in base alla quale lo stesso viene demolito	la procedura in base alla quale lo stesso viene confiscato dall'autorità competente	la procedura in base alla quale lo stesso viene revisionato
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nella carta di circolazione / DU di un veicolo nella disponibilità dell'effettivo utilizzatore in virtù di una locazione con facoltà di acquisto (leasing)	devono figurare i nominativi del locatore e del locatario	deve figurare il nominativo del notaio e gli estremi dell'atto notarile di vendita o di locazione	non devono figurare i nominativi del locatore e del locatario	deve figurare il numero di partita IVA (imposta sul valore aggiunto) del locatore
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nel caso di variazione della denominazione o ragione sociale del soggetto intestatario della carta di circolazione / DU	occorre effettuare richiesta di aggiornamento all'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	non esistono incombenze particolari	occorre effettuare richiesta di aggiornamento all'UMC (ufficio Motorizzazione civile), solo in presenza di contratto di leasing	occorre, entro trenta giorni, barrare la precedente denominazione e provvedere direttamente alla modifica
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità	attesta che l'esemplare è conforme al tipo di veicolo omologato	consente la circolazione del veicolo	è rilasciato dagli UMC (ufficio Motorizzazione civile)	consente la circolazione del veicolo in attesa della sua immatricolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	la rispondenza dello stesso alle disposizioni tecnico costruttive di omologazione	l'avvenuto controllo tecnico (revisione)	che il veicolo è un bene mobile	l'effettuazione di un collaudo in unico esemplare

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con l'introduzione del NPI (nuovo processo immatricolativo)	I dati del COD (certificato di conformità) sono inseriti direttamente nella memoria del CED Motorizzazione dal costruttore del veicolo	occorre esibire il COD (certificato di conformità), in formato cartaceo	è necessaria la creazione del codice di immatricolazione (trasposizione nazionale dell'omologazione)	I dati del COD (certificato di conformità) sono inseriti direttamente nella memoria del CED dal servizio tecnico di omologazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I "veicoli di fine serie" sono	veicoli non pienamente conformi alla normativa in essere al momento dell'immatricolazione stessa, che possono essere tuttavia immatricolati "in deroga"	veicoli che subiscono un restyling a fine del loro ciclo produttivo	veicoli conformi alla normativa in essere al momento dell'immatricolazione stessa, che tuttavia non possono essere immatricolati	rimanenze di magazzino delle concessionarie
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) prevedono	il totale e costante allineamento, in tempo reale, dell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e della banca dati del Pubblico registro automobilistico (PRA)	che ACI sia competente al rilascio del DU, quale "centro unico di servizio" attraverso il proprio sistema informativo gestito dal Centro elaborazione dati (CED)	che il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli	che le richieste di rilascio del DU siano effettuate attraverso diverse istanze rivolte, consecutivamente, al MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e PRA (Pubblico registro automobilistico)
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) prevedono	che ACI sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli	l'obbligo di consegnare al PRA (Pubblico registro automobilistico) e all'UIMC (Ufficio Motorizzazione civile) la documentazione cartacea	che le richieste di rilascio del DU siano effettuate esclusivamente attraverso istanza unica al PRA (Pubblico registro automobilistico)	l'emissione, distintamente, della carta di circolazione e del certificato di proprietà
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le carte di circolazione emesse prima dell'entrata a regime delle procedure DU (Documento Unico di circolazione e proprietà)	mantengono la loro validità fino a quando non verrà effettuata sul veicolo una successiva operazione per la quale è previsto il rilascio del DU	devono essere sostituite entro un anno da tale data	devono essere sostituite entro la scadenza del prossimo controllo tecnico (revisione)	mantengono la loro validità fino alla demolizione del veicolo, non essendo possibile il rilascio del DU successivamente a tale data
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Non è possibile l'emissione del DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) nel caso di	immatricolazione di rimorchio avente massa complessiva inferiore a 3.500 kg	trasferimento di proprietà di autoveicoli	nazionalizzazione di motoveicoli provenienti da Paesi membri UE (Unione europea)	operazioni di mini vettura
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La riforma che ha introdotto il Documento Unico di circolazione e proprietà (DU)	presuppone, necessariamente, la contestualità tra immatricolazione e iscrizione al PRA (Pubblico registro automobilistico)	consente comunque il rilascio della carta di circolazione provvisoria	consente la possibilità di rilascio congiunto delle targhe di immatricolazione e del DU	non ha variato le modalità di aggiornamento della carta di circolazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Sono escluse dall'ambito di applicazione della riforma del DU le operazioni relative a	veicoli che non hanno obbligo di iscrizione al PRA	veicoli che i proprietari non intendono scrivere al PRA	veicoli eccezionali	mezzi d'opera
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La carta di circolazione emessa in regime DU differisce dalla previgente per	l'indicazione, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina di: data e tipo di atto per la proprietà, indicazione del numero di repertorio progressivo PRA	l'assenza di sistemi antifalsificazione	la presenza del logo PRA, in alto a sinistra unitamente alla dicitura MIT	l'aspetto grafico, modificato nel colore di sfondo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con l'entrata a regime delle procedure DU la carta di circolazione provvisoria	è stata abolita	può essere rilasciata con durata massima di 60 giorni, non rinnovabili	è stata sostituita dall'estratto della carta di circolazione	può essere rilasciata solo nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento di proprietà
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il DU non è emesso per le operazioni di	annotazione della perdita di possesso	trasferimento di proprietà in favore degli eredi	cessazione dalla circolazione per esportazione	rettifica di errori di digitazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per cessare dalla circolazione un veicolo per esportazione	deve essere in regola con gli obblighi di revisione e non essere presenti vincoli amministrativi, quali ipoteche, pignoramenti, ecc.	occorre preventiva immatricolazione del medesimo nel Paese di destinazione	deve essere in regola sugli obblighi della tassa automobilistica	è necessario sottoporre il veicolo a revisione dopo la richiesta di cessazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di sottrazione o smarrimento della carta di circolazione	è emesso un nuovo DU	non è possibile l'emissione di un DU	è emesso un nuovo certificato di proprietà	non occorre preventiva denuncia agli organi di polizia, per l'emissione del nuovo documento di circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo, l'annotazione del nuovo proprietario avviene mediante l'emissione di	un nuovo DU	una ricevuta da parte dello studio di consulenza	un nuovo certificato di proprietà	un tagliando di aggiornamento

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di deterioramento delle targhe del veicolo	occorre richiedere il rinnovo dell'immatricolazione (reimmatricolazione)	occorre ripristinarne l'anomalia tramite officina autorizzata	non è necessario sostituire il documento di circolazione	è prevista la duplicazione della targa deteriorata
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di sottrazione o smarrimento delle targhe del veicolo	occorre richiedere il rinnovo dell'immatricolazione (reimmatricolazione)	non occorre sostituire il documento di circolazione	è prevista la duplicazione della targa sottratta	è prevista la duplicazione della targa ma esclusivamente in caso di smarrimento non di sottrazione
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	L'ADR è un accordo	internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada	nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada	nazionale per il trasporto di merci refrigerate su strada	internazionale per il trasporto di merci pericolose su ferrovia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Al fine del trasporto le sostanze pericolose sono	quelle contenute nella tabella A dell'accordo ADR	quelle destinate ai trasporti intermodali	le merci deperibili	quelle che possono recare danni ai veicoli
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il numero ONU di una sostanza pericolosa	è contenuto nella tabella A dell'ADR e ne costituisce l'identificativo	non deve essere fornito dallo speditore della sostanza	non è indicato anche nella tabella B	non esiste per tutte le sostanze classificate pericolose
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	La classe di pericolo delle merci pericolose raggruppa	materie aventi lo stesso pericolo principale	gruppi di materie, liquide o solide	materie trasportabili sullo stesso veicolo	le materie aventi colore simile
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il numero ONU di una sostanza pericolosa serve a	identificare in modo inequivocabile una materia pericolosa	stabilire se la materia è trasportabile in cisterna	individuare il nome commerciale della materia	identificare il pericolo di una materia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Secondo l'accordo ADR il "rischio principale" di una materia è individuato nella	relativa classe di pericolo	tossicità	radioattività	pericolosità per l'uomo o l'ambiente
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le esenzioni previste dall'accordo ADR	possono essere totali o parziali	sono solo parziali	sono solo totali	non esistono esenzioni
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il trasporto di rifiuti pericolosi	non è sempre soggetto all'accordo ADR	è sempre soggetto all'accordo ADR	è soggetto all'accordo ADR solo per tragitti superiori a 50 chilometri	è sempre soggetto all'accordo ADR a meno che il trasporto non sia esente dalle prescrizioni ADR
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il divieto di miscelazione si riferisce a rifiuti	pericolosi, aventi differenti caratteristiche di pericolosità e a rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi	liquidi	non pericolosi	pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte (ADR) per il conducente	devono essere tenute a portata di mano	possono essere richieste solo a mezzo fax	devono essere consultate soltanto quando è accaduto un incidente	forniscono al conducente informazioni utili al transito nelle gallerie
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le etichette di pericolo (ADR)	sono indicate nella colonna 5 della tabella A	devono essere applicate su tutti i veicoli che trasportano merci pericolose	sono sempre una per ogni classe	devono essere applicate sugli imballaggi vuoti
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	I pannelli di segnalazione arancio con numeri (ADR) devono essere applicati	su due lati opposti per ciascun compartimento del contenitore-cisterna	sui quattro lati del contenitore-cisterna	sempre sui quattro lati di un veicolo	solo avanti e dietro a un veicolo

4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le materie trasportate in cisterna possono essere	liquide	solo liquide	solo gassose	mai solide
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le "Istruzioni scritte" (ADR), contenenti istruzioni e precauzioni da adottare in caso di incidente o perdita accidentale del carico, sono consegnate ai membri dell'equipaggio	dal trasportatore	dalla Polizia stradale	dallo spediteore	dal destinatario
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte (ADR) possono essere omesse nel caso di trasporto	in esenzione per unità di trasporto	di liquidi infiammabili	con veicoli di massa massima ammissibile inferiore a 3,5 t	di sostanze radioattive
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte (ADR) per il conducente contengono	gli interventi da eseguire in caso di incendio	l'indirizzo del produttore delle merci pericolose	la descrizione della merce trasportata	l'indirizzo del luogo di destinazione delle merci
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Nelle istruzioni scritte (ADR) per il conducente sono riportate le seguenti indicazioni	i dispositivi di protezione generale e individuale in caso di emergenza generale o nei casi di rischio per alcune particolari classi di pericolo	l'indirizzo del destinatario delle merci a cui rivolgersi in caso di emergenza	le caratteristiche degli imballaggi	gli interventi per il personale sanitario in caso di incendio o di contatto accidentale con la materia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Un veicolo cisterna per il trasporto di merci pericolose	deve esporre le segnalazioni di pericolo, se trasporta materie pericolose	è esente dall'esporre segnalazioni di pericolo, se è stato scaricato tutto il liquido dalla cisterna	deve esporre solo i pannelli di segnalazione arancio senza numeri quando è carico di merci non pericolose	deve esporre i pannelli di segnalazione arancio senza numeri, anche quando è vuoto e bonificato
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il consulente per i trasporti di merci pericolose può essere	il legale rappresentante dell'impresa	solo una persona munita di certificato di formazione professionale per la guida di veicoli in ADR	solo un dipendente dell'impresa	solo una persona esterna all'impresa
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Quando un'azienda nomina un consulente per il trasporto di merci pericolose	deve comunicare la nomina all'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	deve comunicare la nomina alla prefettura	se l'azienda produce rifiuti da esplosivi, deve comunicare la nomina al prefetto	non è tenuta ad alcuna comunicazione alle autorità
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Quando il titolare dell'azienda nomina un consulente per il trasporto di merci pericolose deve	nominare altri consulenti, se l'azienda ha sedi anche in altre province	comunicare entro trenta giorni la nomina all'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	inviare copia del documento d'identità del consulente alla prefettura	comunicare entro sessanta giorni la nomina al comando dei Vigili del fuoco
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	I compiti del consulente per il trasporto di merci pericolose comprendono	il rapporto di una relazione d'incidente	la formazione di tutto il personale dell'impresa	il supporto al capo dell'azienda in materia fiscale	la sorveglianza dei veicoli, quando occorre applicarla

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani	vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati a impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità	sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta	possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'uso che siano muniti di idonea autorizzazione	le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia	non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'uso, possano effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti	i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15	non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende	ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consente il recupero di risorse	trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici	utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende	la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico	qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti	l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpiegati senza altro pretrattamento	qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepari ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta	in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico	che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti	in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro	in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D. Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "stoccaggio"	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia	le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici	qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini	esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D. Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano	i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	i rifiuti radioattivi	il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno	gli effluenti gassosi emessi in atmosfera
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti	biodegradabili di giardini e parchi	non biodegradabili di giardini e parchi	di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi	comunque presenti all'interno di giardini e parchi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che	presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale	presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità	non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale	presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D. Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività	produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione	non produce rifiuti	produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione	consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore	si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi	si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi	non abbia l'obbligo di disfarsi	non si disfi

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa in materia di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende	rifiuto	sottoprodotto	prodotto già usato	prodotto riciclato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti	urbani	pericolosi	assimilabili	speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge	possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi autoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente	sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti	riconeggiano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano non pericolosi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici	avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati	deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati	può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto	non è prevista nell'ordinamento italiano
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire	con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati	attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta	con contenitori monouso in PVC	con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area presidiata e allestita per l'attività di	raccolta	deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi	smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente	recupero
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti	urbani conferiti in maniera differenziata	prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade	urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarabili per essere destinati allo smaltimento	speciali pericolosi preventivamente etichettati e imballati secondo la normativa sulle merci pericolose
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la pavimentazione	impermeabilizzata	In vernice termoreagente	In tout venant	Igroscopica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da	sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto	sei cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z	una descrizione in lettere del rifiuto	due numeri da 1 a 10
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da	il produttore	il detentore	l'intermediario	il trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con "stabilizzazione" si identificano i processi che	modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	infiliscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi	non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo	al produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti	al produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario	al solo produttore/detentore dei rifiuti	esclusivamente al produttore/detentore dei rifiuti e al trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento	direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto	esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti	esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato	tramite una rete pubblica di impianti di recupero o smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento	sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali	devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Spetta alle regioni	la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti	l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti	la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	i piani per la gestione dei rifiuti sono adottati	dalle regioni	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dallo Stato	dai comuni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza	delle regioni	dei comuni	delle province	dello Stato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti	dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	non necessita di rinnovo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avvalersi	delle Agenzie per la protezione dell'ambiente	di cittadini	di nessuno altro	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	i regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano	rifiuti urbani	scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani	rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali	rifiuti radioattivi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione rifiuti	sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta	sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata	possono esercitare senza autorizzazione	sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti	la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi	il comune convoca apposita conferenza di servizi	il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione	la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai fini del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che	sono necessarie delle garanzie finanziarie	è sempre necessaria la presenza di un fidejussore, unica forma di garanzia accettata	è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata	non è necessaria alcuna garanzia finanziaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata	di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari	annuale	illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi	di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti	sono di almeno 180 giorni prima della scadenza	sono di almeno un anno prima della scadenza	non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente	sono 90 giorni prima della scadenza
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianto rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge,	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta	diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto	solo una sanzione amministrativa	solo una diffida	revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede	l'Autorità competente	il Ministero competente	la polizia municipale	il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano	per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata	solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative	a qualunque tipo di variante all'impianto	per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto	di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC	mobile che effettua la sola riduzione volumetrica	mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee	mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La validità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta	l'applicazione del Codice penale	non comporta alcuna sanzione	la revoca immediata dell'autorizzazione	solo una sanzione pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata	ogni 5 anni	mai	ogni 10 anni	ogni anno
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono	costituire fattispecie di reato	essere puniti solo con sanzioni amministrative	integrare solo delitti ma mai contravvenzioni	integrare solo contravvenzioni ma mai delitti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La violazione della normativa sui rifiuti	può avere come conseguenza l'applicazione della confisca	non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale	è accertata con ordinanza sindacale	non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere	sia penali sia amministrative	solo penali	sia amministrative sia civili	solo amministrative
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illecito	sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato	devono essere mandati a revisione speciale	non possono essere sottoposti a confisca	sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengono, non fittiziamente, a persona estranea al reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda	tutti i cittadini	sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico	il solo titolare dell'impresa	il solo responsabile tecnico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni	tre	cinque	uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione	quattro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo	consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata	consegue il fermo amministrativo del veicolo	non consegue mai la confisca del veicolo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina	il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	è punito con l'arresto e con l'ammenda	commette un delitto	è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista	non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria per abbrucciamenti di quantità inferiori a tre metri steri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la	pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda	multa e la reclusione	pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda	sanzione amministrativa pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	può assumere rilevanza penale	non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa	non ha mai rilevanza penale	non comporta mai l'attribuzione di sanzioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria	non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)	è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende	qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile	qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo I), i produttori e gli utilizzatori	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto	che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto	che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere	gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto	depositata per un periodo massimo di 10 anni	depositata per un periodo massimo di 3 anni	depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?	all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;	solo all'atto dell'iscrizione;	entro il 31 dicembre di ogni anno;	non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?	al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui è presentata la pratica di iscrizione;	al 30 aprile dell'anno precedente;	al 1° gennaio dell'anno in corso;	alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?	Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;	I privati cittadini;	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n.59, chi è obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;	I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 6;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?	Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;	Almeno una volta all'anno;	Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati;	Entro il 30 aprile di ogni anno;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che viene effettuata da:	L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;	b.Dal trasportatore di rifiuti pericolosi;	Dai produttori di rifiuti pericolosi;	Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Come avviene l'accesso al portale RENTRI?	Mediante autenticazione con dispositivo di identità digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNS);	Attraverso il riconoscimento facciale;	Mediante l'inserimento di nome utente e password scelto dall'utente in fase di registrazione;	Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?	È soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;	Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;	Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;	Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto?" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?	Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;	Solo i responsabili tecnici;	Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;	Solo i produttori di rifiuti urbani;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI è articolato in:	Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;	Una sezione Pubblica e una sezione Privata;	Una sezione Generale e una sezione Specialistica;	Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nel caso in cui un operatore avvisi l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?	Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.	Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.	Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.	L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle Imprese.
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi	I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali può emettere il FIR su richiesta del produttore?	Sì, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo	Sì, ma può emettere solo il FIR digitale	Sì, ma può emettere solo il FIR cartaceo	No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini?	Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?	Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili	La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore/detentore e da parte del trasportatore	Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario)	Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono	respine dai gas serra	assorbite dai gas serra	assorbite dal vapore acqueo	restituite allo spazio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	L'indice di qualità dell'aria (IQA)	è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria	descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio	non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese	è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata	alle regioni e alle province autonome	ai singoli comuni	allo Stato	ai singoli cittadini
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da	ISPRA	INRCA	PRA	INAIL

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative	europee ma anche mondiali	europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica	esclusivamente mondiali	europee ma non anche mondiali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali	spicca l'anidride carbonica	sono assenti gli ossidi di azoto	è preponderante l'ossigeno	è assente l'anidride carbonica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto	una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera	la radiazione di tutti i veicoli in circolazione	la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico	l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	In attuazione del principio di prevenzione	si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	ai verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRA che impartisce le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita	in ciascun distretto idrografico	in ciascun comune	presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	in ciascuna regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano	le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale	nessuna misura	indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali	solo misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Devono essere preventivamente autorizzati	tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie	solo gli scarichi di acque reflue urbane	solo gli scarichi di acque reflue domestiche	solo gli scarichi di acque reflue industriali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le	centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW	cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari	inceneritori rifiuti con recupero energetico	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata	180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione	entro il termine di scadenza dell'autorizzazione	90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il reato di inquinamento ambientale	è un delitto che può essere commesso da chiunque	può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitino attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio	è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque	è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	I delitti colposi contro l'ambiente	riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale	sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria	riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale	riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un aggravante se dal fatto deriva un	pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone	aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)	aumento significativo della radioattività	aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da	giudice, ove tecnicamente possibile	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile	sindaco con ordinanza
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando	le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti	le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone	l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti	la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio	da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente	in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica	per responsabilità condivisa	da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Al sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende	il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva	qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque	solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti	solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di	idoneità tecnica	requisito soggettivo	requisito tecnico-sanitario	capacità finanziaria
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico	rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale	non rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere	alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa	medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa	nessuna delle tre ipotesi	requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve	fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento	comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento	svolgerla per una sola categoria e classe	rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico	vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti di iscrizione	definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	dirigere l'attività generale dell'impresa	gestire il personale dipendente dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a	assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa	gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività	in maniera effettiva e continuativa	a richiesta e in base alle priorità dell'impresa	in maniera efficiente e permanente	in maniera imprenditoriale e professionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da	responsabile tecnico	provincia territorialmente competente	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è	porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)	garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	È corretto affermare che il responsabile tecnico	deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare	deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale	deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi	è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	il responsabile tecnico	ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi	è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza	ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico	predispone e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare	curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono comprometterne la sicurezza e la salute	adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno	trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata	dal responsabile tecnico dell'impresa	solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente	dalla sezione regionale competente per territorio	dal produttore del veicolo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,	definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale	controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda	definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli	prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore	la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione	verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore	accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare	gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi	il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti	impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali	deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda	può interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve controllare il pagamento della tasa di circolazione dei veicoli
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare	informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto	condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa	coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico	seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione	vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore	coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta	attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani	effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta	effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta	vigilare gli accessi del centro di raccolta
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alla categoria B - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico	verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio	predispone il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio	curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi	acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e informati
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto	produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse	presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attesti che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro	verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico	organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da	responsabile tecnico e legale rappresentante	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa	provincia territorialmente competente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie	può essere maturata in qualsiasi settore di attività	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni	può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese	purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte	sempre	mai	salvo deroga espressa del Comitato nazionale dell'Albo smaltitori
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi	egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi	egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede	un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa	un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provvisoria, dal direttore tecnico dell'impianto	l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico	l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono	fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico	solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico	sempre	fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale	invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico	cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali	sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali	cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse	non è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani	è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito	di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguibili	di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, il responsabile tecnico gestione rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente	deve e può interagire con l'organismo di vigilanza	deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è subordinato	non deve interagire con l'organismo di vigilanza	deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrono in un reato ambientale	ciascuno sarà chiamato a risponderne penalmente	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)	sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete	al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto	esclusivamente al gestore del trasporto	esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti	a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire	una cultura interna della legalità ambientale	la conoscenza del protocollo di Kyoto	l'applicazione dell'accordo di Parigi	la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231	pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati	è obbligatoria in tutti i tipi di aziende	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231 consente di	evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati	di favorire la corretta gestione degli oli esausti	di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda	di impedire lo sversamento accidentale di oli esausti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità	penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ciascuna provincia	il Ministero dell'economia e delle finanze	ciascuna regione

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero	dell'ambiente e della sicurezza energetica	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	della cultura	dell'economia e delle finanze
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in	un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali	un Comitato nazionale e in Comitati regionali	una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali	un Comitato nazionale e in Sezioni comunali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure	individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate	i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi	non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderirvi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali	è consultabile su uno specifico sito web	non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti	è segreto	è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	stabilite annualmente sulla base di un programma di attività	stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	definite in autonomia dal Comitato stesso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da	Comitato nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Sezioni regionali e provinciali	Presidente dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da	Comitato nazionale	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Sezioni regionali e provinciali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura	del Comitato nazionale	del Presidente dell'Albo nazionale	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il cd. ricorso amministrativo in opposizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso	le Camere di commercio dei capoluoghi di regione	i capoluoghi di regione	cinque città scelte della regione	la città più abitata della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso	le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano	il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali	le regioni e le province	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da	Sezioni regionali e provinciali	regioni	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	comuni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accertate da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Comitato nazionale dell'Albo

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata	dal Consiglio di Stato in sede consultiva	dai Tribunali amministrativi regionali	dalla Corte dei conti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo	la sezione regionale o provinciale dell'Albo	la provincia	il Comitato nazionale dell'Albo	gli uffici della Motorizzazione civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità	telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente	cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio	da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale	cartacea mediante invio con raccomandata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata	alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali	al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati	in modalità telematica	secondo modalità definite in accordo con l'impresa	esclusivamente in modalità cartacea	secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.)	elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti)	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa	tutti i codici rifiuto che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce	causa di sospensione dall'Albo nazionale	ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa	causa di sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposita relazione annuale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite	dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale	dalla prefettura	da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio	dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è prevista	la cancellazione dall'Albo nazionale	un'ammonizione da parte della Sezione regionale	una sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa	in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o cartaceo	sempre e solo su supporto cartaceo	secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta	sempre e solo in formato digitale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione	amministrativa disciplinare	penale	pecuniaria	accessoria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati	dalle Sezioni regionali e provinciali	dalla provincia, sentito il Comitato nazionale	dal Comitato nazionale	dalla Camera di commercio, sentita la provincia
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	ricorribili dinanzi al Comitato nazionale	ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale	ricorribili dinanzi al presidente della regione	inoppugnabili

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro	30 giorni dalla comunicazione	15 giorni dalla comunicazione	60 giorni dalla comunicazione	15 giorni dal deposito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale	può essere sospesa e può essere cancellata	non può essere sospesa ma può essere cancellata	può essere sospesa ma mai cancellata	può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali	gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso	è ammesso il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia	non è ammesso alcun ricorso amministrativo	è ammesso solo il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali)
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione	l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo	l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione	l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale	l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare	centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi	tre giorni complessivi, sempre continuativi	sesanta giorni complessivi, sempre continuativi	venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali	previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni	senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni	tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta	tramite provvedimenti privi di motivazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo	sempre a tempo indeterminato	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi	sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale	sono avvisate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione	possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto	sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora	l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale	entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura	solo quando si presentano specifiche condizioni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso	in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale	solo ed esclusivamente al giudice ordinario	solo ed esclusivamente al presidente della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi	nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa	nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi	appena hanno preso una decisione in merito

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito	per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti	solo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti	per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi	per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale	per varie attività di trasporto rifiuti	sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reclusione per 5 mesi per reati ambientali	non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione	può iscriversi in categoria 3 bis	deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti	possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza	può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale	può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono	In un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria	nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario	in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)	nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria	è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari	può essere dimostrata solo dal volume di affari	può essere dimostrata solo dal patrimonio	può essere dimostrata solo dai bilanci
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Attualmente in ambito nazionale (legge n. 257/1992)	sussiste il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto	è possibile produrre materiali in amianto solo con speciali deroghe dell'Autorità	è possibile l'utilizzo e la commercializzazione di amianto	è consentita la lavorazione e la commercializzazione dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, vengono indicati come rifiuti di amianto	i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decolbertazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente	tutti i prodotti, oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di eternit sotto forma di filamenti	i materiali di scarto delle attività estrattive, i detriti e le scorie delle lavorazioni, nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso	tutti i prodotti oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di eternit sotto forma di fili ramificati
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Le imprese che effettuano interventi sui materiali che contengono amianto devono essere	iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 10	iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori	in grado di riconoscere a prima vista la presenza dell'amianto nei materiali	iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 8
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	La legge n. 257/1992, che sancisce la cessazione dell'amianto, a livello di enti locali, ha stabilito che	ogni regione approvi un piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto	vengano trasferite le funzioni amministrative in materia di smaltimento dei rifiuti di amianto dallo Stato ai comuni	ogni regione provveda alla redazione di un piano di lavoro di protezione dell'ambiente	ogni regione provveda alla chiusura di tutte le aziende che lavorano amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto sono adottati	dalle regioni	dai Ministeri dell'interno	dai comuni	dai Parlamenti
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Con riferimento alla presenza di MCA (materiali contenenti amianto) negli edifici	è obbligatorio il censimento, con priorità degli edifici pubblici, se in presenza di amianto libero o in matrice friabile	non è obbligatorio il censimento degli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile, dei locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva	le aziende che hanno costruito con MCA hanno l'obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile	i soggetti o le imprese che hanno lavorato l'amianto hanno l'obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero

1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, le regioni e le province autonome devono predisporre un	censimento puntuale dell'amianto sul territorio di propria competenza e un conseguente piano di bonifica e gestione dei rifiuti	piano di sorveglianza	piano di lavoro per la bonifica dell'amianto	piano sanitario per la gestione dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo il D.lgs. n. 36/2003, in attuazione della direttiva UE relativa alle discariche rifiuti, sono	stabiliti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ivi compreso l'amianto e i limiti di accettabilità e restrizioni per l'ammissione in discarica	stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di lavoro	stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di sorveglianza	stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di bonifica di MCA
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	La copia del piano di lavoro amianto deve essere trasmessa all'organo di vigilanza almeno	30 giorni prima dell'inizio dei lavori	1 giorno prima dell'inizio dei lavori	100 giorni prima dell'inizio dei lavori	10 giorni prima dell'inizio dei lavori
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il responsabile dei lavori per amianto deve inoltrare la notifica preliminare	all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	all'Ufficio tecnico comunale	all'Ufficio delle Poste e Telecomunicazioni	all'impresa
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, in mancanza della tessera di riconoscimento, i lavoratori delle aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, sono soggetti	a sanzione pecuniaria amministrativa	a nessuna sanzione	all'arresto	all'ammenda
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	I lavoratori dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice	devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento	devono essere assicurati dall'impresa affidataria dell'appalto	possono essere esonerati dall'uso dei DPI	devono essere iscritti nelle liste di collocamento del luogo di effettuazione dei lavori
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	L'originale della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere conservata	dal datore di lavoro	dal lavoratore stesso	dal medico competente nominato dal datore di lavoro	dalla ASL di competenza
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata	dieci anni cessato il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro	fino al termine del rapporto di lavoro	cinque anni da parte del medico competente dopo il licenziamento	un anno dalla visita medica
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica preliminare di inizio lavori di bonifica amianto deve essere trasmessa	dal committente o dal responsabile dei lavori	dal RUP	dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	dall'impresa
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, un apparecchio di sollevamento materiali deve essere sottoposto a verifiche periodiche	se solleva carichi superiore a 2 quintali	se solleva carichi superiore a 2 tonnellate	sempre	se elettrici
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il CPT (Comitato paritetico territoriale) ha la funzione di	effettuare la formazione sulla sicurezza del lavoro e attività formativa	vigilare sui contratti collettivi di lavoro	vigilare sulle norme in materia di sicurezza	effettuare controlli in materia tributaria
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Per l'iscrizione nelle sottocategorie 10A e 10B dell'Albo nazionale dei gestori ambientali	è obbligatoria la presentazione di una garanzia finanziaria	è necessaria la presentazione delle carte di circolazione dei veicoli	non è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese	è sufficiente presentare istanza in bollo all'Albo nazionale degli autotrasportatori
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito delle procedure di gestione dei MCA (materiali contenenti amianto) la normativa attuale	ha stabilito limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto	impone l'obbligo di dotare i mezzi di trasporto di un impianto di areazione	prevede l'uso di ottoprotettori	non prevede l'obbligo di dotare i lavoratori dei DPI
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito delle procedure di gestione dei MCA (materiali contenenti amianto), il D.lgs. n. 81/2008 prevede per il trasporto	apposto imballaggio e idonea etichettatura	l'obbligo di dotare i mezzi di un impianto di areazione	l'obbligo di dotare i lavoratori dei DPI	l'obbligo di notificare al comune l'inizio lavori di bonifica di aree e manufatti contenenti amianto

1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in matrice friabile negli edifici pubblici	è obbligatorio il censimento degli edifici	non è obbligatorio il censimento	i soggetti che hanno lavorato l'amianto hanno l'obbligo di identificare gli edifici	è necessario effettuare rilievi fotografici
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	I MCA (materiali contenenti amianto) possono essere classificati come	friabili e compatti	non pericolosi	friabili	compatti
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	L'indicatore utile a valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, è la presenza di	sfaldamenti, crepe o rotture	vegetazione	vernici	terreno
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	L'area di decontaminazione durante i lavori di bonifica da amianto è necessaria	in caso di materiali friabili	sempre	per cantieri oltre i 1.000 mq	se prescritta nel piano di lavoro
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	In Italia, secondo la legge n. 257/1992, la commercializzazione di prodotti contenenti amianto è	sempre vietata	sempre consentita	possibile ma solo se prodotti nei Paesi europei	consentita solo con speciali deroghe dell'Autorità
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto	è possibile dopo trattamenti che modificano completamente la struttura cristalochimica dell'amianto e nei quali sia provata l'assenza di amianto	è possibile senza alcun trattamento	non è mai ammesso	è possibile solo dopo lavaggio del rifiuto con acqua
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	In caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, è necessario	che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti	disfarsene subito e conferirlo nei rifiuti urbani	non darne comunicazione a terzi	conferirli nei rifiuti urbani
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, il proprietario deve	tenere idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione di tali materiali	nascondere l'ubicazione dei MCA (materiali contenenti amianto)	darne comunicazione al prefetto	disfarsene subito e conferirlo nei rifiuti urbani
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nella rimozione dell'amianto	è predisposto dal datore di lavoro della ditta esecutrice della rimozione dell'amianto	è redatto dal coordinatore in fase di esecuzione	è redatto quando le attività che vengono svolte sono attività di manutenzione che non implicano la rimozione dell'amianto	deve essere presentato 45 giorni prima di iniziare i lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Le misure tecniche, organizzative e procedurali indicate nel piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, devono tenere conto	sia dei rischi specifici correlati all'amianto, sia dei rischi generici che accomunano tutti i cantieri edili	della vicinanza di un ospedale	della vicinanza di un aeroporto	della vicinanza di un eventuale centro abitato
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nella rimozione dell'amianto deve essere presentato almeno	trenta giorni prima dell'inizio dei lavori	trenta giorni dopo l'inizio dei lavori	120 giorni prima dell'inizio dei lavori	60 giorni dopo l'inizio dei lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, deve indicare la	data di inizio dei lavori e il programma di lavoro con l'indicazione dei tempi dell'effettiva attività di demolizione o di rimozione	struttura societaria della società appaltante	struttura societaria della società committente	data di fine lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Se, per sopravvenute esigenze, la data indicata nel piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, deve essere modificata, la nuova data deve essere comunicata a	organi di vigilanza e di controllo	provincia	Vigili del fuoco	comune
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di redigere il piano di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	ricorre nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto	sussiste per le operazioni di cantierizzazione	sussiste quando non c'è rimozione o demolizione dell'amianto	ricorre nel caso di movimentazione di rifiuti speciali

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Non si redige il piano di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) quando	vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei MCA (materiali contenenti amianto)	lo decide la società committente	lo decide il datore di lavoro	vengano svolte attività di manutenzione che implicano la rimozione (parziale o totale) dei MCA (materiali contenenti amianto)
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) ha	la finalità di una misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori subordinati o a essi equiparati	lo scopo di disciplinare le attività lavorative per 365 giorni	la finalità di prevedere i campionamenti tesi alla verifica di eventuali MCA	la finalità di organizzare e frazionare i periodi di guida e di riposo dei lavoratori dipendenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	il luogo ove i lavori verranno effettuati	informazioni sulle attività che i lavoratori devono eseguire nell'anno lavorativo in corso	i turni di riposo dei lavoratori	le misure minime dello spazio di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	informazioni sulle caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare	indicazioni sui requisiti professionale del datore di lavoro	l'indicazione dei luoghi di evacuazione in caso di aerodispersione immediata di fibre di amianto	una tavola tecnica su eventuali scavi
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve contenere informazioni sulla rimozione dell'amianto o dei MCA (materiali contenenti amianto) prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione	non ricorre se i lavori riguardano la rimozione dell'amianto	deve contenere informazioni riguardo al piano Esecutivo	va firmato dal coordinatore per la progettazione
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve contenere informazioni sulla fornitura ai lavoratori di idonei DPI (dispositivi di protezione individuale)	può contenere informazione sulla fornitura dei DPI, solo se i lavoratori ne fanno specifica richiesta	è modificato si richiesta del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	riporta notizie sui DPI, se ritenuto opportuno da parte del datore di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, se nei trenta giorni precedenti l'inizio dei lavori, l'organo di vigilanza non formula richiesta di integrazioni del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) il datore di lavoro	può eseguire i lavori	deve sollecitare la ASL	deve rinviare i lavori	deve sospendere i lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, con l'invio del piano di lavoro riguardante l'amianto all'organismo di vigilanza,	ha ottemperato all'obbligo della notifica prevista dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	deve attendere il parere del Questore per iniziare i lavori di rimozione dell'amianto	ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	può immediatamente iniziare i lavori di rimozione dell'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, è obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori di rimozione dell'amianto	rendere accessibile il piano di lavoro a tutti i lavoratori del cantiere	comunicare a tutti i lavoratori di aver inviato all'organismo di vigilanza il piano di lavoro	acquisire il nulla osta dell'INAIL prima di iniziare i lavori	comunicare all'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) l'avvenuta pubblicazione del piano di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto	Le modalità di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto	il nome del referente dei lavoratori	i criteri di valutazione dell'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	il luogo ove i lavori verranno effettuati	il piano di campionamento	la messa in sicurezza di emergenza	le aree in cui possono sostare i lavoratori muniti dei DPI
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto riporta	le misure da adottare per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori	il piano di campionamento falda contaminata	le informazioni della società che svolge i lavori in relazione allo statuto societario	la messa in sicurezza del cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Le informazioni contenute nel piano di lavoro riguardante l'amianto che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori riguardano	specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare	il divieto di buttare i DPI alla fine del cantiere	la possibilità che i DPI siano scambiati tra i lavoratori	la possibilità di scegliere liberamente se usare o meno i DPI
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, vi è l'obbligo di redigere il piano di lavoro	nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto	nella predisposizione delle operazioni di cantierizzazione	quando non c'è attività di rimozione e demolizione dell'amianto ovvero dei MCA (materiali contenenti amianto) dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto	nel caso di movimentazione di rifiuti speciali

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto riporta, tra l'altro la modalità di	gestione dei rifiuti contenenti amianto	conservazione dei campioni degli MCA	gestione della documentazione	conservazione dei campioni di liquido biologico degli addetti specializzati
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori	il piano di campionamento	la messa in sicurezza del cantiere	l'analisi di rischio sito specifica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, fra le misure igieniche contenute nel piano di lavoro riguardante l'amianto vi sono, tra l'altro,	le modalità di gestione degli indumenti di lavoro utilizzati durante le attività di bonifica	le modalità di utilizzo dei DPI privi di marcatura "CE"	le modalità di trattamento delle acque reflue	i criteri di tracciamento dei materiali contaminati dall'ossido di amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro	In dettaglio le informazioni riguardanti i DPI (dispositivi di protezione individuale) adottati dai lavoratori	il piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi (PMUS)	il piano di recupero dei lavoratori contaminati dall'amianto	il tempo di decadimento delle fibre d'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro	l'iscrizione nell'apposito registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni	le tecniche di trattamento dei materiali contenente amianto prima del loro riutilizzo	il piano di recupero, in caso di malattia, di ciascun lavoratore	il piano manutentivo delle strutture
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle misure di protezione dei lavoratori, il piano di lavoro riguardante l'amianto contiene	le modalità di pulizia periodica e di bonifica delle zone di lavoro e delle aree di cantiere	le misure che vengono adottate solo se si dovessero presentare aree contaminate	soluzioni alternative sulle metodologie di intervento di manutenzione dell'amianto	le disposizioni prescritte dall'organismo di vigilanza
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, la formazione dei dirigenti addetti alla gestione del rischio amianto	deve essere prevista nel piano di lavoro	deve essere predisposta nel piano nazionale di sicurezza Sanitaria	deve essere assicurata dal committente	non rientra fra le peculiarità del piano di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve prevedere	la classificazione del rifiuto ai sensi della vigente normativa	l'analisi del rischio connesso	il costo delle analisi di laboratorio	un piano "B" in funzione dell'esito degli accertamenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere	l'indicazione del luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso contenente amianto	l'indicazione del percorso che il trasportatore deve effettuare per il conferimento alla discarica	la targa del veicolo adibito al trasporto dei rifiuti di amianto	l'orario di partenza e di arrivo alla discarica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve riportare	il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti	il nome dell'autista addetto al trasporto dei rifiuti di amianto	l'autorizzazione al trasporto rilasciata dalla Motorizzazione civile del luogo della discarica	la certificazione dell'impianto elettrico
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve riportare	gli estremi del sito di smaltimento finale o di stoccaggio provvisorio del rifiuto	il nominativo del Dirigente dell'organo di vigilanza	i recapiti telefonici del laboratorio di analisi	il costo della bonifica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro affinché i luoghi in cui si svolgono le attività di bonifica debbano essere	chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli	distanti almeno 800 metri dagli spogliatoi	distanti non meno di 1500 metri dagli spogliatoi e dal punto ristoro	sigillati ermeticamente e colorati di rosso
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro in ordine alla predisposizione di aree speciali che consentano ai lavoratori di	mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto	fumare e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 800 metri	cambiarsi e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 500 metri	riposarsi e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 800 metri
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché siano messi a disposizione dei lavoratori	adeguati indumenti di lavoro	spazi di riposo per le bonifiche eseguite nelle ore notturne	luoghi riservati ai fumatori	adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché	l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione	I DPI non vengano mai buttati prima della fine del cantiere perché possono essere utilizzati in altri lavori	I lavoratori scelgano liberamente se usare o meno i DPI nel caso in cui i MCA (materiali contenenti amianto) non siano deteriorati	I DPI siano intercambiabili tra i lavoratori e puliti dopo ogni utilizzazione
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	ai rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai MCA (materiali contenenti amianto)	al divieto di buttare i DPI alla fine del cantiere perché possono essere usati in appalti successivi	alla possibilità di scegliere liberamente se usare o meno i DPI nel caso in cui il materiale in amianto non sia deteriorato	alla possibilità che i DPI siano scambiati tra i lavoratori al fine di evitare rischi sulla salute
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	alle specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa il divieto di fumare	alla possibilità di utilizzare mascherine chirurgiche anche in presenza di materiali contenenti amianto friabile	alla possibilità di poter effettuare i lavori, in alcuni casi, anche senza l'uso dei DPI	alla possibilità che i teli usati per ricoprire i mobili e/o i pavimenti possano essere smaltiti come rifiuti urbani non pericolosi
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	alla localizzazione di idonei servizi igienici e assistenziali (pogliatoi, docce, servizi igienici ecc.) messi a disposizione e destinati all'uso esclusivo degli addetti alle lavorazioni	alle modalità di utilizzo dei DPI da utilizzare per la pulitura delle aree non contaminate da amianto	alle misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti	ai DPI utilizzati e che al termine dell'attività possono essere lasciati all'interno del cantiere di bonifica perché non soggetti a contaminazione
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	alle misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo il rischio di esposizione	alla possibilità di usare mascherine chirurgiche durante le operazioni di rimozione dell'amianto	alla possibilità di riutilizzare tute monouso in mancanza delle nuove	divieto di abbandonare i DPI alla fine del cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	all'esistenza del valore limite di esposizione e alla necessità del continuo monitoraggio ambientale	alle casistiche in cui si dovrà procedere al monitoraggio sanitario dei lavoratori	alla circostanza che non vi è esposizione al rischio amianto qualora non si verifichi il superamento dei limiti di legge	alle misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è compito del datore di lavoro dell'impresa incaricata della rimozione dell'amianto, in presenza di valori di concentrazione superiore ai limiti di legge, informare	il più presto possibile i lavoratori interessati	il comune e la provincia	l'ospedale del superamento dei limiti e allertare l'INPS	I Vigili del Fuoco
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il contenuto della formazione dei lavoratori riguardante l'amianto deve essere	facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza	di natura fisica nel senso che dovrà utilizzare molta forza fisica	altamente tecnico	solo di natura amministrativa
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche dei luoghi oggetto di bonifica	chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli	se previsto da norme urbanistiche	solo se previste piano di sicurezza sostitutivo	se disposte dall'ordinanza dell'organismo di vigilanza
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	le misure di protezione della popolazione nel suo insieme contro la diffusione di fibre d'amianto nell'ambiente esterno	le norme riguardanti la gara d'appalto (RUP, Direttore Lavori, Collaudatore)	la normativa sugli eventi simili su prescrizione dei Vigili del fuoco	l'ordinanza del sindaco del comune ove è situato il cantiere in caso di diffusione all'esterno delle fibre d'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	l'ubicazione, la descrizione dell'edificio e l'individuazione del punto in cui si andranno a eseguire i lavori di bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto)	l'elenco delle ditte appaltatrici e i nominativi dei rispettivi referenti	l'indicazione stradale del sito	la nomina del responsabile unico del progetto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori di bonifica riguardante l'amianto, il datore di lavoro deve presentare	una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	all'Ufficio tecnico del comune domanda di trasporto	all'INAIL competente per territorio l'elenco dei cantieri in cui è presente amianto friabile	il piano Sanitario
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	l'ubicazione del cantiere	il POS (piano operativo di sicurezza)	il piano di lavoro	il piano di restituzione area post cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto	il nome del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	il piano di lavoro	il nominativo del medico competente ove previsto

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	la data di inizio dei lavori e la relativa durata	il piano di restituzione area post cantiere	il POS (piano operativo di sicurezza)	i costi della sicurezza non soggetti a ribasso
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	le misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto	il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	il piano di restituzione area post cantiere	il piano di intervento Sanitario
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Secondo il DM 6.9.1994, le tre tecniche di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono	incapsulamento, confinamento, rimozione	rimozione, accerchiamento, assorbimento	confinamento, distruzione, assorbimento	aspirazione, incapsulamento, distruzione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Secondo il DM 6.9.1994, la tecnica dell'incapsulamento dei MCA (materiali contenenti amianto) è una	verniciatura con apposite speciali sostanze che, spruzzate nei manufatti, inglobano le fibre non consentendo loro di liberarsi nell'aria	tecnica di irraggiamento che distrugge le fibre di amianto	tecnica che utilizza policlorobifenili per bloccare la dispersione dell'amianto	verniciatura con idrocarburi aromatici policiclici per bloccare la dispersione dell'amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di confinamento adottata in un cantiere di bonifica per la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) è una tecnica che	ha l'obiettivo di evitare l'aerodispersione mediante l'incameramento del manufatto all'interno di un nuovo manufatto	utilizza IPA per bloccare la dispersione dell'amianto	utilizza l'irraggiamento per distruggere le fibre di amianto	utilizza PCB per bloccare la dispersione dell'amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	La tipologia di materiali in cemento amianto utilizzata per le coperture in edilizia è costituita da	lastre piane o ondulate in cemento-amianto	calcestruzzo con amianto	mattonelle in cemento amianto	travi in cemento amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Nelle coperture in cemento amianto, nelle lastre piane o ondulate in cemento-amianto, l'amianto è regolato in una matrice	non friabile	liquida	friabile	altamente friabile
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Nelle coperture in cemento-amianto la liberazione di fibre avviene	in corrispondenza di rotture delle lastre e di aree dove la matrice cementizia è corrosa	nel sottotetto	in contatto con reagenti chimici	in corrispondenza dei giunti
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	La bonifica delle coperture esterne di cemento-amianto	viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre	viene eseguita tramite decontaminazione	non viene eseguita perché è preferibile non toccare queste coperture	viene eseguita dall'interno
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	La rimozione delle coperture in cemento-amianto	deve essere condotta salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento	prevede la frammentazione delle coperture in cemento-amianto	prevede la distruzione termica in situ delle coperture in cemento-amianto	prevede la distruzione in situ delle coperture in cemento-amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le fasi di rimozione delle coperture in cemento-amianto sono	incapsulamento preventivo, rimozione di viti o chiodi di fissaggio, rimozione delle lastre, sistemazione delle lastre in bancali e avvolgimento con teli di polietilene sigillati con nastro adesivo	spezzamento delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata	riduzione volumetrica delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata	restringimento laterale delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I bancali delle lastre in cemento-amianto dovranno essere	avvolti in film di polietilene di adeguato spessore ed etichettati	nebulizzati	lavati	lasciati nella zona appartata in cui sono stati depositati in fase di rimozione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I rifiuti costituiti da lastre di copertura in cemento-amianto	devono essere sigillati ed etichettati e conferiti a un impianto di smaltimento autorizzato	devo essere riutilizzati in altro sito	devono essere conferiti a un impianto di trattamento rifiuti urbani	devono essere distrutti in sito
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, l'incapsulamento delle lastre di copertura in cemento-amianto richiede	necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto incapsulante	il taglio del manufatto	necessariamente una disintegrazione della superficie del manufatto	necessariamente una rimozione istantanea della superficie del manufatto

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di sovracopertura delle lastre in cemento-amianto prevede	l'installazione di una nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto	un intervento di imbibizione dei materiali contenenti amianto	un intervento di rimozione della struttura con MCA (materiali contenenti amianto)	un intervento di confinamento installando un'area di decontaminazione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I materiali in VA (vinil-amianto) oggetto di bonifica si presentano in generale in	piastrelle, di misura 30x30 o 40x40 cm, che si presentano solitamente dure e difficilmente scalabili	piastrelle, di solito di misura 100x100	filì	lastre in rotoli
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Essendo molto difficile distinguere piastrelle in VA (vinil-amianto) da quelle prive di amianto è opportuno prima della rimozione procedere	al campionamento delle piastrelle al fine di verificare la presenza di fibre di amianto	al lavaggio delle piastrelle	all'incapsulamento delle piastrelle in Vinil-Amianto VA e di quelle prive di amianto qualora non sia possibile distinguerle	alla rimozione delle piastrelle in Vinil-amianto VA anche se non è possibile distinguerle
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le misure precauzionali da seguire per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) consistono nell'esecuzione di lavori in	assenza di utenti, anche nei locali limitrofi	assenza del responsabile di cantiere	presenza di utenti, anche nei locali limitrofi	assenza di addetti specializzati
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) è necessario che le finestre e le porte siano	chiuso fino a bonifica terminata	rimosse	aperte fino a bonifica terminata e poi sigillate	aperte
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le parti non spostabili (es. eventuali attrezzature) in un cantiere di bonifica di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) devono essere	rivestite con teli di polietilene	distrutte	rimosse	lavate
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) sono	tuta tyvek monouso dotata di cappuccio e semimaschera munita di filtro P2 o facciale filtrante FFP2	semimaschera munita di filtro assorbente	monouso dotata di cappuccio, in tyvek e senza maschera	in tessuto riutilizzabile senza cappuccio
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il sollevamento delle piastrelle per la rimozione delle pavimentazioni in VA (vinil-amianto) deve avvenire con	strumenti manuali, tipo spatola, cercando di sollevare le piastrelle una a una, evitando di romperle	strumenti elettrici ad alta velocità	un getto di acqua ad alta pressione	aspiratore Typhon
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Una volta rimosse, le piastrelle di VA (vinil-amianto)	devono essere subito confezionate in pacchetti, rivestiti con polietilene e chiusi con nastro adesivo	gli addetti devono provvedere a distruggerle in situ	devono essere aspirate, impaccettate con nylon e contrassegnate	devono essere confezionate e inviate ad aziende specializzate nel riutilizzo
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine dei lavori di bonifica della pavimentazione in VA (vinil-amianto), le attrezzature utilizzate devono essere	accuratamente pulite a umido	dismesse	trattate come rifiuti	bruciate
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il meccanismo di rilascio delle fibre dei materiali friabili contenenti amianto, noto come fallout, è	il distacco dal materiale delle fibre legate più debolmente che si verifica nelle normali condizioni di attività	la gasificazione del materiale friabile contenente amianto	il processo di lavaggio del materiale friabile contenente amianto	la liquefazione per erosione del materiale friabile contenente amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I materiali di tipo friabile contenenti amianto sono costituiti da	miscele di fibre di amianto con leganti di varia natura che si presentano come un materiale spugnoso o lanuginoso, estremamente soffice e friabile	lastre	piastrelle	tubazioni
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto deve avvenire	a umido	a contatto termico	a secco	per conduzione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, per la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto, di norma, il rivestimento deve essere	bagnato fino in profondità	aspirato fino in profondità	tagliato fino in profondità	lasciato asciutto

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto deve avvenire, di norma, mediante soluzione	imbibente che scioglie i legami chimici fra il collante e il supporto	non acida	contenente collagene	acida
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, la rimozione per imbibizione superficiale di materiali friabili contenenti amianto viene utilizzata con rivestimenti	scarsamente incollati al supporto	in PVC (polivinilcloruro)	fortemente incollati al supporto	in PCB (policlorobifenili)
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, quando la zona costituita da materiali friabili contenenti amianto è stata imbibita totalmente il collante	può essere rimosso per piccoli settori	può essere aspirato	deve essere asciugato	può essere rimosso per grandi settori
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica dell'imbibizione totale per la rimozione di materiali friabili contenenti amianto è di fondamentale importanza che il materiale da rimuovere sia	bagnato e venga mantenuto bagnato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse nel cantiere	spezzettato perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse	bagnato e poi asciugato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse nel cantiere	secco perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica dell'imbibizione totale per abbattere le fibre di amianto aerodisperse è	necessario eseguire frequentemente nebulizzazioni di acqua o soluzioni dilute di incapsulante in aria	opportuno cambiare i DPI (dispositivi di protezione individuale) dei lavoratori ogni ora	opportuno areare l'area di lavoro	opportuno fermare il cantiere ogni settimana al fine di provvedere al lavaggio del cantiere stesso
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, la rimozione di materiali friabili contenenti amianto viene effettuata	raschiando dal supporto, iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria	comprimendo il supporto, iniziando nel punto più vicino dagli estrattori e allontanandosi da essi	rimuovendo il supporto con un taglio, iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria	aspirando il supporto e iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione contraria del flusso dell'aria
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, effettuata la rimozione di materiali friabili contenenti amianto	l'amianto rimosso deve essere innascato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare	i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere lasciati aperti	i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere estratti con aspiratori mobili	i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere aspirati e il materiale caduto deve essere rimosso a mano
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, effettuata la rimozione di materiali friabili contenenti amianto, i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere	sigillati immediatamente e deve essere apposta idonea etichettatura	aspirati	lasciati aperti	lavati con acqua
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, i residui più fini derivanti dalla rimozione di materiali friabili contenenti amianto devono essere raccolti	con aspiratori portatili per polveri e liquidi (vacuum-cleaner) dotati di manichette aspiranti e filtro assoluto	con ramazze	a mano dagli addetti specializzati	con pale
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, gli aspiratori portatili (vacuum-cleaner) per la raccolta dei residui più fini di amianto sono degli aspiratori	mobili dotati di sistema di filtrazione doppio	fissi dotati di sistema di filtrazione bifase.	fissi dotati di sistema di filtrazione assoluta a carta di lana di vetro	mobili dotati di sistema di filtrazione singolo
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, l'utilizzo di aspiratori portatili (vacuum-cleaner) su rifiuti imbibiti e su liquidi contenenti amianto	permette di lavorare limitando al massimo la dispersione delle fibre di amianto	serve per convogliare le fibre all'esterno del cantiere	serve ad aumentare la dispersione delle fibre di amianto in un cantiere	serve per aspirare i lavoratori a fine turno
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il materiale liquido, raccolto nell'aspiratore (polveri leggere e fibre di amianto mescolate con l'acqua nel serbatoio del filtro a ciclone), deve essere	recuperato e chiuso in fusti rigidi e sigillabili debitamente etichettati	convogliato in pubblica fognatura	gestito come le acque di seconda pioggia	convogliato all'acquedotto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, all'interno del cantiere di bonifica di materiali friabili contenenti amianto è necessario proteggere con polietilene	tutte le attrezzature di lavoro non monouso come aspiratori portatili, estrattori ad alto volume, trabattelli, pompe per l'incapsulante	tutti i DPI	tutti i lavoratori	tutti gli indumenti protettivi
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, nella bonifica da amianto è importante proteggere con polietilene tutte le attrezzature di lavoro non monouso	perché, altrimenti, le fibre di amianto depositatesi si impastano con l'incapsulante formando una amalgama difficilissima da rimuovere	perché vengono utilizzate contemporaneamente in più cantieri	per l'umidità	perché lo decide il datore di lavoro

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, al termine delle operazioni di rimozione del materiale friabile contenente amianto, le superfici decolabentate	possono essere trattate con un prodotto sigillante, per fissare tutte le fibre residue non visibili soprattutto in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili	devono essere irraggiate con UVA	devono essere spruzzate con agenti schiumogeni	devono essere tagliate e rimosse immediatamente
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, una tecnica di bonifica dell'incapsulamento per i MCA (materiali contenenti amianto) consiste nell'applicazione di una	pellicola protettiva sulla superficie dei MCA, per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre	resina in PCB (policlorobifenili) sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre	pellicola abrasiva sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre	pellicola fotografica sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, la scelta dell'incapsulante per la bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) dipende	dalle caratteristiche del rivestimento in amianto e dagli scopi dell'intervento	dalla volontà dell'ASL	dalla qualità del rivestimento in amianto	dalla disponibilità di mercato dell'incapsulante e dagli scopi dell'intervento
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, prima dell'utilizzo degli incapsulanti, preliminarmente sulla superficie del rivestimento di amianto è opportuno	procedere con l'aspirazione	procedere con la raschiatura	passare con un fumogeno	lavare con agenti schiumogeni
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, l'incapsulante sulla superficie del rivestimento di amianto deve essere applicato con un'apparecchiatura	a spruzzo "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto	ad aria compressa "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto	a colata "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto	a getto continuo, al fine di aumentare la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, la tecnica del glove bag per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) viene utilizzata	nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di cobontazione	per grandi superfici	per piastrelle in vinil-amianto	per intere strutture cobontate in amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è importante che il glove bag venga	installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare, e che tutte le aperture siano ermeticamente sigillate	nebulizzato sulla zona da trattare e che tutte le aperture siano ermeticamente sigillate	installato in modo da non ricoprire interamente il tubo	nebulizzato sulla zona da trattare
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, la procedura di rimozione amianto tramite glove bag prevede	imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti	pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole e lavaggi con acqua	pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole	imbibizione delle superfici e spruzzatura di agenti schiumogeni per la pulizia
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti di MCA (materiali contenenti amianto) derivanti dalle attività di demolizione e costruzione sono classificati in rifiuti	speciali	particolari	liquidi	urbani
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, il rifiuto pericoloso della bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è quello che	contiene sostanze tossiche	ha bisogno di attenzioni particolari	non contiene sostanze radioattive	non può essere gestito
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, i recipienti fissi o mobili, destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere	adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti	nessun adeguato requisito di resistenza	adeguati requisiti di forma e struttura	adeguati requisiti di robustezza fisica
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i rifiuti che possono dare luogo a fuoriuscita di liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi	non devono essere collocati in contenitori a tenuta	possono essere collocati su terreno battuto in modo che il liquido venga assorbito dal terreno stesso	devono essere collocati in contenitori aperti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	In caso di deposito di rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il kit di emergenza anti-spadamento	è costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali rifiuti sversati	ha la funzione di rilasciare il prodotto per lo smaltimento	è costituito da materiale assorbente idoneo a rilasciare gli eventuali rifiuti sversati	dovrà essere presente lontano dal deposito
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se lo stoccaggio dei rifiuti, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere	realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti	a forma cubica	realizzati su terra battuta	disomogenei

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono	essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	avere capacità di 1 mc	essere di forma cubica	essere aperti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuata da	produttore	intermediario	laboratorio	trasportatore
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione di un rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve avvenire prima che il rifiuto sia	allontanato dal luogo di produzione	giunto all'impianto di destinazione	pervenuto a destinazione	sul luogo di arrivo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di procedere alla gestione del rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), le sue proprietà di pericolo	devono essere determinate	possono essere determinate ma solo dopo il conferimento all'impianto di recupero/smaltimento	possono anche essere determinate: la determinazione è meramente facoltativa	possono non essere determinate
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti di mattonelle e ceramiche, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, essi devono essere realizzati	su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedire il contatto col suolo	su terra battuta	sulla zona satura del sottosuolo	sulla zona inatura del sottosuolo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Presso l'area di deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), è opportuno	installare idonea segnaletica di sicurezza atta a identificare la tipologia di materiale in stoccaggio, i principali rischi nonché i divieti e le prescrizioni da osservare	installare una recinzione elettrica	installare un impianto radiometrico	che non venga mai installata idonea segnaletica al fine di non consentire l'individuazione del deposito stesso
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	I contenitori usati per il magazzinaggio di sostanze e preparati pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere muniti di	etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) corrispondente alla pericolosità	nessuna etichettatura	un fischietto da utilizzare durante la loro movimentazione	un registro di carico/scarico
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	I recipienti fissi o mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), e non sono destinati allo stesso utilizzo, devono essere	sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni	sottoposti a raggi X prima di poterli utilizzare nuovamente	inceneriti	posizionati al sole per tre mesi prima di poterli utilizzare nuovamente
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono	essere correttamente etichettati	essere del tipo usa e getta	far fuoriuscire sempre il liquido sversato all'interno	essere resistenti alla camera di combustione dell'inceneritore
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in aree esterne	è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori	bisogna scavare una trincea drenante per consentire alle acque di prima pioggia di lavare tutti i rifiuti prodotti dall'impianto	devono essere depositati in un unico cumulo in cui i pericolosi devono stare più in alto	non è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in aree interne allo stabilimento,	è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata	è necessario presidiarlo 24 ore al giorno	non è necessario garantire un'aerazione permanente	è importante chiudere bene porte e finestre e il sistema di aerazione affinché non vi sia mai un cambio d'aria
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento deve essere realizzato	con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi	in legno o carta e cartone	a una profondità di -10 metri dal livello del mare	in sabbia e materiale filtrante
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti da cemento, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli devono essere realizzati su	basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedire il contatto col suolo	terra battuta	una zona inatura del sottosuolo	una zona satura del sottosuolo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuato per	tipologie omogenee di rifiuti	gruppi non omogenei di rifiuti	cumuli di rifiuti speciali	tipologie disomogenee di rifiuti

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, se il quantitativo di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non supera i 30 mc. di cui 10 mc di rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il deposito stesso prima della raccolta non può avere durata superiore a	un anno	una settimana	un decennio	un mese
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere	effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute	realizzato in cumuli disomogenei	perimetrato con un filo elettrico	realizzato con paratie in vetro o legno
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere effettuato	in condizioni di sicurezza	mediante cumuli disomogenei	senza particolare attenzione	con paratie in vetro o legno
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Per "rischi interferenti", secondo il D.lgs. n. 81/2008, si intendono	tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività ad appaltatori e lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI	i rischi specifici propri dell'attività del committente	tutti i rischi	i rischi specifici propri degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di affidamento ad altri operatori economici di attività svolte all'interno della azienda, risponde per tutti i danni del dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore che si verificano nel corso delle attività	l'imprenditore committente in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori	l'appaltatore ma non gli eventuali subappaltatori	l'appaltatore ma non l'imprenditore committente	solo l'imprenditore committente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i costi sostenuti per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni	non sono mai soggetti a ribasso	sono soggetti a ribasso	sono soggetti a ribasso ma con un massimo di ribasso del 30%	sono soggetti a ribasso se è richiesto esplicitamente dal datore di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono da considerarsi rischi interferenti	tutti quei rischi presenti nei luoghi di lavoro e non causati da impianti, da attrezzature o da attività dell'azienda alla quale appartiene il lavoratore che li subisce	i rischi specifici propri dell'attività del committente	i rischi specifici propri dell'attività degli appaltatori e dei lavoratori autonomi	se avvengono nelle aree di cantiere degli appaltatori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), esso deve essere allegato al	contratto d'appalto	Capitolato Speciale d'Appalto	POS (piano operativo di sicurezza)	piano delle misure di sicurezza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di aggiornamento o integrazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), i costi della sicurezza previsti in contratto	devono essere rideterminati	vanno aumentati del 50%	rimangono invariati	vanno diminuiti del 10%
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il committente, deve richiedere i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale degli operatori economici per l'affidamento di lavori in contratto d'appalto	al momento dell'invito a formulare l'offerta	dopo aver stipulato il contratto	non prima dello Stato d'Avanzamento dei Lavori	dopo l'inizio dei lavori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nel cantiere di lavori di attività interferenti il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione	viene redatto dal committente	viene redatto dall'operatore economico risultato idoneo	viene redatto da tutti gli operatori invitati all'appalto	non è necessario redigere alcun verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il DUVRI, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, rappresenta il Documento Unico	Valutazione dei Rischi da Interferenze	Volontario di Rinuncia alle Indennità	Valutazione dei Rumori Interferenti	Valutazione dei Rischi di Infortuni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ricorre l'obbligo di elaborare il DUVRI, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in	caso di affidamento di lavori ad altri operatori economici attraverso il contratto d'appalto	ogni caso in cui vi è una mera fornitura senza installazione	caso di affidamento di lavori intellettuali	ogni caso di affidamento di attività ad altri operatori economici
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano di lavoro deve essere inviata almeno	30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza	30 giorni prima dell'inizio dei lavori al direttore dei lavori	20 giorni prima dell'inizio dei lavori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente per territorio	15 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, qualora il valore della concentrazione dell'amianto nell'aria dovesse superare il valore limite previsto per legge, il datore di lavoro deve	informare il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti	sentito i rappresentanti sindacali, esporre i il valore rilevato all'ingresso del cantiere per informare i lavoratori	comunicare agli organi di controllo il valore rilevato a mezzo PEC	inondare il cantiere per abbattere i valori dell'amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	In generale, la squadra che deve svolgere le attività di sopralluoghi e il campionamento di materiali sospetti di contenere amianto deve essere composta da	non meno di due persone	non più di due persone	almeno cinque persone	una persona
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, per tutte le attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, il datore di lavoro adotta idonee misure affinché	gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili	il livello di contaminazione venga mantenuto anche oltre il limite di legge in attesa dei soccorsi	i dispositivi di protezione individuali utilizzati per le operazioni di rimozione dell'amianto vengano riutilizzati dopo il loro uso anche da lavoratori di altre imprese	gli indumenti di lavoro o protettivi utilizzati per le operazioni di rimozione dell'amianto possano essere trasportati all'esterno del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro va eseguita	da personale in possesso di idonee qualifiche, previa consultazione dei lavoratori e inviati a laboratori qualificati riconosciuti dal Ministero della salute	da personale del cantiere e inviati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dal committente ogni mattina prima di iniziare le attività	dal direttore dei lavori e inviati all'organismo di vigilanza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, durante le ispezioni per la valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto, il personale deve indossare	facciale filtrante FFP3 monouso, tuta monouso in Tyvek con cappuccio classe III, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola, sistemi anticaduta	facciale filtrante FFP3 monouso, tuta monouso in Tyvek, guanti chirurgici monouso, scarpe di sicurezza, elmetto di protezione, sistemi anticaduta	maschera FFP2, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola, sistemi anticaduta, tuta in PVC	tuta monouso in Tyvek con cappuccio classe III, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è composto almeno da	4 zone	2 zone	1 zona	3 zone
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) il locale doccia è adiacente	al locale equipaggiamento e alla chiusa d'aria	all'area di lavoro e al locale doccia	alla doccia e alla chiusa d'aria	all'area esterna al cantiere e al locale di decontaminazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, il sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	all'esterno e alla chiusa d'aria	all'esterno	vicino alla sala riposo del personale	vicino al cancello
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, nelle attività lavorative che possono comportare la potenziale esposizione ad amianto dei lavoratori, la concentrazione nell'aria del luogo di lavoro della polvere proveniente dall'amianto deve essere ridotta al minimo attraverso	la riduzione del numero dei lavoratori esposti	la chiusura immediata del cantiere	l'incapsulamento del personale che opera nel cantiere di bonifica	l'aumento del numero dei lavoratori in modo tale da abbassare l'esposizione di ogni singolo lavoratore
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ai fini dell'individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio dei lavoratori di un cantiere di bonifica deve	valutare tutti i rischi a cui possono essere soggetti i lavoratori di un cantiere di bonifica e derivanti da esposizione ad agenti fisici	redigere il progetto esecutivo di bonifica con il PSC	intervistare i lavoratori per capire da loro quali sono i reali problemi presenti in un cantiere di bonifica	valutare, sentito il Progettista dell'area di decontaminazione, come predisporre il locale docce, il locale equipaggiamento e il locale chiusa d'aria
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è aggiornata	ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta	ogni due anni	ogni 5 anni	non viene mai aggiornata una volta elaborata
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, nel caso in cui i limiti di esposizione ad agenti fisici siano superati, deve	adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione	chiamare i soccorsi e nell'attesa sospendere il cantiere di bonifica	isolare le fonti di inquinamento e rivedere il progetto esecutivo dell'opera	allertare tempestivamente l'organismo di vigilanza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica, in caso di un possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore, il datore di lavoro	adotta misure tecniche di contenimento del rumore in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori	fornisce mascherine FFP3 ai lavoratori	non ha nessun obbligo perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che il fattore rumore non produce effetti nocivi sulla salute del lavoratore	sostituisce i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalla fonte di rumore con altri più leggeri e che consentono di avere un maggior ascolto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica, in caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a vibrazioni meccaniche, il datore di lavoro	adotta altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche	non adotta alcun provvedimento perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che le vibrazioni meccaniche non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore	consente ai lavoratori di rallentare le lavorazioni per ridurre le vibrazioni	elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalle vibrazioni meccaniche

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per le vibrazioni meccaniche vengono superati, il datore di lavoro	prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limiti	deve restituire al costruttore lo strumento di lavoro utilizzato dal lavoratore	mette a disposizione dei lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) dell'udito ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro	deve chiamare i soccorsi e nell'attesa sospendere le lavorazioni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro	adotta misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, e se necessario impone l'uso di dispositivi di sicurezza, di protezione della salute	se necessario elimina i dispositivi di protezione collettivi e individuali e impone l'uso di mascherine chirurgiche	non ha nessun obbligo perché i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore	impone l'uso dei telefoni cellulari
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per i campi magnetici vengono superati, il datore di lavoro	individua le cause del superamento e adotta, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento	mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali a protezione delle vie respiratorie ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro	elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dai rumori meccanici	deve darne immediata comunicazione alla prefettura per i necessari provvedimenti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, qualora la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili, il datore di lavoro deve	evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni	predisporre un metal detector all'entrata del cantiere	dotare i lavoratori di maschere antigas	esporre apposti cartelli che indichino possibili esplosioni in corso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di incidenti o emergenza per l'esposizione ad agenti chimici pericolosi da parte di un lavoratore in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve	adottare immediate misure atte ad attenuarne gli effetti e informare i lavoratori	consegnarsi alla Questura	redigere un nuovo piano Sanitario sulla base degli effetti dell'incidente	darne immediata notizia al responsabile legale dell'azienda
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per modalità di esposizione si intendono le modalità	espositive a mezzo delle quali il potenziale bersaglio entra in contatto con le specie chimiche contaminanti	che caratterizzano un gruppo omogeneo di lavoratori	invasive con cui un contaminante entra in contatto offattivo con un lavoratore	espositive per un gruppo disomogeneo di lavoratori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'esposizione diretta di un lavoratore di un cantiere di bonifica a un agente chimico si verifica	se la via di esposizione coincide con la sorgente di contaminazione	quando un lavoratore non ha i DPI	quando un lavoratore sversa un agente chimico	nel caso in cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della migrazione dello stesso attraverso i comparti ambientali, e quindi la via di esposizione non coincide con la sorgente di contaminazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, lo scopo del monitoraggio biologico è di	valutare l'esposizione e il rischio per la salute mediante il confronto dei valori ottenuti con un riferimento adeguato	valutare lo stato di stress del lavoratore alla fine della giornata lavorativa	analizzare la reazione del lavoratore in relazione ad alcune bevande biologiche	valutare il comportamento di alcune specie animali in presenza di culture biologiche
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i mezzi biologici più comuni per la valutazione dell'esposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso sono il	sangue, le urine e l'aria espirata	prelievo di un lembo di pelle	prelievo dei capelli	prelievo di saliva
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il risultato delle analisi eseguite su di un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere permette di	conoscere il grado di esposizione dell'individuo in relazione al valore limite biologico stabilito per tale contaminante	capire lo stato del lavoratore rispetto allo standard prestazionale	organizzare il cantiere	comprendere e valutare se il lavoratore è sottoposto a stress psico-fisico
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico sul lavoratore di un cantiere di bonifica potenzialmente esposto ad agenti chimici pericolosi rappresenta un importante strumento per la sorveglianza	sanitaria e la valutazione del rischio	psicologica del lavoratore	del lavoratore	lavorativa
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'unico agente chimico che riporta un valore limite biologico è	il Piombo e i suoi composti ionici	il Potassio	l'ossigeno	il Rame
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico eseguito su un lavoratore esposto a un agente chimico pericoloso durante le lavorazioni in un cantiere di bonifica fornisce	la misura delle quantità di composti tossici assorbita dall'individuo durante il lavoro	la misura dell'esposizione esterna dell'individuo	una misura dello stato psicologico del lavoratore	una misura dello stress a cui è sottoposto il lavoratore
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico di esposizione al Piombo viene eseguito	attraverso la misurazione del livello di piombo nel sangue con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico	attraverso la misurazione del livello di piombo nel sangue dopo aver ingerito 60 mg Pb ogni 100 ml di sangue	misurando il livello di piombo presente nell'organismo del lavoratore dopo 8 ore di esposizione al tetraetile di piombo	su richiesta del lavoratore mediante ripetute ingestioni nel tempo al termine delle quali si procede al prelievo del sangue

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue per le lavoratrici in età fertile comporta	l'immediato allontanamento dall'esposizione	il licendamento per giusta causa	l'obbligo di indossare il grembiule di piombo durante l'attività lavorativa	l'agevolazione di permanere nel luogo di esposizione al piombo per la metà dell'orario di lavoro giornaliero
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo ADR, per inquinamento di ambienti confinati "indoor", si intende la	presenza nell'aria di ambienti confinati, di inquinanti chimici, fisici o biologici non presenti, naturalmente, nell'aria esterna	contaminazione del pavimento di un edificio	presenza di rifiuti sanitari a rischio infettivo all'interno di un edificio	contaminazione delle pareti all'interno di un ufficio
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, lo scopo del monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica è di	individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate	individuare se qualcuno sta prelevando amianto per fini personali	catturare tutte le fibre che fuoriescono dal cantiere	verificare se ci sono MCA (materiali contenenti amianto) anche fuori dal cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere deve essere eseguito	quotidianamente, dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alla pulizia finale dell'area	solo alla chiusura del cantiere	solo in caso di incidente prima dell'inizio dei lavori del cantiere	di notte
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere controllate	l'uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio	i bagni	la sala TV dei lavoratori	l'ufficio di rappresentanza del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, i campionamenti sporadici per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere eseguiti	durante la movimentazione dei rifiuti	di notte	in prossimità della gru di cantiere	alla distanza di almeno 100 metri dal cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, le soglie di allarme previste per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere sono	preallarme e Allarme	attenzione Primaria e attenzione Secondaria	soglia Verde e Soglia Rossa	pericolo e Attenzione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, si raggiunge la soglia di Allarme in un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera i	50 f/l	20 f/l	100 f/l	70 f/l
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, lo stato di Preallarme durante il monitoraggio ambientale nelle aree di cantiere di bonifica MCA (materiali contenenti amianto) prevede	tra l'altro la pulizia dell'impianto di decontaminazione	la chiusura immediata del cantiere senza rimozione dei MCA	l'incapsulamento del cantiere	l'invio del personale al Pronto Soccorso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, in caso di rischio per la salute di un lavoratore dipendente del cantiere di bonifica	adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuali	allerta l'ufficio Risorse Umane	redige il piano di sicurezza rafforzato	prepara il POS (piano operativo di sicurezza)
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per sorveglianza sanitaria si intende	l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa	gli atti medici che il datore di lavoro effettua nei confronti dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa	l'attività dell'addetto alla vigilanza	l'insieme delle visite mediche, che il medico competente compie finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, dopo il pensionamento
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica	una risonanza magnetica a scelta dal lavoratore	un test psico-attitudinale	un colloquio con il direttore delle risorse umane e personale
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica	la riunione periodica	la valutazione dei rischi	il colloquio col datore di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, non rientrano nella sorveglianza sanitaria del luogo di lavoro	l'accertamento dello stato di gravidanza	le visite mediche finalizzate alla valutazione del rischio per la salute del lavoratore	le visite mediche ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali	le visite mediche finalizzate a verificare l'idoneità alla mansione prevista

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, le lavoratrici in stato di gravidanza	hanno diritto a una particolare tutela in riferimento alle mansioni svolte	hanno diritto a una maggiore tutela ma solo dal VI mese di gravidanza	non hanno nessuna attenzione rispetto alle condizioni di lavoro in cui operano	non hanno diritto a nessun particolare trattamento rispetto agli altri colleghi maschi
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata	all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti	dopo 3 mesi dall'esposizione	in nessun caso prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione	entro 24 ore dall'esposizione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, viene informato dei risultati del monitoraggio biologico il	lavoratore interessato	rappresentante legale	direttore risorse umane	Ministero della salute
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, qualora nell'ambito della sorveglianza sanitaria il medico competente rilevi il superamento di un valore limite biologico deve informare	immediatamente e individualmente i lavoratori interessati e il datore di lavoro	il rappresentante legale	il Ministero della salute	il dirigente delle risorse umane
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, per svolgere le funzioni di medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria in azienda è necessario il possesso	della specializzazione in medicina legale	della laurea in scienze infermieristiche	della laurea in odontoiatria	del master in medicina alternativa
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica periodica	il test psico-attitudinale	la verifica della capacità all'utilizzo dei DPI	la visita psicologica
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, per i lavoratori di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	sussiste l'obbligo di essere informati sulla natura dell'emergenza e sul modo di comportarsi in situazioni d'emergenza	sussiste l'obbligo di essere informati sul modo di comportarsi in caso di emergenza ma solo se lo stabilisce il datore di lavoro	sussiste l'obbligo di essere informati sulla natura dell'emergenza solo se prevista dalla ASL	non sussiste l'obbligo di essere informati sul modo di comportarsi in caso di emergenza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, all'interno del cantiere di bonifica presso la baracca adibita e infermeria o presso l'ufficio di cantiere deve essere presente	una cassetta di pronto soccorso il cui contenuto rispetti quanto disposto dalla ASL locale	un computer pronto all'uso per dare l'allarme	una cassetta degli attrezzi per le manutenzioni straordinarie	un archivio delle foto del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, il piano delle misure di sicurezza e coordinamento di un cantiere di bonifica deve contenere	i numeri di pronto intervento da utilizzare nei casi di incidenti o di situazioni di emergenza	indicazioni specifiche sui contenuti del piano di intervento sanitario nazionale	le aree di verde pubblico	le aree in cui si trovano i punti ristoro o i distributori di bevande
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, il piano di emergenza e di evacuazione di un cantiere di bonifica deve comprendere	il coordinamento con le diverse imprese, con gli enti di soccorso e l'attribuzione dei ruoli ai diversi operatori coinvolti	le aree ai punti ristoro	le aree in cui è prevista l'attività fisica	l'elenco delle targhe delle vetture presenti giornalmente nel cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica i mezzi e le attrezzature d'intervento da utilizzare in caso di emergenza	devono essere sempre efficienti opportunamente segnalati e distribuiti nell'intera area del cantiere	vengono conservati dal committente dei lavori	sono tenuti chiusi in un luogo ben riparato perché non devono essere facilmente accessibili per evitare un uso improprio	se non omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possono essere adoperati
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, in un piano di emergenza di un cantiere di bonifica	devono essere previste misure preventive e descritte in ciascuna area di intervento classificando le aree di rischio presenti nel cantiere	le misure preventive sono sempre le stesse per ciascun cantiere	non sono previste misure preventive	le misure preventive devono prevedere i giorni di festa in cui il cantiere rimarrà chiuso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in un cantiere di bonifica viene designato	dal datore di lavoro della ditta appaltatrice	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dall'organismo di vigilanza	dalla regione territorialmente competente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in caso di emergenza in un cantiere di bonifica	accertata la natura dell'emergenza, deve chiamare immediatamente i soccorsi adeguati alla necessità emergente	deve informare dell'emergenza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	deve informare dell'emergenza il committente	deve chiudere le porte del cantiere per evitare che i lavoratori si disperdano

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	L'Addetto al servizio delle emergenze di un cantiere di bonifica amianto deve sempre avere con sé	istruzioni scritte con le principali nozioni di pronto intervento e primo soccorso	un misuratore di pressione arteriosa per le impellenti necessità	uno strumento di misura per misurare l'area in cui si è verificata l'emergenza	un termometro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione in sede di allestimento di un cantiere di bonifica deve	prevedere un numero sufficiente a fronteggiare eventuali emergenze di cassette di pronto soccorso	deve valutare la professionalità dei lavoratori ammessi a frequentare il cantiere	non deve chiedere nulla	richiedere lo stato di salute di tutti i lavoratori da trasmettere al committente

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani	vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati a impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità	sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta	possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'uso che siano muniti di idonea autorizzazione	le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia	non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'uso, possano effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti	i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15	non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende	ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consente il recupero di risorse	trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici	utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende	la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico	qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti	l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpiegati senza altro pretrattamento	qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepari ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta	in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico	che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti	in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro	in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D. Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "stoccaggio"	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia	le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici	qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini	esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D. Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano	i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	i rifiuti radioattivi	il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno	gli effluenti gassosi emessi in atmosfera
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti	biodegradabili di giardini e parchi	non biodegradabili di giardini e parchi	di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi	comunque presenti all'interno di giardini e parchi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che	presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale	presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità	non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale	presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D. Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività	produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione	non produce rifiuti	produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione	consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore	si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi	si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi	non abbia l'obbligo di disfarsi	non si disfi

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa in materia di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende	rifiuto	sottoprodotto	prodotto già usato	prodotto riciclato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti	urbani	pericolosi	assimilabili	speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge	possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi autoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente	sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti	riconeggiano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano non pericolosi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici	avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati	deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati	può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto	non è prevista nell'ordinamento italiano
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire	con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati	attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta	con contenitori monouso in PVC	con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area presidiata e allestita per l'attività di	raccolta	deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi	smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente	recupero
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti	urbani conferiti in maniera differenziata	prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade	urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarabili per essere destinati allo smaltimento	speciali pericolosi preventivamente etichettati e imballati secondo la normativa sulle merci pericolose
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la pavimentazione	impermeabilizzata	In vernice termoreagente	In tout venant	Igroscopica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da	sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto	sei cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z	una descrizione in lettere del rifiuto	due numeri da 1 a 10
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da	il produttore	il detentore	l'intermediario	il trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con "stabilizzazione" si identificano i processi che	modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	infiliscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi	non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo	al produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti	al produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario	al solo produttore/detentore dei rifiuti	esclusivamente al produttore/detentore dei rifiuti e al trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento	direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto	esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti	esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato	tramite una rete pubblica di impianti di recupero o smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento	sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali	devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Spetta alle regioni	la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti	l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti	la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	i piani per la gestione dei rifiuti sono adottati	dalle regioni	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dallo Stato	dai comuni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza	delle regioni	dei comuni	delle province	dello Stato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti	dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	non necessita di rinnovo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avvalersi	delle Agenzie per la protezione dell'ambiente	di cittadini	di nessuno altro	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	i regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano	rifiuti urbani	scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani	rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali	rifiuti radioattivi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione rifiuti	sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta	sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata	possono esercitare senza autorizzazione	sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti	la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi	il comune convoca apposita conferenza di servizi	il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione	la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai fini del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che	sono necessarie delle garanzie finanziarie	è sempre necessaria la presenza di un fidejussore, unica forma di garanzia accettata	è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata	non è necessaria alcuna garanzia finanziaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata	di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari	annuale	illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi	di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti	sono di almeno 180 giorni prima della scadenza	sono di almeno un anno prima della scadenza	non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente	sono 90 giorni prima della scadenza
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianto rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge,	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta	diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto	solo una sanzione amministrativa	solo una diffida	revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede	l'Autorità competente	il Ministero competente	la polizia municipale	il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano	per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata	solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative	a qualunque tipo di variante all'impianto	per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto	di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC	mobile che effettua la sola riduzione volumetrica	mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee	mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La validità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta	l'applicazione del Codice penale	non comporta alcuna sanzione	la revoca immediata dell'autorizzazione	solo una sanzione pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata	ogni 5 anni	mai	ogni 10 anni	ogni anno
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono	costituire fattispecie di reato	essere puniti solo con sanzioni amministrative	integrare solo delitti ma mai contravvenzioni	integrare solo contravvenzioni ma mai delitti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La violazione della normativa sui rifiuti	può avere come conseguenza l'applicazione della confisca	non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale	è accertata con ordinanza sindacale	non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere	sia penali sia amministrative	solo penali	sia amministrative sia civili	solo amministrative
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illecito	sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato	devono essere mandati a revisione speciale	non possono essere sottoposti a confisca	sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengono, non fittiziamente, a persona estranea al reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda	tutti i cittadini	sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico	il solo titolare dell'impresa	il solo responsabile tecnico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni	tre	cinque	uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione	quattro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo	consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata	consegue il fermo amministrativo del veicolo	non consegue mai la confisca del veicolo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina	il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	è punito con l'arresto e con l'ammenda	commette un delitto	è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista	non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria per abbrucciamenti di quantità inferiori a tre metri steri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la	pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda	multa e la reclusione	pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda	sanzione amministrativa pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	può assumere rilevanza penale	non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa	non ha mai rilevanza penale	non comporta mai l'attribuzione di sanzioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria	non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)	è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende	qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile	qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo I), i produttori e gli utilizzatori	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto	che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto	che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere	gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto	depositata per un periodo massimo di 10 anni	depositata per un periodo massimo di 3 anni	depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?	all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;	solo all'atto dell'iscrizione;	entro il 31 dicembre di ogni anno;	non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?	al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui è presentata la pratica di iscrizione;	al 30 aprile dell'anno precedente;	al 1° gennaio dell'anno in corso;	alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?	Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;	I privati cittadini;	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n.59, chi è obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;	I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 6;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?	Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;	Almeno una volta all'anno;	Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati;	Entro il 30 aprile di ogni anno;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che viene effettuata da:	L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;	b.Dal trasportatore di rifiuti pericolosi;	Dai produttori di rifiuti pericolosi;	Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Come avviene l'accesso al portale RENTRI?	Mediante autenticazione con dispositivo di identità digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNS);	Attraverso il riconoscimento facciale;	Mediante l'inserimento di nome utente e password scelto dall'utente in fase di registrazione;	Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?	È soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;	Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;	Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;	Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto?" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?	Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;	Solo i responsabili tecnici;	Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;	Solo i produttori di rifiuti urbani;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI è articolato in:	Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;	Una sezione Pubblica e una sezione Privata;	Una sezione Generale e una sezione Specialistica;	Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nel caso in cui un operatore avvil l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?	Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.	Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.	Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.	L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle Imprese.
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi	I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali può emettere il FIR su richiesta del produttore?	Sì, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo	Sì, ma può emettere solo il FIR digitale	Sì, ma può emettere solo il FIR cartaceo	No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini?	Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?	Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili	La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore/detentore e da parte del trasportatore	Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario)	Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono	respine dai gas serra	assorbite dai gas serra	assorbite dal vapore acqueo	restituite allo spazio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	L'indice di qualità dell'aria (IQA)	è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria	descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio	non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese	è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata	alle regioni e alle province autonome	ai singoli comuni	allo Stato	ai singoli cittadini
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da	ISPRA	INRCA	PRA	INAIL

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative	europee ma anche mondiali	europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica	esclusivamente mondiali	europee ma non anche mondiali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali	spicca l'anidride carbonica	sono assenti gli ossidi di azoto	è preponderante l'ossigeno	è assente l'anidride carbonica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto	una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera	la radiazione di tutti i veicoli in circolazione	la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico	l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	In attuazione del principio di prevenzione	si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	ai verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRA che impartisce le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita	in ciascun distretto idrografico	in ciascun comune	presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	in ciascuna regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano	le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale	nessuna misura	indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali	solo misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Devono essere preventivamente autorizzati	tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie	solo gli scarichi di acque reflue urbane	solo gli scarichi di acque reflue domestiche	solo gli scarichi di acque reflue industriali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le	centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW	cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari	inceneritori rifiuti con recupero energetico	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata	180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione	entro il termine di scadenza dell'autorizzazione	90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il reato di inquinamento ambientale	è un delitto che può essere commesso da chiunque	può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitino attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio	è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque	è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	I delitti colposi contro l'ambiente	riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale	sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria	riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale	riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un aggravante se dal fatto deriva un	pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone	aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)	aumento significativo della radioattività	aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da	giudice, ove tecnicamente possibile	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile	sindaco con ordinanza
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando	le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti	le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone	l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti	la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio	da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente	in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica	per responsabilità condivisa	da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Al sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende	il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva	qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque	solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti	solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di	idoneità tecnica	requisito soggettivo	requisito tecnico-sanitario	capacità finanziaria
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico	rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale	non rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere	alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa	medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa	nessuna delle tre ipotesi	requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve	fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento	comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento	svolgerla per una sola categoria e classe	rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico	vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti di iscrizione	definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	dirigere l'attività generale dell'impresa	gestire il personale dipendente dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a	assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa	gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività	in maniera effettiva e continuativa	a richiesta e in base alle priorità dell'impresa	in maniera efficiente e permanente	in maniera imprenditoriale e professionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da	responsabile tecnico	provincia territorialmente competente	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è	porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)	garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	È corretto affermare che il responsabile tecnico	deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare	deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale	deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi	è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	il responsabile tecnico	ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi	è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza	ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico	predispone e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare	curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono comprometterne la sicurezza e la salute	adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno	trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata	dal responsabile tecnico dell'impresa	solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente	dalla sezione regionale competente per territorio	dal produttore del veicolo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,	definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale	controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda	definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli	prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore	la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione	verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore	accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare	gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi	il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti	impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali	deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda	può interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve controllare il pagamento della tasa di circolazione dei veicoli
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare	informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto	condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa	coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico	seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione	vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore	coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta	attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani	effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta	effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta	vigilare gli accessi del centro di raccolta
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alla categoria B - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico	verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio	predispone il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio	curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi	acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e informati
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto	produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse	presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attesti che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro	verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico	organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da	responsabile tecnico e legale rappresentante	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa	provincia territorialmente competente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie	può essere maturata in qualsiasi settore di attività	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni	può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese	purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte	sempre	mai	salvo deroga espressa del Comitato nazionale dell'Albo smaltitori
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi	egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi	egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede	un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa	un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provvisoria, dal direttore tecnico dell'impianto	l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico	l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono	fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico	solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico	sempre	fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale	invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico	cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali	sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali	cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse	non è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani	è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito	di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguibili	di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, il responsabile tecnico gestione rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente	deve e può interagire con l'organismo di vigilanza	deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è subordinato	non deve interagire con l'organismo di vigilanza	deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrono in un reato ambientale	ciascuno sarà chiamato a risponderne penalmente	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)	sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete	al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto	esclusivamente al gestore del trasporto	esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti	a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire	una cultura interna della legalità ambientale	la conoscenza del protocollo di Kyoto	l'applicazione dell'accordo di Parigi	la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231	pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati	è obbligatoria in tutti i tipi di aziende	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231 consente di	evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati	di favorire la corretta gestione degli oli esausti	di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda	di impedire lo sversamento accidentale di oli esausti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità	penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ciascuna provincia	il Ministero dell'economia e delle finanze	ciascuna regione

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero	dell'ambiente e della sicurezza energetica	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	della cultura	dell'economia e delle finanze
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in	un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali	un Comitato nazionale e in Comitati regionali	una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali	un Comitato nazionale e in Sezioni comunali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure	individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate	i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi	non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderirvi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali	è consultabile su uno specifico sito web	non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti	è segreto	è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	stabilite annualmente sulla base di un programma di attività	stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	definite in autonomia dal Comitato stesso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da	Comitato nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Sezioni regionali e provinciali	Presidente dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da	Comitato nazionale	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Sezioni regionali e provinciali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura	del Comitato nazionale	del Presidente dell'Albo nazionale	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il cd. ricorso amministrativo in opposizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso	le Camere di commercio dei capoluoghi di regione	i capoluoghi di regione	cinque città scelte della regione	la città più abitata della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso	le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano	il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali	le regioni e le province	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da	Sezioni regionali e provinciali	regioni	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	comuni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accertate da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Comitato nazionale dell'Albo

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata	dal Consiglio di Stato in sede consultiva	dai Tribunali amministrativi regionali	dalla Corte dei conti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo	la sezione regionale o provinciale dell'Albo	la provincia	il Comitato nazionale dell'Albo	gli uffici della Motorizzazione civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità	telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente	cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio	da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale	cartacea mediante invio con raccomandata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata	alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali	al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati	in modalità telematica	secondo modalità definite in accordo con l'impresa	esclusivamente in modalità cartacea	secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.)	elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti)	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa	tutti i codici rifiuto che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce	causa di sospensione dall'Albo nazionale	ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa	causa di sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposita relazione annuale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite	dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale	dalla prefettura	da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio	dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è prevista	la cancellazione dall'Albo nazionale	un'ammonizione da parte della Sezione regionale	una sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa	in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o cartaceo	sempre e solo su supporto cartaceo	secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta	sempre e solo in formato digitale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione	amministrativa disciplinare	penale	pecuniaria	accessoria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati	dalle Sezioni regionali e provinciali	dalla provincia, sentito il Comitato nazionale	dal Comitato nazionale	dalla Camera di commercio, sentita la provincia
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	ricorribili dinanzi al Comitato nazionale	ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale	ricorribili dinanzi al presidente della regione	inoppugnabili

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro	30 giorni dalla comunicazione	15 giorni dalla comunicazione	60 giorni dalla comunicazione	15 giorni dal deposito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale	può essere sospesa e può essere cancellata	non può essere sospesa ma può essere cancellata	può essere sospesa ma mai cancellata	può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali	gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso	è ammesso il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia	non è ammesso alcun ricorso amministrativo	è ammesso solo il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali)
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione	l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo	l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione	l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale	l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare	centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi	tre giorni complessivi, sempre continuativi	sesanta giorni complessivi, sempre continuativi	venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali	previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni	senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni	tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta	tramite provvedimenti privi di motivazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo	sempre a tempo indeterminato	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi	sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale	sono avvistate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione	possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto	sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora	l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale	entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura	solo quando si presentano specifiche condizioni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso	in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale	solo ed esclusivamente al giudice ordinario	solo ed esclusivamente al presidente della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi	nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa	nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi	appena hanno preso una decisione in merito

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito	per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti	solo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti	per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi	per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale	per varie attività di trasporto rifiuti	sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reclusione per 5 mesi per reati ambientali	non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione	può iscriversi in categoria 3 bis	deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti	possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza	può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale	può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono	In un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria	nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario	in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)	nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria	è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari	può essere dimostrata solo dal volume di affari	può essere dimostrata solo dal patrimonio	può essere dimostrata solo dai bilanci
1. Definizioni e responsabilità	Per gestione rifiuti il D.Lgs. n. 152/06 intende	la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari	esclusivamente l'attività di raccolta dei rifiuti, differenziati tra urbani e speciali	le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici	unicamente l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 non è esonerato dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti	l'intermediario di rifiuti senza detenzione	l'imprenditore agricolo con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro	l'impresa produttore iniziale che non ha più di dieci dipendenti, limitatamente ai rifiuti non pericolosi	l'impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi quale produttore iniziale
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 non è esonerato dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti	il commerciante di rifiuti senza detenzione	per i soli rifiuti non pericolosi, l'impresa produttore iniziale che non hanno più di quattro dipendenti	l'impresa di autotrasporto che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi, se o solo se non iscritta all'Albo nazionale	l'imprenditore ecologico con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro
1. Definizioni e responsabilità	I modelli di registro di Carico e scarico, di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 sono:	distinti in due differenti modelli, uno per i detentori e l'altro per commercianti e intermediari non detentori	sostituiti dai registri IVA acquisti	tutti differenti a seconda che si tratti del produttore, del trasportatore, del destinatario finale, nonché dell'intermediario	differenti a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi e non pericolosi
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio entro	dieci giorni lavorativi	quindici giorni calcolati nel modo più rapido possibile	sette di calendario	cinque di calendario
1. Definizioni e responsabilità	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria a favore dello Stato per la copertura delle obbligazioni connesse alle attività delle imprese deve essere prestata	dalle imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi	solo dagli enti che effettuano attività di bonifica di siti inquinati se l'importo dei lavori canterabili è superiore a 100.000/00 euro	solo dagli enti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi	da tutte le imprese iscritte all'Albo indipendentemente dalla categoria di iscrizione

1. Definizioni e responsabilità	La direttiva 2008/98 CE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti definisce l'intermediario come colui che	disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri	disponga esclusivamente e solamente il recupero dei rifiuti per conto di altri	disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per sé stesso	disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti solamente ai fini del trasporto
1. Definizioni e responsabilità	La direttiva 2008/98 CE definisce "commerciante" l'impresa che agisce in qualità	di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti	di operatore logistico, al fine di custodire i rifiuti nell'ambito del trasporto intermodale	esclusiva di trasportatore, al fine di consegnare i rifiuti al destinatario	di intermediario, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti
1. Definizioni e responsabilità	L'art. 183 del D.lgs. n. 152/06 distingue le categorie di intermediari di rifiuti tra coloro che	ne hanno o meno la detenzione	sono professionali e non professionali	ne hanno la detenzione e la professionalità	ne sono autorizzati e non ne sono autorizzati al recupero
1. Definizioni e responsabilità	L'intermediario senza detenzione dei rifiuti, può identificarsi tra le seguenti figure	in nessuna delle opzioni indicate	nel produttore di rifiuti	nel trasportatore di rifiuti	nel destinatario autorizzato al recupero o smaltimento del rifiuto
1. Definizioni e responsabilità	L'impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi rientra nella categoria di	intermediario	operatore logistico	commerciante	produttore iniziale
1. Definizioni e responsabilità	L'impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente rivendere rifiuti rientra nella categoria di	commerciante	operatore logistico	produttore iniziale di rifiuti	intermediario
1. Definizioni e responsabilità	Al sensi della disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l'intermediario è definito come	chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti	chiunque vende servizi di trasporto e gestione di rifiuti in generale	chiunque dispone il recupero, lo smaltimento o la vendita dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti	chiunque dispone l'acquisto, il recupero, la vendita o il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri
1. Definizioni e responsabilità	Al sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 152/06 quali tra le seguenti caratteristiche è propria dell'intermediazione dei rifiuti	la detenzione, o meno, dei rifiuti	l'utilità economica derivante dall'esecuzione di operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti	la produzione del rifiuto	la certificazione EN UNI ISO 14001
1. Definizioni e responsabilità	Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8 occorre anche il requisito di	dotazione di personale	dotazione di mezzi di trasporto	attività pregressa	conoscenza tecnica
1. Definizioni e responsabilità	Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8 occorre anche il requisito di	responsabile tecnico	referenze bancarie	veicolo idoneo per il trasporto	iscrizione in altre categorie dell'Albo nazionale
1. Definizioni e responsabilità	La dotazione di personale necessaria a dimostrare l'idoneità tecnica per l'iscrizione nella categoria 8 è costituita da	legale rappresentante, lavoratori dipendenti anche a tempo parziale o a progetto, soci della società prestatori di opera all'interno dell'impresa	solo da i soci della società prestatori di opera all'interno dell'impresa	solo da lavoratori dipendenti anche a tempo parziale o a progetto, soci della società prestatori di opera all'interno dell'impresa	solo da responsabile tecnico e lavoratori dipendenti anche a tempo parziale o a progetto
1. Definizioni e responsabilità	La dotazione di personale per l'iscrizione nella categoria 8	è differente in base alla classe d'iscrizione richiesta	è differente in base alla tipologia di rifiuti, pericolosi e non	varia in base alla forma giuridica dell'impresa	varia per le classi "a" e "b", mentre è uguale per le classi "c", "d", "e", "f"
1. Definizioni e responsabilità	Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8 non è previsto il requisito di	certificazione di sicurezza	dotazione di personale	capacità finanziaria	responsabile tecnico
1. Definizioni e responsabilità	Per l'iscrizione nella categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali, non è previsto il seguente requisito di	certificazione di qualità	dotazione di personale	responsabile tecnico	capacità finanziaria

1. Definizioni e responsabilità	L'importo della garanzia finanziaria per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	differenziata in base alle categorie e alle classi	unica per categorie e classi	differenziata in base alle classi	differenziata in base alle categorie
1. Definizioni e responsabilità	L'importo della garanzia finanziaria per l'iscrizione nella categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è	differenziata in base ai rifiuti pericolosi e non pericolosi	unica, indipendentemente dal fatto che siano rifiuti pericolosi o non	differenziata in base alla detenzione o meno dei rifiuti	differenziata in base al numero di imprese coinvolte nel trasporto del rifiuto
1. Definizioni e responsabilità	Per la garanzia finanziaria per l'iscrizione nella categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali, la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è	rilevante, in quanto è maggiore quella relativa ai rifiuti pericolosi	rilevante, in quanto l'importo relativo ai rifiuti pericolosi è maggiore, ma solo per le classi "a" e "b"	del tutto irrilevante, in quanto l'importo è il medesimo	rilevante, in quanto l'importo relativo ai rifiuti non pericolosi è maggiore
1. Definizioni e responsabilità	Per la garanzia finanziaria per l'iscrizione nella categoria 8, la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è	sostanziale, in quanto ne differenzia gli importi	irrilevante in quanto l'iscrizione nella categoria 8 prevede un unico importo fisso	pertinente solo nel caso si tratti di rifiuti urbani	rilevante solo qualora l'impresa sia iscritta anche nella categoria 9
1. Definizioni e responsabilità	La riduzione dell'importo della garanzia finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le imprese registrate EMAS	si applica anche alla categoria 8	si applica alla categoria 8, ma con riferimento unicamente ai rifiuti pericolosi	non si applica alla categoria 8	si applica alla categoria 8, ma solo per le classi "a", "b" e "c"
1. Definizioni e responsabilità	Le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari di rifiuti sono considerate	attività di gestione dei rifiuti	prive di rilevanza per la gestione dei rifiuti	attività secondarie nella gestione dei rifiuti	attività preliminari alla gestione dei rifiuti
1. Definizioni e responsabilità	Qualora il commerciante o l'intermediario operi senza detenzione dei rifiuti, è tenuto	all'iscrizione all'Albo gestori ambientali	ad avvalersi di un responsabile tecnico per la fase del trasporto del rifiuto	alla sola conservazione di una copia del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	alla tenuta del solo registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti
1. Definizioni e responsabilità	Al sensi del D.lgs. 231/2001, le disposizioni sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi conseguenti a reato, si applicano	agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica	agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni soltanto se in possesso di personalità giuridica	esclusivamente agli enti forniti di personalità giuridica	allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici
1. Definizioni e responsabilità	Al sensi del D.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente	sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato	non sussiste quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia	sussiste solo quando l'autore del reato è stato identificato	sussiste se il reato si estingue per amnistia
1. Definizioni e responsabilità	Al sensi del D.lgs. 231/2001, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono	la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza	la sanzione pecuniaria, la confisca e la pubblicazione della sentenza	le sanzioni interdittive e la confisca	le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza
1. Definizioni e responsabilità	Al sensi del D.lgs. 231/2001, per l'illecito amministrativo dipendente da reato	si applica sempre la sanzione pecuniaria	si applicano sempre le sanzioni interdittive	non si applica in nessun caso la sanzione pecuniaria	si applica la sanzione pecuniaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge
1. Definizioni e responsabilità	Al sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, le sanzioni interdittive hanno una durata non	inferiore a tre mesi e non superiore a due anni	superiore a due mesi	prevista	inferiore a due anni e non superiore a cinque anni
1. Definizioni e responsabilità	Al sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione	può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni	deve obbligatoriamente essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni	non può essere limitato in nessun caso a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni	può anche essere limitato a determinati tipi di contratto ma, in nessun caso, a determinate amministrazioni
1. Definizioni e responsabilità	Al sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, con particolare riferimento ai criteri di scelta delle sanzioni interdittive, queste ultime	se necessario, possono essere applicate congiuntamente	possono essere applicate congiuntamente anche se non necessario	non possono in nessun caso essere applicate congiuntamente	debbono obbligatoriamente essere applicate in maniera congiunta anche se non necessario

1. Definizioni e responsabilità	Al sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica	soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata	soltanto quando l'irrogazione della sanzione pecuniaria risulta inadeguata	anche quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive non risulta inadeguata	sempre, a prescindere dalla natura delle altre sanzioni interdittive
1. Definizioni e responsabilità	Al sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, le sanzioni amministrative si prescrivono, dalla data di consumazione, nel termine di	cinque anni	quattro anni	tre anni	sei anni
1. Definizioni e responsabilità	Al sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a	cento né superiore a mille	cinquanta né superiore a cinquecento	cento né superiore a cinquecento	trecento né superiore a duemila
1. Definizioni e responsabilità	Per il reato di false comunicazioni sociali è prevista la pena	della reclusione da uno a cinque anni	dell'ammenda di 5.000 euro	della reclusione da 6 mesi a tre anni	dell'arresto da uno a tre anni
1. Definizioni e responsabilità	Il reato di false comunicazioni sociali è un reato	proprio	comune, salvo ipotesi eccezionali stabilite dalle norme del Codice penale	che può assumere sia la natura di reato comune sia di reato proprio	comune
1. Definizioni e responsabilità	Il reato di false comunicazioni può essere commesso	da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori	da soli amministratori della società	esclusivamente da dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari	soltanto da sindaci e liquidatori
1. Definizioni e responsabilità	Per la riduzione della pena per i fatti di lieve entità si deve tenere conto	della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta	esclusivamente della natura e delle dimensioni della società	esclusivamente delle modalità o degli effetti della condotta	di nessun elemento in quanto nessuna norma prevede un regime sanzionatorio differente
1. Definizioni e responsabilità	Gli amministratori che ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con	sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro	sanzione amministrativa pecuniaria fino a 6.500 euro	arresto da un anno a tre anni	arresto da sei mesi a due anni
1. Definizioni e responsabilità	Se la condotta di impedito controllo ha cagionato un danno ai soci si applica la reclusione fino a	un anno e si procede a querela della persona offesa	un anno e si procede d'ufficio	due anni e si procede a querela della persona offesa	tre anni e si procede d'ufficio
1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva	almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva	per illeciti dipendenti da reato, ne commette un altro dopo 10 anni	almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei tre anni successivi alla condanna definitiva	commette una qualsiasi altra fattispecie di reato nei 15 anni successivi alla condanna definitiva
1. Definizioni e responsabilità	Chiunque trasgredisce gli obblighi previsti da una sanzione interdittiva conseguente a illeciti amministrativi da reato, è punito con	reclusione da sei mesi a tre anni	arresto fino a tre mesi	ammenda di 1.000 euro	multa di 5.000 euro
1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, nel caso di trasformazione dell'ente	resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto	i dirigenti apicali non sono più responsabili per i reati commessi anteriormente alla trasformazione	viene meno la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data della trasformazione	i dirigenti apicali sono comunque responsabili con il loro patrimonio per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto
1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario	è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria	è personalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria	può essere obbligato, in taluni casi previsti dalla legge, al pagamento della sanzione pecuniaria	non è mai obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria
1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta	risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione	può rispondere eventualmente dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione	non risponde mai dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione	non risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione, salvo casi espressamente previsti dalla legge

1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, l'ente partecipa al procedimento penale	con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo	anche per mezzo di persone che sono sottoposte a direzione o vigilanza	per mezzo di un qualsiasi dirigente dell'ente, anche se non rappresentante legale	con il proprio rappresentante legale
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico e scarico con i contratti stipulati con i propri clienti	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	È obbligato a tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti	l'intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione degli stessi	l'impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi	per i soli rifiuti non pericolosi, l'impresa e l'ente produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti	l'imprenditore agricolo con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	I registri degli intermediari o commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi devono essere tenuti o resi accessibili agli organi di controllo presso	la sede operativa	la sede legale dell'operatore logistico	la sede operativa dell'impianto di destinazione	una delle sedi dell'impresa
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	L'intermediario o il commerciante di rifiuti senza detenzione degli stessi deve conservare il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti per	3 anni dalla data dell'ultima registrazione	5 anni dalla data dell'ultima registrazione	10 anni dalla data dell'ultima registrazione	1 anno dalla data dell'ultima registrazione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio almeno entro	dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino	dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti al trasportatore	due giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino	cinque giorni di calendario
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel registro di carico e scarico dell'intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione, le quantità devono essere registrate	indifferentemente in chilogrammi o in litri	in chilogrammi o in metri cubi, come nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	in chilogrammi e in metri cubi	solo in chilogrammi
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Le annotazioni nel registro cronologico di carico e scarico in formato digitale dell'intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione devono essere	integrate dal numero del FIR se previsto	integrate dal numero e dalla data del FIR	integrate dalla data del contratto stipulato col destinatario del rifiuto, cui si riferisce la transazione	prive di qualsiasi riferimento in quanto soggetto senza detenzione del rifiuto
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale dedicato agli intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, la voce "Num. Formulario" si riferisce	al numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e il numero di serie della spedizione ove previsto	al FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) emesso a cura del commerciante o intermediario senza detenzione per la specifica transazione	a un campo previsto unicamente per il produttore del rifiuto	a un campo per il quale non è mai richiesta la compilazione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale dedicato agli intermediari e commercianti senza detenzione del rifiuto devono essere riportati alla voce "Destinato a:"	l'operazione di recupero R, o l'operazione di smaltimento D	denominazione e sede dell'impianto destinatario del rifiuto	denominazione e sede del trasportatore cui viene affidato il rifiuto	il futuro utilizzo dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Sul registro di carico e scarico dei rifiuti dedicato agli intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto devono essere riportati alla voce "quantità", la quantità di rifiuti espressa	in chilogrammi o in litri	solo in chilogrammi	in chilogrammi e in metri cubi	in chilogrammi o in metri cubi, come nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Con l'acronimo MUD si intende il	modello unico di dichiarazione ambientale	modulo unificato per la redazione dei certificati in materia di smaltimento rifiuti	modello unico per la distruzione dei rifiuti	manuale di utilizzo della documentazione in materia ambientale
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il trasporto dei rifiuti costituisce, insieme alla raccolta,	una fase della gestione dei rifiuti	un'attività liberamente esercitabile	una fase dello stoccaggio dei rifiuti	una fase equiparata all'intermediazione con detenzione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nella compilazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti), ogni operatore	è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza	è responsabile delle informazioni inserite in base agli accordi presi di volta in volta con gli altri soggetti	può essere responsabile di tutte le informazioni inserite	non è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza

2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il trasportatore del rifiuto	non è responsabile per quanto indicato nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza	è sempre responsabile di tutto quanto indicato nel formulario di identificazione fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza	non risponde per difformità del carico riscontrabili in base alla comune diligenza	è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per ogni difformità del carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Non rientrano nelle attività di stoccaggio	le soste tecniche per le operazioni di trasporto, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le settantadue ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione	gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, anche se gli stessi superano i 5 giorni escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione	il deposito preliminare dei rifiuti (operazione di smaltimento D15)	la messa in riserva dei rifiuti (operazione di recupero R13) per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R12
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasporto, ivi comprese quelle effettuate con cassoni e dispositivi scaricabili non rientrano nelle attività di stoccaggio purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione	settantadue ore	dodici ore	quarantotto ore	ventiquattro ore
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasporto	non rientrano nelle attività di stoccaggio purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione	non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze legate alla salute del trasportatore, comprovate da certificato medico rilasciato entro 72 ore dall'inizio della sosta	rientrano nelle attività di stoccaggio, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la sosta abbia una durata inferiore alle due ore	rientrano sempre nelle attività di stoccaggio
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità	alle norme vigenti in materia	al Codice della strada	alle sole norme sanitarie purché applicabili	secondo le migliori condizioni possibili al momento del trasporto
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Durante la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi devono altresì essere rispettate, se del caso, le	disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose	sole norme sanitarie purché applicabili	sole disposizioni del CDS	disposizioni previste in materia di trasporto delle merci deperibili
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La microraccolta è intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore, presso più produttori o detentori,	svolta con lo stesso autoveicolo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 48 ore	effettuata nel termine massimo di 60 ore	svolta con il parco mezzi del trasportatore nell'arco della giornata di lavoro	effettuata nel termine massimo di 90 ore
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La microraccolta è intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore	presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso autoveicolo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 48 ore	presso un unico produttore o detentore, svolta con il parco mezzi del trasportatore effettuata nel termine massimo di 48 ore	svolta con lo stesso autoveicolo, presso più produttori o detentori ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 90 ore	presso più produttori o detentori ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 60 ore
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La microraccolta è intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore, presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso autoveicolo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di	48 ore	30 ore	90 ore	60 ore
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel formulari di identificazione dei rifiuti, nel corso della microraccolta devono essere indicate	tutte le tappe intermedie effettuate	le tappe intermedie per garantire grosso modo la tracciabilità dell'attività	le normali informazioni richieste per qualunque trasporto di rifiuti	le principali tappe intermedie effettuate
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel caso di microraccolta di rifiuti, se il percorso dovesse subire delle variazioni,	nello spazio relativo alle annotazioni del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato	sul registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere indicato il percorso realmente effettuato	sul registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere indicati solo i motivi della variazione	nello spazio relativo alle annotazioni del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) devono essere indicati solo i motivi della variazione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasporto e soste tecniche all'interno di porti, non rientra nelle attività di stoccaggio a condizione che il deposito stesso sia svolto	entro 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	oltre 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	entro 45 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	oltre 45 giorni
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasporto e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci	non è considerata attività di stoccaggio a precise condizioni	è sempre solo una fase della raccolta dei rifiuti	è sempre considerata attività di stoccaggio	spesso si considera attività non autorizzata e quindi sanzionabile
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasporto e soste tecniche all'interno di scali ferroviari non rientra nelle attività di stoccaggio se i rifiuti sono	presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	portati all'impianto più vicino allo scalo ferroviario quando non possono partire	presi in carico per il successivo trasporto entro 10 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	riportati all'insediamento di provenienza quando emerge una difformità nel carico

2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito nell'ambito di trasporto intermodale, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale	entro le successive 24 ore all'autorità competente e al produttore	entro le successive 30 ore all'autorità competente, al produttore e all'intermediario o al soggetto a esso equiparato che ha organizzato il trasporto, se esistente	al produttore non appena si accorge della mancata presa in carico	all'impresa ferroviaria per sollecitare una tempestiva presa in carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito nell'ambito di trasporto intermodale, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale all'autorità competente e al produttore e	anche all'intermediario o al soggetto a esso equiparato che ha organizzato il trasporto, se esistente	a un trasportatore incaricato del prelievo dei rifiuti	anche alla provincia territorialmente competente per il luogo ove si trovano i rifiuti	all'impresa ferroviaria per sollecitare una tempestiva presa in carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nell'ambito di attività di trasporto intermodale di rifiuti, gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico	dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro	del trasportatore stradale che ha condotto i rifiuti alla stazione ferroviaria, porto o scalo merci	dell'ultimo soggetto che ha avuto la detenzione del rifiuto	di uno dei precedenti detentori a scelta
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In tema di deposito di rifiuti nell'ambito di trasporto intermodale, a seguito della comunicazione di mancata presa in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito, il produttore di rifiuti è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi	entro 24 giorni dalla ricezione della comunicazione	entro 6 giorni dalla ricezione della comunicazione	non è tenuto alla presa in carico dei rifiuti	non è tenuto alla presa in carico personale dei rifiuti, ma deve dare comunicazione all'Autorità competente della mancata presa in carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In tema di trasporto intermodale di rifiuti, l'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti effettuati nei termini temporali previsti	escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato	non escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato	escludono la responsabilità per abbandono di rifiuti	escludono la responsabilità per inquinamento ambientale
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In tema di trasporto intermodale di rifiuti, anche se l'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti sono stati effettuati tempestivamente, è comunque obbligato a garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria	il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico	l'impresa navale o ferroviaria incaricate del trasporto	nessun soggetto	il produttore di rifiuti
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In tema di trasporto intermodale di rifiuti, a seguito della comunicazione di mancata presa in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito, è tenuto alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi nei successivi 24 giorni	il produttore di rifiuti	l'impresa navale o ferroviaria incaricate del trasporto	il soggetto al quale i rifiuti sono affidati	l'Autorità competente
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Ai fini dell'iscrizione all'Albo, la garanzia finanziaria a favore dello Stato per la copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni delle imprese deve essere prestata dalle imprese che intendano effettuare:	raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, nonché commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione	qualsiasi operazione, esclusa la categoria 1;	- Sbagliata: raccolta e trasporto rifiuti pericolosi;	- Sbagliata: commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione.
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Ai fini dell'iscrizione all'Albo, per l'attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione, è prevista la prestazione di una garanzia in favore dello Stato:	si	no;	si, ma al superamento di una determinata soglia di volume di affari;	si, ma non costituisce fattore ostativo all'iscrizione all'Albo
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Ai fini dell'iscrizione all'Albo, per l'attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione, è prevista la prestazione di una garanzia in favore dello Stato:	si	no	si, ma deve essere prestata in favore della Regione territorialmente competente	si, solamente nell'ipotesi in cui l'impresa richieda l'iscrizione ad un'altra categoria
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La garanzia finanziaria da prestare al momento dell'iscrizione all'Albo deve essere resa tramite:	fidejussione bancaria o assicurativa	versamento diretto all'Albo nazionale	accantonamento al bilancio dell'impresa	sottoscrizione di apposita assicurazione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Quali tra le seguenti affermazioni relative alla garanzia finanziaria da prestare per ottenere l'iscrizione all'Albo non è corretta	deve essere prestata per tutte le categorie di iscrizione	ha validità quinquennale	ha efficacia a decorrere dalla data della deliberazione di iscrizione all'Albo	deve essere prestata allo Stato o della Regioni, in base alle categorie
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'impresa che ha prestato la garanzia finanziaria all'Albo deve essere comunicata:	dalla sezione regionale ai fidejussore ed al MATTM	dalla sezione regionale ai fidejussore e all'Albo Nazionale	dall'Albo nazionale al MATTM	dall'Albo nazionale ai fidejussore 4e dal MATTM
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La riduzione dell'importo della garanzia finanziaria da prestare al momento dell'iscrizione all'Albo in presenza di impresa registrata EMAS o in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001	si applica anche alla categoria B	non si applica alla categoria B	si applica alla categoria B, ma con riferimento unicamente ai rifiuti non pericolosi	si applica alla categoria B, ma solo per le classi "a", "b" e "c"

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti in base alla normativa UE	non esonera gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente	non esonera gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente in accordo con le autorità competenti	esonera gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente purché si adottino standard ambientali equivalenti	esonera gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente se ci sono buone motivazioni alla base di questa scelta
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti si inserisce nel più complessivo quadro giuridico internazionale sulle movimentazioni di rifiuti tra Stati, costituito in particolare	dalla convenzione di Basilea e dalla decisione OCSE sulle spedizioni dei rifiuti	dalle sole direttive UE sulla gestione dei rifiuti	da diverse norme di Paesi che non aderiscono alla decisione dell'OCSE	dalla sola disciplina UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in quanto priva di collegamenti con altre norme internazionali
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Importazioni ed esportazioni di rifiuti sono soggette alla disciplina	del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	delle raccomandazioni UE sull'economia circolare	delle norme internazionali sulla protezione dell'ambiente in generale	delle direttive sulla gestione dei rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le disposizioni del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti si applicano	alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio della UE con un itinerario da e verso Paesi terzi	ai trasporti di rifiuti effettuati sul solo territorio nazionale	alle regioni italiane a statuto speciale	alle spedizioni di sottoprodotti di origine animale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	istituisce procedure e regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione di origine, destinazione e itinerario di spedizione, tipo di rifiuti spediti e tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione	stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana quando si trasporta un rifiuto	stabilisce misure volte alla riduzione degli impatti complessivi dell'uso delle risorse	istituisce le procedure per le spedizioni di rifiuti tenendo conto esclusivamente della destinazione della spedizione e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il regolamento UE sulle spedizioni dei rifiuti si applica alle spedizioni di rifiuti	fra Stati membri, all'interno della UE o con transito attraverso Paesi terzi	prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti	dall'Antartico nella UE ai sensi del trattato sulla protezione dell'Antartico	soggette all'obbligo di riconoscimento in base ad altro regolamento
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sono escluse dal campo di applicazione del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti le spedizioni di	sottoprodotti di origine animale soggette all'obbligo di riconoscimento	rifiuti dall'Italia alla Svizzera perché non UE	rifiuti effettuate durante la pandemia da COVID-19	rifiuti tra Stati non comunitari
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti i	rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti	rifiuti verdi da giardini e parchi	fanghi da depurazione acque	rifiuti giacenti sulle strade
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per importazione di rifiuti si intende	qualsiasi introduzione di rifiuti nella UE escluso il transito nel territorio della UE	il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna nel territorio della UE	la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più Paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione	qualsiasi introduzione di rifiuti nella UE compreso il transito nel territorio della UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'atto mediante il quale i rifiuti lasciano la UE, escluso il transito nel territorio della UE, è	esportazione di rifiuti	transito di rifiuti	importazione di rifiuti	trasporto stradale di rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti per recupero intermedio si intendono le operazioni	di recupero R12 e R13	di smaltimento D15	R12 e R4	di recupero da R1 a R11
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per esportazione di rifiuti si intende	l'atto, mediante il quale, i rifiuti lasciano l'UE, escluso il transito nel territorio stesso dell'UE	la spedizione transfrontaliera di rifiuti dall'Italia alla Spagna	solo la movimentazione di rifiuti dall'Italia all'Egitto	l'atto mediante il quale i rifiuti entrano nell'UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per importazione si intende	qualsiasi introduzione di rifiuti nell'UE, escluso il transito nel territorio dell'UE	solo la movimentazione di rifiuti dall'Islanda alla Germania	qualsiasi introduzione di rifiuti nel territorio di uno Stato	solo la spedizione transfrontaliera di rifiuti dalla Francia all'Italia
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'autorità competente di spedizione in una movimentazione transfrontaliera di rifiuti è	l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio	l'autorità della zona nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun Paese	l'autorità competente per qualsiasi Paese attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti	l'autorità che esercita competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti l'autorità di transito per l'Italia è	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	la polizia	il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	i comuni e le province autonome di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In una movimentazione transfrontaliera di rifiuti l'autorità competente di destinazione è l'autorità competente per	la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione	qualsiasi Paese	qualsiasi Paese diverso da quello di spedizione o di destinazione	la zona dalla quale si prevede debba avere inizio la spedizione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per l'attuazione delle disposizioni in materia di spedizione di rifiuti, ciascuno Stato membro designa	una sola autorità competente di transito	anche fino a quattro autorità competenti di transito	almeno tre autorità competenti di transito	almeno due autorità competenti di transito
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorità competenti di spedizione e destinazione per l'Italia sono	regioni e province autonome di Trento e Bolzano	tutte le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente	tutte le province italiane	tutte le prefetture italiane
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nell'ambito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, gli uffici doganali specifici di entrata nella UE e di uscita dalla UE sono designati	dagli Stati membri	dalla Commissione	dai destinatari	dall'autorità competente di spedizione o di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Se gli Stati membri designano uffici doganali specifici di entrata nella UE e di uscita dalla UE,	nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera diversi da quelli designati, all'entrata nella UE o all'uscita dalla UE	ogni spedizione transita per l'ufficio doganale che risulta più appropriato per la specifica spedizione	tutte le spedizioni possono ugualmente transitare anche per valichi di frontiera diversi da quelli designati all'entrata nella UE o all'uscita dalla UE	le spedizioni devono necessariamente continuare a transitare sempre per valichi di frontiera diversi da quelli designati, all'entrata nella UE o all'uscita dalla UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le esportazioni dalla UE di rifiuti destinati allo smaltimento sono	vietate, fatta eccezione per alcune ipotesi espressamente previste dalla normativa	consentite salvo che non comportino rilevanti ricadute dal punto di vista ambientale	sempre consentite	sempre vietate
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le esportazioni dalla UE di rifiuti, che figurano come rifiuti pericolosi nel regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, destinati al recupero verso Paesi in cui non si applica la decisione OCSE sono	vietate	consentite ma soltanto per carichi e quantitativi ridotti	consentite ma soltanto previo consenso, per iscritto, del destinatario	sempre consentite
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le importazioni nella UE di rifiuti destinati al recupero sono	vietate, salvo eccezioni espressamente previste dal regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	consentite in linea di principio, purché uno Stato membro non si opponga sulla base di valutazioni economiche e ambientali	vietate in tutti i casi	sempre consentite
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le importazioni nella UE di rifiuti destinati al recupero provenienti da Paesi ai quali si applica la decisione OCSE sono	consentite	vietate, salvo che non ricorrano specifiche esigenze di natura economica	consentite, laddove lo richiedano situazioni di necessità e urgenza	vietate in tutti i casi
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un Paese EFTA, parte della convenzione di Basilea	quando il Paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti o se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel Paese di destinazione interessato	in ogni caso	se l'impianto di destinazione ritiene che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti	se il notificatore e l'autorità competente di transito hanno motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel Paese di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per gestione ecologicamente corretta si intende	qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti	l'insieme delle misure che consentono di immettere nel mercato delle sostanze che in precedenza erano rifiuti	l'insieme delle misure indirette per una corretta gestione dei rifiuti	esclusivamente le operazioni di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Produttore, notificatore e altre imprese interessate da una spedizione transfrontaliera di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire	che tutti i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento	che tutti i rifiuti siano smaltiti velocemente una volta giunti a destinazione	la sicurezza del trasporto sino all'impianto di destinazione	che tutti i rifiuti siano spediti in modo celere ed economico
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di esportazioni di rifiuti dalla UE l'operazione di recupero o di smaltimento può considerarsi effettuata in modo ecologicamente corretto	se il notificatore o l'autorità competente del Paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla normativa UE	se il destinatario può dimostrare che l'impianto sarà gestito in modo adeguato, anche se la normativa non è conforme a quella UE	se la spedizione è stata autorizzata dall'ufficio doganale di uscita	in ogni caso, non occorre fornire prove o certificazioni

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti	non devono essere mescolati ad altri rifiuti	possono in ogni caso essere mescolati ad altri rifiuti	non possono essere mescolati ad altri rifiuti, salvo che il notificatore non disponga diversamente	devono essere mescolati ad altri rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, per "Elenco Verde" si intende l'elenco	dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione	dei rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte	dei rifiuti soggetti al divieto di esportazione verso Paesi non OCSE	delle informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, per "Elenco Ambra" si intende l'elenco	dei rifiuti destinati al recupero soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte	delle informazioni inerenti allo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore	delle informazioni relative alle spedizioni di residui radioattivi	delle informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sono elementi fondamentali per una corretta procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta di spedizione di rifiuti	contratto di recupero o smaltimento dei rifiuti, notifica e documenti allegati, garanzia finanziaria	garanzia finanziaria, pedaggi autostradali, revisione dei veicoli che trasportano rifiuti	contratto di recupero o smaltimento dei rifiuti, ufficio doganale, accordo delle autorità competenti	modulo di notifica, autorizzazione dell'impianto, ricerca del destinatario del rifiuto
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti prevede che per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica sia stipulato, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati, un contratto tra	notificatore e destinatario	detentore e notificatore	raccoltore e commerciante	ufficio doganale e intermediario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica, il contratto stipulato tra notificatore e destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti obbliga il destinatario a	recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale	nulla salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti	raccolgere i rifiuti, esclusivamente	vendere i rifiuti una volta che siano nella sua disponibilità
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, la notifica ne copre la spedizione dal luogo di spedizione iniziale	compresi recupero o smaltimento intermedio e non intermedio	compreso il solo recupero non intermedio R13	ed esclude il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio	e si riferisce esclusivamente allo smaltimento intermedio D13
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base alla disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni	se per ciascuna spedizione i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto e le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica	se il trasportatore garantisce che le spedizioni seguono itinerari da questo ben individuati	solo se tutti sono d'accordo per seguire questa finalità	se per ciascuna spedizione c'è l'autorizzazione scritta del destinatario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti interessate hanno facoltà di subordinare l'approvazione a una notifica generale	alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi	al pagamento di una somma aggiuntiva da parte del destinatario	a un'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio doganale di entrata	caso per caso sulla base di valutazioni personali
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il notificatore è tenuto, tramite il documento di notifica, a prestare una dichiarazione con la quale attesta, in fede, che	le informazioni inerenti alla spedizione sono complete ed esatte	la notifica è sostanzialmente completa	le informazioni saranno fornite se le autorità competenti lo richiedono per il buon esito della spedizione	le informazioni inerenti alla spedizione sono complete ed esatte su richiesta scritta del destinatario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti possono chiedere al notificatore informazioni aggiuntive in ordine	alla descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti	all'autorizzazione scritta dell'ufficio doganale di entrata e previo consenso del notificatore e del destinatario	alla tipologia di trasporto di rifiuti (nella UE, in uscita o in entrata nella UE)	all'ufficio doganale di entrata presso cui svolgere gli adempimenti doganali
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti possono richiedere al notificatore informazioni	sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente	sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente se il destinatario non si sia opposto in maniera espressa a tale richiesta	sulle previsioni meteorologiche prima dell'inizio della spedizione	previo consenso del raccogliitore, sui dati dei container usati per la raccolta dei rifiuti prima della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base alla disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti hanno la facoltà di richiedere	l'analisi chimica della composizione dei rifiuti	l'analisi chimica della composizione dei rifiuti previa autorizzazione del destinatario e dell'impianto che effettua l'operazione	informazioni a propria discrezione salvo ricorso del notificatore	dati generici sul rifiuto salvo che per ragioni di riservatezza il notificatore, il destinatario o il raccogliitore si oppongano a tale richiesta
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata,	il notificatore informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione	le autorità competenti informano immediatamente il destinatario nonché il notificatore, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione	il destinatario informa immediatamente l'ufficio doganale per comunicare il mancato transito	la spedizione viene revocata, salvo che il notificatore non disponga diversamente

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di spedizione di rifiuti soggetta a notifica e autorizzazione preventiva scritta, la garanzia finanziaria copre i casi di	spedizione non conforme e spedizione, recupero o smaltimento illegali	sciopero dei vettori ferroviari che comportino danni sulla programmazione dei trasporti dei rifiuti	disaccordo tra autorità competenti nella fase di autorizzazione della notifica	uffici doganali non reperibili e carico respinto a destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la garanzia finanziaria è svincolata quando	l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti	l'autorità di transito ha ricevuto l'attestazione di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto	le autorità competenti hanno approvato la notifica	il vettore ha riportato l'originale del documento di movimento al notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di importazione di rifiuti nella UE, l'autorità di destinazione nella UE è tenuta a esaminare l'importo della copertura della garanzia finanziaria e,	nel caso questo non fosse considerato congruo, approvare una garanzia finanziaria equivalente supplementare	rigettare l'elenco trasportatori presentato dal notificatore	informare le altre autorità competenti del fatto che il notificatore ha presentato una garanzia finanziaria insufficiente	revocare l'autorizzazione all'impianto di destinazione nel Paese dell'UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per tutte le spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria, o un'assicurazione equivalente, che copra	le spese di trasporto, le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie e le spese di deposito per 90 giorni	le sole spese di recupero o smaltimento, escluse le eventuali operazioni intermedie necessarie	esclusivamente le spese di deposito per 30 giorni	esclusivamente le spese di trasporto e quelle di deposito per 60 giorni
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è costituita da	notificare o altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto	raccogliere o altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto	destinatario o altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto	autorità competente di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è efficace	al momento della notifica o, se l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente lo consente, al più tardi quando ha inizio la spedizione	soltanto al momento della consegna	esclusivamente quando ha inizio la spedizione	al momento della notifica o, se l'ufficio doganale lo consente, al più tardi quando la spedizione si è perfezionata
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in caso di importazione nella UE	l'autorità competente di destinazione nella UE esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare	l'autorità competente di transito nella UE esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare	l'ufficio doganale di uscita dalla UE deve in ogni caso approvare una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare	il notificatore è tenuto ad approvare una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è valida e copre	la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati	soltanto il completamento del recupero dei rifiuti notificati	esclusivamente il momento di inizio della spedizione	esclusivamente la spedizione notificata
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l'autorità competente nella UE, che ha approvato la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente	ha accesso alla stessa e utilizza il fondo per effettuare, tra l'altro, pagamenti alle altre autorità interessate	ha accesso alla stessa ma non può in alcun modo utilizzare il fondo per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate	non ha accesso alla stessa e non può in alcun modo utilizzare il fondo per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate	non ha accesso alla stessa pur potendo utilizzare il fondo per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, nel contratto tra notificatore e destinatario, per il recupero o lo smaltimento di rifiuti soggetti all'obbligo di notifica, possono figurare degli obblighi supplementari	se i rifiuti spediti sono destinati a operazioni intermedie di recupero o smaltimento	se l'ufficio doganale lo richiede in maniera espresa	se l'autorità competente di destinazione lo richiede	nel caso di incidente stradale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Se una spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive, sono	parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale	sottoposti a verifica da parte del destinatario	parimenti indicati nel documento di movimento, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero	sottoposti a verifica da parte del notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l'autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento	solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive	solo se sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'ufficio doganale di entrata	anche se vi sono motivi per sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive	in nessun caso
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento, deve fornire conferma scritta di avere ricevuto i rifiuti entro	tre giorni dal ricevimento	un anno civile dal ricevimento	quindici giorni dal ricevimento	dieci giorni in base all'andamento dei lavori
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento certifica, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento intermedio	quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve eventualmente stabilito dalle autorità	quanto prima, e comunque in base all'andamento dei lavori presso l'impianto e in funzione delle principali scadenze ambientali vigenti nel Paese di destinazione o entro un termine più breve eventualmente stabilito dalle autorità	non oltre il termine stabilito dalle autorità competenti	non oltre 45 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre sei mesi dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve eventualmente stabilito dalle autorità

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il certificato dell'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento è contenuto	nel documento di movimento o a esso allegato	nella documentazione in possesso dell'intermediario	nel documento di notifica o a esso allegato	nell'autorizzazione scritta rilasciata dal destinatario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di	rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti	revocare l'autorizzazione a una spedizione transfrontaliera di rifiuti se l'impianto di recupero non ha mai chiesto un'autorizzazione preventiva	rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti a condizione che il notificatore presti idonea garanzia finanziaria	rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti purché il destinatario presti idonea garanzia finanziaria
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le decisioni delle autorità competenti di destinazione sull'autorizzazione preventiva relativa a determinati impianti di recupero hanno una validità	limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento	illimitata e non possono in nessun caso essere revocate	illimitata e possono essere revocate soltanto dopo che siano trascorsi due anni dal rilascio	limitata e non possono in nessun caso essere revocate
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di notifica generale l'autorità competente di destinazione, d'intesa con le altre autorità competenti interessate, può prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera	fino a un massimo di tre anni se l'impianto di recupero di destinazione è dotato di autorizzazione preventiva	fino a un massimo di due anni se l'impianto di recupero di destinazione è dotato di autorizzazione preventiva	qualora il notificatore chieda una proroga specifica per necessità straordinarie	fino a un massimo di sei mesi a specifiche condizioni da valutare a discrezione delle autorità
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, quando un impianto di recupero o smaltimento rifiuta una spedizione, ne informa immediatamente	l'autorità competente di destinazione	l'ufficio doganale di esportazione	l'autorità competente di spedizione	l'autorità di transito
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Quando una spedizione transfrontaliera di rifiuti non può essere portata a termine	non è consentito a nessuna autorità competente sollevare obiezioni od opporsi alla ripresa dei rifiuti	è consentito soltanto al notificatore di sollevare obiezioni oppure di opporsi alla ripresa dei rifiuti previo consenso dell'autorità di transito	le autorità competenti prendono la migliore decisione possibile e al limite possono rinunciare alla ripresa dei rifiuti	è consentito soltanto all'autorità di spedizione sollevare obiezioni od opporsi alla ripresa dei rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Una spedizione transfrontaliera di rifiuti soggetta all'obbligo di notifica ma effettuata senza notifica a tutte le autorità competenti interessate è	una spedizione illegale	sempre ammessa con riserva di notifica	ammessa perché le disposizioni comunitarie stabiliscono che ogni Paese membro è libero di legiferare in materia	ammessa se lo Stato membro non si oppone
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Una spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento è	illegale	valida salvo che si tratti di materiale altamente pericoloso	valida fino a prova contraria	valida in ogni caso
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Quando un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale	ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate	ne informa immediatamente il destinatario, salvo che il notificatore ritenga che non sia necessario	impone al destinatario il pagamento di una penale	impone all'ufficio doganale di entrata di prendere in custodia la spedizione in oggetto
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ogni notifica, informazione, documento o altra comunicazione deve essere fornita in una lingua	accettabile per le autorità interessate, che possono eventualmente chiedere al notificatore una o più traduzioni autentiche	ufficiale dell'UE a scelta del notificatore	in almeno 2 lingue a scelta tra le maggiori rappresentative della spedizione di rifiuti	valida per le autorità interessate senza necessità di traduzione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nell'ambito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste inviati in relazione a una spedizione notificata devono essere conservati	nella UE da tutti i soggetti coinvolti per almeno tre anni dalla data di inizio della spedizione	per tre anni dal trasportatore e dalle autorità competenti per la opportune verifiche in base alle norme nazionali	dal notificatore e dall'impianto di destinazione per 5 anni	nella UE da tutti i soggetti coinvolti per il periodo di tempo definito dalla legislazione nazionale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Tutti i documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sottoposti agli obblighi di informazione devono essere conservati	nella UE da tutti i soggetti coinvolti per almeno tre anni dalla data di inizio della spedizione	per tre anni dal trasportatore e dalle autorità competenti per la opportune verifiche in base alle norme nazionali	nella UE da tutti i soggetti coinvolti per il periodo di tempo definito dalla legislazione nazionale	dal soggetto che organizza la spedizione e dall'impianto di destinazione per 5 anni
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali, come rifiuti o meno, detti materiali	sono trattati come rifiuti	non possono essere trattati come rifiuti, salvo che il destinatario si opponga	non sono trattati come rifiuti, salvo che il notificatore lo richieda espressamente	non possono in nessun caso essere trattati come rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano	le disposizioni in materia di smaltimento	sia le disposizioni in materia di recupero sia quelle in materia di smaltimento	le disposizioni in materia di recupero, salvo che il destinatario non richieda espressamente che siano applicate quelle in materia di smaltimento	le disposizioni in materia di recupero

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le ispezioni delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti possono aver luogo	nel luogo di origine ed essere effettuate con il produttore, il detentore o il notificatore	in presenza del responsabile dell'ufficio doganale salvo necessità inderogabile	solo presso il casello autostradale all'avvio della spedizione	previo accordo delle autorità competenti e del notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le ispezioni delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti possono essere effettuate	nel luogo di destinazione, compreso il recupero e lo smaltimento intermedio e non intermedio, e con il destinatario o l'impianto	solo presso il casello autostradale all'avvio della spedizione	in presenza del responsabile dell'ufficio doganale salvo necessità inderogabile	previo accordo delle autorità competenti e del notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le ispezioni delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti riguardano	verifica dei documenti, accertamento delle identità dei soggetti coinvolti ed, eventualmente, controllo fisico dei rifiuti	verifica dei documenti e controllo patenti, nonché in caso di dubbio, controllo fisico dei rifiuti	la sola verifica dei documenti	il solo controllo fisico dei rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	I controlli delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti possono aver luogo	alle frontiere della UE	se il notificatore lo ritenga strettamente necessario ai fini del buon esito della spedizione	soltanto previa autorizzazione dell'ufficio doganale di entrata della UE	a condizioni definite in anticipo dalle autorità competenti purché comunicate al notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, esplicitamente destinati a esami di laboratorio, sono sottoposte agli obblighi generali di informazione se il quantitativo di rifiuti è	il minimo ragionevolmente necessario per effettuare correttamente le analisi, in ogni caso, non superiore a 25 kg	pari al minimo necessario all'impianto di destinazione per eseguire prove sul rifiuto	il minimo ritenuto necessario dal notificatore	pari al minimo per l'esenzione dalla normativa sul trasporto di merci pericolose
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per i rifiuti sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, il notificatore, all'atto della notifica	compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento	compila esclusivamente il documento di movimento non essendo necessario il documento di notifica	è tenuto esclusivamente al rilascio del documento di movimento	compila il documento di movimento e, se pertinente, il documento di notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il documento di notifica e il documento di movimento per la spedizione di rifiuti sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta sono rilasciati	al notificatore dall'autorità competente di spedizione	all'autorità competente di spedizione dall'organismo di vigilanza e controllo	al notificatore dal destinatario	all'autorità competente di spedizione dall'ufficio doganale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il notificatore, che intende spedire rifiuti sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, deve fornire	informazioni e documenti aggiuntivi se richiesto da una delle autorità competenti interessate	informazioni sugli orari di partenza dei trasporti dei rifiuti	le autorizzazioni preventive degli uffici doganali all'effettuazione della spedizione	le autorizzazioni stagionali dei porti d'imbarco e sbarco rilasciate dagli Stati esteri coinvolti nella spedizione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La trasmissione della notifica per la spedizione transfrontaliera di rifiuti da parte dell'autorità competente di spedizione è assolta nel termine di	tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica	3 mesi dal ricevimento della notifica	sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della notifica	sette giorni lavorativi dal ricevimento della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Se la notifica per la spedizione transfrontaliera di rifiuti è carente di informazioni e documentazione	l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti	l'ufficio doganale di entrata chiede all'autorità competente di spedizione informazioni e documenti	il notificatore chiede all'autorità competente di destinazione informazioni e documenti	il porto di imbarco chiede al notificatore informazioni e documenti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, sono responsabili del rilascio dei documenti di notifica e movimento	le autorità competenti di spedizione	le autorità competenti di transito	le autorità competenti di destinazione	l'ufficio doganale di entrata nella UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Dopo la trasmissione della notifica per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti, le autorità competenti interessate possono chiedere informazioni e documenti integrativi	nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica	nel termine stabilito dal notificatore nel contratto	senza un termine per inoltrare le richieste	nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella spedizione transfrontaliera dei rifiuti, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti integrativi richiesti al notificatore, le autorità competenti interessate devono	informare l'autorità di destinazione	informare l'ufficio doganale di uscita	avvisare il solo notificatore	informare l'impianto di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella spedizione transfrontaliera dei rifiuti, l'autorità competente di destinazione, ricevette le conferme di ricevimento da parte delle altre autorità competenti, deve	inviare al notificatore, entro 3 giorni lavorativi, una conferma di ricevimento della notifica e alle altre autorità competenti interessate una copia della stessa conferma, se ritiene che la notifica sia debitamente compilata	trasmettere all'impianto di destinazione un preavviso di buon esito dell'istruttoria sulla notifica	coinvolgere fin da subito gli uffici doganali ai fini della conclusione dell'istruttoria sulla notifica	inviare al notificatore, entro 3 giorni lavorativi, una conferma di ricevimento della notifica

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella spedizione transfrontaliera dei rifiuti, l'autorizzazione dell'autorità competente di transito nella UE può essere tacita	se nel termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione	se nel termine di 60 giorni non è sollevata alcuna osservazione di merito	salvo che l'ufficio doganale di esportazione disponga diversamente per ragioni di urgenza	in nessun caso
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'autorizzazione scritta a una spedizione transfrontaliera dei rifiuti, scade dopo	un anno civile dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica; questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più breve	sei mesi dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di movimento	tre mesi, salvo che non sia diversamente previsto dall'ufficio doganale di entrata; questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più lungo	due anni civili dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, se i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione,	le autorità competenti revocano l'autorizzazione	l'ufficio doganale di esportazione procede alla rettifica dell'autorizzazione e della licenza	il responsabile dell'impianto provvede alla revisione della licenza, previo parere favorevole del notificatore	il notificatore comunica al responsabile dell'impianto le dovute misure da adottare per assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le decisioni delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito	devono essere scritte e debitamente motivate	non assumono mai forma scritta	assumono forma scritta solo in specifiche ipotesi espressamente previste dalle norme di diritto interno di ciascuno Stato membro	devono essere scritte ma non è richiesta la motivazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per tutte le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, soggette all'obbligo di notifica e autorizzazione preventiva scritta, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è presentata	all'autorità competente di spedizione	all'autorità competente di transito	all'ufficio doganale	al notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, ogni trasporto di rifiuti all'interno della UE è accompagnato	dal documento di movimento e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti interessate	dalla licenza di trasporto contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni apposte dal destinatario	dal certificato di spedizione e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni apposte dall'ufficio doganale di entrata	dal documento di notifica e da copia del documento di movimento contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni del responsabile dell'impianto
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione transfrontaliera di rifiuti è completato entro	un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, a meno che le autorità competenti interessate non indicino un termine più breve	trentasei mesi dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, salvo che l'ufficio doganale di esportazione stabilisca un termine più breve per ragioni di urgenza	due anni civili dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto	sei mesi dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, salvo che le autorità competenti interessate non ritengano di concedere un termine più ampio
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, la conferma scritta di ricevimento dei rifiuti presso l'impianto di destinazione è fornita	nel documento di movimento o a esso allegata	nell'autorizzazione dell'ufficio doganale di esportazione	nel documento di verifica rilasciato dal destinatario	nel documento di notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il documento di movimento in originale è conservato	dall'impianto che riceve i rifiuti	dall'autorità di spedizione	dal notificatore	dall'intermediario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'impianto di destinazione di una spedizione transfrontaliera di rifiuti invia conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro	3 giorni	3 mesi	45 giorni	10 giorni
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, il certificato di recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto che effettua l'operazione, è contenuto	nel documento di movimento o a esso allegato	nella relazione allegata al documento di trasporto	esclusivamente nel documento di notifica	nel documento di accompagnamento per le miscele dell'allegato IIIA
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, se i rifiuti sono contaminati da altri materiali in misura tale da impedire il recupero in modo ecologicamente corretto, i rifiuti stessi	non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione	possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione se l'autorità di destinazione è d'accordo	non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione, salvo che il notificatore presenti richiesta urgente di deroga	possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sul documento che deve accompagnare le spedizioni di rifiuti dell'elenco verde soggetti agli obblighi generali di informazione, il quantitativo effettivo dei rifiuti deve essere	indicato in un'apposita sezione del documento stesso (allegato VII)	indicato in un'apposita sezione del documento di notifica	tralasciato salvo che le autorità competenti non impongano, in maniera espressa, tale adempimento	indicato in un'apposita sezione del documento di movimento
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le esportazioni dall'UE di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea sono	consentite	vietate se gli uffici doganali si accordano in tal senso	consentite se gli uffici doganali si accordano in tal senso	vietate

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla UE verso Paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, l'autorità competente di transito nella UE rilascia	al notificatore la conferma di ricevimento della notifica	al destinatario copia del documento di movimento	al destinatario la conferma di ricevimento della notifica	all'ufficio doganale di entrata la conferma di ricevimento della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla UE verso Paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella UE inviano	all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita dalla UE una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione	all'ufficio doganale di importazione e all'ufficio doganale di entrata della UE una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione	al notificatore e all'ufficio doganale di verifica il documento originale della loro decisione di autorizzare la spedizione	al destinatario e all'ufficio doganale di controllo una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla UE verso Paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, non appena i rifiuti hanno lasciato l'UE	l'ufficio doganale di uscita dalla UE invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella UE attestante che i rifiuti hanno lasciato la UE	il notificatore invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di transito attestante che i rifiuti hanno lasciato la UE	l'ufficio doganale di entrata della UE invia copia timbrata del documento di notifica all'autorità competente di spedizione nella UE attestante che i rifiuti hanno lasciato la UE	l'ufficio doganale di uscita dalla UE invia copia timbrata del documento di notifica all'autorità competente di destinazione nella UE attestante che i rifiuti hanno lasciato la UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per le esportazioni di rifiuti non pericolosi dall'UE verso Paesi non aderenti all'OCSE, la Commissione europea ha emanato appositi regolamenti di attuazione per	individuare le tipologie di rifiuto della lista verde e dell'allegato IIIA che possono essere esportate verso i Paesi menzionati e secondo quali procedure	definire le autorizzazioni al trasporto per il vettore stradale	individuare le tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere accettati dai Paesi menzionati e secondo quali procedure	definire le procedure richieste dagli uffici doganali
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le importazioni nella UE di rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da Paesi aderenti alla convenzione di Basilea sono	consentite tramite procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta	consentite purché l'ufficio doganale trasmetta la propria autorizzazione	vietate in quanto gli obblighi generali di informazione non si applicano ai rifiuti pericolosi	vietate in ogni caso
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le importazioni nella UE di rifiuti destinati al recupero provenienti da Paesi cui si applica la decisione dell'OCSE sono	consentite	vietate in ogni caso	consentite purché l'ufficio doganale trasmetta la propria autorizzazione	vietate in quanto gli obblighi generali di informazione non si applicano ai rifiuti pericolosi
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di importazione nella UE di rifiuti destinati allo smaltimento da Paesi aderenti alla convenzione di Basilea, si applicano, per analogia, le disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti nella UE	integrate da specifici adattamenti	senza alcun adattamento e/o integrazione	integrate da specifici adattamenti che si applicano su base volontaria	e la legge non dispone nulla a riguardo
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di importazione nella UE di rifiuti destinati al recupero, se un ufficio doganale di entrata nell'UE rileva una spedizione illegale, deve	informare l'autorità competente nel Paese dell'ufficio doganale che a sua volta informa l'autorità di destinazione nell'UE	rintracciare il notificatore e chiedere spiegazioni sui fatti rilevati	attivare gli organi di controllo preposti per valutare la situazione e le indagini necessarie	chiedere l'escussione della garanzia finanziaria per organizzare il recupero alternativo dei rifiuti nel Paese dell'ufficio doganale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la normativa italiana sulla gestione dei rifiuti individua per il territorio italiano	le autorità di spedizione, destinazione e transito, nonché il corrispondente incaricato di tenere i rapporti con la Commissione europea	le imprese abilitate a corrispondere con l'UE in tema di trasporti internazionali di rifiuti	le autorità di spedizione e di destinazione essendo sufficienti ai fini di una spedizione di rifiuti	il solo corrispondente incaricato di tenere i rapporti con la Commissione, europea in quanto le autorità competenti sono individuate dalla Commissione europea
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino	non si applicano le disposizioni relative all'importazione nella UE dei rifiuti destinati allo smaltimento	si applicano le stesse disposizioni relative all'importazione nella UE dei rifiuti destinati allo smaltimento che valgono per i Paesi non OCSE	si applicano le disposizioni sul trasporto dei rifiuti che valgono per lo Stato italiano	non si applicano le disposizioni del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere in quanto non ci sono frontiere
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano	devono essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali	si iscrivono entro 30 giorni dal primo trasporto di rifiuti in territorio italiano	sono esentate dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in quanto estere	possono trasportare con l'iscrizione all'Albo professionale dello Stato di stabilimento da cui provengono
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di rifiuti importati in Italia, il certificato di avvenuto smaltimento o recupero deve essere	trasmesso all'autorità competente di spedizione per il tramite dell'autorità competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	spedito per posta elettronica certificata a cura del notificatore non UE	trasmesso all'autorità competente di spedizione per il tramite del notificatore non UE entro i termini previsti dal regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	trasmesso all'autorità competente di spedizione se la spedizione giunge a compimento come programmato
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La normativa italiana in tema di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stabilisce, tra l'altro,	le spese amministrative poste a carico dei notificatori come richiesto dal regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	il formato del documento di notifica e di movimento	gli adempimenti specifici richiesti al notificatore, oltre a quelli previsti dal regolamento UE, in base al principio di sovranità dello Stato italiano	il formato del documento di accompagnamento per le spedizioni dei rifiuti della lista verde
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La normativa italiana in tema di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stabilisce, tra il resto,	i criteri per il calcolo degli importi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti soggette a notifica e autorizzazione preventiva scritta	il formato del documento di notifica e di movimento	i termini per la trasmissione alle autorità competenti e al notificatore del certificato di avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti	il formato del documento di accompagnamento per le spedizioni dei rifiuti della lista verde

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nei casi di importazione di rifiuti nell'UE, il notificatore deve	stipulare la garanzia finanziaria ai sensi della normativa del Paese di provenienza del rifiuto	calcolare l'importo della garanzia finanziaria solo in base alla normativa del Paese di destinazione	rispondere tempestivamente alla richiesta di garanzia finanziaria presentata dall'impianto di destinazione nell'UE	informare preventivamente le autorità competenti di voler presentare una garanzia finanziaria
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La garanzia finanziaria per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggette a notifica e autorizzazione preventiva scritta deve essere prestata mediante	una fidejussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni	un'attestazione di affidamento e solidità economica rilasciata da un revisore contabile	un consulente finanziario che fornisce tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti	una fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario che non necessita di specifici requisiti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'importo della garanzia finanziaria per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti è definito in Italia	a livello regolamentare (decreto ministeriale)	con decisione della Commissione europea	con apposito decreto legge ogni 6 mesi	con circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti in notifica generale, è consentito al notificatore di stipulare fidejussioni	relative a tranches di trasporti di rifiuti per importi che concorrono complessivamente a formare l'ammontare garantito necessario per l'intero quantitativo di rifiuti per la spedizione.	relative a tranches di trasporti di rifiuti per un ammontare complessivo pari al 50% della copertura finanziaria necessaria per l'intero quantitativo di rifiuti per la spedizione	relative a tranches di trasporti che non scadono mai e quindi consentono di spedire rifiuti senza interruzione	multiple che consentono spedizioni transfrontaliere in notifica prive di autorizzazione delle autorità competenti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La normativa italiana sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti prevede che l'importo della garanzia finanziaria sia calcolato in base alle componenti relative	al trasporto e al recupero/ smaltimento dei rifiuti e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero	al solo recupero o smaltimento dei rifiuti nell'impianto di destinazione e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero	al trasporto e all'affidabilità del notificatore	all'impianto di destinazione e al trasporto navale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La normativa italiana in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti stabilisce i diritti amministrativi per	le spese relative alla procedura di notifica e di movimento e alle attività di sorveglianza e controllo	le spese relative alle procedure di notifica e di movimento	il controllo documentale presso gli uffici doganali italiani	le ispezioni del carico nei porti
4. Definizione trasporto intermodale	La caratteristica del trasporto intermodale consiste	nel ripartire la distanza complessiva in tratte parziali, da percorrere ciascuna con uno specifico vettore in modo da minimizzare il costo complessivo del trasporto	nell'affidare il trasporto a conducenti che fanno già parte dell'organico dell'impresa	nell'effettuare l'attività di trasporto solamente con le dotazioni già a disposizione dell'impresa	nell'internalizzazione dei costi esterni del trasporto
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto multimodale si intende il	trasporto di merci che utilizza due o più modi di trasporto differenti	solo trasporto combinato nell'UE	trasporto eccezionale internazionale	trasporto svolto con veicoli combinati
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto ferroviario rispetto a quello su strada è	meno costoso in termini energetici, ma in genere non consente la consegna diretta al destinatario	più costoso in termini energetici, ma in genere consente la consegna diretta al destinatario	meno costoso in termini energetici e consente la consegna diretta al destinatario	più costoso in termini energetici, e in genere non consente la consegna diretta al destinatario
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto intermodale di merci s'intende il trasporto	combinato di più modalità di trasporto, in una stessa UTI, che non viene aperta quando si cambia modo, ma semplicemente trasferita da una modalità alla successiva	di diverse qualità di merce	con cambio di autisti	da e per gli scali ferroviari
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto intermodale si intende un trasporto	effettuato con più modalità ma senza frazionamento di carico	di merci in cui vengono utilizzate almeno due modalità di trasporto	di merci in cui viene utilizzata un'unica modalità di trasporto	effettuate con più modalità con rottura dell'unità di carico durante il passaggio da una modalità di trasporto a un'altra
4. Definizione trasporto intermodale	Con l'acronimo UTI si identificano	le unità di carico per il trasporto intermodale	il sistema di trasporto combinato per conto terzi	le norme tecniche in materia di identificazione dei veicoli adibite esclusivamente al trasporto combinato	i veicoli idonei al trasporto non accompagnato
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto intermodale le unità di carico in cui restano contenute le merci per l'intero atto di trasporto sono principalmente	container e casse mobili	big bag	colli	veicoli a motore
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto intermodale, per semirimorchio si intende	un'unità di trasporto	un autoveicolo	un'unità di trasporto stradale, non trasportabile su carro ferroviario specializzato, separatamente dalla motrice	un rimorchio di ridotte dimensioni

4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto intermodale, per Container si intende	un'unità di trasporto	una casa mobile	un autoveicolo	una catena di trasporto
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto intermodale può essere definito come il	movimento di merci in una stessa unità di carico o veicolo stradale, che utilizza successivamente due o più modi di trasporto senza movimentazione delle merci stesse nel cambiare modalità	trasporto internazionale di merci sul territorio di tre o più Stati	trasporto di merci da un punto a un altro di un porto o di un aeroporto	movimento di merci che prevede almeno tre diverse modalità di trasporto, da utilizzare nel seguente ordine: stradale, ferroviario, stradale
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto combinato si intende	il sistema che prevede l'impiego di unità di carico con almeno due differenti mezzi di trasporto, di cui uno stradale	la consegna delle merci nel luogo più prossimo al destinatario senza cambio di sistema	il procedimento di trasporto con sistemi non consentiti dalla legge	l'obbligo di creare un sistema programmato per il trasporto su gomma
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto combinato è orientativamente informato al principio	secondo cui la maggior parte del tragitto è percona su modalità alternativa alla strada (percorso principale), mentre le tratte iniziale e finale su strada sono le più brevi possibile	di divisione paritaria della fornitura dei servizi di trasporto tra le imprese dei modi di trasporto coinvolti	di assicurare nel mercato del trasporto di merci le quote di distribuzione modale invariate ("modal split") fra i principali modi di trasporto	teso a garantire l'aumento di velocità e flessibilità del servizio svolto rispetto al trasporto cd. tutto - strada
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto combinato si intende, tra l'altro il trasporto che	associa alla strada altri tipi di trasporto	associa alla strada altri tipi di trasporto, con tratte inferiori ai 100 km per ferrovia o nave	associa alla ferrovia altri tipi di trasporto, escluso quello su strada	prevede l'utilizzo unicamente di navi o treni
4. Definizione trasporto intermodale	Perché vi sia trasporto combinato non è indispensabile	l'utilizzo dei tre sistemi di trasporto (mare, ferrovia e strada)	la parte iniziale del tragitto non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	l'utilizzo veicoli destinati a tale tipo di trasporto e regolarmente immatricolati	il tragitto per ferrovia, mare o via navigabile superiore ai 100 km
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto marittimo	rientra tra le modalità previste per il trasporto combinato	rientra tra le modalità previste per il trasporto combinato, solamente al superamento di 1.000 km di trasporto	rientra tra le modalità previste per il trasporto combinato, solo se effettuato tramite container	non rientra tra le modalità previste per il trasporto combinato
4. Definizione trasporto intermodale	Il termine "RoLdA" indica	le "autostrade viaggianti"	il trasporto combinato non accompagnato	il trasporto intermodale aereo - treno	il trasporto intermodale marittimo
4. Definizione trasporto intermodale	All'interno della nozione generale di trasporto combinato	rientra anche il trasporto aereo	rientra anche il trasporto aereo, purché effettuato tra Stati diversi	rientra anche il trasporto aereo, purché non vi sia mutamento di unità di carico	non rientra il trasporto aereo
4. Definizione trasporto intermodale	Per interporto si intende	strutture con servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto	strutture situate in prossimità dei confini nazionali e finalizzate a consentire l'ingresso delle merci sul territorio italiano	stazioni ferroviarie localizzate in prossimità di un porto	strutture situate in prossimità dei porti e finalizzate all'acquisto e alla vendita di merci
4. Definizione trasporto intermodale	Le strutture con servizi integrati, finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto, sono definiti nella normativa italiana come	interporti	stazioni di scambio	porti fluviali	sistemi ACTS
4. Definizione trasporto intermodale	Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato è	esentato da qualsiasi tariffazione obbligatoria	esentato dalla tariffazione integrativa, ma tenuto al pagamento della tariffa obbligatoria	tenuto a corrispondere una tariffazione ridotta	esentato dal pagamento delle tariffe del pedaggio autostradale
4. Definizione trasporto intermodale	Per stimolare il trasporto combinato strada-rotale	sono previsti incentivi analogamente al trasporto combinato strada-mare	non esistono incentivi per il trasporto combinato	sono previsti incentivi solo il trasporto combinato strada-mare	non sono previsti incentivi
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato gli Stati membri UE prevedono tasse	ridotte o rimborsate, forfettariamente o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia	identiche a quelle previste per il trasporto in unico sistema	ridotte per ciascun autoveicolo a prescindere dai percorsi effettivamente compiuti	maggiori a quelle previste per il trasporto in unico sistema

4. Definizione trasporto intermodale	L'autostrada viaggiante è una forma di trasporto combinato che consente di caricare sui treni	i veicoli	i semirimorchi	le case mobili	i container
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto accompagnato si intende	il trasporto di automezzi su carri ferroviari oltre al conducente	l'utilizzo di sistemi di recupero degli automezzi attraverso altri automezzi	il percorso incrociato di autoveicoli che consente agli stessi di non viaggiare mai vuoti	il trasporto di container scaricati dall'autoveicolo e caricati su carri ferroviari
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto non accompagnato si intende	il trasporto di container, case mobili e semirimorchi scaricati dall'autoveicolo e caricati su carri ferroviari	l'utilizzo di sistemi di recupero degli automezzi attraverso altri automezzi	il percorso incrociato di autoveicoli che consente agli stessi di non viaggiare mai vuoti	il trasporto di automezzi su carri ferroviari
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto di container, case mobili e di semirimorchi scaricati dall'autoveicolo e caricati su carri ferroviari costituisce trasporto	non accompagnato	accompagnato	combinato trasfrontaliero	intermodale
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto combinato accompagnato - autostrada viaggiante si distingue perché	il complesso veicolare stradale completo, con l'UTI e compreso il conducente, viene trasportato su ferrovia	sul treno è caricato il solo container (o la casa mobile), con accompagnamento di autista, che effettua la terminalizzazione con veicolo stradale disponibile all'arrivo per la tratta finale	almeno la tratta stradale iniziale o finale si svolge su un'autostrada della rete TEN	la tratta stradale è sempre accompagnata da un servizio di scorta tecnica
4. Definizione trasporto intermodale	Riguardo all'oggetto trasportato, l'autostrada viaggiante è relativa al trasporto	di veicoli stradali completi nella parte di tragitto ferroviario, con tecnica roll-on roll-off, su treni di norma composti da vagoni a pianale ribassato.	esclusivo di autoarticolati codificati	esclusivo di autocarri centinati	esclusivo di complessi veicolari impegnati in trasporti la cui esecuzione su strada è vietata
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato strada-ferrovia accompagnato - autostrada viaggiante i conducenti a bordo treno trovano sistemazione	in una vettura equipaggiata con sedili o letti subito dopo la motrice	all'interno della cabina di guida del veicolo stradale	tassativamente in una carrozza - letto	esclusivamente in una vettura collocata al centro del convoglio
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato non è considerata unità di trasporto	il trattore stradale	il semirimorchio	il container	la casa mobile
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto di automezzi su carri ferroviari oltre al conducente costituisce trasporto	accompagnato	intermodale	non accompagnato	combinato codificato
4. Definizione trasporto intermodale	L'imprenditore può decidere di adottare il trasporto accompagnato rapidamente e senza eccessiva preparazione perché	il veicolo non necessita di particolare equipaggiamento per essere trasportato	tutti i veicoli immatricolati sono dotati di specifici dispositivi adeguati solo a tale tipo di trasporto	le certificazioni di trasporto non sono richieste	gli interporti attrezzati per coprire la richiesta di trasporto non accompagnato in Italia non esistono
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto di un semirimorchio su un treno rappresenta una tipologia di trasporto	non accompagnato	accompagnato per conto terzi	accompagnato in conto proprio	accompagnato
4. Definizione trasporto intermodale	I veicoli possono continuamente fare la spola tra la ferrovia e lo stabilimento nella modalità di trasporto	non accompagnato	accompagnato	in nessun caso	marittimo
4. Definizione trasporto intermodale	Le unità di carico per il trasporto intermodale possono essere identificate con l'acronimo	UTI	UTIC	UCIT	UCI
4. Definizione trasporto intermodale	Le misure standard dei container sono	20 piedi o 40 piedi	12 metri o 24 metri	6 metri o 12 metri	12 piedi o 20 piedi

4. Definizione trasporto intermodale	Sono previste misure standard pari a 20 o 40 piedi per	container	sistemi ACTS	road railer	semirimorchi con tecnica kangourou
4. Definizione trasporto intermodale	Costituisce un tipico svantaggio legato all'uso del container	la difficoltà di stivaggio e scarico per la presenza di una sola porta	i costi elevati	la scarsa facilità di gestione dei movimenti della merce	l'impossibilità di impilare più container
4. Definizione trasporto intermodale	Il dispositivo di aggancio ai blocchi di angolo tra veicolo e container è noto come	twist lock	gateway	ACTS	road railer
4. Definizione trasporto intermodale	I container sono fissati al veicolo che li trasporta tramite	dispositivi di aggancio ai blocchi d'angolo	assi sovrapposte	non sono agganciati	cerniere laterali
4. Definizione trasporto intermodale	Per twist lock si intende il dispositivo di	aggancio ai blocchi d'angolo tra veicolo e container	aggancio ai blocchi d'angolo tra veicolo e treno	carico dell'autoveicolo sul treno nel trasporto accompagnato	impilamento tra veicolo e container
4. Definizione trasporto intermodale	Costituisce un tipico svantaggio legato all'uso della cassa mobile	l'impossibilità di impilare più casse mobili	i costi elevati	la difficoltà di stivaggio e scarico per la presenza di una sola porta	la scarsa facilità di gestione dei movimenti della merce
4. Definizione trasporto intermodale	Le casse mobili	hanno la struttura rinforzata	sono suddivise in sei differenti categorie a seconda della loro dimensione	hanno un limite massimo di altezza stabilito da ciascuna rete ferroviaria nazionale	rappresentano l'equivalente della carrozzeria dell'autocarro e/o del rimorchio
4. Definizione trasporto intermodale	La normativa UE, sul trasporto combinato, fissa norme comuni su	alcuni trasporti combinati di merci tra Stati membri	documenti di trasporto	veicoli idonei al trasporto su strada	supporti e contenitori per la merce
4. Definizione trasporto intermodale	La disciplina della direttiva UE (Unione europea) sul trasporto combinato si applica ai trasporti combinati che si svolgono	fra i Paesi membri UE (Unione europea) e SEE (Spazio economico europeo)	sia nell'UE sia con i Paesi terzi	nella UE (Unione europea) in modo esclusivo	nell'Unione europea come trasporti nazionali e internazionali
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto combinato di cui alla direttiva dell'Unione europea si svolge con	autocarri, rimorchi, semirimorchi con o senza veicolo trattore, casse mobili e contenitori	semirimorchi e container solamente	casse mobili, contenitori e rimorchi o semirimorchi, ma sono esclusi i veicoli a motore	esclusivamente con casse mobili, container e speciali contenitori detti big bag
4. Definizione trasporto intermodale	Al sensi della direttiva UE in materia, per trasporto combinato" si intende il trasporto di cose fra Stati UE o aderenti SEE nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte	iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra per ferrovia, per via navigabile o per mare	iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra per ferrovia	iniziale del tragitto su strada e l'altra per ferrovia	terminale del tragitto su strada e l'altra per via navigabile o per mare
4. Definizione trasporto intermodale	Al sensi della normativa dell'UE specifica in materia, perché vi sia trasporto combinato, è necessario che la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare, in linea d'aria	superi i 100 km	superi i 300 km	non superi i 300 km	non superi i 100 km
4. Definizione trasporto intermodale	Secondo la disciplina amministrativa europea, una delle condizioni necessarie per il configurarsi del trasporto combinato è che la parte del tragitto effettuata per	ferrovia, per via navigabile o per mare superi i 100 Km in linea d'aria	ferrovia, per via navigabile o per mare non superi i 100 Km in linea d'aria	ferrovia, per via navigabile o per mare superi i 70 Km in linea d'aria	strada sia superiore a 150 Km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco
4. Definizione trasporto intermodale	Perché vi sia trasporto combinato è necessario che la parte	iniziale o finale del tragitto sia compresa, rispettivamente, tra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale	iniziale e finale del tragitto sia compresa tra il punto di carico e scarico della merce e la stazione ferroviaria più vicina	finale del tragitto sia compresa tra il punto di carico della merce e la stazione ferroviaria più vicina	iniziale del tragitto sia compresa tra il punto di carico della merce e la stazione ferroviaria più vicina

4. Definizione trasporto intermodale	Perché vi sia trasporto combinato è necessario che la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su	strada, sia compresa in un raggio di 150 km in linea d'aria dal porto più vicino	ferrovia, sia compresa in un raggio di 50 km in linea d'aria dal porto più vicino	strada, sia compresa in un raggio di 50 km in linea d'aria dal porto più vicino	strada, sia compresa in un raggio di 250 km in linea d'aria dal porto più vicino
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della normativa dell'UE specifica in materia recepita in Italia perché vi sia trasporto combinato, è necessario che la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuato su strada, sia compresa in termini di distanza per il tragitto iniziale o finale in un raggio non	superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	inferiore a 300 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	inferiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	superiore a 300 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco
4. Definizione trasporto intermodale	Perché vi sia il riconoscimento del trasporto combinato, è necessario che i veicoli a ciò destinati siano immatricolati	nell'UE o SEE e le imprese possiedano i requisiti dell'accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra Stati membri	negli Stati aderenti al SEE e i vettori possiedano i requisiti dell'accesso alla professione	nell'UE o SEE	nell'UE e i vettori possiedano i requisiti dell'accesso alla professione
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della normativa dell'UE in materia, recepita nell'ordinamento nazionale, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per lo svolgimento del trasporto combinato tra Stati dell'UE, tutti i vettori stradali devono avere a bordo di ciascun veicolo a motore	la copia certificata conforme della licenza comunitaria e, qualora il veicolo sia guidato da un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro, né soggiornante di lungo periodo, l'attestato di conducente	unicamente il foglio di immatricolazione del veicolo in uno Stato membro UE o aderente all'accordo SEE	unicamente la copia certificata conforme della licenza comunitaria anche qualora il veicolo sia guidato da un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro, né soggiornante di lungo periodo	nessuno dei documenti indicati
4. Definizione trasporto intermodale	Possono effettuare il trasporto combinato tra Stati dell'UE le imprese di autotrasporto per conto terzi stabilite in uno Stato membro UE	o SEE e autorizzate allo svolgimento di autotrasporto internazionale in regime di licenza comunitaria o simile	e in possesso di veicoli a ciò destinati	e abilitate allo svolgimento di autotrasporto internazionale	o SEE
4. Definizione trasporto intermodale	Fra i principi della direttiva, votati al sostegno del trasporto combinato, rientra	la liberalizzazione da ogni restrizione quantitativa e la soppressione di vincoli di ordine amministrativo	l'esenzione per gli autisti soggetti alla disciplina dei periodi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada	l'esenzione per gli incentivi concessi al settore dai vincoli delle norme sugli aiuti di stato	l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali nelle tratte iniziali/finali
4. Definizione trasporto intermodale	Le operazioni di trasporto combinato sono escluse dal campo di applicazione delle regole del cabotaggio stradale	se nell'esecuzione sono rispettate tutte le condizioni contenute nelle disposizioni UE e nazionali di attuazione che disciplinano il trasporto combinato	se si tratta di trasporto combinato strada - via navigabile interna	se nell'esecuzione sono rispettate tutte le disposizioni UE e nazionali di attuazione che disciplinano il trasporto combinato, con l'eccezione dei limiti di distanza della tratta stradale finale	in realtà no perché il trasporto combinato non è mai escluso dall'applicazione delle regole del cabotaggio stradale
4. Definizione trasporto intermodale	Secondo la normativa dell'UE in materia, le operazioni di trasporto combinato sono escluse dalle limitazioni al cabotaggio stradale	sempre, salvo che uno Stato membro, per contrastare abusi, applichi le norme sul cabotaggio ai tragitti stradali di un'operazione di trasporto combinato, a condizione che tali tragitti non attraversino una frontiera	sempre, salvo il caso di misure di salvaguardia adottate dalla Commissione UE	sempre, non essendo la disciplina derogabile	solo nel caso del trasporto combinato non accompagnato
4. Definizione trasporto intermodale	La direttiva su dimensioni e pesi dei veicoli stradali nel traffico internazionale consente il trasporto di container o casse mobili fino a una lunghezza massima di 45 piedi e a un peso di 44 t, come operazioni di trasporto intermodale, includendo	le operazioni di cui alla direttiva europea sul trasporto combinato e quelle strada - vie navigabili interne purché il tragitto iniziale/finale non superi 150 km in territorio dell'UE e a certe condizioni tecniche per i veicoli	quelle della direttiva europea sul trasporto combinato e quelle strada - vie navigabili interne senza limiti di lunghezza per il tragitto iniziale/finale in territorio dell'UE	solo le operazioni strada - vie navigabili interne e purché il tragitto iniziale/finale non superi 150 km in territorio dell'UE e a certe condizioni tecniche per i veicoli	le operazioni di cui alla direttiva europea sul trasporto combinato e quelle strada - vie navigabili interne purché il tragitto iniziale/finale non superi 100 km in territorio dell'UE e a certe condizioni tecniche per i veicoli
4. Definizione trasporto intermodale	Durante i tragitti stradali di un'operazione di trasporto combinato non si applicano le norme sul distacco del conducente	se il tragitto stradale costituisce di per sé un'operazione di trasporto bilaterale con riguardo alle merci	poiché i conducenti impegnati nel trasporto combinato sono sempre esclusi dalle norme sul distacco	se il trasporto nella tratta stradale è effettuato all'interno dello Stato membro ospitante	se l'operazione è effettuata come trasporto internazionale non bilaterale
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della disciplina sull'accesso o l'esercizio della professione di trasportatore su strada, il trasporto combinato per conto terzi delle imprese stabilite in Italia è	consentito per le imprese iscritte all'Albo, con proprio stabilimento e autorizzate all'esercizio della professione	consentito solo all'interno del territorio italiano	consentito solo per conto di imprese aventi sede in Italia, purché iscritte all'apposita categoria dell'Albo	vietato
4. Definizione trasporto intermodale	Ai sensi della normativa dell'UE specifica in materia, recepita in Italia, il trasporto combinato, svolto mediante veicoli a ciò destinati e regolarmente immatricolati in uno Stato UE o SEE, può essere esercitato	liberamente	solo con conducenti dell'UE	solo all'interno degli Stati di origine	solo con conducenti extra UE
4. Definizione trasporto intermodale	I veicoli destinati in via esclusiva al trasporto combinato devono essere	regolarmente immatricolati in uno degli Stati membri UE e il loro numero di immatricolazione deve essere incluso nel Registro elettronico nazionale, in quanto a disposizione dell'impresa	immatricolati a opera del soggetto terzo che se ne serve e devono essere iscritti all'apposito Albo in conformità alle disposizioni del CDS	regolarmente immatricolati in uno degli Stati membri UE, ma mai inclusi nel REN	iscritti all'apposito Albo in conformità alle disposizioni del CDS
4. Definizione trasporto intermodale	Il documento relativo al trasporto combinato effettuato con veicolo a ciò destinato deve essere compilato	per ogni trasporto effettuato con il veicolo	al momento dell'immatricolazione del veicolo	al momento della destinazione in via esclusiva di tale veicolo al trasporto combinato	al momento del primo trasporto effettuato con tale veicolo

4. Definizione trasporto intermodale	Per ogni trasporto combinato effettuato da un veicolo a ciò destinato	deve essere compilato il relativo documento di trasporto	deve essere rimosso il pannello c apposto sulla parte anteriore del veicolo	deve essere comunicato il percorso del veicolo fino al primo punto di scambio	non è necessario alcun adempimento
4. Definizione trasporto intermodale	Al sensi della normativa nazionale in materia, tutte le imprese che effettuano trasporto combinato con veicoli a ciò destinati in via esclusiva, devono essere in possesso di un documento di trasporto	per ogni trasporto effettuato con tali veicoli	solamente se il veicolo è proveniente da Paesi esterni all'UE	valido illimitatamente	valido annualmente
4. Definizione trasporto intermodale	Al sensi della normativa UE in materia di combinato per conto terzi, recepita nell'ordinamento nazionale, il documento di trasporto deve indicare la stazione	di carico e scarico o il porto di imbarco o di sbarco, il nome dell'impresa che esegue il trasporto su strada e l'indicazione della località di carico o consegna della merce	o il porto di carico e di scarico e l'indicazione della località di carico o scarico della merce	o il porto di carico e quello di scarico	o il porto di carico e di scarico e il nome dell'impresa che esegue il trasporto su strada
4. Definizione trasporto intermodale	L'esecuzione di un'operazione di trasporto combinato europeo per conto terzi va dimostrata su strada documentalmente per attestarne lo svolgimento	sempre, con documentazione che contenga gli elementi essenziali comprovanti l'effettiva esecuzione di una regolare operazione di "trasporto combinato"	solo nel caso in cui si trasportino prodotti soggetti ad accisa	solo nel caso in cui il tragitto stradale che costituisce parte integrante del trasporto combinato comprenda il varco di una frontiera	non necessario perché sono gli addetti ai controlli verificano d'ufficio su apposite piattaforme elettroniche la regolarità del trasporto combinato posto in essere
4. Definizione trasporto intermodale	In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento di trasporto	va compilato in forma libera, purché contenga le indicazioni essenziali previste dalla normativa in materia	va compilato utilizzando il modello predisposto dall'UE	è messo a disposizione obbligatoriamente in formato elettronico, come previsto per le "informazioni regolamentari" relative al trasporto combinato, nel quadro del trasporto di merci nel territorio dell'Unione	va compilato utilizzando il modello predisposto dall'UNECE
4. Definizione trasporto intermodale	Al sensi della normativa UE e delle disposizioni italiane di attuazione l'esecuzione del trasporto combinato va dimostrata su strada mediante esibizione di un "documento di trasporto" che ne attesti l'effettivo svolgimento per il quale è	ammessa sia l'esibizione di un documento "ad hoc", che contenga gli elementi essenziali previsti, sia altra documentazione a bordo del veicolo da cui gli stessi siano obiettivamente desunti	prevista l'esclusiva produzione in formato elettronico	ammessa, a scelta, l'esibizione del documento specifico di cui alle norme nazionali intitolato "Documento relativo al trasporto combinato" o del documento redatto nell'ambito CEMT, regolarmente compilati	prevista l'esibizione esclusiva del documento specifico, regolarmente compilato, di cui alle norme nazionali, intitolato "Documento relativo al trasporto combinato"
4. Definizione trasporto intermodale	Il documento di trasporto previsto per l'accompagnamento del trasporto combinato	non ha un format standardizzato, ma deve indicare tutte le informazioni dovute, atte a consentire il controllo di correttezza del trasporto combinato svolto, anche in ordine al godimento di eventuali benefici (es. deroga dalle norme del cabotaggio stradale)	è un documento specifico esclusivo strutturato in un formato standardizzato, frutto della pratica amministrativo-commerciale e universalmente riconosciuto dalle autorità di controllo degli Stati membri UE e SEE	è il documento che prende il nome di Carnet TIR	esenta dal possesso della copia conforme della licenza comunitaria per incentivare il trasporto combinato
4. Definizione trasporto intermodale	Il documento di trasporto nel trasporto combinato deve contenere anche l'indicazione di	stazioni ferroviarie di carico e scarico o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco, prima del trasporto	punto di partenza e punto di arrivo, inseriti prima del trasporto, con indicazione dettagliata dei tempi di percorrenza di ciascuna tratta	stazioni ferroviarie di carico e scarico o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco, da inserire al momento in cui l'autoveicolo li raggiunge	punto di partenza e punto di arrivo, oltre all'indicazione degli ulteriori modi di trasporto che il vettore intende utilizzare
4. Definizione trasporto intermodale	Al sensi della normativa dell'UE in materia, recepita nell'ordinamento nazionale, in caso di trasporto combinato per conto terzi, l'indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico contenute nel documento di trasporto devono essere apposte	prima dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali	al termine dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali	prima dell'esecuzione del trasporto	al termine dell'esecuzione del trasporto
4. Definizione trasporto intermodale	Nel documento di trasporto relativo al trasporto combinato per conto terzi, l'indicazione delle stazioni ferroviarie o dei porti toccati	deve essere inserita prima dell'esecuzione del trasporto e confermata tramite timbro delle Amministrazioni ferroviarie o marittime	non deve essere inserita	deve essere inserita al momento dell'ingresso nelle stazioni o nei porti, ma non necessita di conferma tramite timbro delle Amministrazioni ferroviarie o marittime	deve essere inserita al momento dell'ingresso nelle stazioni o nei porti e confermata tramite timbro delle Amministrazioni ferroviarie o marittime
4. Definizione trasporto intermodale	Al sensi della normativa dell'UE in materia, recepita nell'ordinamento nazionale, il documento di trasporto nel trasporto combinato per conto terzi	deve essere confermato con il timbro sia delle amministrazioni ferroviarie o portuali che ricevono il rimorchio o il semirimorchio, sia di quelle che attestano l'avvenuta esecuzione del trasporto	deve essere confermato con il timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali che ricevono il rimorchio o il semirimorchio	non necessita di alcun timbro di conferma da parte delle amministrazioni ferroviarie o portuali che ricevono il rimorchio o il semirimorchio, trattandosi di autocertificazione	deve essere confermato con il timbro sia delle amministrazioni ferroviarie o portuali che attestano l'avvenuta esecuzione del trasporto
4. Definizione trasporto intermodale	In caso di mancata esibizione della documentazione relativa al trasporto combinato di merci, l'irregolarità	non è sanabile e si ricade nell'ipotesi di trasporto abusivo secondo la normativa sanzionatoria italiana	è sanabile, ma il trasporto non è comunque considerato come combinato	può essere sanata con la presentazione in sanatoria	è sanabile
4. Definizione trasporto intermodale	In tema di trasporto combinato, sul documento di trasporto del veicolo potrà non esservi il timbro dell'amministrazione ferroviaria o portuale	quando il tratto stradale è la parte iniziale della relazione di traffico	quando il tratto stradale è la parte finale della relazione di traffico	sempre, il timbro non è mai necessario	mai: il timbro deve esserci sempre
4. Definizione trasporto intermodale	Al sensi del regolamento sull'accesso al mercato dei trasporti fra Stati membri e delle norme nazionali, i trasporti di merci in conto proprio possono svolgersi in via ordinaria con veicoli	di proprietà dell'impresa di conto proprio o acquistati a credito o noleggiati o, comunque, in legittima disponibilità della medesima	in sola proprietà dell'impresa di conto proprio	di proprietà dell'impresa di conto proprio o in legittima disponibilità nei casi previsti o, ordinariamente, anche in disponibilità di altra impresa di conto proprio	di proprietà dell'impresa di conto proprio o in legittima disponibilità nei casi previsti o, ordinariamente, anche in disponibilità di altra impresa di conto proprio, purché non abbiano massa superiore a 40 t

4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato, l'utilizzo di un proprio veicolo trattore, nel tragitto stradale terminale, da parte dell'impresa destinataria che effettua il traino in conto proprio, in deroga alla definizione, al fine di portare a destinazione la merce	è consentito, purché il veicolo trattore sia guidato da suoi dipendenti, mentre il semirimorchio appartiene all'impresa mittente	è sempre consentito	non è mai consentito	è consentito, purché il veicolo trattore sia guidato da suoi dipendenti
4. Definizione trasporto intermodale	Nel quadro della regolamentazione del trasporto combinato in conto proprio, in Italia è consentito che l'impresa mittente esegua la parte iniziale del tragitto e che l'impresa destinataria esegua la parte finale	utilizzando un proprio veicolo trattore, o noleggiato, mentre il rimorchio o il semirimorchio è immatricolato a nome della mittente o da questa noleggiato	mai	utilizzando veicolo trattore e rimorchio o semirimorchio appartenente alla medesima impresa	sempre
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato, l'utilizzo di un proprio veicolo trattore, nel tragitto stradale iniziale, da parte dell'impresa mittente è considerato un'operazione di trasporto in conto proprio	purché il tragitto stradale terminale sia effettuato in conto proprio dall'impresa destinataria	sì, sempre	no	sì, purché il tragitto stradale terminale non sia effettuato in conto proprio dall'impresa destinataria
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato in Italia è consentito che l'impresa mittente esegua la parte iniziale del tragitto	utilizzando un proprio veicolo trattore, o noleggiato, mentre il rimorchio o il semirimorchio è immatricolato a nome della destinataria o da questa noleggiato	mai	utilizzando un veicolo trattore della mittente o da questa noleggiato, mentre il semirimorchio utilizzato è in disponibilità di impresa terza	sempre
4. Definizione trasporto intermodale	Qualora un'impresa mittente esegua in conto proprio il tragitto iniziale di un trasporto combinato, un'impresa di trasporto di cose in conto proprio destinataria della merce può effettuare in conto proprio il tragitto stradale terminale fino a destinazione, con un trattore proprio o noleggiato	in deroga alle norme sul conto proprio, purché guidi il complesso veicolare un suo dipendente, nonostante il rimorchio o semirimorchio sia immatricolato a nome dell'impresa mittente o da essa noleggiato,	in realtà no, perché i soggetti che esercitano il trasporto in conto proprio possono operare solo con mezzi di proprietà o in disponibilità nei soli casi previsti	purché il tragitto stradale finale del trasporto non superi i 150 km dalla stazione di scarico o dal porto di sbarco	in realtà no, perché il traino nelle tratte finali di siffatti trasporti è riservato alle sole imprese autorizzate all'esercizio della professione per conto terzi
4. Definizione trasporto intermodale	Il traino, da parte di un'impresa che esegue trasporti per conto terzi, di un rimorchio o semirimorchio di un'impresa che opera in conto proprio, è	esentato dalla presentazione del documento di trasporto previsto per le imprese che operano per conto terzi	consentito, purché l'impresa che opera in conto proprio abbia richiesto il documento di trasporto previsto per le imprese che operano per conto terzi	consentito, dietro presentazione del documento di trasporto previsto per le imprese che operano per conto terzi	vietato
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato, se un rimorchio o semirimorchio, appartenente a un'impresa che esegue trasporti in conto proprio, è trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente a un'impresa che esegue trasporti per conto terzi, tale tipologia di trasporto è	esonerata dall'obbligo di presentare il documento di trasporto previsto ordinariamente per il caso di trasporto combinato per conto terzi	esonerata dall'obbligo di presentare il documento di trasporto previsto dalle disposizioni nazionali per gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato, identificati da apposita dicitura sulla carta di circolazione/DU, ma solo se presentato dall'interporto che cura le operazioni	comunque sottoposta all'obbligo di presentare il documento di trasporto previsto dalle disposizioni nazionali per gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato identificati da apposita dicitura sulla carta di circolazione/DU	comunque sottoposta all'obbligo di presentare il documento di trasporto previsto dalle disposizioni nazionali per gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato identificati da apposita dicitura sulla carta di circolazione/DU, ma solo se effettuata fuori dall'UE
4. Definizione trasporto intermodale	Gli autoveicoli destinati in via esclusiva al trasporto combinato devono essere identificati da	apposita dicitura sulla carta di circolazione / DU e da un pannello apposto sulla parte anteriore del veicolo	pannello nella parte posteriore del veicolo	solo dall'apposita dicitura sulla carta di circolazione / DU	solo da un pannello apposto sulla parte anteriore del veicolo
4. Definizione trasporto intermodale	In base alla normativa nazionale, di recepimento delle norme UE, sulla carta di circolazione / DU di veicoli destinati al trasporto intermodale risulterà	la dicitura "veicolo destinato esclusivamente al trasporto combinato internazionale"	la mera indicazione delle disposizioni nazionali di attuazione delle norme UE	nessuna dicitura	la dicitura "veicolo destinato esclusivamente al trasporto combinato nazionale"
4. Definizione trasporto intermodale	Le imprese che effettuano trasporto combinato, con autoveicoli destinati a tale trasporto, devono	compilare un documento per ogni trasporto effettuato e apporre un pannello inamovibile sul veicolo	apporre un pannello inamovibile sul veicolo e richiedere l'autorizzazione per apporre l'apposita certificazione sulla parte posteriore del veicolo	compilare un documento per ogni trasporto effettuato e richiedere la certificazione permanente	apporre un pannello inamovibile sul veicolo